ATTI CHE RIGUARDANO

LA NAVIGAZIONE FLUVIALE A PIACENZA

DAL SECOLO DECIMOQUARTO AL DECIMOTTAVO

a cura di

PIERO CASTIGNOLI

PER I TIPI DELL'EDITORE DOTT. ANTONINO GIUFFRÈ

MILANO * MCMLXV

LA
FONDAZIONE ITALIANA
PER LA STORIA AMMINI-
STRATIVA È STATA CO-
STITUITA DALLA CASSA
DI RISPARMIO DELLE
PROVINCIE LOMBARDE
CON L'ADESIONE DEL
MINISTERO DELL'INTER-
NO E DEL COMUNE DI
MILANO

ACTA ITALICA

RACCOLTA DI DOCUMENTI

SULLA

AMMINISTRAZIONE PUBBLICA

IN ITALIA

DAL MEDIOEVO ALLA COSTITUZIONE

DELLO

STATO NAZIONALE

PUBBLICATA DALLA

FONDAZIONE ITALIANA

PER LA STORIA AMMINISTRATIVA

E DIRETTA DA

GIANFRANCO MIGLIO

9

PIACENZA: B II d

ACTA ITALICA

PIACENZA: Principato Visconteo
PIACENZA: Principato Sforzesco
PIACENZA: Dominazione Pontificia
DUCATI DI [PARMA E] PIACENZA
PIACENZA: Dominazione francese

Serie **B**: AMMINISTRAZIONE CENTRALE
Divisione **II**: PARTICOLARE
Sezione **d**: Acque e Navigazione interna

ATTI CHE RIGUARDANO

LA NAVIGAZIONE FLUVIALE A PIACENZA

DAL SECOLO DECIMOQUARTO AL DECIMOTTAVO

a cura di

PIERO CASTIGNOLI

PER I TIPI DELL'EDITORE DOTT. ANTONINO GIUFFRÈ
MILANO * MCMLXV

INTRODUZIONE GENERALE

CAPITOLO PRIMO

La formazione e lo sviluppo storico degli uffici.

1.
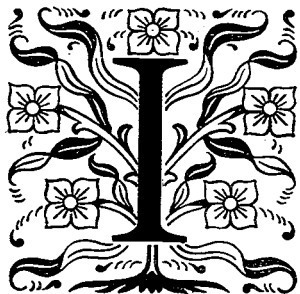
Il delinearsi di magistrature ed uffici attorno all'uso pubblico delle acque di un grande fiume, quale è il Po, è un fenomeno parallelo e contemporaneo alla formazione di una pubblica amministrazione quale strumento di governo di una formazione statale che accentra in sè e si fa tutrice severa e rigida di tutte o gran parte delle pubbliche utilità, sottraendole da un lato all'arbitrario uso dei privati e dall'altro al dominio eminente di autorità superiori.

Come è noto, il processo di conquista di una autonomia da parte delle formazioni statali si sviluppa in Italia solo con l'affermarsi di quella compagine statuale che va sotto il nome di Principato, sorta alla fine del secolo XIV e consolidatasi definitivamente nel successivo. A questo momento storico dobbiamo risalire per scorgere gli inizi di una organizzazione amministrativa intorno alle attività che si esercitano sui fiumi: navigazione, porto, traghetto, pesca, irrigazione ecc. ecc. Vero è altresì che, neppure nei momenti di maggiore confusione tra la sfera pubblica e quella privata che ha caratterizzato, si può dire, tutta l'età altomedioevale e feudale, mai è venuto meno il concetto derivato dal diritto romano della proprietà pubblica delle acque e del carattere demaniale delle varie utilità dei fiumi[1]. Come è noto, tale carattere di pubblica proprietà è intimamente connesso all'uso pubblico di questo tipo di beni e da ciò discende il principio che l'utente è tenuto a corrispondere una pre-

1. Si vedano, a questo proposito, le acute pagine di A. Solmi *Le diete imperiali di Roncaglia e la navigazione fluviale del Po presso Piacenza*, in « *Archivio storico per le Provincie Parmensi* » (ns) (1910) 59 ss.

stazione in denaro o in natura al titolare pubblico di questi, sia esso lo Stato o meglio ancora il Principe, per il carattere personale che assunse la struttura statuale nell'Altomedioevo.

Tuttavia ben si sa come tali diritti pubblici, in uno Stato che non conosceva se non una embrionale organizzazione amministrativa e che si serviva ampiamente dell'istituto della delega e dell'investitura dei pubblici poteri a enti o a persone private, fossero facilmente usurpati ed esercitati da donatari, beneficiari e concessionari a vario titolo. Da ciò consegue la loro facile assimilazione ad un regime tipicamente privatistico con la conseguente capacità da parte di coloro che li detenevano di alienarli, cederli in locazione e farne ogni altro uso alla stessa stregua di beni o redditi patrimoniali.

Se, da una parte, la pubblica autorità poco considerva o niente il possesso o la tenuta in godimento di queste utilità pubbliche, di queste ‹ res fiscales ›, tanto da lasciarle in arbitrio di privati e di enti o persone pubbliche minori, dall'altra nessuna cura poneva lo Stato di allora nell'organizzare, intorno ai grandi corsi d'acqua, quei servizi di pubblico interesse che attengono alla custodia delle rive, alla polizia fluviale, alla cura degli argini, alla disciplina della navigazione, alla organizzazione di una flotta fluviale da servire in caso di guerra, ed ogni altra misura insomma che è propria dello Stato moderno. L'Impero non avvertiva infatti nè la necessità di difesa esterna, data la lontananza del fiume dai suoi confini, nè tanto meno il dovere di provvedere ad altri servizi di pubblica utilità.

Da tutto ciò discende che una ricerca promossa ad individuare funzioni ed uffici amministrativi intorno al vario uso delle acque durante l'Altomedioevo risulterebbe inutile ed impropria. Tuttavia non ci sembra fuori luogo indagare sugli usi pubblici del fiume Po anche in questo periodo e delinearne in premessa una breve storia, con l'intento di dare la misura dell'importanza di questa grande via d'acqua e di evidenziare gli aspetti più salienti della sua utilità pubblica, al fine di giustificare il loro inquadramento successivo in una organizzazione amministrativa.

È noto come il Po abbia costituito, fin dall'Epoca romana, un'importantissima via di comunicazione tra il mare Adriatico e le regioni nord-occidentali dell'Italia. Su questa via fluviale (sulla quale si intersecavano le grandi vie di comunicazione terrestre verso la Lombardia, il Piemonte e la Liguria) il nodo ed il passo più importanti si avevano a Piacenza, colonia romana fondata nel 218 a.C. posta sulla riva destra, che con Cremona (poco più a valle su quella sinistra) costituiva l'avamposto romano sul fiume.

Testimonianze antiche ci documentano la preminenza strategica di Piacenza posta sul fiume a cavallo di grandi linee di comunicazione, fondata con il compito di tenere a freno le popolazioni dei Galli Boi ed Insubri.

Durante la seconda Guerra punica, la città subì un assedio da parte di Annibale e fu difesa strenuamente e con successo dai Romani. Da un passo di Tito Livio si deduce come Piacenza fosse dotata di un grosso emporio o magazzeno di merci e di vettovaglie che si trovava ubicato proprio sulla riva del Po, attraverso il quale fiume,

verosimilmente, già fin da questa lontana epoca, si effettuavano i trasporti dei rifornimenti alle truppe e degli approvvigionamenti alle popolazioni. Tale emporio denominato anche « castello », perchè fortificato, serviva presumibilmente da mercato ed ivi si svolgevano le periodiche fiere [2].

Strabone ci conferma l'uso del Po quale canale navigabile, annotando che da Piacenza in condizioni favorevoli, si poteva giungere a Ravenna in due giorni navigando sul fiume; lo stesso autore ci attesta altresì come il Console Emilio Scauro, bonificando il territorio cispadano, avesse fatto costruire delle fosse navigabili che convogliavano le acque, una volta stagnanti nella pianura, nell'alveo del fiume [3].

Tacito, narrando i fatti d'arme seguiti tra i partigiani di Ottone e di Vitellio durante l'anno 69 dell'Era volgare nei pressi di Piacenza, menziona l'esistenza di luoghi muniti collocati sul fiume nei quali si arroccarono gli Ottoniani riusciti poi vincitori dello scontro [4].

Tutto ciò ci fa ritenere che già fin d'allora il Po fosse adibito a linea di comunicazione e che su di esso, nei pressi di Piacenza e di altre località rivierasche, in particolare di Cremona [5], esistessero edifici ed attrezzature portuali.

Ma il periodo di piena valorizzazione del fiume, si ha certamente durante il Medioevo. Nell'Età romana l'asse del commercio e dei traffici rimaneva spostato più a sud facendo capo al bacino del Mediterraneo per il carattere ancora estremamente arretrato e primitivo delle popolazioni della Gallia transpadana e delle regioni ultramontane. Durante il Medioevo invece, nel periodo della formazione e del consolidamendo dei regni romano-barbarici e del ridestarsi delle economie nazionali, il Po divenne il più importante tramite commerciale tra queste popolazioni ed il ricco oriente romano. Contemporaneo al sorgere di Venezia la quale ebbe questa funzione di mediazione, nei rapporti economici e culturali, tra l'oriente romano e l'occidente barbarico, è il fiorire e l'intensificarsi della navigazione commerciale su questa grande arteria fluviale [6].

2. Livio XXI 56-57.
3. Strabone V, 1, 11.
4. Tacito *Historiae* II 34-36.
5. Sulla navigazione del fiume in epoca romana si veda: C. G. Zimolo *Cremona nella storia della navigazione interna*, in *Atti e memorie del terzo congresso storico lombardo* (Milano 1939) 221 ss.; G. Tononi *Il Po e Piacenza*, in « *Bollettino storico piacentino* » 3 (1908) 193 ss.
6. Per la storia degli scambi commerciali in questa epoca si rimanda alle seguenti opere di carattere generale: A. Schaube *Storia del commercio dei popoli latini del Mediterraneo etc.*, in *Biblioteca dell'Economista, Va Serie* XI (Torino 1915); A. Doren *Storia economica dell'Italia nel Medioevo.* Traduzione italiana di G. Luzzatto (Padova 1937); F. Carli, *Il mercato nell'età del Comune* (Padova 1936); *Il mercato nell'alto Medioevo* (Padova 1934) e specialmente ai più recenti lavori di storia economica: J. M. Kulischer *Storia economica del Medioevo e dell'Epoca Moderna* 1 (Firenze 1955); A. Fanfani *Storia economica. Antichità, Medioevo, Epoca Moderna* (Torino 1961); G. Luzzato *Storia economica d'Italia* (Roma 1949).

Per quanto riguarda il commercio veneziano si vedano: G. Luzzatto *Navigazione di linea e navigazione libera nelle grandi città marinare del Medioevo*, in *Studi di Storia economica veneziana* (Padova 1954) 53-56; G. Padovan *Capitale e lavoro nel commercio veneziano dei secoli XI-XII*, in « *Rivista di storia economica* » 6 (1941) 1-24; G. Luzzatto *Les activitès economiques du patriciat vénitien (secoli X-XIV)*, in *Studi di storia economica venziana* (Padova 1954) 125-165; R. Cessi *Le relazioni commerciali tra Venezia e le Fiandre nel secolo XIV*, in « *Nuovo archivio veneto* » (ns) 27 (1914) 5-116; F. C. Lane *Venetians schips and schipsbuilders of the Renaissance* (Baltimora 1934); *Fleets and fairs: the funtions of Ventian muda*, in *Studi in onore di A. Sapori* I (Milano 1957) 649-663; J. Sottas *Les messageries maritimes de Venise* (Paris 1938). In particolare, sugli scam-

Già fin dal 715 il Re longobardo Liutprando concedeva ai militi di Comacchio il diritto di trasportare il sale lungo il fiume e di commerciarlo presso le varie località rivierasche fissando le misure delle contribuzioni spettanti alla ‹ Camera regia ›, da pagarsi sui vari porti del fiume [7]. Nel Decreto di Liutprando è menzionata altresì l'esistenza di una organizzazione amministrativa costituita da varie stazioni di approdo, alle quali erano preposti degli ufficiali chiamati ‹ ripuari ›.

Di pochi anni posteriore, tra il 753 ed il 773, è la concessione dei diritti regali di pedaggio sul ‹ porto › e ponte del Po di Piacenza fatta da re Desiderio al Monastero di Santa Giulia di Brescia, di cui era abbatessa la figlia Anselberga [8].

Mette qui conto di segnalare, per inciso, il significato della parola ‹ porto › che, sta qui ad indicare la nave traghetto con la quale si effettuavano i trasbordi da una riva all'altra del fiume, e non, secondo l'accezione moderna del termine, il manufatto che serve all'approdo e attracco delle imbarcazioni. Tale voce poi, per estensione, si usò per indicare anche il passo o il punto del fiume in cui si effettuava il traghetto.

Dotazione quella di Desiderio cospicua a giudicare dall'accanimento col quale in seguito la contese al Monastero il nascente Comune di Piacenza. Assistiamo qui all'inizio di quella progressiva e sistematica spogliazione delle regalie ed onoranze fluviali della ‹ Camera regia › in favore di privati a cui si accennava più sopra. Da documenti successivi rileviamo come esistessero numerosi porti, ponti o traghetti sia a monte che a valle di Piacenza ed ad essi fossero connesse regalie e gabelle che in pochi secoli diventarono tutte appannaggio di monasteri, di feudatari, di vescovi conti e più tardi di comuni. Anche a Cremona fin dall'epoca di Carlo Magno, il ‹ porto › sul Po ed i diritti sulle acque dello stesso fino a Bocca d'Adda passarono nelle mani del Vescovo locale.

Il Monastero di San Sisto di Piacenza, di cui era abbatessa Angilberga moglie di Ludovico II, fu dotato dallo stesso Imperatore verso la metà del secolo IX di vaste possessioni intorno alla città, situate sulla riva del Po e con esse del diritto di ‹ naulo ›, pesca, e ‹ porto › nelle acque del fiume.

Non è chiaro se tale concessione riguardasse anche il ‹ porto › già concesso da Re Desiderio al Monastero di Santa Giulia di Brescia, nè è facile individuare oggi con precisione, dopo i secolari mutamenti dell'alveo del fiume, a causa di rotte e deviazioni, quali e quanti fossero i ‹ porti › in funzione presso Piacenza. Il Solmi

bi tra Venezia e la Lombardia si possono vedere: P. VACCARI *Da Venezia a Genova. Un capitolo di storia nelle relazioni commerciali nell'alto Medioevo*, in *Studi in onore di Gino Luzzatto* I (Milano 1950) 86-95; *Uno sguardo ai nuovi rapporti di scambi commerciali tra Lombardia e Venezia nei secoli XIV e XV*, in *Studi in onore di A. Fanfani* III (Milano 1963) 559-575.

7. Il Decreto di Liutprando è conservato nel registro Sicardi (Biblioteca Governativa di Cremona *Fondo manoscritti comunali* (A. 6. 25) c. 1). Edizioni: L. A. MURATORI, *Antiquitates italice medi Evi* XIX 23-26; G. PORRO LAMBERTENGHI *Codice Diplomatico Longobardo*, in *Historiae Patriae Monumenta* XIII: V 17-18; C. TROYA *Codice diplomatico longobardo*, in *Storia d'Italia del Medioevo* doc. 480; L. M. HARTMANN *Zur Wirtschaftgeschichte italiens im fruhen Mittelalter* (Gotha 1904) 123 ss.; F. CARLI *Il mercato nell'età del Comune*, cit., 421 ss.

8. B. PALLASTRELLI *Il porto e il ponte del Po presso Piacenza*, in « *Archivio storico lombardo* » 4 (1877) 9 ss.; A. SOLMI, *Le diete ecc.*, cit.; E. NASALLI-ROCCA *Il porto e il ponte del Po a Piacenza*, in « *La regione Emilia-Romagna* » 2 (1951) 279 ss.

pensa, sulla base di documenti da lui pubblicati, che fossero tre: il primo nominato nel documento di Liutprando, già ricordato, con la menzione « porto qui dicitur Lambro et Placentia » e che secondo lo stesso autore, doveva essere situato a monte della città alla foce del Fiume Lambro, porto naturale di Milano, all'epoca in cui quel comune si serviva delle acque del Lambro raggiungibili attraverso il canale Vetabbia, collettore delle acque dell'Olona, Seveso e Martesana; un secondo < porto > situato sulla direttrice della via Emilia che, dopo aver attraversato la città usciva da porta Borghetto immettendo sulle rive del Po e attraverso il quale avvenivano i trasbordi di merci e passeggeri da una riva all'altra del fiume, ed un terzo infine situato più a valle in località Sparavera, di proprietà della < Mensa vescovile > di Piacenza, destinato a perdere verso la fine del secolo XII quasi ogni importanza, dato che la rotta del fiume del 1181 aveva deviato molto più a nord il corso del Po creando una grande ansa, ed allontanando sensibilmente quel < porto > dalla città [9].

Comunque, quale che sia stato il numero degli scali e dei traghetti sul fiume in epoca medioevale e dei loro concessionari, ricerca che esorbita dai fini di questa Introduzione, due elementi si devono qui sottolineare, da un lato l'importanza sempre maggiore del traffico fluviale, che i documenti ci attestano attraverso i dati ricavati dalle tariffe daziarie e dai canoni di locazione di queste regalie e dall'altro la disponibilità completa di questi proventi fiscali da parte di privati.

Seguendo il filo della storia del < porto > più famoso di Piacenza, quello sulla via Emilia, chiamato più tardi < alla Romea >, si vede come su di esso si accanissero le cupidigie di enti ecclesiastici, di privati e del Comune di Piacenza. La controversia tra quest'ultimo ed il Monastero di Santa Giulia si protrae per oltre due secoli con l'intervento di giusdicenti locali (< Consoli di giustizia > e Podestà) e delle stesse massime autorità di allora: il Pontefice e l'Imperatore, che delegarono messi e legati alla soluzione della vertenza. Il Monastero venne definitivamente spossessato del diritto solo verso la fine del secolo XIII, dopo essersi visto riconfermato il possesso del passo fluviale da sentenze pronunciate nel 1139 dai < Consoli di giustizia > di Piacenza [10], nel 1149 dal Vescovo di Piacenza Giovanni delegato alla causa dal Papa [11] e ancora nel 1174 [12], nel 1180 [13] e nel 1277 [14] attraverso sentenze e lodi che ormai inclinavano a vedere nel Comune di Piacenza un sublocatario perpetuo delle regalie di cui rimaneva concessionario il Monastero di Santa Giulia, al quale il Comune era tenuto a corrispondere annualmente un canone di lire venti imperiali.

Anche l'Impero, negli anni delle controversie con i Comuni della Lega lom-

9. Sulle varie vicende dei porti fluviali di Piacenza e Cremona si vedano le già citate opere del Pallastrelli, Solmi e Zimolo. Cfr. anche P. VACCARI *I diritti concessi alle città lombarde sulle acque e sui fiumi nell'alto Medioevo*, in « *Archivio storico lombardo* » 85 (1958) 204 ss.

10. Cfr. B. PALLASTRELLI *Il porto e il ponte* cit., 12.

11. ACPc: *Registrum Parvum* f 38 ss. Edizioni: A. SOLMI *Le diete*, cit., 130 ss.; A. CORNA - F. ERCOLE - A. TALLONE *Il < Registrum Magnum > del Comune di Piacenza* (Torino 1921) doc. XCVII 132.

12. ACsA: Cassetta Boselli. Edizioni: B. PALLASTRELLI *Il porto e il ponte*, cit., 34 ss.

13. ACPc: *Registrum Parvum* ff 41 ss. Edizioni: A. CORNA - F. ERCOLE - A. TALLONE *Il Registrum Magnum* cit., doc. XCIX 137 ss.

14. ACPc: *Registrum Parvum* ff 412-421.

barda, tentò autorevolmente e con gli indiscussi titoli giuridici messi a punto nelle storiche Diete di Roncaglia presso Piacenza, di riprendere il possesso di queste regalie fluviali, annullando tutte le precedenti concessioni ed arbitrarie usurpazioni in favore di monasteri e comuni. In una sentenza pronunciata nel 1156 dal Nunzio e Cappellano imperiale di Federico I[15] si riconoscevano come concessionari del porto e traghetto di Piacenza gli uomini ed il Comune di questa città, dietro corresponsione annua di un canone di lire cinquanta imperiali alla ‹ Camera imperiale ›. Ma nella ‹ convenzione di Costanza › del 1183 già espressamente si dichiarano nulli ed irriti questi diritti imperiali ed il ‹ porto › ritorna in pieno possesso dei Piacentini che continuano a riconoscere l'annuo canone al Monastero di Santa Giulia di Brescia[16].

Ormai i Comuni rivendicano il pieno possesso di queste regalie e delle inerenti utilità fluviali come di un mezzo indispensabile per sviluppare la loro autonomia politica ed irrobustire la loro vita economica. Non è sfuggito al Solmi che una delle cause più importanti della lotta tra i Comuni e tra questi e l'Impero, in questo periodo, è proprio costituita dalla necessità di procurarsi l'uso e la disponibilità di queste vie di navigazione e di commercio essenziali alla vita economica dell'epoca[17]. E così Egli, nell'esegesi di un documento lodigiano del 1173 riguardante una controversia tra Piacentini e Lodigiani sulla navigazione del Lambro[18], ravvisa assai attendibilmente una delle cause dell'accanita rivalità tra Milanesi e Lodigiani che condusse alla distruzione di Lodi, nel fatto che questi ultimi controllassero la naturale via di acqua al mare, che era costituita, allora, per Milano, appunto dal Lambro. Più tardi, infatti, quella città fu ricostruita su di un altro Fiume: l'Adda, per volontà degli stessi suoi abitanti, ormai timorosi di contendere ai più forti rivali la vitale arteria di traffico.

La navigazione fluviale è d'altronde in questi anni, oggetto di accordi tra i Comuni rivieraschi intesi a facilitarne l'uso con reciproche concessioni. A tale proposito è significativa la convenzione stipulata nel 1181, dunque poco prima della Pace di Costanza, tra Piacentini e Ferraresi sulla navigazione del Po con remissione reciproca di dazi e garanzia di tutela dei commercianti transitanti lungo il fiume e soggiornanti nelle città e con la clausola che si dovevano per ogni nave due soldi per la corda ovverossia l'attracco, fatto salvo ogni altro diritto di terzi sul fiume, in questo caso: le regalie del Papa a Figarolo nel Ferrarese ed una libra di pepe a Soprarivo ed a Roncarolo nel Piacentino[19].

Lo stesso Solmi poi, ponendosi il problema storico della scelta della zona di Roncaglia, da lui identificata in una vasta plaga sul Po appena a monte di Piacenza, come

15. Documento edito dal Tononi su di una copia del 28 febbraio 1269 conservata presso l'Archivio Casati di Piacenza: G. Tononi, *Un nuovo documento intorno al porto e al ponte sul Po presso Piacenza*, in « *Piacentino istruito* » 81 (1910) CCCLXVI; A. Solmi *Le diete* cit., 133 ss.

16. L. A. Muratori *Antiquitates* cit., IV 307. Cfr. anche B. Pallastrelli *Degli atti della pace di Costanza in ordine alla storia piacentina* (Piacenza 1862).

17. A. Solmi *Le diete* cit.

18. Edito da C. Vignati *Codice diplomatico laudense* II, doc. 61.

19. Il documento si trova presso ACPc: *Registrum Magnum*, atto del 1181, novembre 5. Edizioni: A. Corna - F. Ercole - A. Tallone *Il Registrum Magnum* cit., doc. CCXXIII. Numerose convenzioni di questo tipo sono illustrate nel già citato lavoro dello Zimolo.

luogo delle più famose Diete imperiali che rivendicarono all'Impero i diritti di cui era stato spossessato, trova non senza significato che proprio nel nodo geografico della navigazione fluviale e delle comunicazioni terrestri, sul transito obbligato del Po per la via di Roma, ponesse l'Imperatore il suo campo, quasi a significare il possesso fisico di queste e la loro importanza per la vita dell'Impero. Così non può sfuggire la eccezionale circostanza che tutti i Comuni venuti per primi ad una forte autonomia e ad una fiorente prosperità si affacciarono direttamente o attraverso canali navigabili, sulle rive del Fiume Po: Mantova, Cremona, Brescia, Parma, Piacenza, Lodi, Milano e Pavia.

Venezia aveva ridestato con la sua poderosa iniziativa mercantesca un grande commercio con l'Oriente ed esso si incanalava su per il Po verso le fresche iniziative mercantili dei nascenti Comuni della pianura Padana nord-occidentale. Spezie, sali, grani, stoffe, vini, materie prime per l'industria tessile e materiali da costruzione viaggiavano su questa via fluviale.

Una descrizione, anche sommaria, della varia situazione giuridico-economica dei vari porti ed approdi sul Po, in questa epoca, ci porterebbe assai lontano dal nostro originale assunto. Ci limiteremo pertanto a segnalare nelle note bibliografiche gli studi più significativi intorno a queste vicende.

Qualche approfondimento invece merita il problema dell'organizzazione delle stazioni fluviali e della natura delle regalie e dazi che su di queste si percepivano.

Sinchè la ‹ Camera regia › o ‹ imperiale › mantenne il possesso diretto dei porti, ad essi rimasero addetti, come abbiamo già visto, degli ufficiali fiscali che prendevano il nome di ‹ ripuari › e che erano in sostanza degli esattori di dazi che avevano cura contemporaneamente delle attrezzature fisse del porto. Ad essi incombeva la custodia del passo o traghetto del fiume, il controllo delle imbarcazioni in transito e le esazioni dei tributi fiscali. Tali cespiti sono di natura assai varia: vanno dal dazio che colpisce le merci in transito, al diritto di ‹ palifictura › (ossia di attracco delle imbarcazioni alla riva mediante l'infissione nell'alveo del fiume presso la sponda di un palo al quale veniva assicurata la nave mediante una fune), al diritto di corda (costituito dalla contropartita alla prestazione degli addetti al porto che ormeggiavano ed assicuravano la nave alla riva), al diritto di ‹ fondacia › (dovuto dalle imbarcazioni che rimanevano alla fonda delle acque del Po), al diritto di ‹ ripatico › per l'occupazione della riva e così via. In taluni documenti abbiamo anche la menzione dell'obbligo da parte dei navigatori di corrispondere il pasto agli ufficiali addetti alla riva. Vi sono poi i diritti di ‹ porto › e di traghetto (per le merci e i passeggeri che attraversavano il fiume sulle barche degli addetti al porto o su altre imbarcazioni di proprietà di privati) il diritto di ‹ naulo › (dovuto per l'uso d'imbarcazioni di proprietà camerale o di concessionari), il diritto di pescagione nelle acque del fiume, il diritto di derivazione delle stesse per usi irrigui ecc. ecc.

Non è facile raccapezzarsi in questa selva di regalie ed onoranze che costituiscono le utilità pubbliche del fiume. I documenti hanno spesso un linguaggio generico e comprensivo di tutti questi diritti; certo è che essi variarono grandemente di epoca in epoca

e che non tutti posseggono una specchiata derivazione regale, ma che molti di essi costituiscono l'addizione, spesso abusiva, operata da concessionari, donatari od usurpatori di tali ‹ res fiscales ›.

L'esazione di questi tributi e la gestione dei relativi servizi ad essi inerenti veniva esercitata o in economia direttamente dai titolari e concessionari oppure mediante la forma di locazione ad impresari privati. Questa seconda forma fu quella più in uso anche per la lontananza dei concessionari dal luogo del beneficio (si veda a questo proposito il caso del Monastero di Santa Giulia di Brescia donatario del ‹ porto › sul Po a Piacenza) e si andò in prosieguo di tempo estendendo di mano in mano che calava l'iniziativa e la potenza dei grandi enti ecclesiastici donatari delle regalie fluviali.

Spesso ‹ homines › e ‹ mercatores › sublocatari o appaltatori di porti fluviali usurparono ai concessionari tali diritti subentrando ad essi nel loro godimento, nonostante sentenze, lodi e privilegi confermanti il possesso degli stessi agli antichi concessionari, finchè questi dovettero consentire a stabilizzare tali sublocazioni rendendole perpetue e accontentandosi di modesti censi a riconoscimento formale del loro diritto. Nel caso di esercizi in economia troviamo addetti ai porti agenti o ufficiali di vescovi o di monasteri che più tardi presero il nome di ‹ portinari › in dipendenza diretta dalla ‹ Corte vescovile › o dal Monastero.

In linea di massima si può affermare che l'autorità pubblica rinunciò sempre in questo periodo alla gestione diretta, mediante suoi funzionari, dei servizi fluviali, le cui rendite venivano concesse a privati e che cioè non esisteva una distinzione tra la concessione di redditi fiscali e l'esercizio delle funzioni pubbliche ad essi inerenti. Distinzione che invece si introduce, come vedremo, sull'ultimo scorcio dell'età medioevale quando lo Stato, pur riconoscendo il godimento di beni o redditi fiscali a privati, non rinunciava ad esercitare in proprio, mediante suoi ufficiali, le funzioni inerenti agli stessi.

Con queste considerazioni ci introduciamo nell'età signorile che prelude ormai chiaramente, nei suoi indirizzi di riorganizzazione delle funzioni dello Stato e di formazione di una pubblica amministrazione all'epoca successiva: quella del Principato.

Dell'età signorile abbiamo pubblicato infatti alcuni dei documenti più significativi che testimoniano della progressiva presa dell'apparato amministrativo sugli usi e sui diritti fluviali ed il lento ritrarsi e restringersi delle interferenze degli interessi privati. La dominazione signorile riconosce invero il possesso di certi diritti a privati, enti ecclesiastici, feudatari e comunità, ma comincia a costruire una rete burocratica intorno ai servizi fluviali ben consapevole della necessità di disciplinare e ricondurre al controllo dello Stato queste pubbliche utilità. Il controllo sulla navigazione fluviale è considerato ormai uno strumento indispensabile per il conseguimento di certi fini politici interni ed esteri: la sicurezza interna, lo svolgimento ordinato dei traffici e la difesa militare dello Stato.

Lo Stato visconteo-sforzesco manifesta innanzitutto la volontà di accrescere la sua potenza attraverso una radicale riforma del sistema fiscale avocando a sè tutti

o quasi i cespiti tributari spettanti alle comunità soggette e ponendo suoi funzionari a capo di questi servizi. Ad ogni città e distretto viene preposto un ‹ Referendario ducale › direttamente dipendente dai ‹ Maestri delle entrate ducali ›, ordinarie e straordinarie, con il compito di appaltare i maggiori dazi del Comune ormai divenuti di proprietà ducale [20]. A Piacenza una di queste gabelle è proprio quella dell'ingresso delle porte, del ‹ traverso ›, ‹ pedaggio › e ‹ longa › del Po e del Fodesta, il canale navigabile che congiunge la città al fiume, entrata fiscale che più tardi assumerà la denominazione globale di ‹ dazio grande della Mercanzia ›.

Si tratta del cespite fiscale che si percepiva sulle merci in partenza, in arrivo e in transito per Piacenza. La sua denominazione deriva dai vari luoghi in cui avveniva l'esazione: ‹ traverso › (traghetto sul Po), ‹ pedaggio › (passaggio sul ponte) e ‹ longa › (passaggio lungo il fiume).

Nel 1388 questi dazi erano ancora di spettanza del Comune di Piacenza, ma venivano però appaltati attraverso capitolati stabiliti dal ‹ Referendario ducale › della città. La ‹ Camera ducale › percepiva a quell'epoca una tangente fissa da ogni Comune su tutte le entrate fiscali. Tale contributo ammontava per Piacenza nel 1388 alla ragguardevole somma di 2531 fiorini d'oro mensili [21]. Più tardi il dazio del porto del Po (‹ traverso › e ‹ longa ›) per tutto il distretto di Piacenza e quello della mercanzia passarono definitivamente alla ‹ Camera ducale ›, ciò avvenne già in epoca viscontea come si desume da un documento del 1409 [22]. La spettanza camerale dei dazi della mercanzia e del porto del Po risulta poi ribadita anche nei capitoli della dedizione della città di Piacenza al Duca Francesco Sforza [23].

Lo stato di Milano, che nel periodo Visconteo-Sforzesco, controllava ben 250 chilometri del corso del Fiume Po e precisamente il tratto centrale dello stesso che corre dal confine col Monferrato fino al Mantovano, aveva ormai accentrato nelle sue mani tutte le maggiori entrate fiscali sul commercio lungo e attraverso il fiume, raggiungendo il doppio scopo di rinpinguare le sue finanze e di sottrarre l'importante via d'acqua al monopolio della rivale Venezia che, dall'inizio del secolo XIII aveva iniziato la sua penetrazione commerciale e politica lungo il fiume, stipulando proficui trattati con le principali comunità rivierasche.

Non è da credere tuttavia che tutte le utilità fluviali passassero senza contrasto alla ‹ Camera ducale ›. Un notevole numero di regalie ed onoranze fluviali godute per antico diritto da privati rimaneva ad essi attraverso riconferme di investiture o donazioni fatte dai Duchi. A Piacenza per esempio, una di queste riguarda il diritto di ‹ fondacia › ovvero del fondo delle navi, per il quale si percepivano cinque soldi

20. Sulle magistrature finanziarie e l'organizzazione amministrativa dello Stato di Milano si veda soprattutto: C. Santoro *Gli uffici della dominazione sforzesca (1450-1500)* (Milano 1947); *L'organizzazione del Ducato*, in *Storia di Milano* VII (Milano 1956) 520-538.

21. *Entrata e uscita nel Ducato di Milano nel* 1338, in « *Archivio storico lombardo* » 4 (1877) 889 ss.; *Istituzioni finanziarie di controllo dello Stato di Milano dalle origini al* 1797 (Roma 1960) 50 ss.; P. Castignoli *La dedizione di Piacenza a Francesco Sforza*, in « *Bollettino storico piacentino* » 57 (1962) 139 ss.

22. Cfr. il Documento 3.

23. Cfr. P. Castignoli *La dedizione di Piacenza* cit.

di Piacenza sopra ogni nave da mercanzia che attraccasse al porto della città, diritto che, ancora nel 1354, è confermato dall'Arcivescovo Giovanni Visconti, signore di Milano, di spettare agli eredi di un certo Giacomino Pocaterra di Fontana [24]. Così dicasi di moltissimi ‹ porti › col relativo diritto di ‹ portizzare › cioè di traghettare passeggeri e mercanzie da una riva all'altra del fiume, rimasti in possesso di privati, feudatari, chiese e comunità fino alla tarda epoca sforzesca, come si deduce dagli elenchi dei ‹ portinari › o ‹ Ufficiali di porto › conservati presso la ‹ Cancelleria ducale › [25]. Tuttavia questi diritti privati assumevano, col rafforzarsi dell'apparato burocratico, una fisionomia ben diversa da quella che li aveva caratterizzati in epoca altomedioevale. In molti casi infatti la titolarità della ‹ res fiscalis › non comportava l'uso ma solo il godimento talvolta parziale delle entrate ad essa inerenti. Questo si vede con maggiore evidenza per i ‹ porti ›. Essi costituiscono dei punti chiave per il passaggio del fiume da parte di merci e uomini, lo Stato non poteva dunque rinunciare al loro controllo sotto pena di vedersi tagliate le vie di comunicazione tra i territori posti su diverse sponde. A ciascuno di essi, indipendentemente dal fatto che le loro entrate o proventi fossero di spettanza feudale, privata o cumunitaria, era preposto un ufficiale ducale detto ‹ Ufficiale del porto ›, regolarmente investito dal Duca o dai ‹ Maestri delle entrate ›, con un suo stipendio mensile pagato dalla ‹ Camera ducale ›. A tali ufficiali spettava il controllo sul porto ed altre funzioni amministrative come quelle di consentire il rapido passaggio ai Messi e Corrieri ducali, vigilare sul contrabbando delle merci, impedire il passaggio di persone affette da contagio, di sospettati politici e di banditi ed ogni altro compito di polizia. Anche quando i Duchi di Milano concederanno il porto di Piacenza a vario titolo a vari concessionari, tali concessioni si ridurranno al godimento dei proventi fiscali, rimanendo l'amministrazione del porto nelle mani dei funzionari ducali.

Le necessità della lunga guerra con Venezia protrattasi per oltre vent'anni, durante quasi tutto il regno di Filippo Maria Visconti (1412-1447), interrotta dalle due paci di Ferrara (1428) e (1433) e chiusasi definitivamente con la pace di Cremona (1441), inducono il Duca ad organizzare sul Po una flottiglia da guerra, ed a creare organizzazioni ed apparati di difesa fluviale. A tal fine i Visconti si servono delle ‹ marinaresche › delle città rivierasche, cioè di quelle potenti organizzazioni di categoria che raccoglievano gli uomini addetti alla navigazione ed ai trasporti fluviali, Corporazioni o ‹ paratici › che godettero in epoca comunale di un grande prestigio e costituirono la spina dorsale della fortuna politico-economica dei Comuni rivieraschi. Sottratte al controllo dei Comuni e del ‹ Collegio della mercanzia ›, esse passarono al servizio diretto del Duca che ne disciplinò le attività ed i compiti in ordine a funzioni belliche e mercantili. Continuarono a godere di una disciplina giuridica privilegiata, i loro membri furono esenti da tutti gli oneri reali, personali e misti sia verso la ‹ Camera ducale › che verso i Comuni, ricevettero un soldo e prestarono il

24. Cfr. il Documento 1.
25. Cfr. il Documento 14.

loro servizio alle dipendenze di un ‹ Capitano del naviglio ducale › o ‹ Commissario generale ›. Questi, nelle singole città (tra le quali spiccano, per importanza, Pavia, Cremona, Piacenza e Lodi) si serve di un Luogotenente o Capitano del Po.

Sono note le vicende della guerra fluviale tra Ducali e Veneti che si compendiano nella battaglia navale di Cremona (7 agosto 1427) e nello scontro del 20 e 21 giugno 1431 sempre davanti a Cremona[26]. Nel 1427 risultarono soccombenti i Milanesi, che nello scontro persero sei galeoni e furono costretti a risalire il Po riparando nella darsena di Pavia, mentre nel 1431 la flotta viscontea sbaragliò completamente quella veneta, catturando più di trenta galeoni e settanta navi da carico. Al successo dei ducali contribuirono sia la capacità ed il valore del ‹ Capitano del naviglio ducale › Pasino degli Eustachi, sia l'apporto delle ‹ Corporazioni marinare › di Piacenza, Pavia, Cremona e Lodi che offrirono i quadri dell'esercito fluviale. Piloti, navaroli, uomini d'arme, carpentieri, guastatori furono reclutati nelle città rivierasche ed utilizzati nelle opere di difesa e nelle azioni militari[27].

Ormai si va affermando una solida struttura amministrativa gerarchicamente articolata, intorno a vari servizi fluviali bellici e pacifici. Come abbiamo visto, ad essa sopraintendeva il ‹ Capitano del naviglio ducale › o ‹ Commissario generale del Po ›, dal quale dipendevano vari Luogotenenti con giurisdizione sui tratti di fiume di pertinenza delle città e distretti rivieraschi. Agli ordini di questi ultimi erano posti gli ‹ Ufficiali dei porti › e le ‹ Corporazioni dei paroni e marinai del Po ›. Essi avevano il compito di assicurare il transito sul fiume, ispezionare i porti, vigilare sulle piene, arruolare i marinai per i vari servizi pubblici, disciplinare ogni altro uso delle acque da parte di molini, burchielli da pesca, navi da carico ecc. ecc.

Una regolamentazione a parte avevano poi le ‹ Corporazioni dei paroni e navaroli › con propri statuti, propri Consoli e compiti proprii fissati dagli ordini ducali. Ma questo argomento sarà oggetto di una trattazione a parte.

Accanto e contemporaneo alla formazione dell'apparato burocratico attorno all'uso dei fiumi si sviluppa una serie di norme amministrative (lettere, decreti ed ordini ducali) disciplinanti i vari servizi fluviali e le funzioni degli uomini addettivi. In essa sono previste minutamente misure di sicurezza pubblica. Tutti gli utenti delle acque: molinari, pescatori e navaroli devono per ogni ‹ strumento navigabile › che tengono sul fiume chiedere la licenza al Luogotenente ed offrire la garanzia del rispetto delle norme che regolano la navigazione. È proibito a chi non sia iscritto al ‹ paratico › navigare sul fiume; è proibito trasportare gente o merce da una riva all'altra o noleggiare imbarcazioni per traghetti o trasporti; è vietata la navigazione notturna da una ‹ avemaria › all'altra. Navaroli e pescatori sono tenuti ad incatenare l'imbarcazione alla riva durante la notte ed a chiuderla in modo che non possa essere usata da nessuno. Altre norme particolari riguardano i ‹ portinari › e gli ‹ Ufficiali

26. Su queste vicende si veda soprattutto: L. Rossi *Gli Eustacchi di Pavia e la flotta visconteo-sforzesca nel secolo XV*, in « *Bollettino della società pavese di storia patria* » 14 (1914) 164 ss.; L. Cerri *Un celebre navigatore del Po e i navaroli piacentini del secolo XV*, in « *Bollettino storico piacentino* » 10 (1915) 245 ss.
27. Cfr. i Documenti 5, 6, 7, 8 e 9.

del porto » che non possono lasciare l'ufficio senza autorizzazione nè traghettare persone infette o appestate o comunque non munite di regolare bolletta, agli stessi è fatto obbligo di tenere sempre presso la riva un'imbarcazione pronta per il passaggio di funzionari ducali e di corrieri ecc. ecc. [28].

2.

Lo Stato visconteo-sforzesco, come abbiamo visto, perseguendo il suo sforzo di accentramento dei pubblici poteri nelle mani dell'amministrazione centrale e di espansione territoriale, aveva costruito intorno ai fiumi ed in particolare al Po una struttura burocratica che garantiva ormai il pieno controllo dello Stato sui servizi e sulle utilità fluviali. Le formazioni politico-territoriali che succederanno ad esso affineranno ed adegueranno sempre di più gli strumenti (uffici e personale) di questa presa della pubblica amministrazione sulle attività fluviali.

A questo punto è da osservare un fenomeno singolare che ci permette di mettere in evidenza il carattere peculiare della crisi politica dei potentati italiani durante il periodo della dominazione straniera: estrema complicatezza di meccanismi giuridico-amministrativi e sostanziale povertà di contenuti politici e di finalità economico-sociali.

Notiamo infatti che la pubblica amministrazione acquista una reale e pesante presa sui servizi fluviali padani nel nuovo Ducato farnesiano di Parma e Piacenza, proprio nel momento storico in cui tali servizi scadono d'importanza e di prestigio.

Il periodo aureo della navigazione fluviale è costituito infatti dall'epoca comunale e delle repubbliche marinare, quando il centro dei traffici mondiali era il Mediterraneo e le città marittime, ricchi empori, mediavano i traffici tra l'oriente greco-islamico e la esuberante iniziativa mercantesca ed industriale dei Comuni dell'Italia centro-settentrionale.

Colla scoperta dell'America (1492) l'asse dei traffici si sposta sull'Atlantico e l'iniziativa commerciale passa gradatamente in mano agli Spagnoli, ai Portoghesi, agli Olandesi e agli Inglesi.

Il Po ridiventa un grosso e pigro fiume di provincia sul quale gli Stati confinanti, ormai provvisti di una loro formale sovranità, esercitano accanite dispute di giurisdizione ed erigono pesanti barriere doganali strozzando le residue iniziative commerciali. Dunque crisi di traffici ed intensificarsi di barriere doganali. Ma c'è altro ancora. La natura dello Stato sovrano, guardingo ed accentratore, prelude ormai chiaramente a forme sempre più rigide di protezionismo e di autarchismo economico, si chiude il periodo dei prosperi trattati di commercio tra i Comuni rivieraschi,

28. Cfr. i Documenti 94-108. Si veda in proposito: V. PANCOTTI *I paratici piacentini e i loro statuti* II (Piacenza 1927). Anche per le altre città rivierasche esistevano regolamentazioni analoghe, in particolare per Cremona si rimanda a F. ROBOLOTTI *Industrie e commerci in Cremona etc.*, in « *Archivio storico lombardo* » 7 (1880) 326 ss.

della reciprocità delle concessioni doganali, di quel vasto unico mercato che era, nella epoca comunale, la pianura Padana. I mercati si restringono ed il commercio langue: in particolare il mercato dei cereali è soggetto alle più severe restrizioni. Inoltre le strade entrano in concorrenza diretta con le vie fluviali e lo scarso traffico comincia ad incanalarsi anche attraverso queste. Venezia perde gradatamente il suo mordente commerciale, mentre Milano, occupata da Spagnoli ed Austriaci, lascia impigrire la sua iniziativa economica e politica e abbandona la sua spinta verso uno sbocco marittimo.

Tutti questi sono i motivi del decadere del Po come via di comunicazione a partire dal secolo XVI.

Il periodo più significativo sotto il profilo dell'organizzazione degli uffici non coincide, dunque, con il periodo aureo del fiume come arteria di commercio, anzi ne segna una progressiva, irrimediabile decadenza.

L'avvento del Principato, prima farnesiano, poi borbonico, reca con sè un profondo sommovimento nell'organizzazione dei pubblici poteri. Mentre i poteri locali: feudi, comunità, corporazioni di categoria, scadono sempre più di importanza e riducono il loro ruolo di governo a funzioni puramente esecutive, l'amministrazione centrale (imperniata nella persona del Duca e dei suoi Consigli e nelle magistrature finanziarie e giudiziarie), assume l'effettivo governo della cosa pubblica.

Anche i servizi pubblici fluviali vengono inquadrati nella nuova struttura amministrativa e posti alle dipendenze dirette delle due massime magistrature ordinarie del Ducato di Piacenza: il Governatore ed ‹ il Magistrato camerale ›, l'uno dotato di funzioni di governo, l'altro organo finanziario e di giustizia fiscale [29].

Il maggiore interesse della pubblica amministrazione è rivolto al carattere fiscale e reddituale del fiume e pertanto un aspetto preminente dell'organizzazione degli uffici fluviali è quello che riguarda l'esazione dei dazi.

Come abbiamo già visto, fin dall'epoca visconteo-sforzesca il nucleo più importante delle gabelle era passato nelle mani dello Stato e del Principe, mentre ai Comuni erano rimasti pochi dazi minori e qualche addizionale su certe entrate camerali.

Il cespite fiscale di maggiore importanza era costituito dal ‹ dazio grande della Mercanzia ›, imposizione su tutta la merce in transito, in arrivo ed in partenza nella città e nel Ducato di Piacenza.

Il dazio grande veniva appaltato dal ‹ Magistrato camerale ›, mediante asta pubblica o trattativa privata e aggiudicato al miglior offerente dietro la corresponsione annua di un canone. Tale appalto aveva una durata variabile da tre a nove anni, era

29. Sull'organizzazione della pubblica amministrazione nei Ducati, nel periodo farnesiano-borbonico si vedano particolarmente: G. Drei *L'Archivio di Stato di Parma* (Parma 1940); E. Nasalli Rocca *L'Archivio del Comune di Piacenza*, in «*Rivista delle biblioteche e degli archivi*» (ns) 3 (1925) 81-93, 181-195; *Lineamenti delle istituzioni giuridiche e della vita sociale del Principato farnesiano* (secoli XVI-XVIII), in «*Archivio giuridico* (6s) 8 (1950) 168 ss.; C. Antinori *L'Amministrazione pubblica del ducato di Parma e Piacenza durante la dinastia dei Farnese* I (Parma 1959).

regolato da un apposito capitolato che prevedeva minutamente obblighi e diritti degli impresari e rendeva alla < Camera ducale > cifre ragguardevoli[30].

Il dazio grande comprendeva anche il cosidetto dazio della < longa > del Po, ovverossia del transito sul fiume che era poi il dazio della mercanzia applicato ai carichi delle navi in transito. Tale entrata fiscale risulta infatti sempre appaltata assieme al < Dazio grande della Mercanzia > e menzionata in tutti i capitolati di appalto di questo ultimo; in molti casi però la < Camera ducale > si riservava la gestione diretta in economia o l'appalto separato del transito dei sali forestieri da Venezia verso gli Stati milanese e sardo.

Tutte le navi in transito lungo il Po e quelle in partenza o in arrivo avevano l'obbligo di denunciare i carichi di merci ai conduttori dei dazi o ai loro agenti presso le varie stazioni del fiume e di pagare le rispettive tangenti fissate nei capitolati. Gli ufficiali ducali addetti ai servizi di vigilanza fluviale erano tenuti ad offrire ogni aiuto ai Dazieri nello sventare le frodi intercettando le navi in transito ed ispezionandone il carico.

Tale dazio non va in ogni caso confuso con i diritti e le onoranze di spettanza degli uffici di polizia del Po che costituiscono un compenso in natura o denaro contro determinati servizi: sicurezza della navigazione, guida delle navi ecc., resi ai < paroni > da tali uffici. Questi ultimi erano inerenti alle persone addetti ai servizi e come tali, in caso di cessioni a privati di funzioni pubbliche, passavano agli stessi, mentre la < Camera ducale > mantenne sempre la titolarità del dazio della < longa > del Po.

I conduttori erano tenuti per capitolato a registrare tutti i transiti e le relative esazioni. Purtroppo di queste scritture, attraverso le quali sarebbe possibile ricostruire tutta la storia del commercio sul Po, conserviamo un unico esemplare relativo all'anno 1558 che pubblichiamo integralmente[31].

Il sistema degli appalti separati dei dazi e delle dogane ducali fu in uso fino alla creazione della < Ferma generale > avvenuta nel 1756 e affidata a Michele Patè (dal 1756 al 1765) e successivamente a Tommaso Galuzzi, attraverso la quale la Camera appaltava tutti i suoi dazi che venivano poi subappaltati dal < Fermiere generale >. Più avanti si adottò il sistema della < Regia Economica > che fu affidata a rappresentanti della Ferma e delle Regie Finanze. Nel 1785 troviamo la < Regia Ferma mista > divisa tra la Camera ed una società di amministratori. Durante l'occupazione francese si ritorna alla < Regia Economica >[32].

Il dazio del transito del sale veniva invece spesso gestito in economia, o appaltato a parte, dal < Magistrato camerale >. Esso costituiva indubbiamente un cespite di notevole importanza, dato che, attraverso il Po, dovevano approvigionarsi sia lo Stato sabaudo che quello milanese. Con questi Stati il Ducato stipulava convenzioni pluriennali (in genere di sei anni), in esse si prevedeva il quantitativo di sale in mog-

30. Questi dati sono desunti da documenti conservati presso: ASPr: *Magistrato Camerale di Piacenza. Notai camerali.* Essi sono raccolti compendiosamente nella Tabella I a pagina 256 ss.
31. Cfr. il Documento 30.
32. G. Drei *L'Archivio di Stato di Parma* cit., 109 ss.

gia venete, che doveva transitare sul fiume; si stabiliva l'importo che gravava su ogni unità o su tutto il complesso; e si fissava infine la moneta con la quale doveva essere effettuato il pagamento. Generalmente il transito veniva appaltato alle ditte che già esigevano le imposte presso gli Stati di Torino e di Milano (i Fermieri di Milano e la ‹ Reale Azienda delle gabelle di S.M.S. ›), con la fideiussione però delle magistrature fiscali statali, quando l'appaltante era un privato, e quella suppletiva di un coobligato che possedesse beni immobili nel Ducato [33].

Un altro cespite fiscale di notevole importanza era costituito dal dazio o pedaggio del porto sul Po ‹ alla Romea ›, l'attuale via Emilia, indubbiamente il passaggio del fiume più importante nelle comunicazioni tra l'Italia settentrionale e quella peninsulare. Ponte o ‹ porto › a seconda che il fiume consentisse il mantenimento di un ponte di barche o che il passaggio fosse effettuato dalla nave traghetto. Il controllo del porto di Piacenza fu sempre ambitissimo in ogni epoca per la sua importanza strategica e la ricchezza dei suoi proventi. Abbiamo già visto come durante l'alto Medioevo fosse goduto dal ricco Monastero di Santa Giulia di Brescia, finchè il Comune di Piacenza, sulla fine del secolo XIII non ne divenne proprietario. Esso passò poi nelle mani dei Signori di Milano, i Visconti e gli Sforza, che misero ogni cura nel mantenerselo, creando attorno a quello l'organizzazione amministrativa che già abbiamo illustrato. Durante quest'ultimo periodo le entrate fiscali del porto di Piacenza furono concesse, prima a titolo vitalizio poi in perpetuo a due alti funzionari della ‹ Segreteria sforzesca ›, al Segretario ducale Francesco Maleta nel 1460 [34], e, alla morte di questi, al Consigliere ducale Pietro Pusterla nel 1479 [35], concessioni fatte a titolo di ricompensa per alte benemerenze acquisite al servizio dei duchi. Tali concessioni non comportavano nè la titolarità nè la gestione dell'ufficio ma solo il godimento delle sue rendite e non sminuivano pertanto il carattere pubblico del servizio del maggiore traghetto sul Po nello Stato di Milano. Era un modo come un altro per soddisfare il debito dello Stato nei confronti di un funzionario zelante e benemerito senza sborsare denaro o imporre nuove tasse. Tale sistema continuarono a praticare i regimi successivi. Durante il governo pontificio (1512-1545) le rendite del porto di Piacenza furono concesse a titolo vitalizio all'avvocato concistoriale e Giureconsulto piacentino Gian Francesco Borla [36]. Alla sua morte nel 1535 la ‹ Camera apostolica ›, con ‹ breve › di Paolo III, concesse tale cespite fiscale a Michelangelo a titolo di compenso per il celebre affresco al quale stava lavorando nella cappella Sistina [37]. Il reddito annuo del porto era allora calcolato attorno ai seicento scudi d'oro. Il Buonarroti subaffittò tale rendita ad un uomo di affari di Piacenza, certo Giovanni Durante, e ne rimase

33. Cfr. i Documenti 33-41. Si veda anche la Tabella III a pagina 263 ss., nella quale sono raccolti i dati riassuntivi relativi a queste convenzioni.
34. Cfr. il Documento 13.
35. Cfr. il Documento 19.
36. Cenni biografici di questo personaggio si trovano nell'opera: L. Mensi *Dizionario biografico piacentino* (Piacenza 1899).
37. A. Ronchini *Michelangelo e il porto del Po a Piacenza*, in « *Atti e memorie di storia patria per le provincie modenesi e parmensi* » 2 (1864) 25 ss.

in godimento fino alla morte violenta del primo Duca di Parma e Piacenza, Pier Luigi Farnese, avvenuta nel 1547, epoca in cui il < porto > fu avocato alla < Camera cesarea > di Milano. Ma neppure in quegli anni potè il grande artista esercitare pacificamente tale possesso. Sappiamo infatti che altri privati e la stessa comunità di Piacenza tentarono a più riprese di contestargli il godimento rivendicandolo a sè. In particolare gli eredi di Pietro Pusterla, Baldassarre e Niccolò rivendicarono il < porto > sulla base della concessione fatta, come abbiamo visto, dai Duchi di Milano Bona e Gian Galeazzo Sforza nel 1479. Nel 1551 infatti, con privilegio di Carlo V, l'ambita rendita ritornò ai Pusterla.

I Farnese, riconquistato il loro dominio sulla città e Stato di Piacenza dopo la breve parentesi imperiale (1547-1556), vollero ricuperare il possesso di quella già notevole fonte di reddito ma ancora suscettibile di notevoli incrementi e trattarono con i Pusterla per la conversione del loro diritto in un capitale fisso di debito pubblico da garantire con i gettiti di un'altra imposta erariale. Nel 1561 i Pusterla cedettero infatti ogni loro diritto sopra il porto del Po ottenendo in cambio quello di esigere fino all'estinzione della linea mascolina della famiglia seicento scudi d'oro sulla gabelletta piccola del sale di Piacenza[38].

D'allora in poi l'importante dazio rimase saldamente nelle mani della < Camera ducale > che lo gestiva mediante appalto ad imprese private almeno fino all'epoca dell'istituzione della < Ferma generale >.

Generalmente veniva incantato a parte e da solo, qualche volta però anche assieme ad altri dazi di diversa natura.

L'iter burocratico dell'appalto e della locazione è ricostruibile attraverso i documenti che pubblichiamo. L'aggiudicazione era fatta dal < Presidente del Magistrato camerale di Piacenza >, o suoi Procuratori, mediante pubblico incanto o trattativa privata sulla base di un capitolato che prevedeva minutamente obblighi e diritti dei conduttori. Veniva poi stipulato regolare contratto di locazione rogato dal cancelliere notaio della < Camera ducale > con l'intervento del < Procuratore fiscale >. Il conduttore era tenuto a prestare ampia fideiussione personale (nel caso di gestione in società, i coobligati davano fideiussione in solido) con ogni più ampia deroga dalle restrizioni fideiussorie previste dal diritto comune. Il contratto aveva una durata dai tre ai nove anni e fruttava alla < Camera ducale > una rendita annua corrisposta sotto forma di canone d'affitto[39].

Interessante riesce l'esame dei capitolati d'appalto. In base a questi si rileva che la giurisdizione del porto di Piacenza si estendeva a tutte le acque padane del ducato di Piacenza, dalla località di Parpanese (ai confini con lo Stato di Milano verso Pavia) fino alla foce dell'Adda, verso Cremona; su tali acque solo il conduttore del porto di Piacenza aveva la facoltà di traghettare persone e merci da una sponda all'altra con la possibilità di subaffittare porti minori lungo il corso del fiume, notificando

38. ASPr: *Magistrato Camerale di Piacenza. Notai camerali*, not. Vespasiano Bigna, atto del 1561 settembre 15.

39. Cfr. i documenti 22-28. Si veda anche la Tabella II a pagina 259.

però alla Camera il nome del subconduttore. Alcuni diritti di porto in piccole località di scarsa importanza strategica, erano tenuti ancora da privati in virtù di antiche concessioni, per lo più incorporate a diritti feudali [40]. Tali concessioni erano limitate per altro ai < porti foranei > con esclusione della zona interessante la città dalla foce della Trebbia a quella del Fodesta. Era fatto divieto agli utenti delle acque di traghettare robe e persone che non fossero proprie o di uso proprio, salvo licenza del conduttore. Alla conclusione del negozio di appalto il nuovo impresario era tenuto ad acquistare dal suo predecessore tutte le attrezzature mobili e fisse che costituivano il < porto >: imbarcazioni, burchielli, funi, catene, anzane ecc. ad un prezzo convenuto da due amici comuni. Tutti i navaroli di S.A.S. e tutte le persone giuridicamente privilegiate erano esenti da ogni pedaggio. Privilegi particolari venivano concessi al conduttore nelle esecuzioni contro i debitori insolventi per causa del < porto >, godendo il debito verso la gabella di prelazione. Al verificarsi di eventi eccezionali (guerre, calamità naturali, pesti ecc.) la < Camera ducale > era tenuta a bonificare o a decurtare i canoni da corrispondersi annualmente.

Norme particolari regolavano poi il servizio e la manutenzione delle attrezzature: nel caso che il < porto > o la nave traghetto non potesse stare in corda, cioè legata al cavo che univa le due rive, in seguito a piene, il servizio di traghetto doveva essere ugualmente assicurato da imbarcazioni più leggere, due delle quali dovevano essere in viaggio contemporaneamente; in ogni caso poi occorreva garantire il servizio di emergenza per il traghetto di funzionari ducali, messi e corrieri con un congruo numero di imbarcazioni sempre pronte alla riva. Ai capitolati erano allegate le tabelle dei pagamenti con la specifica dei pedaggi per ogni tipo di persona e di merce diverse a seconda che si trattasse di persone e merci forestieri o piacentine, godendo queste ultime di una forte diminuzione rispetto alle prime [41]. Una tariffa ulteriormente ridotta era prevista poi per i piacentini che possedevano beni nell'Oltrepò e per gli abitanti dei Comuni rivieraschi situati sulla riva sinistra del fiume e appartenenti al Ducato piacentino, data la necessaria frequenza dei passaggi che dovevano compiere. Talvolta il dazio del pedaggio del Po fu appaltato assieme ad altri redditi fiscali sopratutto col < dazio grande della Mercanzia >, ma sempre con un capitolato apposito e separato. Esso seguiva insomma la disciplina daziaria generale.

Nel caso in cui lo Stato avesse forti necessità finanziarie certi dazi venivano venduti a privati e così fu anche del porto del Po. Tale atto accompagnato dal patto di retrovendita, attraverso il quale lo Stato aveva la possibilità di riscattare quando voleva la < res fiscalis >, corrispondeva in realtà ad un prestito di cui i redditi fiscali costituivano l'interesse. Il compratore, come del resto l'affittuario, avevano la facoltà di subaffittare ma con la licenza della Camera che interveniva all'atto [42].

40. Nei numerosi atti di investitura feudale interinati dal < Magistrato camerale di Piacenza > si fa menzione sovente di questi diritti di porto o di < portizzare > sul Po e sui vari fiumi del Ducato. (ASPr: *Magistrato Camerale di Piacenza. Notai camerali*; BCPc: *Inventario della R.D. Camera di Piacenza*, ms. Pallastrelli 9 e 9 bis).

41. Cfr. i Documenti 25-26.

42. Nel 1655 la Camera ducale vendeva il < porto > e < traverso > del fiume Po < alla Romea >

Sul dazio del porto del Po ‹ alla Romea › anche la comunità di Piacenza godeva di una addizionale [43].

Oltre ai dazi, la ‹ Camera ducale › aveva ormai avocato a sè tutte le regalie ed onoranze inerenti ai servizi fluviali che in epoca medioevale abbiamo visto in possesso di chiese e privati. Esse costituivano generalmente prestazioni in natura o in denari alle quali erano tenuti gli utenti del fiume verso gli ufficiali addetti ai servizi della navigazione e come tali passarono nelle mani dei funzionari ducali preposti dalla Camera a questi uffici già fin dall'epoca visconteo-sforzesca [44].

Ma non sono poche le regalie che rimangono in mano a privati e feudatari o Comuni fino alla tarda epoca moderna. La ‹ Camera ducale › cercò sempre e con successo di riscattarle cedendo in cambio o capitali su monti di debito pubblico o altri redditi garantiti da cespiti fiscali, così come fece per il dazio del porto del Po.

Per esempio a Piacenza il diritto di ‹ fondacia › ossia del fondo delle navi fu conservato da una famiglia locale, i Seccamelica, fino al primo decennio del sec. XVII, anche se la ‹ Camera ducale › esigeva una tangente annua sullo stesso, che nel 1608 ammontava a 72 scudi d'oro. Successivamente fu definitivamente riscattato ed appaltato regolarmente ad impresari privati con un contratto di locazione annuo [45].

Delle onoranze dei singoli uffici fluviali ci occuperemo più avanti parlando dell'organizzazione di questi ultimi.

All'inizio del Principato farnesiano troviamo a Piacenza due uffici preposti ai servizi fluviali: l'ufficio della Darsena e quello del Bergantino. Le loro competenze non sono chiaramente distinte e spesso li troviamo unificati sotto la direzione di un unico titolare detto ‹ Capitano della Darsena › o Luogotenente o Tenente del Bergantino. Il primo di essi prende il nome dal manufatto che esisteva sulla sponda destra del fiume dove attraccavano le navi che risalivano o scendevano il Po. Si tratta di un ufficio camerale posto alle dipendenze del ‹ Magistrato camerale › della città e del Governatore per lo meno fino all'inizio del secolo XVIII e successivamente sottoposto alla loro vigilanza. Il Capitano era nominato direttamente dal Duca e investito dell'ufficio dal Magistrato attraverso un atto ‹ di tenuta ›, durava in carica a beneplacito del Duca e godeva delle regalie o onoranze dell'ufficio fissate in appositi tariffari a cura del ‹ Magistrato camerale ›.

a diversi privati con patto di retrovendita al prezzo di 41.846 ducatoni corrispondenti a lire imperiali 439.383. Poichè nell'epoca la rendita annua del porto si aggirava intorno alle L. 21.000 imperiali, tale prezzo ne costituisce la capitalizzazione al 4,7% circa. Nel 1658 la ‹ Camera ducale › riscatta l'utilità fiscale a prezzo notevolmente inferiore a quello pagato: lire imperiali 370.082 (ASPr: *Magistrato Camerale di Piacenza. Notai camerali*, Not. B. Francesco Chiappini, atti del 1655 luglio 28 e 1658 dicembre 3).

43. Nel 1646 la Comunità di Piacenza cedette questo suo cespite fiscale a certi Gerolamo e Gregorio Costa suoi creditori di altri capitali pubblici al prezzo di 21.433 ducati. (ACPc: *Ufficio della Longa del Po* cartella 4, 1646).

44. Il Luogotenente di Piacenza in rappresentanza del ‹ Commissario generale › o ‹ Capitano del naviglio ducale › aveva diritto di esigere per ogni nave di mercanzia proveniente da Venezia una fiasca di malvasia da tre ‹ libre › veneziane, mentre quello di Cremona percepiva allo stesso titolo una zucca di malvasia da una ‹ libra › (cfr. doc. 109 edito in questo volume. Per Cremona si veda il già citato F. Robolotti).

45. Cfr. Tabella IV a pagina 265.

Numerose erano le incombenze dell'ufficio e prevalentemente di carattere amministrativo-giudiziario. Il Capitano, successore diretto del Luogotenente dell'epoca sforzesca e papale, dirigeva innanzitutto la « Corporazione dei paroni e navaroli del Po », ne convocava e presiedeva le riunioni, arruolava nuovi marinai accertandosi della loro idoneità al servizio, teneva i ruoli degli iscritti al paratico, eseguiva ispezioni annue a tutta la « marinaresca » del Po, comandava i vari servizi in casi di emergenza e stabiliva i turni dei marinai che doveva prestare servizio presso il Bergantino. L'ufficio aveva inoltre la cura della navigazione, provvedeva alla rimozione degli ostacoli, segnalava ai naviganti l'altezza delle acque, rimorchiava e alleggeriva del carico le imbarcazioni in difficoltà, provvedeva agli attracchi ecc. ecc. Tutti gli strumenti navigabili sulle acque del fiume, sia stranieri che indigeni, erano assoggettati alla disciplina dell'ufficio. I proprietari di mulini galleggianti, di imbarcazioni da trasporto, di burchielli da pesca e di ogni altro legno, anche se non iscritti al « paratico », non potevano tenere le loro imbarcazioni sul fiume, senza aver previamente offerta « sigurtà » all'ufficio, e pagato il dovuto canone annuo fissato dal « Magistrato camerale ».

Sui vari delle nuove imbarcazioni come sui passaggi di proprietà di ogni barcolame l'ufficio percepiva un diritto fisso.

Minuziosa e fitta era la regolamentazione che disciplinava i vari usi fluviali, dalla molitura, alla pescagione, alla navigazione. I mulini sul Po dovevano conservare, l'uno dall'altro, le distanze fissate dai regolamenti, essere saldamente attraccati alla riva mediante pali e robusti cavi, dare il passo ai mulini retrostanti o soprastanti che dovessero muoversi lungo il fiume, non impedire la navigazione di altri natanti ecc. ecc.

Gli utenti di altre imbarcazioni erano poi tenuti ad incatenare e chiudere con chiavi le navi in sosta presso le rive in modo da impedire a chiunque di servirsene arbitrariamente; era poi proibita la navigazione notturna dall'una all'altra « avemaria », come restava vietato il trasbordo di persone o merci da una riva all'altra del fiume da parte di chi non vi fosse espressamente addetto.

Questo ufficio esercitava poi la giurisdizione in materia civile in tutte le controversie sorte tra gli appartenenti al « paratico » e tra gli utenti del fiume, anche se non immatricolati alla corporazione a mezzo di un giudice chiamato più tardi Assessore della Longa del Po.

Accanto all'ufficio della Darsena e non chiaramente distinto da questo, per lo meno fino all'inizio del secolo XVIII, troviamo l'ufficio del Bergantino o Brigantino, voce di derivazione veneta che denota un particolare tipo di imbarcazione, estesa poi anche al fabbricato che ospitava gli addetti all'ufficio, situato sulla riva del Po all'imbocco del Fodesta.

Il Bergantino posto alle dipendenze del « Magistrato camerale » e del Governatore della città, disimpegnava prevalentemente funzioni di polizia. Ad esso era preposto un Luogotenente o Tenente del Bergantino che nel '600 coincideva spesso col titolare dell'ufficio della Darsena. L'ufficio era inoltre in particolari rapporti con l'« Ufficio dei confini », la « Congregazione di sanità » e l'« Ufficio del divieto ». Si occupava della vigilanza politica e fiscale delle acque del fiume, provvedeva al trasbordo

di emergenza di funzionari e messi ducali quando il porto non era ‹ in corda ›, vigilava sulla crescita delle acque durante le piene diramando appositi bollettini, fermava sospettati politici o persone infette che tentavano di traghettare il fiume senza licenza, portava aiuto ai pericolanti in caso di alluvioni, fermava contrabbandieri e frodatori di dazi, ripescava cadaveri (che metteva a disposizione dell'Ufficio Criminale), sequestrava, dietro ordine superiore, barche ed attrezzi nautici ed era preposto ad ogni altro servizio di polizia.

Oltre al Tenente, componevano l'ufficio un Caporale avente al suo comando quattro marinai destinati al servizio dalla ‹ Corporazione dei paroni e navaroli ›. Costoro avevano l'obbligo di risiedere presso il Bergantino giorno e notte fino alla scadenza del loro turno.

Al Tenente ed al Caporale spettava una speciale onoranza, da riscuotersi dalle navi in transito, ed un salario mensile, mentre i marinai di turno godevano solo di quest'ultimo.

Tali uffici subirono una certa trasformazione quando nel 1718, l'ufficio della ‹ Darsena › divenne una commenda del Sacro Ordine Costantiniano di San Giorgio [46]. Nel 1698 infatti il duca Francesco Farnese acquistò da Giovanni Andrea Angelo Flavio, sedicente ultimo discendente dai Commeno imperatori di Costantinopoli, il Gran Magistrato del Sacro Ordine Costantiniano di San Giorgio e dotò l'ordine stesso di ricche commende tra le quali figura quella che fu detta ‹ Governatorato della Longa del Po ›, alla quale furono attribuite le onoranze e regalie un tempo spettanti all'ufficio della Darsena [47].

L'ufficio coi suoi proventi passò così nelle mani di governatori o commendatori membri dell'Ordine, elementi del patriziato parmense e piacentino investiti della Commenda dal Gran Maestro.

Si inizia così per questo ufficio già ducale una singolare gestione particolaristica che si protrarrà fino alla confisca napoleonica delle commende costantiniane e alla successiva vendita delle stesse alle comunità di Parma e Piacenza (1799).

46. La ‹ Commenda › denominata ‹ Governatorato della Longa del Po › fu eretta dal Duca Francesco Farnese il 4 novembre 1718, come si rileva da una annotazione archivistica che fa menzione di una lettera recante il provvedimento, spedita a Napoli dal sig. cav. B. Agnera. Siamo debitori di questa informazione a padre Felice da Mareto, a cui è attualmente affidato l'Archivio dell'Ordine Costantiniano, conservato presso la Chiesa della Steccata di Parma (Cfr. *Archivio dell'Ordine Costantiniano di San Giorgio* VII 1: *Commende*). Un quadro preciso ed esauriente sulla natura giuridica della ‹ Commenda della Longa › e sulle sue funzioni amministrative è stato tracciato da E. NASALLI ROCCA *La ‹ Longa del Po › a Piacenza*, comunicazione svolta nel corso della seduta del X Congresso Storico Lombardo dedicato al tema *La storia delle acque lombarde: il problema della navigazione padana*. Essa è in corso di stampa nell'« *Archivio storico lombardo* ».

47. Sul passaggio del ‹ Sacro Ordine costantiniano di San Giorgio › ai dinasti di Parma e sulle fortune patrimoniali dell'ordine riccamente dotato dai Farnese c'è tutta una nutrita bibliografia. Ci limiteremo a segnalare alcuni lavori che mettono a punto i caratteri giuridici e patrimoniali dell'ente e le sue vicende storiche: F. MUSENGA *Regole e statuti del Sacro Ordine Costantiniano di San Giorgio* (Napoli 1770); S. MAFFEI *De fabula equestris ordinis costantiniani* (Zurigo 1712); E. CASA *Breve dissertazione intorno al S. Angelico Ordine Costantiniano di S. Giorgio* (Parma 1883); C. VALDRÈ *Dei beni amministrati dall'Ordine Costantiniano* (Parma 1944); E. NASALLI ROCCA *L'Ordine Costantiniano di San Giorgio. Notizie e spunti archivistici*, in « *Aurea Parma* » 36 (1952) 67 ss.; *In margine alla polemica di Scipione Maffei sull'Ordine Costantiniano di S. Giorgio. La replica del Conte Bartolomeo Pighetti*, in « *Arcivio storico parmense* » (4s) 2 (1949-1950) 147 ss. Cfr. inoltre numerosi altri articoli apparsi sulla « *Rivista araldica italiana* » ad opera dello stesso autore.

Non si deve a questo proposito cadere nell'equivoco di ritenere che tutti i prodotti fiscali della ‹ longa › passassero nelle mani della commenda. Il termine ‹ longa ›, usato genericamente per indicare il corso del Po, viene con l'inizio del secolo XVIII ad indicare questo nuovo ufficio che altro non è se non l'ufficio ducale della Darsena, i cui prodotti ed onoranze non vanno confusi dunque con il dazio della Longa del Po che, come abbiamo visto, faceva parte del ‹ dazio grande della Mercanzia › e che rimane alla ‹ Camera ducale › e da questa continua ad essere regolarmente appaltato.

Le magistrature statali del Ducato piacentino mantennero inoltre la superiore vigilanza sull'ufficio, disciplinando le tariffe delle onoranze spettanti alla Commenda e regolando, attraverso gride e ordini, i servizi sui quali la stessa sopraintendeva.

Il Commendatore o Governatore della Longa del Po era il capo riconosciuto del ‹ Paratico dei paroni e navaroli ›, emanava, con l'autorizzazione ducale, norme sulla navigazione, sopraintendeva all'arruolamento dei marinai, amministrava la giustizia tra gli utenti del fiume attraverso un giudice delegato detto appunto Assessore della Longa.

I proventi della Commenda furono sempre appaltati ad un conduttore detto ‹ Capitano della Longa › che provvedeva a curare i servizi ed a riscuotere le regalie, anche perchè i donatari della stessa, illustri personaggi di corte e della diplomazia ducale, molto spesso pei loro impegni politici non risiedevano sul posto.

Notevoli furono in questo periodo i conflitti di competenza tra il Governatorato e gli uffici statali e camerali, acuiti sopratutto dal fatto che la Commenda di pertinenza dinastica e familiare, estinti i Farnese, passò a don Carlo Borbone, successo a questi ultimi sul trono di Parma nel 1731 e si trasferì successivamente al ramo dei Borboni di Napoli, quando don Carlo ne occupò il Regno nel 1734, mentre nei Ducati di Parma e Piacenza gli succedeva il fratello Duca Filippo.

L'ufficio veniva così sottratto alla proprietà dei dinasti di Parma per passare a quelli di Napoli, mentre sullo stesso continuava ad essere esercitata la vigilanza delle supreme magistrature ducali. Inconsueta e curiosa situazione giuridica in stridente contrasto con le tendenze accentratrici che la compagine statuale andava manifestando, sopratutto sulla fine del secolo XVIII con il governo del Du Tillot.

I Commendatori investiti della carica dal Re di Napoli, manifestarono sempre un'acuta insofferenza verso le magistrature ducali che, d'altra parte, tentavano di ridurre progressivamente le prerogative di quelli ed i privilegi della ‹ Corporazione dei navaroli › sottoposta alla autorità della commenda.

Dopo il passaggio dell'ufficio della Darsena al Sacro Ordine Costantiniano di San Giorgio, assistiamo al progressivo staccarsi e differenziarsi dell'ufficio del Bergantino da questo ultimo. Esso rimane di stretta pertinenza camerale ed accentua le sue caratteristiche di ufficio di polizia. Se nei primi anni del '700 vi troviamo preposto l'‹ Ufficiale conduttore › della Darsena per conto del Governatore della Longa, ciò è per poco, poichè dal passaggio della Commenda al ramo borbone di Napoli, la ‹ Camera ducale › non rinuncia più, nonostante le vive proteste dei Commendatori

a preporvi un suo funzionario [48]. I servizi più delicati, quali la vigilanza fiscale, la repressione del contrabbando, il controllo politico delle acque, rimangono quindi nelle mani dello Stato. Il Commendatore designa ancora i marinai che debbono prestare servizio al Bergantino, scegliendoli tra gli iscritti al < paratico > in numero di quattro alla volta di mese in mese, tuttavia gli stessi una volta in servizio dipendono direttamente dal Tenente del Bergantino.

Questa diarchia amministrativa: gestione particolaristica e pubblica di servizi affini si protrae, come abbiamo visto, fino alla soppressione e all'incameramento delle Commende costantiniane operati da Napoleone I nel 1799 per conto della Repubblica francese [49]. Nello stesso anno le rendite delle ex Commenda furono alienate alle comunità di Parma e Piacenza e la loro amministrazione fu affidata alla < Regia Civica Condeputazione sopra i beni ex-costantiniani >. Il Commendatore in carica al momento della soppressione, Conte Giulio Maruffi piacentino, fu nominato amministratore o direttore dell'< Azienda della Darsena > con appannaggio di un terzo mutato poi nella metà dei prodotti della stessa. I servizi fiscali e amministrativi furono disimpegnati da un agente già conduttore della Commenda, retribuito con un salario mensile, mentre due impiegati del Comune, un < Cancelliere civico > ed un < Controscrittore civico >, erano adibiti rispettivamente alla tenuta dei registri di < sigurtà > e alla contabilità [50].

L'Azienda menò vita grama fino alla definitiva soppressione di tutti i balzelli gravanti sulla navigazione fluviale, resa operante in virtù del decreto di Napoleone I in data 4 luglio 1805 [51].

Le nuove impostazioni giuridico-amministrative che tendevano ad abolire definitivamente i sistemi particolaristici, la soppressione o riduzione dei dazi e delle regalie, grave inciampo alla libertà dei commerci, ed il passaggio dell'Oltrepò piacentino alla Repubblica cisalpina contribuirono alla decadenza definitiva dell'ufficio. La schiera degli addetti alla navigazione e degli iscritti al < Paratico dei paroni e marinai del Po >, da circa seicento unità che contava alla metà del secolo XVIII, si era ridotta nel 1805 ad una settantina di elementi. Due terzi circa della < marinaresca > del Po era costituito infatti dalle squadre della riva sinistra passata ai lombardi. I rapporti commerciali tra le due rive cessavano completamente ed i privilegi di cui godevano i navaroli di libertà di traghetto, in virtù dell'abolizione dei dazi di pedaggio e della mancanza di rapporti con l'altra sponda risultavano completamente svuotati.

Vani furono i tentativi del direttore Conte Maruffi di ridare prestigio ad un ufficio ormai spento e sempre più anacronistico.

48. Cfr. il Documento 79.
49. Cfr. C. VALDRÈ *Dei beni amministrati* cit., 9 ss.
50. Cfr. Tabella V a pagina 266 ss.
51. Cfr. *Bullettin des lois de l'Empire français* (4s) 3 (1805) 116 ss.

CAPITOLO SECONDO

Il personale degli uffici fluviali e ‹ marinaresca › del Po.

Fin dall'epoca romana il Po costituiva un'importante arteria di traffici ed offriva copiose utilità con la pesca, l'irrigazione e le attività mercantili, favorendo l'insediamento di attive popolazioni sulle sue rive ancora in gran parte inospitali e paludose. Barcaroli, pescatori, molinari e piarderi traevano dal fiume il loro lavoro ed il loro sostentamento. Pericoli e probemi comuni li legavano tra loro associandoli in corporazioni o collegi.

Collegi di < nautae > troviamo nella tarda romanità presso quasi tutte le città rivierasche del Po; le fonti ci indicano gli addetti al remo col nome di < scapharii >, < lyntrarii >, < navicularii >, essi erano al servizio delle stazioni fluviali romane ed esercitavano attività artigianali per conto proprio come la pesca, la molitura, i trasporti ed i traghetti e la pesca aurifera[52].

Più tardi in epoca barbarica e feudale, questi < collegi > scomparvero ma le loro tracce non si cancellarono del tutto. Marinai e barcaroli vissero sotto la protezione del signore feudale o al servizio delle grandi < corti > monasteriali ed ecclesiastiche in condizione di semiliberi.

Ma già all'epoca del Decreto di Liutprando, tra il 715 e il 730, le attività commerciali venivano riprese e monopolizzate dai < milites > di Comacchio. Più tardi, verso la fine dell'XI secolo nelle città rivierasche, elementi della stessa classe e cittadini liberi, l'embrione della borghesia comunale, riprendono sul fiume le loro attività e ritornano ad associarsi liberamente per la tutela dei loro interessi.

L'affermarsi della compagine comunale segna il rifiorire di tutte le attività cittadine ed il sorgere delle corporazioni delle arti e mestieri che raggruppano attorno a loro tutti gli addetti ad uno stesso lavoro.

A Piacenza, città di fiume, accanto alle altre fiorenti arti abbiamo fin da epoca non documentabile, ma certamente molto antica, la corporazione degli addetti alla navigazione fluviale e degli utenti delle acque del Po: il cosidetto < Paratico dei paroni e navaroli del Po >.

52. Sulle associazioni professionali in epoca romana si rimanda alle seguenti opere: J. P. WALTZING *Études historiques sur les corporations professionelles chez les romains etc.* II (Lovanio 1896); F. G. LO BIANCO *Storia dei Collegi artigianali dell'Impero* (Bologna 1934); F. M. DE ROBERTIS *Diritto associativo romano. Dai collegi della Repubblica alle corporazioni del Basso Impero* (Bari 1938). CH. DAREMBERG - E. SAGLIO *Dictionnaire des antiquités greques et romaines*, s.v. < navicularius >; A. PAULY- G.WISSOWA-W. KROLL *Realenzyclopaedie der klassischen Altertumswissenschaft*, s.v. < collegium >.

Sviluppatosi sulla falsariga delle corporazioni comunali con un suo statuto, suoi Consoli ed una autonoma organizzazione interna, questa associazione traeva la sua potenza dal commercio fluviale e dal nolo delle imbarcazioni che servivano ai trasporti di merci per i ricchi mercanti delle città rivierasche. Rapidamente sorse e godette grande fortuna economica una nuova classe imprenditoriale: i < paroni del Po >, spedizionieri e noleggiatori, sull'esempio del vicino modello veneziano dal quale presero appunto il nome. Si tratta di imprenditori commerciali e di corrieri che trasportavano merci per conto di terzi.

Riuniti in corporazione essi possedettero una vera e propria flotta fluviale composta di navi da carico, navi grandi da mercanzia, zatteroni, navi da sale, adatte a qualsiasi tipo di commercio dai grani ai vini, dal materiale da costruzione al sale. Ma la corporazione oltre agli imprenditori veri e propri raggruppa anche i marinai e navaroli, la marinaresca addetta al governo delle navi ed anche altre persone che vivono sul fiume: barcaroli, pescatori, cercatori d'oro ecc. ecc.

La fortuna dei commerci durante l'epoca comunale rese prospera e potente questa classe di navigatori padani e all'avvento della Signoria, col declino delle altre corporazioni, i < paroni e navaroli > godettero di una situazione particolarmente privilegiata, legata all'importanza militare e strategica del fiume nella lotta del Ducato di Milano contro la Repubblica veneta. La loro organizzazione fu infatti riconosciuta e potenziata dai Duchi di Milano che si servirono di queste corporazioni fluviali per conquistare il dominio sul fiume, strappandolo al monopolio del commercio veneziano, e per estendere il loro potere alle regioni cispadane.

Mentre le altre corporazioni di categoria subivano le prime dure restrizioni alla loro autonomia e si consociavano nel < Collegio della mercatura > abdicando alle loro antiche immunità fiscali e giurisdizionali, il < Paratico dei paroni e navaroli del Po > continuò a godere, in virtù di speciali privilegi accordatigli dai Duchi, di una giurisdizione particolaristica, dell'immunità da tutti i carichi fiscali reali, personali e misti, sia erariali che comunali e di altri particolari favori, in cambio del servizio reso allo Stato nei momenti di bisogno. Come già vedemmo, tali necessità nel corso del lungo conflitto tra Milano e Venezia, durante la prima metà del secolo XV, si manifestarono con molta frequenza, tanto che non inutili appaiono le sollecitudini sia dei Visconti che degli Sforza, rivolte ad assecondare le richieste della corporazione, per potersene servire al momento giusto.

Nel 1451 il Duca Francesco Sforza, confermando ogni privilegio già concesso dai suoi predecessori al < paratico > piacentino, aggiungeva che paroni e marinai non dovevano essere molestati nè aver ragione alcuna di malcontento « poichè quando si avrà bisogno di detti navaroli se ne possa valere in un tratto, come sono stati sempre pronti al nostro servigio, etc. > [53].

Tutta la marinaresca del Po dei Comuni rivieraschi, tra i quali spiccavano oltre a Piacenza, Pavia, Cremona e Lodi, era organizzata in queste corporazioni locali come

53. Cfr. il Documento 99.

un corpo militare pronto ad essere mobilitato. Ad esso era preposto il ‹ Capitano del naviglio ducale › o Commissario, che negli anni della guerra tra i Visconti e Venezia fu Pasino degli Eustachi, e più tardi, all'inizio del Ducato sforzesco, i figli di lui Filippo e Stefano. In *loco* la corporazione era posta sotto la direzione di loro Luogotenenti che esercitavano per delega gli uffici del Commissario. Essi tenevano la lista degli iscritti (documento che faceva fede nel corso di conflitti con l'autorità finanziaria, dell'assoluta immunità di chi vi appariva), arruolavano nuovi marinai e ne licenziavano di vecchi ed inabili, tenendo presente che tutti gli iscritti dovevano essere di « bona sufficientia », ordinavano le parate annue della corporazione, per San Martino (11 novembre) ed a Pasqua, designavano i Consoli, quando non erano eletti direttamente mediante i ‹ bollettini ›, cioè mediante votazione a scheda segreta.

I compiti dei Consoli erano ovviamente, in epoca ducale, assai più ristretti, essi si limitavano alla trasmissione degli ordini del Capitano o Lougotenente ai componenti le loro squadre, agli arruolamenti di emergenza e ad altre minori funzioni meramente esecutive.

Nel secolo XV i Consoli furono due e due le squadre, la prima comprendente i Comuni della riva destra e l'altra quelli della sponda lombarda, allora amministrativamente piacentina.

Gli iscritti ammontavano a 76 unità, ricevevano un soldo mensile di quattro fiorini, erano tenuti a presentarsi al Luogotenente una volta alla settimana, non potevano allontanarsi dalle loro sedi di residenza senza la licenza del superiore, avevano l'obbligo di tenere presso di sè un remo ferrato per i vari servizi fluviali e dovevano rispondere a qualunque chiamata in qualsiasi momento.

Sulle loro paghe venivano operate trattenute (due soldi ogni fiorino) che spettavano al Luogotenente al quale dovevano altresì un contributo di cinque soldi da versarsi in occasione delle parate annuali e della loro riconferma nel ruolo.

Questa struttura organizzativa fu mantenuta nel periodo successivo caratterizzato, come abbiamo visto, da un lato da un notevole scadimento dell'importanza economica e strategica dell'arteria fluviale e dall'altro da un parallelo ed anacronistico irrobustimento dell'apparato burocratico ad essa preposto.

Il ‹ Capitano della Darsena › e più tardi, all'atto della istituzione della ‹ commenda della Longa del Po ›, il Governatore di quest'ultima, assunsero la direzione della corporazione succedendo al Luogotenente ducale. I privilegi e le immunità vennero mantenuti ed anzi si accentuarono anacronisticamente durante il secolo XVIII per i caratteri particolaristici della gestione dell'ufficio delegato alla Commenda.

Abbiamo per questo periodo vari regolamenti della corporazione e attraverso gli atti delle congregazioni della stessa ne possiamo seguire più da vicino lo sviluppo storico e le attività.

Nel secolo XVIII il numero dei marinai salì a seicento divisi in otto squadre, quattro delle quali situate nell'Oltrepò (Mezzana Oltrepò, Caselle Landi, Minuta e Valleria e San Rocco) e quattro sulla riva emiliana (Piacenza, Calendasco e Boscone Cusano,

Mezzana Mortizza e Zerbio), a ciascuna di esse era preposto un Console con i soliti compiti esecutivi.

Nel 1770 i < paroni > delle barche grandi da sale erano 14, quelli delle barche da trasporto 12, mentre i < mastri di nave > ammontavano a 15[54].

Tutti insieme formavano il < paratico > che si riuniva periodicamente per discutere gli affari della categoria, presso la chiesa di Sant'Agnese, dove si trovava anche il forziere sociale, o presso l'abitazione privata del < Governatore della Longa >. Questo ultimo presiedeva le riunioni, mentre un notaio cancelliere verbalizzava le delibere.

I marinai erano arruolati mediante un esame o esperimento pratico da sostenersi davanti al Capitano del Bergantino ed alla presenza di due < paroni > capi-barche, che, in caso di idoneità, rilasciavano una fede all'arruolato da controfirmarsi da parte del < Cancelliere del Magistrato camerale >. Dopodicchè l'aspirante era iscritto alla matricola della corporazione e gli veniva rilasciato un certificato d'iscrizione[55]. Tutta questa procedura era resa necessaria dai rilevanti benefici di cui godevano gli iscritti. Essi consistevano, come abbiamo visto, nell'esenzione da tutte le imposizioni fiscali sia di carattere reale che personale e nell'esenzione dal servizio militare. A questo fine un elenco degli iscritti veniva trasmesso al < Collaterale generale delle milizie >, il responsabile della leva nei Ducati.

Il servizio al quale erano tenuti gli iscritti alla corporazione consisteva nel mettersi a disposizione del Bergantino in ogni caso di bisogno: necessità belliche, alluvioni, costruzioni di ponti, ecc. e nel fare la guardia al fiume in un turno di quattro ogni mese, dietro la corresponsione di un salario. Esenti dalla prestazione della guardia erano i < paroni > di barche, i < maestri di nave > e i Consoli delle squadre che peraltro dovevano essere a disposizione in tutti i casi di emergenza.

Il servizio durava 25 anni. Nel caso di licenziamento prima del termine, i recedenti erano iscritti nel ruolo delle milizie e decadevano dai privilegi della corporazione, mentre quelli che completavano il servizio rimanevano iscritti al < paratico >, e nel godimento dei benefici. Ad essi veniva rilasciato un benservito ed erano esonerati da ogni compito. Gli iscritti continuavano ad essere assoggettati a talune restrizioni della libertà personale; obbligo di residenza continua presso il Comune dove risultavano immatricolati e divieto di adire, in caso di controversie tra di loro, tribunali o magistrati diversi da quelli della corporazione.

Naturalmente una situazione così privilegiata, specie al cadere del secolo XVIII, durante il riformismo accentratore, fu oggetto di contrasti spesso duri, tra la corporazione e le magistrature fiscali e militari dello Stato. La corporazione uscì sempre vittoriosa da tali scontri. Giudici delegati, magistrature civili e fiscali riconobbero sempre, nelle loro sentenze, il buon diritto della corporazione al godimento dei suoi antichi privilegi.

Solo la ventata napoleonica spezzerà definitivamente questo anacronismo giuridico e sociale tenacemente difeso anche quando ormai si erano affievolite e spente

54. Cfr. il Documento 113.
55. Cfr. il Documento 111.

le esigenze che lo avevano creato. Col passaggio dell'Oltrepò piacentino alla Repubblica cisalpina (1799) il numero dei marinai si riduce di oltre due terzi e all'epoca dell'‹ Azienda comunale ›, dopo la soppressione della Commenda, ammonta ad una settantina di unità. Vani riuscirono gli sforzi dell'allora direttore della Commenda conte Giulio Maruffi di accrescere il numero degli arruolati. Le mutate condizioni dei tempi ed i nuovi più accentrati ordinamenti amministrativi non consentirono più alcuna ripresa all'antica e gloriosa corporazione.

Accanto al ‹ Paratico dei paroni e marinai del Po › che costituiva, come s'è detto, un corpo militare e civile al servizio dello Stato per gli usi fluviali, troviamo degli uffici veri e propri con una loro struttura organizzativa ed un loro organico. Di essi abbiamo già parlato diffusamente nel capitolo precedente mettendone a punto competenze e funzioni. Resta qui da accennare ai rapporti intercorrenti tra i titolari, funzionari ed addetti agli stessi e la pubblica amministrazione, ai sistemi con cui gli stessi venivano retribuiti ed alla loro provenienza sociale. Inizialmente parecchi servizi e le inerenti rendite fiscali erano ceduti a privati: chiese, monasteri e feudatari che li amministravano in proprio o li appaltavano, ma già dal periodo visconteo sorge e si afferma intorno agli uffici fluviali una classe di burocrati. Li caratterizza un duplice grado di dipendenza dall'amministrazione centrale: o risultano affittuari e cessionari ‹ pro tempore › dell'ufficio dietro corresponsione di una pensione annua alla Camera dalla quale sono investiti oppure conservano una dipendenza diretta dall'amministrazione superiore e ricevono uno stipendio mensile. I ‹ portinari › o ufficiali dei porti del Po erano tutti di nomina ducale o camerale, duravano in carica sei mesi o più, a beneplacito del Duca, e ricevevano un mensile che variava a seconda dell'importanza dell'ufficio. Oltre allo stipendio, quando il porto apparteneva alla Camera, i ‹ portinari › godevano anche di una quota delle onoranze spettanti all'ufficio, mentre erano tenuti a corrisponderne le rendite alla cassa ducale. Gli stipendi mensili corrisposti a questi ufficiali variavano nel 1469 da un minimo di cinque fiorini per i porti più piccoli a sei lire per il porto di Piacenza ‹ alla Romea ›, mentre i porti fruttavano una rendita annua da duecento fiorini a 1600 lire, sempre a seconda della loro importanza[56]. Non tutte queste rendite andavano alla ‹ Camera ducale ›, parte di esse spettavano a concessionari e donatari che erano stati investiti anticamente o di recente.

Sulla fine del secolo XV ad esempio, i porti del Ducato piacentino erano sette e su tutti e sette gravavano, in misura minore o maggiore, diritti di privati[57].

I ‹ portinari › provengono quasi tutti, per lo meno quelli delle sedi maggiori dalla ‹ Segreteria ducale › o dagli ‹ uffici camerali ›, sono come si direbbe oggi con termine moderno, funzionari di carriera che rimangono sul posto per un periodo di tempo limitato passando poi ad altri uffici e ad altre sedi. Ai porti più piccoli viene assegnata invece gente di corte: famigli del Duca, armigeri ecc. che si sono distinti nel servizio al Principe o elementi locali già al servizio di feudatari e Comuni.

56. Cfr. il Documento 15.
57. Cfr. il Documento 15.

Passando a considerare gli organismi fluriali durante il Ducato farnesiano-borbonico, strutturati, come s'è detto sopra, attorno ai due uffici della Darsena e del Bergantino, notiamo come questi fossero serviti da due tipi diversi di personale con rapporti distinti con la pubblica amministrazione. I quadri gerarchici superiori: il Capitano della Darsena, il Luogotenente del Bergantino ed il caporale erano ufficiali di nomina ducale, investiti nella ‹ tenuta › dell'ufficio dal ‹ Magistrato camerale ›. Ricevevano un soldo e godevano delle onoranze spettanti all'ufficio. Si tratta di gente proveniente più che dalla carriera burocratica, dall'arte dei ‹ paroni ›: navigatori dunque o impresari fluviali, più che uomini di penna. Ma più avanti, verso la metà del secolo XVII l'ufficio, dotato di così cospicui rendite, fu concesso a titolo vitalizio a uomini di corte, nobili piacentini, benemeriti per servizi particolari resi al Duca. Tra di essi figurano il Conte Ranuzio Riva, che fu ambasciatore presso la Sede apostolica e successivamente presso il Re di Francia e più tardi il Conte Ferrante Anguissola di Altoè, altro patrizio piacentino che all'inizio del secolo XVIII troviamo presso la corte di Vienna quale ambasciatore del Duca Francesco Farnese[58].

La esazione dei proventi dell'ufficio fu affidata in questi anni a subconduttori che appartenevano alla classe imprenditoriale dei ‹ paroni ›, la cui fortuna, per i diminuiti traffici era ormai declinante, non potendo il titolare dell'ufficio, per le altre mansioni pubbliche di cui era investito, gestire direttamente i servizi. Taluni di essi ricoprono contemporaneamente la carica di Luogotenente del Bergantino, alla direzione del quale si succedono sempre più spesso membri della stessa famiglia: i figli fanno il tirocinio presso i padri ed alla morte di questi vengono investiti della carica[59]. Le onoranze e prerogative spettanti a questo ufficio sono assai più modeste di quelle della Darsena e, pertanto, ad integrazione di queste, gli addetti godono di un soldo camerale fisso[60].

Più tardi, all'inizio del secolo XVIII, colla creazione della Commenda o ‹ Governatorato della Longa del Po ›, titolari dell'ufficio della Darsena divennero i vari Commendatori o Governatori designati dal ‹ Gran Maestro dell'Ordine costantiniano di San Giorgio ›. Appartennero costoro al patriziato parmense-piacentino ed i loro poteri andavano notevolmente accrescendosi per il carattere particolaristico della gestione. Essi furono, nell'ordine: il conte Ottavio dal Becco parmense[61], il marchese Carlo Anguissola piacentino[62], il marchese Raffaele Tarasconi Smeraldi parmense[63], il conte Giovanni Anguissola piacentino[64], il conte Giuseppe Rocca

58. Si veda intorno a questi personaggi locali: L. Mensi *Dizionario biografico* cit., alle rispettive voci; P. Falconi *Investitura di nobiltà di famiglie piacentine*, in « *Bollettino storico piacentino* » 9 (1914) 270 ss.; 10 (1915) 82, 178, 228 ss.

59. Un caso tipico è quello dei Calamini (Cfr. « Indice dei nomi propri » di questo volume).

60. Cfr. il Documento 56.

61. Personaggio della corte di Filippo Borbone pressochè sconosciuto.

62. Nobile piacentino, poeta di corte ed arcade della colonia trebbiense col nome di Veristo Lucinio. (Cfr. L. Mensi *Dizionario biografico* cit., alla voce; F. Picco *Elenco degli arcadi della colonia Trebbiense*, in « *Bollettino storico piacentino* » 1 (1906) 21, 49, 145 ss.).

63. Dei marchesi di Berceto (Parma) gentiluomo di Camera presso la Corte di Filippo Borbone.

64. Ascritto alla classe degli Anguissola, nella categoria dei ‹ magnifici ›, fece parte del ‹ Consiglio

piacentino[65] ed il conte Giulio Villa Maruffi pure piacentino[66]. Essi continuarono a subappaltare l'ufficio e l'esazione delle rendite a capitani conduttori mentre ormai si delineava un progressivo distacco della Darsena dal Bergantino che rimaneva un ufficio statale ed al quale continuavano ad essere preposti funzionari di nomina ducale.

Presso gli uffici della Darsena e del Bergantino prestava infine servizio, oltre al personale di carriera che costituiva i quadri gerarchicamente superiori, anche personale avventizio e temporaneo, reclutato di volta in volta secondo le necessità, come i quattro marinai del Bergantino, assunti di mese in mese, personale che era fornito dai ruoli del < paratico dei paroni e marinai del Po >.

Un discorso a parte merita la classe dei conduttori ed imprenditori dei dazi fluviali e delle altre regalie di solito appaltate dal < Magistrato camerale > secondo le modalità che abbiamo già illustrato.

Si tratta di una classe di provenienza borghese e popolare. Nel < Consiglio Generale > della città i suoi membri sedevano tra i < popolares >, l'ultima delle classi per dignità di rango (preceduta dai < nobiles >, i titolati di nobiltà semplice, e dai < magnifici >, i titolati di alta nobiltà), l'unica che in quei tempi si occupasse ad attività commerciali, industriali e bancarie, l'esercizio di queste attività era infatti ritenuto incompatibile con la dignità nobiliare. Costoro, distolti dalle attività imprenditoriali private, a causa della congiuntura economica assai infelice, specie nel '600, investirono i loro capitali nel debito pubblico e nell'appalto di dazi e privative fiscali (pur mantenendo anche, in molti casi, attività commerciali e bancarie proprie; non bisogna infatti dimenticare che Piacenza, mercato naturale di Genova nei suoi collegamenti con l'entroterra padano, era sede delle importanti fiere dei < Cambi > e della < Mercanzia > e che intorno a queste vivevano diverse ditte e succursali di case di commercio).

Spesso questi imprenditori realizzarono notevoli patrimoni e ascesero rapidamente la scala sociale, acquistando terre e facendosi investire di feudi: la rendita terriera era assai più sicura di quella del commercio e delle attività bancarie e conferiva una maggiore dignità sociale. Valga un esempio per tutti. Bernardo Morandi, banchiere e mercante di origine genovese, appalta nel 1633 il dazio grande della Mercanzia, comprensivo come abbiamo visto della < Longa del Po > e di altri dazi minori, qualche anno più avanti lo troviamo banchiere dei Farnese sulle piazze di Genova e Roma, liquida in queste città debiti del Principe presso terzi o banchieri, ottenendo in cambio capitali garantiti da dazi o da altre entrate fiscali. Nel 1649 ottiene il titolo della nobiltà semplice e nel 1651 è investito dal Duca Ranuzio II Farnese del grado di < Cavaliere aurato > e di < Conte del sacro Palazzo lateranense >. Nel 1652

generale > della città e dell'< Anzianato >, fu plenipotenziario della Comunità durante la guerra di successione austriaca ed infine fu ambasciatore del Duca Filippo Borbone presso il Re di Spagna Carlo III.

65. (n. 1716-m. 1780) Cavaliere del < Sacro Ordine costantiniano di San Giorgio > (1765), < Commendatore della Longa del Po di Piacenza > e successivamente < Collaterale generale delle milizie ducali > di Parma e Piacenza, feudatario di Corneliano di Piacenza. (Cfr. E. Nasalli Rocca *La famiglia di Bernardo Morando letterato e poeta*, in « *Bollettino storico piacentino* » 53 (1958) 1 ss.

66. Ascritto alla categoria dei < magnifici > della < classe dei Landi > fece parte del < Consiglio generale > della città di Piacenza. (Cfr. E. Nasalli Rocca *Il conte Carlo Luigi Villa Maruffi (1775-1852)* (Piacenza 1955).

infine acquista il feudo di Montechiaro dagli Anguissola, ottenendone l'investitura ducale interinata dal ‹ Magistrato camerale › ed entra così nella schiera dei ‹ nobili di Corte ›[67].

Gli appaltatori del dazio grande della Mercanzia sono tutti grossi imprenditori provenienti dalla borghesia che hanno rapporti d'affari con la Corte.

Il dazio del porto e traverso del Po è invece appaltato a impresari dalla minore consistenza patrimoniale, qualche volta è gente di fiume: ‹ paroni ›, spedizionieri ecc., ma più spesso si tratta di ricchi borghesi, specializzati nella conduzione dei dazi e delle privative fiscali, reddituari del debito pubblico, che secondo la convenienza economica appaltano un reddito fiscale piuttosto che un altro.

La tassa della ‹ fondacia › o del fondo delle navi è invece appaltata di preferenza agli addetti agli uffici del Po: al Capitano della Darsena e sopratutto al Luogotenente del Bergantino per la sua affinità al servizio svolto da questi.

Da questo panorama schizzato a brevi linee e molte volte esemplificativo, si vede come attorno ai vari servizi fluviali (che costituiscono uno degli aspetti più importanti della vita sociale, economica ed amministrativa della città) si muovono classi e ceti sociali di diversissima dignità, dall'uomo di corte all'umile marinaro, aventi con la pubblica amministrazione rapporti assai dissimili, che vanno dalla titolarità dell'ufficio, alla subordinazione gerarchica e all'assunzione temporanea.

67. Su questa significativa figura di mercante-banchiere, che fu anche letterato e poeta di certo valore, e sulle vicende della sua casata, cfr. E. NASALLI ROCCA *La famiglia di Bernardo Morando* cit., in « *Bollettino storico piacentino* » 53 (1958) 1 ss. Altre famiglie liguri, trapiantate a Piacenza nel corso del secolo XVII, godettero buona fortuna economica e salirono rapidamente la scala sociale ai più alti ranghi della nobiltà titolata, raggiungendo importanti cariche diplomatiche e di corte. Ricordiamo tra queste i Rocca (feudatari di Corneliano), i Leone (conti di Lisignano) e i Nasalli.

CAPITOLO TERZO

Le fonti archivistiche e i criteri della presente edizione.

Gli atti che costituiscono l'oggetto del presente lavoro non sono purtroppo raccolti in un fondo omogeneo ed unitario. La loro diversa dislocazione non riflette tanto un disordine archivistico, quanto la molteplice e diversa natura degli stessi e la più disparata loro origine. Molti infatti furono, come abbiamo visto, gli uffici e le magistrature aventi giurisdizione sui servizi fluviali e molti i mutamenti istituzionali e di regime politico, attraverso i quali si modellarono le competenze degli uffici.

Per quanto attiene ai documenti che si pubblicano in premessa vale invece, almeno in parte, la considerazione sui criteri archivistici e sugli usi cancellereschi seguiti nell'epoca e cioè: il sistema della raccolta e della registrazione di tutti gli atti, anche se non omogenei, ma costituenti titoli di proprietà o diritti [68]. Di questo tipo è infatti il Registro delle *Regole dei dazi del Comune di Piacenza*, raccolta sistematica di tutti gli appalti dei dazi comunali e camerali e di tutti i diritti del fisco. Sempre per questo periodo abbiamo utilizzato i Registri delle *Provvigioni e Riformagioni del Comune di Piacenza*, le cui caratteristiche diplomatiche e cancelleresche non sono difformi da quelle più usuali e ricorrenti [69].

Gli altri fondi interessanti questo primo periodo si trovano presso l'Archivio di Stato di Milano e dovrebbero costituire l'archivio di quel potere pubblico chiaramente identificato che è la ‹ dominazione Visconteo-Sforzesca ›. Purtroppo il riordinamento ‹ perroniano › ha sconvolto tutti i fondi originari, creando quella arbitraria classificazione per materie alla quale solo poche serie, nel nostro caso quelle riguardanti il carteggio diplomatico ed i registri della cancelleria, sono sfuggite [70].

Le nostre ricerche si sono quindi incanalate verso quelle serie che raccolgono la documentazione concernente le materie più vicine alla nostra indagine: *Finanze* (*pedaggi e proventi generali, parte antica*) e *Acque* (*Parte generale*).

Abbiamo utilizzato anche la Raccolta ‹ Luca Beltrami › che conserva documenti della ‹ Cancelleria sforzesca ›.

68. Cfr. P. CASTIGNOLI *Piano di pubblicazione degli ‹ Acta Italica › per Piacenza* (in corso di stampa).
69. Cfr. E. NASALLI ROCCA *L'Archivio del Comune di Piacenza* cit.
70. Sulle vicende storiche della formazione dell'Archivio di Stato di Milano resta fondamentale L. FUMI *L'Archivio di Stato in Milano nel* 1908, in « *Archivio storico lombardo* » (4s) 9 (1909) 198 ss. Per la parte che attiene alla documentazione interessante Piacenza cfr. P. CASTIGNOLI *Fonti per la storia di Piacenza nell'Archivio di Stato di Milano*, in « *Bollettino storico piacentino* » 46 (1961) 1 ss.

Non abbiamo inteso, in ogni caso, compiere una ricerca archivistica completa su questo periodo perchè esulava dai limiti di questo lavoro.

Inutile sottolineare che la documentazione di quest'epoca non presenta alcuna organicità, sia per lo stato dei fondi archivistici, sia per le incertezze diplomatiche e cancelleresche degli atti, proprie di un'epoca in cui la pubblica Amministrazione non si era ancora differenziata dall'amministrazione privata dei beni del Principe, e uffici comunitativi e ducali coesistevano con competenze non chiaramente delimitate.

Questo cenno basti ad indicare la natura ed i caratteri della documentazione del primo periodo, da noi utilizzata solo parzialmente e di sfuggita come premessa alla documentazione successiva, quella dell'epoca farnesiana-borbonica.

In questo periodo storico, come in altra parte si è già delineato, gli uffici amministrativi prendono consistenza, le competenze si delimitano e chiariscono e di conseguenza la documentazione da questi prodotta acquista una precisa fisionomia.

La formazione degli archivi degli uffici che ci interessano ha una vicenda molto laboriosa e complessa.

Inizialmente, come abbiamo già rilevato, gli uffici della Darsena e del Bergantino dipendevano direttamente dal < Magistrato ducale dei redditi ordinari e straordinari di Piacenza >, organismo finanziario e giurisdizionale nell'ambito del contenzioso tributario e di controllo, posto alle dirette dipendenze del Duca o del Primo Segretario di Stato [71]. Riordinato dalla costituzione ducale di Ranuzio I Farnese nel 1594 (che ne prevedeva due, uno per il Ducato di Parma e l'altro per quello di Piacenza [72]), nel 1756 fu soppresso e surrogato da un'unica magistratura centrale: il < Supremo Magistrato camerale > o < delle regie finanze > creato da Filippo II Borbone con sede in Parma [73]. Il suo archivio si conserva pertanto presso l'Archivio di Stato di quella città e consta di una serie di rogiti camerali, contratti, locazioni, permute, donazioni ed altri atti patrimoniali fatti a nome della Camera, cioè il complesso dei beni allodiali e fiscali di pertinenza erariale e della Corte o del Principe, di una serie di sentenze, atti di giurisdizione tributaria, di una serie di gride, ordini ed editti, atti esecutivi, comunicazioni e pubblicazioni di decisioni del Magistrato o dell'Autorità superiore. Altre serie minori riguardano le attività di uffici direttamente subordinati al Magistrato o sui quali esso esercitava la vigilanza: *Atti dell'Ufficio dei Confini*, *Atti della Congregazione sopra gli argini del Po*, *Atti dell'Ufficio della Zecca*, *delle Poste*, *delle Saline e delle Ferriere* (tutte privative ducali) ed infine gli *Atti della Longa del Po* comprendenti i due uffici della Darsena e del Bergantino [74].

All'atto del trasferimento di tutta questa documentazione presso il nuovo organo centrale, avvenuta qualche anno dopo l'erezione dello stesso, intorno al 1761,

71. Questo almeno fino alla creazione della < Real Azienda > (1749) a capo della quale troviamo un Direttore o Reggitore d'Azienda. Più tardi però (1784) questa magistratura venne soppressa all'atto della istituzione della < Segreteria del dispaccio universale >, divisa in quattro dipartimenti ad uno dei quali fu affidata la cura degli affari finanziari. (Cfr. G. Drei *L'Archivio di Stato* cit., 109 s.).

72. *Constitutiones Parmae et Placentiae de Consilii et aliorum magistratuum facultate ... atque de Magistratu redditum nostrorum ordinariorum et extraordinariorum* (Parma 1594).

73. Decreto del 9 luglio 1756.

74. Cr. G. Drei *L'Archivio di Stato* cit.

il Cancelliere ed archivista della ‹ Camera ducale › di Piacenza, Gian Girolamo Sagliani, ne redasse per incarico superiore un minuzioso inventario analitico, che si conserva tuttora, manoscritto, presso la Biblioteca Comunale di Piacenza [75].

Tuttavia qualche parte della documentazione afferente la serie *Atti della Longa del Po* rimase a Piacenza presso il ‹ Governatorato › o ‹ Commendatoria della Longa ›, istituito, come abbiamo visto, nel 1718, avendo ereditato quell'ufficio funzioni e diritti già esercitati dalla ‹ Darsena camerale ›. Essa costituisce la parte introduttiva dell'archivio del Governatorato, che avrà un suo regolare sviluppo fino all'incameramento napoleonico della Commenda (1799). In tutti questi anni, godendo l'ufficio di quella larga autonomia derivantegli dal suo carattere particolaristico, di cui abbiamo discorso più sopra, notevole deve essere stata la produzione di atti; purtroppo alcune circostanze fortuite hanno concorso a smembrare irrimediabilmente tale fondo archivistico.

Col trasferimento del ‹ Gran Magistrato del Sacro Ordine Costantiniano di san Giorgio › dai dinasti di Parma a quelli di Napoli, determinatosi coll'avvento di Carlo Borbone su quel trono (1734), l'Archivio dell'Ordine seguì in parte il dinasta, e rimase suddiviso tra l'Archivio di Stato di Napoli e l'Archivio dell'Ordine allogato presso la chiesa della Steccata di Parma [76]. Purtroppo presso quest'ultimo, allo stato attuale del suo ordinamento [77], oggi, scarsa od inesistente è la documentazione afferente all'amministrazione delle ricchissime commende dell'Ordine ed in particolare di quella della ‹ Longa del Po ›. Questo per quanto attiene alla materia generale ed alle disposizioni superiori, la parte invece documentaristica propria dell'ufficio che, come si è detto, si trovava a Piacenza conservata presso l'abitazione del Governatore ‹ pro tempore › della ‹ longa ›, subì una sorte ancora più infelice quando, nel 1766 [78], andò a fuoco il palazzo del Commendatore Conte Giuseppe Rocca. Solo parte di essa potè salvarsi e conservarsi fino alla soppressione della Commenda e, all'atto dell'istituzione della ‹ Regia Condeputazione civica sopra i beni ex costantiniani ›, fu incamerata da questo nuovo organismo, diventando parte integrante dell'Archivio comunale, dove presumibilmente fu costituita una serie a parte, oggi purtroppo smembrata.

I criteri archivistici che hanno dominato il secolo scorso: (ordinamento per materie, raccolte e collezioni di documenti peculiari ed interessanti ed il forte interesse suscitato

75. BCPc: *Inventario delle scritture e documenti riposti nell'archivio della R. Ducale Camera di Piacenza* (ms. Pallastrelli 9 e 9 bis).

76. Sul trasferimento degli archivi farnesiani a Napoli e sulle loro successive vicende, compresa la secolare vertenza tra le due città, c'è una nutritissima bibliografia, per una rapida informazione sul problema si veda: E. FALCONI *Le carte farnesiane di Napoli*, in «*Notizie degli Archivi di Stato*» 13 (1953) 37-40. Per quanto attiene quelle carte farnesiane che passarono a costituire l'Archivio della ‹ Prima Segreteria di Stato napoletana › durante il regno di Carlo Borbone, si rimanda all'inventario del Moscati: R. MOSCATI *L'Archivio della Prima Segreteria di Stato Napoletana*, in «*Notizie degli Archivi di Stato*» 3 (1943) 92-99, 140-159. Sia le prime che le seconde purtroppo furono coinvolte nell'incendio della villa Montesanto (Nola) presso la quale erano state sfollate durante l'ultimo conflitto mondiale (1943). Cfr. *I danni di guerra subiti dagli archivi italiani*, in «*Notizie degli Archivi di Stato*» 4-7 (1944-1947) 21 ss. Nel rogo finirono anche le carte costantiniane, sette buste per il periodo farnesiano (1698-1734) ed un fascicolo per il periodo borbonico-napoletano (1734-1759).

77. Il riordinamento dell'Archivio della Steccata, attualmente in corso è diretto da padre Felice da Mareto al quale siamo grati per le notizie che ci ha fornito sullo stato del fondo archivistico.

78. Cfr. il Documento 55.

intorno a questo argomento dalle due mostre del Po: la prima nel 1906, in occasione dell'inaugurazione del nuovo ponte stradale, e la seconda nel 1927), condussero alla formazione di un fondo archivistico presso l'Archivio Storico Comunale denominato genericamente *Ufficio della Longa del Po* nel quale confluirono oltre ai superstiti atti della ‹ Regia Condeputazione civica sopra i beni ex costantiniani ›, anche altri atti tratti da serie diverse, ma sopratutto dal *Gridario generale* [79]. Tale collezione archivistica consta attualmente di undici cartelle e raggruppa nelle prime le sentenze del Giudice o Assessore della Longa del Po e nelle ultime, più genericamente atti amministrativi vari degli uffici addetti ai servizi fluviali.

Le stesse considerazioni dobbiamo fare passando a trattare di un altro fondo archivistico utilizzato nell'ultima parte del presente lavoro. Si tratta della raccolta: *Paratici, Università dei paroni e navaroli del Po.* L'antica e gloriosa corporazione doveva disporre di un ricchissimo archivio di cui purtroppo oggi non rimangono che alcuni documenti superstiti. Resasi indipendente dal ‹ Collegio dei mercanti › fin dall'inizio del secolo XV, attraverso quelle vicende che abbiamo in altra parte esaminato, essa fu sempre intimamente legata all'ufficio della Darsena prima e alla Commenda della Longa successivamente, per cui è da credere che, come esisteva un'unica Cancelleria, che serviva contemporaneamente l'Ufficio ed ‹ il paratico ›, così vi fosse un unico archivio che dovette purtroppo trovarsi, almeno in parte, coinvolto nell'incendio del palazzo del Governatore Giuseppe Rocca.

Una certa parte di documenti tuttavia, specie quelli riguardanti i diritti ed i privilegi della corporazione, doveva essere custodita nel forziere della chiesa di Santa Agnese, cappella dei paroni e marinai di Piacenza, e si salvò così dalla distruzione. Al momento dell'estinzione del ‹ paratico › sull'inizio del secolo XIX tali documenti furono depositati presso l'Archivio Storico Comunale e riordinati insieme alla documentazione proveniente dal soppresso Collegio dei mercanti e relativa alle varie corporazioni di arti e mestieri locali.

Per quanto attiene ai criteri ai quali ci siamo informati nella presente edizione, dobbiamo osservare che si è innanzitutto cercato di fornire un panorama il più completo possibile della documentazione superstite, attraverso il quale sia possibile la ricostruzione delle funzioni e competenze dei vari uffici. A questo fine abbiamo enucleato dei documenti tipici che abbiamo pubblicato integralmente, scegliendone, quando ci è stato possibile, uno per ogni diversa epoca, in modo di dar ragione dei mutamenti intervenuti nella stesura degli atti medesimi e di quelli più importanti degli organismi che li hanno prodotti. Accanto a questi documenti tipici abbiamo poi fornito delle tabelle riassuntive dove sono stati compendiosamente descritti i dati afferenti tutta la restante documentazione omogenea. Ciò ci è stato possibile in modo particolare per i documenti finanziari-contabili di cui possediamo serie continue, mentre per i documenti amministrativi e di polizia la documentazione superstite non offriva, per il carattere estremamente discontinuo della stessa, la possibilità di una

79. E. Nasalli Rocca *L'Archivio del comune di Piacenza* cit.

scelta organica. Pertanto diversi tipi di atti sono pubblicati in una stesura unica e colgono un unico momento del funzionamento della macchina amministrativa, data l'assenza della documentazione affine per i periodi precedenti e seguenti.

Si è ritenuto di dover dividere tutta la documentazione in quattro parti: la prima che si intitola Premessa, relativa all'epoca visconteo-sforzesca, vuole costituire una introduzione alle restanti parti e pubblica alcuni documenti tipici relativi alla formazione di uffici e di competenze che si delinearono meglio nell'epoca successiva.

La seconda riguarda la documentazione di carattere finanziario-contabile relativa ai sistemi di esazione e di conduzione delle entrate fiscali del fiume, uno degli aspetti più caratteristici dei servizi fluviali.

La terza attiene più propriamente agli atti amministrativi in genere e di polizia riguardanti gli uffici fluviali, sia quelli disciplinanti le loro competenze e funzioni ed emanati da autorità superiori, sia quelli di produzione degli uffici stessi e riguardanti il quotidiano disbrigo di incarichi ed incombenze loro proprie.

Una quarta parte, infine, concerne la varia attività esplicata dalla organizzazione di categoria che raggruppava gli addetti alla navigazione ed era depositaria di funzioni pubbliche, quindi produttrice di atti amministrativi, che concernono sia la disciplina interna della corporazione come i vari servizi pubblici dalla stessa disimpegnati.

Trattandosi di documentazione nel suo complesso piuttosto recente, l'apparato critico e gli usi dell'edizione diplomatica sono stati limitati al minimo indispensabile per la chiarezza della trascrizione.

I documenti sono preceduti da una breve introduzione che reca: la data cronica e topica, un regesto sintetico del contenuto, una nota archivistico-diplomatica recante la collocazione dell'atto e la sua natura diplomatica, le eventuali edizioni del documento.

Si è trascurata la tradizione del testo che, dato il carattere tardo della documentazione, non metteva conto di segnalare[80].

80. A bozze del presente lavoro già impaginate, appare il volume VII della serie IX dell'« Archivio Storico Lombardo », contenente gli atti del X Congresso Storico Lombardo, svoltosi a Cremona sul tema: « Le vie d'acqua lombarde: il problema della navigazione padana ». Sono degni di menzione per l'affinità coi problemi trattati in questa introduzione i seguenti contributi: E. NASALLI ROCCA *Note per la storia della navigazione padana a Piacenza*, in « *Archivio Storico Lombardo* » (9 s) 7 (1962) 89 ss.; G. C. ZIMOLO *Piacenza nella storia della navigazione interna*, in « *Archivio Storico Lombardo* » (9 s) 7 (1962) 168 ss.; C. PECORELLA *Note sull'ordinamento della navigazione padana nei secoli XIV-XV*, in « *Archivio Storico Lombardo* » (9 s) 7 (1962) 62 ss.; N. I. JACOPETTI *Il trasporto fluviale nei secoli XVI e XVII attraverso alcuni documenti*, in « *Archivio Storico Lombardo* » (9 s) 7 (1962) 72 ss. Del lavoro di Emilio Nasalli Rocca, di cui mi furono gentilmente fornite le bozze avanti la pubblicazione, potei tenere conto nel mio studio. Gli altri lavori erano a me sostanzialmente noti per aver preso parte al Convegno. Di tali contributi non potei tuttavia fare le debite citazioni nel corso del mio studio.

REPERTORIO DELLE ABBREVIATURE

INTRODOTTE

ACsAPc	= Archivio Capitolare di s. Antonino di Piacenza
ACPc	= Archivio storico comunale di Piacenza
ASMi	= Archivio di Stato di Milano
ASPr	= Archivio di Stato di Parma
BCPc	= Biblioteca Comunale di Piacenza

E CONSERVATE

A.S.R.	= Altezza Sua reale
C.S.S.	= Celsitudine Sua Serenissima
den.	= denari
hon.dus (etc.)	= honorandus
ill.mus (etc.)	= illustrissimus
L.	= lire
mag.cus (etc.)	= magnificus
R.D.	= Regio Ducale
RR.DD.	= Regi Ducali
R.D.C.	= Regia Ducale Camera
RR.DD.CC.	= Regie Ducali Camere
r.dus (etc.)	= reverendus
S.A.R.	= Sua Altezza Reale
S.A.S.	= Sua Altezza Serenissima
S.D.C.	= Serenissima ducale Camera
S.M.	= Sua Maestà
S.M.C.	= Sua Maestà Cattolica o Cesarea
S.M.I.	= Sua Maestà Imperiale
sol.	= soldi
S.V.	= Signoria Vostra
SS.VV.	= Signorie Vostre
S.V.I.	= Signoria Vostra Illustrissima
SS.VV.II.	= Signorie Vostre Illustrissime

TABELLE DI CORRISPONDENZA DELLE MISURE

Le merci, in transito sul fiume e quindi assoggettate al pagamento dei dazi e delle regalie, venivano valutate, agli effetti fiscali, in termini di quantità o di valore monetario. Questa seconda valutazione era in uso sopratutto per i generi più preziosi (spezie, ori, pietre preziose ecc.).

Le unità di misura cui si fa riferimento nei documenti non sono ovviamente le stesse, data la disparità cronologica degli atti pubblicati, la diversa provenienza delle merci ed i diversi usi adottati. C'è poi da rilevare che la determinazione della quantità delle merci veniva fatta di solito, non in base alle misure ufficiali in vigore nel Ducato, ma servendosi di misure commerciali o convenzionali e di misure forestiere di largo impiego, specie milanesi e veneziane. Le misure cosidette commerciali sono per esempio: il carro, la soma, la balla, la cassa, il collo ecc.; si tratta per lo più di valori non facilmente determinabili e fortemente oscillanti. Per agevolare quindi il lettore daremo tre distinti specchietti. Il primo concerne le misure ufficiali in vigore nel Ducato di Piacenza prima dell'introduzione del sistema metrico decimale, osservando che le stesse sono rimaste pressocchè immutate per il periodo di tempo che ci riguarda. Il secondo concerne invece le misure commerciali, suddivise per settori merceologici, con riferimento, fin dove è stato possibile determinarlo, al corrispondente valore ufficiale corrente ed a quello odierno. Infine un terzo specchietto riguarda i pesi e le misure forestiere impiegate nei documenti.

I

PESI E MISURE PIACENTINE

(prima dell'introduzione del sistema metrico decimale)

Misure lineari

Per le stoffe:

Passo (da panno, tela e seta) = 2 braccia = m. 1,35.

Braccio (da panno, tela e seta) = 2 metà = 3 terze ecc. = m. 0,675.

Metà = m. 0,3375

Terza = m. 0,225

Per i legni ed i laterizi:

Trabucco = 6 braccia = m. 2,8174.

Braccio comune (da legno o da muratore) = 12 once = m. 0,469.

Oncia = 12 punti = m. 0,03913.

Punto = 12 atomi = m. 0,003261.

Atomo = m. 0,000272.

Misure di capacità

Per gli aridi:

Staio = 2 mine o 15 copelli = lt. 34,82.

Mina = 7½ copelli = lt. 17,41.

Copello = 2 mezzi = lt. 2,321.

Mezzo = 2 quarti = lt. 1,16.

Quarto = lt. 0,58.

Per i liquidi:

Carro = 8 brente = lt. 606,168.
Veggiola = 10 brente = lt. 757,712.
Brenta = 48 pinte = lt. 75,771.
Pinta = 2 boccali = lt. 1,579.
Boccale = 2 mezzi = lt. 0,789.
Mezzo = lt. 0,394.

PESI

Quintale = 100 libbre = Kg. 31,751.
Peso o Rubbo = 25 libbre = Kg. 7,937.
Libbra = 12 once = Kg. 0,317.
Oncia = 24 denari = Kg. 0,026.
Denaro = 24 grani = Kg. 0,0011.
Grano = Kg. 0,000046.

II

MISURE COMMERCIALI O CONVENZIONALI PER SETTORI MERCEOLOGICI

(Tra parentesi l'indicazione del secolo in cui si riscontrano)

CEREALI E FORAGGI

Riso: Soma (sec. XVI) = 20 pesi = Kg. 160 circa.
Fieno: Soma (sec. XIV). Carro (sec. XIV) = 2.000 libbre = Kg. 656 circa.
Paglia: Carro (sec. XIV).

COMBUSTIBILI

Carbone: Carro (sec. XVI). Corba (sec. XIV).
Legna: Soma (sec. XIV). Carro (secc. XIV-XVII) = da 100 a 250 fasci = ql. 20-50 circa.
Olio da ardere: Botte (sec. XVI).

DERRATE ALIMENTARI

Aglio: a migliaio (secc. XIV-XVIII).
Formaggio grana: Forma (sec. XVI) = 4 pesi = Kg. 32 circa.
Frutta: Soma (sec. XVI). Cassa = mezza soma (sec. XVI).
Mandorle: Sacco (sec. XVI) = 14 pesi = Kg. 112 circa.
Olio d'oliva: Soma (sec. XVI) = 2 pelli = Kg. 120 circa. Pelle (sec. XVI) = pesi 8-9 circa = Kg. 60-70 circa. Bricola (sec. XVI) = 22 pelli = Kg. 1.320 circa. Cazolla (sec. XVI) = libbra 1 = Kg. 0,31. Sopo (sec. XVI) = ½ libbra = Kg. 0,152.
Olive: Barilotto (sec. XVI).
Uva: Navazza (Bigoncia) (sec. XIV). Soma (sec. XIV).
Verdure: Corba (secc. XVI-XVIII).
Vino: Carro (sec. XVI) = 8 brente = lt. 606,168. Bozola (sec. XVI) = 12 once = Kg. 0,312. Orno (sec. XVII) = 1,1/4 brente = lt. 85 circa.
Vino malvasia: Caratello (sec. XVI) = 1 brenta.
Zucchero: Cassa (sec. XVI).

MANUFATTI DIVERSI

Berrette di lana: Soma (sec. XVI) = 2 casse.
Biancheria: Balla (sec. XVI) = 20 pesi = Kg. 160 circa.
Carta da scrivere: Balla (sec. XVI). Risma (sec. XVI).
Cuoio: v. Pellame.

Merceria: Soma (sec. XVI) = 2 balle o colli. Balla o collo (sec. XVI) = 150 libbre = Kg. 45 circa.
Pataria: v. Merceria.
Pellame: Balla (sec. XVI) = pesi 24 = Kg. 182 circa.
Terracotta: Soma (sec. XVI) = 2 casse.
Vasellame: v. Terracotta.

Materie prime per l'industria tessile

Cotone: Balla (sec. XVI) = 25 pesi = Kg. 200 circa.
Lana di Fiandra o ultramontana: Soma (sec. XVI) = 2 balle. Balla (sec. XVI) = kg. 150-190 circa.
Lana nostrana: Soma (sec. XVI) = 2 balle. Balla (sec. XVI) = Kg. 150 circa.
Lino: Soma (sec. XVI) = sacchi 2 = Kg. 150 circa.
Stoppa: Sacco (sec. XVI) = pesi 7,5 = Kg. 60 circa.

Materiali da costruzione

Bianco (calce bianca): v. Calce.
Calce: Carro (sec. XIV). Veggiola (secc. XIV-XVI) = 16 staia = Kg. 557 circa.
Pietra: Carro (secc. XIV-XVI).

Metalli

Acciaio: Fascio di verghe (sec. XVI). Lastra (sec. XVI).
Ferramenta: Soma (sec. XVI). Fascio (sec. XVI).
Ferro lavorato e semilavorato: Fascio (sec. XVI) = 10 pesi = Kg. 80 circa.
Piombo: Balla (sec. XVI) = 15 pesi = Kg. 120 circa.

Sostanze coloranti e chimiche

Creta: Sacco (sec. XVI) = 1 staio = lt. 34,82.
Galla per concia: Soma (sec. XVI).
Guado, Roza o Robbia, Valania: Soma (sec. XVI) = 2 sacchi = 10 pesi = Kg. 80 circa.
Robbia: v. Guado.
Roza: v. Guado.
Sapone: Soma (sec. XVI) = 2 casse.
Soda (alume di gatina, carbonato di potassio): Soma (sec. XVI).
Trementina: Soma (sec. XVI).
Valania: v. Guado.

Spezie

Zenzero: Dado (sec. XVI).

Tessuti

Canavaccia: Balla o Collo (sec. XVI).
Fustagno: Balla (sec. XVI). Soma (secc. XV-XVI).
Marocchino: Pezza (sec. XVI) = da 50 a 52 braccia = m. 33,75-35,1 circa.
Panno di lana: Soma (sec. XVI) = 2 balle. Pezza (sec. XVI) = da 50 a 52 braccia = m. 33,75-35,1 circa.
Sarza (canapo): Soma (sec. XVI) = 2 balle. Balla (sec. XVI) = 11 pezze.

Tela: Balla (sec. XVI) = ½ soma. Collo piccolo (sec. XVI) = 4 pezze = 200 braccia = m. 135 circa.
Tela di Lione: Pezza (sec. XVI) = 50 braccia = m. 33,75.
Velluto: Pezza (sec. XVI) = 2 libbre = Kg. 3,72 circa.

III

MISURE FORESTIERE

Guastalla

Misure di capacità per aridi:
Sacco = 3 staia = Kg. 114,6.

Milano

Misure di capacità per gli aridi:
Moggio (da grano) = 8 staia = lt. 146,23.
Staio (da sale) = lt. 13,20 circa.

Pesi:
Centenaro = 100 libbre grosse = Kg. 76,25.
Libbra grossa = Kg. 0,76.

Misure di capacità per liquidi:
Carro = 10 brente = lt. 755,5.

Parma

Misure di capacità per gli aridi:
Staio = 2 mine = lt. 47,04.

Venezia

Misure di capacità per gli aridi:
Moggio (da sale) = 27 staia piacentine = lt. 940,140.

Pesi:
Libbra sottile = Kg. 0,30.
Libbra grossa = Kg. 0,47.

Misure di lunghezza:
Cavezzo (pertica grande) = m. 2,08.

TABELLA DI CORRISPONDENZA DELLE MONETE

MONETE DI CONTO

Nell'epoca della dominazione Visconteo-Sforzesca, la moneta di conto più in uso a Piacenza era la lira imperiale di Milano, di 20 soldi, di 12 denari. Accanto a questa rimaneva in vigore, specie nei trattati privati, la lira di Piacenza, anch'essa di 20 soldi, di 12 denari. Nell'epoca successiva del Principato Farnesiano e Borbonico i conti venivano fatti a Piacenza con la< lira antica > di Piacenza e con la < lira antica > di Parma. Il decreto sovrano del 22 marzo 1795 mise fuori corso la < lira antica > di Piacenza sostituendola con la < lira antica > di Parma di 20 soldi di 12 denari. L'< antica lira > di Parma venne abolita con decreto del 27 dicembre 1829 e sostituita con la < lira nuova > di Parma di 10 decimi, 100 centesimi, 1000 millesimi, che equivaleva al franco, alla lira italiana e alla < lira nuova piemontese >.

Sulla base della lira piacentina, dunque, venivano di solito tariffate tutte le monete effettive piacentine o forestiere che avevano corso in Piacenza fino al 1795.

Il valore di questa moneta, che subì nel corso dei secoli un costante e progressivo deprezzamento, è ricavabile quindi dalle tariffe fissate di volta in volta per le monete effettive d'oro e d'argento che avevano corso a Piacenza.

Allo stato attuale degli studi sulla moneta piacentina, non esiste purtroppo ancora la possibilità di dare una tavola generale del valore della lira piacentina nei diversi momenti storici. Molti dati, peraltro, si possono ricavare dal Falconi (P. FALCONI *Le monete piacentine* 3 v, Piacenza 1914-1920).

MONETE EFFETTIVE CHE AVEVANO CORSO A PIACENZA

DI MILANO	Data del conio	Peso in grammi	Titolo
Fiorino d'oro	1348	3,519	1.000
» »	1409	3,519	1.000
Testone d'oro o Ducato d'oro	1465	3,315	1.000
» » » »	1474	3,315	1.000
Testone d'oro o Ducato d'oro	1508	3,315	1.000
Doppio Ducato d'oro di Luigi XII e di Francesco I	1508-1520	6,630	1.000
Scudo d'oro	1538	3,366	917
» »	1548	3,366	917
» »	1579	3,315	917
» »	1641	3,315	917
» »	1679	3,315	917
Filippo d'argento	1622	27,842	948
Ducatone d'argento	1588	31,711	944
» »	1622	31,711	944
» »	1762	31,711	944

TABELLA DI CORRISPONDENZA DELLE MONETE

Di Parma e Piacenza	Data del conio	Peso in grammi	Titolo
Zecchino d'oro	—	3,464	1.000
Doppia d'oro di Ranuccio II	1690	6,712	906
Doppia d'oro di Ferdinando I	1786	7,141	891
» » »	1789	7,141	891
» » »	1796	7,141	891
Ducatone d'argento di Parma	1676	31,231	944
Ducatone d'argento di Piacenza	—	31,869	944
Testone d'argento di Parma	1687	8,763	917
Scudo o Ducato d'argento di Piacenza	—	27,619	740
Scudo o ducato d'argento di Parma	—	26,079	747
Lira d'argento di Parma	—	4,036	257
Ducato d'argento	1784-1786	25,704	902
Di Venezia:			
Ducato d'oro	—	2,174	993
Doppia d'oro	—	6,763	906
Scudo d'oro	—	40,992	993
Ducato d'argento	—	22,773	826

PARTE PRIMA

DOCUMENTI ESEMPLARI DEL PERIODO VISCONTEO-SFORZESCO E PONTIFICIO (1354-1514)

1.

1354, aprile 3. Milano.

Giovanni Visconti, arcivescovo e signore generale di Milano, dispone che navi e pescatori paghino ai figli di Giacomo Pocaterra di Fontana la consueta tassa di <fondacia> sul Po a Piacenza per diritto antico.

ACPc: *Registrum omnium gabbellarum Communis et civitatis Placentiae* f 93. Copia registrata.

In Christi nomine amen. In libro registri literarum transmissarum per reverendum in Christo patrem et dominum dominum Iohannem, Dei gratia sancte Mediolanensis Ecclesie archipresbiterum ac civitatum Mediolani, Placentie ac Cremone dominum generalem, tempore regiminis nobilis et potentis viri domini Iohannis de Tonniolis de Novaria honorabilis potestatis civitatis Placentie et districtus pro prefacto reverendissimo domino nostro, anno ab incarnacione Domini mcccliiij, indicione vij, infrascripta litera cum suplicacione inclussa ac responsione domini reperitur:

« Iohannes, Dei gratia archipresbiterus et generalis dominus Mediolani etc., suplicacioni noviter nobis exibite pro parte filiorum quondam Iacobini Pocaterre de Fontana et presentibus introclusse per exemplum, fecimus responsionem in ipsius fine descriptam, volentes ac vobis mandantes quatenus exequamini et faciatis prout in responsione ipsa videbitis plenius contineri.

Datum Mediolani, die tercio aprilis, nobili viro Potestati et Iudici gabellarum civitatis nostre Placentie ».

« Reverendo patri et excelse dominacioni vestre, reverenter significatur, pro parte filiorum quondam Iacobini Pocaterre de Fontana fidelisimorum servitorum vestrorum, de Placentia, quod ipse quondam Iacobus, et post ipsum dicti eius filii et eorum antecesores, fuerunt et steterunt in possessione et quaxi iuris percipiendi et habendi pedagium seu fondaciam, pro qualibet navi onerata mercandie et que ducitur ad civitatem Placentie, solidorum quinque Placentie; et predicto quondam Iacobo fuit super hoc lata sentencia tempore dominacionis olim bone memorie dominorum Azonis et Luchini et etiam autem aparet alia sententia lata pro dicto pedagio; et in dicta possessione hodie sunt; et quod, a certis annis citra, quidam mercatores piscium et ipsos vendentes recusaverunt solvere dictum pedagium, qua de causa oportuit dictos filios litigare pro dictis quinque solidis, et finaliter compulsi fuerunt solvere. Sed aduc dicti talles recusant et pro singulis quinque solidis oportet ipsos filios litigare

cum ipsis piscatoribus seu mercatoribus, quod est eis gravissimum et somptuosum. Quare humiliter supplicant eidem vestre celsitudini, fonti iusticie, quatenus dignemini dare vestro Potestati et Iudici gabellarum Placentie, in mandatis, quod dictis filiis responderi faciat de dicto pedagio prout actenus est consuetum, sumarie et de plano et sine strepitu et figura iudicii et absque alio libello et peticione et regotis [a] cavilationibus quibuscumque. Altissimus Creator vos et vestra feliciter conservet per tempora longiora, amen. mcccliiij die tercio aprilis ».

(S.N.) Ego Lanfranchus Pelatus, notarius, suprascriptam literam et supplicationem cum predicta responsione domini ex dicto libro registri literarum extrassi et scripsi.

(S.N.) Ego Bartolomeus Porrus, notarius publicus placentinus ac officialis domini Iudicis gabellarum Placentie, suprascriptam literam et supplicationem qua continebatur ut supra vidi, legi et fideliter exemplavi.

2.

[1380 circa]. Piacenza.

Capitoli d'appalto dei dazi dell'< ingresso delle porte >, del < pedaggio del ponte del Po >, del < transito sul > fiume e del canale Fodesta, stabiliti dal Referendario ducale di Piacenza.

ACPc: *Registrum omnium gabellarum Communis et civitatis Placentiae*, ms. membranaceo, secoli XIV-XVI, ff 25-27v. Copia registrata.

Edizioni: E. NASALLI-ROCCA *Un capitolato di gabelle e di pedaggio sul Po secolo XIV*, in « *Archivio storico lombardo* » 54 (1927) 438 ss.

Infrascripta sunt pacta et conventiones cum quibus debet vendi gabela introitus portarum civitatis Placentie et pedagii pontis Padi civitatis eiusdem, incantando omnes simul sicut de eis poterit reperiri ut infra videlicet. Primo: quod incantator dicte gabelle eiusque socii et fideiussores et quilibet eorum in solidum teneantur solvere Communi Placentie pro ut supra plenius continetur. Et quod de precio dicti incantus teneantur et debeant dicti gabelatores eorumque socii solvere Masarolo Comunis Placentie, seu alii [b] officiali deputando per Comunem super reffectione pontis Padi, libras quinquaginta placentinas in mense; que convertantur in fortifficando et manutenendo dictum pontem Padi et ad opus ipsius pontis. Qui Masarolus teneatur et debeat facere ipsis gabelatoribus confessiones de quantitatibus pecunie quas sibi solverint ista de causa. Et habendo istas confessiones non possint ipsi gabelatores molestari aliqualiter pro illis quantitatibus de quibus monstraverint confessiones, ut prefertur.

[a] *Leggi:* remotis. [b] *Leggi:* alio

Item quod dicti emptores eiusque socii, per totum dictum annum inceptum et finiturum, ut supra, habeant et posideant dictas gabellas introytus omnium portarum civitatis Placentie et pedagii pontis Padi et aque traversi et longie fluminis Padi et Fuxuste[1], cum pleno iure coligendi, percipiendi,
5 exigendi et habendi omnes fructus, reditus et proventus atque comoditates et utilitates dictarum gabelarum et pedagii. Que quidem gabele et pedagium coliguntur et coligii debent de rebus nostranis et forasteriis que conducentur et deferentur seu extrahentur, durante suprascripto termino, per pontem Padi seu in navibus per aquam Padi seu per aquam Fuxuste, per portas ipsius civitatis
10 in civitatem vel versus civitatem Placentie a quolibet conducente seu conduci faciente vel ab aliis quorum fuerint ille res que conducentur ad civitatem Placentie seu extrahentur, aut a dominis bestiarum vel plaustrorum que conducerent seu super quibus conducentur, secundum formam et modum inferius denotatum, et prout inferius limitatur videlicet:
15 Primo: de quolibet carro lignorum de opere, que conducentur in civitate Placentie vel burgis, computatis omnibus adicionibus, solvantur pro introytu portarum, solidi quattuor placentini.

Item de quolibet carro zochorum[2] et aliorum lignorum pro ardendo, que conducentur ut supra, solidi duo placentini.

20 Item, de quolibet carro vini, quod conducetur extra civitatem et burgos Placentie, solvantur et sic pro rata solidi novem placentini.

Item, de quolibet modio frumenti, sicalis, ordei, cicerorum, fabarum, lintigie, favole, vicie, cixerchie et faxolorum que conducentur in civitatem vel burgos et sic pro rata solidus unus et denarii sex placentini.

25 Item, de quolibet modio spelte, avene, scandelle, farri, milii, milice, panici, lupinorum, robilie, zoparum et aliorum leguminum minutorum, que conducentur in civitate vel burgis, et sic pro rata, denarii novem placentini.

Item de quolibet carro bladi leguminum minutorum, que conducentur in civitatem [...], solidi tres placentini.

30 Item, de quolibet carro vini conducti[c] in Placentia vel burgis, ut supra, solidi duodecim placentini.

Item, de quolibet corba[3] carbonum conducta, ut supra, denarii quinque placentini. ||

Item, de quolibet miliario aley conducti, ut supra, denarii sex placentini. f 25v

35 Item, de quolibet carro feni, quod conducetur in civitatem Palcentie post quinta decimam diem mensis septembris, solidus unus placentinus.

[c] *Leggi*: conducto

1. Fodesta: canale navigabile che congiungeva il Po alla città di Piacenza (cfr.:
40 V. PANCOTTI *I Paratici Piacentini e i loro statuti* cit., II 89 ss.).
2. Voce dialettale: ceppo.
3. Corba: cesta.

Item, de quolibet carro feni novi quod conducetur ante suprascriptam quintadecimam diem dicti mensis septembris, solidi tres et denarii quattuor placentini.

Et de quolibet carro feni veteris quod conducitur, ut supra, solidus unus placentinus.

Item, de qualibet soma lignorum in bestiis conducta, ut supra, denarii quattuor placentini.

Item, de qualibet soma lignaminis ab opere non laborati, que conducetur ad civitatem Placentie, ut supra, denarii octo placentini.

Item, de qualibet soma feni conducti, ut supra, denarii sex placentini.

Item de qualibet soma herbe conducte, ut supra, denarii quattuor placentini.

Item pro pedagio pontis Padi solvatur ut infra.

Primo: videlicet, de quolibet homine seu femina forasteriis, eundo et redeundo, transeundo per pontem Padi, pro uno die semel tantum, denarii quattuor placentini. Et hoc non vendicet sibi locum nisi quando pons factus fuerit.

Item, de quolibet homine forasterio equestre transeunte per dictum pontem Padi, eundo et redeundo, pro una die, semel tantum, solidus unus placentinus. Et hoc non vendicet sibi locum nisi ut supra.

Item, de quolibet equo de guarda, transeunte ut supra, solidi novem placentini.

Item, de qualibet soma mercadandie, que defferetur per dictum pontem et per lungum seu transversum Padi et Fuxuste, cum carro et super bestiis, solidus unus placentinus.

Item, de qualibet pecude, capra vel porco forasteriis, pro una die semel tantum, denari duo placentini et hoc non vendicet sibi locum nisi ut supra.

Item de fassis lignorum, que conducentur per aquam, solvatur pro quolibet centenario, solidi quinque placentini et ab inde infra ad dictum computum.

Item de qualibet navacia uvarum, que fuerit conducta in civitatem, si fuerit plena, solidi duodecim placentini et si non fuerit plena ad rationem pro rata.

Item, de qualibet soma uvarum conducta in civitatem causa faciendi vinum, solvatur solidus unus placentinus. Et si aliter conducerentur vel portarentur nichil solvatur, nisi fiat in fraude dicte gabelle.

Item, de quolibet bove, vacha, mullo seu mulla, asino vel asina forasteriis, pro una die semel tantum, denarii octo placentini; et hoc non vendicet locum sibi, nisi ut supra.

Item, de quolibet capreto vel agnello forasteriis, pro una die semel tantum, denarius unus placentinus; et hoc non vendicet sibi locum nisi ut supra.

Item, de quolibet homine vel femina forasteriis, veniendo et eundo per navem Papiam vel Cremonam, pro una die ut supra, denarii octo placentini; exceptis nautis et trahentibus naves ad cordam et peregrinis euntibus pedestribus vel per navem, qui nichil solvere teneantur pro personis suis.

Item, de quolibet homine vel femina forasteriis cum equo, veniendo vel eundo per navem, pro una die semel tantum, solidi duo placentini.

Item, de quolibet somerio eundo vel veniendo similiter per navem ut supra, solidi tres placentini.

Item, de quolibet somerio transeunte per dictum pontem, solidi duo placentini; et non vendicet sibi locum nisi ut supra. ||

5 Item, de quolibet centenario carnium salatarum, caxei mascherparum, que defferentur per dictum pontem vel per navem, denarii quattuor cum dimidio placentini. f 26

Item, de qualibet persona foresteria et de qualibet bestia grossa vel minuta forasteria transeunte Padum in aliqua parte districtus Placentie, solvatur tantum

10 quantum solveret transeundo per pontem Padi; et hoc non habeat locum in transeuntibus ad portum Padi.

Item, de qualibet soma roxii, guadi, rozie [4] et oley, solidus unus placentinus.

Item, de qualibet corba gale vel valanie [5], solidi duo placentini.

Item, de quolibet carro palearum [6], canarum [7] sive canellorum, de quibus

15 omnibus fiunt storia [8], solidus unus et denari sex placentini.

Item, de quolibet carro calzine forasterie, solidus unus et denarii decem placentini.

Item, de quolibet carro lapidum foresteriorum, solidus unus et denarii decem placentini.

20 Item, de qualibet soma lignaminis laborati, solidus unus placentinus.

Item, de quolibet carro lignaminis ab opere, transeundo per longum Padi, solidi quattuor placentini.

Item, de quolibet centenario lignorum de ardendo in fassis, veniendo et eundo per lungam Padi, solvatur solidi quinque placentini.

25 Item, de qualibet mola conducta de alieno districtu ad civitatem Placentie, vel que conduceretur de civitate Placentie ad alienum districtum per traversum in longum Padi, solidi tres placentini.

Item, de qualibet molla a molando que conducetur et extrahetur ut supra proxime, solidi duo placentini.

30 Item, de quolibet carro vini quod conducetur per traversum, solidi novem placentini.

Item, de omnibus bladis et leguminibus que conducentur per lungum et traversum Padi, vel de civitate et disctrictu extra districtum per Padum, solvatur ad introytu portarum civitatis predicte, salvo quod de blado, quod con-

35 ducetur et extrahetur vigore literarum magnifici Domini nostri et illustris consortis sue seu magnifici Domini Azonis seu illustris domine domine Blanche, continentibus quod dictum bladum possit conduci et extrahi ab-

4. Roso, guado e robbia: sostanze coloranti usate per la tintura delle stoffe.

40 5. Gallia e valania: sostanze usate nella concia delle pelli.

6. Palea: paglia.

7. Canne.

8. Storia: stuoia.

sque solutione gabelle, quod dictum Comune non teneatur ad aliquod restaurum.

Item, quod de omnibus rebus et mercanciis suprascriptis superius specifficatis, de quibus solvitur dicta gabella seu pedagium ad formam seu racionem some, que conducerentur seu extraherentur ut supra in navibus seu plaustris vel bestiis, solvatur a dictis quantitatibus infra pro rata, ad computum suprascriptum. Et si fuerit a soma infra et aliter conducatur, aliquid non solvatur, salvo quod, si conducentes seu conduci facientes dictas res deposuissent in aliqua parte ipsas res, que essent super bestiis, plaustris et navibus, et ipsas res particulariter portari facerent seu portarent super spalis, intelligatur hoc factum esse in fraude dicte gabelle, et teneantur ad solutionem dicte gabelle in duplum. Hoc tamen adiecto et expresse reservato, quod pro gabela introytus portarum nec pro pedagio pontis Padi suprascripto nichil solvatur nec exigi possit de fassis lignorum vel lignaminis, que per aliquas personas a boscho portabuntur super spalis, pro usu suo vel pro vendendo, nec de fassis feni seu herbe que per aliquas personas similiter portabuntur super spalis, pro usu suo et pro vendendo; nec de fassis spicarum, bladorum vel leguminum que portabuntur per spigolatores seu spigolatrices ad civitatem nec etiam pro vitualibus boum, que portabuntur super plaustris pro pastura ipsorum boum super itinere, dicta gabella solvatur. Et quod de rapis (f 26v) || navonis et cabuxiis [9] nichil solvatur.

Item, quod quelibet persona, cuiuscumque conditionis existat, possit libere et impune facere, conducere et vendere ligna, tam in civitate Placentie et burgis quam episcopatu, secundum modum et formam consuetam, tam ligata quam non ligata, statutis vel provixionibus in contrarium loquentibus non obstantibus.

Item cum hac addictione expressa quod pro illis rebus superius specifficatis, super quibus soluctum fuerit pedagium pontis, non solvatur gabela introytus porte Fuxuste. Sed, solucto dicto pedagio pontis, inteligatur gabella introytus dicte porte esse solucta. Et sic e contra: quando prius solvatur ad portam inteligatur esse soluctum ad pontem predictum pro pedagio suprascripto.

Item quod provixio facta super conductione bladi et vini de alienis episcopatibus non habeat locum; sed solvatur ipsis gabelatoribus et solvi debeat sic de blado et vino foresterio sicut de nostrano.

Item quod aliquis qui conduxerit ultra Padum extra districtum Placentie aliquas bestias super alieno districtu, causa pasculandi vel causa fenum comedendi et emendi vel causa laborandi aliquas terras vel causa carezandi, hince inde, vel causa guerre, dummodo habeat animum redeundi cum dictis bestiis, pro ipsis bestiis non teneatur solvere, pro exitu neque pro introytu, aliquid, occaxione dicte gabelle, salvo quod, si dictas bestias alienaret extra districtum, quod tunc et eo casu teneatur solvere gabellam exitus. Et similiter teneatur solvere quilibet ducens extra districtum aliquas bestias causa mercancie. Teneantur

9. Cabuxia (cfr. < gabusia >, dial. < gabus >): cavolo, verza.

tamen omnes conducentes bestias extra districtum, animo redeundi ad ipsam civitatem, facere ipsas describi ad ipsum pontem Padi per officialem dictorum gabelatorum. Et dicti officiales teneantur facere eis unum boletinum de descriptione ipsarum bestiarum; pro qua scriptione et buletino dicti officiales nichil percipere debeant atque possint.

Item quod, in fine termini dictorum gabelatorum, debeant videri et describi et examinari facere omnia ligna, a comburendo seu ab opere, que erunt in burgo Fuxuste et ad fornaces que sunt inter Padum et Fuxustam, et de ipsis debeat solvi dicta gabella, extimatione facta per sucessores ipsorum gabelatorum, infra unum mensem. Qui gabelatores succedentes habeant illud ius exigendi gabelam dictorum lignorum seu lignaminis quod habebant predecessores sui. Ita tamen quod, pro eisdem lignis, non solvatur, nisi semel, predicta gabela. Ita etiam et reservato quod, pro lignis que reciperentur in dicto burgo pro usu habitancium in eo, gabela aliqua non solvatur; ipsis tamen habitantibus solventibus, dictis gabelatoribus, solidos quinque placentinos in anno, pro quolibet focholare; ad quam solutionem non teneatur presbiter nec hospitale Sancte Agnetis. Et hoc habeat locum in quibuscumque lignis que ponerentur alibi occaxione alicuius porte que apperiretur. Hoc acto et specialiter reservato quod aliqui familiares et officiales et nuntii magnifici et excelsi Domini nostri seu illustris domine consortis sue vel illustris domini domini comitis Virtutum ac magnifici domini domini Bernabonis, illustris domini consortis sue et genitorum suorum, seu aliqui alii habentes literas liberi transitus a prescriptis magnificis dominis nostris seu ab aliquo ipsorum, et aliqui stipendiarii, seu equestres seu pedestres, transeuntes cum banneria [10] vel cum litteris patentibus liberi transitus prescriptorum || dominorum seu alterius eorum, et etiam aliqui peregrini, tam equestres quam pedestres, transeuntes per dictum pontem pro ipsorum personis seu cavalcaturis ad solutionem dicti pedagi minime teneantur. Et quod alii habentes literas liberi transitus a sanctissimo domino Papa, vel a serenissimo domino Imperatore, seu a serenissimo domino Rege Franchorum, vel ab aliquibus dominis seu Comunitatibus Ytalie, seu ab aliquibus rectoribus et officialibus maioribus Eccliesie, vel ab aliis quibuscumque principibus amicis magnifici domini nostri, dictum pedagium seu gabelam solvere non teneantur, nec dicta occaxione possint aliqualiter impediri. (f 27)

Item quod aliquis non possit neque debeat discaregare, seu discaregari vel removeri facere, ab aliqua navi, aliquas res pro quibus dicte gabelle seu pedagium solvi debeat, absque licentia dictorum gabelatorum vel officialium suorum, nisi prius solverit de ipsis rebus gabelam seu pedagium, modo superius declarato. Et quod aliquis, in cuius domo seu hospicio alique ex ipsis rebus reposite fuerint, non permittat eas exportari de domo seu hospicio suo absque licentia ipsorum gabelatorum seu officialium suorum, nisi prius soluta fuerit

10. Banneria: bandiera.

ipsa gabela seu pedagium, ut superius est expressum. Et quicumque contrafecerit penis incurrat arbitrio Iudicis gabelarum; eius pene medietas sit Comunis et alia medietas gabelatorum predictorum.

Item quod non liceat alicui naviganti vel alie persone recipere, in aliqua parte districtus Placentie super aliquibus navibus, aliquas personas, bestias seu 5 res, pro quibus dicta gabela seu pedagium solvi deberet, sine licentia ipsorum gabelatorum vel officialium suorum. Et quicumque contrafecerit incurrat penam solidorum viginti placentinorum, pro qualibet vice; cuius pene medietas perveniat in Comune et alia medietas in dictos gabelatores. Teneaturque ulterius nichilominus ad penam dupli eius tocius, quod pro ipsis rebus solvi deberet, 10 occaxione dicte gabelle seu pedagii, gabelatoribus antedictis.

Item quod si quis defraudaverit dictam gabela[a] seu pedagium, non solvendo id quod solvere debuerit et pro ut solvi debere est superius ordinatum, dollo vel culpa ipsius, teneatur ille defraudator ad soluctionem dicte gabele sive pedagii in quadruplum. Ita tamen quod non intelligatur aliquem defrau- 15 dasse dictam gabelam nisi prius se elungaverit a porta seu a locis in quibus deputati erunt officiales dicte gabelle sue pedagii, per spacium trabuchorum[11] viginti quinque; cuius pene medietas sit Comunis et alia medietas dictorum gabelatorum.

Item quod dicti gabellatores et eorum officiales teneantur accipere pignus, 20 dummodo sit bonum et sufficiens, si debentes solvere pro dicta gabella et pedagio non haberent pecuniam paratam; teneanturque recipere quamcumque pecuniam expendibilem in civitate Placentie.

Item quod liceat dictis gabelatoribus eorumque officialibus, durante dicto termino, portare arma, de die tantum, libere et impune, tamen cum licentia 25 domini potestatis Placentie, quam licentiam ipse dominus potestas sibi concedere teneatur. ||

f 27v Item quod, ubicumque fit mencio in presenti dato[12] gabelle et omnibus aliis gabelis, de burgis civitatis Placentie, quod inteligantur burgia a domo Misericordie exclusive versus civitatem citra, a ponte Sancti Christofori exclusive citra, 30 a rivo per quem scavizzatur stratta Sancti Antonini qui appellatur Rivus *** exclusive citra, et a molendino Sancti Lazari exclusive citra versus civitatem. Et si contingerit[e] aliquam portam vel aliquas portas aperiri idem inteligatur quod burgia sint et intelligantur esse a muris civitatis per longitudinem centum trabuchorum, et in burgis etiam intelligatur esse totus burgus Sancte Agnetis. 35

[a] *Leggi*: gabelam [e] *Leggi*: contigerit

11. Cfr. Tavola delle misure.

12. Dato: capitolato.

3.

1409 [aprile circa]. [Piacenza].

I dazieri di Piacenza, in una supplica al Duca di Milano, chiedono conferma allo stesso che la riduzione del < dazio della mercanzia > da applicarsi sulle merci trasportate per via Po da Cremona a Pavia e viceversa non debba considerarsi estesa alle mercanzie in transito per Piacenza verso Genova. Cfr. per la risposta del Duca l'atto consecutivo 4.

ACPc: *Registrum omnium gabellarum communis et civitatis Placentie* ff 55-56. Copia registrata.

Illustrissime et excellentissime dominationi vestre, humiliter, pro parte Petri de Rebuffis, incantatoris gabelle mercancie civitatis et episcopatus Placentie, pro tempore incepto die primo mensis marcii presentis et finituri die ultimo mensis augusti proxime venturi, ac sociorum suorum, quod, cum dicta gabella ipsi Petro deliberata fuerit et vendicta sibi et dictis sociis suis, more solito et secundum formam dati dicte gabelle, et ipsi supplicantes ipsam gabellam acceperint pro firmo et certo habentes et reputantes posse exigere gabellam ipsam cum dicto incantu et venditione, de ipsa gabella factis, secundum quod exigi consuerunt, retroacto tempore, per predecessores eorum et pro ut exigebatur antequam eis vendicta fuisset et quod nil eis innovari deberet, tunc nichil novi dictum fuerit nec appositum. Et nuper, a civitate vestra Mediolani conducte fuerunt in civitatem vestram Placentie certe mercantie pannorum et fustaneorum, de quibus mercantiis certa pars remanet super episcopatu Placentie, alia pars conduci debet de dicto episcopatu Placentie Ianuam, et requisiverunt ipsi supplicantes a Refferendario vestro Placentie cogi et compelli dictos conductores ad solvendum ipsis gabellatoribus secundum datum gabelle, verum videlicet « de qualibet petia panni mediolanensis libras duas et solidos duos placentinos », prout dicit datum dicte gabelle sub rubrica « de drapis Mediolani » et « de qualibet soma fustaneorum libras tres et solidos quindecim placentinos », prout dicit datum dicte gabelle sub rubrica « de tellis fustaneorum et burdis »[13]. Et dicti conductores dictarum mercanciarum pretenderent se solum solvere debere solidos octo pro qualibet soma, vigore certarum literarum illustrissime quondam domine domine Genitricis vestre et illustrissimi domini domini [.....] sub datum Mediolani die primo augusti mccccctercio, dictusque Referendarius noluit compellere ipsos ad solvendum secundum formam dicti dati, qum ymo requisitus quod facere eis satisfacere de solvendo id quod de iure dare || deberent ipsis gabellatoribus, hoc facere recusavit et ipsos conductores licentiavit. Et, re vera, illustris domine, si dicte litere in talibus cassibus et similibus intellegi et servari deberet ut solverentur solidi octo pro soma totum datum dicte gabelle, et ipsa gabella nullius essent effectus et valloris vel pauci. Nam de dictis pannis, ad rationem solidorum octo pro soma, solveretur circa solidus unus,

f 56

13. Burdum: tessuto di tela.

pro petia panni, et, pro soma fustaneorum, solverentur solidi octo quod esset nimis inconveniens nec unquam fuit servatum neque praticatum etiam a tempore dictarum vestrarum literarum citra. Et esset hec consumptio totalis ipsorum gabellatorum qui quasi nil exigerent, respectu eius quod dicit datum dicte gabelle. Nam dicte litere que sicut credunt dicti supplicantes temporalles fuerunt et facte respectibus certis cessantibus, saltem nullo modo concernunt nisi conducentes ad partes inferiores per transcurssum per flumen Padi non autem de hiis que remanent in episcopatu Placentie nec de hiis que conducantur a Placentia ad Ianuam, quia ea non est via nec iter solitum. Actento etiam quod dicte vestre litere dicunt, quod solvatur sicut huc usque servatum est et servatur presentialiter, prout in eis contentum et nunquam servatum est, prout videtur idem Referendarius vel servari. Et hoc potest clare comprehendi ex libris gabellatorum et a gabellatoribus qui fuerunt a tempore dictarum literarum citra, qui exigerunt secundum formam dati et quibus non debent deterioris condicionis esse ipsi supplicantes, qum ymo, huius anni inicio, ipsa gabella Placentie exigebatur et officiabatur pro dominatione vestra, ipse Refferendarius exigebat dictam gabellam secundum formam dati.

Dignetur dominatio vestra mandare et velle quod, in predictis casibus et similibus, exigatur secundum formam dicti dati, modo predicto, et mandare dicto Refferendario vel cui dominatio vestra videbitur, quod sic faciat eis solvi de dictis mercantiis iam conductis. Aliter, illustris domine, ipsi gabellatores sine delicto et culpa essent ex toto consunti et contra ius et dicta gabella nichilaretur et pro hoc tempore et futuro quod esset dampno dominationi vestre, quod non credunt esse intentionis dominationis vestre. Quarum literarum vestrarum et dati copia porigetur cum supplicatione presente ».

4.

1409, aprile 25. Pavia.

Giovanni Maria Visconti, Duca di Milano, dietro supplica dei dazieri di Piacenza, conferma che la riduzione del < dazio della mercanzia > si deve applicare solamente ai mercanti che trasportano merci lungo il Po da Cremona a Pavia e viceversa e non a quelli in transito per Piacenza verso Genova.

Per le note archivistico-diplomatiche cfr. il documento precedente.

Comes Papie ac dominus Verone etc. Suplicacionem quam recepimus, pro parte gabellatorum gabelle mercancie illius nostre civitatis Placentie, vobis per copiam mittimus, presentibus introclusam, et, consciderantes ipsius supplicationis effectum, dicimus superinde, nostram vobis intencionem, totaliter declarantes quod nostra firma semper intencio fuit et est quod quecumque soma mercantie, tam subtillis quam grosse, que conduci contingeret et contigerit

in presenti anno e partibus inferioribus, hoc est a Cremona infra supra per Padum, ad hanc nostram civitatem Papie, et, e converso, ab ipsa nostra civitate Papie infra per Padum ad partes inferiores ultra dictam civitatem Cremone, solvi debeant et exigi solum solidos octo imperiales et non ultra; de mercantiis ||
5 vero que de certo duci contingant et conducantur per mercatores mediolanenses et alios quoslibet infra seu supra per Padum a premissa civitate Cremone, Placentiam et Papiam et, e converso, ab ipsa nostra civitate Papie Placentiam et Cremonam, est nostre intentionis et volumus quod mercatoribus conducentibus ipsas mercantias exigi debeat pro soma qualibet, per daciarios illius nostre ci-
10 vitatis Placentie, illud quod disponit et dictat datum daciariorum ipsorum, sive mercantie ipse remaneant in ipsa nostra civitate Placentie sive extra ipsam nostram civitatem et territorium eiusdem conducantur ad alienas partes, salvo et reservato quod si dicti daciarii patiscerentur cum ipsis mercatoribus quod tunc et eo tantum, non teneantur ipsi mercatores nec cogi possint ad solvendum se-
15 cundum foram [f] dicti datii sed solum illud de quo, pro dictis mercanciis, se convenissent, cum eisdem daciariis et sic volumus et mandamus huiusmodi premissam intentionem nostram pro lege inviolabiliter per vos servari debere ac servari facere.

f 55v

Data Papie die xxv mensis aprilis mccccviiij.
20 Iacobus.
Egregio et prudenti viris Potestati et Referendario et Anzianis nostris Placentie.

5.

1426, febbraio 12. Abbiate.

25 Lettera del duca di Milano al Referendario e Podestà di Piacenza colla quale si richiede l'invio a Cremona di duecento guastatori da mettere a disposizione di Pasino degli Eustacchi Capitano del naviglio ducale.

ACPc: *Registri delle provvigioni e riformagioni del Comune di Piacenza* reg. 5, f 58v. Copia registrata.

Ed. parziale: L. Cerri *Un celebre navigatore del Po e i navaroli piacentini del secolo XV*, in « *Bollettino storico*
30 *piacentino* » 10 (1915) 245-258.

Pro ducentis guastatoribus requisitis.

Dux Mediolani etc. Papie Anglerieque comes ac Ianue dominus.
Expedit ut, pro re utili valde statui nostro, habeamus statim a nostra civitate Placentie et districtu, salvo quantum a terris que habent guerram, gua-
35 statores ducentos pro certis laboreriis construendis, nulla in hoc cuipiam exemptione servata. Propterea volumus et vobis mandamus quatenus, his visis, presto

[f] *Leggi*: formam

et expedite provideatis et omnimodo faciatis quod hi ducenti guastatores [.....], bone etatis et bene apti et robusti omnes, cum bonis badilibus et falcietis et ultra, quod singuli decem eorum habeant secum unam bonam securem et unam zapam et sint soluti pro diebus viginti, faciendo quod, taliter furniti et soluti, se presentent in nostra civitate Cremone coram Pasino de Eustachio Capitaneo navigii nostri per totam diem dominicam proxime futuram ad tardius sub irremissibili pena utrique vestrorum salarii vestri duorum mensium ad Cameram nostram. Et quod faciatis quicquid ipse Pasinus et magister Filipinus de Organis ac Referendarius nostre Camere eis duxerunt ordinare. Et advertatis bene ne in hoc ulla interveniat dilatio nec defectus, quia ultra dictam penam, indignaremur granditer contra vos. Et rescribatis nobis de harum receptione et qualiter duxeritis faciendum.

Datum Abiate, die xj februarii mccccxxvj. Signatum: Conradinus. A tergo: Egregio et prudenti viris Potestati et Referendario nostris Placentie.

6.

1426, febbraio 11. Abbiate.

Lettera del Duca di Milano al Referendario di Piacenza con la quale si richiede l'invio a Cremona di un castello di legno e di altre attrezzature per la guerra fluviale.

ACPc: *Registri delle provvigioni e riformagioni della Comunità di Piacenza* reg. 5, f 58v. Copia registrata. Ed. L. Cerri *Un celebre navigatore del Po* cit., in « *Bollettino storico piacentino* » 10 (1915) 245-258.

Pro castro lignaminis civitatis Cremone.

Dux Mediolani etc. Papie Anglerieque comes ac Ianue dominus.

Volumus et tibi mandamus quatenus, visis presentibus, mittas per aquam ad civitatem nostram Cremone, cum omni celeritate possibili, castrum unum ligneum integrum et absque ulla defectione et pro fiendis palificatis aptum cum sua mazia[14] et cum duabus navibus sufficientibus, taliter quod sit Cremone die dominica futura proxima infallanter, consignandum Referendario nostro Cremone ac Pasino de Eustachio Capitaneo navigi nostri, magistro Filipino de Organis inzignierio nostro, advertendo bene ut in hoc ulla interveniat negligentia nec defectus. Et scribatis nobis de harum receptione et qualiter feceris in premissis.

Datum Abiate, die xj februarii mccccxxvj. Signatum: Conradinus.
A tergo: Prudenti viro Referendario nostro Placentie.

14. Mazia: mazza, clava.

7.

1426, febbraio 11. Abbiate.

Il Duca di Milano, in una lettera al Podestà e Referendario di Piacenza, dispone l'invio a Cremona di dieci maestri da nave da impiegare nella costruzione di opere di difesa fluviale.

5 ACPc: *Registri delle provvigioni e riformagioni della Comunità di Piacenza* reg. 5, f 59. Copia registrata.
Ed. L. Cerri *Un celebre navigatore del Po* cit., in « *Bollettino storico piacentino* » 10 (1915) 245-258.

Dux Mediolani etc. Papie Anglerieque comes ac Ianue dominus.
Expedit et volumus et ita vobis expresse mandamus, sub irremissibile pena salarii utriusque vestrum, duorum mensium, ad Cameram nostram applicanda,
10 quatenus pro statu nostro, his visis et sine aliqua dilatione, mittatis de illa nostra civitate Placentie ad civitatem nostram Cremone decem magistros a lignamine bonos et sufficientes cum utensilibus opportunis ita quod ibi sint et se consignent et presentent, die dominica proxime futura, ad tardius, coram Referendario nostro Cremone ac Pasino de Eustachio Capitaneo nostri navigii et magistro
15 Filipino de Organis pro certis laboreriis fiendis, quorum curam et onus prenominatis nostris Referendario, Capitaneo navigii et inzignerio commisimus, faciantque quicquid ipsi nostri commissarii, de mente nostra sufficienter instructi, eis ordinaverint nostri parte. Quibus magistris a lignamine pro illo pauco tempore quo ibidem servient de intratis nostris Cremone satisfieri facient ipsi nostri
20 commissarii integraliter de sua mercede. Advertatisque bene ne in hoc ulla interveniat negligentia nec defectus quia ultra dictam penam indignaremur etiam granditer contra vos.

Datum Abiate die xj febrarii mccccxvj. Signatum: Conradinus.
A tergo: Nobili et sapienti viris Potestati et Referendario nostris Placentie.

25

8.

1431, febbraio 26. Cusago.

Il Duca di Milano con lettera al Podestà, Capitano e Referendario di Piacenza, ordina l'invio a Cremona, via Po, di sei navi di sassi e trecento colone di legno da servire alla guerra fluviale con i Veneziani.

30 ACPc: *Registri delle provvigioni e riformagioni del Comune di Piacenza* reg. 7, f 53v. Copia registrata.
Ed.: cfr. Documento 6.

Pro lapidibus et columnis.

Dux Mediolani etc. Papie Anglerieque comes ac Ianue dominus.
Intendimus et volumus quod, visis presentibus et omni dilatione post-habita,
35 parari faciatis naves sex lapidum vivorum a manu capiendorum in Trebia easque

subito Cremonam mittatis, que naves adminus portent viginti plaustra ipsorum lapidum, pro singula. Et si forsan tot naves illic paratas et idoneas non habetis, recuratis ad Pasinum de Eustachio Capitaneum navigii nostri qui vobis providebit de illis platis [15] quos requisiveritis occasione premissa. Volumus insuper quod ad ipsam civitatem Cremone confestim mittatis ligna cccc videlicet columnas cc a reparis, bragheros [16] c et columnas c mediocres, inter columnas a reparis et dictos bragheros. Que columne omnes sint longe brachiis [17] xvj aut saltem xiv, potestis eum lignaminem eiusmodi incidi facere in nemoribus Somalie vel Cavursi. Curetis ergo citissime adimplere premissa. Advertatisque, si nostri graciam carispenditis, ut nulla interveniet negligentia seu morula; superinde nobis prout feceritis ilico rescribendo.

Datum Cusaghi, xxvj februarii mccccxxxj. Franciscus signavit.

A tergo: Egregio et nobilibus potestati Capitaneo et Referendario nostris Placentie.

9.

1431, maggio 4. Pavia.

Pasino degli Eustachi, Capitano del naviglio ducale, in una lettera alla Comunità di Piacenza, richiede l'invio a Cremona di dieci uomini armati da adibire alla guerra sul Po.

ACPc: *Registri delle provvigioni e riformagioni del Comune di Piacenza* reg. 7, f 59. Copia registrata.
Ed.: cfr. Documento 6.

Pro hominibus decem requisitis pro domino capitaneo navigii.

Spectabiles et egregii tamquam maior et fratres honorandi, scripsit nuper illustrissimus dominus noster homines armatos alias usque de anno mccccxxvj in civitate illa descriptos, per me debere requiri, igitur de prelibati domini conscentia vobis scribo quatenus statim, his receptis, sub pena illi Comunitati florenorum mille ducali Camere applicanda et eidem irremissibiliter auferenda, ad me festinanter destinetis homines decem armatos armis prout in precepto, alias Communitati eidem de anno predicto per me in scriptis dimisso, plene continetur. Aliter autem, si predicta non adimpleveritis, ut prefertur, ex nunc prout ex tunc Communitatem illam habeo per condempanatam et condempnationem prelibate Camere transmissam, ipsa ulterius non citata nec monita. Vosque, domine Potestas, acceleretis predicta cum effectu, si graciam ducalem caripenditis, quia res hec importantissima est, ut scio vos non ambigere.

Datum Papie, die iij maii mccccxxxj. Advertendo insuper quod in predictis hominibus sint balistarii, quinque cum balistris a busola. Datum ut supra.

15. Platus: barca piatta, zatterone.
16. Bragherius: Braghiere.
17. Cfr. Tavola delle misure.

PORTO
FIVME DIL PO
Casa del Bergamasco
Fornace del Forlone
B.
C
D.
L.
T. 20.
T. 35.
T. 86.
T. 90.
T. 68.
STRADA
ARGINE
P I D E

IL PORTO DEL PO A PIACENZA NEL 1616,
in un disegno dell'ing. Alessandro Bolzoni.

Sono visibili i fabbricati del Bergantino e del Dazio e la nave traghetto,
oltre ad altre imbarcazioni alla fonda.

À di .27. Ottobre 1616.

Io Aless.ndro Bolzoni Ingegniero piacentino d'ordine, et commessione dell'
Ill.mo Sig.r Fatinelli de Fatinelli Cons.° et Pro Gouernatore di Piacenza, et Deputati
sopra il taglio dil Pò, ho fatto il presente Disegno; qual mostra la pianta della
Città di Piacenza, et insieme con l'effetto chi fà la Ripa dil Pò uerso d'essa Città,
et come chiaro si uede con tutte le strade, et Argini che ui sono, et con le misure
et sue distantie regolati con la scala de trabuchi cinquanta qui sotto figurata

Passinus de Eustachio, ducalis navigii Capiteneus et commissarius etc.
A tergo: Spectabili et egregiis domino Potestati nec non Communi et Presidentibus civitatis Placentie tamquam maiori et fratribus honorandis.

10.

1449 [marzo circa]. [Piacenza].

Capitoli della <Comunità> di Piacenza al marchese Francesco Sforza, signore di Piacenza, con i quali si richiede la soppressione della tangente sulla tassa dei cavalli spettante all'<Ufficiale del porto>. Cfr. documento consecutivo 11.

ACPc: *Registri delle provvigioni e riformagioni della Comunità di Piacenza* reg. 11, ff 81v-82. Copia registrata.

T e n o r c a p i t u l o r u m r e q u i s i t o r u m u t s u p r a.

Capitula exponenda per Stefanum Malchiavellum sive Michaelem Ruynagiam oratores Comunitatis Placentie ...[g]. Contra officialem portus Padi.

Item, quia officialis portus Padi petit a dicto Communi libras quinque singulo mense sub asserto pretextu quod precessiones sui ita habuerint, quod prelibata excellentia dignetur ordinare et mandare quod ipse officialis nil habeat, attento quod id quod precessiones sui habuerunt a dicto Comuni habuerunt ex mala consuetudine et multum dicto Communi dannosa introducta per Petrum de Plaza, tunc Comissarium Placentie contra quem tunc nemo erat ausus contradicere et habuerunt super taxas equorum in effectu, licet forte aliter appareret ex buletis, exinde factis; quia necesse erat facere buletas iuxta voluntatem dicti domini Petri et etiam, attento quod prelibatus dominus noster dicte comunitati per capitulum concessit malas consuetudines dannosas Comunitati servari non debere[h]. ||

. . .

11.

1449, aprile 6. Milano.

Francesco Sforza, marchese di Pavia, conte di Cremona, signore di Piacenza, in risposta ai capitoli presentatigli dalla <Comunità> di Piacenza dispone che il Commissario di Piacenza giudichi in ordine alla legittimità della tangente sulla tassa dei cavalli spettante all'<Ufficiale del porto>.

Per le note archivistico-diplomatiche cfr.: il documento precedente.

Spectabiles dillecti nostri, per Stefano Malchiavello, ambassadore d'essa città, sono state domandate più cosse de le quale vi mandemo copia ala pre-

[g] *Si omette la prima richiesta della Comunità.* [h] *Si omettono le richieste successive.*

sente allegata... [1] a la seconda parte de la differentia chi è tra la Comunità per una parte e lo Officiale del porto del Po per l'altra, volemo che vuy comissario faciate quello chi ve pare iusto, considerato che per la Comunità s'alega che il dicto oficiale pigliava libre cinque il mense de le taxe de cavagli qual si dica che non havendo egli logo la taxa di cavagi per contrario non habbia logo il detto officiale... [2]. Die vj aprilis mccccxlviiij.

Franciscus Sforcia Vicecomes etc.

A tergo: spectabilibus dillectis nostris, Comissario, Potestati, Anzianibus et Referendario civitatis nostre Placentie.

Die viij aprilis suprascripti lecte et registrate fuerunt.

12.

1449, settembre 21. Linate.

Francesco Sforza marchese di Pavia, conte di Cremona, Parma, Piacenza, Novara e Lodi, nomina Giovanni Baldassarre Cavalcanti di Piombino all'Ufficio del < Porto > del Po di Piacenza.

ACPc: *Registri delle provvigioni e riformagioni del Comune di Piacenza* reg. 11, f 89v. Copia registrata.

Franciscus Sforcia Vicecomes, Marchio Papie, Comes Cremone, Parme, Placentie Novarie ac Laude, Dominus etc. De fide et sufficentia dilecti nostri Johannis Baldesaris Cavalcantis de Piombino plene confidentes, eundem Johannem, tenore presentium, portinarium et Officialem portus Padi civitatis nostre Placentie eligimus, contituimus et deputamus pro semestri et inde ad beneplacitum, incipiendo in kallendis mensis octubris proxime futuri et, ut requiritur, finiendo, remoto ab inde quocumque alio Officiale de Milano; auctoritate, arbitrio, familia, honoribus, honeribus consuetis. Mandantes officialibus quibuscumque nostris et ceteris ad quos spectat presentes inspecturis, quatenus eundem Johannem ad dictum officium et in dicto officio admittant pariter et recipiant, positumque manuteneant et defendant ac de suis salario et provisione, congruis temporibus, provideant et faciant provideri.

Ex nostro felici exercitu, in villa Linate contra Mediolanum, die xxj setpembris 1449.

Cichus.

Presentate et lecte in capella die penultimo septembris suprascripti.

[1] *Si omette la parte afferente la risposta che il Duca dà alla prima richiesta della Comunità.* [2] *Si omettono le parti afferenti alle risposte che il Duca dà alle richieste successive.*

13.

1460, agosto 14. Pavia.

Francesco Sforza, duca di Milano concede le entrate dei dazi del < Porto > del Po a Francesco Maleta Segretario ducale. (Cfr.: atto consecutivo 14).

ACPc: *Registri delle provvigioni e riformagioni del Comune di Piacenza* reg. 16, ff 97-97v. Copia registrata.

Franciscus Sfortia Vicecomes Dux Mediolani etc., Papie Anglerieque comes ac Cremone dominus. Animadvertentes qua fide providentia et integritate laboravit pro statu et rebus nostris egregius secretarius noster Franciscus Maleta, nullis parcendo persone sue periculis et incomodis, et quanta affectione nobis et statui nostro continuo magis animatur, dignum esse censimus ut ipsum munificentia et liberalitate nostra complectamur; eidem igitur Francisco concedendum et condonandum duximus et tenore presentium sponte et ex certa scientia et motu proprio, concedimus, elargimur et donamus et, omni modo, iure, via et forma quibus melius, validius et efficatius possimus, pleno iure, in eum transferimus, pro se tantum, portum nostrum Placentie super Padum existentem cum omnibus intratis, proventibus et redditis suis ut ipse Franciscus donatarius possit ac valeat ac sibi liceat a modo in manu ipsum portum, intratas, commoditates et iura habere, tenere et possidere ac eis libere frui et gaudere, de ipsisque intratis et proventibus disponere et facere pro libito voluntatis pro ut nos sive Camera nostra, antea presentem donacionem, facere et disponere poteramus et potuissemus, incohando videlicet in callendis mensis januari anni proximi futuri mccccclxj et, ab inde in antea, ad nostrum usque beneplacitum et facientes et constituentes ipsum Franciscum in predictis et occaxione predictorum procuratorem, ut in rem suam, et ipsum in omnibus et per omnia quo ad intratas et proventus, tantum ponentes in nostrum et Camere nostre locum, ius et statum, ita et taliter quod sibi liceat et sit licitum, etiam propria auctoritate, dictum portum aprendere et deprensum tenere eiusque intratas, redditus et proventus integre habere et possidere sine iudicis alicuius auctoritate, licentia vel precepto, aliquibus in contrarium non obstantibus. Mandantes Magistris intratarum nostrarum ordinariarum et extraordinariarum || [f 97v] et ceteris omnibus officialibus et subditis nostris ad quos spectat ac spectari poterit quatenus infrascriptum Franciscum sicut legitimam personam pro eo ponant et inducant ponique et induci faciant, positumque manuteneant, tueantur et deffendant in et ad possessionem portus antedicti et, ad consequtionem intratarum ipsius, asistant sibi in omnibus quibuslibet opportunitatibus et, in omnibus et per omnia, presentem concessionem et donacionem nostram observent et faciant inviolabiliter observare nec contra eam intemptare, quoquo modo, presumant pro quanto nostram [caripendunt] gratiam. In quorum etc.

Datum Papie, xiiij augusti 1460. Signatum: Franciscus.
Subscripsit Franciscus Sfortia Vicecomes, manu propria.
Subscripsit et signavit Cichus.

14.

1460, dicembre 13. Milano.

Lettera dei < Maestri delle Entrate ducali > al Referendario di Piacenza colla quale si dà esecuzione alla concessione ducale di cui al documento precedente.

Per le note archivistico-diplomatiche cfr. il documento precedente.

Refferendario Placentie. Egregie frater honorande, sicut patentibus ducalibus litteris datis intelligere poteritis, concessit illustrissimus pater noster spectabili Francisco Malete datium portus Padi illius civitatis ut ex ipsarum literarum serie late disponitur. Committimus ideo vobis et scribimus quatenus eas ipsas literas ut iacent observando et observare faciendo provideatis et omnino faciatis quod prenominatus Franciscus de predicto datio agere et facere possit pro ut litere ipse disponunt, sublata pro ipsis omni condictione.

Datum Mediolani die xiij decembris 1460.
Regulator, Magistrique intratarum ducalium.
Signatum: Antonius.

15.

1469. [Milano].

Elenco dei < porti > del Po del Ducato di Milano con l'indicazione degli ufficiali addettivi e rispettivi salari.

ASMi: Finanze, Pedaggi, proventi Generali. Parte antica, busta 861, ms. cartaceo di ff 3. Minuta.

Ed.: S. Fermi *Due nuovi documenti intorno ai « porti » sul Po nel Ducato di Milano*, in « *Bollettino storico piacentino* » 3 (1908) 215-219.

mccccLxviiij.

. . .

Infrascripti sono li porti posti sopra il fiume de Pado.

El primo è il porto de Neapola[18]. Lo officiale sie Lucha da Parma et ha di salario florini v per mese.

Paga a Zancto Zacharia per anno florini ccl.

Il porto di Pisarello[19] sie del vescovo de Papia. Et non porteza.

Il porto d'Arena. Lo officiale sie Francisco de li Tignosi locotenente di Iohanne da Vogera. Ha di salario florini v per mese.

18. Neapola: località che secondo il Beltrami (*op. cit.*), va identificata nella odierna Mezzanacorti (prov. di Pavia).

19. Pisarello: il Beltrami (*op. cit.*) la fa coincidere con l'attuale Pont'Albera (prov. di Pavia).

Paga per anno florini clxxv. La mitade sie de li nobili da Becharia d'Arena, l'altra del Comune d'Arena.

Il porto de Parpanese. Lo officiale sie Iacobo de Viglevano. Il salario non lo hagio poduto intendere nè sapere.

Paga segondo dicono li portinari florini cc.

Il porto de Montixilli sive Cugnoli. Lo officiale sie Augustino de Lipora.

Ha da la Camera extraordinaria florini viij il mese.

Paga a messer lo Abbate de sancto Salvatore de Papia per anno libre cc.

Il porto de Placentia. Lo officiale sie Daniele da Lode et ha di salario libre vj il mese, pagato per la ducale Camera extraordinaria.

Paga al spectabile domino Francischo Malleta libre per anno *** libre mdc.

Il porto de Castelnovo di Bocha d'Ada. Non ha officiale, ma dicono che lo officiale vi esercise il suo Potestate et dicono che gli dano florini uno per mese per dicto porto.

Paga al comune di Castelnovo per anno libre ccx.

16.

[1474 circa]. Piacenza.

Delimitazione dei confini del Po per il tratto piacentino da servire di norma ai dazieri.

ACPc: *Registrum omnium gabellarum communis et civitatis Placentiae* f 27v. Copia registrata.

Confines Padi pro Placentia. Reperitur in statutis Communis Placentie, confirmatis per quondam illustrem dominum Iohannem Galeaz Vicecomitem, comitem Virtutum, ducem etc. et declaratis, aquam Padi placentinam durare a parte superiore a loco Monteselis usque Parpanensem ab utraque parte et definiendo usque Castrum Novum Bucis Abdue, que confirmatio facta fuit anno mccclxxxij. Idem apparet per registrum vetus exhistens in archivio Communis in loco ubi convenerunt Anziani. Iamdudum praticatum fuit aquam ipsam durare tantum ad quoddam locum appellatum in Albarelle Superiori Bucis Lambri et alia distantia per spatium unius milliaris vel circha.

17.

1474, gennaio 9 post - 1482, dicembre 15 ante. Milano.

Elenco dei < porti > del Po del Ducato di Milano nell'epoca sforzesca e dei rispettivi ufficiali o < portinari > addettivi.

Raccolta Luca Beltrami, Milano: *Cancelleria sforzesca. Stato delle cariche civili e militari del Ducato*, reg. cartaceo di ff 336. Copia registrata < Si trascrivono le parti attinenti alle cariche di ufficiali dei porti del Po ai ff 300, 308v ss >.

Ed.: L. Beltrami *I « porti » del Ducato di Milano all'epoca di Bona di Savoia*, in « *Bollettino storico piacentino* » 3 (1908) 209-214.

Commissarius generalis super portibus Padi et Tanegri Antonius de Canibus, per litteras, datas Mediolani x decembris 1477. Signata: Cichus. Registrata in folio 316.

. . .

Portus Bremate[20]: messer Georgius Ruchus officialis portus predicti. 5
Portus Sartirane: Dominicus de Neapoli.
Portus Valentie: Iacobinus Faba.
Portus Bassignane: Bastianus Salchus.
Portus Salarum: Ioannes Luchinus de Amalnido.
Mediolani, die 14 februari 1479. Bartholomeus de Malnido de Salis, of- 10 ficialis et comissarius predicti portus Salarum ac Bastide Dossorum et reliquorum portuum Padi, quibus prefectus erat Gabriel de Petra Sancta, pro uno anno, deinde ad beneplacitum. Inceptum a kalendis martii proxime futuri, littere registrate in libro officiali in folio 108, signate:
Cichus. 15
Portus Galii[21]: Ferictus de Curte.
Mediolani, die 19 januarii 1482. Leonardus Cribellus creatus est officialis predicti portus ad beneplacitum per litteras signatas: Bartholomeus Calchus, registratas in folio 220.
Portus Dossorum[22]: Petrus Antonius Bassus. 20
Mediolani, die 19 januarii 1482. Rizardus de Cremona constitutus est officialis dicti portus ad beneplacitum per litteras signatas: Bartholomeus Calchus, registratas in folio 220.
Portus Pancarane: Rayninus Ferrarius.
Mediolani, die tertio januarii 1482. Concessum est officium portus predicti 25 Ioanni Dominico de Papia ad beneplacitum per litteras signatas: Bartholomeus Calchus, registratas in folio 28.
Portus Thovi[23]: Antonius Barbavaria ad beneplacitum, exercendum nomine Baptesini Barbavaris subcamerarii.
Portus Lapole[24]. 30
Mediolani, viiij januarii 1474. Franciscus Marcellinus a die xv presentis mensis ad beneplacitum, instante Gabriele Paleario, littere registrate in folio 68.
Mediolani, 23 septembris 1479. Idem confirmatur ad beneplacitum per litteras signatas: Bartholomeus Calchus, registratas in folio 12.
Mediolani, primo ianuarii 1481. Idem Franciscus confirmatus fuit per annos 35 duos et inde ad beneplacitum per litteras signatas: Bartholomeus Calchus.

20. Bremate: Breme (prov. di Alessandria).
21. Gallius: forse Galliavola (prov. di Pavia). (Cfr. L. BELTRAMI *I «porti»* cit.).
22. Dossi: forse, secondo lo stesso Beltrami (*I «porti»* cit.), corrisponde all'attuale Bastida dei Dossi.
23. Thovi: corrisponde forse alla località oggi denominata Rea (prov. di Pavia). (Cfr.: L. BELTRAMI *I «porti»* cit.). 40
24. Lapole o Neapola. Cfr. nota 18.

Mediolani, die 27 ianuarii 1482. Iacobus de Squasis a kalendis februari proxime futuri ad beneplacitum, constitutus est officialis dicti portus per litteras signatas: Bartholomeus Calchus, registratas in folio 224.

Portus Dossorum [25].

5 Petrus Iacobus de Bassis, positus per nobiles sancti Nazarii.

Mediolani die xv decembris 1482. Constitutus est officialis predicti portus, pro annis duobus, Romaninus nominatus per litteras signatas: Bartholomeus Calchus, registratas in folio 205.

Portus Pisarelli [26]: Franciscus Tignosus, pro Thomaxio Porro, ad benepla-
10 citum.

Mediolani, die 21 septembris 1481. Donatus de Scotia armiger ducalis habuit litteras ad beneplacitum signatas: Bartholomeus Calchus, registratas in folio 176.

Portus Arene.

Galliate, v decembris 1475. Ioannes de Viqueria et Nicolaus de Astulfis a
15 die xv presentis mensis ad beneplacitum.

Papie die xxiij iulii 1476. Confirmatus fuit suprascriptus Iohannes de Viqueria usque ad beneplacitum et revocatus fuit Nicolaus de Astulfis, littere registrate sunt in folio 164.

Mediolani, xij ianuarii 1480. Promissus et concessus fuit suprascriptus portus
20 Matheo Cortesio, litteris signatis: Bartholomeus Calchus, registratis in folio 135.

Portus Parpanesii: Iacobus de Ardyziis.

Mediolani 22 aprilis 1477. Ipolytus de Gelonimis, a kalendis maii ad annum unum, et inde ad beneplacitum, registrate folio 255.

Portus Monticellorum.

25 Mediolani xxiij decembris 1474. Iohannes Rolandus ex comitibus Rovascale ad beneplacitum.

Portus Placentie. Daniel de Laude.

Portus Cornu Vetus.

[. . . . .]

30 Portus Castri Novi Buce Abdue. Potestatas Castri Novi.

Mediolani, die 20 novembris 1477. Promissa fuit Symoni de Brolio de Parma per annis duobus, incepturis in kalendis ianuarii proxime futuri, et inde ad beneplacitum. Registrate domino Bartholomeo Calcho illustrissime ducalis Camere nostre.

35 Portus Macastorne. Albertinus de Parma.

Portus Olzate [27].

Est reverendi domini eposcopi laudensis Marchionis Palavicini.

Portus Cremone.

25. Dossi: sembra da identificarsi, secondo
40 il Beltrami, nella odierna località di Ponte della Becca.

26. Pisarelli o Pisarello. Cfr. nota 19 a p. 20.

27. Olziate: Olza (prov. di Piacenza).

Est reverendi domini episcopi laudensis Marchionis Palavicini.
Portus de Mezo [28].
Est dominorum Iohannis Lodovici Palavicini, fratrum Palavicinorum.
Portus Polesini.
Est Iohannis Manfredi marchionis Palavicini.
Portus Sumi [29].
Est domini Ioannis Francisci marchionis Palavicini.
Colella Picininus de Neapoli confirmatur per litteras ad beneplacitum, 18 septembrem 1477 registratas in folio 329.
Portus Stagni [30].
Est messeris Petri Marie de Rubeis.
Portus Turricellarum.
Est illustrissimi domini Constantii Sfortie.
Portus Casalismaioris.
Antonius de Comite Squadrerius qui posuit per officiale Antonium de Sonzino.
Portus Brixilii.
Est illustrissimi domini Ludovici Marie Sfortie Vicecomitis.
Portus Guastalle.
Est comunis Guastalle quod posuit Conradinus de Cavedo.

18.

1476, novembre 9. Milano.

Elenco dei < porti > del Po del Ducato di Milano e dei rispettivi ufficiali con proposte circa soppressioni e fusioni di alcuni di essi.

ASMi: *Acque*. Parte generale, busta 862. Minuta.

Ed.: S. Fermi *Due nuovi documenti intorno ai «porti» sul Po nel Ducato di Milano*, in «*Bollettino storico piacentino*» 3 (1908) 215-219.

1476 9 novembris. Portus super Pado.
Portus Bremide cuius officialis: Gaspar de Canibus.
Portus Sartirane cuius officialis: Franciscus de Canibus.
Portus Valentie cuius officialis: Iacobus Faba.
Portus Bassignane cuius officialis: Bastianus Sardus.

28. Portus de Mezo: va forse identificato col porto di Soarza che è il primo a valle di Cremona secondo la carta Bolzoniana.

29. Sumi: l'odierna Somma (Cremona).

30. Stagni o Stagno: località oggi occupata dal letto del fiume.

Portus Salarum cuius officialis: Ioannes Luchinus Malnidus.

Portus Gallie cuius officialis: Ferictus de Curte.

Portus Dossorum cuius officialis: Petrus Iacobus Bassus.

Portus Pancharane cuius officialis: Rayninus Ferrarius.

Portus Thovii cuius officialis: Iohannes de Iacopo

° Portus Napole cuius officialis: Franciscus de Marcellinis

° Portus Pissarelli cuius officialis: Franciscus de Tignosiis

’ Portus Arene cuius officialis: Iohannes de Vigueria.

° Portus Parpanesii cuius officialis: Iacobus de Viglevano.

Portus Monticellorum cuius officialis: ***

Portus Chignoli ibi Bucca Lambri cuius officialis: Ioannes Landus ex comitibus Rovescale.

Portus Placentie cuius officialis: Daniel De Laude.

° Portus Cornu Veteris cuius officialis: ***

Portus Castrinovi Bucce Abdue cuius officialis: Iacobus de Cremona.

Portus Olzie cuius officialis: ***

Portus Cremone cuius officialis: ***

Portus de Medio cuius officialis: ***

Portus Polesini cuius officialis: ***

Portus Somii cuius officialis: ***

Portus Stagni cuius officialis: ***

Portus Turricellarum cuius officialis: ***

Portus Casalis Maioris cuius officialis: ***

Portus Bersilli cuius officialis: ***

Portus Guastalle cuius officialis: ***

Portus De la Curte cuius officialis: ***

Portus Somalie cuius officialis: ***

Li porti de la Napola e de Pissarello se porriano cedere a uno e fare portigiare quello de la Napola, facendo che l'intrata fosse a campagnia con quello de Pissarello, ponendovi per officiale Franceschino da Marcellini, che al presente è per officiale al porto de la Napolla.

Similmente li porti de Arena e de Parpanese, ponendovi per officiale Francesco Tignoso, che esercise el porto di Pissarello.

Li porti signati per virgula al parere mio non hanno officiale de bona sufficientia et quelli che sono signati per «o» seriano da essere tolti via o serrati in tutto non portezassero.

Franciscus Mantegatius manu propria.

Iohannes Aloysius.

19.

1479, novembre 29. Milano.

Bona e Giovanni Galeazzo Maria Sforza duchi di Milano concedono a Pietro Pusterla Consigliere ducale le entrate dei dazi del < porto > del Po di Piacenza. (Cfr. Documento consecutivo 20).

ACPc: *Registrum omnium gabellarum Communis et Civitatis Placentiae* ff 154v-155. Copia registrata.

Bona et Johannes Galeaz Maria Sforcia Vicecomites, Duces Mediolani etc., Papie Anglerieque comites ac Genue et Cremone domini. Quemadmodum spectabilis Petrus de Pusterla consiliarius noster dilectissimus promptiorem ad ea omnia se continue prebet, que nobis et statu nostro usui esse dignoscit, nullis prorsus vigiliis parcendo neque laboribus, et, ea quidem observantia et affectione qua usus et fuit erga illustrissimos, felicis recordationis, dominos ducem Franciscum socerum et avum et ducem Galeazum consortem et patrem nostros honorandissimos, ita dignum esse censemus ut aliqualem erga Petrum ipsum nostre recognitionis evidentiam ostendamus, sicuti gratos principes decet, existimantes nihil esse in rebus nostris tam magnum et arduum quod bene locatum et datum eidem non sit et benemeritis suis haud conrespondeat et quicquid munificentie demonstramus, erga ipsum Petrum non tam facimus ut eum magis accendamus ad nobis serviendum, inflamatiorem namque haud arbitramur inveniri posse, quam ut grati videmur benemeritorum suorum et ceteri, exemplo suo ducti, ad nobis recte et fideliter inserviendum magis incendantur. Itaque, hec omnia considerantes et memoria fixum semper habentes, quenam fuerint et in dies magis sint benemerita et indefessa obsequia predicti Petri, harum serie ex certa scientia, motuque proprio et de nostre potestatis plenitudine, etiam absolute, titulo pure, mere et inrevocabilis donationis inter vivos, donamus, concedimus et elargimur et omnibus modo, iure, via et forma quibus melius validius et efficatius possumus, pleno iure, transferimus a calendis mensis decembris proxime futuri in antea in perpetuum dicto Petro, pro se heredibus ac successoribus suis et descendentium descendentibus, intractam seu redditum portus Placentie et omne ius ipsius portus se ipsum portum Placentie super flumen Padi, sive contingat transitum suum super pontem, aut alio quovismodo in illis modo et forma prout et quemadmodum habebat seu tenebat, ante presentem donationem, Franciscus Maleta, qui nuper nature concessit; que quidem intracta et redditus, pleno iure, obsecutam mortem dicti Francisci, ad Cameram nostram devolutus est; et hoc cum omnibus iuribus seu actionibus formis et capitulis, dicto portui spectantibus et pertinentibus et que spectare et pertinere quovismodo possent, ita ut predictus Petrus donatarius suique heredes successores et descendentium descendentes, habeant, teneant, gaudeant et possideant, titulo huius donationis, predictam intratam et iura donata, ut supra, et de iis ut supra faciant ac facere possint quicquid voluerint et placuerit et illa valeant incantari, investire, petere et consequi et pro ipsis agere et experiri

possint et actione et retentione ut, pleno jure, pro libito voluntatis sue, sicut
et nos Cameraque nostra poteramus et poterat ante presentem donationem
et sine nostri nostrorumque sucessorum ac cuiuslibet alterius publice vel private
persone contraditione. Et hec omnia facimus cum solempnibus cessione jurium
et actionum ac translatione dominii et possessionis, dantes, concedentes et tran-
sferentes eidem Petro donatario et quibus supra, omnia jura omnesque actiones
et raciones, exceptiones, retentiones, usus et quascumque defensiones utiles et
directas reales et personales, ipothecarias atque mixtas et alias quascumque et
quecumque beneficia etiam personalia nobis et Camere nostre, quocumque
modo et jure, competencia et spectantia et competentes et spectantes et com-
petituras et quomodolibet spectaturas et competituras contra quascumque per-
sonas in predictis redditibus et intratis et juribus et eorum pretextu et occaxione;
facientes et constituentes ipsum Petrum in predictis et occaxione predictorum
procuratorem in rem suam et ipsum in omnibus et per omnia in nostrum Ca-
mereque nostre locum, jus et statum ita et taliter quod sibi liceat et licitum sit,
propria auctoritate, dicta bona aprehendere et aprehensa retinere libere sine
aliquorum Magistrorum intractarum nostrarum, Refferendariorum et Iudicis
auctoritate, licentia vel precepto. Quam quidem donationem, cessionem et
omnia suprascripta, eo acto et expresse, declarate facimus ut, nullo modo, nos
aut nostri successores de et, pro evictione superius donatorum vel alicuius partis
eorum, teneamur vel teneri et obligati esse intelligamur, nisi pro nobis et dato
et facto nostro tantum ad datum et factum intelligatur, si de predictis bonis
et juribus alicui fecissemus donationem, venditionem, obligationem vel aliquid
aliud propter quod donatio ipsa in totum vel in parte [.....] nostra impediretur,
vel aliter effectum sortiri non posset, promittentes nihilominus eam donationem
nullo unquam tempore revocare, infringere vel anullare, sed perpetuo eam ra-
tam, gratam et firmam habere et tenere et ei nullo modo contrafacere nec con-
travenire sub obligatione et ipotheca omnium nostrorum et Camere nostre
bonorum presentium et futurorum, suplentes de eisdem potestate, scientia et
motu proprio, omnibus et singulis defectibus tam juris quam facti et maxime
insinuationis et cuiuslibet solempnitatis quam alterius cuiuscumque forme que
dici vel alegari posset in hac donatione nostra intervenire debuisse et, non obstan-
tibus aliquibus statutis, decretis, privilegiis, legibus, juribus vel ordinamentis
vel aliis aliquibus in contrarium editis, aut aliam formam dantibus vel dispo-
nentibus, et etiam non obstante decreto « de donationibus » ad beneplacitum
quibus quantum predictis obviarent, ex certa scientia et de nostre potestatis
plenitudine, etiam absolute derogamus et derogatum esse ex nunc volumus
et jubemus. Mandantes denique Magistris intractarum nostrarum tam ordina-
riarum quam extraordinariarum, Refferendario Placentie, ceterisque officia-
libus nostris ad quos spectat et spectare possit, quatenus hanc nostram dona-
tionem firmiter observantes et facientes observari, predictum Petrum seu le-
giptimam personam pro eo, quandocumque requisiti fuerint, ponant et in-

ducant, positumque et inductum manuteneant, tueantur et defendant ad possessionem dicte intracte seu redditus dicti portus, et ut supra, secundum tenorem et formam presentis donationis, sub pena indignationis nostre, et eidem Petro ac legiptimo nuncio suo ad omnem requisitionem suam, omnes favores, auxilia et iuvamina impendant et prestent circa predicta. In quorum testimonium presentes fieri iussimus et registrari nostrique sigilli munimine roborari. Ex arce nostra Porte Iovis Mediolani die penultimo novembris mccccIxxnono. Bona Ducissa de Milano manu propria.

Aluysius.

A tergo: registrata in folio 14. Johannes Paulus, Bernardinus, Paulus, Franciscinus, Emanuel, Jacobus, Michael, Antonius, Petrus.

(S. T.) Ego Johannes Antonius de Cavagnolo, imperiali auctoritate, notarius publicus placentinus, suprascriptas litteras ducales et dominorum Magistrorum ducalium intratarum extraordinariarum vidi et legi in quibus continentur ut supra, ipsasque ex earum originali autenticho extraxi, registravi, exemplavi et ita scripsi et me subscripsi in fidem et testimonium premissorum.

20.

1479, dicembre 13. Milano.

Lettera dei < Maestri delle Entrate ducali > al Referendario di Piacenza colla quale si da esecuzione alla concessione ducale. Cfr. Documento precedente.

Per le note archivistico-diplomatiche cfr. il Documento precedente.

Egregie tamquam frater carissime, committimus vobis quatenus statim quemcumque legiptimum nuntium magnifici domini Petri de Pusterla ad possessionem portus istius civitatis Placentie, qui tenebatur per quondam dominum Franciscum Malletam, ponatis et inducatis ac de intractis ipsius renderi faciatis et in omnibus et per omnia, iuxta tenorem, exempli, privilegii et concessi per illustrissimos dominos dominos duces nostros, ab originali extracti continentie hiis alligate, signati manibus nostris propriis, ac ipsum exemplum privilegi, prout iacent ibi ubique expediens fuerint, registrari faciatis.

Datum Mediolani die xiij decembris mccccIxxviiij.
Magistri intractarum ducalium extraordinariarum.
Signatum Bernardinus.
A tergo: egregio tamquam fratri carissimo Refferendario Placentie.

21.

1514, febbraio 1. Roma.

Breve pontificio di Leone X col quale si esenta Massimiliano Maria Sforza, Duca di Milano, dal pagamento del dazio del sale trasportato lungo il Po.

5 ACPc: *Registrum omnium gabellarum communis et civitatis Placentiae* f 36. Copia registrata.

Leo papa decimus.

Dilectis filiis Gubernatori et datiariis civitatis nostre Placentie, salutem et apostolicam beneditionem. Quoniam nolumus dilectum filium, nobilem virum Maximilianum Mariam ducem Mediolani, pro solutione datii salis quod ad 10 suum et subditorum suorum usum conducitur, ullo pacto, gravari, vobis per presentes committimus et mandamus ut tam sal eius duci quod [.....] quam quod is ad eius et subditorum suorum usum, flumine Padi, conduci deinceps faciet, libere et absque alicuius datii solutione transire permittatis, non obstantibus quibusvis capitulis cum vobis datiariis, quocumque tempore initis, ce-15 terisque contrariis quibuscumque.

Datum Rome, apud Sanctum Petrum sub anulo pischatoris, die prima februarii 1514, pontificatus nostri anno primo.

Signatum: [...] cum sigillo solito.

PARTE SECONDA

DAZI, APPALTI E REGALIE.

22.

1564, dicembre 16. Piacenza.

Verbale dell'asta pubblica afferente l'appalto del < porto > e del < traverso > del Po a Piacenza, fatta dai <Maestri delle entrate> delle <Camere ducali> di Parma e di Piacenza[31], protrattasi nei 5 giorni 14, 15 e 16 dicembre. Per gli atti consecutivi v. Documenti 23 e 24.

ASPr: *Magistrato Camerale di Piacenza. Notai camerali*, not. Vespasiano Bigna, filza 2ª, atto 179. Copia autentica.

Constituti nel pallazzo maggiore della città de Piacenza, e nel salone grande di detto pallazzo, luoco publico et elletto per luoco et tribunale habile et idoneo 10 alle cose infrascritte, cioè per fare li incanti publici et locationi in nome della Ducale Camera, li molto magnifici signori Pietro Ceuli, thesaurario di Sua Eccellentia, et Iohanne Boselli, mastri delle entrate di Sua Eccellentia, et fatto prima sonare la campana publica della magnifica Comunità de Piacenza et a sono de tromba, publicamente, più e più volte gridato per Giovanni Iacopo 15 Cattani, pubblico trombetta in questa città, con alta e chiara voce et, servate tutte le sollemnità solite e consuete servarsi in simili publici incanti e locationi camerali, et ivi publicamente da detto trombetta, alla presentia de molte e molte persone ivi astanti, con alta, chiara et intellegibile voce, s'è detto qualmente per li predetti magnifici signori Thesaurario et Bosello, in nome della Du-20 cale Camera, si vuole incantare:

il porto e traverso sopra il Po de Piacenza, per anni tre, da incominziarsi al primo di genaro 1565 et subsequendo, con li capitoli, patti, moderationi, ordini, reformationi et conventioni infrascritti, cioè: hic ponatur tenor capitolorum et reformationum de verbo in verbum[m].

25 Et cossì incantando se dice: che mette detto porto e traverso sopra il Po de Piacenza, con li suddetti capitoli, reformationi et dati, et per il tempo ivi expresso, a lire quindecemillia l'anno, guadagna l'anno de avantagio L. 100, 200, 300, 400, 600, 800, 1000. Facta fuit monitio ad preservandum in dictu incantu, per multos magnificos dominos Ceulum et Bosellum, ad diem ve-30 neris proxime futuri, que erit dies quintadecima instantis mensis.

[m] *Il testo dei capitoli è stato qui omesso dal trascrittore dell'atto.*

31. Cfr. per gli atti omogenei a questo, la « Tabella di spoglio statistico » II.

Addì venerdì xv decembris.

Li sopraddetti magnifici signori Pietro Ceuli, Thesaurario, et Iohanne Boselli, Mastri delle intrate di Sua Excellentia, costituiti nel luoco sopraddetto, per perseverare allo incantare il sopraddetto porto e traverso del Po de Piacenza, con li suddetti capitoli e reformationi et modo vero del pagamento et agio del traverso et porto d'esso Po, et così incantando fanno intendere: che mette detto porto et traverso con li suddetti capitoli et reformationi, come di sopra, a lire quidecemillia l'anno, guadagna de avantagio l'anno L. 100, 200, 300, 400, 600, 800, 1000. Che lo mette a lire quattordecemillia l'anno, guadagna l'anno L. 100, 200, 400, 600, 800, 1000. Che gli mette lire tredecimillia l'anno, guadagna l'anno L. 100, 150, 200, 300, 400, 500. Che lo mette a lire dodecemilliacinquecento l'anno, guadagna l'anno L. 50, 100, 150, 200, 300, 400, 500.

Suprascriptum partitum fuit acceptatum per Baldassarem della Scala, colaudatum per dominum Iacopum de Cermenatis, qui posuit dictum datium portus Padi, cum suprascriptis capitulis et moderationibus, ad suprascriptum partitum librarum duodecemillequinquecentum, in suprascripto avantagio dictarum librarum quinquecentum imperialium.

Come s'è inteso, il sopradetto partito è stato accetato da Baldassare dala Scalla, collaudato da messer Iacopo Cerminiato, quale ha messo detto datio d'esso porto a lire dodecemillecinquecento, con lire cinquecento de avantagio l'anno.

Però, che gli agiunge lire settemillia l'anno, guadagna l'anno L. 100, 200, 400, 600, 800, 1000.

Che gli agiunge lire seimillia l'anno, guadagna l'anno L. 100, 200, 400, 500, 700, 900, 1000.

Monitio ad diem crastinam, ista hora, ad perseverandum.

Adì sabato xvj decembre.

Come hieri publicamente si è inteso, a questo Tribunale fu il sopradetto porto, con li suddetti capitoli et moderationi, abocato da messer Baldassarre dala Scalla, collaudato da messer Iacopo Cermenati a lire dodecemilliacinquecento l'anno, con lire cinquecento l'anno de avantagio, et volendo li sopradetti magnifici signori Thesaurario et Boselli, Mastri d'intrate de Sua Excellentia, continuare al predetto incanto, con detti capitoli et moderationi di sopra expressi. Incantando si fa intendere che mette, agionge a esso porto et traverso del Po de Piacenza, con li capitoli e moderationi predetti, e per il tempo già di sopra letti e publicati, a lire seimillia l'anno, guadagna l'anno L. 100, 200, 400, 500, 700, 900, 1000.

Che gli agionge lire cinquemillia l'anno, guadagna l'anno L. 100, 200, 300, 400, 500.

Che gli agionge lire quattromilliacinquecento l'anno, guadagna l'anno L. 100, 200, 300, 400, 500.

Che gli agionge lire quattromillia l'anno, guadagna l'anno L. 100, 200, 300, 400, 500.

Che gli agionge lire tremilliacinquecento l'anno, guadagna l'anno L. 100, 200, 250, 400, 450, 500.

Monitio ad diem lune proximum futurum, ista hora, ad perseverandum.

Adì lunedì xviij decembris.

Sabato passato, in questo medesimo luoco, fu fatto intendere qualmente il sopradetto porto et traverso del Po, con li capitoli, moderationi et reformationi sopradetti, era stato abbocato a lire dodecemilliacinquecento l'anno, con lire cinquecento l'anno de avantagio. Et però perseverando li magnifici signori Thesaurario et Boselli, Mastri d'intrate di Sua Excellentia, allo incantare detto porto e traverso con detti capitoli et refomacioni.

Si dice che gli agionge lire tremillia l'anno, guadagna l'anno L. 100, 200, 250, 400, 450, 500.

Che gli agionge lire duomilliacinquecento l'anno, guadagna l'anno L. 100, 150, 300, 400, 500.

Chea gli gionge lire duomillia l'anno, guadagna l'anno L. 100, 200, 300, 400, 500.

Che gli agionge lire millecinquecento l'anno, guadagna l'anno L. 100, 150, 200, 250.

Che gli agionge lire milleducentocinquanta l'anno, guadagna l'anno L. 50, 100, 150, 200, 250.

Che gli agionge lire mille l'anno, guadagna l'anno L. 50, 100, 150, 200.

Che gli agionge lire ottocento l'anno, guadagna l'anno L. 50, 100, 150, 200.

Che gli agionge lire seicento l'anno, guadagna l'anno L. 25, 50, 75, 100.

Che gli agionge lire cinquecento l'anno, guadagna l'anno L. 25, 50, 75, 100.

Monitio ad diem crastinam, ad perseverandum et delliberandum.

Adì martedì xviiij dicembre.

Seguitandosi su, li sopradetti magnifici signori Pietro Ceuli Thesaurario di Sua Excellentia, et Iohanne Boselli, Mastri d'intrate di Sua Excellentia, allo incantare lo sudetto porto et traverso del Po di Piacenza, con li capitoli et reformationi sopradetti, et così incantando, se dice: che detto porto et traverso è abbocato con detti capitoli et reformationi a lire dodecemilliacinquecento l'anno, con lire cinquecento l'anno de avantagio.

Però, che gli agionge lire cinquecento l'anno, guadagna l'anno L. 25, 50, 75, 100.

Che gli agionge lire quattrocento l'anno, guadagna l'anno L. 25, 50, 75, 100.

Che gli agionge lire trecento l'anno, guadagna l'anno L. 25, 40, 75, 100.

Che gli agionge lire ducento l'anno, guadagna l'anno L. 25, 30, 40, 50.

Che gli agionge lire centocinquanta l'anno, guadagna l'anno L. 20, 30, 40, 50.

Sepe et sepius replicatum suprascriptum partitum, alta, clara et intellegibili voce, et nemo [n] comparente, qui predicto comparente meliorem fecerit conditionem, ideo, predicti magnifici domini Petrus Ceuli et Iohannes Boselli, dictum portum, modo suprascripto, deliberaverunt suprascripto Baldassari dela Scalla, presenti et acceptanti, qui promessit suprascripta omnia adimplere, et solemniter partitum suprascriptum, modo quo supra et infra iuravit, obligavit, et extensa supra etc. Subscripsit: Honorius Colialigna notarius; Petrus Franciscus Scrollavetia filius domini Gratiani; Iacopus Casana, appellatus Contaius.

23.

1564, dicembre 19. Piacenza.

Atto di fideiussione prestata da Baldassarre della Scala assegnatario del < dazio del porto e del traverso del Po >, in seguito all'asta di cui all'atto 22. Per la successiva locazione v. l'atto 24.

Per le note archivistico-diplomatiche cfr. l'atto 22.

Cum ita sit, quod sub die decimanona infrascripti mensis decembris, ad incantum publicum et, servatis servandis, per magnificos dominos Petrum de Ceulis et Iohannem Bosellum Magistros ducalium intractarum Placentie, deliberatum fuerit et sit datium portus Padi Placentie, domino Baldasari dela Scalla, filio quondam domini Gasparis, vicinie S. Faustini Placentie, pretio librarum duodecemilium imperialium singulo anno, et per tres annos proxime futuros, et cum capitulis, reformationibus et aliis de quibus et pro ut in dicta deliberatione incantu continetur, de quibus dixit et protestatus fuit, habuisse et habere plenam et professam scientiam; et quia inter alia capitula ibidem expressa, adest capitulum quod [...] idonee de solvendo dictum pretium, et de observando omnia et singula, in eis et dictis reformationibus contenta. Hec est, quod dictus dominus Baldasar, volens premissa adimplere et agnoscere bonam fidem etc., sponte etc., magnificis dominis Magistris intratarum ducalium absentivit et promissit de attendere, et observare omnia et singula per eum, ut supra, promissa et de solvendo dictum pretium, modo predicto, sub pena et obligatione omnium bonorum suorum presentium et futurorum etc., vero abligavit etc., et ita iuravit etc., et extendenda in forma amplissima Camere. Et pro eo eiusque prepositus et nominatus, scientes non teneri, et volentes omnino teneri, principaliter et insolidum sese obligaverunt et eorum bona, in forma amplissima Camere, dominus Iohannes Iacopus de Cermenatis, filius quondam domini Eustachii, vicinie s. Protaxii, dominus Laurentius dela Scalla, filius quondam Baldasaris, habitator Somalie, episcopatus Laude, et dominus Nicolaus de Fantonis, filius separatus domini Vincentii, et qui, ut dicit, sua

[n] *Leggi*: nemine

bona de pro se gerit, vicinie S. Savini, omnes tres insolidum, sub simili pena et obligatione, renuntiantes etc., obligantes etc., et ita iuraverunt etc., et extendenda in forma amplissima etc., et de predictis etc., subsignavit: Antonius de Blanchis, filius domini Martini, vicinie s. Protaxii; Bartolomeus de Blanchis, alias de Agrestis; Iohannes de Cieris, filius Iacobi, vicinie S. Marie de Templo.

24.

1564, dicembre 19. Piacenza.

Atto di locazione del < dazio del porto > e del < traverso del Po >, fatto dalla < Camera ducale > di Piacenza, in favore di Baldassarre della Scala, sotto l'annua pensione di lire imperiali dodicimila. La locazione segue all'asta e fideiussione di cui agli atti 22 e 23.

Per le note archivistico-diplomatiche cfr. l'atto 22.

In nomine Domini amen. Anno ab incarnacione eiusdem millesimo quingentesimo sexagesimo quarto, indictione octava, die vero martis, decimanona mensis decembris, Placentie, in pallatio magno Communis, videlicet in salone superiori, in quo, hoc anno, incantantur datia et gabelle Ducalis Camere Placentie. Coram domino Honorio de Colialignis, notario placentino, filio Nicolai, vicinie s. Mapheii Placentie, domino Petro Francisco Scrollavetia, filio domini Bernardini, vicinie S. Savini, et domino Iacopo Casana, appellato Contaio, filio quondam domini Contardi, vicinie Ecclesie Maioris Placentie, testibus notis, vocatis et rogatis.

Ibique, magnifici domini Petrus de Ceulis Thesaurarius ducalis, et Iohannes Bosellus Magistri intratarum ducalium Placentie et Parme habentes ut dixerunt predicte ducalis Camere omnimodum auctoritatem et facultatem infrascripta faciendi, nomine eiusdem ducalis Camere et etiam de expressa comissione Excellentie Sue, eisdem amplius ut dixerunt in predicto data, et alius pro ut melius, sponte et ex certa scientia et nullo errore iuris vel facti ducti, ut dixerunt, nec aliqua alia sinistra machinatione circonventi, sed alius omnibus meliori modo, via, iure, causa et forma quibus et prout melius potuerunt et possunt, inherendo publicis subhastationibus et incantibus diebus preteritis et hodie ac delliberationibus hodie, paulo ante factis, per eos de infrascripto datio portus et traversi Padi Placentie, et reformatis et pro ut infra infrascripto domino Baldasari della Scalla, ut constat in actis incantationis, rogatis per me notarium infrascriptum, diebus ibi contentis ad que [.....] expediat habentes rellatio, locaverunt, cesserunt, et concesserunt et tenore presentis publici instrumenti locant, cedunt et concedunt domino Baldasari della Scalla, filio quondam domini Gasparis, vicinie s. Faustini Placentie, ibidem presenti pro se suisque heredibus et sociis, quos duxerit nominandos et quos nominare possit, si et quando eidem videbitur et placuerit, durante presente locatione, conducenti, stipulanti et recipienti usque ad annos

tres proxime futuros, incepturos in calendis ianuarii millesimi quingentesimi-sexagesimiquinti a nativitate proxime futuri.

Nominatim: portus et traversum fluminis Padi Placentie, cum capitulis et reformationibus expressis in infrascriptis pactis et capitulis et cum ipsis reformationibus, pactis et capitulis infrascriptis inter ipsas partes, solemni stipulatione vallatis, ante hunc contractum et in principio, medio et in fine et in qualibet eius parte, tenoris de quo et prout infra videlicet: hic ponatur tenor capitulorum et reformationis de verbo in verbum, *** cum auctoritate et facultate suprascriptum portum et traversum Padi Placentie, de quo supra pro ut supra gaudendum et gaudere possendum, modo et forma in suprascriptis capitulis et reformationibus expressis, et prout supra ac illud exercendum, exigendum, recuperandum et habendum modo quo et pro ut supra in dictis capitulis et reformationibus continetur et fit mentio, suprascriptumque portum ac traversum Padi et redditus eiusdem faciendi, exercendi et exigendi et de eis disponendi et faciendi prout supra in dictis capitulis et reformationibus continetur et fit mentio ut supra et prout supra. Ita quidem, ut predictus dominus Baldasar conductor, eiusque heredes et socii, per eum nominati et ut supra predictum tottum superius locatum et concessum ut supra, simul cum accessibus et ingressibus et omni iure cunctisque utilitatibus et [.....] predicti totti superius locati et ut supra in integrum pertinentibus, durante presente locatione ut supra, habeat, teneat, exerceat, disponat et possideat et exinde, iure consimilis locationis, quicquid voluerit faciat sine alicuius contradictione, et eidem domino Baldasari conductori et ut supra presenti, conducenti et stipulanti et ut supra, omnes eorum prelibateque Eccellentie sue ac eius ducalis Camere predicte actiones, rationes, deffensiones et iura realia, personalia, uttilia, directa et mixta predicteque ducalis Camere, quomodocumque qualitercumque et undecumque in predicto totto superius locato, dato et concesso competentes, competentia et competitura adversus quamcumque personam et quamlibet rem et tam in rem, quam in personam, cesserunt, dederunt et mandaverunt feceruntque et constituerunt predictum dominum Baldasarem conductorem presentem, stipulantem et recipientem ut supra et pro ut supra procuratorem ut in rem suam, ut sic possit agere, causari, petere, excipere, experiri, exerceri, utti, intendere et se tueri et deffendere et omnia et singula dicere et facere, que et quemadmodum predicta Excellentia sua ac eius ducalis Camera predicta, poterat et potuerit et ut de cetero in idem locum et ius ac statum eorundem et dicte ducalis Camere sit et succedat et eorumque et ut supra prout supra in omnibus obtineat. Et mandaverunt eidem domino Baldasari conductori et ut supra presenti, stipulanti et recipienti, quod de predicto totto superius eidem locato et concesso et dato, sua propria auctoritate, tenutam capiat civilemque et corporalem possessionem constituendo sese interim nomine quo supra dicti domini Baldasaris conductoris et ut supra nomine [.....] vel quasi predictum tottum superius locatum et ut supra ab omni persona, comune, corpore, col-

legio et universitate cum racione deffendere et expedire et, si quis ei et ut supra evictum fuerit, in duplum restituere cum omni damno, expensis et ut supra et prout in suprascriptis capitulis continetur et fit mentio.

Qua re, predictus dominus Baldasar conductor et ut supra, confitens se esse in actuali possessione suprascripti superius eiidem locati et concessi ut supra, promissit solemniter et convenit predictis magnificis dominis Petro et Iohanni et ut supra presentibus, stipulantibus et recipientibus, nomine prelibate excellentie sue ac eius ducalis camere prout supra, et mihi notario infrascripto publice persone, presenti, stipulanti et recipienti nomine et vice predicte ducalis Camere et ut supra ac cuiuscumque interest, intererit seu interesse poterit quomodocumque, in futurum dare, reddere atque solvere predicte Camere ducali ac seu pro ea agenti, quolibet anno, durante presente locatione, libras duodecimillia imperiales ad cursum currentem in dicta civitate Placentie, ac sicut pro ut in dictis incantu et delliberatione continetur et fit mentio [.....].

Quam quidem locationem et omnia predicta in presente instrumento contenta, dicte partes per solemnem stipulationem promisserunt et convenerunt, promittunt et conveniunt, firma ratta et gratta habere, tenere, attendere et observare et non contravenire vel contrafacere per sese vel alium seu alios aliquomodo casu vel iure, sine ullo legum, statutorum vel decretorum seu rescriptorum auxilio, nec aliter in et sub pena omnium damnorum, interesse, reffectione et restitutione de quibus et eorum quantitate et pro illa passi fuerint extari et credi debeat soli et simplici verbo, partis attendentis sine sacramento et onere probationis et taxationis iudicis, inde prestando et fiendo et ulterius in pena et sub pena librarum decem imperialium totiens committenda et exigenda cum effectu, quotiens in predictis vel aliquo predictorum fuerit contrafactum seu etiam contraventum, qua comessa solucta vel non, firma et ratta maneant omnia et singula suprascripta, cum eadem stipulatione pene pro quibus omnibus et singulis suprascriptis attendendis et firmiter observandis.

Dicte partes obligaverunt sibi vicissim et predicti magnifici domini Petrus et Iohannes omnia Excellentiae sue ac predicte eius Camere Ducalis et predictus dominus Baldasar omnia sua bona presentia et futura, mobilia et immobilia et ea que in generali obligatione non veniunt nec comprehenduntur et in forma Camere amplissima, renuntiantes dicte partes expresse hinc inde, singula singulis congrue et debite, refferendo exceptioni deceptionis dimidie, sive ultra dimidie iuste prestationis ac predictorum non sic gestorum et promissorum et rei, non sic vel non utiliter geste et non sic facte presentis locationis et exceptioni dolli, mali, metus, vis et fraudis condicioni in debitum condicioni, sine causa vel ex iniusta causa actioni in factum et de dolo, privillegio civitatis et fori, omnisque iuris canonici et civili auxilio, omnibusque aliis privilegiis, gratiis, indultis libertatibusque et auxiliis tam a iure quam ab homine concessis et concedendis omnibusque aliis iuribus, exceptionibus et deffensionibus et quibus ipse partes vel eorum altera contra premissa vel eorum aliquid, dicere,

facere, venire seu sese in aliquo iuvare vel deffendere posset, quominus ad observationem premissorum teneantur et legi dicenti « generalem renuntiationem non valere » et ita pro maiori premissorum robbore et firmitate, dictus dominus Baldasar manibus corporaliter tactis scripturas, in manibus mei, notarii infascripti, defferentis et in presentia testium suprascriptorum, iuravit et iurat ad sancta Dei evangelia, quod dicta omnia et singula suprascripta et in presenti instrumento contenta fuisse et esse vera et quod attendere et observare ut supra et prout supra, renuntiando pro ut supra, et de predictis dicte partes rogaverunt me, notarium infrascriptum, ut inde publicum conficerem instrumentum.

25.

1591, gennaio 1. Piacenza.

Capitoli di appalto del < porto > e < traverso > del Po di Piacenza, da affittarsi dalla < Camera ducale > della stessa città, al miglior offerente.

ACPc: *Ufficio della longa del Po* cartella 4, ms. cartaceo di ff 9. Copia registrata.

Capitula portus padi Placentie.

Patti et capitoli con li quali, in nome della Serenissima Ducale Camera di Piacenza, si ha da incantare et deliberare a chi farà migliore conditione alla detta Camera, il porto et traverso sopra il Po di Piacenza, per sei anni a venire, da incominciarsi in calende di Genaio 1591 et da finirsi con tutto decembre 1596 prossimo a venire.

1. Chel conduttore di detto porto et traverso dil Po, durante la presente condutta habbi et tenghi et posseda il detto porto et traverso, con tutte le ragioni, attioni, utilità, emolumenti et honoranze ad esso porto et traverso spettanti et pertinenti in l'aqua piacentina, incominciando in Bocca d'Adda, verso Cremona et ascendendo sopra Monticello sino a Parpanese, con auttorità di riscuotere il gaggio et pedaggio, overo pagamento di detto porto et traverso, nel modo et forma che nel fine delli presenti capitoli sarà annotato.

2. Item, che niuna persona, di qual stato, grado et conditione si voglia, possa nè debba tenere navi, barche, barchielli, o porto alcuno sopra detto fiume del Po, dentro le dette confini, per traversare il detto Po, con persone, bestie nè robbe di sorte alcuna, senza licenza del detto conduttore, di qual licenza, sia esso conduttore tenuto notificarla in Camera, fra sei giorni doppo che l'haverà concessa, eccetto a quelli a quali per virtù di privilegii o per altra via iuridica, sarà concesso di tenerli, quali però in ogni caso, sieno tenuti dare idoena sigurtà di scuti 100 d'oro a detta Camera, di non commettere fraude in danno del porto et traverso predetto et suo conduttore, et tutto questo sotto pena di ogni danno et interesse ne potesse patire detto conduttore, et di scuti 10 d'oro,

d'applicarsi la mettà al conduttore et l'altra mettà alla Camera, per ogni volta, et d'altra maggior pena, anco corporale, all'arbitrio dell'illustre Magistrato delle entrate di Sua Altezza, secondo li casi occorrenti, et si procederà contra tali contrafacienti per inquisitione.

5 3. Item si prohibisce a qualunque navigante, tanto navarolo quanto altro sia chi si voglia, quale tenga o nave, o barchielli per commune o particolare uso, di potere accettare sopra dette loro barche o burchielli, in alcuna parte del distretto di Piacenza suggetta alla giurisditione di detto porto, per passare o traversare, in qualunque modo, detto Po alcune persone, bestie o robbe di sorte 10 alcuna, per la quale si fosse obligato pagare il soddetto passaggio, senza licenza del prefato portinaro, o conduttore, sotto pena di scudi dieci per cadauna volta, d'applicarsi per la mettà alla Ducale Camera et per l'altra mettà al detto conduttore, et di più, di pagare il doppio di quello fossero tenuti pagare per dette persone, bestie et robbe ordinariamente per detto porto, et contro a tali si possi 15 procedere per inquisitione.

4. Item che alcuno navigante, navarollo, o altro, sia che si voglia, che condurrà o farà condurre sopra le loro navi o barchielli, robbe alcune overo persone et bestie d'ogni sorte et qualità, per le quale si dovesse pagare il nollo et passaggio di detto porto, o traverso del Po, non possi discaricare nè fare discaricare le dette 20 navi, se prima non haveranno pagato al detto conduttore di esso porto il debito pagamento, per dette robbe, persone et bestie, al quale conduttore in tal caso siano obligati a consegnarle et fedelmente avvisargli et notificarli tutte le persone, robbe d'ogni sorte et bestie, soggette et obligate a detto pagamento, quali haveranno in dette loro navi, o barchielli, sotto pena di perdere dette 25 robbe et bestie et le barche et barchielli, sopra quali si conducessero, da essere applicate per la terza parte al detto conduttore, et l'altra terza parte all'accusatore et inventore, et per l'altra terza parte alla Ducale Camera, et contra tali contrafacienti si possi procedere per inquisitione.

5. Item sia obligato detto conduttore et compagni a comprare il porto, nave, 30 barchielli, foyne [32] et anzane [33], che di presente si truovono sopra detto porto per servizio di esso et del detto passaggio, per quello prezzo et valore, et secondo la extima da essere fatta per duoi amici communi da eleggersi, uno dal detto conduttore et l'altro dal padrone di detto porto, nave, barchielli, foyna et anzane, senza eccettione alcuna, et il prezzo che saranno extimate, debba et sia obligato esso conduttore pagarlo al prefato padrone d'essi, fra duoi mesi subseguenti 35 doppo la deliberatione della prefata impresa.

6. Item sia obbligato detto conduttore a preservare essenti dal pagamento di detto porto, tutti li navaroli quali servono a S.A. nelli occorrenti casi de

32. Foina: voce dal significato oscuro, 40 forse: fune?

33. Anzana o alzana: cavo per ormeggiare le imbarcazioni o trascinarle contro corrente dalla riva.

suoi Bergantini[34], per quello numero di persone et navaroli, che li sono dati in nota dal illustre Magistrato dell'entrate di Sua Altezza, et ogni altra persona che giuridicamente debba essere preservata.

7. Item sia obligato il prefato conduttore da ogni tempo tenere sopra detto porto la tavoletta dell'infrascritto modo et norma, a lui consegnata per il pagamento di detto porto et traverso scritta in stampa, et in palese, talmente che possa essere veduta da ciascuno passaggiero, acciochè ogn'uno che passerà al detto porto, possi, volendo, veder se gli sarà fatto pagare più del dovere o non, nè possino detto conduttore et suoi ufficiali essigere respettivamente più di quello se gli concede per l'infrascritta tassa, alla pena et sotto la pena, in li predetti casi et cadauno di essi, di scuti 25 d'oro, d'applicarsi alla Ducale Camera, et di tratti tre di corda in caso di contraventione, per cadauno contrafaciente, da essergli dato irremissibilmente.

8. Si concede al detto conduttore e compagni di potere exigere tutti li suoi debitori, ex quavis causa, mentre però siano contratti da cinque anni in qua et che si contraheranno durante la presente loro locatione, et li debitori de suoi debitori per causa del porto tanto, in forma di Camera, et in ogni giorno, etiam feriato, et in dì di mercato, purchè non sia feriato in honorem Dei, et quali debitori per causa del detto porto, tanto non possano in pregiudicio di essi conduttori o, alcuno di loro, cedere alli beni, dare beni in pagamento, nè giovarsi del beneficio del statuto sexagesimo, non ostando alcuno statuto, decreti, provisioni, et altro in contrario. Non possano però esso conduttore et compagni, far fare dette executioni contro tali suoi debitori, senza licenza dell'illustre Magistrato quale li sarà concessa gratis.

9. Item si concede al detto conduttore con suoi ufficiali et servitori assidui al detto porto, di poter portare l'arme, non prohibite per le gride di S.A., di giorno et di notte senza lume, non ostante cride nè altro in contrario, havendo però esso conduttore una lista di detti suoi ufficiali et servittori, sottoscritta dall'illustre signor Giudice de Maleficii[35] di questa Città, dal quale gli sarà sottoscritta gratis.

10. Item si concede al detto conduttore la essentione da ogni allogiamento de soldati[36] nella Città di Piacenza.

11. Item accadendo peste o guerra notabile, che Dio non voglia, cossì nella Città di Piacenza et suo contado, come di fuori, in modo tale che il transito et passaggio di detto porto fosse impedito, o cessasse, che in tal caso la Ducale Camera sia obligata et tenuta fare la debita remissione a esso conduttore.

34. Bergantino: ufficio camerale di polizia fluviale (dalla voce veneta: < brigantino >: tipo di imbarcazione).

35. Giusdicente locale, che faceva parte della corte del Podestà, ed aveva competenza sulla materia criminale.

36. Imposizione reale, che gravava su tutti i cittadini iscritti in appositi ruoli, a fronte delle spese per gli alloggi militari.

12. Item sia obligato detto conduttore trattare nel pagamento di esso porto et traverso, tutti quelli di Codogno, San Fiorano, del Corno, et di Casalposterlengo, nel modo et forma et sì come pagheranno li piacentini, quali non hanno beni stabili oltra il Po, et questo atteso il continuo comercio che hanno con li
5 piacentini.

13. Item che detto conduttore sia obligato mantenere il detto porto in corda da tutti li tempi che sarà possibile mantenerglielo, al giuditio delli sigg. Camerarii di S.A. Serenissima o, da chi sarà dalle Sue Signorie deputato, sotto la pena da essere arbitrata dall'illustre Magistrato dell'entrade ducali, da essere
10 applicata alla Ducale Camera, et in caso chel detto porto non possi stare in corda, sia tenuto il conduttore mantenere cinque over sei barche, almeno capaci per cadauna da passare almeno cavalli cinque in sei carichi da soma, et cadauna di dette barche mantenergli gli suoi barcaroli et huomini necessarii, et pratichi da potere et sapere passare le persone et bestie con dette navi, delle
15 quali barche ne debbano essere due almeno sempre in viaggio, et vadino con diligenza, cioè una per banda della ripa del Po, et arrivatta che sarà una di quelle ad una ripa, senza aspettare che si scarichino, siano tenuti li barcaroli far partire dalla istessa ripa un'altra barcha, etiam che non vi fosse più di cinque o sei persone o bestie; et quando vi sarà concorso di persone, sia obligato detto con-
20 duttore far partire da quella ripa, levandole et conducendole con diligenza senza aspettare altri, non solo una barcha ma ancho due, et più, per passare presto i passeggieri, facendo però sempre, che per ogni banda del Po, ne resti una, per servire ne i casi che potessero occorrere d'importanza, et cossì si osservi dall'una come dall'altra riva.

25 14. Item chel detto conduttore sia tenuto passare et far passare, così sopra il detto porto, come sopra dette navi, dalle 23 sino alle 24 hore, una sola persona, quando non vi fosse altro, mentre però che il Po, in quello caso, non si trovasse in tal crescente che il passaggio predetto non si potesse fare di giorno.

15. Item che il detto conduttore sia tenuto et obligato mantenere li zapelli [37],
30 talmente accomodati et in essere, che commodamente si possi ascendere et descendere il detto porto et navi, et occorrendo che bisognasse rifare o alciare, o in altro modo racconciare detti zapelli, sia tenuto refarli o racconciarli subito, et in quello mezzo mantenire uno cassono da due ruote, sì da una riva come dall'altra, per accostarla al porto nell'ascendere ad esso, et descendere, se pure
35 commodamente non si potesse passare con li zapelli. Et apresso sia tenuto mantenere li pedaggi per li pedoni, dove farà bisogno, over banche che servissero a detti pedoni ad accostarsi al detto porto, sotto pena, in caso di contraventione in cadauno delli predetti et infrascritti casi, sì nel presente capitolo espressi come altri, in quali non sia comminata pena alcuna, respettivamente refferendo, di
40 scudi dieci d'oro, d'applicarsi alla Ducale Camera.

37. Passerella o pontile per salire e scendere sulle e dalle imbarcazioni e porto.

16. Item che detto conduttore sia obligato, repassare tutti quelli, sì a piedi come a cavallo, come carri, barozzi, o bestie o altri carichi o vuoti, quali nell'istesso giorno fossero passati, per uno ritorno solo, et non più, senza farli pagare altro che il primo nollo, dechiarando però che per rispetto delli carri, barozzi, o bestie, nel ritorno che faranno, se saranno carichi d'altra robba che dell'istessa che haveranno portato al passare la prima volta, possi detto conduttore far pagare, per cadauno carro, per ogni soma di robba respettivamente quello che si pagha nella tassa qui abbasso annotata, per rispetto della robba tanto et non delle bestie et carri.

17. Item che il detto conduttore et suoi barcaruolli non possino per loro fatiche, quando il porto non sarà in corda, nè in alcun altro tempo domandare conseguire nè havere da qualsivoglia passaggiero più di quello premio che possano chiedere come abbasso, quando il detto porto è in corda, sotto pena di scudi dieci per cadauno et cadauna volta contrafaranno.

18. Item che nel numero delle bestie minute, si intendino anche il asini, pecore, capre, porci et simili, sotto il qual numero non si intendino i cani d'alcuna sorte, i quali detto conduttore sia obligato passare senza pagamento alcuno.

19. Item per rispetto delle robbe di qualsivoglia sorte, che nasceranno over si fabricaranno sul Piacentino, le quali non passano sul porto, o sue barche, ma passeranno su altre barche, non possi esso conduttore exigere da quelle, nè per quelle se non alla rata di quello si fanno pagare la legna per il traverso, in ragione di soldi cinque per cadauno carro, mentre però non passino dentro li confini del Po, cioè tra Fodesta et bocca di Trebbia, nel qual caso siano obligati pagare l'istesso che pagariano se passassero overo fossero passate sul porto, o navi del detto conduttore.

20. Item che dell'inoservanza delli sopradetti ordini et cadauno di essi, si crederà al querelante con uno testimonio degno di fede e loro giuramento.

21. Item che il detto conduttore sia obligato fra quattro giorni, doppo la deliberatione del presente incanto del detto porto et traverso, dare idonea sicurtà nella Città di Piacenza et di pagare in mano dell'illustre signor Thesoriero di Sua Altezza Serenissima, o de chi sarà da Sua Signoria deputato nella detta Città, il prezzo et amontare del detto incanto, incominciando il primo pagamento per il mese di gennaio, in calende di marzo di cadauno anno, seguitando poi di mese in mese et d'anno in anno, durante la detta locatione, talmente che in fine dil mese di febraro dell'anno 1592, sia intieramente pagato il fitto dell'anno 1591 et cossì d'anno in anno, a moneta corrente in detta Città, et di attendere et osservare quanto di sopra, et nella infrascritta tassa, norma, et pagamento circa del detto porto et traverso fatta si contiene.

22. Modo, norma et refformatione delli pagamenti si dovranno fare in uttti li tempi, sia o non sia in corda il porto, et in qualsivoglia crescente il Po di Piacenza, da chi passerà sopra il porto, o navi di esso porto, o sia traverso respettivamente del Po, et medesimamente che si dovranno riscuotere dal con-

duttore pro tempore, del porto predetto, compresi ancho il nollo delle navi et mercede de tutti li barcharuolli, li quali respettivamente serviranno nel detto passaggio, a quali nolli delle navi, et mercede de barcaruolli, sia tenuto et obligato sodisfare il conduttore predetto, et contrafacendo in alcuno delli casi contenuti nella presente reformatione o sia exattione respettivamente refferendo, incorra il detto conduttore et altri contrafacienti a nome suo, nella pena di scudi 25 d'oro, da essere ipso iure, applicati alla Ducale Camera, di più di tratti tre di corda da essergli dati irremissibilmente.

Per cadauno huomo o donna piacentina a piede, libre - soldi 1 denari 3

Per cadauno huomo o donna forestiera a piede, lib. - sol. 2 den. 6

Per cadauno huomo o donna piacentina a cavallo, lib. - sol. 3 den. 6

Per cadauno huomo o donna forastiera a cavallo, lib. - sol. 7 den.

Per cadauno bestia minuta condotta da piacentini, lib. - sol. 1 den. 3

Per cadauna bestia minuta condotta da forastieri, lib. - sol. 2 den. 6

Per cadauno capretto, o agnello condotto da chi si voglia, lib. - sol. – den. 6

Per cadauna bestia grossa condotta da piacentini, lib. - sol. 2 den. 3

Per cadauna bestia grossa condotta da forastieri, lib. - sol. 4 den. 6

Per cadauno carro, cocchio, carozza over letticha, carico o vuoto, con loro cavalli o bovi et conduttieri, sendo piacentino, lib. - sol. 12 den. -

Per cadauno carro, cocchio, carozza over letticha carichi o vuoti, con loro cavalli o bovi et conduttieri, essendo forastieri, lib. 1 sol. 4 den. –

Per cadauno carro d'ogni sorte robbe, che si condurranno sopra il detto porto, senza carro, sendo piacentino, lib. – sol. 8 den. –

Per cadauno carro d'ogni sorte robbe, che si condurranno sopra detto porto senza carro, sendo forastiero, lib. – sol. 16 den. –

Per cadauno vitello condotto tanto da piacentini, quanto da forastieri, lib. – sol. – den. 6

Per cadauno barozzo con suoi cavalli, o bovi, carichi o vuoti e conduttiero, condotti da piacentini, lib. – sol. 6 den. –

Per cadauno barozzo con suoi cavalli, o bovi carichi o vuoti, et conduttiero, condotto da forastieri, lib. – sol. 12 den. –

Per cadauno barozzo di ogni sorte robbe, che si condurranno sopra detto porto, senza barozzo, essendo piacentino, lib. – sol. 4 den. –

Per cadauno barozzo d'ogni sorte robbe, che si condurranno sopra detto porto senza barozzo, essendo forastiero, lib. – sol. 8 den. –

Per cadauna bestia caricha con la somma, condotta da piacentino, lib. – sol. 4 den. –

Per cadauna bestia caricha con la somma, condotta da forastiero, lib. – sol. 8 den. –

Per cadauna somma di robba, senza sommaro, condotta da piacentino, lib. – sol. 2 den. –

Per cadauna somma di robbe condotta da forastiero, lib. – sol. 4 den. –

23. Dechiarando appresso che per rispetto delli piacentini habitanti et che hanno beni nel piacentino oltre il Po, si per rispetto delle persone, come delle bestie et robbe, non possi il detto conduttore fargli pagare nè riscuotere, salvo nel modo et forma che si contiene nella infrascritta tassa.

Per cadauno huomo o donna a piede, lib. – sol. 1 den. – 5

Per cadauno huomo o donna a cavallo, lib. – sol. 2 den. 6

Per cadauna bestia minuta, lib. – sol. – den. 9

Per cadauno agnello o capretto, lib. – sol. – den. 6

Per cadauno carro, cocchio, carozza over lettica carichi o vuoti, con loro cavalli et bovi, et i conduttieri, lib. – sol. 8 den. – 10

Per cadauno carro d'ognissorte robbe senza carro, lib. – sol. 6 den. –

Per cadauno vitello, lib. – sol. – den. 6

Per cadauno barozzo con suoi cavalli, o bovi, vuoto o caricho et conduttiero, lib. – sol. 4 den. –

Per cadauno barozzo d'ogni sorte robbe senza barozzo, lib. – sol. 3 den. – 15

Per cadauna bestia caricha con la soma, lib. – sol. 3 den. –

Per cadauna soma di robba senza somaro, lib. – sol. 1 den. –

24. Et appresso si dechiara che tutti li huomini et donne, così a piede come a cavallo, bestie d'ogni sorte, così minute come grosse, come di robbe d'ogni sorte, tanto piacentini quanto forastieri, carri, cocchi, lettiche, carozze, barozzi, 20 cavalli et altri animali da soma, così carichi come vuoti, robbe d'ogni sorte, et d'ogni altra cosa di sopra espressa, che passerà et traverserà il Po, da una ripa all'altra, in qualsivoglia modo, nel territorio piacentino et nelle aque piacentine, siano tenuti et debbano pagare per il nollo di detto porto, pedaggio et traverso del Po, tanto quanto pagariano, se passassero al luogo di detto porto di 25 Piacenza sul detto porto, o sopra le barche, nel luogo dove è il passaggio, et scuode il pagamento del porto, pedaggio et traverso di Piacenza sodetto, et questo d'ogni tempo, risservato però il nollo delle barche, sopra le quali passassero et si condurranno dette robbe et bestie come di sopra; secondo sarà dechiarato dall'illustre Magistrato delle entrade ducali di S.A. Serenissima. Et 30 questo quando non passassero il luoco del porto, et tra la bocca di Trebbia et di Fodesta, come è detto di sopra, nel qual caso dovranno pagare si come passassero sopra detto porto.

25. Et perchè la varietà delle robbe che si raggionano a carro, possono apportare gran differenza di peso et numero, cossì a danno della Ducale Camera 35 et del conduttore del detto porto pedaggio et traverso, come de patroni di esse robbe.

26. Si dechiara che uno carro di legne da fuoco, se saranno in fassi, o sieno tarini [38], se intenda capi 125, et se saranno altri legnami, pure da fuoco, se intenda

40

38. Tarino: nome indicante un tipo di moneta, qui usato per unità di misura di legna: fascio, fascina.

alla rata, o del peso, o del impedimento et luoco che impediranno, così sul porto, come su le barche dove saranno condutte. Dechiarando però sempre, che tutti li legnami da fuoco quali traversaranno il detto Po, che non passaranno effettualmente sul porto et sue barche, ma sopra le barche di altri che del
5 portinaro, et fuori del loco o sito, dove sarà il passaggio et traverso del detto porto, non habbino da pagare per il pedagio et traverso di esso porto, al detto conduttore, più che soldi cinque per cadauno carro, et dil resto delle altre robbe, si servi il solito et consueto, conforme però alla tassa espressa di sopra.

27. Di più si dechiara che nelli casi sopradetti, qualsivoglia persona che
10 condurrà alcune bestie, o robbe obligate ad alcuno pagamento del sodetto porto, come di sopra espressi, nel passare che farà sopra detto porto, sia obligato et debba accusare et notificare al detto conduttore di bestie et robbe sì saranno proprie de piacentini o de forastieri, a fine che il detto conduttore sappia come farle pagare, sotto pena di perdere le dette bestie et robbe che
15 fossero state accusate et notificate altrimente nel passare sopra detto porto et come di sopra, da essere applicate per uno terzo alla Ducale Camera, per un terzo al detto conduttore et per l'altro terzo all'accusatore, nel qual caso si crederà al detto accusatore con uno testimonio degno di fede et suo giuramento.

26.

20 1710, giugno 28. Piacenza.

Ordini e tasse per il passaggio del Po sul < porto > di Piacenza, fissati dal Magistrato Camerale della stessa città [39].

ACPc: *Ufficio della Longa del Po* cartella 4. Foglio a stampa. Reca in calce: « Piacenza nella stampa ducale del Bazachi ».

25 Quelli, che passeranno il Po sul porto della Città di Piacenza, con navi d'esso, overo traverso del medesimo fiume, dovranno in ogni tempo, mentre sia o non sia in corda l'istesso porto, o in contingenza di qualsivoglia crescente, pagare in moneta piacentina al conduttore di detto porto, o all'agente della Serenissima Ducale Camera l'infrascritte tasse, nelle quali s'intenda compreso anche
30 il nolo delle navi, e mercede di tutti li barcaruoli, che serviranno nel medesimo passaggio; ogni volta però quando contraverranno il conduttore, overo agente, ed altri in alcuno delli casi espressi nella presente regola, di riscuotere le infrascritte tasse, incorrerà ciascuno delli contrafacienti, ipso iure, nella pena di scudi 25 d'oro, d'applicarsi alla ducale Camera e di tre tratti di corda, da essergli
35 dati irremissibilmente in pubblico.

39. Cfr. per gli atti omogenei a questo, la « Tabella di spoglio statistico » II.

Per cadaun'uomo, o donna piacentina a piedi, moneta di Piacenza — lir. – sol. 3

Per cadaun'uomo, o donna forestiera a piedi, moneta di Piacenza — lir. – sol. 8

Per cadaun'uomo, o donna piacentina a cavallo, moneta di Piacenza — lir. – sol. 8 den. 6

Per cadaun'uomo, o donna forastiera a cavallo, moneta di Piacenza — lir. 1 sol. 3 den. 6

Per cadauna bestia minuta, condotta da piacentini, moneta di Piacenza — lir. – sol. 2

Per cadauna bestia minuta, condotta da forastieri, moneta di Piacenza — lir. – sol. 8

Per cadauna bestia grossa, condotta da piacentini, moneta di Piacenza — lir. – sol. 5 den. 6

Per cadauna bestia grossa, condotta da forastieri, moneta di Piacenza — lir. – sol. 15 den. 6

Per cadaun carro, cocchio, carrozza, overo lettica, carichi o vuoti, con loro cavalli o bovi e conduttieri, essendo piacentini, moneta di Piacenza — lir. 1 sol. 8

Et essendo forestieri, moneta predetta di Piacenza — lir. 3 sol. 17 den. 6

Per cadaun carro d'ogni sorte di robbe, che si condurranno alla piarda del detto porto, e poscia scaricati si porteranno sopra il detto porto senza carro, essendo piacentino, moneta predetta di Piacenza — lir. 1 sol. — den. –

Et essendo forestiere, moneta antedetta di Piacenza — lir. 1 sol. 19 den. –

Per cadaun vitello, condotto da chi si voglia, moneta di Piacenza sodetta — lir. – sol. 1 den. –

Per cadaun barozzo, con suoi cavalli o bovi, carico o voto, condotto dal piacentino, moneta di Piacenza — lir. 1 sol. — den. –

Et condotto dal forestiere, moneta stessa di Piacenza — lir. 1 sol. 19 den. –

Per cadaun barozzo d'ogni sorte di robbe, che si condurrà sino alla piarda del detto porto, e poscia scaricandosi si porterà sopra detto porto senza barozzo, essendo piacentino, moneta piacentina — lir. – sol. 8 den. –

Et essendo forestiere, moneta medesima di Piacenza — lir. – sol. 19 den. 6

Per cadauna bestia carica con la soma, condotta da piacentini, moneta di Piacenza — lir. – sol. 13 den. 6

Et condotta da forestieri, moneta stessa di Piacenza — lir. 1 sol. 15 den. –

Per cadauna soma di robbe, senza somaro, condotta da piacentini, moneta di Piacenza — lir. – sol. 2 den. –

Per cadauna soma di robbe senza somaro, condotta da forestieri, moneta sudetta di Piacenza — lir. – sol. 11 den. 6

Dichiarandosi inoltre che per rispetto alli piacentini abitanti, e che hanno beni nel piacentino oltre Po, sì per rispetto dello loro persone, come delle bestie e robbe loro, non possa il detto conduttore o agente fargli pagare nè riscuotere, salvo che nel modo e forma che si contiene nell'infrascritta tassa, e tutto a mo-
5 neta stessa di Piacenza.

Per cadaun'uomo o donna a piedi, moneta di Piacenza	lir. –	sol. 2	den. 6
Per cadaun'uomo o donna a cavallo	lir. –	sol. 6	den. 6
Per cadauna bestia minuta	lir. –	sol. 2	den. –
Per cadauna bestia grossa	lir. –	sol. 4	den. –
10 Per cadaun carro, cocchio, carrozza, overo lettica, carichi o vuoti, con loro cavalli, bestie e condottieri	lir. –	sol. 19	den. –
Per cadaun carro d'ogni sorte di robbe, senza carro	lir. –	sol. 10	den. –
Per cadaun vitello	lir. –	sol. 1	den. –
Per cadaun barozzo con suoi cavalli, o bovi, vuoti o 15 carichi, compreso il conduttiere	lir. –	sol. 10	den. –
Per cadaun barozzo d'ogni sorte di robbe, senza barozzo, come sopra	lir. –	sol. 5	den. –
Per cadauna bestia carica con la soma	lir. –	sol. 8	den. 6
Per cadauna soma di robbe senza somaro	lir. –	sol. 5	den. –

20 Et appresso si dichiara che tutti li uomini o donne, così a piedi, come a cavallo, bestie d'ogni sorte così minute, come grosse, come di robbe d'ogni sorte, tanto piacentine come forestiere, carri, lettiche, carrozze, barozzi, cavalli et altri animali da soma, così carichi come vuoti, robbe, d'ogni sorte, ed ogni altra cosa sopra espressa, che passerà e traverserà il detto Po da una ripa
25 all'altra, in qualsivoglia modo nel territorio piacentino, e nelle sue acque, siano tenuti, e debbano pagare per il nolo di detto porto, pedaggio e traverso del Po, tanto, quanto pagheriano se passassero al luogo di detto porto di Piacenza sul detto porto, o sopra le barche nel luogo, dov'è il passaggio e dove si riscuote il pagamento del porto, pedaggio e traverso nel piacentino sudetto, e
30 questo da ogni tempo, riservato però il nolo delle barche, sopra le quali passeranno e si condurranno dette robbe, e bestie come di sopra, secondo sarà dichiarato dall'illustrissimo Magistrato dell'entrate ducali di S.A.S. e questo, quando non passassero al luogo del porto tra la bocca di Trebbia, e di Fodesta, nel qual caso dovranno pagare, si come passassero sopra detto porto e sue barche.
35 E perchè la varietà delle robbe, che si regolano a carro possono apportare gran differenza di peso, o numero così a danno della Ducal Camera, come de' padroni d'esse robbe, si dichiara che un carro di legna da fuoco, se saranno in fassi, o siani tarini, s'intenda capi 125 e se saranno altri legnami pur da fuoco, s'intenda alla rata, e del peso e dell'impedimento, o luogo che impediranno così sul porto,
40 come su le barche, nelle quali saranno caricate. E rispetto al legname da viti, che traverserà come sopra, si dichiara, che un migliaro pagherà per traverso,

o pedaggio soldi trenta, se sarà terriere, e soldi cinquantasette e denari sei, se sarà forestiere. Dichiarando però sempre, che per tutti li legnami da fuoco, quali traverseranno il detto Po, ma sopra le barche d'altri, fuori del luogo o sito, dove sarà il passaggio e traverso d'esso porto, non s'abbia da pagare il pedaggio, e traverso del porto medesimo più che soldi cinque per cadaun carro, 5
e per il resto dell'altre robbe si osservi la disposizione della tassa sopra espressa.

Dichiarandosi ancora che tanto li piacentini, quanto li forestieri, che conduranno robbe fuori di Stato, debbano pagare indistintamente per le medesime secondo la predetta tassa fatta a forestieri, e che tutti quelli che condurranno vitelli per il traverso del Po abbino a pagare quel medesimo, che pagano gli 10
altri che passano sopra detto porto come sopra.

E più che detto conduttore o agente sul detto porto sia obbligato ripassare tutti quelli sì a piedi, come a cavallo, come carri, barozzi, bestie, o altri carichi o vuoti, quali nell'istesso giorno fossero passati per un ritorno solo, e non più, senza fargli pagar altro, che il primo nolo. Dichiarando pure, che per rispetto 15
delli carri, barozzi o bestie, nel ritorno che faranno, se saranno carichi d'altra robba che dell'istessa, che avranno portato al passare la prima volta, possi detto conduttore o agente far pagare per cadaun carro, e per ogni soma di robbe, rispettivamente quello che si paga nella tassa di sopra annotata per rispetto della robba solamente, e non delle bestie e carri. 20

Et acciochè gli ordini presenti devenghino a piena notizia de' passaggieri per loro instruzioni, dovrà il detto conduttore, overo agente pro tempore, tener affissa di continuo sul detto porto, in loco patente, una copia stampata de' medesimi ordini, sotto pena di scudi dieci d'oro d'applicarsi come sopra, et altre maggiori, anche di pubblica corda, all'arbitrio dell'illustrissimo Magistrato, in 25
evento di qualsivoglia contravenzione etc.

Piacenza lì 28 giugno 1710
Crivelli P. Presidente, e Magistrato
Alessandro Dosio Cancell. della S.D.C.

27. 30

1710, luglio 25. Colorno.

Lettera ducale di autorizzazione all'appalto del porto del Po. Cfr. atto consecutivo 28.

ASPr: *Fondo del Magistrato Camerale di Piacenza. Notai camerali,* not. Alessandro Dosio. Copia autentica.

Illustrissimi e molto magnifici nostri amatissimi, senza attendere più altro delibererete l'impresa del porto del Po di cotesta città, al capitano Tassi e al 35
Biondelli per l'annua pensione delle trentacinquemila lire, esebite facendone co' medesimi l'istrumento di locazione co' nome della nostra Camera, che ve

ne diamo ogni opportuna facoltà. Alla Coadiutoria vacante al Banco oltre Trebbia, in cotesto Ufficio Criminale, elegiamo Gaetano Paretti onde vi intenderete con l'Uditore, affinchè ne sia posto in possesso secondo il solito. Che Dio vi feliciti. Colorno 25 luglio 1710.

Vostro Francesco Farnese.
Al Propresidente e Magistrato di Piacenza.

28.

1710, luglio 28. Piacenza.

Locazione del < porto > del Po < alla Romea > (presso la via Emilia) del transito e traverso del fiume, fatta dalla < Camera ducale > di Piacenza, in favore del sig. Capitano De Tassi e sig. Giovanni Battista Biondelli, per l'annua pensione di lire imperiali trentacinquemila [40].

Per le note archivistico-diplomatiche cfr. il Documento precedente.

In nomine Domini etc. Anno millesimo septingentesimo decimo, inditione tertia, die vigesima octava mensis julii, Placentiae, in palatio excelsi ducalis Consilii sito in vicinia Sancti Eustachi, in illa eius parte in qua convocari et congregari solet infrascriptus ill.mus Magistratus, videlicet in camera inferiori ab igne ubi suam praestat audientiam, respiciente per fenestras viam publicam versus, coram domino Francisco Maria Babuccio, filio quondam domini Bartholomei, vicinie Sancti Salvatoris, Gaspare de Belcinis, filio Pauli Antonii, vicinie Sancti Hilari, et Antonio De Sanctis, filio quondam Johannis, habitatore Sancti Rocchi ultra Padum Valleriae Placentiae testibus etc., ac asserentibus etc., presente pro secundo notario ad formam ordinum etc. spectabile domino Joseph Calderono, notario publico placentino.

Ibique illustrissimi domini consiliarius Johannes Baptista Cribellus, Serenissime Ducalis Camere Placentiae Propreses, comes Ignatius Rocca, Thesaurarius generalis, comes Guglielmus de Roncoveteri et Sebastianus Civardus questores etc., ac etiam perillustris dominus iuris consultus Antonius Malaspina, procurator cameralis etc. convocati etc., in loco suprascripto ubi etc., sub nomine illustrissimi Magistratus eiusdem Camere Ducalis, inhaerentes ordinibus Serenissimi Domini Ducis nostris Francisci Primi Farnesii, de quibus in eius litteris ducalibus datis Columi, die vigesima quinta currentis mensis cancellario infrascripto, traditis in presenti instrumento registrandis, prout eas prius lectas in presentia etc., hic registratam et sunt tenoris sequentis videlicet (all. n. 1).

40. Cfr. per gli atti omogenei a questo, la « Tabella di spoglio statistico » II.

Sponte etc., nomine dicte Serenissime Ducalis Camere, non dantes ius in re, sed titulo private et simplicis locationis, dederunt et concesserunt, dant et concedunt etc., domino capitaneo Laurentio De Tassis, filio quondam Antonii Marie, vicinie Sancti Nicolai de Cattaneis, ibidem presenti et acceptanti etc., pro se etc., etiam cum fideiussore ac insolidum coobligato de quo infra ad habendum, tenendum et usufructuandum usque ad annos novem proxime venturos, incipiendos in calendis mensis novembris currentis anni 1710 et successive finituros. 5

Nominatim: transitum portus Padii ad Romeam, situm extra portam Sancte Marie in Burghetto, ac eiusdem fluminis transversum, cum iure et facultate exercendi et exercere faciendi dictum transitum et transversum cum suis pertinentiis, iuxta solitum, ac exigendi et exigere faciendi iuxta taxam, de qua infra, et sub pactis, capitulis et conditionibus de quibus et precedentibus locationibus, que sunt tenoris sequentis videlicet (all. n. II). 10

Et quam locationem prefati ill.mi domini Propreses et Magistratus, nomine dicte Serenissime Ducalis Camere, usque ad dictum tempus manutenere ac defendere etc. in forma promiserunt etc. Quare dictus dominus capitaneus De Tassis, confitens uti conductor antedictus, se, advenientibus calendis predicti novembris et ex nunc pro tunc, esse in tenuta etc., dicti totius sibi ut supra locati et cum eo etiam dominus Johannes Baptista Biondellus, filius quondam domini Johannis Francisci, vicinie Sancte Agate, et pro eo absente, dominus Philippus De Bonacursiis, filius quondam domini Antonii vicinie S. Marie in Galliverto, illius procurator specialis et specialiter ad predicta et infrascripta constitutus, vigore mandati in eum facti, sub rogitum domini Johannis Marie Tammi, notarii publici placentini, odierna die, ante presentis instrumenti celebrationem, ad quem etc., et uterque eorum, dicto respective nomine, etiam principaliter et in solidum et cum renunciationibus debitis in forma et de quibus infra, que hic etc., solemniter promiserunt et convenerunt prefatis illustrissimis dominis Propraesidi et Magistratui presentibus, et nomine dicte Serenissime Ducalis Camere acceptantibus etc., mihique iam dicto et infrascripto notario cancellario stipulanti etc., instrumentum totum sibi ut supra locatum meliorare potens quam peiorare, ac omnia in presenti instrumento et in dictis capitulis, ut supra registratis, contenta et disposita in dicta taxa pariter ut supra registrata attendere, et observare sub pena et penis applicandis ut in eis, et nomine pensionis annue dare atque solvere ipsi Serenissime Ducali Camere et pro dicto ill.mo domino illius pro tempore Thesaurario generali seu etc., qualibet anno, libras trigintaquinquemille imperiales monete currentis Placentie, earum scilicet ratam parte in fine cuiuslibet mensis, incipiendo facere primam solutionem in fine mensis novembris currentis anni 1710, et successive de mense in mensem et de anno in annum, presenti locatione durante, et donec etc. 15 20 25 30 35 40

Ad quarum pensionum solutionem ut supra, et modo, quo supra faciendam, et ad predictum omnium adimplementum, dicti domini de Tassis et de me-

diante persona dicti domini eius procuratoris specialis et de Biondellis, voluerunt et volunt etc., teneri et posse cogi, immo sese, eorumque et utriusque eorum haeredes, res et bona obligaverunt et obligant in forma depositi, termini iudicialis et utriusque Camere, amplissima hic latissima extendenda etc., atque hic pro extensa habita, omni meliori modo etc., cum suppositionibus et renunciationibus debitis etc., quia sic etc.

Quam quidem locationem et predicta omnia et singula suprascripta et in presenti instrumento, ac in dictis capitulis contenta, singula singulis etc., dicte partes, dicto respective nomine sibi ipsis ad invicem stipulantes, solemniter promiserunt etc., firmam et firma etc., habere etc., et non contravenire etc., in pena etc., toties etc., quoties etc., qua commissa etc., rata etc., pro quibus etc., obligaverunt etc., videlicet dicti ill.mi domini Propreses et Magistratus, bona dicte Serenissime Ducalis Camere et dictus dominus capitaneus de Tassis se et eius propria bona, dictus vero dominus de Bonacursiis procurator antedictus bona dicti domini Biondelli eius principalis principaliter et in solidum cum dicto domino capiteneo Tasso, presentia et futura et etiam ea etc., que etc., renuntiantes etc., ac renunciantes dicti domini Capitaneus Tassus et coobligatus, nomine procuratorio eiusdem domini Biondelli legi dicenti: « ubi sunt duo » etc., et Authenticon: « de duobus reis » etc. principalemque prius etc. et omni nove ac vetere constitutioni beneficioque fideiussorio ac epistula Divi Adriani et omni alii etc., certioratis etc., ac etiam legi dicenti: « generalem renunciationem non valere » etc., volentes etc., praedictaque omnia vera fuisse et esse, partes ipse dixerunt etc., et attendere etc., promiserunt etc., etiam sub vinculo sincere et immaculate fidei etc., quam clausulam etc., certioratis etc.

Presente ad premissa omnia, dicto perillustri domino iuris consulto Antonio Malaspina, procuratore camerali qui auditis predictis, ea omnia approbavit et approbat, fierique laudavit et laudat, omni etc., et de predictis etc.

29.

1546, dicembre 28. Piacenza.

Capitoli della locazione dei dazi della < mercanzia > dell'< entrata delle porte > della <Longa del Po >, eccettuato il sale che passerà sul detto fiume riservato alla < Camera ducale >, ed altri, fatta dalla stessa Camera in favore del conte Gaspare Lampugnani, sotto l'annua pensione di lire imperiali 44.300 [41].

ASPr: *Magistrato Camerale di Piacenza. Notai Camerali*, not. Bigna Vespasiano. Copia autentica.

Capitoli e patti con li quali, in nome della Camera Ducale, s'hanno da incantare e deliberare a chi farà meliore condizione, l'infrascritti datii e gabelle

41. Cfr. per gli atti omogenei a questo, la « Tabella di spoglio statistico » I.

della Camera Ducale della Città et Episcopato de Piacenza, per anni tre prossimi, incominzando in calende de genaro proximo che vene, 1547, per tutto l'anno 1549. Datio della mercantia. Datio dell'entrata delle porte, ecc., la Longa del Po secondo il solito, excetto il sale che passerà per il Po, quale la Camera Ducale se reserva per lei. Taberna d'oltra Po, con la taberna del Nuceto et altre taberne de tutte le degurie[42] solite. Tracta del vino et acetto. Datio del pesce fresco e salato.

Primo. Chel conductore delli suddetti datii e gabelle e compagni habbiano, tenghino e possedino li detti datii e gabelle e cadaune d'esse, con ampla auctorità e bailja de raccogliere, exigere e consequire per tutto il detto tempo tutti li frutti, redditi, proventi, utilità, emolumenti et honoranze spectanti e pertinenti per qualunque via, modo e causa alli suddetti datii e gabelle o alcuna d'essi, di sorte che sia e succeda nel luoco e stato della Camera Ducale, con benefitio delli † xv giorni † ch'erano exempti della † ferra †. Item, chel detto conductore et ut supra, sia obbligato dare in termine de giorni otto, doppo la deliberatione del presente incanto, idonea segurtà in la città de Piacenza, de pagare la summa de detti incanti, la mettà in oro, a ragione de libre cinque imperiali per scutto d'oro e l'altra mettà in oro o monetta al corso currente in detta città, in mano del magnifico Thesaurario di Sua Excellentia in detta città, cioè in fine d'ogni tre mesi, la quarta parte dell'ammontare de detti datii, senza pagamento di fermazzo[43] o altre honoranze solite darsi alli camerali.

Item, che sia lecito e così si concede al detto conductore, di puotere exigere li suddetti datii e gabelle a mettà oro et a mettà monetta al corso, che lui li haverà a pagare al detto magnifico Thesaurario, come nel suddetto capitolo.

Item, che detto conductore puossi e gli sia lecito exigere li suddetti datii e gabelle de tutte quelle robbe e merze, quali sono solite a pagare et obbligati alli pagamenti et per tale exactione et colecta, si gli concede di puotere deputare e metere li suoi officiali, in qualunque luoco, terra e castello del piacentino, excetto in Castello S. Giovanni e Fiorenzolla, quali la detta Camera se reserva di fare exigere a suo beneplacito et mandare li suoi traverseri, secondo il solito, come meglio parerà al detto conductore; quali possino fare executioni et arresti contra li fraudolenti detti datii e gabelle, o alcune d'esse, si il non pagare le solite gabelle, come in condurre senza bulette de detti officiali, per vie oblique et insolite con dette sue robbe, quale robbe, in cadauno dei detti casi, siano per incomessi et applicati come se dirà.

42. Degurie: decurie, zone in cui era suddiviso il distretto agli effetti fiscali.

43. Fermazzo: diritto regale annesso alla ferma (appalto di dazi).

Item se concede al detto conductore e compagni, che etiam in li detti loci di Castello S. Giovanni e Fiorenzolla possino tenere li suoi postieri, et mandare li suoi traverseri, per obviare alle fraude tanto, et a tale effetto possino fare executioni et aresti, contra qualunque fraudante li suoi datii.

5 Item, che li mercanti, mulatieri et altri conductori de qualunque robbe o merze, obbligate al pagamento di dette gabelle, venendo alla città de Piacenza con dette robbe, o altramente passando per il territorio piacentino, siano obbligati andare per le vie diritte e solite, et pagare le debite gabelle et torre le sue bulette o i non impediamenti dalli ufficiali o postieri d'esso conductore, con le

10 quali bulette, et ut supra, possino sicuramente andare per tutto il piacentino, senza altro pagamento al detto conductore e suoi officiali.

Item che non si puossi condurre alcuna sorte de robbe o merze, obbligate al pagamento de detti datii e gabelle, dentro in detta città, nè extrarle per altra via che per le porte mastre, di giorno, nè di notte, nè ancora nel tempo della

15 notte, per dette porte senza licentia del detto conductore et ut supra, sotto pena di perdere dette robbe, bestie et carri sopra quali fossero condotte, et de più de scuti cinquanta d'oro, d'applicarsi ut infra, nel qual caso, si concede al detto conductore, di potere procedere per inquisitione [44].

Item, per rispetto delle taberne oltra Po e Nucetto, si concede al detto con-

20 ductore di potere tenere e vendere in le sue hostarie, d'ogni sorta robbe e vectuaglie con le solite exemptioni et immunitate, nè posse essere impedito quanto sia per uso dell'hostaria d'oltra Po, portare fuori della città ogni settimana stara [45] tre di pane.

Item, che possi e gli sia lecito exigere il datio d'ogni sorta pesce, tanto fresco,

25 quanto salato, et così in la città et contado, come per transito secondo il solito.

Item, se concede al predetto conductore e compagni, di puotere exigere il datio della tracta del vino e acetto in tutti li luoci del piacentino, secondo il solito.

Item, se concede al predetto conductore di puotere exigere tutti li suoi de-

30 bitori, per qualunche causa, et li debitori dei suoi debitori causati da datii e gabelle, tanto in forma Camere [46].

Item, accadendo chel detto conductore et ut supra, non puotessi exigere o fare exigere alcuna de dette gabelle in la città de Piacenza o in alcuna terra e luoco del piacentino, solita da exigersi et exercirsi, eccetto ut supra, per causa

35 de comandi, gride o inhibitioni de superiori overo per altro legittimo impe-

44. Con procedimento inquisitorio, che si distingue da quello accusatorio, perchè è promosso d'ufficio e si basa sull'istruttoria segreta.

40 45. Cfr. Tavola delle misure.

46. L'esecuzione «in forma Camere» si valeva di una procedura sommaria: «sola facti veritate inspecta» ed era reale e personale comportando il sequestro conservativo «ipso iure» di tutti i beni dei debitori e dei coobbligati in solido, nonchè l'arresto delle persone. (Cfr. *Constitutiones ducalis Camere Parmae et Placentiae cum privilegio*, Parma 1594).

dimento che nascesse per l'avanti, che in tal caso la Camera Ducale sii obbligata farli il debito restauro.

Item, si concede e dà auctorità al detto conductore et suoi compagni et altri exercenti detti datii e gabelle in la città, et così alli postieri e traversari di fuori, de portare arme de giorno e de notte, non obstante gride o altro in contrario, dando però una notta delli nomi loro al sig. Gubernatore di questa città, qual gli sarà sottoscritta.

Item, chel predetto conductore e compagni, fino al numero de persone sei, habitanti in la città et exercenti li detti datii e gabelle o alcune d'esse, siano preservati exempti durante la presente condotta da pagare, ponti, pedaggi, passi et ogni altra gravezza o carigo, così reale come personale, che per sua Excellentia o sua Camera Ducale o Comunità de Piacenza accadessi imponersi a questa città o suo Episcopato, così da alloggiamento de soldati come da contributioni d'essi et altri quomodocunque, eccetto per causa della fortificatione della città et decoro d'essa, et in caso che non gli fossi servata tale immunità, sii obligata la Ducale Camera farle debito restauro.

Item, accadendo peste o guerra (che Dio non voglia) in la città de Piacenza e suo Episcopato o in altra città e luoco de Lombardia, in muodo che il solito transito e conducta delle mercantie ed altre robbe, et lo exercitio et esactione d'alcuni delli suddetti datii o gabelle fossino impediti, a danno del detto conductore, che in tal caso la Camera Ducale sii obbligata a farli il debito restauro.

Item si concede al detto conductore et ut sopra, di puotere usare il benefitio de tutti gli ordini dati, decreti, capitoli, littere, concessioni ed altre provisioni concessi alli anteriori dattieri et gabellieri, a favore de detti datii et gabelle, per qualunque Principe ch'abbi dominato questa città, contra li fraudenti detti datii e gabelle, quali tutti s'habbiano qui per espressi, purchè non siano contrari alli presenti capitoli.

Item, accadendo che il detto conductore, suoi compagni, traverseri e postieri facessero inventioni d'alcune robbe o merze, quale se conducessero o contratassero o per alcuna via venessero in comerso, sii obbligato detto conductore et ut supra, darne la terza parte de dette inventioni o di quanto risultasse da esse alla Camera Ducale, l'altro terzo allo accusatore o inventore, et l'altro terzo al prefatto conductore et ut supra.

Item, che li custodi delle porte non debbiano dall'una avemaria all'altra, comminziando quella della sera, lasciare intrare nè uscire da dette porte robbe di sorte alcuna, obbligata pagar datio, se non gli sarà il datiere, sotto pena de emendare il danno al detto conductore, di perdere il stipendio, d'essere casso, et di più l'arbitrio di sua Excellentia.

Item, vuole e così promette la ducale Camera, havere parte in li detti datii e gabelle et in cadauno d'essi, per la quarta parte, con auctorità de puotere mettere la quarta parte delli officiali in cadauno d'essi.

Item, accadendo che s'habbi da incantare et da exigere apartatamente il datio del vino, dell'entrata delle porte, sii obbligato detto conductore farlo exigere da suoi datieri delle porte, fidelmente et darne conto pagandoli però la Camera o conductore d'esso datio un salario honesto l'anno per tale esactione.
Pavol Pietro; Giovanni Battista thesaurario, Johanne Bosello; Angelo Cantello [o].

30.

1558, gennaio 1 - 1558, novembre 17. [Piacenza].

Libro della < Longa del Po >. Registro del passaggio delle mercanzie sul fiume e dei relativi pedaggi riscossi dai dazieri del < dazio grande della mercanzia >.

ACPc: *Ufficio della Longa del Po* cartella 4, reg. cartaceo di ff 46 di cui i primi 36 scritti e i restanti bianchi.

Liber de la Longa dal Po de l'ane 1558. f 1

Die sabati primo Jenovari.
Die 3 deto.
Dominus Joannes Francischus Chantù conduce per Po balle 1 tela de sante Galo [47], soma ½: (paga) L. 1, sol. 13; den. —; El Fasole navarole conduce per al Po balle 3 sarze [48] et balle 1 deversi et barilote 4 olive: (paga) L. 5, sol. 19, den. —.

Die 5 dete.
Nicholò Geda conduce per al Po a Cremona some 2 fruta in case 4 (paga) L. 1, sol. 2, den. —.

Die 6 dete.
Erede dal Trezage conduce per al Po da Pavia a Venecia colli 14 chanapaze [49], some (***): (paga) L. 15, sol. 1, den. —.

Die 9 dete.
Boniforte Marzan conduce per Po a Chremona cara 21 charbone: (paga) L. 6, sol. 12, den. —. ||

Die 10 Jenovari 1558. f 1v
Josefe Schurzane conduce per Po balle 5 carta da ischrivere, risime 90: (paga) L. 4, sol. 12, den. 6. Dominius Josefe Giavarde conduce per Po soma 1 brete [50] in case 2: (paga) L. 2, sol. 1, den. — Item conduce per al Po some

° *Sottoscrizioni autografe.*

47. Tela di san Gallo.
48. Canapo, sartia. (Voce veneziana antica).
49. Canavaccia, filato di canapa rozzo.
50. Berrette, copricapo di lana (cfr. < bireta >).

44 lana in balle 88: (paga) L. 92, sol. 5, den. — Dominus Jeronimus Bozarele conduce per al Po some 4 canapaze in colli 8:(paga) L. 4, sol. 6, den. —.

De 11 dete.

Lorenze da Po conduce per il Po a Chremona some 17 rise et forme 6 formaze, pise[51] 21: (paga) L. 8, sol. 5, den. —; Bertoline Marchese conduce per al Po balle 1; badile, pise, 4,½, fase[52] 1; forchio[53], pise 7, et fase 1; azale[54], fase 1 in busine, sache 1 giode da cavale: (paga) L. 1, soldi 14, den. 4.

Die 12 dete.

Nicholò Montafiia conduce per al Po a Chremona peza 1 velute, libbre 12, et braccia 30 pane[55] et marochine[56] 3: (paga) L. 2, sol. 12, den. 6; Dominus Joannes Pavaranza conduce per il Po some 75 guade[57] in sache 103 et some ½ roza[58]: (paga) L. 49, sol. 5, den. 9; Dominus Joannes Batista Sentine conduce per al Po a Pavia balle 5 sarze: (paga) L. 5, sol 15, den. -. ||

f 2 Die 13 Jenovari 1558.

Basane de Rose conduce per Po pise 89 piombe in lastere: (paga) L. 3, sol. 11, den. 3; Item conduce per al Po a Chremona pise 4 corame[59] confete: (paga) L. —, sol. 11, den. 3; Alisandere da Chasale Mazore conduce per al Po a Pavia brente[60] dosentedece de vine in bote 18: (paga) L. 77, sol. —, den. —; Christofere Negere conduce per al Po a Pavia brente quarantacinque vine et some 50 terachota: (paga) L. 31, sol. 10, den. —; Dominus Josefe Giavarde conduce per al Po a Chremona balle 8 lana: (paga) L. 8, sol. 4, den. —.

Die 14 dete.

Zanitine Mireia conduce per Po a Chremona case 6 cuchere[61]: (paga) L. 6, sol. 3, den. —.

Die 15 dete.

Herede dal Trezage conduce per Po balle 21 roba de Fiandera[62] a Ferara, some 10,½: (paga) L. 13, sol. 13, den. 6; Avostine de Otine conduce per Po a Paviia balle 2, choltere[63] n. 9, mataraze[64] 1, 10 al cavezale[65], peze doie vergate[66], sigia[67] 1 malvasia, chadreghe[68] 24, viniciane reme 24, store[69] 20, pise 1 charta stampata: (paga) L. 2, sol. 18, den. —.

51. Peso o rubbo: misura di peso (cfr. Tavola delle misure).
52. Voce dialettale: fascio.
53. Voce dialettale: tridente.
54. Voce dialettale: acciaio.
55. Panno.
56. Pelle di capra o di montone conciata e colorita sul fiore.
57. Sostanza colorante azzurra.
58. Sostanza colorante rossa (cfr. <rubbia>).
59. Voce dialettale: cuoio lavorato.
60. Cfr. Tavola delle misure.
61. Zucchero.
62. Lana di Fiandra.
63. Coltri, panni da letto.
64. Materassi.
65. Cuscini.
66. Panno rigato, fustagno.
67. Recipiente da vino (cfr.: < siccia >, dalla voce dialettale: secchia).
68. Voce dialettale: seggiole.
69. Stuoie.

Die 16 dete.
Bochaline da Paviia conduce per al Po a Paviia some 15 terachota, mezarole[70] 3; marvasia pise 10; sache 2 treza da chapeie[71], pise 16; (paga) L. 5, sol. 18, den. 6.

5 Die 19 Jenovari 1558. f 2v
Lanfranche d'Alisandera conduce per al Po a Paviia balle 2 pionbe, (paga) L. 1, sol. 12, den. 3.
Ambroise Saravale conduce per al Po a Pavia balle 29 line, some 14: (paga) L. 11, sol 4, den. —; Luchine Mulinare conduce per il Po a Pavia balle 21 line,
10 some 14, per al Bramere (paga) L. 11, sol. 4, den. —.

Die 20 dete.
Bernardine da Montemerle conduce per Po a Pavia brente 8 vine: (paga) L. 2, sol. 18, den. 8.

Die 21 dete.
15 Jacopo da Pontremolo conduce per al Po a Chremona pelli[72] 30 olie, pise 225: (paga) L. 12, sol. 7, den. —.

Die 22 dete.
Dominus Andrea Tadine conduce per al Po a Pavia balle 1 sarza: (paga) L. 1, sol. 3, den. –; Petro Antonio Morande conduce per al Po a Pavia some 37
20 roba bona in colli 48 et some 1 savone et some 18 pionbe in colli 25 et some 40 valanie[73] incolte 1 et sache 3 et brente 17 malvasia in colli 17: (paga) L. 143, sol. 3, den. 9. Josefe Giavarde conduce per Po a Cremona some 2 corame lavorate in colli 4: (paga) L. 10, sol. 2, den. —. ||

Die 24 Jenovari 1558. f 3
25 Dominus Joannes Batista Sentine conduce per Po a Paviia balle 2 chotone, pise 50: (paga) L. 5, sol. 2, den. 6; Orlande Gate conduce per Po a Castele Sante Jovanne fase 25 de fere ladine[74], pise 252: (paga) L. 6, sol. 17, den. 6. Joanne Francesco Chantù conduce per al Po a Paviia barile 1 cotone et barile 1 banda[75], some 1,½: (paga) L. 1, sol. 13, den. —.

30 Die 25 dete.
Erede dal Trezage conduce per al Po a Chremona balle 130 ***: (paga) L. 13, sol. 6, den. 6; Item conduce per al Po a Ferara some 18,½ robe de Fiandera et some ½ de Oltremonte per Veneciia in colli 38 et some 18 chanapaze in colli 14 et balle 12 lana per Venecia: (paga) L. 57, sol. 6, den. —;

35 70. Misura di volume.
71. Treccia da capelli?
72. Otri di pelle.
73. Sostanza per la concia e la tintura delle pelli.
74. Ferro lavorato o semilavorato.
75. Bande di tela, filacci di cotone?

Erede dal Trezage conduce per al Po a Chremona some 1,½ de roba de Fiandera et some 4,½ de Fiandera a Veneciia in colli 12: (paga) L. 9, sol. 3, den. —. Dominus Jeronimo Bozarele conduce per al Po da Pavia a Veneciia some 3 canapaze in colli 2 et pro introitu: (paga) L. 3, sol. 4, den. 6; Francesco Baroncine conduce per al Po da Paviia a Venciia some 2,½ chanapaze in colli 2 et pro introitu: (paga) L. 2, sol. 13, den. —; Jacopo Grose conduce per il Po a Pavia some 7 line in sache 14 et sache 2 stope, pise 15 et ventine vintadoie tela in balle 1: (paga) L. 7, sol. 3, den. 6; Francesco Genovese conduce per al Po a Pavia some 23 line in balle 41: (paga) L. 18, sol. 8, den.—; Joanne Antonio da Gavio conduce per al Po a Pavia some 8,½ line in sache 16: (paga) L. 6, sol. 16, den. —. ||

f 3v Die 26 Jenovari 1558.

Roche li Prande conduce per il Po a Paviia brente 130 vine in bote 10: (paga) L. 47, sol. 13, den. 4. Lin Chanzelere conduce per il Po a Chremona some 13 rise in colli 14: (paga) L. 5, sol. 17, den. —; Josefe Giavarde in boleta a li Trezache conduce per il Po a Venciia brente 1,½ malvasia: (paga) L. —, sol. 15, den. 6; Dominus Jeronimo Provenciiale conduce per al Po a Pavia pise 180 olio da ardere in bote 2: (paga) L. 4, sol. 19, den. —; Pasquine Chageta conduce per il Po a Pavia pise 5 pigiolate [76] et choze n. 21: (paga) L. 2, sol. 3, den. —.

Die 30 dite.

Chlaminde ebreie conduce per il Po a Pavia balle 1 pataria [77] avalutata libre 150: (paga) L. 3, sol. 15, den. —.

Die 31 dete.

Martine da Chremona conduce per il Po a Chremona case 34 fruta: (paga) L. 9, sol. 7, den. —; El signor Joanne Angele Coure conduce per al Po a Paviia moza vode vinte de sale in barge 7, dadi 21 de zenare [78] per tute li 30 dete de conte fate con messer Gaspere Lampugniani: (paga) L. 330, sol. —, den. —. ||

f 5 Die martis primo februarii 1558.

Selvestere da Bresa conduce per il Po a Chremona case 16 fruta: (paga) L. 4, sol. 8, den. —; Jeronimo Storte conduce per al Po a Chremona some 12 rise in sache 13: (paga) L. 5, sol. 8, den. —; Sarafine da Milane conduce per al Po a Chremona some 1 vedera [79] lavorata: (paga) L. 1, sol. 1, den. —; Dominus Joannes Batista Sentine conduce per al Po a Pavia balle 4 sarze: (paga) L. 4 sol. 12, den. —.

76. Fagioli, legumi.

77. Oggetti usati, cianfrusaglie (cfr. dial: < patèr > = rigattiere).

78. Zenzero.

79. Vedera lavorata: vetri lavorati (cfr. < vedar > voce dialettale).

Die 2 dete.

Bastiiane da Grigorie conduce per al Po a Cremona some 19 rise in sache 30: (paga) L. 8, sol. 11, den. —; Erede dal Trezage conduce per al Po a Chremona balle 5 de Fiandera et balle 89 de Fiandera a Ferrara: (paga) L. 59, sol. 16, den. 6.

Die 7 dete.

Petro Antonio Morande conduce per al Po balle 5 pionbe in lastere et balle 1 pionbe bursate[80] pise 90: (paga) L. 2, sol. 9, den. 6; Erede dal Trezage conduce per al Po a Paviia balle 1 fustanie, balle 1 sarza, caseta 1 roba grosa pise 3 et caseta 1 cervelare[81] pise 2, peza 2,½ sarza: (paga) L. 3, sol. 10, den. —. ||

Die martis 8 februarii 1558. f 5v

Francesco Porcele conduce per al Po a Paviia brente 80 vine et sache 2 amandole pise 28: (paga) L. 32, sol. 3, den. 8; Joanne da Paviia conduce per al Po a Paviia brente 45 vine: (paga) L. 3, sol. 18, den. 3; Joanne Lazopa conduce per al Po a Paviia some 20 rise in sache 15: (paga) L. 9, sol. —, den. —; Dominus Jaronimus Bozarele conduce per al Po a Cremona some 8 canavaze in colli 10: (paga) L. 8, sol. 12, den. —; Andrea Bò Joanne conduce per al Po a Paviia brente contequatordece vine: (paga) L. 40 sol. 17, den. —; Quatrine da Chremona conduce per al Po a Paviia brente 90 vine: (paga) L. 32, sol. 5, den. —.

Die 10 dete.

Petro Antonio Morande conduce per al Po a Paviia some 22 roba bona in colli 33 et some 5,½ vedere lavorate in colli 10 et some 2 savone in colli 2 et some 8,½ roba grosa in colli 21 et botesela 1 anguile salate, barile 4 cirio pise 28: (paga) L. 70, sol. 15, den. 6; Nicholò Teniza conduce per al Po a Chremona case 38 sapone some 19: (paga) L. 16, sol. 3, den. —; Christofe Tafone conduce per al Po a Cremona cara 5 de preda de Tesine[82]: (paga) L. 3, sol. —, den. —. ||

Die 11 februarii 1558. f 6

Marchurie da Paviia conduce per al Po a Paviia brente 42 vine in bote 5 et barile 2: (paga) L. 15, sol. 8, den. —; Bartolomeo Quartire conduce per al Po a Cremona balle 60 lana: (paga) L. 61, sol. 10, den. —. Erede dal Trezage conduce per al Po a Ferara some 17,½ de Fiandera in colli 35: (paga) L. 23, sol. 12, den. 6.

Die 12 dete.

Jeronimo Bozarele conduce per al Po a Cremona some 18 alume gatina[83] in colli 36: (paga) L. —, sol. —, den. —; Josefe Giavarde conduce per al Po

80. In pani.

81. Cervelliera: copricapo femminile di panno di lana.

82. Ticino.

83. Carbonato di potassio, sostanza colorante in uso nella industria tessile.

a Venecia balle 9 lana: (paga) L. 9, sol. 4, den. 6; Item some 26 ½ roba de Olteramonte per Cremona in colli 53: (paga) L. 55, sol. 13, den. —. Antonio Bidele conduce per al Po a Cremona some 8 marmore masenate[84]: (paga) L. 1, sol. 12, den. —; Joanne Francesco Didose conduce per al Po a Cremona some 101,½ de guade in sache 132: (paga) L. 65, sol. 19, den. 6.

Die 14 dete.
Bernardine Spinaze conduce per al Po a Paviia brente 28 vine: (paga) L. 10, sol. 5, den. 8; Roche Lioprande conduce per Po a Paviia brente 160 vine in bote 10: (paga) L. 58, sol. 13, den. 4.

Die 15 dete.
Dominus Joannes Batista Sentine conduce per al Po a Cremona some 24 guade: (paga) L. 15, sol. 15, den. —. ||

f 6v Die 17 februarii 1558.
Josefe Giavarde conduce per al Po a Ferara some 6 robe de Fiandera in colli 12 et balle 14 lana: (paga) L. 21, sol. 9, den. —; Zavane Chazane conduce per al Po a Venecia balle 9 lana et some 4 trementina in colli 9 et some 72 canavaze in colli 81 et some 6 roba bona in colli 12 per Ferara: (paga) L. 98, sol. 3, den. 9; Dominus Vicencie Quartiro conduce per al Po a la Crota balle 9 lana: (paga) L. 9, sol. 4, den. 6. Bartolomeo Quartiro conduce per al Po a la Crota balle 7 lana: (paga) L. 7, sol. 3, den. 6.

Die 18 dete.
Dominus Antonio Maria Persiiane conduce per al Po a Paviia some 74 pese fresche in burgie[85] 2 et mezarole 5 anguile salate et botesine 8, some 12,½, et barile 15 cirio[86]; some 5; (paga) L. 410, sol. 7, den. —; Zavane Francesco di Dose conduce per al Po a Paviia pise 5 de fustanie in colli 1 et pise 2 civie et braccia 9,½ pane: (paga) L. 1, sol. 17, den. 6; Joanne Antonio Franzone conduce per al Po a Paviia some 2½ roba bona et some 12 roba vile in colli 39 et cadreghe 26, armate et store 55 et reme 26 et barije 2 et pize 2 pegola pise 20, schatola 1 cavijata[87], brente 2 vine: (paga) L. 23, sol. 9, den. 6. ||

f 7 Die 19 februari 1558.
Jacopo Porzele conduce per al Po a Paviia brente 130 vine: (paga) L. 54, sol. 3, den. 4; Joanne de Lazopa conduce per al Po a Paviia inchuzine[88] 2, pise 40, et fagote 1 manere[89], pise 2 et fagote corteli, pise 2: (paga) L. 2, sol. 6, den. —.

84. Polvere di marmo. (Marmo macinato).
85. Cesta di vimini per conservare il pesce fresco (cfr. < burgatium >).
86. Cera (cfr. < cirius >: cero).
87. Caviale?
88. Incudine.
89. Mannaia, scure, ascia.

Die 20 dete.
Joanne Batista Breta conduce per il Po a Pavia brente 120 vine in bote 10: (paga) L. 44, sol. —, den. —; Bartolomeo Quartiro conduce per al Po a Paviia some 55 azale in colli 110: (paga) L. 44, sol. —, den. —.

5 Die 21 dete.
Lorenzo da Lamota conduce per al Po a Pavia brente 60 de vine in bote 7: (paga) L. 22, sol. —, den. —.

Die 25 dete.
Alouise al Brise conduce per al Po a Paviia balle 1 sarza: (paga) L. 1, sol. 2,
10 den. 6; Christofe Bò Zovane conduce per al Po a Pavia brente 220 de vine in bote 21 et some 5 terachota: (paga) L. 82, sol. 3, den. 4.

Die 26 dete.
Erede dal Trezage conduce per al Po a Ferara some 32,½ roba de Fiandera in colli 65 et some 8 chanavaze in colli 14 et fagote 1 roba diversa per Venecia:
15 (paga) L. 52, sol. 16, den. 3. ||

Die antedita 26 februarij 1558. f 7v
Jeronimo Bozarele conduce per al Po a Veneciia some 12 chanavaze in colli 17: (paga) L. 12, sol. 18, den. —.

Die 28 dete.
20 Francesco Zainare conduce per al Po some 5 marmore masinate in colli 7: (paga) L. 1, sol. —, den. —. ||

Die martis primo Marzij 1558. f 9
Antonio Spera conduce per al Po a Paviia brente 40 vine: (paga) L. 15, sol. 13, den. 4.

25 Die 2 dete.
Jachopine Tafone conduce per il Po a Paviia brente centesetancinque vine in bote desedoie: (paga) L. 60, sol. 10, den. —; Dominus Alisandere da Chasalemazore conduce per al Po a Pavia brente 240 vine: (paga) L. 88, sol. —, den. —.

30 Die 3 dete.
Dominus Franciscus Dalarata per Petro Maria Renze conduce per al Po a Paviia some 6 gala [90]; some ½ cordevane, some 1,½ malvasia in colli 11: (paga) L. 8, sol. 19, den. 3. Et più colte 1, valania, some ***: L. —, sol. —, den. —; El Chodega conduce per al Po a Paviia some 10 valania in sache 13: (paga)
35 L. 4, sol. 10, den. —.

90. Galla per concia.

Die 6 dete.

Erede dal Trezache conduce per al Po a Chremona some 9 lana in balle 18 et balle 2 chanapaze, quarti 3 di soma et balle 1 de Fiandera, some ½ et balle 22 de Fiandera a Ferara, some 11, et pro introitu: (paga) L. 35, sol. 3, den. —. Dominus Jeronimo Chamile Bozarele conduce per al Po a Cremona balle 147 lana some 73,½ et pro introitu: (paga) L. 150, sol. 13, den. 6. || 5

f 9v Die 6 marze 1558.

Dominus Josefe Giavarde conduce per al Po a Cremona balle 43 lana, some 21,½ et pro introitu: (paga) L. 44, sol. 1, den. 6. Jeronimo Chamile Bozarele conduce per al Po a Veneciia balle 10 lana et pro introitu: (paga) L. 10, sol. 5, den. —; Dominus Jacopo da Saravale conduce per al Po a Paviia sache 30 line, some 17,½, sache 4 stopa, pise 47: (paga) L. 14, sol. 5, den. —. Nichorose de Saravale conduce per al Po a Paviia sache 10 line, pise 106: (paga) L. 4, sol. 4, den. 6. 10

Die 7 dete. 15

Mateo da Chantalupe conduce per al Po case 10 et balle 2 savone, some 6: (paga) L. 4, sol. 10, den. —; Item al supra conduce per al Po case 70 sapone et pro introitu: (paga) L. 28, sol. —, den. —.

Die 8 dete.

Morgate da Chasale conduce per al Po a Paviia brente 200 vine et some 16 terachota: (paga) L. 78, sol. 2, den. 8; Marchurie da Pavia conduce brente 75 vine: (paga) L. 23, sol. 16, den. 8. 20

Die 9 dete.

Francesco Baroncine conduce per al Po a Cremona some 14 canapaze in balle 13 et pise 4 termentina et pro introitu: (paga) L. 15, sol. 5, den. —; Erede dal Trezage conduce per al Po de Fiandera a Ferara balle 9 deverse, some 4,½ et balle 20 canavaze, some 14 et pro introitu: (paga) L. 21, sol. 2, den. 6. || 25

f 10 Die 10 Marze 1558.

Francesco Baroncine conduce per al Po a Paviia some 5 valania in colli 4 et some 13 roba bona in colli 22 et some 3 roba vila in colli 6, pro introitu: (paga) L. 35, sol. 13, den. 6. Dominus Jeronimo Bozarele conduce per al Po a Cremona some tre canavaze in colli 4: (paga) L. 3, sol. 4, den. 6; Dominus Iohannes Batista Sentini conduce per al Po a Pavia balle due sarza: (paga) L. 2 sol. 5, den. —. 30

Die 11 dete. 35

Iacopo Porcele conduce per al Po a Chasale Mazzore some 10 marmore masenate et pro introitu: (paga) L. 2, sol. —, den. —.

Die 12 dete.

Erede dal Trezage conduce per al Po a Cremona balle 22 lana, some 11, per Venecia: (paga) L. 22, sol. 11, den. —; dominus Iosefe Giavarde conduce per al Po a Cremona balle 109 lana, some 54,½: (paga) L. 111, sol. 14, den. 6;
5 dominus Jeronimo Bozarele conduce per al Po a Cremona balle 11 lana, some 5,½ et some 4 canapaze: (paga) L. 15, sol. 11, den. 6; Lafranche da Lisanderia conduce per al Po a Cremona brente 35 vine: (paga) L. 9, sol. 16, den. 2. ||

Die 14 marze 1558. f 10v

Erede dal Trezage conduce per al Po a Cremona peze 3 sarza in colli 1 et
10 pise 18 formaze et sache 1 rise, soma 1/2: (paga) L. 2, sol. 7, den. —. Dominus Nicholò Teneza conduce per al Po a Cremona sache 62 savone, some 31 et pro introitu: (paga) L. 24, sol. 16, den. —; Francesco Baroncine conduce per al Po a Pavia some 5 valania in colte 1: (paga) L. 22 sol. 10, den. —.

Die 15 dete.

15 Dominus Iosefe Ferare conduce per al Po da Pavia a Chasale Mazzore some 200 rise: (paga) L. 90, sol. —, den. —.

Die 16 dete.

Antonio Bidele conduce per il Po sache 2 manganesime [91], pise 20 per Ferara et pro introitu: (paga) L. —, sol. 4, den. —.

20 Die 18 dete.

Dominus Ieronimo Bozarele conduce per al Po some 17 lana in balle 34 a Cremona: (paga) L. 34, sol. 17, den. —; Ioanne Sercora conduce per al Po balle 4 canavaze (paga) L. 2, sol. 5, den. —; dominus Bartolomeo Quartiro conduce per al Po balle 5 lana: (paga) L. 5, sol. 2, den. 6; Antonio dal Finale
25 conduce per al Po case 8 savone, pise ***, pro introitu: (paga) L. 4, sol. 4, den. ;— Erede dal Trezage conduce per al Po some 13 pelamede [92] bone in colli 10 et some 2 robia de Fiandera, some 41, quarti 3 canapaze per Venecia: (paga) L. 51, sol. 9, den. 7. ||

Die 19 marze 1558. f 11

30 Lorenzo Bonelo conduce brente 60 vine per Pavia: (paga) L. 22, sol. — den. —.

Die 20 dete.

Charle Moscone conduce per al Po a Chremona some 100 gualdi: (paga) L. 65, sol. —, den. —.

35 Die 22 dete.

Dominus Iovane Batista Sentine conduce per Po a Pavia balle 2 sarza: (paga) L. 2, sol. 6, den. —; Batista Negere conduce per al Po a Pavia some ½ roba

91. Magnesia nera. Sostanza colorante.

92. Rete da pesca.

bona in colli 1: (paga) L. 1, sol. —, den. —. Chistofe dal Pozo conduce per al Po a Chremona case 4 fruta: (paga) L. 1, sol. 2, den. —.

Die 23 dete.

Francesco Mosca conduce per al Po a Pavia pise 70 tera biacha[93]: (paga) L. 1, sol. —, den. —; Bartolomeo Quartiro conduce per al Po a Pavia some 82 ferareza[94] in colli 164: (paga) L. 65, sol. 12, den. —; Ioavanne Batista Bereta conduce per al Po a Pavia brente 110 vine in bote 9: (paga) L. 40, sol. 6, den. 8; la Camera Duchale di Piacenza conduce per al Po al presidie di Guastala staia 1650 formente in sache 471 condute per poliza di la Ill.ma Signora Madama: (paga) L. —, sol. —, den. —. ||

f 11v Die 24 marze 1558.

Dominus Giosefe Giavarde conduce per al Po a Veneciia balle 1 lana, soma ½, pro introitu: (paga) L. 1, sol. —, den. 6; Erede dal Trezage conduce per al Po a Ferara some 16 deverse in colli 32 et balle 11 de Fiandera a Ferara some 5,1/2 et balle 25 lana, some 12,1/2: (paga) L. 54, sol. 13, den. —; item al sopra conduce per al Po a Ferara balle 39 de Fiandera, some 19,1/2: (paga) L. 26, sol. 6, den. 6. Chistofe da Fano conduce per al Po a Pavia brente 200 de vine et some 35 tera chota: (paga) L. 82, sol. 2, den. 8.

Die 27 dete.

El signor Iovane Angele Choure conduce per al Po a Pavia moza 104 salina conduta ali 23 dete et ali 26 dete: (paga) L. 286, sol. —, den. —; Chistofe dal Po conduce per al Po a Pavia pise 10 larde: (paga) L. —, sol. 10, den. 6.

Die 28 dete.

Dominus Iosefe Giavarde conduce per al Po a Pavia soma ½ roba bona: (paga) L. 1, sol. —, den. 6; dominus Iovane Batista Sentine conduce per al Po a Pavia balle 4 sarza: (paga) L. 4, sol. 12, den. —.

Die 29 dete.

Dominus Ieronimo Bozarele conduce per al Po a Veneciia balle 3 lana: (paga) L. 3, sol. 1, den. 6; dominus Iosefe Giavarde conduce per al Po a Veneciia balle 8 lana: (paga) L. 8, sol. 4, den. —. El Mosca da Lucrata conduce per al Po a Pavia balle 10 line, some 5: (paga) L. 4, sol. —, den. —; Erede dal Trezage conduce per al Po a Ferara some 8 di roba de Fiandera et some 2 lana in colli 20: (paga) L. 14, sol. 18, den. —. ||

f 12 Die 29 marze 1558.

Dominus Zanete Mireia conduce per al Po a Veneciia case 4 cucchere: (paga) L. 4, sol. —, den. —; Iovanne Iacopo Chabere conduce per al Po a Chre-

93. Biacca, carbonato di piombo, tintura. 94. Ferramenta.

mona balle 42 lana tesina[95], some 38: (paga) L. 77, sol. 18, den. —; Erede dal Trezage conduce some 9,½ roba de Fiandera in colli 19 et pro introitu: (paga) L. 12, sol. 12, den. —; dominus Felipe Alza conduce per al Po a Chremona balle 34 lana: (paga) L. 34, sol. 12, den. —; Dominus Vincencie Quartiro conduce
5 per al Po a Chremona balle 51 lana: (paga) L. 52, sol. 5, den. 6; Iovanne Iacopo Chabre conduce per al Po a Chremone pise 135 lana in colli 8: (paga) L. 13, sol. 17, den. —; Petro Bersane conduce per al Po a Chremona pise 71 lana tesina in balle 4: (paga) L. 10, sol. 13, den. —. ||

Die venardì primo aprilis 1558. 13

10 Iovanine Agaze conduce per al Po a Chremona staia 309 biava da chavale: (paga) L. 4, sol. 16, den. —; Iovanne Francesco Maleome conduce per al Po a Chremona some 60 olie et some 34 alume de roche et some 5 savone: (paga) L. 69, sol. 4, den. —; Nichole Vere conduce per al Po a Pavia balle 19 cordenane: (paga) L. —, sol. —, den. —; Gerine Navarole conduce per al Po a Pavia
15 mataraze 8 et choperte 8 da lete et coze 3: (paga) L. 1, sol. 18, den. —; Vincencie da Chome conduce per al Po a Chremona schorbe 9 laneze[96] de preda: (paga) L. 1, sol. 18, den. 9.

Die 2 dete.

Marchurie da Pavia conduce per al Po a Pavia brente 65 vine: (paga) L. 23,
20 sol. 16, den. 8.

Die 3 dete.

Francesco Baroncine conduce per al Po a Veneciia some 20, quarti 1 canavaze in colli 30 et case 1 carne salata, pise 9: (paga) L. 22, sol. 3, den. 6. Ieronimo Bozarele conduce per al Po a Veneciia balle 8 lana: (paga) L. 8, sol. 4,
25 den. —; Iovanne Francesco Chantù conduce per al Po a Chremona barile 1 trementina: (paga) L. —, sol. —, den. —; Erede dal Trezache conduce per al Po a Ferara balle 49 de Fiandera, some 24,½; (paga) L. 33, sol. 1, den. 6; Dominus Bartolomeo Quartiro conduce per al Po a Chremona balle 4 lana: (paga) L. 4, sol. 2, den. —.

30 Die 4 aprile 1558. f 13v

Dominus Roche Operande conduce per al Po a Pavia brente 145 vine: (paga) L. 53, sol. 3, den. 4; Bernoiia navarole conduce per al Po a Pavia balle 6 piombe pise 6, pegola stora[97] 12, reme 20, cadrege 12, fagote 1 carta stampata libre 12,½, brente 2,½ vine: (paga) L. 7, sol. 7, den. —; Francesco de Guante
35 conduce per al Po a Pavia balle 1 coperte, n. some ½: paga L. 1, sol. 3, den. 6

95. Lana della Val d'Adige.
96. Voce sconosciuta.
97. Stuoia.

Die 5 dete.

Iacopo Porzele conduce per al Po a Pavia brente 120 vine in bote 13: (paga) L. 44, sol. —, den. —; Francesco Porzele conduce per al Po a Pavia brente 76 vine in bote 6: (paga) L. 27, sol. 17, den. 4; Matiioli da Piacenza conduce per al Po a Paviia some 20 roba bona et some 14 roba vila, soma ½ pegola, some 70 valania, mezzarole 3 marvasia: (paga) L. 94, sol. 11, den. 3; dominus Iovanne Batista Sentine conduce per al Po a Pavia some ½ bambasina[98]: paga L. 1, sol. 3, den. 6.

Die 6 dete.

Dominus Alisandero Cavazole conduce per al Po a Paviia brente 120 vine: (paga) L. 44, sol. —, den. —; Marchurie da Paviia conduce per al Po a Paviia brente 190 vine: (paga) L. 69, sol. 13, den. 4. ||

f 14 Die 7 aprile 1558.

Iosefe de Frate Zilie conduce per al Po a Cremona some 18 lana in colli 18: (paga) L. 36, sol. 18, den. —; Fasine Segaline conduce per al Po a Paviia brente 90 vine: (paga) L. 33, sol. — den. —.

Die 11 dete.

Iovanne Batista Charose conduce per al Po balle 18 cordevane, pise 230, case 2 maiioricha, pise 30 et fagote 1, velame de seta libre 43 et braccia 50 spalera[99], store[100] 40, pise 13 anzane[101]: (paga) L. 35, sol. 10, den. —.

Die 12 dete.

Bonine Ferarese conduce per al Po a Cremona some 8,½ lana in colli 7: (paga) L. 16, sol. 18, den. —; Iosefe Giavarde conduce per al Po a Cremona some 7 lana in balle 14 et some 2,½ canavaze in balle 2: (paga) L. 17, sol. —, den. 9; Ieronimo Bozarele conduce per al Po a Cremona some 23,½ lana: (paga) L. 48, sol. 3, den. 6; dominus Bartolomeo Quartiro conduce per al Po a Pavia balle 2 lana: (paga) L. 2, sol. 1, den. —; Erede dal Trezage conduce per al Po de Fiandera a Ferara some 26,½ in colli 53 et sache 12 pelame de bo per Cremona, some 12 et barile 2 trementina, some 1 per Cremona et pro introitu: (paga) L. 41, sol. 8, den. 6. Erede dal Trezage conduce per al Po a Pavia case 1 brete et balle 1 deverse et balle 2 sarze et fagote 1 tela et pro introitu: (paga) L. 4, sol. 2, den. —. ||

f 14v Die 13 aprilis 1558.

Petro Grose conduce per al Po a Paviia balle 15 cordevane: (paga) L. —, sol. —, den. —; Iovanne Mazoche conduce per al Po a Pavia some 8 vedere, some ½ uga pasa, some 1 savone, pise 15 roba bona, pise 14 pegola: (paga)

98. Cotone (cfr. < bambaxium > o < bambasium >).

99. Tessuto per rivestire le spalliere.

100. Stuoia.

101. Anzana o alzana: fune per alare le barche.

L. 13, sol. 9, den. —; el signor Tomase Marine conduce per al Po a Pavia moza dosente quarantanove dicitur 249 de sale conduta da ogie indrete ciovè da dì 2 aprile per tutte 8 dite, ciovè per Bonine Ferarese et Francesco Maria da Guastala et Lin Chanzelere et Zovanone Ferarese et Zorze de Rose et Lionarde di
5 Busane et Lin Chanzelere et Ieronimo de Carli: (paga) L. 684, sol. 15, den. —.

Die 16 dete.

Francisco da Larota conduce per al Po a Pavia balle 3 montone[102], some 1 quarti 3: (paga) L. 3, sol. 13, den. —; Stovanine da li Aguze conduce per al Po a Pavia brente 95 vine in bote 9: (paga) L. 34, sol. 16, den. 8; Erede dal
10 Trezage conduce per al Po a Veneciia some 28,½ canavaze in colli 42 et some 3,½ de Fiandera per Veneciia in colli 7: (paga) L. 32, sol. 2, den. —; dominus Bartolomeo Quartiro conduce per al Po a Marasche balle 36 lana: (paga) L. 36, sol. 18, den. —; dominus Ieronimo Bozarele conduce per al Po balle 9 lana: (paga) L. 9, sol. 4, den. 6; dominus Iosefe Giavarde conduce per al Po a Ve-
15 neciia some 2,½ canavaze in colli 2: (paga) L. 2, sol. 13, den. 9. ||

Die antedite 16 aprilis 1558. f 15

Francesco Baroncine conduce per al Po a Veneciia some 1, quarti 3 de termentine et some 10 quarti 3 canavaze in colli 8: (paga) L. —, sol. —, den. —.

Die 18 dete.

20 Dominus Iosefe Giavarde case 1 maiolicha: (paga) L. —, sol. —, den. —; dominus Ieronimo Ferare conduce per al Po a Paviia some 75 roba bona in colli 112 et some 3,½ roba vila in colli 9 et brente 6 marvasia in colli 6: (paga) L. 180, sol. 2, den. 9.

Die 20 dete.

25 Dominus Alisandre da Chasale Mazzore conduce per al Po a Paviia brente 180 vine in bote 18: (paga) L. 66, sol. —, den. —.

Die 21 dete.

Zane Zorze Monele conduce per al Po a Chremona case 10 savone et case 2 fruta: (paga) L. 5, sol. 18, den. —.

30 Die 22 dete.

Chistofe Tafone conduce per al Po a Paviia brente 175 vine in bote 17: (paga) L. 60, sol. 10 den. —; Iovanne Iacopo Amadiio conduce per al Po a Paviia brente 210 vine in bote 20: (paga) L. 77, sol. —, den. —; Batista Breta conduce per al Po a Paviia brente 110 vine in bote 10: (paga) L. 40, sol. 6, den. 8. ||

35 Die 23 aprilis 1558. f 15v

Dominus Chamile Bozarele conduce per al Po a Cremona balle 13 lana: (paga) L. 13, sol. 6, den. 6; Erede dal Trezage conduce per al Po a Venecia some

102. Lana di montone?

40,½ roba de Fiandera et soma 1 parete[103] et soma 2,½ roba de Fiandera per Cremona: (paga) L. 60, sol. 17, den. 6; Zanithine Mireia conduce per al Po a Veneciia some 4 cuchere: (paga) L. 8, sol. 4, den. —; Morgante da Chasale Mazzore conduce per al Po a Paviia brente 264 vine: (paga) L. 100, sol. 9, den. 4; et più some 10 tera chota: (paga) L. —, sol. —, den. —. Bartolomeo Quartiro conduce per al Po a Cremona balle 20 lana: (paga) L. —, sol. —, den. —. 5

Die 24 dete.

Marchurie conduce per al Po a Pavia brente 70 vine: (paga) L. —, sol. —, den. —. 10

Die 25 dete.

Antonio Perazole conduce per al Po a Pavia pise 70 corame confete, pise 88 carne salata, pise 12 cervelare: (paga) L. 12, sol. 14, den. 6; Bartolomeo Manzole conduce per al Po staia 30 formente: (paga) L. —, sol. 17, den. 3. ||

f 16 Die 26 aprilis 1558. 15

Bonzovane da Chasale Mazzore conduce per al Po a Pavia some 21 roba bona in colli 30 et case 2 vedere some ½, barili 3 biaca, some ½: (paga) L. 49, sol. 9, den. 6; Iosefe Giavarde conduce per al Po a Paviia case 1 brete some ½ et case 1 biancaria some ½: (paga) L. —, sol. —, den. —; Bernardine da Montemerlo conduce per al Po a Paviia brente 20 vine: (paga) L. —, sol. —, den. —. 20

Die 27 dete.

Bartolomeo Quartirone conduce per al Po a Marasche balle 10 lana: (paga) L. —, sol. —, den. —.

Die 28 dete.

Erede dal Trezage conduce per al Po a Pavia some 5 roba vile in colli 10 et some 3 piombe in colli 4 per Milane et some 3 piombe in colli 4 et some 1, quarti 3 cordivane in colli 2 et some 3 savone in colli 3 per Paviia: (paga) L. —, sol. —, den. —. 25

Die 29 dete.

Dominus Iovane Antonio Serena conduce per al Po a Cremona balle 4 canavaze: (paga) L. —, sol. —, den. —; Selvestere da Bresa conduce per al Po a Cremona some 7 fruta in colli 14: (paga) L. 3, sol. 17, den. —. Batista Negre conduce per al Po a Pavia balle 6 cordena, some 4, peza 1 sarza mosche[104], 1 tela tralisa[105]: (paga) L. 8, sol. 16, den. —; dominus Iovane Batista Sentine conduce per al Po peze 8 tela Sante Gali: (paga) L. —, sol. 8, den. —. Iovane Chazane conduce per al Po a Pavia some 23 roba bona: (paga) L. 47, sol. 3, den. —. || 30 35

103. Rete di corda?
104. Forse: moscata, color rosso?
105. Tela triplicemente tessuta.

Ijehsus. Die dominico primo Maii 1558. f 17v

Iovane Paliiare conduce per al Po a Paviia case 3 fruta: (paga) L. —, sol. 16, den. 6. Roche Operande conduce per al Po a Paviia brente 175 vine: (paga) L. 64, sol. 3 den. 4; Herede dal Trezage conduce per al Po a Ferara some 35
5 roba de Fiandera in colli 70 et some 2,½ roba de Fiandera per Cremona in colli 5: (paga) L. 52, sol. 7, den. 6.

Die 2 dete.

Alisandere da Chasale Mazzore conduce per al Po a Chasale Mazzore sachete 4 marmore masenati, some 3: (paga) L. —, sol. 15, den. —; Petro Rate
10 conduce per Po pelli 5 olie: (paga) L. 1, sol. 10, den. 7; Iosefe Visentine conduce per al Po a Pavia balle 2 de sarze, miara [106] 67, balle 1 pane base, peze 4,½: (paga) L. 4, sol. —, den. —; dominus Francesco da Larota conduce per al Po some ½ roba de Fiandera per Ferara: (paga) L. 3, sol. 18, den. 6.

Die 4 dete.

15 Chistofe Tafoni conduce per al Po a Paviia brente 215 vine in colli 24 et some 15 tera chota: (paga) L. 82, sol. 16, den. 8. ||

Die 5 Maze 1558. f 18

Ieronimo Churte conduce per al Po a Pavia brente 350 de vine in bote 30 et più vaseline 3 brente 15: paga L. 128, sol. 6, den. 8; Herede dal Trezage
20 conduce per al Po a Ferara some 3 roba de Fiandera: (paga) L. 4, sol. 1, den. —.

Die 6 dete.

Dominus Iosefe Giavarde conduce per al Po a Cremona balle 146 lana et pro introitu: (paga) L. 149, sol. 13, den. —; Zan Francesco di Dose conduce per al Po a Chremona some 41,½ guade et some 2 roza pro introitu: (paga)
25 L. 29, sol. 2, den. 6; Zan Francesco di Dose conduce per al Po a Cremona some 23,½ gualde, pro introitu: (paga) L. 15, sol. 5, den. 6. Bernardine da Lamina conduce per al Po a Cremona quarti 3,½ de soma de guade et pro introitu: (paga) L. —, sol. 11, den. 6; Zanetine Mireiia conduce per al Po a Cremona case 4 cuchere: (paga) L. 4, sol. 2, den. —; dominus Bartolomeo Quartirone
30 conduce per al Po a la Chava balle 7 lana: (paga) L. 7, sol. 3, den. 6; item al dete, conduce balle 6 lana: (paga) L. 6, sol. 3, den. —.

Die 7 dete.

Dominus Vincencie Quartirone conduce per al Po a la Chava balle 2 lana: (paga) L. 2, sol. 1, den. —; dominus Iovane Batista Sentine conduce per al
35 Po a Cremona some 14 guade: (paga) L. 9, sol. 2, den. —. ||

Die ante dite 7 maze 1558. f 18v

Dominus Vincencie Quartirone conduce per al Po a Marsche balle 16 lana: (paga) L. 16, sol. 8, den. —; Ieronimo Ferare conduce per al Po a Cremona

106. Migliaio. Doveva seguire il nome della merce tralasciato per errore.

some 24 chanapaze in colli 34 et some 2 trementina in colli 5 et some 1½, gualde in colli 2 et some 4 rise in colli 4: (paga) L. 36 sol. 17, den. —; Orlande Gate conduce per al Po a Chastele Sante Iovane fase 5 de maseie [107] et fase 2 fere ladine: (paga) L. 2, sol. 4, den. 9; Lorenze da Lamata conduce per al Po a Paviia brente 60 de vine; (paga) L. 22, sol. —, den. —. 5

Die 8 dete.

Iacopo Porzele conduce per al Po a Paviia brente 132 de vine: (paga) L. 48, sol. 6, den. —. Bartolomeo Porzele conduce per al Po a Paviia brente 200 vine: (paga) L. 76, sol. 11, den. 2; Francesco da Chanobbie conduce per al Po balle 1 cordena et montone pise 6: (paga) L. 1, sol. 3, den. —. 10

Die 9 dete.

Ieronimo Camile Bozarele conduce per al Po some 12,½ chanapaze in colli 26: (paga) L. 13, sol. 8, den. 9. ||

f 19 Die 10 maze 1558.

Herede dal Trezage conduce per al Po a Ferara some 33,½ roba de Fiandera in colli 67 et some 3 roba de Fiandera in colli 6 per Cremona et some 58 chanapaze in colli 84: (paga) L. 113; sol. 14, den. 6; dominus Josefe Giavarde conduce per al Po a Cremona some 2,1/2 de canapaze in colli 2: (paga) L. 2, sol. 13, den. 9; Alisandere da Chasale Mazzore conduce per al Po a Paviia brente 130 vine in bote 8: (paga) L. —, sol. — den. —. 15 20

Die 12 dete.

Marchurie da Paviia conduce per al Po a Paviia brente 70 de vine: (paga) L. 25, sol. 13, den. 4; Francesco Baroncine conduce per il Po a Vineciia some 7, quarti 3 canapaze: (paga) L. —, sol. —, den. —; Herede dal Trezage conduce per il Po some 3,1/2 roba de Fiandera in colli 7 per Cremona et some 37,1/2 de roba de Fiandera per Ferara in colli 75, pro introitu: (paga) L. —, sol. —, den. —. 25

Die 13 dete.

Iovane Francesco di Dose conduce per il Po a Paviia pezote 18 de bambasina et peze 4 sarza, coperte 2 da lete, peza ½ canaveta, pise ½ marzariie [108], pise 2 cervelare, pise 3 mezene, vintine 10,½ tela, brente 60 vine: (paga) L. 27, sol. 3, den. 6. 30

f 19v Die 14 maze 1558.

Cherede dal Trezage conduce per al Po a Ferara some 2 de robe de Fiandera in colli 4: (paga) L. 2, sol. 14, den. —. 35

Die 15 dete.

Zan Batista Albertone conduce per al Po a la Gerola casete 75 azale in some 37,½: (paga) L. 30, sol. —, den. —.

107. Mazze, mazzelli, lingotti. 108. Merceria.

Die 16 dete.

Batista da Palestere conduce per al Po a Paviia pise 40 cordaria computa, pise 15 cordaria in colli 6: (paga) L. 1, sol. 16, den. 4; Alisandre da Casale Mazore conduce per al Po a Paviia brente 180 vine: (paga) L. 66, sol. —, den. —.

Die 17 dete.

Bartolomeo Toriione conduce per il Po balle 15 lana, some 7,½ (paga) L. 15, sol. 15, den. —; Roche Operande conduce per il Po a Paviia brente 17 de vine: (paga) L. 63, sol. 8, den. —; Iovane Francesco Chantù conduce per al Po fagote 1 tela Sante Gale, peze 4: (paga) L. —, sol. 8, den. —; Ioronimo Bozarele conduce per al Po a Cremona some 10,½ canapaze: (paga) L. 12, sol. 6, den. 3; dominus Iosefe Giavarde conduce per al Po a Cremona balle 32 lana, some 16 (paga) L. 32, sol. 16, den. —; Bartolomeo Quartirono conduce per al Po a Marsche balle 40 lana: (paga) L. 41, sol. —, den. —.

Die 18 maze 1558. f 20

Vincencie Quartirone conduce per al Po balle 41 lana: (paga) L. 42, sol. —, den. 6.

Die 19 dete.

Sarafine da Pavia conduce per al Po pise 21 formaze in sporte 3, braccia 32 tela da Lione et mezarole 40 angiove, libre 9 petere [109] lavorata, libre 3 cotone lavorato, libre 2 vele de seta et pise 2,½ merze, pese 4 formaze: (paga) L. 2, sol. 12, den. —; Cherede dal Trezage conduce per al Po some 2, ½ roba de Fiandera in colli 5: (paga) L. 3, sol. 7, den. 6; Zenevere Gramigia conduce per al Po a Pavia some 18 de roba bona in colli 20 et some 8,½ roba vila in colli 15: (paga) L. 51, sol. 7, den. 9.

Die 20 dete.

Iosefe Giavarde conduce per al Po a Paviia balle 15 di pelatariia, some 16 et balle 3 crope [110] confete, some 2,½ et casa 1 maiolica, quarti 1 di soma, et fagote 1 sarza, pezze 3,½, et valisa 1, pise 2 biancariia: (paga) L. —, sol. —, den. —; dominus Franciscus Larota conduce per al Po a Paviia colli 10 salame in some 6: (paga) L. —, sol. —, den. —; Mateo da Chantalupe conduce per al Po a Cremona case 74 sapone: (paga) L. 29, sol. 12, den. —.

Die 21 maze 1558. f 20v

Cherede dal Trezache conduce per al Po a Veneciia some 10, quarti 3 chanapaze in colli 20: (paga) L. 11, sol. 11, den. —.

Die 23 dete.

Cherede dal Trezage conduce per al Po a Veneciia some 5 de granzole [111] in colli 12 et some ½ pane in colli 1 et some 1 roba de Fiandera in colli 2 et

109. Sostanza rossa per tingere le stoffe (cfr. < pederia >, < robbia >).

110. Pelle del dorso confezionata.

111. Sostanza usata per tingere in rosso.

some 11,½ chanapaze in colli 18: (paga) L. —, sol. —, den. —; Cherede dal Trezage conduce per al Po a Pavia balle 2 fustanie: (paga) L. 2, sol. 1, den. —; Iovanne Antonio Franzone conduce per al Po a Pavia some 1 vedere, balle 6, piombe pise 75 et pegola pise 27 et stora 60 et reme 18, carta stampata pise 3 et anzane 2, pise 8 et barile 1 peltere usate [112], pise 14 et balle 2 biancaria pise 20: (paga) L. 14, sol. 10, den. —; dominus Bartolomeo Quartirone conduce per al Po a Pavia balle 25 ferareza diversa some 12,½: (paga) L. 10, sol. —, den. —. 5

Die 24 dete.

Dominus Nicholò Tigiza conduce per al Po a Cremona case 202 savone, barile 20, cestine 8 pese [113] in some 8: (paga) L. 90, sol. 5, den. —. 10

f 21 Die 26 maze 1558.

Francesco Baroncine conduce per al Po a Cremona some 30 canavaze in colli 3, pro introitu: (paga) L. 32, sol. 5, den. —; Iovane da Gropele conduce par al Po a Chremona some 12 alume de roche in balle 24 et pro introitu: (paga) L. 9, sol. 12, den. —; Chistofe dal Pogio conduce per al Po a Chremona case 4 fruta et pro introitu: (paga) L. 1, sol. 2, den. —; Chistofe Tafone conduce per al Po a Pavia brente 150 vine in colli 13: (paga) L. 55, sol. —, den. —. 15

Die 27 dete.

Iosefe Scurzane conduce per al Po a Paviia balle 9 carta da scrivere, risime 154: (paga) L. 7, sol. 14, den. —. 20

Die 28 dete.

Petro Maria Fava conduce per il Po peze 7 fustanie et braccia 12 sarza: (paga) L. 1, sol. 12, den. —; Iosefe Giavarde conduce per al Po a Paviia soma ½ roba bona: (paga) L. 1, sol. —, den. 6.

Die 29 dete. 25

Bartolomeo Quartirone conduce per al Po a Marasche balle 12 lana: (paga) L. 12, sol. 10, den. —; Iosefe Giavarde conduce per al Po a Cremona balle 2 lana: (paga) L. 2, sol. 1, den. —; Cherede dal Trezage conduce per al Po a Ferara some 40 roba de Fiandera in colli 85 et fagote 4, some 1,½ de Fiandera: (paga) L. 61, sol. 2, den. 6; Roche Operande conduce per al Po a Paviia brente 155 vine: (paga) L. 56, sol. 16, den. —. ‖ 30

f 22v Die merqurii primo Iunii 1558.

Dominus Iovane Batiste Sentine conduce per al Po a Paviia balle 1 sarza: (paga) L. —, sol. —, den. —.

Die 2 dete. 35

Chistofe Boniovane conduce per al Po a Paviia brente 240 vine: (paga) L. 88, sol. —, den. —.

112. Pelletteria usata.

113. Pesce.

Die 4 dete.

Petro Maria Rize conduce per al Po a Paviia some 29 roba bona in colli 40 et some 2 biacha in colli 2 et some 14 valania in colli 12 et some 6,½ pele bovina in colli 7, some 1,½ piombe bursate in colli 2 et soma ½ vedere lavorata: in colli 2 (paga) L. —, sol. —, den. —.

Die 6 dete.

Cherede dal Trezache conduce per al Po a Ferara some 3 roba deversa in colli 6 et quarte 3 de soma de lana in colli 3 per Cremona: (paga) L. —, sol. —, den. —; Bartolomeo Quartirone conduce per al Po a la Chava balle 33 lana: (paga) L. —, sol. —, den. —; Bartolomeo Quartirone conduce per al Po a la Chava balle 2 lana: (paga) L. —, sol. —, den. —.

Die 7 dete.

Dominus Iovane Batista Sentine conduce per al Po a Cremona some 14,½ guade in colli 26: (paga) L. —, sol. —, den. —; Chamile dal Poziio conduce per al Po a Paviia peza 1 sarza: (paga) L. —, sol. 16, den. —; Mateo Chantalupe conduce per al Po a Cremona casete 6 savone: (paga) L. —, sol. —, den. —; Bartolomeo Marchese conduce per al Po pise 22 giode schrezide[114] et pise 11 giode da chare et pise 16 fere lavorato in vezoie[115] 5 et fase 17 fere ladine in colli 12, fase 1 tra forcho e badie et fase 4 ferareza deversa et pro introitu: (paga) L. 10, sol. 13, den. 6. ||

Die 8 zugie 1558. f 23

Cherede dal Trezage conduce per al Po a Veneciia some 10,½ chanavaze in colli 18 et some 15,1/2 roba de Fiandera in colli 31, some 5 roba deversa de Olteramonte per Cremona in colli 10: (paga) L. 42, sol. 9, den. 3. Dominus Francisco da Larota conduce per al Po a Cremona libre 8 velute: (paga) L. 1, sol. 4, den. —.

Die 10 dete.

El Cova navarole conduce per al Po a Paviia balle 1 sarze et fustanie: (paga) L. 1, sol. 3, den. —; Eredo Trezage conduce per al Po a Ferara some 36 roba de Fiandera in colli 72 et some 5,½ roba deta per Cremona in colli 11: (paga) L. 59, sol. 17, den. 6; El More navarole conduce per al Po a Paviia balle 2 fustanie: (paga) L. 2, sol. 6, den. —; dominus Zorze Chalchagie conduce per al Po a Paviia peze 17 sarze e peze 4 fustanie: (paga) L. 2, sol. 14, den. —; Batista Negere conduce per al Po a Paviia quarti 1 roba bona: (paga) L. —, sol. 10, den. 3.

Die 12 dete.

Eredo Trezage conduce per al Po a Ferara some 1,½ de roba de Fiandera in colli 3: (paga) L. 2, sol. —, den. 6; Iosefe Giavarde conduce per al Po a Paviia

114. Chiodi grezzi.

115. Botte (cfr. « vezolus »).

some 1/2 brete in chase 1: (paga) L. 1, sol. —, den. 6; Zanfrancesco di Dose conduce per al Po a Paviia brente 46 vine: (paga) L. 16, sol. 17, den. 4. ||

f 23v Die antadita 12 zugie 1558.

Ieronimo Bozarele conduce per al Po a Veneciia some 1,½ chanapaze in colli 3: (paga) L. 1, sol. 12, den. 3; Iosefe Giavarde conduce per al Po a Veneciia some 3,½ chanapaze: (paga) L. 2, sol. 13, den. 9.

Die 13 dete.

Dominus Alisandere da Chasale Mazore conduce per al Po a Pavia brente 120 vine: (paga) L. 44, sol. —, den. —: Batista Breta conduce per al Po a Paviia brente 90 vine: (paga) L. 33, sol. —, den. —; Chistofe Tafone conduce per al Po a Paviia brente 200 vine et some 15 tera chota: (paga) L. 76, sol. 16, den. 8; Morgante da Chasale Mazore conduce per al Po a Paviia brente 275 vine et some 8 tera biancha, some 6 tera chota, sache 4 piombe: (paga) L. 114, sol. 15, den. —.

Die 14 dete.

Siroche navarole conduce per al Po a Paviia brente 29 vine: (paga) L. 10, sol. 12, den. 8; Michele da Chantalupe conduce per al Po a Cremona case 6 savone: (paga) L. 2, sol. 11, den. —.

Die 15 dete.

El Conte da Paviia conduce per al Po a Paviia some 28 roba bona in colli 39, some 3,½ roba grosa in colli 8: (paga) L. —, sol. —, den. —; Roche Operande conduce per al Po a Paviia brente 108 vine: (paga) L. 66, sol. —, den. —. ||

f 24 Die iovis 16 zugie 1558.

Iovane Zorze navarole conduce per al Po a Paviia casa 1 salame, pise 18, sache 2 line, pise 19, pro introitu: (paga) L. 1, sol. 15, den. —; Zorze da Paviia conduce per al Po a Cremona casa 1 merze, pise 8 et pro introitu: (paga) L. 1, sol. —, den. 6.

Die 17 dete.

Iovane Chosta conduce per al Po a Cremona case 4 fruta: (paga) L. 1, sol. 2, den. —.

Die 18 dete.

Erede Trezage conduce per al Po a Cremona quarti 3 roba grosa in balle 1 et quarti 3 chanapaze in colli 2: (paga) L. 2, sol. 6, den. —; Francesco Bose conduce per al Po a Cremona cara 5 conche[116]: (paga) L. 7, sol. 10, den. —; Tome Baroncine conduce per al Po a Paviia pise 5,½ carta stampata: (paga) L. 1, sol. 2, den. —.

116. Catini, vasi.

Die 19 dete.
Zorze Chantù conduce per al Po a Paviia balle 2 tela Sante Galo: (paga) L. 2, sol. 1, den. —; Iacopo Porzele conduce per al Po a Paviia brente 140 de vine in bote 15 (paga) L. 50, sol. 15, den. —; Iosefe Ongarese conduce per al
5 Po a Paviia brente vine in bote 9 (paga) L. —, sol. —, den. —. ||

Die 21 zugie 1558. f 24v
Iosefe Giavarde conduce per al Po a Paviia case 6 maiolicha: (paga) L. 3, sol. 3, den. —; Iovane Francesco Chantù conduce per al Po a Paviia balle 3 tela Sante Gale: (paga) L. 3, sol. 1, den. 6; Bernardine Bosele conduce per al
10 Po a Cremona case 4 fruta: (paga) L. 1, sol. 2, den. —; Zorze Chalchagie conduce per al Po a Paviia balle 2 sarza, peze 22: (paga) L. 2, sol. 1, den. —.

Die 22 dete.
Dominus Ieronimo Bozarele conduce per al Po a Veneciia balle 18 lana: (paga) L. 18, sol. 9, den. —; Roche Operande conduce per al Po a Paviia brente
15 180 vine in colli 15: (paga) L. 66, sol. —, den. —; Batista Porcele conduce per al Po a Paviia brente 80 vine: (paga) L. 29, sol. 6, den. 8; Erede Trezage conduce per al Po a Veneciia some 6,½ de roba de Olteramonte in colli 13 et some 1,½ de Fiandera a Cremona et some ½ lana per Chremona et some 17, quarti 3 chanapaze in parete in colli 34: (paga) L. 31, sol. 19, den. —. ||

20 Die 23 dete. f 25
Pasquine Chageta conduce per al Po a Cremona some 25,½ gualde in sache 34: (paga) L. 16, sol. 5, den. —; Iovane Francesco di Dose conduce per al Po a Cremona some 9,½ gualde in colli 14: (paga) L. 6, sol. 3, den. 6.

Die 23 dete 1558.
25 Iovane Francesco di Dose conduce per al Po a Cremona some 8 gualde in colli 10: (paga) L. 5, sol. 4, den. —; al dete conduce vasele[117] 1 guade: (paga) L. —, sol. 9, den. 9.

Die 24 dete.
Iovane Iacomo Bele conduce per al Po a Paviia brente 230 vine: (paga)
30 L. 85, sol. 8, den. 8; Chistofe Tafone conduce per al Po a Paviia brente 175 vine: (paga) L. 58, sol. 13, den. 4.

Die 25 dete.
Morgante da Chasale Mazore conduce per al Po a Paviia brente 275 vine: (paga) L. 100, sol. 16, den. —; Alisandere da Chasale Mazore conduce per al
35 Po a Paviia brente 378 vine: (paga) L. 134, sol. 18,den. 8.

117. Vaso, misura di volume.

Die 27 dete.

Francesco Baroncine conduce per al Po a Paviia some 31 roba bona in colli 43 et some 7 roba vila in colli 13: (paga) L. —, sol. —, den. —; dominus Iovane Batise Sentine conduce per al Po a Pavia balle 1 fustanie et mataraze 3: (paga) L. 1, sol. 6, den. 6; Iosefe Giavarde conduce per al Po a Paviia balle 6 coze, some 3: (paga) L. —, sol. —, den. —.

Die 29 dete.

Erede Trezage conduce per al Po a Cremona some 6 de roba de Olteramonte et some 9 de Olteramente per Ferara in colli 29: (paga) L. —, sol. —, den. —. ||

f 25v Die 30 iunii.

Signor Iovane Angelo Coiro conduce per il Po a Pavia moza setantesei salina conduto adì 29 dicte per Converoro de Castelo Nove e adì 30 ditto per Giovanni Cazane: (paga) L. 181, sol. 10, den. —. ||

f 26v Die veneris primo luiio 1558. Iiehsus.

Nichil.

Die 3 luio.

Cristoforo di Ferari conduce per al Po a Paviia brente clxxxviij vino in bolete n. xv: (paga) L. 68, sol. 18, den. 8.

Die 5 luio 1558.

Herede Terzage conduce per il Po a Venetia some 13 chanapette in colli xxvj, some quatre robe diversa per Venetia in choli 8, some ½ Ultramonte per Cremona in colli 1, some ½ de [.....] per Venetia in cholo 1, some un quarto 59 de Fiandera a Ferara in colli cxiij: (paga) L. 96, sol. 13, den. —.

Die ditto.

Alisandro de Casalo Magiore conduce per il Po a Pavia brente centotrenta vine: (paga) L. 47, sol. 13, den. 4.

Die 5 lulii 1558.

Petro Antonio Morande conduce per il Po a Pavia caratelli [118] 4 malvasia tolto in Casale: (paga) L. 2, sol. 1, den. —; Dominus Andreie Tadino conduce per il Po a Pavia bale 1 coze n. xij: (paga) L. 1, sol. 3, den. —.

Die 6 ditto.

Dominus Iovane Vidoni conduce per il Po a Cremona bale 1 borzane [119]: (paga) L. 1, sol. —, den. 6.

118. Botte dalla capienza di una brenta. (Cfr. Tavola delle misure).

119. Tessuto di tela. (Cfr. < bordum >, < burt >).

Die 6 ditto.
Dominus Petro Antonio Morando conduce per il Po a Pavia some *** valania: (paga) L. —, sol. —, den. —; Siro Sedici conduce per il Po a Pavia brente xxviij vino: (paga) L. 10, sol. 5, den. 4. ||

5 Die 6 ditto 1558. f 27
Petro Antonio Morando conduce per il Po a Pavia sache xx valania, pise cc: (paga) L. 4, sol. 10, den. —.

Die ditto.
Signore Tomaso conduce per il Po a Pavia moza centetrentaotto sal condute
10 adì 3 ditti in 2 nave pro Line Chanzelere et adì 5 ditto pro Iacobo Bozolo e Cazano: (paga) L. 379, sol. 10, den. —.

Die 8 iulii 1558.
Guaschono dalla Girola conduce per il Po a Cremona sachi 2 gualde, vaseli 2: (paga) L. —, sol. 18, den. —.

15 Die 9 ditto.
Erede Terzage conduce per il Po a Venetie some 20 chanapaze in choli xl, some ½ diverse per Ferara in choli 1, some 21,½ diversi per Ferara in choli xliij, fagoto 1 drape de seta, pise 2,½: (paga) L. 52, sol. 3, den. —; messer Rocho Librande conduce per il Po brente centesessanta vino in bote 11: (paga)
20 L. 58, sol. 13, den. 4; Cove navarolo conduce per il Po storade [120] 1 roba bona, pise 6: (paga) L. —, sol. 12, den. —; messer Toze Cantù conduce per il Po a Pavia bale 1 coperte: (paga) L. 1, sol. —, den. 6; messer Iosepho Giavardo conduce per il Po a Pavia bale 1 diverse per il Bramere: (paga) L. 1, sol. —, den. 6; Merchuriio de Paviia conduce per il Po a Pavia brente lxviij vino, bote 10:
25 (paga) L. 24, sol. 18, den. 8. ||

Die 10 iulii 1558. f 27v
Dominus Batista Gozo conduce per il Po brente centesetantacinque vino: (paga) L. 64, sol. 4, den. —; dominus Iovane Batista Bereta conduce per il Po brente setanta vine: (paga) L. 25, sol. 13, den. —; signore Tomaso de Ma-
30 rine conduce per il Po a Pavia moza vintaseti sale condute adì 7 deti per la nave de Iosefo de Frazilio: (paga) L. 74, sol. 5, den.—.

Adì 11 iulii.
Batista Dondeci conduce per il Po a Pavia bale 1 pane: (paga) L. 1, sol. —, den. 6; Iovane Corzani conduce per il Po a Venetiia some 16 chanapaze in coli
35 25, some 20 marmore masenati in colo 1, care sei ligne de focho: (paga) L. 26, sol. 16, den. —.

120. Stuoia.

Die 12 ditto.
Cristofo Bonzuane conduce per il Po a Pavia brente docentesetantotto vine; al dete brente otto vino: (paga) L. 101, sol. 4, den. —; Petro Antonio Morande conduce per il Po a Pavia casse 1 roba bona: (paga) L. 1, sol. —, den. 6. 5

Die 13 detto.
Dominus Hieronimo Ferai conduce per il Po a Pavia case 3 vedere pise xxxj, some 1,½, barili 3 biacha, pise 13,½, brente 2 malvasie, bale 1 libri stampadi pise 12, balle 3 cordania pise 46, bale 1 cotone pise 35, balle 1 robe grosse: (paga) L. 15, sol. 2, den. —. || 10

f 28 Die 13 iulii 1558.
Dominus Iovane Batista Santino conduce per il Po a Pavia bale 3 sarza: (paga) L. 3, sol. 1, den. 6; dominus Hieronimo Ferari conduce per il Po a Pavia some 20 valanie in sachi 11, colte 1, pise 2 peza: (paga) L. 9, sol. —, den. —.

Adì ditto. 15
Signore Tomaso de Marino conduce per il Po a Pavia moza trentuna sale condute per la nave de Batista Loina: (paga) L. 85, sol. 5, den. —.

Adì 15 iulii.
Rocho Operande conduce per il Po a Pavia brente centeotantacinque vine: (paga) L. 67, sol. 16, den. 8. 20

Adì 16 ditto.
Dominus Vicentio Quartirone conduce da Casalle a Cremona balle 3 lana: (paga) L. 3, sol. 1, den. 6; Dominus Batista Nigre conduce per il Po a Pavia pise 3 sarza: (paga) L. 1, sol. 4, den. —; Herede del Terzage conduce per il Po a Venetiia some 10,½ canavaze in colli xxj, some 2 robe de Fiandera per 25 Ferara, some 12 lane balle 24, balle 1 roba de Fiandera, per Cremona, pro introitu: (paga) L. 39, sol. 12, den. 3. ||

f 28v Die 16 luglio 1558.
Dominus Camilo Bozarelo conduce per il Po a Venetiia balle disnove lana per Venetiia, some 9,½, pro introitu: (paga) L. 19, sol. 9, den. 6. 30

Adì ditto.
Sarafino da Bologna conduce per il Po a Pavia casa 1 velame de seta soma ½ per il Bramiere: (paga) L. 5, sol. —, den. 6; signore Tomaso de Marino conduce per il Po a Pavia moza centoderseti sale conduto in tre nave, ciò è: Baldisare Grosso, Pelegrino Pasine, Petro da Castele Nove, adì 15 ditto: (paga) 35 L. 321, sol. 15, den. —; Petro da Castel Nove conduce per il Po a Pavia some 12,½ roba bona in coli 18, some 9 valania in colli 15, brente [...] vino, pise 12 pese, cadrege 12: (paga) L. 34, sol. 6, den. —.

Adì ditto.
Cristofo Tafone conduce per il Po a Pavia brente dosentequaranta vine, some 2 robe bone: (paga) L. 92, sol. 12, den. —; el Guaschone conduce per il Po alla Gierole brente lxx vino: (paga) L. 25, sol. 13, den. 4.

5 Die 17 Iulii.
Zovane da Papia conduce per Po a Papia some 11 pelazacie[121] in colli 13: (paga) L. 12, sol. 7, den. 6. ||

Die 16 ditto Iulii. f 29
Signore Tomaso de Marino conduce per il Po a Pavia moza cinquantasei
10 sale conduto per Tomasene e Iovane Gobo. (paga) L. 154, sol. —, den —.

Die 18 ditto.
Dominus Francesco Baroncino conduce per il Po a Pavia some sette, quarti tre roba bona in choli 12: (paga) L. 15, sol. 17, den. 9.

Die 19 ditto.
15 Dominicho Ceria conduce da Pavia a Cremona libbre 31,½ ***, braza 8,½ salie[122] basse, braccia 1 panno alto, lame 12 da pugnale: (paga) L. 3, sol. 8, den. —; Morgante da Casale Mazore conduce per il Po a Pavia brente dugentottantaune vino in bote 26 et some 17 terra cote: (paga) L. 108; sol. 1, den. 4; Erede Terzage conduce per il Po a Pavia balla 1, fagoto uno roba bona, quarti 3:
20 (paga) L. 1, sol. 10, den. —.

Die ante ditta 19.
Petro Antonio Degani conduce per il Po a Borgo Nove balle 5 pelatria pise 122: (paga) L. 7, sol. 18, den. 6.

Die 20 ditto.
25 Domino Iosefo Giavarde conduce per il Po a Pavia bale 7 peltraria, balle doie pane, bale 1 sovate per il Bramiere: (paga) L. 6, sol. 15, den. —. Domino Francesco dalla Rota conduce per il Po a Vinetia balle 26 lane, pro introitu: (paga) L. 26, sol. 13, den. —; Herede dal Terzage some 17,½ marmore piste per Cremona, some 3 lana balle 6, per Cremona, some 36 robe de Fiandera per
30 Ferara in choli 83, pro introitu: (paga) L. 58, sol. 4, den. 6. ||

Die 21 iulii 1558. f 29v
Domino Iosefo Giavarde conduce per al Po a Pavia case 3, balle 1, roba diversa, pro introitu: (paga) L. 2, sol. 1, den. —.

Die 22 dite.
35 Erede Terzage conduce per il Po a Ferara some 12 robe diverse per Ferara: (paga) L. 16, sol. 4, den. —, Domino Zimignano da Casale Magiore conduce

121. Pellame?
122. Saia, tessuto spinato di lana per vesti femminili.

per il Po a Pavia some setanta roba bona in colli 66, some xviij roba grossa in colli 26, some 9 valanie in sachi 17: (paga) L. 166, sol. 9, den. 5.

Die 22 iulii 1558.
Batista Porcelli conduce per il Po a Pavia brente otanta vino: (paga) L. 29, sol. 6, den. 8. 5

Die 23 ditto.
Iovane Antonio Franzone conduce per il Po a Pavia some 10 roba grossa in colli 15, fagote tre charta stampada, pise 4, pise 3 sarza, store centootto, reme 34, cadrege 10, pegole pise 12, brente doi vino: (paga) L. 16, sol. 15, den. 2.

Die ditto. 10
Signore Tomaso Marino conduce per il Po a Pavia moza centotrentaotto sale condute adì 22 ditto per Lino Canzelere e adì 23 ditto per Batista Borsigane e Ieronimo de Carli: (paga) L. 379, sol. 10, den. —.

Die 26 supra.
Domino Bartolameo Quartironi conduce per il Po bale 6 lane che erano 15 in Caselli de Po: (paga) L. 6, sol. 3, den. —.

Die 27 predetto.
Christoforo del Fra conduce per il Po brente ducentosessanta vino in bote 24: (paga) L. 95, sol. 6, den. 8; Christoforo Canavino fasi 17 fero ladine, fasi 5 feramente de caro per il Po a Borgonovo: (paga) L. 6, sol. 7, den. 3. ‖ 20

f 30 Die 27 lui 1558.
Herede Terzage per il Po a Venetiia some 10,3 quarti canavaze in coli 13, soma 1½ roba de Fiandra per Ferara in coli 3, soma 1/2 roba de Fiandra per Chremona in coli 1, some 34 lane, balle 49 d'Ultramonte a Cremona, pro introitu: (paga) L. 63, sol. 16, den. 4. 25

Die 27 ditto.
Iovane Mazocho conduce per il Po a Pavia casa 1 roba bona quarti 3: (paga) L. 1, sol. 14, den. 6.

Die 29 lui.
Charle da Casale Mazore conduce per al Po a Pavia brente 230 vine in coli 30 20 per Zenarino Gramigia: (paga) L. 80, sol. 13, den. 9.

Die 30 predetto.
Herede Terzage conduce per il Po a Cremona soma ½ roba deversa in balle 1, some 39 robe de Fiandra in colli 68 per Ferara, some 12,½ pelame diverso in coli 15, soma 1 canavaze in colli 2 per Venetiia et pro introitu: (paga) 35 L. 67, sol. 18, den. —; Alisandre Cavazola conduce per il Po brente 375 vino in bote 33: (paga) L. 137, sol. 10, den. —; Ieronimo Ferari conduce per il Po

a Cremona some 6 marmore mazenati et some 4 terra de Valenza in sachi 5: (paga) L. 4, sol. 12, den. 6.

Die 30 ditto.

Domino Vincentio Quartirone per il Po alla Cava some 5 lana balle 10
5 (paga) L. 10, sol. 5, den. —. ||

Die lune primo augusti. f 30v

Iovane Mazocho conduce per il Po balle 2 cordevame, pise 25: (paga) L. 2, sol. 14, den. 3; Domino Iulii Bramere per li Terzagi conduce per il Po a Pavia casse 5, balla 1, barillo 1 robe diverse: (paga) L. 7, sol. 3, den. 6.

10 Die 6 predetto.

Christoforo Tafone conduce per il Po brente quatrocentetrenta: (paga) L. 157, sol. 13, den. 4; domino Iosefo Giavarde conduce per il Po a Pavia some 12 roba bona in colli 20: (paga) L. 24, sol. 12, den. —; Iacopo Porcello conduce per il Po a Pavia brente n. 120 vino in bote 10: (paga) L. 44, sol. —, den. 5.

15 Die 7 predetto.

Line Canzelere conduce per il Po a Pavia balle 14 cordevano pise 230, soma 1 pise 4 merza, pise 1 formagio: (paga) L. 25, sol. —, den. —; Capo da Polexino conduce per il Po carra doi sprela [123] in fasi 13: (paga) L. 1, sol. 10, den. —.

20 Die 8 augusti 1558.

Herede Terzage conduce per il Po a Cremona some 16 soda in coli 32 some 13 lana in bale 26 et some 7,½ robe diverse de Fiandra a Ferara in colli 15: (paga) L. 53, sol. 12, den. —.

Die 11 predetto.

25 Domino Iosefo Giavarde conduce per il Po a Pavia bale 2 cotone al Bramere, some 1,½: (paga) L. 3, sol. 1, den. 6; Marco Antonio Bolani conduce balle 2 sarza al Bramere: (paga) L. 2, sol. 1, den. —. ||

Die 14 augusti 1558. f 31

Herede dal Terzage conduce per il Po a Ferara some 1 roba de Fiandra
30 per [...] in balle 2, some 14 roba de Fiandra per Ferara in bale 28, some 1,½ diversi Ultramonto a Venetia, some 2,½ canaveze per Venetia in colli 2, pro introitu: (paga) L. 25, sol. 18, den. 3; Filipo de Casale Magiore fratelo de Morgante conduce per il Po a Pavia brente 220 vino in bote n. 25: (paga) L. 80, sol. 13, den. 4; Iovane Francesco di Dose conduce some 20 gualde in coli 24;
35 il dito conduce some 63 in coli: (paga) L. 13, sol. —, den. 5; (item) gualdo 83 some 6,½ roxa in colli 14: (paga) L. 48, sol. 2, den. —.

123. Legno duro usato dai tornitori per rendere le superfici speculari.

Die lune 15 agusti 1558.

Iovane Francesco dalli Dosi conduce per il Po a Cremona some 4 gualde in sachi 5, nil per havere fato uno srerore[124] di some 4 in la partita qui avanto: (paga) L. 2, sol. 12, den. —.

Die 17 augusti. 5

Domino Bartolomeo Quartirone conduce per il Po a Cremona balle 4 lana: (paga) L. 4, sol. 2, den. —; Vincentio Quartirone conduce per il Po a Cremona bale 3 lana: (paga) L. 3, sol. 1, den. 6; domino Iacopo dalli Amodei conduce per il Po brente 220 vino: (paga) L. 73, sol. —, den. 8.

Die 18 ditto. 10

Herede dal Tertiago conduce per il Po a Ferara bale 1 robe diverse: (paga) L. —, sol. 13, den. 6. ||

f 31v Die 20 augusti.

Herede dal Terzago conduce per il Po a Ferara some 23,½ roba de Fiandra, bale 47: (paga) L. 21, sol. 8, den. —. 15

Die 21 ditto.

Orlando Gato conduce per il Po a Castel Santo Iovano fasi 71 riga e maseli[125] vasele 1 chiode da chare: (paga) L. 20, sol. 1, den. 6; Iosefo Giavardo conduce per il Po a Pavia some 8 cordevano e balle 3 panno: (paga) L. 19, sol. 9, den. 6. 20

Die 23 ditto.

Iosefo Taxini conduce per il Po case 2 fruta: (paga) L. —, sol. 16, den. —. Pietro Antonio Morando conduce per il Po case 4 roba bona, case 2,½ labarde da fornire: (paga) L. 5, sol. 2, den. 6.

Die 25 augusti. 25

Alisandro Tavazolo conduce per il Po a Pavia brente 220 vino in bote 15: (paga) L. 62, sol. —, den. —; Petro Antonio Morando conduce per il Po a Pavia colli 2 vilania some 38: (paga) L. 17, sol. 2, den. —.

Die 26 ditto.

Bernardino Boselo conduce per il Po a Cremona case 2 fruta: (paga) L. —, 30 sol. 11, den. —; Herede del Tertiago conduce per il Po some 8 canapaze: (paga) L. 21, sol. —, den. —; domino Vincentio Quartirone conduce per il Po a la Cava some 7 balle 14 lana: (paga) L. 14, sol. 7, den. —; e più bale 6 lana: (paga) L. 6, sol. 3, den. —. ||

f 32 Die 27 augusti 1558. 35

Bernardino Bosello conduce per il Po a Cremona case 2 fruta: (paga) L. —, sol. 11, den. —; Ieronimo da Carlle conduce per il Po a Cremona care 8 saxi

124. Errore.

125. Pali, mazzuoli.

de Tesino, some 7 canavaze, some 14 marmore masenato: (paga) L. 16, sol. 10, den. 6; Iovane Maria Danove conduce per il Po a Cremona bale 23 lana: (paga) L. 23, sol. 11, den. 6; Herede dal Terzago conduce per il Po a Ferara bale 9 lana: (paga) L. 9, sol. 4, den. 6.

Die 29.
Matheo da Cantalupo conduce per il Po a Cremona case 45 sapone, pele 22, bricola 1 oli: (paga) L. 31, sol. 3, den. 6.

Die 30 augusti.
Ieronimo da Pavia pise 5 corde pise 10 cigole [126], miara 1 alio: (paga) L. —, sol. 16, den. —.

Die 31.
Francesco Bramere conduce per il Po some 36 gualde in colli 54: (paga) L. 23, sol. 8, den. —; Comino da Castele conduce per il Po a Pavia cozi 99 coltre, 20 mataraze, 2 camise, 12 bomberati [127], pise 2 sarza, pise 6 fustani, pise 3 terlise, moschete [128] 2, pise 2 valexine [129], pise 1 cervelare: (paga) L. 13, sol. —, den. —. ||

f 32v

Die primo septembris 1558.
Domino Iovane Batista Sentino conduce per il Po a Pavia some 20 roba bona in coli 23: (paga) L. 24, sol. 12, den. —; Iovane Ieronimo di Bertone conduce per il Po a Pavia carateli 2 malvasia, some 3 quarti 1 roba bona in coli 6, fagoto 1 zibilino [130] da preti: (paga) L. 7, sol. 16, den. 9.

Adì 2 ditto.
Petro Antonio Morando conduce per il Po a Pavia some 7 roba bona, colli 11 per Pavia e soma 1,½ roba grosa: (paga) L. 15, sol. 18, den. 6.

Adì 3 ditto.
Baldisare Cermine conduce per il Po a Pavia soma 1 roba bona in coli 2: (paga) L. 2, sol. 1, den. —; Matheo da Cantalupo conduce per il Po barile 2 melle pise 10: (paga) L. —, sol. 8, den. —; Iovane Andrea dalla Agne conduce per il Po a Pavia balle 20 libri per Ultramonte, some 12, bale 9 cordevano, some 7 storade, roba bona pise 29, storade doi vedre some 1, cassa 1 roba bona pise 15, bale 1 roba bona soma ½ per Pavia: (paga) L. 50, sol. 12, den. —.

Adì 6.
Signore Tomaso Marino conduce per il Po a Pavia moza 500 ottanta doi (sale) adì 6 augusti per tutti li 7 de setembre da conti fati con il signor Gaspare

126. Cipolle.
127. Tessuti di cotone (cfr. < bombex > = cotone).
128. Tela triplicemente tessuta tinta di rosso.
129. Tessuto di cotone (cfr. < valesius >).
130. Pelliccia di zibellino.

Lampugnano conduto fra le barche infrascite cioè: Iacopo Boxele, Zorzo di Rusi, Pelegrini el Paveso [.....], Baldasare Grosso et altri: (paga) L. 600,sol. 10, den. —. ||

f 33 Die 7 septembris 1558.

Herde dil Terzago conduce per il Po a Cremona some 2,½ robe di Fiandra in coli 5 per Cremona e some 24 robe deverse in coli 40: (paga) L. 32, sol. 9, den. 6.

Adì 8 ditto 1558.

Domino Iovane Batista Santino conduce per il Po a Pavia quarto 1 roba bona: (paga) L. 1, sol. 10, den. 9; Herede dil Terzago conduce per il Po a Pavia bala 1 coltre: (paga) L. 1, sol. —, den. 6; Iovane Antonio Franzolo conduce per il Po a Pavia case 9 roba bona some 5, carteli 4 malvasia some 2, some 2,1/2 in coli 10 fagoti 2, pise 3 store, n. 100 cadrege, arnie n. 18: (paga) L. 18, sol. 4, den. 6.

Adì 9 ditto.

Herede dil Terzago conduce per il Po a Cremona soma 1,½ roba deversa per Ferara: (paga) L. 54, sol. 1, den. 6; domino Ieronimo Guinza conduce case 100 savone: paga L. 42, sol. 10, den. —; Biase Re conduce per il Po a Pavia bale 1 diversi et pise 3 bombase, pise 2 pignole [131], camise 12, bombase pise 8, tele Sante Gale, braccia 10 fodre da letto: (paga) L. —, sol. 19, den. —; Domino Christoforo Canavino conduce per il Po a Burgonovo bale 8, cozi n. 100, fasi 2 feri ladine: (paga) L. 15, sol. 15, den. —; domino Orlando Gato conduce per il Po a Castelo Santo Iovane fasi 13 feri ladino, fasi 1 badile, sacheti 2 giodi sgrezi [132]: (paga) L. 4, sol. 11, den. 3. ||

f 33v Adì 12 settembre 1558.

Iovanne Maria de Nove conduce per il Po a Cremona bale 2 lana: (paga) L. 2, sol. 1, den. —; Zenevro Gramigna conduce per il Po a Pavia some 2 quarto 1 cotone, some 3 cozi coltre e matarazo in colli 9: (paga) L. 12, sol. 1, den. 6; domino Luca deli Guanti conduce per il Po a Pavia bale 4 cozi, bale 1 sarza: (paga) L. 5, sol. 10, den. —.

Adì 13 ditto.

Domino Filipo Alza conduce per il Po a Pavia some 22 alzal [133] in casete n. 44, some 1,½ peteni [134] in case 3: (paga) L. 20, sol. 13, den. 6; Herde dil Terzago conduce per il Po a Ferara some 9,½ robe de Fiandra in coli 7, some ½ per Ultramonte a Cremona in coli 1: (paga) L. 5, sol. 15, den. —.

131. Tessuto di lino e canapa.
132. Grezzi.
133. Panno?
134. Pettini.

Adì 15 ditto.
Domino Iovane Batista Sentino conduce per il Po a Cremona some 11 gualde in coli 23: (paga) L. 7, sol. 3, den. —; Iovane Batista Bereta conduce per il Po a Pavia moza 130 vena [135] in nave 1: (paga) L. 11, sol. 18, den. 4; Io-
5 sefo Giavardo conduce per il Po fagoto 1 bombaxo pise 2,½: (paga) L. —, sol. 5, den. —.

Adì 17.
Herede dil Terzago conduce per il Po a Mantua some 10 alume in balete 20, some ½ di Fiandra per Cremona in bala 1: (paga) L. 9, sol. —, den. 6. ||

10 Die 20 settembre. f 34
Francisco Armarolo conduce per il Po some 18 valania incolte 1: (paga) L. 7, sol. 13, den. —; Herede Terzage conduce per il Po some 12,½ robe di Lione a Ferara in coli 26, some 3,½ canapaze in coli 4 e bale 7 pareti, some 10,½ per Venetia: (paga) L. 37, sol. 4, den. —.

15 Die 21 ditto.
Serafino da Bologna conduce per il Po a Cremona forme 8 formagio pise 32, fagoto 1 panno: (paga) L. 2, sol. 3, den. 6; Bartolomeo Quartirone conduce balle 1 lane: (paga) L. 2, sol. —, den. 6.

Adì 23 septembris.
20 Lino Canzelere conduce per il Po a Cremona some 44,½ robe deverse in colli 89: (paga) L. 33, sol. 17, den. 6; Ieronimo Moniche conduce per il Po a Cremona some 39 robe deverse in colli 78: (paga) L. 29, sol. 5, den. —; Lino Canzelere conduce per il Po a Cremona some 1 roba deversa: (paga) L. —, sol. 15, den. —; Iovane Pavaraze conduce per il Po a Cremona pise 80 lana no-
25 strana: (paga) L. 3, sol. 1, den. 6; Herede Terzago conduce per il Po a Pavia bale 4 roba bona: paga L. 4, sol. 2, den. —.

Adì 25 ditto.
Zorzo Cantù conduce per il Po a Pavia balle 6 tela San Galo, bale 2 merci: (paga) L. 8, sol. 4, den. —. ||

30 Die 25 settembre 1558. f 34v
Iovane Lodevicho conduce per il Po a Pavia bale 1 cozi bale 1 chapolli [136]: (paga) L. 2, sol. 1, den. —.

Die 27 ditto.
Ieronimo Storto conduce per il Po a Pavia some 70 roba bona in coli 100
35 e coleto 1, some 9,½ roba grosa in coli 19: (paga) L. 153, sol. 9, den. 6.

135. Avena.

136. Manico di aratro?

Adì 28.

Herede Terzago conduce per il Po a Cremona some 5,½ deverse, soma 1 quarti 3 deverse per Cremona, some 9½ deverse per Ferara, tutti in colli 33: (paga) L. 27, sol. 13, den. 9; Iovane Francesco Cantù conduce per il Po a Pavia bale 1 tele San Gale: (paga) L. 1, sol. —, den. 6. 5

Adì 29 detto.

Herede Terzage conduce per il Po a Pavia some 10 oliaze pele 21: (paga) L. 5, sol. 5, den. —; Iosefo Giavardo conduce per il Po a Pavia some 2 savone in coli 2: (paga) L. 1, sol. 14, den. —; Zorzo Pilizo conduce per il Po a Venetia some 4 rotame di corali in coli 11: (paga) L. 11, sol. 9, den. 6; Ieronimo 10 Ferari da Cremona conduce per il Po some 9 lane: (paga) L. 5, sol. 3, den. 6; Iovane Batista Sentino conduce per il Po a Pavia baline 2 sapone: (paga) L. 2, sol. 1, den. —. ||

f 35 Adì 30 septembris 1558.

Zorzo Pilizo conduce per il Po a Venetia some 9,½ lane in balete 19: (paga) 15 L. 19, sol. 9, den. 6.

Adì 2 octubris.

Iovane Antonio dalle Penne conduce per il Po a Cremona some 15,½ olii pise 307: (paga) L. 9, sol. 11, den. 3; Iovane Batista Sentino conduce per il Po a Pavia bale 4 cozi: (paga) L. 1, sol. 10, den. —; Lino Canzelere conduce 20 da Cremona a Pavia some 55 diversi in coli 110: (paga) L. 41, sol. 3, den. —; Lorenzo da Po conduce per il Po a Pavia tolte a Ferara some 3 cordevano in coli 6: (paga) L. 2, sol. 5, den. —.

Adì 6 ditto.

Herede dal Terzago conduce per il Po some 9,½ roba deverse in coli 6 25 et fagoto 1 per Cremona some 57 in coli n. 114 e fagoto doi per Ferara: (paga) L. 53, sol. 2, den. 4; Cristoforo Canavini conduce per il Po a Pavia coleto 1 panno et faso 1 alzale: (paga) L. 3, sol. 7, den. —; Herede del Terzage conduce per il Po a Picigitone some 7 Ultramonte: (paga) L. 7, sol. —, den. —; Iovane Francesco di Bertone conduce per il Po a Pavia some 1 roba bona, careto 30 1 malvasia: (paga) L. 2, sol. 11, den. 6.

Adì 11 octobre.

Iovane Maria de Nove conduce per il Po a Cremona bale 22 lane: (paga) L. 22, sol. 11, den. —. ||

f 35v Adì 14 octubris 1558. 35

Iosefo Alberto conduce per il Po a Pavia carateli 2 malvasia, brente 2: (paga) L. 1, sol. —, den. 6; Pere Costa conduce per il Po a Pavia pise 58 formagio: (paga) L. 3, sol. 1, den. —; Iovane Maria de Nove conduce per il Po a Cremona bale 31 lana: (paga) L. 31, sol. 15, den. 6; Zorzo Pilizo conduce per il

Po a Cremona bale 2 lana: (paga) L. 2, sol. 1, den. —; domino Francesco dil Pozo conduce per il Po bale 2 lana, pise 48, case 2 vode: (paga) L. 5, sol. 2, den. 6.

Adì 16 ditto.

5 Iulio Bramere conduce per il Po a Pavia bale 49 line et some 3 stopa: (paga) L. 1, sol. 14, den. 1.

Adì 17 ditto.

Herede Terzago conduce per il Po a Cremona some 15 roba deverse per Ferara, some 12,½ deverse, some 2 roba bona: (paga) L. 41, sol. 5, den. —;

10 Alouiso Tadini conduce per il Po a Pavia braccia 200 tela in colete 1: (paga) L. —, sol. 10, den. —.

Adì 18.

Herede Terzage conduce per il Po a Pigicitone bale 4 Ultramonte: (paga) L. 4, sol. —, den. —.

15 Adì 21 ditto.

Herede Terzago conduce per il Po a Cremona some 6,½ roba deversa, some 3 deverse per Ferara in coli 18: (paga) L. 17, sol. 7, den. 6. ||

Adì 21 octubris. f 36

Lino Canzelere conduce gualdo per il Po a Cremona: (paga) L. 8, sol. 9,

20 den. —.

Adì 22 ditto.

Guido Vidal conduce per il Po some 1 alzale: (paga) L. —, sol. 16, den. —; Petro Antonio Morando conduce per il Po a Cremona some 130 riso: (paga) L. 58, sol. 10, den. —.

25 Die 25 ditto.

Tabagnolo navarolo conduce per il Po a Pavia cozi 12, coperti 8, matarazo di tela, matarazo 1 fornito: (paga) L. 1, sol. 17, den. —; domino Cristoforo Canavino conduce per il Po faso 1 fere ladino: (paga) L. —, sol. 5, den. 6.

Die 27 octubris.

30 Domino Alouiso Fermi conduce per il Po cara 1, 16 carbone: (paga) L. 12, sol. —, den. —; Cristoforo Canavino conduce bote 6 mele pise 320: (paga) L. 12, sol. 16, den. —.

Die 28.

Iulii Bramere conduce per il Po a Cremona bote 3 mele: (paga) L. 6, sol. —,

35 den. —.

Adì 29 ditto.

Herede Terzago conduce per il Po a Venetia some 7 canavazo in coli 5, some 18 roba de Fiandra per Ferara in coli 35: (paga) L. 31, sol. 16, den. 6.

Adì 30.

Iovane Mazucho conduce per il Po bale 2 [.....] some una, baline 4 piombo, some 3, baleta 1, caseta 1 roba bona, quarto uno: (paga) L. 4, sol. 15, den. 3. ||

f 36v Adì 30 octubris.

Iulio Bramere conduce per il Po a Pavia, bale 2 lino, some una: (paga) L. —, sol. 15, den. —.

Adì 31.

Andreis di Negri conduce per il Po some 32 valania in colli 2, bale una goma[137], case 4 vedre: (paga) L. 5, sol. 3, den. 6; Cristoforo Bonizone some 3 gualdo, conduce per il Po brente 45 vino: (paga) L. 16, sol. 9, den. —.

Adi 6 novembre.

Lino Canzelere conduce per il Po some 3 robe deverse: (paga) L. 6, sol. 5, den. —.

Adì 10 ditto.

Lorenzo Caruso conduce per il Po a Pavia somme 20 roba bona in colli 32: (paga) L. —, sol. —, den. —.

Adì 11 ditto.

Domino Iovane Pavaranza conduce per il Po a Cremona some 62 gualdo, some 8 roza in coli 116: (paga) L. 56, sol. 12, den. —.

Adì 17.

Domino Alesandro d'Arona conduce per il Po brente 5 mele: (paga) L. 2, sol. —, den. —.

31.

1728, maggio 28. Parma.

Lettera della < Cancelleria ducale > al Magistrato Camerale di Piacenza colla quale si autorizza la stipulazione del contratto di appalto del dazio del < fondo delle navi > (Cfr. l'atto consecutivo, 32).

ASPr: *Magistrato Camerale di Piacenza. Notai camerali*, not. Giuseppe Calderoni. Copia autentica.

Illustrissimi Signori miei osservantissimi, avendo comunicato a Sua Altezza Serenissima le oblazioni di Giovanni Battista Mazza, quale offre di pagare lire cento annue per li regali di Monticelli oltre Po, e quelle di Annibale Calamini, che offre lire centoottanta per l'impresa del fondo delle navi, è mente del Sig. Duca padrone che l'una e l'altra siano deliberate alli medesimi, quando

137. Gomma.

non vi siano maggiori oblazioni, onde potranno passare alla stipulazione del contratto, una volta che più loro piacerà; conchè rassegnandole la mia divota osservanza resto.

Parma 28 maggio 1728.
Delle Signorie loro illustrissime
(in calce) Divotissimo servitore, sottoscritto Baly Del Verme, Magistrato Maggiore.
(nell'angolo) Magistrato di Piacenza.
(Nella mansione) Alli Illustrissimi Signori mei osservantissimi li Signori Presidente e Magistrato camerale di Piacenza. (Sigillata in ostia rossa in forma).

31/II.

Tariffa per la riscossione del dazio del < fondo delle navi >. (Cfr. il documento principale)

Il solito dado del fondo delle navi dell'acque del Po piacentino della S.D.C., che si riscuote nel modo seguente: per ciascuna nave o barche di qualsivoglia parone, tanto piacentino, quanto forastiere, cariche con qualsivoglia robba, che arrivano a dette acque di detto Po piacentino, si paga per detto dazio soldi 5; per ciascuna barca o nave come sopra, che ariva alla piarda di dette acque per condurre fuori dello Stato piacentino, si paga soldi 5; per ciascuna barca o nave come sopra, che ariva alle dette acque del Po piacentino e transita dalle dette acque fuori dello Stato piacentino, si paga soldi 5; per ciascuno burchiello di qualsivoglia parone come sopra, che transita o discarica o carica come sopra, mentre però non sia un burchiello che cammini per servigio di alcuna nave o barca, che fosse carico con parte della carica di detta nave o barca, si pagano soldi 5; et il simile pagano ancora li burchielli che camminano con dette navi o barche, quando sono cariche d'altra robba che di quella della carica delle navi o barche, per ciascun burchiello di qualsivoglia cavallante, che ariva o parta o transita carico d'alcuni cavalli, ancorchè sian cavalli dell'anzana, si paga soldi 5.

32.

1728, giugno 5. Piacenza.

Locazione del dazio del < fondo delle navi > fatta dalla < Camera ducale > di Piacenza, in favore del sig. Capitano Annibale Calamini[138].

Per le note archivistico - diplomatiche cfr. atto precedente 31.

138. Per gli atti omogenei a questo, cfr. la «Tabella di spoglio statistico» IV.

In nomine Domini etc. Anno ab incarnatione eiusdem millesimo septingentesimovigesimo octavo, indictione sexta, die quinta junii Placentiae, in palatio excelsi Ducalis Consilii, sito in vicinia s. Eustachii, in illa illius parte in qua infrascriptus illustrissimus Magistratus praestare solet eius audientiam, videlicet in camera inferiori respiciente per fenestras viam publicam versus; coram domino Joseph Rinaldi, filio quondam domini Francisci, vicinie S. Mariae in Galliverto, Cesare Bacchi, filio quondam Alberti, vicinie S. Savini et Joanne Baptista Stangha quondam Dominici, vicinie S. Mariae in Galliverto, testibus etc. ac asserentibus etc., praesenteque pro secundo notario ad formam ordinum superinde etc. domino Antonio Rubeo, notario publico placentino. Ibique illustrissimi domini consiliarius Laurentius Magini Praeses Serenissime Ducalis Camere Placentiae, comes Ignatius Rocca Tesaurarius generalis ducalis, comites Guglielmus Roncovieri et Sebastianus Civardi Questores etc., nec non perillustris dominus Antonius Malaspina Procurator cameralis etc., legitime convocati et congregati in loco suprascripto, sub nomine illustrissimi Magistratus eiusdem Camere ducalis, inerentes deliberatione infrascriptae impresae titulo locati factae infrascripto domino capitaneo Calamini, in plena camera diei vigesimae nonae mensis Mai proximae fluxi, per acta mei notarii coadiutoris infrascripti, previo benigno beneplacito Celsitudinis Suae Serenissimae, ut ex litteris illustrissimo Magistratui conscriptis per illustrissimum dominum comitem Balj Del Verme, Prefectum Maiorem eiusdem C.S.S. in actis predicti illustrissimi Magistratus registratis, copia quarum ex originali fideliter et prout iacet extratta est, tenoris sequentis videlicet (v. all. n. I).

Sponte et nomine prelibatae C.S.S. ac dictae eius ducalis Camerae non dantes ius in re etc., sed nomine ac titulo simplicis locationis etc., dederunt et concesserunt, dantque etc., domino capitaneo Annibale Calamini, filio domini Joseph, vicinie S. Jacobi Maioris, ibidem presenti et acceptanti pro se etc., ad habendum, tenendum et usufructuandum usque ad annos tres proxime futuros, die hodie incepturos et successive etc., nominatim: datium fundi navium in flumine Padi, iusque et facultatem illud exigendi iusta solitum et ad formam praescriptam in dado, tenoris sequentis videlicet (v. all. n. II).

Ita quidem etc., ut dictus dominus capitaneus Calamini titulo conducti habeat, teneat, etc., promiseruntque praefati illustrissimi domini Praeses et Magistratus, dicto nomine, presentem locationem usque ad dictum tempus manutenere etc., ac defendere etc., in forma etc.

Quare, dictus dominus capitaneus Annibal Calamini confitens se esse in tenuta dicti totius locati, et cum eo etiam perillustris dominus Augustus de Riciis, quondam domini Martijs Antonii, vicinie S. Gervasii, ibidem praesens qui sciens etc., sed volens etc., et ipsi ambo simul principaliter et in solidum et cum renuntiis debitis de quibus infra, quae hic etc., sponte etc., solemniter promiserunt prefato illustrissimo Magistratui, mihique notario infrascripto praesentibus et acceptantibus et stipulantibus etc., nomine et ad beneficium dictae

S.D.C. eidem seu illustrissimo domino pro tempore Thesaurario, titulo ficti seu pensionum dare ac solvere libras centum octuaginta imperiales, singulo anno, in duobus terminis: medietatem nempe earundem in fine cuiuslibet semestris incipiendo facere primam solutionem hinc ad sex menses ab hodierna die incoando et successive prosequendo de semestre in semestrem et de anno in annum, praesente locatione durante, et donec etc., in pecunia numerata et non in alia re etc., propter etc., remotis etc..

Ad quarum pensionum solutionem et praedictorum omnium adimplementum, voluerunt ac volunt dicti domini Calamini et coobligatus teneri et posse cogi, ut ita sese eorumque et utriusque eorum haeredes ac bona etc., etiam principaliter et in solidum, ut supra, obligaverunt et obligant in ampla et valida depositi termini iudicialii, et utriusque Camerae forma latissime extendenda etc., atque hic pro extensa habita omni meliori modo etc., cum debitis suppositionibus et renuntiationibus et quae pariter hic etc., quia sic etc.

Pacto etc., quod dictus dominus capitaneus Calamini teneatur, ut promisit, termino mensis proximi hodie etc., et successive tradere ducali Computisteriae copiam authenticam praesentis instrumenti, omnibus suis extractam expensis, alias etc., ut ita etc., quia sic etc..

Quam quidem locationem et praedicta omnia et singula, in praesenti instrumento contenta, singula singulis etc., dictae partes modis etc., omnes ac nominibus respective antedictis sibi ipsis ad invicem solemniter promiserunt firmam et firma etc., habere etc., et non contravenire etc., sub omnium damnorum etc., de quibus etc., et ulterius in poena etc., toties etc., quoties etc., qua commissa etc., rata etc..

Pro quibus etc., obligaverunt dictus illustrissimus Magistratus, bona dictae S.D.C., dicti vero domini Calamini et coobligatus, sese suosque heredes et bona, principaliter et in solidum ut supra, tam praesentia, quam etc., et etiam ea etc., cum constituto etc., renuntiantes et in specie ita quod etc., renuntiantes dicti domini Calamini et Ricii legi dicenti « ubi sunt duo, vel plures » etc. Authenticon: « de duobus reis » etc., ac principalem prius etc., epistolae Divi Adriani etc., omnique nove ac veteri constitutioni, beneficioque fideiussorio etc., certioratis etc..

Et praedicta omnia vera fuisse et esse dixerunt, ac attendere etc., promiserunt etiam sub vinculo sincerae et immaculatae fidei, clausula vim iuramenti, ad formam ducalium constitutionum etc., superinde etc., et quam clausulam ego notarius etc., certioratus etc., omni etc.

Et praedicta omnia acta etc., in praesentia dicti perillustris domini iuris consulti Antonii Malaspinae, Procuratoris cameralis, ea collaudantis in forma et de praedictis etc..

(S.T.) Joannes Carulus Gobbus, notarius coadiutor in Cancelleria S.D.C., de praedictis etc..

33.

1749, giugno 16. Torino.

Lettera del sig. marchese del Caretto di Gorzegno, Primo Segretario di Stato di S.M. Sarda, indirizzata al sig. Carpintero, Primo Segretario di Stato e Guerra di S.A.R. l'Infante don Filippo Borbone, Duca di Parma e Piacenza, colla quale si delega il sig. Audiffredi a trattare, per conto della < Reale Azienda delle gabelle > di Torino, l'affare del transito dei sali sul Po[p]. Cfr. atti consecutivi 34, 35, 36, 37, 38, 39 e 40.

ASPr: *Fondo del Magistrato camerale di Piacenza. Notai camerali*, not. Giovanni Carto Gobbi. Copia autentica.

34.

1749, luglio 8. Parma.

Lettera del sig. Carpintero al sig. Presidente della <Camera Ducale di Parma> Francia Pellicer, colla quale lo si delega al rinnovo della convenzione per il passaggio del sale, trasportato sul Po per conto della < R. Azienda delle Gabelle di Torino >.[q] Cfr. atto precedente 33 e atto consecutivo 35.

Per le note archivistico-diplomatiche cfr. atto precedente 33.

35.

1749, luglio 18. Parma.

Convenzione tra la < R. Azienda delle gabelle > di Torino e le < RR. ducali Camere > di Parma, Piacenza e Guastalla per il transito dei sali sul Po trasportati da Venezia a Torino[139].

Per le note archivistico-diplomatiche cfr. l'atto precedente 33.

In Christi nomine amen. Anno a nativitate eiusdem millesimo septingentesimoquadragesimonono, indicione duodecima, die decima octava mensis julii etc. ***.

Sendo vero che, trovandosi la Real Corte di Torino, nel caso di provvedere una parte dei suoi Stati con sali, che da Venezia vengono tradotti lungo il fiume Po e che però, al fine di convenire il quantitativo dei pagamenti, pel diritto dovuto alle Reali Ducali Casse di Parma, Piacenza e Guastalla, a causa del transito dei sali medesimi per le acque del Po di giurisdizione dell'A.S.R. il signor Infante Don Filippo, Duca e padrone nostro clementissimo, sia stato deputato l'infrascritto sig. Giovanni Battista Audiffredi, ufficiale nell'Azienda delle RR. Gabelle di S.M. Sarda, come risulta da lettera del sig. marchese del Caretto di

[p] *Si omette il testo.* [q] *Si omette il testo.*

139. Cfr. per gli atti omogenei a questo, la « Tabella di spoglio statistico » III.

Gorzegno, Primo Ministro di Stato di S.M. Sarda, a questo sig. Segretario di Stato e Guerra o Gran Cancelliere dell'A.S.R. Don Giuseppe Carpintero, dato in Torino il 16 giugno 1749, del tenore registrato a piedi del presente instromento. Sendo altresì vero che, per la partecipazione non solo di una tale convenzione o sia accordo, quanto anco per la stipulazione dell'instromento da cellebrarsi sopra del medesimo, sia stato delegato per parte della prelibata A.S.R. l'Ill.mo sig. dell'una e dell'altra legge e di sacra teologia dottore Don Antonio Francia Pellicer, Uditore Generale di Guerra di S.M. Cattolica e delle truppe di S.A.R., e suo consigliere e Presidente di questa R.D.C. di Parma, come da lettera scrittagli dall'antedetto sig. Segretario di Stato e Guerra degli otto corrente luglio, registrata a piedi del presente instromento, in secondo luogo, al quale etc. Essendo pur anche vero che, trattatosi l'affare tra li prenominati signori deputato e delegato antedetti, sia concordemente stato convenuto com'essi signori consigliere, Presidente e delegato antedetto per una parte, e signor Giovanni Battista Audiffredi deputato per l'altra qui presenti, hanno detto e dicono rinonciando anche al poter dire altrimenti, primieramente, che in modo di puro e semplice affitto da durare lo spazio di tre anni continui, da intendersi ed aversi cominciati lì 25 marzo anno corrente 1749, venga concessa alla R. Azienda Gabelle di S.M. Sarda la facoltà di transitare per le acque del Po di giurisdizione camerale, tanto parmigiana, quanto piacentina come guastallese, quella quantità di sale che in ciascheduno dei detti tre anni accadrà farsi transitare da detta Reale Azienda, per le suddette acque camerali del Po guastallese, parmigiano e piacentino, a condizione però, e non altrimenti, che per parte di detta Reale Azienda, venga pagato alla Reale Ducale Cassa in Parma, o dove ed in mano di chi verrà ordinato per parte dell'A.S.R., il diritto o siano dritti dovuti per transito di detti sali a quella stessa ragione convenuta fra queste Regie Ducali Camere per una parte, ed i signori fermieri del sale dello Stato di Milano, e così:

per quello riguarda il transito di detti sali per le acque camerali di Guastalla, in ragione di doble [140] d'Italia duecentotrentatrè ed un terzo di simile dobla per ogni moggia [141] due mille e cinquecento sali predetti, misura solita di Venezia, e perciò l'importo in ragione come sopra di quella quantità di sali predetti, che di anno in anno accadrà transitarsi per dette acque camerali del Po guastallese, per conto di detta Reale Azienda e ciò oltre le regalie dovute all'amministratore di Guastalla di L. 79.10 moneta di Guastalla, per ogni corpo di nave di moggia n. 150, in luogo della regalia del sale effettivo e di un ducato di Venezia effettivo o sua valuta al Bargello e birri di Guastalla per ogni barca simile, per tutta la di questi regalia di moscato e zuccaro con dichiarazioni di non essere comprese in dette L. 79.10 l'onoranza del zucchero e moscato, solita corrispondersi da paroni al dazio medesimo, che anzi resta convenuta in fiaschette sei moscato e panetti cinque zuccaro da corrispondersi per

140. Cfr. Tavola delle misure.

141. Cfr. Tavola delle misure.

ogni portata, come sopra, con doversi altresì corrispondere oltre, come sopra, a questo Ill.mo Sig. Presidente delegato antedetto, come per lo passato corrispondevasi all'Ill.mo Sig. Presidente della R.D.C. di Guastalla, che in oggi più non esiste, quella regalia che è stata solita praticarsi in passato e che tuttora si pratica presentemente. Per quello che concerne il transito degli stessi sali per le acque camerali del Po di questo stato di Parma, in ragione di L. 130.6.3 moneta di Milano per ogni moggia cento sali, misura predetta, dovute alla R.D.C. di Parma rispetto a ducatoni otto da L. 7.10 moneta predetta di Milano, come succeduta in luogo del sig. Duca Sforza e rispetto ad altre L. 70.6.3 moneta stessa di Milano, come succeduta in luogo di questa ill.ma comunità e così l'importo in ragione, come sopra, di quella quantità sali predetti, che di anno in anno accadrà transitarsi per le acque camerali del Po parmigiano, per conto di detta reale Azienda.

E per quello finalmente tocca pel transito de' sali medesimi per le acque camerali del Po piacentino, in ragione di ducatoni 45 da L. 7.10 di Milano per ogni moggia cento sali predetti a misura stessa veneziana e così l'importo, in ragione come sopra, di quella quantità de' stessi sali che d'anno in anno accadrà transitarsi per le acque camerali del Po piacentino, per conto della stessa Reale Azienda.

Secondariamente che li pagamenti tutti suddetti debbano farsi nella R.D. Cassa di Parma, di tre in tre mesi ed infine di cadaun trimestre, per quella quantità solamente però che in ciaschedun trimestre sarà di ragione, come sopra, transitata per le acque suddette, lo che dovrà rimanere verificato con le cartoline solite [142], che dovranno di mano in mano lasciarsi da paroni conducenti di sali, appresso de' rispettivi amministratori de' dazi di Guastalla, del dazio di Torricella Parmigiana e della Longa del Po di Piacenza. Ne' primi pagamenti, che, ritenuti li rispettivi ragguagli suddetti, si riconosceranno dovuti non solo per li sali suddetti che saranno transitati dalli 25 marzo anno corrente sino in oggi, ma anco per quelli della stessa ragione che vi saranno transitati per prima, dacchè l'A.S.R. entrò al possesso e godimento delle rendite di suddetti Stati di Parma, Piacenza e Guastalla, quel denaro tutto che risulterà di già essere stato pagato in conto delli qui sopranominati transiti del sale medesimo.

Terzo: che per parte di detta R. Azienda delle Gabelle suddette, venga data a favore di succennate RR.DD.CC. un'idonea cauzione per l'adempimento di questa convenzione, con ulterior obbligo alla stessa R. Azienda di Gabella di dover estrarre a consegnare a di lei spese alle RR.DD.CC. predette, come qui abbasso, copia autentica dell'istrumento su di ciò da celebrarsi.

Quarto: che terminato il suddetto triennio, abbiasi a rinnovare il presente contratto per altri tre anni e più, in caso che la suddetta R. Azienda di Gabelle proseguirà a provvedere sali da Venezia e allorchè così piacca all'A.S.R., essendo

142. Ne costituisce un esempio il Documento 41.

anche vero che sia stato convenuto doversi sopra le promesse cose stipulare pubblico istromento ad eterna memoria. Quindi è perciò che l'antedetto ill.mo sig. Consigliere Presidente Don Antonio Francia Pellicer, in questa parte come specialmente a ciò delegato come sopra spontaneamente, a nome della RR.
5 DD.CC. di Parma, Piacenza e Guastalla, servendosi in questa parte delle facoltà ad esso lui concesse, come in detta lettera d'abbasso, in secondo luogo registrata, ha concesso ed affittata, concede ed affitta, alla Reale Azienda delle Gabelle di S.M. Sarda e per essa al predetto sig. Giovanni Battista Audiffredi di Nizza di Provenza, ufficiale nella Reale Azienda predetta, figlio del fu Sig.
10 Antonio abitante in Voghera, quale presentemente qui trovasi ed il quale quivi presente servendosi anch'esso, come ha protestato e protesta di volersi servire e come di fatto si serve, per la maggior validità e fermezza delle infrascritte cose, delle facoltà tutte ad esso lui concedute in detta lettera del sig. marchese del Caretto di Gorzegno, in primo luogo registrata a piedi del presente instro-
15 mento, prende in affitto e stipula ed accetta assieme con me notaio e cancelliere infrascitto, come pubblica persona etc., per l'antidetta Reale Azienda di Gabelle suddette e per chiunque altro etc., in forma ecc., ed in ogni miglior modo etc., la facoltà di poter transitare per le acque del Po di giurisdizione delle RR. DD.CC. sì di Parma, che di Piacenza ed anco di Guastalla tutta quella quantità
20 di sali grossi procedenti da Venezia che, in ciascheduno dei suddetti ed infrascritti tre anni, accaderà farsi transitare da detta R. Azienda di Gabelle per le suddette acque camerali del Po guastallese, parmigiano e piacentino, ad anni tre consecutivi incominciati li 25 marzo del presente anno 1749 e da terminarsi nel giorno 24 marzo 1752, con reciproco patto fra le parti suddette conve-
25 nuto, come sopra, e che pel presente atto viene scambievolmente stipulato ed accettatto, che abbiasi a rinnovare il presente contratto per altri tre anni e più, nel caso la suddetta Reale Azienda di Gabelle proseguisca provvedere sali suddetti da Venezia oltre il tempo sopra espresso ed allorchè così sia per essere il piacere dell'A.S.R.
30 Per la quale triennale concessione così come sopra fatta e quale attesa, l'antedetto sig. Giovanni Battista Audiffredi ufficiale antedetto ed in questa parte come speciale delegato, come sopra, obbligando, come ha obbligato ed obbliga, la preaccennata Reale Azienda di Gabelle dello Stato di Torino e per essa la R.C. di Torino e beni ecc., della stessa R. Camera spontaneamente per se
35 stesso, a nome come sopra, e qual delegato antedetto, ha promesso e promette al prenominato Ill.mo Sig. Consigliere Presidente Francia Pellicer delegato, come sopra, quivi presente et assieme con me notario e cancelliere infrascritto come pubblica persona etc. stipulante ed accettante per le RR.DD.CC. di Parma, Piacenza e Guastalla in forma ed in ogni miglior modo etc., di pagare e che con
40 effetto per parte di detta R. Azienda delle Gabelle, oltre alle regalie tutte di sopra convenute e da corrispondersi respettivamente come sopra, verrà pagato di tre mesi ed in fine di cadaun trimestre, essendo incominciato a correre il primo

trimestre nel giorno 25 marzo del corrente anno 1749, nella R.D. Cassa di Parma l'importo delli rispettivi dazi e diritti, che, in ragione del rispettivamente accordatosi come sopra, saranno dovuti per quelle rispettive quantità di detti sali che entro di ciaschedun trimestre saranno transitate per dette acque del Po, di camerale rispettiva giurisdizione delli suddetti Stati di Parma, Piacenza e Guastalla, per la liquidazione delle quali respettive quantità che saranno, come sopra, di trimestre in trimestre transitate, dovrà starsi al conto risultante dalle solite cartoline che il detto Sig. Audiffredi, deputato antedetto, s'obbliga far lasciare di volta in volta da paroni delle barche che con li sali predetti passeranno per le succennate acque del Po, agli amministratori o siano preposti dei dazi di Guastalla, del dazio di Torricella Parmigiana e di Longa del Po di Piacenza. E tutti li suddetti pagamenti dovranno farsi in contanti effettivi, rinonciando a tale effetto l'antedetto sig. Audiffredi deputato antedetto al beneficio dello statuto di Parma e all'Autentica: «hoc nisi», cod.: «de solutionibus» etc. che dispongono che il debitore che non paga con effettivo denaro pagar possa con beni etc., avvisato da me notaro etc., ed in caso di tardanza etc., assieme con li danni, spese ed interesse etc., de' quali etc., costituendosi a detto nome etc. et ha promesso et promette, qual deputato antedetto, di non addimandar livello etc., che anzi etc., rinonciando anche alle ferie e giorni feriati etc., in forma ed in forma dell'una e dell'altra Camera amplissima da estendersi largamente anco a dettame di sapiente ed in ogni melior modo etc.; promettendo all'incontro l'antedetto Ill.mo Sig. Consigliere Presidente delegato come in nome delle succennate RR.DD.CC. di Parma, Piacenza e Guastalla, ha promesso e promette al riferito sig. Audiffredi qui presente e che assieme con me notaio infrascritto etc., stipola ed accetta a nome, come sopra, che nel conteggio dei primi pagamenti che, ritenuti li ragguagli suddetti, si riconosceranno dovuti non solo per i sali suddetti che saranno transitati dalli 25 marzo anno corrente sino in oggi, ma anco per quelli della stessa ragione che vi saranno transitati per prima dacchè l'A.S.R. entrò al possesso e godimento delle rendite de' suddetti Stati di Parma, Piacenza a Guastalla, saranno compensate e bonificate tutte quelle somme di denaro, che da legittimi recapiti risulteranno essere stati realmente pagati alle suddette RR.DD.CC., per li succennati sali dell'antedetta ragione sin qui, come sopra, transitati per le acque del Po di camerale giurisdizione del parmigiano, piacentino e guastallese, obbligando a tale effetto li beni etc. delle suddette RR.DD.CC. in forma et in ogni miglior modo etc. Con patto fra le parti suddette, a nome rispettivamente come sopra, reciprocamente convenuto e tra le medesime vicendevolmente stipulato ed accettato.

Che per maggior cauzione del presente contratto e per l'adempimento di tutte e ciascheduna delle cose per detto sig. Audiffredi a nome, come sopra convenute e promesse, verso delle riferite RR.DD.CC. di Parma, Piacenza e Guastalla e di chiunque altro avente etc. interesse nel presente contratto deb-

basi dare, come lo stesso sig. Audiffredi, deputato antedetto, ha promesso e promette di dare, entro il termine di un mese continuo da decorrere del giorno d'oggi, una idonea cauzione in Piacenza da approvarsi da quell'Ill.mo sig. Presidente camerale di Piacenza e dal sig. Procuratore della R.D.C. di Piacenza, quali a
5 questo effetto verranno commissionati dal detto sig. Consigliere Presidente Francia Pellicer, qual delegato antedetto, qual cauzione dovrà obbligarsi nanti il detto sig. Presidente camerale di Piacenza, per pubblico instromento realmente, personalmente, principalmente, et in solido con detta R. Azienda di Gabelle, sotto le dovute e consuete rinoncie ed in forma di camera etc., a favore
10 della succennata R.D.C. di Parma, Piacenza e Guastalla e per chiunque altro avente etc. interesse nel presente contratto, per la piena ed intera osservanza e manutenzione di tutte e singule le cose, per esso sig. Audiffredi, a nome come sopra, promesse e convenute nel presente instromento in forma ed in ogni miglior modo etc., con ulteriore obbligazione di detta R. Azienda di Gabelle,
15 di dover consegnare a di lei spese alle RR.DD.CC. predette copia autentica del presente instromento, entro il termine di giorni 15, da decorrere del giorno d'oggi, come altresì copia autentica dell'istromento della suddetta cauzione, da prestarsi come sopra in Piacenza, entro il termine del mese predetto, pure a sue spese come così lo stesso sig. Audiffredi, in nome come sopra, ha promesso
20 e promette in forma etc., ed in ogni miglior modo etc. E però da qui in avanti etc., per titolo di puro e semplice affitto etc. e salvi sempre li patti predetti, la succennata Reale Azienda abbia e tenga etc., la facoltà del transito dei predetti sali etc., per le acque suddette del Po di camerale giurisdizione di Parma, Piacenza e Guastalla nel modo, forma, tempo, patti e condizioni sopra espresse;
25 promettendosi l'una e l'altra delle parti suddette a nome respettivamente come sopra di attendere ed osservare e mandare in esecuzione, rimossa ogni eccezione sì di gius, come di fatto, quanto è stato come sopra convenuto, promesso e pattuito e stipulato in forma et in forma di camera amplissima, al cui effetto hanno obbligato ed obbligano rispetto a detto Ill.mo sig. Consigliere Presidente Fran-
30 cia Pellicer li beni etc. della RR.DD.CC. di Parma, Piacenza e Guastalla etc., e rispetto a detto sig. Giovanni Battista Audiffredi, deputato antedetto, li beni etc. della R. Camera di Torino, in forma ed in ogni miglior modo etc.

E tutte le predette cose, l'una e l'altra delle parti suddette, hanno protestato e protestano esser vere e vogliono che s'estendino in forma, anche con la clau-
35 sola sotto il vincolo della sincera ed immacolata fede, di ciascheduna delle suddette parti contrattanti, quale a forza di giuramento, toltone il reato dell'anima alla forma delle ducali costituzioni di Parma etc., sotto l'obbligo rispetto a detto sig. Audiffredi de' beni etc. della R.C. di Torino e rispetto a detto sig. Consigliere Presidente Francia Pellicer dei beni etc. delle riferite RR.DD.CC. di
40 Parma, Piacenza e Guastalla, con tutte le rinoncie ed altre clausole solite e consuete apporsi in simili instromenti, in forma e nella stessa forma di camera etc. et in ogni miglior modo etc.

36.

1749, luglio 22. Parma.

Lettera del Presidente della < Camera ducale > di Parma Andrea Francia Pellicer al Presidente della < Camera ducale > di Piacenza Faconi, con la quale si trasmette copia dell'atto di convenzione con l'< Azienda delle RR. Gabelle > di S.M. Sarda, per il passaggio dei sali sulle acque camerali dei Ducati di Parma, Piacenza e Guastalla, stipulato dallo stesso Pellicer, speciale delegato di S.A.R. e si forniscono istruzioni allo stesso per la stipulazione dell'atto di fideiussione [r]. Per la convenzione cfr. atto 35 e per la fideiussione cfr. atto 40.

Per le note archivistico-diplomatiche cfr. l'atto 33.

37.

1749, agosto 14. Torino.

Francesco Bartolomeo Rubatti, <Intendente generale delle Gabelle> di S.M. Sarda e per essa <Consigliere delle Finanze e del Commercio>, rilascia procura ai sigg. Pietro e Giuseppe Corsini di Piacenza a prestare cauzione per il pagamento dei dazi a cui la Camera si obbliga in virtù della convenzione stipulata con le RR.DD.CC. di Parma, Piacenza e Guastalla [s].

Per la convenzione cfr. atto 35 e per l'atto di cauzione cfr. Documento 38.

Per le note archivistico-diplomatiche cfr. l'atto 33.

38.

1749, agosto 17. Piacenza.

Atto di cauzione dei fratelli Pietro e Giuseppe Corsini al Presidente della R.D.C. di Piacenza a garanzia delle adempienze contrattuali relative al passaggio dei sali sul fiume Po, per conto dell'<Azienda delle RR. Gabelle> di S.M. Sarda [t]. Per la convenzione cfr. atto 35.

Per le note archivistico-diplomatiche cfr. l'atto 33.

39.

1749, agosto 18. Piacenza.

Lettera del Procuratore della R.D.C. di Piacenza, Gian Luigi Silva, al Primo Segretario di Stato di S.A.S. Giuseppe Carpintero, recante informazioni intorno alla solvibilità dei fratelli Pietro e Giuseppe Corsini in ordine alla fideiussione da prestarsi per conto della <Azienda camerale delle RR. Gabelle> di S.M. Sarda [u]. Per la fideiussione cfr. atto 40.

Per le note archivistico-diplomatiche cfr. l'atto 33.

[r] *Si omette il testo.* [s] *Si omette il testo.* [t] *Si omette il testo.* [u] *Si omette il testo.*

40.

1749, agosto 25. Piacenza.

Atto di fideiussione prestato dalla R. Camera di Torino a favore delle RR. Camere di Piacenza, Parma e Guastalla per i pagamenti dei transiti del sale sul fiume Po. Per la convenzione 5 cfr. atto 35.

Per le note archivistico-diplomatiche cfr. l'atto 33.

In nomine Domini etc., anno ab incarnatione Eiusdem millesimoseptingentesimoquadragesimo nono, inditione duodecima, die vigesima quinta mensis augusti, Placentiae, in palatio Supremi Regi Consilii, sito in vicinia S. Eustachi, 10 in illa parte in qua residet infrascriptus illustrissimus dominus Praeses Regiae Ducalis Camerae, videlicet in camera inferiori eius studii litterarii, respiciente per fenestram viam publicam versus.

Coram domino Gaspare Cuzoletti, quondam domini Johannis, vicinie S. Andreae, domino Francesco Quatrini, filio domini Innocentii, vicinie S. Eu-15 phemiae, et Melchiorre Rocca quondam Marci, vicinie S. Pauli, testibus notis, vocatis atque rogatis ac asserentibus etc., presenteque pro secundo notario ad formam ordinum superinde, domino Elia Avancini, notario publico placentino.

Essendo che a giorni scorsi seguisse nanti l'Ill.mo sig. Dottore dell'una e l'altra legge Don Antonio Francia Pelicer, Uditor Generale di Guerra di S.M. 20 Cattolica e delle truppe di S.A.R., suo Consigliere e Presidente della R.D.C. di Parma, in questa parte anche come specialmente delegato dalla prelibata Altezza Sua Reale, instromento di accensamento, o sia locazione, a favore della Reale Azienda delle Gabelle di S.M. Sarda, mediante l'accettazione del Sig. Giambattista Audiffredi, Ufficiale della predetta Reale Azienda, deputato, come 25 nell'infrascritto istromento, sopra li transiti de' sali forastieri che da Venezia vengono tradotti per via del Po, per la necessaria provvigione delle RR. Gabelle della prelibata Maestà Sua, ove restano convenuti li diritti dovuti per li transiti de' suddetti sali alle rispettive Camere di S.A.R., tanto per quello riguardano le acque camerali di Guastalla, Parmigiano, come per queste piacentine e così, 30 come più ampiamente si legge nell'istromento sopra ciò pubblicato li 18 luglio scorso, per rogito del Sig. Giuseppe Borelli, notaro parmigiano e Cancelliere della R.D.C. di Parma, quale stato a me vicecancelliere infrascritto consegnato in pubblica e autentica forma, ad effetto di registrarlo nel presente instromento, come avendolo prima letto in presenza etc., resterà lo stesso in primo luogo 35 registrato a piedi di questo stesso istromento.

Essendo anche che, fra le altre cose convenute nel detto et infrascritto istromento di locazione, vi sia il patto espresso che per parte di detta Reale Azienda delle Gabelle di S.M. Sarda, debba prestarsi a favore delle RR.DD.CC. di Parma, Piacenza e Guastalla un'idonea cauzione, per il totale adempimento di quanto resta espresso nel detto et infrascritto instromento del sig. Borelli, al

qual fine il prefato ill.mo signor Presidente della R.D.C. di Parma, don Antonio Pelicer, delegato antedetto, abbi trasmesso lettera unita alla copia del suddetto istromento, all'infrascritto ill.mo signor Presidente di questa R.D.C. di Piacenza, perchè ricevere debba in nome delle preaccennate RR.DD.CC. della prelibata S.A.R., la sudetta cauzione, precedente però la di lui disamina, ed anche di questo Sig. Procuratore camerale sopra l'idoneità della medesima da prestarsi, con divenire poscia sopra di ciò nanti l'Ill.mo sig. Presidente di questa R.D.C., alla celebrazione d'un pubblico instromento con tutte quelle condizioni che sono espresse nell'antidetta lettera, qualle essendo stata parimente a me vicecancelliere infrascritto consegnata, ed avendola prima letta in presenza etc., sarà essa pure registrata ai piedi del presente istromento in secundo luogo.

Essendo anche che, in seguito a quanto sopra, sia comparso nanti Sua Signoria Ill.ma il sig. Pietro Corsini, non solo come Procuratore dell'Intendenza Generale delle RR. Gabelle di S.M. il re di Sardegna, ma anche a proprio nome, coll'esibirsi unitamente col di lui fratello Giuseppe Corsini, d'obbligarsi principalmente ed in solido con la detta Reale Azienda, sotto le dovute rinunzie in forma a favore delle Reali Camere di Parma, Piacenza e Guastalla, et in tutto, come stà esposto nella scrittura d'instanza che si dirà da basso, cosicchè dattane dal prefato ill.mo Sig. Presidente della R.D.C. di questa città, l'incombenza al sig. Procuratore Camerale di prendere le necessarie informazioni sopra l'idoneità di detti Signori fratelli Corsini, per poscia riferirne con sua relazione in scritto, come infatti avendo io stesso sig. Procuratore riferito essere li mentovati signori Corsini idonei, uniti però solidariamente, ed in questa forma assicurato le RR.DD.CC. di Parma, Piacenza e Guastalla di S.A. Reale e così, e come più ampiamente si scorge della detta istanza, relazione e decretti, che saranno registrati a piedi del presente istromento in terzo luogo.

Onde, non restandovi altro che divenire sopra tutte le dette infrascritte cose alla stipulazione di un pubblico e solenne istromento, a perpetua memoria, quindi è pertanto che personalmente costituiti ed esistenti avanti all'Ill.mo sig. dottore dell'una e l'altra legge Don Michele Angelo Faconi, Consigliere nel Supremo Regio Consiglio e Presidente di questa R.D.C. di Piacenza, di me cancelliere infrascritto, sig. secondo notaro e testimoni soprascritti, li signori Pietro e Giuseppe frattelli Corsini, figli del quondam sig. Giovanni, amendui della vicinanza di S. Eufemia, ma ora qui presenti, quali, protestando primieramente d'essere beni intesi del contenuto dell'istromento fatto in Parma da quell'Ill.mo Sig. Presidente della R.D.C. Pelicer, per rogito di detto sig. Borelli, letto come sopra, e dell'obbligo specialmente assunto dal sig. Audiffredi deputato, come in esso, come hanno asserito ad asseriscono, anche sotto l'infrascritto vincolo di fede, avvisati come a basso da me vicecancelliere infrascritto etc., rinunciando etc., spontaneamente e volontieri e con animo deliberato etc., e tutti due unitamente e principalmente ed in solido, hanno pro-

messo e promettono al prefato illustrissimo sig. Presidente Faconi, presente e che accetta in nome delle RR.DD.CC. di Sua A.R. di Parma, Piacenza e Guastalla, mediante anche la stipulazione di me già detto ed infrascritto vicecancelliere, di adempiere e fare adempiere rispettivamente a tutto e quanto
5 resta espresso e contenuto nel detto infrascritto istromento, ricevuto lì 18 scorso luglio dal sig. Borelli, e giusta l'obbligazione assunta in esso dal sig. Giambattista Audiffredi, per la Reale Azienda delle Gabelle di S.M. il Re di Sardegna, quale s'abbi qui di parola in parola per espresso e ripetuto, in ogni più miglior modo che dire e fare si possa etc..
10 Anzi per il pronto adempimento di quanto sopra, essi Sigg. Pietro e Giuseppe fratelli Corsini, hanno voluto come vogliono essere tenuti, principalmente et in solido, con detto sig. Audiffredi o sia Reale Azienda della Regia Camera di Torino, obbligando a favore delle RR.DD.CC. di S.A.R. e così di Parma, Piacenza e Guastalla, previa l'accettazione del prefatto Ill.mo Sig.
15 Presidente Don Michele Angelo Faconi, presente e che accetta in nome delle medesime, ed anche la stipulazione di me vicecancelliere infrascitto, se stessi, suoi eredi e beni, principalmente et in solido sempre con la detta Reale Azienda della R.C. di Torino, in forma di deposito a termine giudiciale e dell'una e dell'altra Camera, da estendersi in forma amplissima da me notaro vicecancel-
20 liere infrascritto, e la quale frattanto s'abbi qui per estesa sotto le dovute rinoncie e supposizioni, parimenti da estendersi etc., et avute frattanto qui per estese in ogni più valida forma, che dire e fare si possa, perchè così etc..

Con patto espresso etc., che detti signori fratelli Corsini siano tenuti di dare e consegnare alla R.D.C. una copia autentica del presento instromento,
25 in forma etc..

Le quali cose tutte, singole contenute nel presente istromento, riferendo sempre le cose congrue alle incongrue, in ogni miglior modo etc. per solenne stipulazione, hanno vecendevolemente li suddetti signori Pietro e Giuseppe fratelli Corsini promesso d'aver ferme, rate e grate e di non contravenirvi nè con-
30 trafarvi, direttamente nè indirettamente, in alcun modo, via e forma che dire e fare si possa, nella pena etc., tante volte quante etc., qual commessa etc., intendendo nulladimeno che la presente obbligazione abbi il suo pieno effetto e per attendere e osservare quanto in questo istromento si contiene, hanno obbligato e obbligano a favore delle RR.DD.CC. di Parma, Piacenza e Gua-
35 stalla, mediante sempre l'accettazione e stipulazione antidette, se stessi, loro eredi e beni principalmente ed in solidum con la suddetta Reale Aziende delle Gabelle di S.M. Sarda, nella detta forma di deposito, termine giudiziale e dell'una e l'altra Camera in amplissima forma e tanto li beni beni presenti che futuri ed anche quelli che non cadono sotto la generale obbligazione, col co-
40 stituto possessorio, rinonciando etc. e rinonciando ancora essi signori fratelli Corsini alla legge che dice: « ove sono due o più », all'Autentica: « de' duoi rei », al beneficio di fideiussori, alla lettera del divo Adriano, alla nuova e vec-

chia constituzione, alla legge che dice: « la generale rinoncia non valere », ed, in somma, a qualunque beneficio e aiuto di legge le potesse competere, cerciorati da me vicecancelliere infrascritto etc., dicendo inoltre le parti antidette che tutte le dette cose sono vere, e promesso di quelle attendere anche sotto il vincolo di sincera et immacolata fede, clausola che ha forza di giuramento, giusta le disposizioni delle ducali costituzioni sopra ciò disponenti etc., e la qual clausola rogato io vicecancelliere ho qui apposta, cerciorati prima etc., che così etc.

Presente alle predette cose tutte il molto illustre signore dottore Giovanni Luigi Silva, procuratore della R.D.C. di Piacenza, quale avendole sentite le ha collaudate e de predictis etc.

L'instromento di cui si fa menzione è del tenore seguente: cioè numero uno.

La lettera parimenti di cui sopra si fa menzione, è del tenore seguente: cioè numero due.

Gli atti fatti nanti l'ill.mo sig. Presidente, unitamente alla procura di Torino, de' quali sopra, sono del tenore seguente: cioè numero tre.

41.

1748, settembre 12. [Cremona].

Bolletta di accompagnamento per il trasporto del sale, rilasciata dal <Magistrato Economico al sale> di Milano, al parone Carlo Perotti incaricato del trasporto, da esibire all'< Ufficio della Darsena > di Piacenza, per ottenerne il passaggio in virtù della convenzione vigente tra lo Stato di Milano ed il Ducato di Piacenza[143].

ACPc: *Ufficio della Longa del Po* cartella 4. Originale.

Si fa fede per il Magistrato Economico al sal, qualmente diversi paroni hanno caricato nelli loro burchi sal da trapano mozza duecentododici, per essere condotti sopra il Po per il carico della nave del parone Carlo Perotti, per essere trasportati questi nello Stato di Milano.

Val moggia 212.
Datum dal Magistrato suddetto lì 12 settembre 1748.
Pietro Antonio [.....] [v]
[ATTI ACCESSORI:]
[In calce:]

[v] *Reca il sigillo aderente in cera.*

143. Cfr. per gli atti omogenei a questo, la « Tabella di spoglio statistico » III.

La barca et alibbi[144] di sal grosso, che il parone Carlo Perotti conduce sul Stato di Milano, è moggia di Venezia ducentododici: dico moggia di Venezia n. 212.

Piacenza lì 16 ottobre 1748.
Bartolomeo Cremonesi perito.

42.

[1578, maggio circa]. [Piacenza].

Petizione del sig. Cristoforo Fontana detto Festa alla Comunità di Piacenza per ottenere la concessione della costruzione e gestione di un naviglio Piacenza-Po. Cfr. atti consecutivi 43, 44 e 45

ACPc: *Ufficio della Longa del Po* cartella 4. Copia semplice.

Pro Festa, pro navigio.

Molto magnifici segnori, messer Christoforo Fontana detto il Festa, di questa magnifica Comunità fidellissimo servitore, havendo già gran tempo considerato che se si facesse il naviglio della città qui di Piacenza insino al fiume del Po, saria di gran comodo et utile il trasportar da questo a quello, et da quello a questo luoco tutte le sorte di robbe et cose da tutti i tempi dell'anno, et che con questa via in molti et diversi modi si bonificheria la città, et in detto naviglio si poteriano far delli instromenti da facilmente et con grande agevolezza et prestezza carichar et scaricar li pesi gravi, come siano collonne di pietra, travi, botte piene, et altri simili gravi pesi, con un moto solo et far altri ingegni quali apportariano utile al publico et privati, ha determinato voler di ciò avisar essa magnifica Comunità et pregarla a voler risolversi di voler fare detto naviglio, et caso che non voglia essa magnifica Comunità farlo, concedere ad esso Festa l'authorità di poterlo fare a sue spese, et per che lo si possi far et mantenere concedergli tutte le acque qual sono solite intrar per la città et uscire alla porta di Fodesta, subito uscite et operato che habbiano dentro dalla città, et per che alle volte intraviene che le giarre[145] della Trebbia intrano per forza nelle acque nel Rivo Comune[146], a tal che si impedisce il decorso delle acque della Trebia per il detto rivo alla detta città per molti giorni, a tal che per quello tempo esso naviglio resteria inutile. Concedergli ancho di poter cercare delle acque sortive nelle fosse della città, senza danno et detrimento delle muraglie di essa, et che niuno in esse acque così della Trebbia, come quelle che esso Festa ritroveria in dette fosse, non se ne possa intromettere, ma che siano proprie del detto Festa

144. Piccole barche o burchielli che alleggerivano il carico della nave là dove la navigazione riusciva più difficile. (Cfr. la voce veneta: < alibiare > = alleggerire).

145. Ghiaie.

146. Canale di irrigazione che conduceva < ab antiquo > l'acqua del fiume Trebbia alla città.

et di più, di poter da quelli che vorranno servirse de detto naviglio, scodere et che egli habbino da pagare al detto Festa, per ogni carro di ogni sorte di robbe et cose, soldi cinque, et per ogni soma soldo uno, qual si condurranno per detto naviglio o dal Po a Piacenza o da Piacenza al Po, non astrigendo alchuno che non possi condurre le sue robe o per terra o per il detto naviglio, 5
ma lasciandogli in libertà di appigliarse a qual condotta vorranno o per terra o per acqua, come più gli piacerà et parerà et cognosceranno essere più suo utile, il che facendo essa magnifica Comunità, oltre che farrà cosa utile et honorevole, esso Festa si offerisce ancho per tal concessione recognoscere ogni anno, in perpetuo, detta magnifica Comunità di qualche censo o fitto, come 10
sarrà honesto et come spera nelle SS.VV. molto magnifiche.

43.

1578, maggio 12. Piacenza.

Il < Consiglio degli Anziani > della Comunità di Piacenza esamina la richiesta del sig. Cristoforo Fontana detto Festa di costruire un naviglio Piacenza-Po e delega un'apposita commissione 15
ad instruire la pratica. Cfr. atto precedente 42.

ACPc: *Registri delle provvigioni e riformagioni della Comunità di Piacenza* reg. 59, ff 50-51.

f 50 1578, die 12 may, lune.

Convocatis et congregatis etc., in loco Capelle nove etc., in quo convocari solent etc., et in quo interfuerunt infrascritti magnifici domini Prior et Antiani 20
videlicet: Ioannes Matheus Amizonus doctor, Prior, Uldericus de Russio doctor, comes Adrianus de Lando, Franciscus de Arcellis, Alexander de Prato, Nicolaus
f 50v Fantonus, Nicolaus Paverus Bedotius, || Saverius Bonaventura de Burgetis, Ioannes Petrus Dordonus.

. . . 25

f 51 Lecta ibidem expositione porecta per magnificum dominum Christoforum Fontanam, dictum Festam, petentem etc., sibi concedi facultatem suis expensis navigium sic nuncupatum faciendi in insista tandem a flumine Padi ad civitatem, prout latius in dicta expositione de qua in filo. Predicti magnifici domini Prior et Antiani, visis et auditis predictis et audito domino Christoforo Fontana, 30
elegerunt et elligunt magnificos dominos Iohannem Matheum Amizonum doctorem Priorem etc., Uldericum de Russio doctorem, comitem Adrianum de Lando, et nobilem dominum Ludovicum de Caxate et Alexandrum de Prato, ex magnificis dominis Antianis, qui insimul sint cum dicto Festa et se conferant super factum et cum eo tractent modum dictum navilium fabricandi, capitula 35
formandi et alia faciendi, circa premissa necessaria, et postea referant et predicta omni meliore modo etc.

44.

1578, maggio 30. Piacenza.

Il < Consiglio degli Anziani > della Comunità di Piacenza autorizza il sig. Cristoforo Fontana detto Festa a costruire e gestire un naviglio Piacenza-Po con le clausole stabilite in apposito capitolato. Cfr. atto consecutivo 45.

ACPc: *Registri delle provvigioni e riformagioni della Comunità di Piacenza* reg. 59 ff 57-57v.

1578, die 30 may. f 57

Convocatis etc. ... ||

audita relatione facta per magnificos dominos Uldericum de Russio, Iohannem Matheum Amizonum doctores, comitem Adrianum de Lando et Alexandrum de Prato, ex Antianis dominis, ellectis pro negotio navilii domini Christofori Feste, quod vellet fabricare in flumine insista refferentes fore et esse publice utilitatis, quod dictum navilium constituatur... f 57v

Dicti magnifici domini Prior et Antiani, visis et auditis predictis, dicto domino Christoforo Festae concesserunt ac autoritatem dederunt, quod possit et valeat eius tamen expensis fabricare et seu fabricari facere dictum navilium in dicta insista, cum capitulis obligationibus et aliis formandis per dictosmet magnificos dominos ellectos, quibus seu maiori parti eorum dicta capitula formandi et stabilendi auctoritatem predicte magnifice Communitatis, dederunt et dant et predicta omni meliore modo etc.

45.

1578, agosto 30. Piacenza.

Capitoli della convenzione stipulata tra la Comunità di Piacenza e Cristoforo Fontana, per la costruzione e la gestione di un naviglio Piacenza-Po. Cfr. atti precedenti 42-44.

ACPc: *Ufficii della Longa del Po* cartella 4. Originale.

Capitoli con li quali la magnifica Comunità di Piacenza concede a messer Cristoforo Fontana, detto Festa, presente et che accetta per sè, suoi heredi etc., facultà di poter liberamente et senza impedimento di alcuna persona fabricar, a tutte sue spese, uno naviglio nel cavo della Fodesta [147] et fuori di detto cavo, per quanto si estendano le ragioni di detta magnifica Comunità, per condurre con nave o burchielli ogni sorte di robbe et marcantie, comiziando dalla porta di Fodesta dove usciscono le acque dalla città et seguendo fino al Po et dal Po fino alla detta porta Fodesta.

Primo: che detto messer Christoforo sia obligato fabricare fra doi o tre anni prossimi a venire il detto naviglio, per quale comodamente et da ogni

147. Canale navigabile che congiungeva il Po a Piacenza.

tempo si possa condure ogni sorte di robbe et mercantie con nave et burchielli et mantenergli perpetuamente, senza alcuno impedimento, salvo quando per le gran seccitade et ingiarationi di Trebbia, occorresse tale penuria de acqua che non fosse sofficiente al uso del navigare.

Secondo: si contenta detta magnifica Comunità che per tale fabrica et mantenimento, possa detto messer Festa essigere da cadauno che vorrà usare della condotta di detto naviglio, soldi cinque per cadauno carro, siano di legna, preda, grano, feni, vini, biade et ogni altra sorte di robbe che si misurano o conduchino a carro, et soldo uno per cadauna soma di mercantia, et soldo uno per ogni persona et ogni bestia forastiera.

Terzo: si contenta detta magnifica Comunità che per beneficio di detto naviglio et di detto Festa, esso Festa possa senza impedimento di alcuna persona, di quale stato e condicione si sia, divertire tutte quelle acque che nascono, sortiscano et scolano et sono atte a scolare et decorrere nelle fosse della città di Piacenza, con tutta quella facultà che spetta et che potesse spettare a detta magnifica Comunità et come potesse lei istessa, senza però pregiuditio di chi havesse migliore et anteriore ragione, in dette acque nascenti in dette fosse, e che di presente havesse di esse legitimo, quieto, naturale et reale posesso.

Quarto: si contenta che detto Festa possa usare quello beneficio delle acque che entrano nella città et divertirle al detto naviglio et ad altro uso, mentre che il naviglio non patisca dopo che a molinari o altri dentro della città se ne saranno serviti, secondo le loro ragioni et solito, et questo senza che possa essere impedito da persona alcuna.

Quinto: vole che, crescendo talmente le acque del Po nel detto cavo di Fodesta o naviglio, che si potesse condurre le nave o burchielli carichi senza l'artificio del detto naviglio, in quello caso che tutti quelli che hanno terre et possessioni di qua e di là del Po et che sono sul Piacentino et che conduchino robbe nate nelle sue possessioni, non siano tenuti a pagamento alcuno ogni volta che volessero condurre per nave o burchielli per il detto cavo della Fodesta. Dechiarano che per levare via dificultà sopra il detto accrescimento d'acque, s'habbi da metere uno termino secondo il giuditio de esperti, per quali s'habbia a cognoscere, quando il detto crescimento delle acque sarà tale, che si possa fare detta condotta senza il bisogno et artificio di esso naviglio.

Sesto: quanto sia per li fornasari[148] in tempo del crescimento di dette acque, come di sopra, siano obligati a pagare per la condotta delle sue legne delle sue fornaci soldi tre per cadauno carro solamente.

Giovanni Matteo Amizoni. Uldericus Russis.
Adriano Landi.

148. Proprietari di fornaci per la cottura del materiale laterizio, che si trovavano numerose tra la città ed il porto lungo il Fodesta, nel borgo di Sant'Agnese.

46.

1624, novembre 12. Piacenza.

Lettera del Cardinale Alessandro Farnese al Presidente del Magistrato Camerale di Piacenza colla quale si autorizza l'aumento delle regalie spettanti al Capitano della Darsena. Cfr. atto consecutivo 47.

ACPc: *Ufficii della Longa del Po* cartella 4. Lettera originale.

Molto magnifico et eccellente nostro amatissimo, havendo noi considerata l'istanza fattaci da questo Capitano del Po, per le regalie da essigersi da lui et havuta anco piena informatione quando Giovanni Giacomo Todeschino essercitò l'istesso offitio di Capitano del Po, risolviamo, che per l'alterazione che il corso dei tempi ha portato a tutte le cose, s'augmentino al presente Capitano del Po un terzo le regalie che si pagavano al già Todeschino, acciò che formiate una tassa per esso Capitano, con questo terzo di più che se li assegna, la qual tassa dovrà esser registrata in Camera et osservata da lui a puntino. Nostro Signore Dio vi guardi.

Di Piacenza lì xij di novembre 1624.

Tutto vostro Alessandro card. Farnese.

[A tergo] Al molto magnifico et eccellente nostro amatissimo Presidente Antonio Fidi.

47.

1624, dicembre 10. Piacenza.

Prontuario delle tangenti spettanti al Capitano della Darsena di Piacenza sulle merci in transito sul Po. Cfr. atto precedente 46.

ACPC: *Ufficio della Longa del Po* cartella 4, documento cartaceo. Copia semplice.

Tassa dell'esigenza delle honoranze regalie et prerogative da farsi per il Capitano della Darsena del fiume Po piacentino, giusta l'inovationi che alcuni capitani della Darsena de barcaroli, pescatori e molinari delle acque piacentine del fiume Po, havevano introdotto per l'esigenza delle loro regalie, honoranze et prerogative, quale secondo l'antico stile e l'inveterata consuetine, solevano fare non solo dalli detti barcaroli, pescatori e molinari habitanti nella presente città e suo territorio, ma da tutti gli altri che venendo da qualsivoglia città, castello, terra o villa fori d'esso, navigano per il detto fiume, erano di maniera eccessive e fuori di modo alterate, che mossero giustamente l'anino del Ser.mo sig. duca Ranuccio di gloriosa memoria a farli processare e privare della suddetta esigenza. Ma, essendosi poi compiaciuto l'ill.mo e rev.mo signor Cardinale Farnese, tuttore in questa parte e curatore del Ser.mo signor duca Odoardo,

nostro signore, e generale amministratore in tutti li Stati di S.A.S., provvedere il carico di Capitano della suddetta Darsena nella persona del capitano Francesco Mussi, ha voluto anco S.S. Ill.ma reintegrare questo ufficio dell'antica esigenza delle suddette regalie, honoranze e prerogative, acciocchè questo posto si possa esercitare dal suddetto Mussi e da ogni altro suo successore, con la convenienza et honorevolezza che si deve al servitio di S.A., alla vigilanza che merita la confidenza, cura et obligatione di guardare, custodire e conservare le ragioni e confini, delle suddette acque piacentine, con li Stati d'altri principi a esse confinanti et oviare che non si cometano frodi da chi si sia. Et havendo perciò S.S. Ill.ma piena e fedele informatione della qualità e quantità delle suddette regalie, honoranze e prerogative e del modo e forma con le quali si costuma d'essigerle, nel tempo che suddetto carico era esercitato da Giovanni Giacomo Todeschini, ha comandato con lettera del 12 di novembre del 1624 che, attesa l'alteratione apportata nel corso dei tempi in qua a tutte le altre cose, e perchè non sia più in facoltà delli capitani suddetti nè dei loro sostituti d'innovare, nè alterare circa di esse cosa alcuna in danno e pregiuditio delli naviganti, conducenti e transitanti qual si voglia sorte di merci, vetovaglie et simili per le dette acque, s'augmentano le suddette regalie, honoranze e prerogative un terzo di più di quello che si esigevano all'hora, commettendo a noi perciò, con dette lettere, l'agiustamento et essecutione di esse e di formare una tassa la quale si debba e dalli capitani e dalli barcaroli, pescatori, et altri naviganti trattanti, negocianti et transitanti respettivamente per le dette acque, come di sopra, inviolabilmente osservare sotto le pene infrascritte. Noi, dunque, havendo avuta mattura e diligente consideratione a tutte e a ciascuna delle suddette cose et in esecutione della commissione impostaci, si habbiano formato la seguente, cioè:

Tassa dell'esigenza delle honoranze, regalie e prerogative da farsi per il Capitano della Darsena del fiume Po piacentino.

Da ciascuna nave che venga da Venetia, una fiasca di malvasia d'una libra venetiana, computa il vetro e la coperta d'essa che a peso di libra piacentina è di once 9; di più uno scatolino, overo doi scartossi di pepe, che siano respettivamente di once 6.

Da ciascuno navarolo, pescatore che sia parone, per tale descritto nella matricola del paratico loro, ogn'anno: soldi 14.

Da ciascun marinaro di nave o pescatore descritto, soldi 9.

Da ciascuna nave grande, molino e porto novo, delli suddetti del paratico, che si metta per la prima volta nell'acqua del Po piacentino: L. 5, soldi 6.

Per ciascun burgielo novo che si metta la prima volta come sopra: L. 1, soldi 13.

Per ciascuna nave grande da mercancia che si venda: L. 2, sol. 13.
Per ciacuna nave piccola che si venda: L. 1.
Per ciascun burgielo che si venda come sopra: L. 1.
Per ciascun fondo di ciascun molino: L. 1, soldi 10.
Per la licenza di mover ciascun molino da un loco all'altro e per meglio molinare: L. 5, soldi 6.
Per ciascun molino che si venda: L. 4.
Per ciascun molino che si venda a gente fora dello Stato: L. 6.
Per ogni burchio di pesce forastiero che si conduca da parte forastiera, libre 9 pesce et in denaro L. 2, soldi 10.
Per ciascun pesce grosso di libre 100 che si prenda nelle acque piacentine del Po o sia condutto per esso alla città per vendere, libre 2 pesce o in denaro L. 2. Et se sarà per transito L. 3.
Per ciascun barile di pesce salato o marinato e ciascun cesto o sportino di essi, uno pesce per barile e per cesto o barile.
Per ciascun barile di olive, una libra di esse.
Per ogni cassa di fighi in canna, una libra di essi.
Per ogni 25 barili ordinari di fichi, libra una di essi.
Per ciascun migliaio di gallane cioè tartaruche, 6 di esse.
Per ciascuna somma di limoni e ciascuna di naransi [149], uno di essi per somma.
Per ciascun barile di lumache, una libra di esse.
Per ogni sacco di amandole, libra una di esse per sacco.
Per ogni sacco di riso, once 6 di esso per sacco, e se sarà per transito, soldi due per sacco.
Per ciascuno migliaio d'aglio, un mazzo di esso.
Per ciascun migliaio di verze, due di esse.
Per ciascun sacco di castagne verde o secche, libra una di esse.
Per ogni centinaio di meloni, doi di essi.
Per ciascuna barca di legne che siano fascine di due stroppe, quindeci di esse.
Per ciascuna barca di zocchi [150], quindeci di essi. Per ciascuna barca di tarini [151], quindici di essi.
Per ogni 100 pesi di salamo, libra una di esso.
Per ogni barca di conche e conchini, una mediocre per ciascuna sorte.
Per ogni 300 pesi di corda da schioppo, una gavetta [152].
Per ciascuna boletta stampata che si dia alli navaroli forestieri, tanto per la consegna, quanto per la partenza, soldi 7.
Per ogni sorta di maiolica, un piatto e un tondo di esso.

149. Voce dialettale: aranci.
150. Voce dialettale: ceppi.
151. Tipo di legna da ardere.
152. Gomitolo.

Per ogni barca di terra da far maiolica, caricata su l'acqua forastiera, L. 2, soldi 5.

Per ciascuna somma di fruta, pome, uva, pere, fichi, persichi, sei di essi per ogni sorte.

Per ciascun sacco di nizzole [153], libra una di esse. 5

Per ciascuna somma d'artechiocchi [154], uno per somma. Per ciascuna somma di spargi [155], uno mazzo per somma.

Per ogni 100 pesi di bianco, un peso di esso.

Per ogni scorba di vedro, uno di esso.

Per ciascuna somma di cipolle nostrane, sei di esse. Per ciascuna somma 10 di cipole pavese, comasche e simili, dodeci d'esse.

Per ogni corba di terracotta lavorata, un pezzo di essa mediocre.

Per ogni cento ceste di cipolle ferraresi, una cesta di esse.

La qual tasa, in virtù dell'autorità concessa dal M. Ill.mo e R.do signor Cardinale, commandiamo che dal medesimo capitano e suoi successori e so- 15 stituti e altri loro officiali e da tutti li navaroli, pescatori e marinari del detto paratico, tanto presenti, quanto futuri, sia nell'avvenire inviolabilmente osservata et, a detto effetto, se ne affigano copie nei luoghi opportuni, acciò sia vista e intesa da tutti, sotto pena a ciascun contraffaciente della privatione dell'officio e dell'arte, respettivamente di scudi venticinque d'oro, da applicarsi 20 alla Camera ducale, ed altri corporali, ad arbitrio dell'Ill.mo signor Presidente del Magistrato delle ducali intrate di questa città, secundo le qualità de casi e delle persone.

Datum Placentie, die 10 decembris 1624.

(Subscripsit) Preses et Magistratus. 25

(In calce) Iulius Caesar Bicorus ducalis Camere cancellarius etc.

48.

[1630 post - 1719 ante]. [Piacenza].

Relazione sullo stato delle onoranze del Capitano della Darsena e del Bergantino del Po a Piacenza. 30

ACPc: *Ufficio della Longa del Po* cartella 4. Minuta.

Nell'anno 1630, osia 1631 (salvo il vero) fu conferto il posto di Luogotenente del Bergantino nel fiume Po piacentino, a Francesco Tosi, detto il Capitano Spagnuolo, si mentre ritrovava per Capitano della Darsena d'esso fiume, il Sig. Alessandro Bassotti, dove per tutt'il tempo che il detto Sig. Bassotti 35

153. Voce dialettale: nocciole.

154. Artechiocchi = carciofi.

155. Asparagi.

praticò l'esigenza dell'honoranze et regalie solite pagarsi dalli paroni et naviganti di detto fiume, riscosse tra le altre le infrascritte, nel modo seguente, e così:

Per cadauna barca che veniva carica da Venezia, una fiasca di malvasia grande o piciola che fosse, et once 6 pepe o speziarie.

Per cadauna barca carica di legna, se fascine, 25, se zocche, 25 et se altra sorte legna di da fuoco, 25, per una volta solo l'anno.

Per cadauno molino che fosse nel detto fiume ogn'anno in danari: lir. 7 sol. 10

Per ciascuno pesce grosso di libre 100 che si pigliasse nelle aque piacentine del Po o condotto per esso alla Città, libre 2 pesce o soldi 40 in danari.

In duesto medesimo modo fu praticata l'esigenza dal Sig. Alfonso Palastrelli, che prese ad affitto dal detto Bassotti le soddette regalie et honoranze, e continuato ancora per tutt'il tempo che il detto Tosi la subcondusse dal medesimo sig. Palastrelli.

Morto poscia il detto Bassotti, fu conferta la carica di Capitano nel Sig. Conte Ranuzio Riva, il quale anch'esso praticò sempre l'esigenza soddetta nel modo antedetto, e ben però vero che per quanto il detto Tosi asserisce di aver inteso da paroni, e da altre persone ancora pratiche delle soddette cose, havendo il detto Sig. Conte Riva concordata una tal differenza che verteva tra un tal Sig. Roncovieri e l'Università delli Paroni, e per la piacevolezza che usava esso Sig. Capitano verso li medesimi, quelli promisero in parola di pagare al detto Conte, in luogo delli soddetti 25 busoni[156], in tutto busoni 50 ogni anno per cadauna barcha che conducesse legna e come sopra per una volta tanto, il che asserisce ciò credere che fosse il vero, perchè tal pagamento cominciò immediatamente seguito tal aggiustamento, e durò sino a tanto che perseverò il detto Conte in detto ufficio. Al quale essendo sucesso il Sig. Conte Ferdinando Anguissola praticò e pratica oggidì ancora la soddetta esigenza nel modo infrascritto, non ostando li molti contrasti et opposizioni fatteli dalli paroni et navaroli, i quali per non sapere a che far raccorso, pretendendo il detto Sig. Capitano che non sia altra persona che li possi commandare che S.A.S., non si sono mai fatti sentire, e per le molte minacie fatteli dalli ufficiali d'essi, e detta esigenza la fa nel modo seguente.

Per cadauna barca che venghi da Venezia carica, oltre le soddette, vuole ancora per cadauna, un pane di zucchero fino o il suo prezzo.

Il medesimo ancora esige per cadauna barca che venghi da altri paesi forastieri che sia carica tanto di sale, quanto d'altra mercanzia, non ostando che di queste non si solessero esigere le soddette regalie, esige ancora la medesima tassa per cadauna barca che vadi a libare[157], cioè a dire quando viene qualche

156. Cfr. Tavola delle misure.

157. Alleggerire. (Cfr. la voce veneta: ‹ alibiare ›).

barca da Venezia o d'altrove, la quale o per la scarsezza delle aque in certi siti del Po, o per il peso della barca, li vanno all'incontro barche per alegerirle, in tal caso vuole la medesima honoranza per cadauna di quelle barche che li vanno ad allegerirle, che esige per quella che viene alegerita, e così una fiascha di malvasia, once sei di pepe et un pane di zucchero per cadauna.

Per cadauno viaggio che facci una barca carica di legna, vuole quindesi capi d'essa per ciascun viaggio, facendone alle volte due e tre al giorno e più ancora, conforme la vicinanza del luogo dove vano a caricare e questo, non ostando che non si esigessero più di 25 busoni ogni anno, per una volta tanto, per cadauna barca.

Esige ancora per cadaun molino, ogni tre mesi, in danari lire sette e soldi dieci non ostando, che come ho detto di sopra, non si fosse solito pagare che lir. 7 sol. 10 ogni anno, per una volta sola, per cadauno molino.

Et se bene per cadaun pesce grosso che fosse libre 100 se li solevano pagare lib. 2 pesce o in danari soldi 40, nulla di meno calando il detto pesce anche in buona quantità dalle soddette libre 100, esige le due libre di pesce et ancora li soldi quaranta, senza remissione veruna.

Ci sono molte altre ancora alterationi, delle quali se ne potrà haver più piena notizia dalli paroni e navaroli, i quali continuamente si vano dolendo col detto Tosi, e questo è quanto etc.

49.

1720, agosto 26. Piacenza.

Tassa delle esigenze ed onoranze regali spettanti al Governatore della Longa del Po di Piacenza.

ACPc: *Ufficio della Longa del Po* cartella 4. Copia autentica.

Reperitur in actis ill.mi domini Gubernatoris Longae Padi Placentiae, inter cetera adesse pro ut sequitur, videlicet:

« Tassa dell'esigenze, dell'onoranze, regali e prerogative spettanti all'ill.mo signor Governatore della Longa del Po.

Per le sigurtà:

1. Per ogni barca per la sigurtà[158], paga ogni cavallo che tira sotto detta barca, lire due, e per ciachedun burchiello che è attaccato a detta barca, si pa-

158. Tassa dovuta dagli utenti del fiume all'Ufficio della Darsena poi Governatorato della Longa del Po, a titolo di garanzia del rispetto delle norme regolanti l'uso delle acque.

gano soldi cinquanta compresi, però, soldi dieci per ogni cavallo e soldi dieci per ciaschedun burchiello, i quali spettano al signor cancelliere dell'ufficio della Darsena.

2. Per ogni molino con addietro il suo burchiello, che si tengono nell'aque di detto fiume, si pagano ogni anno lire diciotto, comprese però lire tre che spettano al signor Cancelliere.

3. Per ogni sentinone [159] da un cavallo solo, si pagano lire 3 e soldi quindeci, quali soldi quindeci s'aspettano al signor Cancelliere.

4. Per ogni bucentorio [160] o sia burchiello ch'abbia timone, si pagano lire tre e soldi quindeci, compresi però li medesimi soldi quindeci spettanti al detto signor Cancelliere.

5. Per ogni burchiello da pescatore, che però non sia marinaro [161], si paga ogni anno lire cinque e soldi dieci, quali soldi dieci spettano al detto signor Cancelliere.

6. Per ogni burchiello ordinario che sia forestiere e che abita giù di Stato, si pagano ogni anno per le sigurtà soldi cinquanta, compresi però soldi dieci, spettanti al suddetto signor Cancelliere.

Per li contratti:

1. Per ogni burchiello che si vende o contratta, si pagano lire due per il contratto ogni volta.

2. Per ogni nave da cinque o sei cavalli che si vende o contratta, si devono pagare lire otto per la nave e lire due per ogni burchiello che sarà contrattato con detta nave.

3. Per ogni sentinone o bucentorio d'un cavallo, come anche per ogni burchiello con il timone che si vende e contratta, si devono pagare per detto contratto lire tre per cadauno e per ogni burchiello che è con detto bucentorio o sentinone, si pagano lire due per cadauno.

4. Per ogni molino che si vende e contratta, si pagano lire sei e lire due per ogni burchiello che sarà contrattato con detto molino, ed il compratore tanto de nave, quanto da sentinone o da bucentorio o da molino o sia burchiello, sarà tenuto ed obligato levare anche la sigurtà, per quel legno atto alla navigazione, che detto compratore avrà contrattato.

Per la licenza di porre nell'aque del Po ogni sorte di legno atto a navigare:

1. Tutti li burchielli fatti di novo, pagano per la licenza per porli per la prima volta in aqua del Po, lire due.

159. Sentinone: zatterone (cfr. <sentina>: fondo della nave, stiva).

160. Bucintoro (voce veneta): nave a remi.

161. Cioè non iscritto al paratico dei paroni e marinari del Po.

2. Per ogni molino novo o sia nave grande nova, si pagano per la licenza di porre nell'aqua li medesimi, lire sei per ciascheduno, non compreso il burchiello che avranno addietro.

3. Per ogni bucentore o sentinone novo, si pagano per la licenza di porli nell'aqua del Po per la prima volta lire tre, non compreso il burchiello.

4. Per il fondo di ogni legno atto a navigare che parte dalla piarda del Bergantino, si paga lire una.

Per le regalie o siano onoranze:

1. Per ogni nave che venga da Venezia carica di sale o altra mercanzia, si paga un filippo [162] per la regalia.

2. Per ogni nave da legna che conduca legna, si devono pagare per ogni nave o sia sentinone, bazoni n. 25 ogni anno.

3. Li paroni che conducono per il Po la terra a Lodi, per fare maiolica, devono dare per la regalia duoi piatti da capponi, due scudeline, duoi tondi, una pinta o sia boccale grande ed una tazza tutti di maiolica.

4. Per ogni cento pesi di bianco, si paga un peso di esso.

5. Per ogni nave di riso che transita per il Po piacentino, si paga un filippo d'onoranza e once sei per sacco di esso. Quando il detto riso viene in Piacenza, si paga solo le sei once di riso.

6. Per ogni balla d'amandole, merluzzo e barili di anguilla marinata o salata che transita per il Po, si pagano per cadauno barille o balla, soldi sette.

7. Per ogni zangola [163], per ogni tre sportini legatti assieme di pesce salato, per ogni tre bariletti d'anchiode [164], per ogni due barilli legati assieme di scabecchio o sia pesce amarinato o tonina, per ogni barille d'aringhe, per ogni scorba di frutta, come anche di quella di Genova, per duoi scorbini legati asieme di sarache, si paga per ogni collo soldi tre e denari sei.

8. Per ciaschedun barille d'olive, si paga una libra d'esse.

9. Per ciaschedun barile di lumache, si paga una donzena d'esse per barile.

10. Per ogni barca di conche o conchini, una mediocre per cadauna sorte.

11. Per ciascheduna soma di cipolle pavesi, comasche e simili, dodici d'esse.

12. Per ogni corba di terracotta lavorata, un pezzo d'essa mediocre.

13. Per ogni burchio di pesce forastiere che si conduchi da parti forastiere, libre nove di pesce e soldi cinquanta.

14) Per ciascheduno pesce grosso di pesi quattro, che si prenda nelle dette aque del Po piacentino o sia condotto per esse alla cità di Piacenza per venderlo, libre due di pesce o vero in dennaro lire due, o se sarà per transito lire tre.

162. Cfr. Tavola delle misure.

163. Recipiente in legno dove si conserva il pesce (cfr. latino « zangola »).

164. Voce dialettale: acciughe.

15. Per ogni scorbino [165] di vetri osia maiolica o casse di lastre, si pagano per cadauno soldi sette.

16. Per ogni nave carica di qualsivoglia sorte di grano che vada per transito, paga il mercante un ducatone [166] secondo il carico che si ritrova.

17. Per ogni nave carica di vallonia o vino, deve il padrone di dette robbe un filippo.

Faccio fede io sottoscritto come la presente tassa è quella che è stata sempre esatta da Carlo Felice Tosi mio padre, sottoscritto: Andrea Tosi etc. a 30 dicembre 1720. Io sottoscritto, sulla fede dell'esigenza di signor Tosi per uso antichissimo a favore de Governatori pro tempore della Longa del Po, ho anch'io accordata la medesima tassa al Capitano tenente Annibale Calamini, mio esecutore per le onoranze a me dovute come tale.

Sottoscritto io Ottavio del Becco Governatore etc. »

Ita est Carolus Salianus notarius collegiatus placentinus ac predicte Longe Padi cancellarius, per fidem etc. suprascriptam taxam, modo quo supra expressam, sub datum 26 augusti 1720, extitisse et extare in cancelleria Regie Ducalis Camere Placentie fidem facio et attestor.

Ego Ioannes Carolus Gobbus notarius publicus collegiatus placentinus ac dicte Regie Camere cancellarius.

50.

1751, gennaio 30. Piacenza.

Rettifica del tariffario delle regalie dovute per il passaggio sul Po al Governatore della Longa, disposta dal Duca e interinata dal Magistrato Camerale di Piacenza.

ACPc: *Ufficio della Longa del Po* cartella 4. Copia autentica. Foglio a stampa. Reca in calce: « Piacenza presso il Salvoni stampator regio ducale ».

Reperitur in actis ill.mi Magistratus Regie Ducalis Camerae Placentiae, per me vice cancellarium infrascriptum, inter caetera adesse pro ut infra videlicet:

1750 ab incarnatione, [167] indictione 14, die 30 Januarii.

Convocato et congregato Ill.mo Magistratu Regiae Ducalis Camerae Placentiae, in loco solito etc. ubi etc., et in quo interfuerunt infrascripti Ill.mi Domini juris utriusque doctor, ac in Supremo Regio Consilio Consiliarius et Regiae Ducalis Camerae Placentiae Praeses Don Michael Angelus Faconi, comes Caesar Anguissola Regiae Camerae Quaestor, nec non perillustris do-

165. Voce dialettale: cestino.
166. Cfr. Tavola delle misure.
167. Lo stile « ab incarnatione », in uso nell'area piacentina, posticipa di un anno rispetto allo stile odierno « a circoncisione » dal 1 gennaio al 25 marzo.
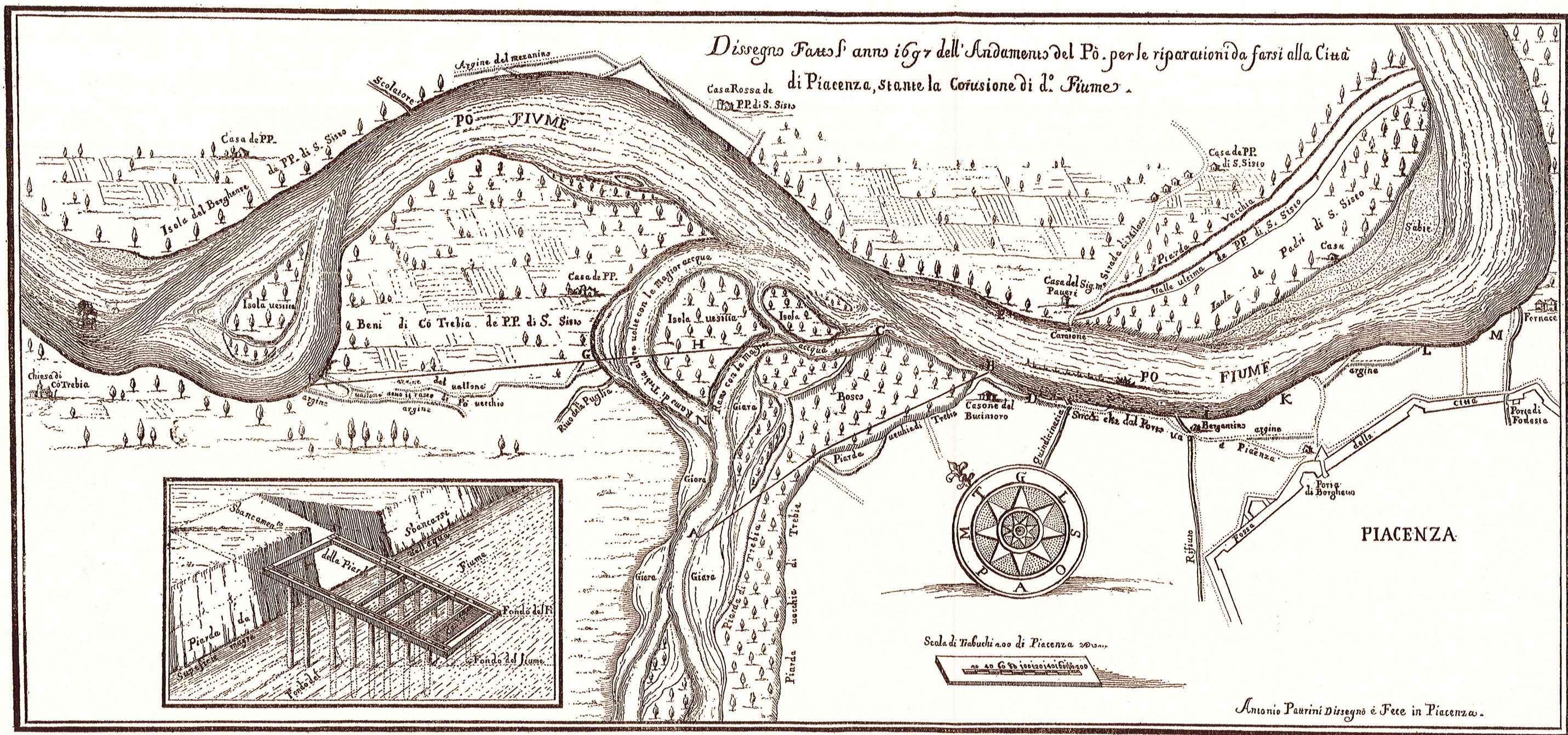
Litografia da un disegno di Antonio Pattrini in data 1697 di cm. 36×17.

ACPc: *Fondo Mappe.*

Corso del Po davanti a Piacenza.

(Sulla riva del fiume è visibile il ‹Bergantino›, edificio che ospitava gli addetti alla polizia fluviale).

minus juris consultus Joannes Aloysius Sylva, Procurator Regiae Ducalis Camerae Placentiae, absentibus, et legitime, ut dictum fuit, impeditis ill.mis domino Comite Joanne Antonio Rocca, altero Quaestore, ac Ambrosio Martelli Celsitudinis Suae Realis Thesaurario, et Quaestore.

Praemissa solita oratione etc. 5

Lecte in primis litterae conscriptae Ill.mo Magistratui Reg. Duc. Cam. per Excellentiam Suam dominum don Joseph Carpintero, Primum a Secretis Status, gratiae, iustitiae et belli Celsitudinis Suae Realis, tenoris sequentis videlicet:

« Ill.mi Signori miei Col.mi, 10

sopra le supplichevoli istanze umiliate al Serenissimo Real Infante Duca Padrone dal Conte Raffaele Tarasconi Smeraldi, Commendatore della Lunga del Po piacentino, ad effetto di ottenere non solamente il permesso di far rinnovare le solite gride ed ordini, per rimettere e conservare li diritti della sua Commenda, stata da alcuni anni a questa parte pregiudicata, ma anche 15 la dichiarazione di alcuni capi delle tasse, delle onoranze e delle regalie dovute alla detta Commenda, che furono stabilite li 26 agosto dell'anno 1720 da codesto Magistrato, S.A.R. è venuta in determinazione di benignamente accordare al succennato cavalier e commendatore, non solamente l'implorato permesso della rinnovazione di detti ordini e gride con anche un'aggiunta, per 20 obbligare alla denunzia e notificazione di tutto ciò che sarà sopra legni navigabili soggetto a dette regalie ed onoranze, ma inoltre di dichiarare tre capi di dette tasse, cioè il primo, il secondo e decimoquarto per togliere qualunque controversia insorta, o che potesse insorgere sopra il tenore o intelligenza di detti capi, nonostante qualsisia uso contrario stato praticato per lo passato in ordine 25 a' medesimi, essendo mente precisa e ferma della prelibata A.S.R., che in avvenire si osservino dette tasse a tenore delle succennate dichiarazioni. Ne rendo pertanto di real ordine intese le Signorie V.V. Ill.me, con unire alla presente copia di detta aggiunta e dichiarazioni, affinchè ne facciano fare l'opportuna registrazione in codesta cancelleria e con questa congiuntura mi rinnovo il pia- 30 cere di raffermarmi con tutta stima.

Delle Signorie Vostre Ill.me - Parma 26 gennaio 1751
(Sottoscritto nell'originale)
Devotiss. obbligatiss. servitore Giuseppe Carpintero.
(Nell'angolo) 35
Signori Presidente e Magistrato della R.D.C. di Piacenza.
(Nella mansione)
Agl.Ill'mi Signori miei Col.mi li Signori Presidente e Magistrato della R.D.C. di Piacenza ».

L'aggiunta, e dichiarazione di cui sopra si fa menzione è del tenore sequente, 40 cioè:

«Aggiunta da farsi alla grida ed ordini riguardanti la Darsena o sia Lunga del Po piacentino.

Che tutti gli obbligati a dette regalie ed onoranze debbano fedelmente denunziare e notificare tutto ciò che sarà sopra detti legni navigabili, all'uffiziale esattore della Darsena, e chi contravverrà non facendo la detta denunzia e non pagando le suddette onoranze e regalie e non pigliando le dovute licenze, si nel condurle fuora, come nel portarle dentro, incorra nelle suddette pene da applicarsi come sopra, salvo sempre l'arbitrio del detto sig. Commendatore Governatore, secondo la qualità de' casi.

Dichiarazione dei capi 1, 2 e 14 delle onoranze e regalie che sono nelle tasse, fatte lì 26 agosto 1720 dal Magistrato di Piacenza.

Num. 1. Per ogni nave, o legno navigabile che venga da Venezia o dal dominio veneto per transito o per entrata in città, con sale o altra mercanzia, si pagherà un filippo per la regalia.

Num. 2. Per ogni legno navigabile che conduca legna, si pageranno buzzoni 25 ogni anno o il loro valore, ad arbitrio di chi ne conduce.

Num. 14. Per ogni quattro pesi di pesce grosso di tale o maggior peso che si prenda nelle acque del Po piacentino o altro che sia condotto per esso alla città di Piacenza per venderlo, libre due d'esso pesce o lire due in denaro ad arbitrio dell'esattore della regalia, e se sarà per transito lire tre in denaro».

Praefati Ill.mi domini Praeses et Magistratus Regiae Ducalis Camerae Placentiae sedentes etc., obtulerunt exequi mandata Celsitudinis Suae Realis, et exequendo mandaverunt litteras praedictas, una cum adiunctis in eisdem litteris in actis registrari, et praedicta etc.».

Ita esse, ac reperiri attestor ego Joannes Carolus Gobbus, notarius publicus collegiatus placentinus, ac Regiae ducalis Camerae V. Cancellarius, pro fide etc..

51.

[1780 circa - 1802 circa]. [Piacenza].

Tariffario delle onoranze della Comunità sulla < Longa del Po >.

ACPc: *Ufficio della Longa del Po* cartella 4. Minuta.

Tasse dell'esigenza spettanti all'Illustrissima Comunità sopra la lunga del Po.

1. Per ogni nave o legno navigabile con timone, per transito o entrata in città con sale o altra mercanzia, si pagheranno L. 23.2.

2. Per ogni legno navigabile che conduce legna, si pagheranno ogni anno lire dodici e soldi dieci detto.

3. Li paroni che conducono per il Po la legna a Lodi invece delle solite regalie, L. 23.2.

4. Per ogni cento pesi di bianco, il valore corrente di un peso di essi.
5. Per ogni nave di riso che transita per il Po piacentino, si pagano L. 23.2 oltre il valore d'once 6 di riso per ogni sacco, e se il suddetto riso viene in Piacenza, si paga solo il valore di oncie sei di riso per ogni sacco.
6. Per ogni barile d'amandole, merluzzo, anguilla marinata o salata che transita per il Po, si pagano per cadaun barile o balla L. — 8.6.
7. Per ogni zangola, per ogni tre sportini legati assieme di pesce salato, per ogni tre barili d'anchiode, per ogni due barili legati assieme di scabecchio ossia pesce amarinato o tonina, per ogni scorba di frutta come anche di quella di Genova, per due scorbini legati assieme di saracche, si paga per ogni collo L. — 4.6.
8. Per ciascheduno barile d'ulive, si paga il valore di una libra di esse.
9. Per ciascun barile di lumache, si paga il valore di una donzena di esse per barile.
10. Per ogni barca di conche o conchini, si paga il valore di una conca di cadauna sorte.
11. Per ciascuna soma di cipolle pavesi comasche e simili, il valore di dodici di esse per ogni soma.
12. Per ogni corba di terra cotta lavorata L. 1.
13. Per ogni burchio di pesce forestiero, che si conduca da paese forestiere, il prezzo di libre 9 di pesce e L. 3.
14. Per ogni quattro pesi di pesce grosso di tale o maggior peso che si prende nell'acque del Po piacentino o altro che sia condotto per esso alla città di Piacenza per venderlo, L. 10 e se sarà per transito L. 15.
15. Per ogni scorbone di vetro osia maiolica o casse di piastre, si pagano per cadauno d'essi L. — 10.
16. Per ogni nave carica di qualsivoglia sorte di grani, sassi o calcina che parta dalla città o vada per transito, pagherà il mercante L. 23.2.
17. Per ogni nave carica di valonia o vino L. 23.2.

52.

1799, ottobre 15. Parma.

Sospensione della tassa di transito sul Po in favore dei trasportatori di calce e pietre.

ACPc: *Ufficio della Longa del Po* cartella 4. Originale.

Ill.mo Sig. mio Col.mo,

S.A.R. in vista dei danni sofferti e che soffrono tuttora per le correnti circostanze li negozianti di calce e sassi di codesta Città e Ducato, è venuta in ordinare che rimanga sospeso, non tanto il nuovo pagamento del filippo, che da essi intendeva esigere la Darsena per ogni fondo di nave e battello carichi di suddetti generi, quanto la nuova propina che per lo stesso oggetto intendeva di percepire l'Ufficio del Bergantino, il che partecipo in Sovrano nome a V.S.

Ill.ma, per opportuna di lei intelligenza e perchè passi le disposizioni, che all'uopo suddetto richiedonsi, confermandomi intanto, con piena stima, di V.S. Ill.ma.

Parma, 15 ottobre 1799
5 Div.mo Obbl.mo Servitore Cesare Ventura
Sig. Consigliere Governatore di Piacenza

53.

1806, giugno 9. Piacenza.

Il Maire della città di Piacenza, comunica al sig. Francesco Perotti agente della Darsena, che
10 in virtù del decreto di S.M. l'Imperatore Napoleone I in data 4 luglio 1805, sono soppressi tutti i dazi e pedaggi sulla navigazione del Po.

ACPc: *Ufficio della Longa del Po* cartella 4. Lettera originale.

Plaisance, le 9 giugno 1806. Lo Maire de la ville de Plaisance al sig. Francesco Perotti agente della Darsena.
15 Dopo l'emanazione del Decreto del giorno 15 messidoro an 13, col quale S. Maestà l'Imperatore e Re dichiara libera da ogni aggravio la navigazione del Po, non dovevano più aver luogo le esigenze delle passate contribuzioni, e non è senza sorpresa che io m'accorga persistere tutt'ora, sotto nome di Darsena, una percezione di certo diritto su le mercanzie transitanti. Conviene che
20 ella cessi immediatamente, poichè la trasgressione di detto Decreto produrre ne potrebbe delle conseguenze spiacevoli. Renderete però conto delle percezioni fatte, dall'epoca di detto Decreto a tutto il giorno d'oggi. Intanto si risserva la Mairie d'interpellare il Sig. amministratore Prefetto, per sentire qual uso abbia a farsi della somma percetta, e se il proseguimento di tale esigenza, sia
25 per alcun modo conciliabile collo spirito di detto Decreto. Per ora darete spedizione al carico di riso condotto dal parone Giuseppe Vittori di Rovere e compagno, procedente da Pavia, senza sottoporlo ad alcun pagamento, avendo egli fatto presso di noi un deposito, per tutto ciò che potrà risultare di ragione.
Ho il bene di salutarvi con stima.
30 Scotti.

54.

1799, marzo 13 - 1802, ottobre 31. Piacenza.

Bilancio dell'entrata e dell'uscita dell'< Azienda della Darsena > di Piacenza, di proprietà della Comunità della stessa città, reso dal Direttore conte comendatore Giulio Maruffi, già Governatore
35 della Longa del Po[168].

ACPc: *Ufficio della Longa del Po*, cartella 4. Copia semplice.

168. Per gli atti omogenei a questo, cfr. la « Tabella di spoglio statistico » V.

CEDOLONE DELL'ESATTO E PAGATO DAL SIG. CONTE COMENDATORE DON GIULIO MARUFFI QUAL DIRETTORE DEL PRODOTTO DELLA DARSENA PIACENTINA DI RAGIONE DI QUEST'ILLUSTRISSIMA COMUNITÀ DALLI 13 MARZO 1799 A TUTT'OTTOBRE 180DUE

ENTRATA

Per esatte dalle barche e batelli transitanti, portanti merci, come da confessi in vacchetta posti sul giornale I, Darsena, a tutto lì 3 ottobre 1799, pagine 56 e 57, riportati in totale al mastro redditi diversi foglio 64 nella somma di	L. 4.472.10. 6
Altre a tutto lì 24 ottobre 1800, giornale medesimo, pagine 58, 62 e 73 unite, e riportate come sopra, per	L. 13.807. 5. 4
Altre a tutto gli 8 novembre 1801, giornale pag. 83, mastro soddetto	L. 17.624.10.—
Altre a tutto lì 24 ottobre 1802, come da confessi posti sul giornale II, Darsena, pag. 25, riportate come sopra al mastro redditi diversi, foglio 64, in tutto per	L. 16.267.18. 6
Esatte	L. 52.172. 4. 4
Rimane creditore il sig. Conte comendatore di conformità dei di contro pagamenti eseguiti, che resteranno a di lui credito nel cedolone del prossimo venturo anno 1803	L. 4.118. 8. 6
Somma di paregio	L. 56.290.12.10

USCITA

Per pagate alla Cassa Civica, come al giornale redditi diversi dell'anno 1799 alle pagine 10 e 13, nn. 48, 139, e 195 in tutto	L. 6.333. 6. 6
Altre come al giornale soddetto dell'anno 1800 pagine 1, 2 e 4 nn. 31, 39, 100	L. 6.644. 9.10
Altre come al giornale medesimo dell'anno 1801, pag. 2 n° 15 . . .	L. 4.000.—.—
Altre come al giornale stesso dell'anno 1802, pag. * n° *, e tutto come da confessi di cassa posti nella filza Darsena in plico sotto il n° 19	L. 6.600.—.—
Onorari a me sottoscritto per anni tre e mezzo a tutto lì 24 ottobre 1802, e come da ordine in filza Darsena al n° 13 in ragione d'annue L. 400	L. 1.400.—.—
Onoranze al sig. Cancelliere Civico Girolamo Bassetti, consistenti nella quarta parte del prodotto ricavato dalle sicurtà dalli 13 marzo 1799 a tutto lì 24 ottobre 1802, come da ricevuta posta nella filza soddetta al n° 15	L. 903. 8. 9
Mensualità all'agente Francesco Perotti dalli 13 marzo 1799 a tutto lì 31 ottobre 1802, anni tre, mesi sette e giorni diciotto, in ragione di L. 250 mensuali, come da ricevuta in filza al n° 16	L. 10.900.—.—
Ad un marinaro preso per un mese nel Bergantino, da ordine in filza n° 17	L. 50.—.—
Tante che si rilasciano al Sig. Conte comendatore soddetto per di lui spettante metà, che si deduce dal risultato netto prodotto nel corso soddetto, relativamente al conto qui appiedi e come da R. lettera in filza Darsena al n° 12 e da sua ricevuta nella medesima filza al n° 18	L. 19.459. 7. 9
Somma il pagato	L. 56.290.12.10

Dalla Controscrittoria Civica di Piacenza lì 24 ottobre 1802 Francesco Pavesi Controscrittore Civico

Esigenza totale come sopra	L. 52.172. 4. 4
Uscita come di contro per onorari ed altro pagati	L. 13.253. 8. 9
Rimane l'entrata netta di	L. 38.918.15. 7

La metà delle quali si è di L. 19.459.7.9½

PARTE TERZA

ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E CONTROLLI DI POLIZIA.

55.

[1780 post - 1785 ante]. [Piacenza].

Relazione sopra la < Commenda del Sacro Ordine Costantiniano di san Giorgio > riguardante i diritti e la giurisdizione della < Longa del Po > di Piacenza ed elencazione di alcuni documenti da essa attinenti.

ACPc: *Ufficio della Longa del Po* cartella 4. Copia semplice.

Informazione sopra la Comenda del Sacro Ordine Costantiniano di S. Giorgio riguardante i diritti, e giurisdizione della Longa del Po, e seco territorio piacentino, stata per ben tre benignissimi cavalieri sempre conceduta in affitto al Capitano Pietro de Paoli, e così dall'anno 1749 a questa parte; cioè da S.E. il sig. Conte Don Raffaele Tarasconi del 1749 sodetto a tutto il 1752, da S.E. il Sig. Conte Don Giovanni Anguissola del 1753 a tutto 1766 e finalmente da S.E. il Sig. Conte Don Giuseppe Rocca del 1766, e come da loccazione rinovata per un novennio sino sotto li 15 marzo 1776 dall'incarnazione[169], e terminante sino nell'anno 1785.

Entrato per tanto il sodetto Capitano Pietro de Paoli, nel predetto anno 1749, all'amministrazione di questo Comandatario reddito, qual ora credevasi che tutto fosse disposto con buon ordine, ritrovò che i diritti di tale Comenda erano in ogni parte affatto pregiudicati per li tanti abusi, ed inosservanze di que' privilegi, e ragioni competenti a questa Comenda ben rispettabile, non per il lucro, ma per l'onorifico, riconoscendo questo Reale Ordine non altri per Capo e gran Maestro che la stessa Sovrana Reale Maestà il Re delle due Sicilie.

Furono male a proposito nel tempo della passata guerra guerreggiata sulli Piacentino nell'anno 1746 affitate al Capitano Tenente del Bergantino camerale di Piacenza anche le ragioni sopradette della Darsena Comenda stessa, ammini-

169. 1777 secondo lo stile moderno « a circoncisione ».

strati da chi aveva le ragioni camerali piacentine del Bergantino sodetto, altra cura non ebbe che di approfitare nel proprio interesse senza riguardo di confondere i diritti, e proventi della Darsena Comenda con quelli del Bergantino camerale.

Per rimettere adunque nel primiero vigore le perturbate ragioni della medesima Comenda ha dovuto il predetto Capitano Piero de Paoli a forza di grandiose liti, processi, sentenze durate per ben tre anni continui, col essere stato in tale tempo più in Parma che in Piacenza a proprie sue spese per rimettere, e far rinovare gli ordini per la conservazione de diritti e privileggi, anche con le stampe più volte pubblicati, e con assoluta facoltà di porre alle stampe tutti li privileggi, ordini, ed avvisi concernenti a detta rispettabile Comenda, non ad altro oggetto che di ridurre in piena perfetta osservanza tutte quelle ragioni che anticamente compettevano ad una tale Comenda, potendoci perciò dire francamente che tale Comenda ha ricevuto una nuova vita dalle instancabili fatiche, attenzioni e spese del ridetto Pietro de Paoli, e come riconossesi da poche lettere casualmente ritrovate per anche esistenti presso il detto Capitano Pietro De Paoli, e concernenti sopra li predetti vantaggi dallo stesso procurati, in sole n. 30, il restante delle altre lettere più principali erano appresso del predefunto di S.E. il sig. conte Don Giuseppe Rocca che fu nel principio del possesso della detta Comenda, le quali furono abbrucciate in occasione del incendio seguito nel suo palazzo; e siccome il sopranominato capitano Pietro De Paoli, attesa la sua avanzata età, presentamente ritrovasi con delli acciacchi, così con l'assenso anche della felice memoria di S.E. il sig. conte Giuseppe Rocca, unitamente il sodetto capitano Pietro De Paoli, e le sue due nubili figlie, hanno fatto una ampla procura riguardante alla dirrezione, e conservazione sopra i diritti e privileggi della Darsena Comenda a Gaspare Faustini piacentino, e Partitante di S.M. Imperiale Austriaca per tutte le condotte della Longa del Po per li sali e tabacchi etc. dal porto di Goro, Mesolo e di Venezia sino ai Reggi Magazzini di Cremona, e Pavia, e ciò per essere il medesimo il più capace, e informatissimo di tutta la navigazione della Longa del Po sopradetta.

Ristretto di tutte le pubblicazioni fatte con le stampe in diversi tempi per provedere alli inconvenienti, ed innoservanze delli antichi privilegli che gode la Darsena Comenda e sua giurisdizione della Longa del Po piacentina e sono:

Una lettera sotto li 30 gennaio 1750, sopra le supplichevoli istanze umiliate a S.A. Reale da S.E. il sig. conte Don Raffaele Tarasconi ad effetto di ottenere, non solamente il permesso di far rinovare le solite gride ed ordini in stampa per rimettere e far conservare gli diritti della sua Comenda da alcuni anni a questa parte pregiudicata, per essere stata in passato affitata al Capitano del Bergantino,

ma anche la dichiarazione di alcuni capi della tassa d'onoranza, e regalie dovute alla detta Comenda che furono stabilite li 26 agosto dell'anno 1720 [170].

Altra lettera in data li 6 marzo 1750, riguardante ai privileggi de marinari e paroni che non fossero tenuti ad alcun pagamento per andare di qua e di là sul porto con le loro persone e beni participanti tali privileggi essendo così mente di S.A. Reale [171].

Un ordine di stampa fatto da S.E. il sig. conte Don Raffaele Tarasconi posto in quindici parti di longa descrizione tendente ai disordini che succedono giornalmente nelle aque del Po sì da paroni, navaroli, pescatori, molinari, portinari, ed altre particolari persone, quali tengono nel fiume Po navi, navette, burchielli ed altri instromenti navigabili stati affissati al luogo solito del Brigantino sino sotto li 13 febraio 1751 [172].

Altra lettera stampata, e abbassata da S.A. Reale sino lì 21 dicembre 1751, con facoltà di potere dare alle stampe ciò che abbisognava e di affigere al luogo solito del Bergantino, perchè non possono allegare d'ignoranza, li inconvenienti, e liti che accadevano tra molinari e padroni de molini, posti nelle aque del Po, ma ancora altri due articoli che dal Magistrato furono aggiunti, il motivo fu per essere stata in passato detta Comenda affittata al Capitano del Bergantino, ove nacquero molti pregiudizi, per cui fu ordinato in detta lettera di dare alle stampe con assoluta facoltà e pubblicare tuttocchè riguarda al regolamento della navigazione nelle aque soggette alle giurisdizione della Longa del Po piacentina [173].

Altro ordine posto in stampa sotto lì 15 gennaio 1752 da S.E. il Sig. conte Don Raffaele Tarasconi riguardante alli piarderi, molinari, e proprietari de molini che esisteno nel fiume Po, per cui nascono delle liti, e continue risse, e dissensioni pure, le quali oltre l'apportare fra di loro massimi pregiudizii, perturbano anche la medesima navigazione, e detto ordine è stato composto di dodici capitoli, ed è stato fissato al luogo solito del Brigantino del Po [174].

E finalmente, un avviso dato alla stampa da S.E. il Sig. Conte Giuseppe Rocca, sotto il giorno 21 ottobre 1779, per l'osservanza di alcuni ordini de più esenziali sopra dei diritti della Darsena Comenda, e sua giurisdizione lungo il Po piacentino per li tanti abusi, ed inoservanze fatte dalli navaroli paroni tanto forastieri, che terrieri, molinari, ed altre persone che tengono navi, navette, burchielli, molini ed altri istromenti navigabili, e ciò sotto le comminate pene state pubblicate in stampa sino lì 13 febraio 1751.

170. Cfr. Documento 49.
171. Documento smarrito.
172. Cfr. Documento 76.
173. Cfr. Documento 68.
174. Cfr. Documento 77.

56.

1799, ottobre 14. Piacenza.

Relazione sul funzionamento dell'<Ufficio del Bergantino del Po> di Piacenza e prontuario delle tariffe spettanti agli addetti allo stesso.

ACPc: *Ufficio della Longa del Po* cartella 4. Copia semplice.

Havvi sulla sponda del Po un uffizio camerale denominato Bergantino. L'esistenza di questo uffizio è antichissima ma ne ignoro affatto l'epoca precisa di sua erezione. Il detto uffizio poi viene provveduto da questa doppia Ducal Camera [175] di un battello e quattro uomini atti al remo destinati all'uso di quanto dirassi in appresso e diretti dal Caporale Antonio Fagnola, capo de quali è il Capitano Tenente Annibale Calamini. Li detti Caporale e uomini sono tenuti di resistere sempre, giorno e notte, in detto uffizio per essere pronti a disimpegnare quanto le viene prescritto ed ordinato dal capitano predetto in eseguimento, sì del reale, che pubblico serviggio, cioè di transitare da questa all'altra sponda di detto fiume li ordinari staffette, pedoni portanti ordini ministeriali, massimamente quando il Po è alto per l'escrescenza delle acque che impediscono di poter passare il porto o il ponte, come pure assistere li portinari in caso di bisogno, eseguire ordini sequestratori spettanti a cause civili e trasmettere raporti a questo governo in tempo di piene di Po e fare tutt'altro che porta il bon serviggio. Siccome poi li detti Capitano e Caporale altro non contano di loro mensuale assegno che il miserabile soldo rispetto al primo di lire, dico L. 34.13 moneta corrente e rispetto il secondo di L. 18, così gli medesimi vengono proveduti dalle seguenti onoranze godute sempre da loro antecessori come segue:

Onoranze riguardanti le partenze che si pagano dai soli rispettivi paroni e barcaiuoli all'uffizio del Bergantino in moneta corrente dovute da essi per le loro semplici barche e legni navigabili che transitano o carichi o vuoti che siano o sono.

Primo: all'uffizio del Bergantino, per ogni barca grande piacentina, il parone paga, a moneta corrente, all'atto di partire da questa piarda, L. 4.16.

Secondo: all'uffizio soddetto, per ogni barca forastiera, il parone, in atto di sua partenza, paga L. 4.1.

Terzo: all'ufficio soddetto per ogni barca piccola piacentina o pavesa paga di sua partenza L. 1.4.

175. Le <Camere ducali> di Parma e Piacenza avevano patrimoni ed amministrazioni separate, mentre la giurisdizione tributaria era stata accentrata fin dal 1756 nel Supremo Magistrato Camerale delle RR.DD. Finanze con residenza a Parma.

Quarto: all'uffizio soddetto, per ogni battello grande, il parone paga, di sua partenza, L. 1.4.

Quinto: all'uffizio suddetto, per ogni battello piccolo, il parone paga, di sua partenza, L. 0.12.

Altre onoranze che si pagano da soli rispettivi mercanti e spedizioneri all'ufficio predetto ed al surriferito Capitano riguardanti le loro sole rispettive mercandie che transitano per il fiume Po e sono cioè:

Primo: per ogni barca grande o piccola carica di grani di qualsivoglia specie, il mercante o spedizionere paga all'ufficio del Bergantino lire, dico L. 8.2 ed inoltre il detto mercante paga al Capitano predetto L. 4.10, per ogni cento sacchi o colli di esso grano.

Secondo: per ogni barca, come sopra, carica di riso, il mercante paga all'offizio soddetto L. 8,2 ed inoltre il detto mercante paga al Capitano antedetto L. 6.15, per ogni cento sacchi o colli di esso riso.

Terzo: per ogni barca come sopra carica di mercanzia di qualunque genere il mercante o spedizioniere paga all'uffizio predetto L. 8.2 ed inoltre il detto mercante paga al detto Capitano del Bergantino soldi 2 denari 9,3/4 per ogni cassa, balla o collo di essa mercanzia.

Quarto: per ogni barca carica di sale per l'appalto di Milano o Torino, paga lo spedizionere all'ufficio soddetto come sopra L. 8.2 ed inoltre paga al Capitano predetto fiaschette sei di moscato di Venezia, per ogni barca, oppure L. 6, moneta corrente, invece delle dette fiaschette.

Quinto: per ogni barca carica di tabacchi per lo Stato di Milano o Torino, lo spedizionere paga al detto uffizio le solite L. 8.2 ed inoltre il detto spedizionere paga al surriferito Capitano per ogni balla o botte o collo di esso tabacco, soldi 2, denari 9,3/4.

Sesto: per ogni barca carica di marmo, pietre, serigge o sassi di qualunque specie, il mercante o spedizionere paga all'ufficio predetto le solite L. 8.2 ed il medesimo mercante paga al Capitano predetto L. 4.10, per ogni barca di detti marmi, sassi etc.

Settimo: per ogni barca carica di calze bianca, il mercante o spedizionere paga all'ufficio predetto L. 8,2 come sopra ed inoltre il mercante o spedizionere paga al soddetto Capitano L. 8.15, per ogni barca carica di esso bianco.

Ottavo: Per ogni barca carica di terra per far maiolica, il mercante paga solamente l'onoranza al soddetto Capitano consistente in piatti due grandi, due tondi, due scudelle ed una pignata per ogni barca di essa terra.

Nono: per ogni barca carica di carbone, il mercante o spedizionere paga all'ufficio suddetto L. 8.2, come sopra, ed il mercante paga pure al soddetto Capitano L. 4.10, per ogni barca di esso carbone.

Decimo: per ogni barca carica di vino per il transito, il mercante paga di onoranza al Capitano una brenta in natura di esso vino, per ogni barca, ed al

Caporale paga esso mercante pure per ogni barca un mezzo orno [176] di esso vino che risulta di questa misura due quarti e mezzo di brenta.

Si danno le seguenti avertenze per maggiore intelligenza de sodetti pagamenti che si fanno all'ufficio ed al capitano riguardo a quelli che si dividono per mettà. 5

Avertenza prima: tutte quelle onoranze che in denaro vengono pagate all'uffizio del Bergantino tanto delli paroni quanto delli mercanti o spedizionieri si dividono per mettà tra esso capitano e caporale, a norma del praticato e tutte quelle che si pagano al capitano, come si rileva nei suddetti capitoli, sono tutti spettanti al medesimo capitano. 10

Avertenza seconda ossia dichiarazione: tutte le mercanzie poi e tutti gli grani e risi che vengono condotti con barche a questa piarda e che entrano in città o restano nello Stato piacentino come pure tutte quelle mercandie e generi che sortono dalla città e vengono caricati sulle barche per gli paesi esteri, salve le partenze dei paroni, non pagano niente al detto uffizio nè al detto capitano e ciò 15 per abbuono invetterato introdottosi fin sotto agli impiegati antecessori.

[ATTO ACCESSORIO:]

[In calce:] 14 ottobre 1799. Passata copia al sig. Governatore Crescini.

57.

1799, ottobre 14. Piacenza. 20

Relazione sull'ufficio della Darsena una volta < Commenda del Sacro Ordine costantiniano di san Giorgio >.

ACPc: *Ufficio della Longa del Po* cartella 4. Copia semplice.

La Darsena ossia Comarco al Po un tempo Comenda.

Il Comendatore ha diritto di creare un determinato numero che si dice circa 25 trecento di paroni e marinari in servizio del pubblico nelle acque del Po. Questi sono genti dal servizio delle milizie e dal pagamento del soldo militare e sono soggetti soltanto, per ciò che riguarda la navigazione allo stesso Comendatore, quale ha diritto di far legi per il buon ordine della navigazione soddetta e per tutto ciò che riguarda a quest'oggetto, dipendentemente però dall'approvazione 30 sovrana. Ha diritto ad alcune esazzioni delle onoranze e regalie sopra tutti i legni tanto esistenti sulle acque del Po, quanto transitanti, siano di ragione di sudditi siano forastieri, come dalla tassa a stampa esistente negli atti della cancelleria civica. Conosce le cause civili fra marinari e marinari, tra paroni e paroni, col mezzo di un giudice assessore che dal Comendatore si elegge, per ciò che riguarda 35 soltanto la navigazione. Ha diritto il Comendatore di fare ogni anno la rivista

176. Cfr. Tavola delle misure.

dei paroni e marinari descritti al ruolo e, in tale occasione, ha diritto di esiggere per ogni parone L. 416 e per ogni marinaro L. 2.8, come anche all'atto della creazione di esigere per ogni parone e marinaro L. 12 ed al Cancelliere L. 2.8, per una sola volta. Servito che ciascun abbia anni 25 accorda il benservito e per questo esigge L. 12 ed il cancelliere L. 2.8. Il Comendatore, ogni mese, destina quattro marinari i quali sono obbligati per un mese continuo a risiedere nel Bergantino per il serviggio del pubblico e proteggere la navigazione, venendo ai medesimi pagato dalla Regia Ducal Camera il mensuale di L. 18 ognuno, oltre una porzione di legna e gli uttensigli necessari pignatta, padella ecc. Un tempo questa Comenda era affittata a L. 23.510 ma sopraggiunte poi le circostanze presenti il fitabile fu creato economo col mensuale di L. 250, oltre la pensione di una camera sulla piarda del Po, inserviente all'ufficiale. Dopo l'apprensione dell'Oltrepò si è perduto il numero de marinati e paroni, più di due terzi abbitanti in quei comuni, motivo per cui fu fatta rappresentanza alla R. Corte, in ottobre prossimo scorso, e da questa ne risultò di poterne fare un numero di 150, levandoli dal corpo militare forense e come da regia lettera diretta al signor Comendatore. In seguito di chè ne furono creati sessantasei e restane da crearsi n. 84.

[ATTO ACCESSORIO:]
[In calce:] 1799, 14 ottobre, passata copia al signor Governatore Crescini.

58.

1805, marzo 16. Piacenza.

Memoria dell'amministratore dell'< Ufficio della Darsena del Po > di Piacenza sulle condizioni del personale addettovi.

ACPc: *Ufficio della Longa del Po* cartella 4. Originale.

Al sig. Consigliere Francesco Ferrari, Governatore della città e Stato di Piacenza.

Memoria del cav. Giulio Maruffi amministratore dela Darsena sulla Lunga del fiume Po.

Piacenza anno xiij era francese, giorno 25 ventoso u.s. 1805, giorno 16 marzo.

L'ufficio della Darsena apparteneva ad una Commenda dell'Ordine Costantiniano, ed io ne era il possessore. Devolute nel 1799 al dominio della Repubblica Francese le commende di quell'Ordine, e alienati i loro fondi e rendite alla Comunità di Parma e di Piacenza, mi fu affidata dall'ultimo Duca Ferdinando l'amministrazione del suddetto uffizio. La mia fede, la ragione del pubblico serviggio e l'interesse di questa Comunità, nel cui patrimonio ora si annovera la detta Darsena, mi obbligano a riprodurre in questa memoria li ob-

bietti di necessarie ed urgenti provvidenze che già proposi all'ultimo Ministro Governatore per conservare l'attività di essa Darsena, e le sue rendite e proseguire le incombenti operazioni di causa pubblica.

La Darsena era servita da copioso numero di marinari in riparto a distinte squadre e a distinti capi, col nome di Consoli. Mancando per morte o per altro avvenimento taluni di detti marinari, venivano surrogati altri uomini capaci alla nautica. Tai marinari erano coscritti in squadre a destra e sinistra del Po. Le prime si appellavano, l'una di Mezzana Ultra, altra di Caselle Lande, altra di Minuta e Valleria e altra di S. Rocco. Le seconde sono l'una di Calendasco e Boscone Cusano, altra di Mortizza e Mezzana Citra e altra del Zerbio. Il serviggio de' marinari era alternato in regola di mesi e tale serviggio non era fisso alla sola Darsena, ma sibene estendevasi ad altro uffizio camerale, che si appella Bergantino alla sponda sinistra del Po e di cui sono funzionarii un Capitano ed un Caporale. Questo uffizio da me, già prima Commendatore della Darsena e in poi suo amministratore, si è stabilmente provveduto di quattro marinari in ogni mese, ed essi con dipendenza dai detti funzionarii sono in assidua attività e vigilanza.

1. Al traggitto de' corrieri e staffette nei casi di urgenza e quando ancor per la piena dell'acque non può correre il porto.

2. All'esecuzione de' sequestri e arrestazioni ordinate da pubblica autorità sopra le navi o altri effetti in corso del fiume.

3. All'apprensione de' cadaveri d'uomini che trovansi nell'acque e al loro trasporto sulla spiaggia per le ispezioni dell'Uffizio Criminale.

4. All'apprensione ancora e custodia di navi, e barche abbandonate e di altri effetti in balia dell'acque.

5. Al trasporto de' Commissarii delle Finanze alla visita delle navi e barche e delle mercanzie di carico.

6. Alla ricognizione de' gradi sull'alzamento e abbassamento del fiume Po nelle frequenti sue piene e al porto ed alle relazioni che nella mattina e nella sera si mandano dai detti Capitano e Caporale del Bergantino al Ministro Governatore, al Giudice Delegato per la Camera e al Comandante della Piazza.

Non sono queste sole le opere de' marinari e non è sempre limitato a soli quattro il loro numero in serviggio al detto Ufficio del Bergantino. È sempre disposta la Darsena, sugl'ordini del Governo, a mettere in attività altri marinari, barche e legni sul fiume Po, nelle pubbliche contingenze e specialmente nei tempi fatali delle innondazioni, per soccorrere all'alimento de' poveri rusticani che trovansi cinti dall'aque e alla salvezza di loro vite nelle ruine de' loro casolari.

Priachè la Repubblica Cisalpina occupasse il territorio piacentino a destra del Po, concorrevano volontarii quegl'abitanti alla coscrizione di marinari ed era molto il loro numero, mentre andavano esenti da altro servigio militare, e dal forzoso suo soldo ed erano liberi, con le loro famiglie, dalla tassa di portizazione nell'accesso a Piacenza e nel ritorno alle loro case, e mentre ancora li

quattro marinari in attività di serviggio al detto Uffizio del Bergantino percepivano in ogni mese lire nove dalla Cassa Camerale, e altre nove dalla Cassa delle Finanze. Ma dopo quella occupazione sono mancati al serviggio della Darsena e del Bergantino li marinari delle squadre a destra del Po, e tal serviggio è tutto ricaduto sui pochi e forzosi marinari delle squadre a sinistra. Dissi forzosi, dacchè l'esenzione delle tasse sul passaggio del Po non è per loro un'obbietto di entità, dacchè non hanno relazioni commerciali al territorio Transpadano, siccome le avevano quelli nel continuato accesso a questa Città.

Ora il numero de' marinari di coscrizione attuale al serviggio della Darsena e del Bergantino si è ridotto a soli settanta uomini e molti tra essi sono inabili per età senile e i pochi da quali si sopporta il peso del serviggio, riclamano con giusta ragione e sono ancor renitenti al comando, ed io mi trovo costernato a procedere contro mio animo alle multe per mantenere l'attività d'ambi li detti uffizii.

Io non fui tardo a riconoscere la perdita de' marinari e a prevvedere le angustie della Darsena e del Bergantino e ne meno fui tardo ad implorare dal prefato ultimo Duca un giusto provvedimento. Bensì emanò un Supremo suo Decreto col quale io era abilitato alla coscrizione di nuovi marinari tra le milizie forensi, ed a completare le dette squadre a sinistra del Po sino al n. di ducento dieci marinari. Tale decreto fu noto con dispaccio 10 luglio 1798 che trovasi agli atti del Governo. Furono ancora passate le disposizioni al Collateral Generale delle dette Milizie, come imponeva altro dispaccio, 23 novembre 1798, di cui in essi atti, ma l'avvenuta devoluzione delle Commende di detto Ordine Costantiniano alla Repubblica Francese, il variato dominio di detta Darsena e in poi la morte di detto Duca sospesero l'esecuzione di quel provvido decreto, e intrattanto i poveri e pochi marinari di antica coscrizione tutto sostengono il pondo del pubblico serviggio con gravi perdite di migliori loro fortune e delle loro famiglie.

Questi marinari portaron più volte al Ministro Governatore Bertolini le giuste reclamazioni, ed io pure replicai le mie istanze, ma mentre il medesimo si disponeva a procurare le provvidenze della Podestà Suprema, che amministra questi Stati, fu rapito dalla morte e i voti di detti marinari e ancor li miei furono obliati.

Miglior destino di vita io auguro al Sig. Consigliere Francesco Ferrari, ottimo successore nel Governo di questa Città e Stato, e confidando nel suo zelo al bene della causa pubblica, ne' suoi lumi e nel suo amore della giustizia distributiva, lo prego, con rispettosa fiducia, di promuovere l'esecuzione di quel Decreto per l'arrolamento de' marinari al serviggio di detta Darsena e Bergantino, e ancor di procurare dalla Camera e dalle Finanze un più equo stipendio ai li marinari di continuato serviggio nel detto Bergantino, perchè più fortunoso succeda il detto arrolamento. Ho l'onore di segnarmi con rispetto.

Giulio Maruffi

59.

1687, gennaio 31. Piacenza.

Ordine del Governatore di Piacenza di rilascio di barche in sequestro presso il Bergantino.

ACPc: *Ufficio della Longa del Po* cartella 4. Originale.

D'ordine dell'ill.mo signor Governatore di Piacenza, si comanda a voi, signor Capitano del Bergantino, che lasciate andare liberamente le barche del paron Moreto e compagni cariche di sale presso voi sequestrate, senza spesa alcuna e tassa, prontamente esequirete senza dimora alcuna. Dato in Piacenza lì 31 genn. 1687.

G. P. Cesarotti Governatore.

60.

1687, gennaio 18. Piacenza.

Ordine del Governatore di Piacenza di non far pagare ai paroni che trainano le barche con cavalli la tassa a suo tempo imposta per l'estirpazione delle colonne dal letto del fiume.

ACPc: *Ufficio della Longa del Po* cartella 4. Originale.

D'ordine dell'ill.mo signor Governatore di Piacenza, il signor Capitano Carlo Felice Tosi non dovrà molestare il paron Marc'Antonio Martinelli da Viadana per la prettenzione che dice havere da essigere da detto paron Martinelli in raggione di L. quindeci, per cavallo, che si vale in condurre la sua nave, sotto prettesto per spesa d'esser state levate alcune colonne nel fiume molti anni or sono per transitare liberamente tali navi, imperocchè il fatto medesimo al presente mostra il contrario, massime il grave pericolo che sovrasta in detto loco li medesimi paroni in esso passaggio e questo non ostante qualsivoglia ordine in contrario, sotto pena d'ogni danno e spesa che potesse patire esso parone et altre ad arbitrio di S.S. Ill.ma. Dato in Piacenza li 18 gennaio 1687.

Giovanni Paolo Cesarotti Governatore.

61.

1687, marzo 20. Piacenza.

Ordine di servizio del Governatore diretto ai paroni addetti alla cura della navigazione.

ACPc: *Ufficio della Longa del Po* cartella 4. Copia semplice.

D'ordine dell'ill.mo signor Governatore, in virtù de li comandi presisi dall'Altezza Sua Serenissima che Sua Signoria Ill.ma tiene presso di sè, dovranno

gli infrascritti, subito ricevuto il presente, portarsi al luogo dove ultimamente sono state tagliate le colonne che erano nel fiume Po et ivi osservare se veramente sono state levate e tagliate esse colonne in forma buona per poter liberamente passare le navi et altro che dovranno passare e navigare per detto fiume, et os-
5 servato e visto bene il tutto, presentarsi poi di mattina davanti Sua Signoria Ill.ma per riferire et dire il loro parere e giudicio con giuramento, così portando il buon servigio dell'A.S.S. e del pubblico.

Dato in Piacenza, lì 20 marzo 1687.

G. P. Cesarotti Governatore.

10 Paron Sebastiano Fornaroli, paron Enrico Corneglio, paron Carlo Fornaroli e paron Cesare Faggioli.

62.

1697, luglio 9. Piacenza.

Grida del Governatore di Piacenza che obbliga i paroni e marinari alla denuncia delle merci
15 traghettate ed al pagamento del rispettivo dazio.

ACPc: *Ufficio della Longa del Po* cartella 4. Foglio a stampa. Reca in calce: « Piacenza nella stampa ducale di Giovanni Bazachi ».

Avviso per il traghetto e traverso del fiume Po.

Li continui danni e pregiudizi, che giornalmente vengono recati all'impre-
20 sario del porto del Po alla Romea, per l'inosservanza della grida ultimamente pubblicata sopra il traverso, e traghetto d'esso fiume, portati a notizia de gl'Illustrissimi Signori Presidenti, e Magistrato di questa Sereniss. Ducale Camera hanno mosso l'animo loro a nuovamente provedervi con la pubblicazione del presente avviso, da essere inviolabilmente da tutti osservato.
25 Laonde per parte, et espresso comandamento dell'Illustrissimo Sig. Giovanni Carlo Santi, Nobile di Pontremoli, dottore dell'una e l'altra legge, e dell'uno, e l'altro Collegio de gl'Illustrissimi Signori Dottori, e Giudici di Piacenza, Ducal Consigliere, Governatore di Piacenza, suo territorio, e Maggior Magistrato di detta Camera Serenissima, si avvisano tutti li paroni, e marinai, o suoi
30 conducenti, e qualunque altra persona, che in avvenire traghetteranno, o traverseranno con barche, o burchielli il detto fiume Po nella giurisdizione di detto porto, cariche di qualsivoglia sorte, qualità, e quantità di robbe, o mercanzie, subito arrivati alla piarda, et ivi fermate le navi, o burchielli, prima di porvi mano a scaricarle, debbano denunciarle all'impresario stesso, o suoi agenti giu-
35 stamente, e senza frode, con la qualità, e quantità distinta d'esse robbe, e mercanzie, e pagargli il dovuto agio; sotto le pene espresse nella grida pubblicata li 8 novembre 1695 scorso, et altre antecedenti, quali si confermano di parola in parola, come stanno, oltre la perdita ancora d'esse navi, o burchielli, e robbe

non denunciate, d'applcarsi per un terzo alla detta Serenissima Ducale Camera per l'altro al detto impresario, e per l'altro terzo all'accusatore, o inventore, quale, volendo, sarà anche tenuto segreto.

Avverta per tanto agn'uno a prontamente ubbidire, per schivare le pene sudette, e qualunque rigoroso castigo.

Piacenza, li 9 luglio 1697.
Giovanni Carlo Santi Governatore e Maggior Magistrato.
Dicta die publicata fuit in forma etc.

Alessandro Dosio Cancelliere

63.

1705, novembre 11. Piacenza.

Grida del Governatore di Piacenza sull'obbligo di denunciare gli oggetti trasportati dalla piena del Po.

ACPc: *Ufficio della Longa del Po* cartella 4. Foglio a stampa. Reca in calce: « Piacenza nella stampa ducale del Bazachi ».

Grida per la notificazione delle robbe trasportate dall'innondazione del Po.

Fra gli danni immensi causati negli ultimi giorni della strabocchevole innondazione del Po, non è meno considerabile la grande quantità di robbe, che dovendo cedere alla furiosa rapacità delle acque, sono state trasportate, e disperse in diversi luoghi, sino a restarne affatto vote le case. Riflettendo però l'infrascritto Illustriss. Sig. Governatore, ad ogni possibile soglievo da recarsi a' padroni delle medesime, in una così deplorabile contingenza, ha ordinato, che si pubblichi la presente grida.

Per parte dunque dell'Illustriss. Sig. Francesco Malpeli, dell'uno, e l'altro Collegio de gl'Illustriss. Signori Dottori, e Giudici di Parma, Ducale Consigliere, Governatore di Piacenza, suo territorio, e Maggiore Magistrato ecc. si comanda, che qualunque persona di qualsivoglia stato, condizione, e grado, a cui, o vicino alle di cui case, o sopra i di cui beni in qualche modo fossero pervenuti, o perverranno mobili, utensili, bestie, legnami, navi, burchielli, o altre robbe trasportate dall'innondazione, et acque del Po, o per detta causa, o in tal occasione derelitte, ed abbandonate, debba, fra il termine d'otto giorni, aver notificato il tutto in scritto distintamente, e con fedeltà in mano dell'infrascritto Cancelliere, sotto pena di dieci scudi d'oro, ed altre anche corporali ad arbitrio di detto Illustriss. Sig. Governatore, inclusa eziandio la corda da eseguirsi irremissibilmente contro li disubbidienti, e d'applicarsi, rispetto alle pecuniarie alla Serenissima Ducale Camera e come da basso.

Dovranno inoltre li Consoli, Savi, Deputati, ed uommini de' Comuni tutti, dove sono situati li terreni innondati dal Po, e li contigui a' medesimi Communi, in loro mancanza, fare ogni diligenza, ed obbligare con precetti penali gli uomini, che saranno necessari per raccogliere, e custodire dette robbe, con presentarne 5 nota nel termine come sopra; altrimenti incorreranno rispettivamente nelle pene sopra espresse.

Saranno tenuti tutti quelli, che avessero notizia dove si ritrovassero presso d'altri alcune di dette robbe a darne immediatamente l'avviso all'infrascritto Cancelliere, mentre loro s'applicherà la metà della pena pecuniaria, da eseguirsi 10 contro li contumaci.

Dovranno pure li Consoli, Deputati, e uomini tutti come sopra, far diligenza ne loro rispettivamente Communi, che sono stati innondati, portare, o condurre, o far portare, e condurre immediatamente le bestie, ed animali morti alla corrente del Po, con gietarveli dentro, o pure sepelirli rispetto a quelli che saranno 15 lontani a detto corrente; sotto pena a' disubbidienti di scudi dieci d'oro, da essere tolti irremissibilmente a' detti Consoli, Deputati, ed uomini come sopra, ed applicarsi alla Serenissima Ducale Camera ed altre ancora corporali ad arbitrio di detto Illustrissimo Sig. Governatore, inclusa eziandio la corda.

Avverta però ognuno ad ubbidire, perchè contro gli trasgressori si procederà 20 per denunzia, inquisizione, ex officio, ed in ogni altro miglior modo per l'esecuzione delle pene sudette.

Piacenza, li 11 Novembre 1705.
Francesco Malpeli Consigliere, e Governatore, etc.
Dicta die publicata fuit in forma etc.
25 Domenico Gemmi V. Cancelliere.

64.

1719, luglio 31. Piacenza.

Grida del Magistrato Camerale di Piacenza. Il servizio di corrieri per le merci trasportate da Venezia ai Ducati e viceversa è affidato, per decisione sovrana, in esclusiva agli impresari ve-30 neti Sola e Sartori, che si obbligano a mantenere sul Po due navi da mare e due bucintori.

ACPc: *Ufficio della Longa del Po* cartella 4. Copia autentica.

Grida e notificazione per la condotta delle mercanzie dalla città di Venezia a questi Serenissimi Stati e da questi a detta città.

35 Conoscendo il ser.mo signor Duca padrone di quanto utile e profitto sia per riuscire all'interesse del pubblico commercio, a cui sempre veglia con paterna provvidenza l'indefessa sua mente, l'aggevolare il trasporto e la condotta

delle mercanzie, che dalla città di Venezia si trasmettono a questi ser.mi Stati e da questi vengono spedite a quella parte, in maniera che, con una ben regolata provvigione si dia sicurezza alli mercanti e spedizioneri che le merci suddette vengano condotte con brevità in un termine prefisso ed invariabile, mentre non essendovi di presente verun condottiere obbligato e, dovendosi aspettare le congiunture incerte e le commodità dei condottieri volontari, vengono ritardate, fuori d'ogni dovere, le spedizioni e le condotte delle medesime merci con sommo detrimento e pregiudizio dei negozianti. Ha perciò la medesima A.S., anche col sentimento dei principali mercanti dei suoi ser.mi Stati, opportunamente abbracciato il progetto e l'obbligo successivamente fatto da signori Gioanni e Giovan Battista padre e figlio Sola e del signor Domenico Sartori di Venezia per chirografo da loro firmato li 21 del passato giugno, in Colorno cioè: di mantenere almeno due barche da mare, due bucintori tutti ben corredati, delle quali due barche una dovrà sempre essere pronta al corso in Venezia e l'altra al luogo detto Mazzorno e delli due bucintori, uno dovrà essere allestito in Bocca d'Enza e l'altro nel suddetto luogo detto Mazzorno ad effetto di far con più sollecitudine il carico e scarico delle merci.

Di mantenere detti quattro bastimenti di continuo acciò che le merci siano condotte di venti in venti giorni da Venezia in questi Stati e di qua a quella parte et, a questo fine, dovrà una delle medesime barche partire in ogni sabato da Venezia al Mazzorno e l'altra dal Mazzorno a Venezia et il bucintoro che si manterrà in bocca d'Enza dovrà partire in ogni due sabbati infallibilmente da Bocca d'Enza verso il Mazzorno e l'altro dal Mazzorno verso Bocca d'Enza.

Di non esigere da mercanti altra mercede per la condotta di mercanzia o robe che quella stessa che sin'ora hanno pagata ad altri condottieri per lo trasporto e successivo carico.

Come pure d'indennizzare i mercanti da ogni commesso in cui cadessero le merci a loro consegnate per l'ommesso pagamento dei dovuti dazi a quali detti Sola e Sartori saranno tenuti soddisfare ed altresì d'accompagnare e fare accompagnare le mercanzie ed assistere in farle traghettare acciò arrivino ben condizionate a medesimi mercanti, sotto pena delle rifazioni dei danni e spese a chi ne resterà pregiudicato. Et all'incontro avendo S.A.S. accordato alli medesimi Sola e Sartori che li mercanti dei suoi Ser.mi Stati, quali commetteranno robe a Venezia o pure ne manderanno colà, ancorchè ricevute per puro transito, debbano consegnarle ai soddetti soci o a chi da essi sarà sostituito loro legittimo ricevitore e che, a tal effetto, debba pubblicarsi la seguente grida e come si legge in detto chirografo registrato negli atti della S.D. Camera.

Quindi è che per parte dell'ill.mo Magistrato della S.D. Camera di Piacenza, in esecuzione dell'accordato nel soddetto chirografo ed ordine di S.A.S., si notifica con la presente grida a chi che sia l'assunto preso da suddetti signori Sola e Sartori con le condizioni di sopra espresse e successivamente s'ordina e comanda ad ogni e qualsivoglia mercante, trafficante o spedizionere, tanto terriere quanto

forastiere, et a qualunque altra persona, sia di che stato e condizione esser si voglia, anche privilegiata, abitante tanto in questa città e suo Stato, quanto in tutto il ser.mo dominio dell'A.S. che commetteranno merci o altre robe a Venezia opure ne spediranno colà, ancorchè da loro ricevute per transito, debbano dal primo giorno d'agosto dell'anno presente consegnarle o farle consegnare alli predetti signori Sola e Sartori soci in detta impresa o pure a chi da essi sarà sostituito in loro prenditore e non ad alcun altro condottiere, sotto pena della perdita delle merci e robe che saranno consegnate ad altri e di cinquanta scudi d'oro per ciascuna contravvenzione d'applicarsi, per un terzo, alla S.D. Camera, per l'altro terzo, alli suddetti signori impresari e, per l'altro, all'inventore o accusatore.

Si proibisce ancora e si vieta a qualunque parone o condottiere e a qualsiasi altra persona si terriera come forastiera, a riserva dei suddetti signori impresari e loro sostituti, il levare, caricare, condurre, far condurre mercanzie ed altre robe come sopra dirette da questo ser.mo Dominio alla città di Venezia e da detta città a questi ser.mi Stati, sotto pena in ciascheduno dei soddetti casi di cinquanta scudi d'oro e della perdita delle merci e robe rispetto a mercanti et altri che le avranno consegnate e delle navi barche o battelli rispetto a paroni e condottieri che le avranno caricate, d'applicarsi come sopra.

Non potranno li conduttori o uffiziali delli dazi e pubbliche dogane delle mercanzie nel ser.mo Dominio di S.A.S. rilasciare alli mercanti spedizioneri et altri le merci e robe che saranno venute da Venezia se da medesimi non verranno esibiti attestati dei suddetti signori impresari o da loro sostituiti, quali a tal effetto dovranno farli gratis, che le dette merci o robe siano state condotte con i loro bastimenti come altresì dovranno li suddetti conduttori o ufficiali delle suddette dogane, ad ogni semplice richiesta dei medesimi impresari, dar la nota distinta, gratis, di tutte le merci e robe che saranno consegnate alle medesime dogane per transito e per uscita affinchè possano scoprirsi le frodi che potessero essere fatte a pregiudizio dei medesimi signori impresari, avvertendo detti conduttori, ufficiali o deputati delle soddette dogane di usare la soddetta cautela e di non negare le predette note a detti impresari, altrimenti saranno corretti con pene arbitrarie al suddetto ill.mo Magistrato.

Si eccettueranno però quei mercanti di questi ser.mi Stati, ciascheduno dei quali avrà da per sè un carico intiero di merci di suo conto da trasmettere a Venezia mentre, in tal caso solo, avrà la libertà di far spedire tal carico per qualsiasi altra barca e bastimento, benchè non sia di ragione dei suddetti impresari, ma non sarà però lecito ad alcun mercante l'associarsi con l'altro per formare un carico intiero per una barca sotto le pene soddette. Avverta pertanto ciascheduno d'ubbidire e di non contravenire al presente bando perchè contro li trasgressori, come sopra, si procederà ex offitio e per inquisitione et non s'ammetterà scusa veruna che le robe venute da Venezia siano provedute in altra piazza.

Piacenza, 31 luglio 1719.

La tassa che dovrà osservarsi da suddetti signori impresari nello esigere il nolo e da mercanti e da altri nel pagarlo sarà condotta a notizia di tutti con particolare avviso.

65.

1728, aprile 24. Piacenza. 5

Consegna del Comando del Bergantino sul Po fatta dalla Ducale Camera di Piacenza al sig. Annibale Calamini, designato all'ufficio dal Duca.

ASPr: *Fondo del Magistrato Camerale di Piacenza. Notai camerali*, not. Giuseppe Calderoni atto n. 70. Copia autentica.

Hodie perillustris dominus, iuris consultus, Antonius Malaspina, Procurator 10 Serenissimae Ducalis Camerae Placentiae, in executione commissionis sibi datae ab illustrissimo Magistratu eiusdem S.D.C., ut ex actis receptis per perillustrem dominum Joseph Calderonum notarium publicum placentinum et S.D.C. praedictae cancellarium, sub die vigesima quarta labentis mensis aprilis, ad quem profectus est, una cum me notario actuario infrascripto, ad Bergantinum Padi 15 situm extra portam Burghetti et sic prope flumen Padi praedicti, quo perventus, nomine dicti illustrissimi Magistratus, utendo facultate eidem attributa, tradidit actualem tenutam offitii dicti Bergantini, ac iurium et pertinentiarum eiusdem domino Locumtenenti Annibali Calamini, filio domini Joseph vicinie S. Jacobi Marioris, noviter electo a prelibata Celsitudine Sua Serenissima, ut ex litteris 20 patentialibus sibi expeditis a Secretaria Status eiusdem C.S.S., et manu propria eiusdem C.S.S. firmatis, sub datum Parmae die 13 cadentis mensis aprilis, et in actis praefati illustrissimi Magistratus registratis, die predicta vigesima quarta aprilis et ut ex actis etc., ad quem etc. in locum illustrissimi domini capitanei Antonii Francisci de Tassis, qui dictum officium renuntiavit ut ipse dominus 25 Capitaneus de Tassis ibidem praesens dixit etc. omni etc. Successive, intendens dictus dominus capitaneus de Tassis reconsignare S.D.C. et pro ea, perillustri domino Procuratori deputato antedicto, omnia utensilia, arnixia et alia quae eidem Tasso consignata fuere tempore eius electionis, proinde ibidem praesens etc. suprascriptus dominus de Tassis reconsignavit dicto domino Procuratori 30 S.D.C., ibidem praesenti et acceptanti etc., infrascripta utensilia, arnixia et alia prout in notula tenoris videlicet (v. all. n. 1).

Qua reconsignatione stante et attenta, idem dominus Procurator cameralis, vigore facultatis sibi concesse ab illustrissimo Magistratu, fecit et facit, nomine quo supra, eidem domino capitaneo de Tassis praesenti et acceptanti amplam 35 et solemnem confessionem, quietationem ac fines etc., mandans etc., ita ut de cetero omni etc., quia sic etc...

Successiveque praedicta omnia, ut supra, dicto perillustri domino Procuratori reconsignata, per dictum illustrissimum dominum Capitaneum de Tassis, fuere, per ipsummet dominum Procuratorem antedictum, nomine semper quo 40

supra, consignata dicto domino Locumtenenti Annibali Calamino ibidem praesenti et in consignationem recipienti et habuisse confitenti tam dictum Bergantinum quam arnixia, mobilia et alia ut supra adnotata, omni meliori modo etc.
Exinde praefatus dominus Procurator cameralis, dicti illustrissimi Magistra-
5 tus nomine et vigore facultatis sibi ut supra impartitae, praecepit tam agenti portus quam nautis seu marinaris ibidem existentibus et inservientibus respectu agenti super portu, et nautis seu marinaris dicto Bergantino, ut in posterum recognoscere debeant in Locumtenenti eiusdem Bergantini praefatum dominum Annibalem Calamini ad dictum officium electum a C.S.S. ut supra etc., prout
10 eundem praesentem etc. in talem recognoverunt et recognoscunt, promiserunt et promittunt eius mandatis parere in concernentibus eius officium et ordinibus serenissimis, tam editis quam edendis etc., omni meliori modo etc., et qui agens portus, naute seu marinarii qui ibidem interfuerunt sunt infrascripti videlicet: Dominus Johannes Joachinus Magerli, tamquam agens portus, pro dominis
15 impresariis Eustachio Martini e compagni. Decurio Dominicus Cò. Petrus Barberius nauta. Sthephanus Zoppi nauta. Johannes Zoppi nauta et Johannes Ceruti nauta. Qui dominus Locumtenens Annibal Calamini per actus possessorios de quibus supra dixit et protestatus fuit se fuisse, reperiri et esse in actuali tenuta dicti Bergantini etc., promisitque ac promittit illud custodire eiusque of-
20 fitium fideliter et accurate exercere, ordines et regulas eidem a prefato ill.mo Magistratu datas et respective dandas observare et observari facere et, in fine, dicti officii reconsignare dictae S.D.C. praedicta omnia, ut supra, sibi consignata sub obligatione omnium bonorum suorum presentium et futurorum, in ampla et valida depositi et utriusque Camerae forma etc., extendenda atque hic
25 pro extensa habita omni meliori etc., praesente dicto perillustri domino Procuratore camerali, nomine dicte S.D.C., acceptante, meque notario, pro ea stipulante, infrascripta etc., omni etc. Et praedicta omnia et singula dictus dominus Locumtenens Annibal Calamini promisit etc. perpetuo etc. omni etc., sub vinculo sincere et immaculate fidei, clausula vim iuramenti habente et dispo-
30 sitione ducalium constitutionum etc., superinde etc., adhibitis ad praedicta pro testibus, ibidem specialiter vocatis atque rogatis, multo reverendo domino abbate Vincentio Galli, sacerdote placentino et domino Jacobo Castelli filio quondam domini Joseph vicinie Sancti Gervasi etc.

65/I.

35 Elenco degli utensili e arnesi del Bergantino consegnati al Luogotenente Annibale Calamini.

Brandistocchi tre fatti all'antica. Una ronca con sprochi punta e talia. Una trivella. Un cavastrazzi da schioppo. Matarazzi quattro con quattro coperte

che formano due letti. Moschetti quattro da michia, usati. Fucili due dall'acialino. Tavolini tre et uno con suo cassetto chiave et cartara. Banche tre di legno di pioppo. Remi undeci. Una ramara di pegola vecchia. Un conchino. Un'anzanella grama. Stagni due di noce. Due battelli rispetto a uno da nave et altro da pescatori. Un tavolazzo di banche sette. Altro tavolazzo di banche cinque.

66.

1749, aprile 1. Sala.

Lettera del Segretario di Stato Giuseppe Carpintero al Pro Presidente del Magistrato Camerale di Piacenza che dispone la concessione della Commenda della <Longa del Po> al marchese Tarasconi Smeraldi. Cfr. atto consecutivo 67.

ASPr: *Fondo del Magistrato Camerale di Piacenza. Notai camerali,* not. G. Carlo Gobbi. Copia autentica.

Ill.mo signore mio col.mo,

quando sussista che i redditi della commenda dell'Ordine costantiniano di S. Giorgio eretta sopra l'ufficio del Divieto di cotesta città et assegnata al sig. Marchese Annibale Scotti siano state in tempo del Governo Sardo percetti da cotesta R.D.C., ordina S.A.R. che le Signorie Vostre Ill.me facciano consegnare tali redditi percetti a chi farà istanza per parte del cavaliere predetto al quale, come pure al Sig. Conte Raffaele Tarasconi che gode l'altra commenda chiamata del Governatore della Longa del Po, siano liberamente rilasciati i proventi delle succennate commende del che, ad ogni buon fine, ne rendo io inteso le Signorie Vostre Ill.me e con stima mi confermo.

Delle Signorie Vostre Illm.

Sala 1 aprile 1749.

Sottoscritto nell'originale Dev.mo Obbl.mo Servitore Giuseppe Carpintero.

Nell'angolo: Sig. Pro-Presidente Magistrato di Piacenza.

67.

1749, maggio 16. Piacenza.

Possesso dato dal Magistrato Camerale al marchese Tarasconi del capitaneato ossia commendatoria della <Longa del Po> di Piacenza. Cfr. atto precedente 66.

Per le note archivistico-diplomatiche cfr. l'atto precedente 66.

Hodie perillustris dominus iuris consultus Johannes Aloisius Silva, Procurator regiae ducalis Camerae Placentiae, vigore ordinationis factae ab illustrissimo Magistratu dictae R.D.C. sub die quinta elapsi mensis aprilis ut ex actis receptis

per me Vice Cancellarium infrascriptum, profectus est, una cum me iam dicto et infrascripto Vicecancellario, ad ripam Padii extra portam Burghetti et sic ad Bergantinum prope ripam Padii praedicti existentem, quo perventus, tradidit tenutam Darsenae Longe Padii seu Capitaneatus eiusdem Longae Padii ac iurium et pertinentiarum eiusdem Darsenae domino marchioni Raffaeli Tarasconi Smeraldi electo in Comendatorem predictae longae Padii a Celsitudine Sua Reali ut ex litteris conscriptis, de ordine prefatae C.S.R. illustrissimo Magistratu Placentiae per dominum magnum cancellarium et primum a secretis status prelibatae C.S.R. Don Joseph Carpinteri, sub datum Sale, primo aprilis elapsi, copia quarum ex eius originali fideliter et prout iacet per me notarium Vicecancellarium infrascriptum extratta est, tenoris sequentis videlicet (v. all. 1). Licet absente etc., presente tamen perillustri domino iuris consulto Joseph Florutio, causidico publico placentino procuratore sustituto dicti domini marchionis Raffaelis Tarasconi, et, ex mandato substitutionis factae ab illustrissimo domino in Cathedrali Parmae, canonico comite Conrado Tarasconi, tamquam procuratore generali praefati illustrissimi domini marchionis Raphaelis eius fratris, ut ex mandato substitutionis recepto per dominum Franciscum Mandriconi notarium publicum parmensem, die decimatertia elapsi aprilis, ibidem exhibitum, in publicam et autenticam formam cum debitis legalitatis litteris munitum et ad quod etc., ibidem praesentem et acceptantem, nomine et ad utilitatem praefati domini marchionis Raphaelis, tenutam praedictam ad formam etc., omni etc. Successiveque praefatus perillustris dominus procurator cameralis iussit tam infrascripto domino Locumtenenti Bergantini Petro De Paoli quam infrascriptis decurioni, consulibus et nautis ut in posterum recognoscere debeant, in capitaneum Longae Padii dictum illustrissimum dominum marchionem Raphaelem Tarasconi in comendatorem Longae Padii a prelibata C.S.R. electum et, ut supra, prout ibidem praesentes recognoverunt et recognoscunt praefatum illustrissimum dominum marchionem Raphaelem Tarasconi, in comendatorem et capitaneum Longae Padii absentem etc., praesente tamen dicto perillistri domino Joseph Florutio, procuratore antedicto, acceptante, nomine dicti domini marchionis Tarasconi, me etiam notario, vicecancellario stipulante etc., promittentes, prout promiserunt, etiam nominibus aliorum nautarum, eius mandatis parere in concernentibus eius officium et ordinibus C.S.R., tam editis quam in futurum edendis, observare, omni meliori modo etc. Et qui Locumtenens Bergantini, decurio, consules et marinarii qui ibidem interfuerunt sunt infrascripti videlicet:

Il sig. Pietro De Paoli, Luogotenente del Bergantino del Po; il sig. Pietro Casella, console dei marinari della città; Giacomo Checchi, console dei marinari di S. Rocco Oltre Po; Angelo Marconi, console dei marinari della Valeria Oltre Po; Antonio Barbieri, caporale dei marinari che agiscono al Bergantino; marinai di guardia al Bergantino: Pietro Rancati; Domenico Rancati; Pietro Grisi; Giuseppe Zambelloni.

Quibus, perillustris dominus iuris consultus Joseph Florutius, tamquam procurator antedictus per actus possessorios, de quibus supra, dixit et dicit se, tanquam procurator praefati illustrissimi domini marchionis Raphaelis Tarasconi, fuisse et esse ac reperiri in actuali tenuta Darsenae seu Capitaneatus Longae Padii prout ita, dicto nomine et tamquam procurator antedicti, pluries atque pluries protestatus fuit ac protestatur in presentia etc., omni etc., et de praedictis etc.

Adhibitis ad praemissa, pro testibus, Joseph Massari filio quondam Lazari vicinie S. Jacobi Maioris et Iulio Conti filio quondam Johannis vicinie S. Eustachi, notis atque rogatis etc. Johannes Carolus Gobbus notarius.

68.

1751, dicembre 31. Parma.

Il Segretario di Stato Giuseppe Carpintero conferma in una lettera al Presidente del Magistrato Camerale di Piacenza, la facoltà già concessa al < Governatore della Longa del Po > di far stampare gride sulla navigazione.

ACPc: *Ufficio della Longa del Po* cartella 4. Foglio a stampa. Reca in calce: « Piacenza presso il Salvoni stampator regio-ducale ».

Reperitur in actis ill.mi Magistratus Regiae Ducalis Camerae Placentiae, receptis per me Vicecancellarium infrascriptum, caetera adesse, prout infra, videlicet:

« Ill.mo sig. mio col.mo,

sebbene fu ordinato a cotesto Magistrato Camerale, sotto li 21 del cadente, di fare dare alle stampe non solo gli articoli contenuti nel foglio, che si trasmise al detto Magistrato, tendenti a togliere certi inconvenienti, e liti, che accadevano tra li molinari de' molini posti nell'acque del Po, ma ancora gli altri due articoli, che dal detto Magistrato furono aggiunti, ad ogni modo insorgendo ora motivo a S.A.R., che detti articoli tutti si facciano dare alle stampe, pubblicare ed affiggere dal Governatore della Lunga del Po conte don Raffaele Tarasconi Smeraldi, ordina l'A.S.R. che V.S. Ill.ma s'intenda con questo Monsignor Gran Priore conte don Corrado Tarasconi Smeraldi di lui fratello, di cui, secondo la passata pratica, è l'inspezione, e facoltà di fare stampare, e pubblicare tutto che riguarda il regolamento della navigazione nelle acque soggette alla sua giurisdizione, ch'è quanto mi comanda di dire a V.S. Ill.ma l'A.S.R., e con piena stima sono di V.S. Illustrissima.

Parma, 31 dicembre 1751
Sottoscritto nell'originale.
Devotiss. obbligatiss. Servitore
Giuseppe Carpintero
(Nell'angolo: Sig. Consigliere Faconi Presidente Camerale di Piacenza).

Ita esse, ac reperiri attestor, ego Johannes Carolus Gobbus Regiae Ducalis Camerae Placentiae V. Cancellarius.

69.

1753, gennaio 22. Piacenza.

Il Magistrato Camerale di Piacenza impone una nuova tassa agli utenti delle acque del Po contro il servizio di sgombero delle colonne infisse nell'alveo del fiume.

5 ACPc: *Ufficio della Longa del Po* cartella 4. Foglio a stampa. Reca in calce: « Presso il Salvoni stampator regio-ducale ».

Avviso e tassa di quanto devono pagare li paroni che tengono legni e transitano per il fiume Po, per lo sgombramento delle colonne che sono infisse nel
10 letto di detto fiume.

Essendosi degnata S.A. Reale di commettere all'Ill.mo Sig. Presidente della R. Ducale Camera di questa città l'incombenza di fare sgombrare l'alveo del fiume Po, in quella parte ove resta impedita la navigazione, da quantità di colonne, che sono infisse nel letto di detto fiume, quasi dirimpetto al fortino di
15 Fodesta, come da lettera della Regia Segreteria di Stato de 31 ottobre 1752, registrata agli atti; per cui sendo di già stata fatta la visita necessaria ed anche sentita l'Università de Paroni, ed affisse in seguito le necessarie cedole, per dare ad impresa lo sgombramento di esse colonne, e fattane la deliberazione in presenza de' paroni eletti della detta Università, come più diffusamente consta
20 dagli atti ricevuti dall'infrascritto sig. cancelliere; onde ad effetto di allestire una somma di denaro, non solo per pagare le spese già fatte per tal effetto, ma ancora per quelle da farsi per rendere perfettamente compiuta l'opera, cosicchè avutane sopra di ciò la clementissima approvazione da S.A.R., come ne risulta da altra lettera della detta Real Segreteria di Stato, in data di Parma lì
25 9 corrente gennaio, pure registrata agli atti ecc., quindi è per tanto che, per parte dell'Ill.mo Sig. dell'una e l'altra legge dottor Collegiato, Consigliere nel Supremo Regio Ducal Consiglio e Presidente della R. Ducal Camera, in questa parte delegato da S.A.R., si moniscono non solo tutti quelli che tengono legni navigabili di qualunque sorte nelle acque piacentine, ma ancora qualunque altro pa-
30 rone forastiere, che transiterà, a dover pagare nelle mani del sig. Capitano Tenente del Bergantino del Po, Pietro de Paoli, come sta disposto nella tassa fatta dalli paroni eletti dalla detta Università, ed approvata da S.A.R. qual si è del tenore seguente cioè:

Per ogni nave grande carica di sale, od altra mercanzia procedente da
35 qualsivoglia parte, che passerà per andare fuori delle acque piacentine L. 18
Per ogni sentinone L. 12

Per ogni cerano [177] proveniente dal Lago Maggiore	L. 10
Per ciascuna rascona [178] o siano nautali	L. 9
Per ciascuno bucentoro	L. 6
Per ogni battello da timone	L. 4
Per ogni battello senza timone	L. 3

5

Con dichiarazione espressa che tutti quelli quali hanno e tengono nelle acque piacentine legni navigabili e che non sono soliti condurre mercanzia nè altro, debbano entro il termine di un mese pagare una sol volta la detta tassa nelle mai di cui sopra, altrimenti, passato detto termine, sarà contro li renitenti rilasciata l'esecuzione in forma. 10

Rispetto poscia a' paroni sì terrieri che forastieri che nollegiano sali, mercanzia o altra sorte di roba, saranno tenuti al pagamento della tassa come sopra, ogni qual volta passeranno con li loro legni carichi, sì per andare all'in su, come per andare a seconda dell'acqua, ma non già quando saranno vuoti.

Si dichiara parimenti che detti pagamenti dovranno cessare ogni qualvolta 15 sarà compita la somma del denaro, che occorre per eseguire quanto sopra. Avverta dunque ognuno a cui spetta di adempire a quanto sopra, altrimente contro li renitenti o morosi si procederà di fatto, per vedere compita una providenza, che tanto interessa il pubblico bene e che pone riparo a contingibili danni, che possono seguire. 20

Piacenza dalla Cancelleria Camerale li 22 gennaio 1753
Il Presidente Faconi.
Gian-Carlo Gobbi Cancelliere.

70.

1788, settembre 12. Piacenza. 25

Avviso di asta di un batello di pubblica ragione da esitarsi al miglior offerente. Cfr. l'atto consecutivo 71.

ACPc: *Ufficio della Longa del Po* cartella 4. Originale.

Avviso

Volendosi passare alla vendita del battello di ragione di questa Ill.ma Co- 30 munità ed esistente sulle acque del Po, in vicinanza di questa piarda, come altresì di nove pezzi di assami di rovere, in tutto braccia 5 once 4.1/4 [179], che attualmente si trovano vicino all'Ufficio del Bergantino, perciò si avvisa chiunque aspirasse all'acquisto, tanto di detto battello che de' predetti assami, di do-

177. Nome di imbarcazione sconosciuto. 35
178. Zattera, zatterone di poco pescaggio adatto ai bassi fondali.
179. Cfr.: Tavola delle misure.

ver comparire nel palazzo della solita residenza dell'Ill.mo Sig. Consigliere Governatore, vicinanza S. Eustachio, il giorno 19 corrente, alle ore dieci della mattina, dove alla di lui presenza verrà aperta l'asta e si passerà alla delibera a favore del più vantaggioso offerente.

5 Piacenza lì 12 settembre 1788.

71.

1788, dicembre 6. Piacenza.

Vendita di un battello di pubblica ragione. Cfr. atto precedente 70.

Per le note archivistico-diplomatiche cfr. l'atto 70.

10 Vendita di un battello di ragione del pubblico.

1788 dicembre 6.

Malgrado le cedole, replicatamente state affisse, per la vendita del battello di ragione di questa Ill.ma Comunità, non essendosi mai presentati oblatori per l'acquisto del medesimo, ed essendo soltanto oggi comparso Domenico Righetti, 15 così l'Ill.mo sig. Consigliere Governatore di Piacenza don Antonio Francesco Godi, dopo diverse esibizioni fatte dal detto Righetti e ritenuto, giusta anche le informazioni avute, che il predetto battello si trovi in un pessimo stato, e che se restasse invenduto ancora, diverrebbe sempre più di deterior condizione, lo ha venduto perciò e lo vende all'antedetto Righetti presente e che accetta, pel prezzo 20 di lire trecento cinquanta, ed ha mandato che si spedisca ordine alla Controscrittoria Civica perchè di conformità dirigga l'opportuno recipiat alla Cassa Civica per far entrare in essa l'accennata somma in corso abusiva ed ha pure ordinato che dalla stessa Cassa vengano pagate lire quattordici e soldi dieci ai marinai del Bergantino in loro mercede per aver tenuto sgombro il detto bat- 25 tello dalle acque che in esso s'introducevano a cagione del suo pessimo stato; e tanto etc.

Godi Governatore.

[ATTO ACCESSORIO:]

[In calce:] 10 detto.

30 Spedito l'ordine di conformità alla Controscrittoria Civica.

Detto.

Spedito altresì l'ordine alla Tesoreria Civica.

72.

1800, ottobre 24. Parma.

Disposizioni sulla Commenda della < Longa del Po > di Piacenza, già appartenuta al < Sacro Ordine costantiniano di san Giorgio > e passata alle due Comunità di Parma e di Piacenza.

ACPc: *Ufficio della Longa del Po* cartella 4. Copia autentica.

Ill.mo Sig. mio Col.mo,

avendo S.A.R. riconosciuta conveniente una qualche indennizzazione a favore del conte Giulio Villa Maruffi per la perdita da lui fatta della commenda di codesta Longa del Po, appartenente altre volte all'Ordine Costantiniano, ed indi passata in dominio delle due Comunità di Parma e di Piacenza, e tanto più essendo egli direttore dei diritti annessi alla stessa Comenda ed in oggi devolute alle prefate Comunità, la medesima A.S.R. è venuta in approvare che possa il suriferito cavaliere ritenere a suo favore il terzo del prodotto dei diritti di detta Comenda coll'obbligo però di corrispondere gli altri due terzi a codesta Cassa Civica, e di caricarsi di tutte le spese occorenti per la direzione ed esigenza dei summentovati prodotti. Comunico pertanto a V.S. Ill.ma questa venerata sovrana determinazione, affinchè Ella disponga quanto conviene ond'abbia il suo effetto. E colla solita piena stima mi confermo

Di v. S. Ill.ma
Parma 24 ottobre 1800
Sottoscritto
Div.mo Obblig.mo Servitore
F. Schizzati
Item nell'angolo
Sig. Consigliere Governatore di
Piacenza

[ATTO ACCESSORIO:]

[In calce:]. Concorda la presente copia col di lui originale registrato negli atti della R. Civica Condeputazione sopra i beni ex Costantiniani.

Girolamo Bassetti Cancelliere Civico per fede etc.

73.

1801, maggio 5. Parma.

Nuove disposizioni sulla Commenda della <Longa del Po> di Piacenza circa la ripartizione del prodotto della stessa.

ACPc: *Ufficio della Longa del Po* cartella 4. Copia autentica.

Sig. Commendatore Giulio Maruffi,

presesi da S.A.R. in benigna considerazione le nuove supplichevoli istanze umiliatele dal conte Commendatore Giulio Villa Maruffi, ed essendo d'altronde istrutta della tenuità del prodotto che si ricava dai diritti della Commenda della Longa del Po presso codesta Città, le è piaciuto di ordinare, con venerato suo rescritto del primo corrente, che duranti le attuali circostanze, e così la eccessività delle esenzioni che vengono accordate pel transito delle barche sotto il pretesto di serviggio delle truppe francesi, tutte le spese di esigenza debbano prededursi dalla totalità del prodotto delli diritti della Commenda suddetta, e che il rimanente abbia a ripartirsi in due parti eguali, l'una da passarsi alla Cassa Civica e l'altra da ritenersi dal Cavagliere Commendatore, tanto a titolo di indennizzazione benignamente accordatagli dalla R.A.S., quanto in premio e compenso della direzione, nella quale continuare egli dovrà delli diritti della summentovata Commenda, dichiarando inoltre, che questo riparto dovrà intendersi retrotrattivamente all'epoca della sovrana disposizione comunicata a V.S.Ill.ma sotto li 24 del prossimo passato ottobre. Tale è la mente della prefata R.A.S. che le comunico perchè di conformità dia Ella le convenienti disposizioni, e frattando passo a protestarmi con perfetta stima

Di V.S. Ill.ma
sottoscritto Div.mo Obbl.mo Servitore
F. Schizzati

Parma, 5 maggio 1801
Item Sig. Consigliere Governatore di Piacenza

[ATTO ACCESSORIO:]
[In calce:] Concorda la presente copia col di lui originale registrato negli atti dell'Ill.ma Congregazione di Reggimento.

Gerolamo Bassetti Cancelliere Civico per fede etc.

74.

1803, luglio 23. Piacenza.

Inventario e stima di tutti gli strumenti e suppellettili in dotazione al < porto > del Po di Piacenza, eseguiti per ordine del < Supremo Magistrato delle Finanze >, all'atto della consegna dello stesso < porto > alla < R. Economica > da parte della < Ferma mista >.

ACPc: *Ufficio della Longa del Po* cartella 4. Ms. cartaceo di ff 6, mutilo nell'ultima parte. Copia semplice.

Inventario dèl porto del Po alla Romea co' tutti gli suoi barcolami etc. e rispettiva loro stima.

In nome della Repubblica Francese.

Piacenza 4 termidoro, anno xj della Repubblica Francese, 23 luglio 1803.

Videlicet:

Oggi io Vice Cancelliere infrascritto, giusta la commissione avuta dal cittadino Consigliere Delegato Camerale Giuseppe Cortesi ed individuo del Supremo Magistrato delle Finanze, in virtù di ossequiata lettera del prefato Supremo Tribunale ad esso abbassata, e registrata in questi atti camerali, a quali etc., mi sono, di compagnia del cittadino Sante Rooby, incaricato per parte della Regia Economica, e del cittadino Antonio Trombara incaricato per parte della cessata Ferma mista, al porto del Po per formare l'inventario del medesimo, delle due foyne, ed altri barcolami, attrecy, ed altri annessi, ed ivi, alla presenza degli infrascritti signori, presente il cittadino Lorenzo Polledri esattore e cassiere de' proventi di detto Porto, e, chiamati per fare di tutto capo per capo la stima due mastri pubblici da nave, cioè Isidoro di Carlo Fornaroli, perito eletto per parte del detto incaricato Rooby, e Carlo Bernardelli, quondam Valente, perito eletto per parte del suddetto incaricato Trombara, ambidui abitanti a San Rocco oltre Po, previo il loro giuramento, che hanno l'uno dopo l'altro prestato toccate etc., ho notato, descritto, inventariato e ricevuta la stima, che ne hanno fatta, cioè:

Due barche che formano esso porto di lunghezza braccia[180] trentasei e di larghezza braccia sei considerate le asse, che le comprendono in misura di braccia 224 a L. 6.15 al braccio, stimato	L. 1507
il tassello[181] di oncie due per le corve[182], zanconi[183], mezzi punti[184], e canestrini[185] braccia 158 a L. 17.10 al braccio, stimato	L. 2765
chiodi per dette barche e selicato[186] pesi n. 22 a L. 71 al peso vale	L. 1562
N. 12 travi per selicato di lunghezza braccia 21 cadauna, in tutto di braccia 252 a L. 4.15 al braccio, stimato	L. 1797

180. Per le misure menzionate nel corso del documento si veda l'apposita: Tavola delle misure.

181. Tassello: trave di legno forte che serviva per la riparazione o costruzione della ossatura delle barche (cfr. < tassellare >: rabberciare).

182. Corva: ossatura dell'imbarcazione (cfr. < corbame >).

183. Zancone o < zangoni >: madieri di prora ovvero struttura anteriore della nave a forma di « v » molto acuto.

184. Mezzopunto: l'ossatura del fondo e centrale della barca.

185. Canestrino: voce di dubbio significato.

186. Selicato: selciato: ponte o impiantito di legno da servire per l'approdo.

Assi forti per il selicato di braccia 8 a L. 3.10 al braccio, stimato	L.	283.10
Asse dolci per il selicato superiore, essendo doppio braccia 76 a L. 4.10 al braccio, stimate	L.	342
Due delfini [187] per colonne, stimati L. 24 cadauno	L.	48
Due colonne di rovere cadauna di lunghezza braccia 10 a L. 8 al braccio	L.	160
N. 10 colonotti di lunghezza braccia 6 cadauno; braccia in tutto n. 60 a L. 3 per ogni braccio, stimati	L.	180
La spallavera [188] delle colonne valere	L.	39
Le sbaraglie [189] che si trovano attorno al selicato, stimate	L.	80
Due scale che servono per chiudere il porto, stimate	L.	60
Due cavicchie [190] di ferro col suo anello che serve per le colonne ed altre due nel selicato, stimate in tutto	L.	20
Il timone del porto con riggia [191] di ferro, stimato	L.	70
Pesi 10 di stoppa di canape a L. 11 al peso	L.	110
Pece n. pesi 6 a L. 20	L.	120
Il casino coperto di legno forte e tela impegolata con suoi cassapanchi, antiporto e 4 fenestrini forniti di vetri, stimato	L.	1500
Il casino di abete che serve per cucina con portichetto, stimato	L.	550
Lo sfonano [192] forte, stimato	L.	26
Una fogara [193] con le catene, stimata	L.	30
Una stanga forte, stimata	L.	6
La ponticella [194] di prora, stimata	L.	30
Due rovelli [195] di prora per le barche, stimati	L.	14
Il maganzano [196] da prora, stimato	L.	18
Il batello del carattone [197] della piarda verso s. Rocco di lunghezza braccia 23 e di larghezza braccia 5 once 7, stimato	L.	650

187. Delfino: braccio di ferro che fissato alla colonna serviva per legare la corda nell'ormeggio della imbarcazione.

188. Spallavera: custodia di ferro che proteggeva l'estremità superiore della colonna.

189. Sbaraglia: steccato di barre, barriera, ringhiera (cfr. < sbarra >).

190. Cavicchia: chiave, punteruolo di ferro al quale era fissato l'anello che tratteneva la corda per l'attracco delle imbarcazioni.

191. Riggia: asta del timone.

192. Sfonano: voce di significato incerto.

193. Fogara: focolare, caldano o bracere da *focus* (cfr. voce veneziana: < foghera >).

194. Ponticella: ponte, tavola.

195. Rovello: voce di significato incerto.

196. Maganzano: voce di significato incerto.

197. Carattone: sorta di nave ormeggiata che serviva da pontile mobile (cfr.: <carathon > caretta) oppure pontile galleggiante sostenuto da botti vuote (cfr. voce veneta: <caratello> botte).

Numero 6 travelle[198] per il carattone di lunghezza braccia 18 cadauna che in tutto sono braccia 108 a L. 4 per ogni braccio, stimate — L. 432
La testa del suddetto carattone di lunghezza braccia 9, stimate — L. 62
Asse dolci pel selciato di detto carattone braccia 29 a L. 5 al braccio, stimate — L. 145
Pesi 3 di chiodi, a L. 28 al peso — L. 84
Due filarole[199] et un tassello, stimato — L. 40
Due cavicchie di ferro col suo anello, stimate — L. 18
N. 6 riggie a L. 3 cadauna — L. 18
Un batello del carattone della piarda di città di lunghezza braccia 23 e di larghezza braccia 4 ½ — L. 550
N. 6 travelle per il carattone di lunghezza braccia 16½ cadauna che in tutto sono braccia 99 a L. 4.5 al braccio e comecchè fatte di nuovo, stimate — L. 420.15
La testa del suddetto carattone, stimata — L. 70
Asse forti pel selciato inferiore di braccia 22, a L. 3 al braccio — L. 66
Asse dolci pel selciato superiore e nuove ed in n. di 22, a L. 6 al braccio, stimate — L. 132
Due cavicchie col suo anello, stimate — L. 18
Chiodi pesi sei a L. 28 il peso, stimati — L. 168
Due filarole ed un tassello forte nuovo, stimato — L. 20
Sei riggie, a L. 3 cadauna[200] — L. 18
Asse dolci per il suddetto carattone che servono per le tappate — L. 20
Una foyna di lunghezza braccia 38 e larghezza braccia 6½ composta d'asse di rovere di un'oncia, braccia n. 82, a L. 11, piedi 10 altezza in tutto, stimata — L. 943
Tassello per far le corve, zanconi, canestrini, mezzi punti, braccia 45, a L. 20 per ogni braccio, stimato — L. 900
Due quartoni[201], stimati — L. 100
Due schelmi[202], stimati — L. 105
La sparavera[203] del timone — L. 20
Lo scagnello[204] del detto timone — L. 17
La croce di detta foyna, stimata — L. 7,10
N. 7 mancoli[205], stimati — L. 11.10

198. Travelle: travette, travicelli.
199. Filarola: travetto che serviva da parapetto posticcio ai navigli a remo (cfr. voci venete: « filare », « filaretto »).
200. Riggia: pezzo di sartìa che tiene legato l'albero al ponte.
201. Quartone: voce di dubbio significato.
202. Schelmo: barchetta.
203. Sparavera: mezzaluna del timone.
204. Scagnello: scanno, seggiolino.
205. Mancolo: voce di significato incerto.

Il timone, stimato	L.	70
Quattro riggie, stimate	L.	8
Pesi 14, a L. 27 per peso	L.	378
Stoppa di canapa, pesi 5, a L. 16 per peso	L.	80
Pesi 8 di pece, a L. 23 al peso, valere	L.	184
Una ponticella dolce di detta foyna, stimata	L.	10
La colonna per assicurarvi la catena del porto, di braccia 23, cerchiata e puntata di ferro, stimata	L.	220
Altra foyna che resta attaccata alla suddetta colonna per sostenere la catena, di lunghezza braccia 35 e di larghezza braccia 6, composta di asse di rovere, di oncie una e braccia 80, a L. 3.10 per braccio	L.	440
Tasselli per le corve, zanconi, canestrini e mezzi punti, in tutto braccia 38, a L. 10 per braccio, stimati	L.	380
Due covertoni, stimati	L.	35
Due schelmi, stimati	L.	35
Lo scagnello del timone	L.	1
La croce di detta foyna, stimata	L.	5
Il mancio, stimato	L.	8
Il zovello[206] da prora e da poppa, stimato	L.	4
Pesi dodici di chiodi a L. 17.10 al peso, stimati	L.	210
Stoppa di canape, pesi 5 a L. 10	L.	50
Pece, pesi cinque a L. 27 al peso, valere	L.	135
Stima de battelli aderenti al suddetto porto. Un batello, di lunghezza braccia 28, detto l'Ongina e di larghezza braccia 5, oncie 7, assai usato, stimato	L.	700
Altro, di lunghezza braccia 25 e di larghezza braccia 4½, stimato	L.	400
Altro, di lunghezza braccia 25, di larghezza braccia 4½, stimato	L.	600
Altro, di lunghezza braccia 22 e di larghezza braccia 4, oncie 9, stimato	L.	750
Altro, di lunghezza braccia 22 e di larghezza braccia 4, stimato	L.	340
Altri, di lunghezza braccia 22 e di larghezza braccia 4, stimato	L.	550
Altro, di lunghezza braccia 22 e di larghezza braccia 4, stimato	L.	200
Altro, di lunghezza braccia 22 e di larghezza braccia 4½, stimato	L.	300
Altro, di lunghezza braccia 23 e di larghezza braccia 4½, stimato	L.	750

206. Zovello o zopello: passaggio, pontile, passerella (cfr. < zopeil > voce dialettale).

Catena ossia anzana di ferro di pesi n. 110 a L. 29.10 al peso, stimata L. 3245
Sieguono gli attrecii e mobili aderenti al porto.
Un'ancora di pesi 9 e libre 7 a L. 45 al peso, stimata L. 416.10
Un'altra ancora di pesi 8 libre 2 a L. 15 per ogni peso, stimata L. 121.4
Il cavo di ferro, di pesi 8½, stimato L. 24 al peso L. 204
Un'anzana, di pesi 6 e tre quarti, a L. 52 al peso, in tutto L. 351
Un altro pezzo di cavo nuovo che serve per la braga[207] di pesi 1½, a L. 40 al peso, L. 60
Altra braga consunta, stimata L. 28.10
Un torticcino[208] per fare li cavi del carattone ad effetto di legare il porto, di pesi 2 a L. 15 al peso, stimato L. 30
Un anzanino che serve per tuare[209] le foyne in occasione d'aqua grossa di pesi 1 a L. 21 al peso L. 21
Una taglia[210] che serve per la braca per passare il porto con quattro tampagni[211], stimata L. 12
Altre due taglie stimate L. 6
Due bottaglie da vino ferrate L. 18.10
Un tavolino di noce, stimato L. 8.10
Una cassa d'albera con sua serratura L. 5
Una cassa dolce per governare li matesaroci[212], stimata L. 8
Due stramarri[213] di lana di pesi 5 a L. 25 al peso L. 125
Un panno da letto usato L. 25
Un lenzuolo da letto, stimato L. 9
Una cicognola[214] da vino, stimata L. 1.10
Una pignatta di rame che pesa libre 7½ a L. 4 L. 30
Una padella di acciaro L. 5.10
Una mescola ed una paletta da padella L. 3
Un mescolo da legno con tagliere, stimato L. 1
Una secchia d'abete cerchiata di ferro, stimata L. 9.5
Un lume di ferro, stimato L. 2.10
Un mortaro di legno con suo pistore, stimato L. 1
Un tagliere resato, stimato L. —.10
Una scure per schiappar la legna, stimata L. 6
Una marazza[215], stimata L. 5

207. Braga: corda uncinata per sollevare corpi pesanti.
208. Torticcino: macchina per attorcigliare il canapo.
209. Tuare: proteggere, salvaguardare. (Cfr. latino < tueor >).
210. Taglia: teleferica.
211. Tampagno: carrucola.
212. Matesaroci: materassi.
213. Stramarri: trapuntini.
214. Cicognola: anfora, caraffa.
215. Marazza: accetta (voce dialettale).

Numero quattro palotti, stimati	L.	3.10
Numero 5 scodelle di terra e 5 tondi, uno stuvone [216], due piatti, stimati	L.	2.10
Numero 5 forcelline di lottone [217] e 4 cucchiari di lottone con coltello da tavola ed una tagliarola da lardo, stimate	L.	9
Due bocchie [218] di vetro, stimate	L.	6
Un pistonino da oglio buono, stimato	L.	1
Bollo per bollare i legnami con marca « R.D.C.P. »	L.	7
Il pastiere di ferro [219] per impiombare le corde, stimato	L.	3
L'arma del defunto sovrano dipinta sopra un'asse	L.	12
Una scranna di pallera [220], stimata	L.	4
Il pesetto [221] dell'oro e d'argento con suoi marchi, stimato	L.	27.10
Una bilancia da mano, stimata	L.	18.10
Una grattaruola [222], stimata	L.	1
Un parolo per la pece di libre 18, a L. 3 alla libra	L.	54
Un manganello di lunghezza braccia 22, a L. 3 per braccio stimato	L.	66
Pesi n. 8 di pece a L. 25 al peso	L.	200
N. 4 remi di lunghezza, braccia 12 cadauno, con un altro resato non ferrato, stimati in tutto	L.	95
Totale	L.	28445.14

75.

1804, marzo 24. Piacenza.

Ordine del Governatore di Piacenza agli addetti al Bergantino ed alla Darsena di disporre lo sgombero delle navi vuote alla fonda davanti alla piarda.

ACPc: *Ufficio della Longa del Po* cartella 4. Originale.

Piacenza 24 marzo 1804
(3 Germile Anno XII Rep.)

D'ordine del Consigliere e Governatore della Città e Stato di Piacenza, dovranno li Capitano e Caporale del Bergantino e tal agente della Darsena di concerto disporre, ed obbligare li paroni e condottieri di barche, rascone, bucen-

216. Stuvone: teglia.
217. Lottone: ottone (l'ottone).
218. Bocchia: boccia, boccale.
219. Pastiere: recipiente in ferro per fondervi il piombo.
220. Pallera: paglia.
221. Pesetto: bilancina.
222. Grattaruola: grattugia (voce dialettale).

tori e qualsiasi altro legno navigabile fermati ed attaccati alla ripa destra del Po, dirimpetto ed in vicinanza di questa Città, vuoti e senza carico, debbano rimovere ed allontanare immediatamente, dopo l'intimazione del presente ordine, dalla piarda, e specialmente dai luoghi e tratti della piarda stessa, nei quali riesce comodo il carico e scarico delle navi e navicelle, lasciando tali tratti di piarda liberi alle navi e navicelle da caricarsi o scaricarsi e tenendo le navi vuote attaccate ai tratti di piarda od inferiormente al porto o superiormente al molo, detto musone di prisma, a fronte della strada maestra, che viene dalla città. E, ricusando di condurre tali barche vuote ai luoghi destinati inferiore e superiore, suddetti le faranno condurre dalla guardia del Bergantino alla quale sarà applicata la multa di lire ventiquattro per cadaun legno grosso, e lire dodici per ogni legno piccolo pel pagamento delle quali rimane condannato il proprietario o conduttore del legno stesso, rimanendo sequestrato il medesimo legno finchè abbia compiuto il pagamento.

E ciò in ogni etc.
Dal Governo etc.
Donnino
Bertolini Consigliere Governatore.

76.

1751, febbraio 13. Piacenza.

Ordini del < Governatore della Longa del Po > relativi agli obblighi degli iscritti al paratico dei paroni e marinai ed altri utenti delle acque del Po.

ACPc: *Ufficio della Longa del Po* cartella 4. Foglio a stampa, Reca in calce: « Presso Salvoni stampator regio-ducale ».

Ordini da osservarsi inviolabilmente da navaroli, suo paratico ed altre persone suddite, quali tengono istromenti navigabili nel fiume Po di Piacenza e suo territorio.

Volendo S.E. il sig. conte Raffaele Tarasconi Smeraldi, gentiluomo di Camera di Sua Maestà il Re delle due Sicilie, Cavaliere di Gran Croce del Sacro Ordine Costantiniano ed, in questa parte, come Commendatore e Governatore della Lunga del Po piacentina, e suo territorio, inerendo a comandi di Sua Altezza Reale, come da lettera scritta all'Eccellenza Sua in data di Parma delli 26 gennaio 1751, registrata nelli atti etc., ovviare alle fraudi che alla giornata possono accadere ed essere commesse in dette acque sì da paroni, navaroli, pescatori, molinari, portinari ed altre particolari persone, quali abbiamo e tengano in detto fiume Po navi, navette, burchielli, molini ed altri istromenti navigabili,

così in danno e pregiudicio di Sua Altezza Reale come ancora d'esso Ufficio, ha comandato si pubblichino gli infrascritti ordini, quali saranno anche affissi al Brigantino di Sua Altezza Reale a quest'effetto conforme al solito, acciò niuna persona suddita e come sopra per l'avenire possa scusarsi, nè pretendere ignoranza alcuna per il totale adempimento d'essi.

Per parte adunque e comandamento di Sua Eccellenza il sig. conte Raffaele Tarasconi Smeraldi Governatore della Longa del fiume Po come di sopra, inerendo agli altri ordini e bandi, in simile materia disponenti, a quali in modo alcuno non s'intenda derogato, si ordina e comanda a tutti li paroni, navaroli, pescatori, molinari, portinari ed altre persone come di sopra, quali abbiamo e tengano, tanto a suo nome proprio, come d'altra persona di qualsivoglia condizione, navi, navette, burchielli, molini, porti ed altri istromenti navigabili nel fiume Po e sue acque piacentine, che debbano, fra il termine di giorni quindeci prossimi avvenire, dopo saranno stati li presenti ordini pubblicati, ed affissi aver notificato in scritto al sig. Capitano Pietro de Paoli, sostituito della prefata Eccellenza Sua, ed in lui trasferita ogni sua facoltà, ed in mano anche dell'infrascritto Cancelliere, le loro navi, navette, burchielli, molini, porti e come sopra, e, data idonea sigurtà di osservare quanto si contiene nelli presenti ordini, sotto la pena infrascritta d'applicarsi come d'abbasso, alla qual sigurtà però non saranno tenuti quelli che, in vigore di detti ordini, devono darla una sol volta, e già si trovano aver in ciò ubbidito (intendendosi in questo particolare di quelli che sono paroni e marinari matricolati, e ciò per le sole navi e burchielli).

Si comanda di più che tutti li paroni, navaroli, pescatori, molinari, portinari ed altre persone, siano come si vogliano e come di sopra, quali abbiano e tengano navi, navette, burchielli, molini, porti, debbano tenerli incatenati, legati con chiave in modo che alcuna altra persona (eccetto che li suoi padroni) non possa nè gli sia lecito il valersi d'esso a suo arbitrio e, per rispetto de portinari e molinari sudetti, dovrà tenere ciascuno d'essi almeno un burchiello dietro ad essi suoi porti e molini ad ogni buon fine, in esecuzione di quanto vien disposto in altri ordini, sotto le pene infrascritte.

Innoltre, che non sia persona alcuna di qualsivoglia stato e condicione, come di sopra, (salvo che gl'infrascritti) che ardisca nè presuma, per modo alcuno, sia com'esser si voglia, tener navi, navette, burchielli, molini, ed altri istrumenti navigabili in detto fiume Po per passare, o far passare nè in qua, nè in là, nè in sù, nè in giù in detto fiume, se non quelli che sono sudditi al Paratico d'essi barcaroli, quali non potranno passare nè far passare il detto fiume Po nè in qua nè in là persona alcuna che non sia di detto Paratico senza speciale licenza di S.E. anzidetta, di detto sig. Capitano de Paoli, sostituito come sopra.

Siccome non s'intende neanche per questo di voler pregiudicare a quelli i quali hanno legitima ragione di poter tenere nel detto fiume Po porti, o burchielli per passare e ripassare genti, a loro però concessa per il tale passo nel detto fiume Po, dichiarandosi a tal'effetto che questi non s'intendano esser com-

presi nelli presenti ordini a quali però paroni, navaroli o altri espressamente si proibisce che, in modo alcuno, dall'Ave Maria della sera, in sino sonata che sarà l'Ave Maria della mattina, non possano navigare in detto fiume, ed in acque piacentine nè passare, nè far passare alcuna persona nè in qua, nè in là nel detto fiume Po con navi, navette, burchielli, molini nè con altri istromenti navigabili come di sopra eccetto alli porti, sotto la pena infrascritta.

Si ordina di più che non sia persona alcuna di detti paroni, molinari, barcaroli navaroli ed altri come di sopra, di qualinque condicione esser si voglia, che ardisca, nè presuma far partire nè partirsi con sue navi, navette, burchielli nè ritirarsi per modo alcuno con molini, ed istrumenti navigabili delle acque piacentine, senza special licenza dell'Eccellenza Sua o di detto sig. Capitano de Paoli, sostituito come sopra, ed a tal'effetto deputato, quale ottenuta e, ritornati che saranno, dovranno immediatamente consegnarsi nanti la predetta Eccellenza Sua o di detto sig. Capitano de Paoli, come sopra, e per rispetto de paroni, navaroli forestieri dopo saranno gionti alla ripa del detto fiume Po di Piacenza con sue navi ed altri istrumenti navigabili, come sopra, per la prima volta, che verranno di quell'anno, se prima non avranno datto e levata in stampa non solo dal detto sig. Capitano de Paoli, ma anche dell'infrascritto sig. Cancelliere la solita sigurtà di osservare li presenti ordini, sotto le pene infrascritte d'applicarsi in caso d'innobedienza, come abasso.

Che nemmeno parone alcuno, così da nave, come da burchielli, possa tenere su le navi e burchielli persona alcuna, che non sia del mestiere e Paratico di detti navaroli, i quali dovranno essere statti matricolati prima di giungere all'età d'anni venti, entro a qual tempo d'anni 20 se non avranno ottenuta la matricola, non godranno più alcun privilegio, nè potranno più essere matricolati, i quali potranno essere ascritti alla milizia forense.

Che niuno molinaro, o altra persona che abbiano e tengano molini e come sopra in detto fiume Po, in acque piacentine, possano movere detti suoi molini da luogo a luogo senza licenza speziale in iscritto del detto Sig. Conte Cavalliere Governatore, o di detto sig. de Paoli, quali conforme il solito saranno tenuti ogni anno per tutto li quindeci del mese di febbraio dare la solita sigurtà in mano di detto sig. de Paoli ed anche di detto sig. Cancelliere, come pure qualunque persona che tenghi burchielli o altri istrumenti navigabili nelle acque piacentine di qualsivoglia sorte che vengano a sboccare ed unirsi coll'acque del fiume Po, debbano anch'esse dare ogni anno idonea sigurtà in mano come sopra, ed osservare gli ordini presenti. Proibendo innoltre a simili persone da acque forestiere condurre molini ed altri istromenti navigabili nelle acque piacentine sì per attaccarsi alla ripa delle medesime, come per macinare, e dimorare in dette acque, se prima non avranno ottenuta licenza in stampa dall'Eccellenza predetta o da detto sig. Capitano sostituito, come sopra, da essere poi registrata dall'infrascritto Cancelliere sotto la pena infrascritta da esser applicata come abbasso.

Che tutti li soggetti al detto Paratico ed all'Eccellenza sodetta del Sig. Commendatore Governatore, come sopra, non ardiscano nè presumano per modo alcuno diretto, nè per indiretto far citare per cause civili persona alcuna soggetta al detto Paratico, mediatamente, nè immediatamente, nanti ad altri giudici ed ufficiali, per aver ragione e giustizia, se non nanti a detti Sig. Commendatore Governatore ed, in absenza d'esso, siano tenuti e debbano fare dette cittazioni e comparire nanti al sig. dottore Giuseppe Fioruzzi, sopra ciò delegato, sotto la pena infrascritta e più, e meno all'arbitrio di detto sig. Conte Commendatore Governatore, o di detto Sig. dottore Fioruzzi, delegato come sopra, per ciascun contrafaciente e per ciascheduna volta che contrafaranno da esser applicata come abbasso.

Che, accadendo alcuno di detti navaroli, pescatori, molinari ed altre persone, come sopra sottoposte al detto paratico ed al detto sig. Commendatore Governatore così forestieri, come terrieri ritrovassero ovvero pigliassero alcuna nave, navetta, burchiello ovvero legni da opera, catene, pietre da molino ed altri simili e qualsiasi altra robba in detto fiume Po e come sopra, le debbano avere denunciate al predetto sig. de Paoli sostituito, come anche in mano dell'infrascritto sig. Cancelliere, in termine di giorni tre dopo detta ritrova o invenzione, e denunziata come sopra, le debbano depositare presso detto sig. de Paoli, sostituito, quali le terrà per giorni quindeci in deposito per restituirle a quelle persone che saranno padrone di tali istromenti e legni da opera, ed altro come sopra, pagandoli però la sua debita mercede e, non comparendo nissuna persona di chi siano tali istromenti e legni da opera, come di sopra, in detto termine, una loro terza parte dovrà applicarsi alla R. Ducale Camera, altra terza parte all'uffizio di detto sig. Conte Governatore e l'altra terza parte all'inventore o inventori, qual denunzia dovrà essere registrata dall'infrascritto Cancelliere e non altrimenti, sotto la pena infrascritta ed innoltre di perdere tutta detta cosa ritrovata, qual pena dovrà essere applicata come abbasso.

Saranno parimenti obbligati tutti gli sottosposti al detto Paratico ed altri come sopra, siano come si vogliano, che venderanno o compreranno navi, navette, burchielli, molini ed altri istromenti navigabili posti in detto fiume Po e come sopra fra il termine di giorni tre dopo tal compra o vendita, averle denunziate e notificate in scritto al detto sig. Capitano de Paoli sostituito, ed in mano dell'infrascritto cancelliere e, se tali compratori saranno forestieri, non li potranno condurre fuori di dette acque piacentine, senza special licenza di detto signor Conte Governatore, o di detto sig. de Paoli sostituito, sotto la pena infrascritta contenuta in fine delli presenti ordini, ed inoltre a compratori di perdere il prezzo della cosa comprata ed alli venditori di perdere l'istromento navigabile venduto da applicarsi come abbasso.

E perchè la prefata Eccellenza di detto sig. Conte Commendatore Governatore intende che molti de suddetti paroni, navaroli ed altri, così di detto Paratico, come forestieri, non si curino di rendere l'ubbidienza solita per la con-

segna, come per'altro alla guardia del Bergantino di S.A. Reale a tale effetto destinata, e perciò ne risultano molti inconvenienti e disordini, pertanto d'ordine della medesima Eccellenza si comanda espressamente a suddetti paroni, navaroli, pescatori, ed altri come sopra, che debbano eseguire ed essere osservanti, in tutto ciò che sono tenuti ed obbligati verso detto Bergantino, secondo li viene prescritto, mentre l'innobedienti incoreranno nelle pene infrascritte d'applicarsi come abbasso.

Si avvisano inoltre tutte le persone che hanno e tengano molini, navi, burchielli come sopra, che non hanno levata la sigurtà e licenze solite per tutto lì 15 febraio scorso, che debbano entro a 15 giorni da decorrere dalla pubblicazione de presenti ordini, che s'assegnano loro per termine perentorio, aver datta la sigurtà e levare le licenze come sopra, altrimenti incorreranno nella pena infrascritta.

Che tutti li predetti navaroli, pescatori, molinari, portinari ed altre persone così di forestieri come terrieri, sottoposti al detto Paratico, ed al sudetto sig. Conte Governatore debbono oservare inviolabilmente tutti li predetti ordini e capitoli, sopra ciò fatti, e quanto si contiene in essi, sotto la pena ne medesimi contenuta ed innoltre di scudi 25 d'oro per ciascuna persona e per ogni volta che contrafarà a ciascheduno di detti capi, contenuta ne predetti ordini, più e meno conforme alla qualità de casi ed all'arbitrio dell'Eccellenza Sua, o suo delegato come sopra da essere applicata, per una terza parte, alla Reggia Ducale Camera ed una terza parte all'Ufficio sudetto, ed altra terza parte all'inventore o accusatore.

Ed a maggior cautela, acciochè niuno, sottoposto ed obbligato all'osservanza delli predetti ordini, possa allegare ignoranza d'essi, si dichiara, che pubblicata in forma ed affissa che sarà al luogo della solita guardia del Bergantino suddetto di S.A. Reale copia delli presenti ordini sia bastevole ed abbino quell'effetto medesimo, come se fossero essi stati personalmente notificati a ciascuno obbligato all'adempimento de medesimi, mentre alli contravenienti non si ammetterà in ciò scusa alcuna, ma contro li medesimi si procederà per via di querela, denuncie, inquisizioni, notificazioni ed in ogni altro miglior modo sarà possibile e più espediente.

Data in Piacenza lì 13 febraio 1751.

Raffaele Tarasconi Smeraldi Commendatore e Governatore della Longa del Po piacentino.

Dicta die pubblicata fuit in forma etc.

Carlo Sagliani cancelliere.

77.

1752, gennaio 15. Piacenza.

Ordini del <Governatore della Longa del Po> concernenti la disciplina dei molini esistenti sulle acque del fiume.

ACPc: *Ufficio della Longa del Po* cartella 4. Foglio a stampa. Reca in calce: «Presso il Salvoni stampator regio-ducale».

Don Raffaele conte Tarasconi Smeraldi, gentiluomo di S.M. il Re delle Due Sicilie, cavaliere Gran Croce del Sagro Ordine Costantiniano, Commendatore e Governatore della Longa del Po piacentina.

Siccome fra piarderi, molinari e proprietari de' molini, che esistono nel fiume Po, nascono alla giornata continue risse e dissensioni, le quali, oltre all'apportare fra di loro massimi pregiudizi, perturbano ancora la medesima navigazione, il bene pubblico, ed il Reale Servigio, così volendo S.E. il sig. conte Don Raffaele Tarasconi Smeraldi, in questa parte come Commendatore e Governatore della Lunga del Po piacentina e suo territorio, andare al riparo di tanti sì notabili disordini, col consenso ed approvazione della R.A.S., è venuto in risoluzione di pubblicare l'infrascritto regolamento, quale sarà affisso a' luoghi soliti, acciò niuna persona suddita di qualunque stato, grado e condizione per l'avvenire possa scusarsi, nè addurre ignoranza alcuna per l'esatto adempimento del medesimo.

Primo. Un molino, che sia lontano di sopra all'altro cavezzi [223] num. 35 non pregiudicherà l'altro; e così venendo, oppure calando al basso, avverti l'altro sopraveniente dovere star lontano dalli già appostati cavezzi num. 35, e quando sarà di questa lontananza, allora si giudicherà fuori dalla catena dell'altro, quand'anche la catena del primo, o de' primi già esistenti fosse già lunga; e quando sarà dentro delli cavezzi 35 suddetti, e che detto molino sarà avvisato, che si levi fuori e non levandosene il giorno seguente, incorrerà nelle pene di due scudi d'oro per giorno nei quali persisterà in detto posto; e di più sarà tenuto al danno del primo o dei primi che colà esisteranno.

Secondo. Un molino che venghi ad appostarsi di dietro ad un'altro deve stare lontano dal primo cavezzi num. 25, e deve fare che la catena non impedisca quello di sopra per potere andare alla larga, e venire alla ripa; e quando impedirà, e che sarà avvisato il retro molino non si leverà il giorno seguente, incorrerà nella stessa pena di due scudi d'oro ecc.

Terzo. Volendo un molino calare al basso, ovvero ascendere di sopra, dovrà avvisare gli altri molinari in fronte de' quali dovrà passare, acciò gli diano il passo ritirandosi alla ripa; e quando detti molinari gli negassero il passo, allora

223. Cfr. Tavola delle misure.

facendo le sue proteste alla presenza di due testimoni, gli opponenti incorreranno ipso facto nelle suddette pene.

Quarto. Quando un molinaro non terrà fuori il suo cavo, e rompendosi la catena del suo molino dannificherà li molini di sotto, sarà detto molinaro tenuto al ristauro delli danni altrui; ma avendo fuori il cavo colla sua catena, e venendo la disgrazia per qualche sinistro avvenimento, in tal caso non sarà tenuto a cosa alcuna.

Quinto. Quando un molinaro di sotto avviserà, alla presenza di due testimoni, quello di sopra, che avvertito, che il suo palo della catena, ovvero del cavo non è sicuro, e non vi rimedierà, o rimedieranno, assicurandolo con un miglior palo, venendo qualche rovina, allora l'avvisato sarà tenuto alla compensa di tutti li danni, che in tal caso occorreranno.

Sesto. Atteso che si può dare, che diversi molini di diversi padroni, o pure di un padrone solo possono binarsi, e se non binarsi almeno approssimarsi, e non rendersi pregiudizio l'uno con l'altro, allora potranno stare dove a loro piacerà, quando però le parti si contentino; e non contentandosi il molinaro, che ha primo il posto avvisando l'altro alla presenza di due testimoni, allora sarà tenuto l'altro, o pure gli altri partirsi, ovvero ritirarsi di sopra lontano o lontani dal primo come si è detto cavezzi num. 35 ancorchè avesse occupato detto posto per qualche tempo.

Settimo. Rompendosi una catena, ovvero calando al basso, andando di sopra, in tempo che il fiume Po minaccia rovina, non s'intende che detto molinaro perda il suo posto, quando però macinerà fuori del primo posto più di due giorni, allora avrà perso il gius di ritornare a quel posto; e così detto posto sarà di chi lo piglierà prima.

Ottavo. Si deve avvertire, che quando vi saranno due molini abbinati, cioè appari, vi si deve stare lontano al di sopra almeno cavezzi num. 50 e questo s'intende quando li molini abbinati non vogliono contentarsi, che gli altri si avvicinano di più, e contrafacendo incorreranno nelle suddette pene; e quando si contenteranno staranno dove più gli piacerà a loro beneplacito.

Nono. Quando un molinaro vorrà mutare posto, e andare in un altro, dovrà prendere il posto col prepararvi un palo, ed acciocchè il palo sia conosciuto vi si metterà per segno una bacchetta con sopra un poco di carta ovvero un ramo verde, e così gli altri non ardiranno di occupare detto posto sotto pena delli suddetti due scudi d'oro; è però vero, che quello, che avrà preso prima detto posto sarà obbligato andarvi il giorno seguente, per altro avrà perduto il gius di pretenderlo.

Decimo. Cadaun molinaro, ritirando il suo molino da un sito per appostarlo ad un altro, dovrà indilatamente levare e svellere anche il palo, a cui era attaccato, affinchè questi non riesca d'inciampo e pregiudizio a' legni de' naviganti, massimamente in tempo di escrescenza del fiume, per cui resterebbe sotto dell'acque nascosto, e ciò sotto le pene come sopra.

Undecimo. Non sarà lecito a qualsivoglia proprietario di appostare il suo molino in sito che porti impedimento alla navigazione; ma dovrà elegere una situazione discosta dal corso solito prendersi da le navi, che vanno e vengono per il Po: e siccome ritrovandosi un molino in sito, che impedisca la navigazione, potrebbe seguire la frattura e rovina delle navi, e delle mercanzie che le formano il carico, così in caso di tale colposa disgrazia, sarà obbligato il padron del molino a soccombere a tanti danni, e a risarcire tutti li pregiudizi, che per disubbidienza a questo capitolo ne saranno risultati.

Duodecimo. Quanto sopra si è trattato de' molini e molinari s'intenda sempre diretto alli conduttori e proprietari ch'esercitano l'arte di molinaro.

Datum in Piacenza lì 15 gennaio 1752
Raffaele Tarasconi Smeraldi Commendatore e Governatore
della Lunga del Po piacentina.
Carlo Sagliani Cancelliere

78.

[1749 post - 1752 ante]. [Piacenza].

Pietro De Paoli, affittuario della < Commenda della Longa del Po > e < Luogotenente del Bergantino >, protesta presso il Magistrato Camerale contro l'ordinanza da questi emessa di vincolare a deposito le onoranze e regalie spettanti ai due uffici.

ACPc: *Ufficio della Longa del Po* cartella 4. Copia semplice.

Comparisce oggi d'avanti alli ill.mi sig.ri Deputati all'esame delle tasse della Darsena e del Bergantino del Po il Capitan Tenente Pietro De Paoli in questa parte, non solamente come esattore deputato dal Sig. Cavagliere Comendatore della Longa del Po d. Raffaele Tarasconi Smeraldi, ma eziandio come Luogo Tenente del Bergantino soddetto, e così all'uno e l'altro nome, riverentemente espone alli Ill.mi sig.ri Deputati di avere egli ieri doppo il pranzo ricevuto un ordine scritto e firmato dalle prefate Signorie Loro medesime, sotto il giorno 20 corrente giugno, nel quale si dice non dovere esso Pietro De Paoli Luogotenente d'esso Bergantino e Darsena, d'ora in avanti, e così pendente l'esame di dette tasse, fraporre alcun impedimento al corso delle mercanzie di qualsivoglia mercante di questa Città, che per la via del Po entrano o escano dalla medesima, ma pretendendo esso qualsivoglia onoranza oltre sin qui praticato dovere ciascuna volta notificare la quantità della somma pretesa al Sig. Cancelliere dell'ill.mo Magistrato della Reggia Ducal Camera, il qual la riceverà in deposito da ciascun mercante e sul certificato del deposito seguito dovrà detto Luogotenente lasciare liberamente correre al suo destino le mercanzie, insino a tanto che altrimenti gli sarà ordinato, e di dovere ciò eseguire, che così ecc.

In vista dell'ordine riverentemente ricevuto il detto de Paoli, comparente, si fa lecito di rappresentare alle prefate Signorie loro ill.me che egli non ha esatto né esige « oltre il sin qui praticato ecc. » nè per la Darsena nè per il Bergantino, ma di avere bensì esatto, e di esiggere le onoranze e regalie per l'uno e l'altro posto in vigore di una lettera stata ultimamente abbassata dalla Segreteria della Reggia Ducal Corte al Sig. Presidente Facconi, e che perciò, attendendo esso comparente il tenore et ordine di detta lettera, ha protestato e protesta in ogni miglior modo, via e forma ecc.; primieramente che, per quello riguarda alla Darsena, esso comparente ha e tiene ordine dal detto Sig. Cavagliere Commendatore della Longa del Po di non dovere acetare deposito di alcuna sorta per quello riguarda la spiegazione o sia interpretazione delle tasse appartenenti alla Darsena e che perciò esso comparente non ha facoltà di prestare il suo consenso ad alcun deposito contrario alla mente del suo principale, il quale gli ha fatto intendere che sopra le tasse della sua Commenda non si fa nè pende in alcun luogo giudizio veruno, di cui egli ancora ne sarebbe inteso per più ragioni, secondariamente, per quello che riguarda le regalie ed onoranze del Bergantino non può, nè deve esso comparente aconsentire nè approvare deposito alcuno di cui nessuno ne fa istanza come si lege nell'ordine soddetto, e se qualcheduno, stando le cose come stanno presentamente, venisse a fare istanza per tale deposito, risponderebbe esso comparente ostare diretamente a tale pretensione il tenore et ordine della riferita lettera che sarà registrata nelli atti camerali, dove chi pretendesse il deposito puole andare a riconoscerla.

Stando le quali cose e quelle attese, il detto comparente ha fatto e fa istanza alle prefate ill.me Sig.rie loro, che la presente protesta all'uno e l'altro nome come sopra fatta da detto comparente sia registrata dal detto sig. V. Cancelliere con riservare altrimenti ecc. protestando ecc.

79.

1753, settembre 26. Piacenza.

Relazione del procuratore e fratello del < Commendatore della Longa del Po > conte Giovanni Anguissola sul diritto della Commenda di arruolare i marinai in servizio al Bergantino in relazione all'abuso commesso dal < Tenente del Bergantino > che si era arrogato il diritto di convocarli a nome proprio.

ACPc: *Ufficio della Longa del Po* cartella 4. Copia semplice.

Eccellenza,

nell'ultima mia ebbi l'onore di dire all'Ecc. Vostra che le avrei reccata pronta notizia di ciò fosse avvenuto di novità posteriore sul particolare della giurisdizione e privileggi della Commenda sopra la Longa del Po piacentino in oggi tenuta dal Conte Giovanni mio fratello, e per meglio spiegare ciò che sono per rapresentare a V.S. mi fa duopo premettere:

Che due sono gli uffici sopra la detta Longa del Po, uno detto della Darsena, che è dritto d'essa Commenda e l'altro del Bergantino di ragione della R.D. Camera di Piacenza, cioè del Signor Infante Real Sovrano.

Questi due posti per molti anni sono sempre stati tenuti ed amministrati
5 da una sola persona, ed alcuni anni da due persone, l'una e l'altra delle quali eserciva le incombenze di detti posti rispetto all'affittuario della Darsena con la sola dipendenza dal detto Commendatore o sia Governatore della Longa del Po, e rispetto al Tenente del Bergantino con piena subordinazione al Magistrato Camerale di questa città, ed ognuno d'essi due posti ritiene le sue tasse, o
10 siano tariffe separate per la diversa qualità e quantità delle onoranze rispettivamente dovutegli.

Dall'anno 1749 in qua, li detti due posti sono stati amministrati da Pietro de Paoli, il quale simultaneamente ottenne dal R. Sovrano la Tenenza del detto Bergantino e da cotesto Sig. conte Raffaele Tarasconi Smeraldi Commendatore,
15 l'affittanza della Darsena.

Il detto de Paoli si è datta una esatta cura di vegliare sopra le ragioni e diritti della Darsena con una particolare assistenza del Sig. conte Corrado Gran Priore fratello del prenominato Sig. conte Raffaele allora Commendatore. Il De Paoli non li ha perdonata a spese di viaggi più volte fatti fra l'anno a sentire
20 dal Sig. conte Gran Priore ed a secolui conferire le emulazioni e persecuzioni di persone potenti ed impegnate a detrudere il de Paoli perchè faceva argine alle di loro idee contrarie ai privileggi e prerogative della Commenda, le quali sono poscia state ridotte a quel segno che dimostrano le lettere stampate, che io ho trasmesse la prima volta all'Eccellenza vostra e che al di d'oggi rimangono abo-
25 lite col fatto contrario al contenuto e concesso da S.A.R. nelle medesime.

Come siasi ben disposto il de Paoli nel sostenere i diritti e ragioni della Commenda contro li suoi emulatori e persecutori possenti, la E.V. lo può sapere con sicurezza e con esatta informazione dall'antidetto Sig. conte Corrado Gran Priore, che può certificare l'E.V. dei diporti del De Paoli e dei molti incontri
30 sinistri da lui sofferti, sino ad essere minacciato di carcerazione dal Presidente Camerale, ma ciò non ostante, col braccio forte del Sig. Conte Gran Priore, che lo ha sempre validamente assistito appresso alla R. Corte, non ha mai tralasciato di difendere con intrepidezza le ragioni della Commenda. Ha poi il De Paoli, dopo la morte del sig. Primo Ministro Carpintero, avuto contro di sè
35 alcuni ricorsi e specialmente per il taglio di certe colonne esistenti in più centinaia nel canale del fiume Po da un secolo a questa parte, poichè pretendevano i di lui emuli che si potessero rancare o sia svellere senza taglio dall'alveo del fiume, essendo stata datta su di ciò una grave censura al medesimo, poichè è stato abbassato l'ordine di sindacarlo al Sig. Consigliere Uditor Civile Nasali,
40 il quale veduti li ricorsi fatti contro il De Paoli trasmessigli dalla R. Corte ha permesso alli emuli del de Paoli di fare la prova con ingegneri, ed argani di nuova invenzione per streppare dette colonne in buon serviggio della naviga-

zione, ma dopo le prove fatte in ben due mesi, non è riuscito di poter svellere alcuna di dette colonne, cosicchè il sig. giudice delegato, previa la relazione da lui fatta alla R. Corte sopra il risultato, ha ordinato di proseguire il taglio di dette colonne in quella maniera appunto ch'erasi già incominciato con la condotta del De Paoli, il quale da tale sindacato è uscito innocente. 5

La narrativa di questo fatto l'ho avuta e dal De Paoli e da chi gli ha prestata assistenza, mentre di tali atti io non ne sono inteso, se non per la relazione, essendo seguiti fuori di mia ingerenza a riserva del fatto delle colonne, seguito nei prossimi scorsi mesi, sendo ciò a mia cognizione. Subito che il conte Giovanni mio fratello ottenne da Sua Maestà, il Gran Maestro dell'Ordine Costantiniano, 10 la graziosa concessione di detta commenda, io ho ricevuti dal sig. conte Gran Priore ufficii di raccomandazione a pro del de Paoli per essere persona molto attiva, e ben esperta per i vantaggi della Commenda e così per la difesa delle ragioni e diritti della medesima; ho poi anche avute più informazioni della di lui onestà e mi sono perciò determinato di fare nel medesimo l'affitto delle ono- 15 ranze ed esiggenze della Darsena, in nome e come procuratore del conte Commendatore mio fratello, avendo fatto su di ciò un pubblico instromento di locazione, dopo cui io non ho avuto richiami, nè sentite sentenze contro lo stesso De Paoli, essendomi per altro fatto carico di vegliare sugli andamenti e condotta del medesimo nè mai l'ho ritrovato mancante in cosa alcuna, perocchè 20 esso De Paoli anche sotto la Commenda del conte mio fratello ha tenuto i due posti detti di sopra, cioè la Tenenza del Bergantino, di ragione camerale e l'affitto della Darsena, come sopra, avendo continuato ad amministrare li detti due uffici sino alli 13 d'agosto prossimo scorso, avvegnache è stato abbassato un ordine della R. Corte al Magistrato di Piacenza di dover licenziare per 25 giusti motivi il detto de Paoli dalla Tenenza del Bergantino e di dover mettere in di lui luogo un certo Siro Calamini stato costì soldato nelle truppe di S. Maestà, come mi è stato riferto, e così si è eseguito con aver datto il possesso del detto posto del Bergantino Camerale al Calamini previa la cassazione e rimozione del De Paoli. 30

Ho creduto indispensabile di premettere le menzionate narrative di fatto perchè l'Ecc. Vostra sia ben'intesa di tutta l'istoria, e con ciò passo a riferirle ciò che s'appartiene a me, come procuratore del fratello.

Quattro marinari assistono giornalmente al detto posto del Bergantino, stando ivi di guardia, detti marinari devono essere commandati d'ordine del 35 Conte Commendatore, e per esso dal di lui deputato, quale in oggi è il detto De Paoli, che suole mandar fuori l'ordine stampato a quei marinari, che devono servire di guardia al Bergantino per un mese intiero, come si lege nei viglietti stampati, che al n. di quatro mi dò l'onore di rassegnare qui compiegati all'E.V.. Il primo è delli 4 luglio 1730, tempo in cui era Governatore della Longa del Po 40 il sig. Conte Ottavio Dal Becco, il secondo è in bianco, dimostra però il Governo e Commenda del prenominato Sig. Conte Raffaele Tarasconi Smeraldi, l'altro

è per il governo e commenda del Conte Giovanni Anguissola mio fratello; il primo di detti ordini resta firmato in persona di Antonio Francesco Tosi Capitano e li altri due in persona di Pietro De Paoli di ordine come in quelli. L'ultimo poi d'essi quattro ordini è in datta delli 4 luglio 1753, firmato in persona 5 del detto Siro Calamini, il quale ha avuto ardire di arrogarsi la facoltà di spedire tal ordine per commando del conte Giovanni Anguissola mio fratello, essendosi servito di un ordine anticamente stampato sin quando commandava il Conte Ottavio dal Becco, avendo depennato Ottavio dal Becco, come ocularmente si vede ed avendovi scritto di sopra Giovanni Anguissola, e la sottoscrizione 10 siccome fatta in persona d'esso Siro Calamini, il di cui padre siccome era Annibale, così deppennata la parola di Annibale, di lui padre, che fu anch'esso in simil posto, vi ha scritto di sopra il nome suo di Siro Antonio, come leggi nel detto viglietto mandato al marinaro Tirelli per la suddetta guardia mensuale al posto del Bergantino.

15 Volendo perseverare il detto Calamini nel suo ardimento con abbassarsi dell'ordine e nome del conte Giovanni mio fratello, ha fatto dimandare in Magistrato il detto De Paoli, il quale comparve, sabbato prossimo scorso, a fronte d'esso Calamini; questi ha voluto sostenere la pretensione di dover egli fare la comanda dei quattro marinari, che servir devono ogni mese alla guardia 20 del Bergantino suddetto; il De Paoli si è opposto a tale ingiusta pretensione, dicendogli che il commandare li marinari per andare al serviggio del Bergantino è gius privativo del conte Commendatore mio fratello; venuti poi che siano i marinari al Bergantino, stanno ivi al commando del detto Calamini, come Tenente d'esso Bergantino, e che non potesse egli arrogarsi la facoltà 25 di scrivere il nome del conte Giovanni Anguissola in detto viglietto, specialmente poi sotto il giorno quatro di luglio, tempo in cui esso Calamini non era per anco Tenente del Bergantino, essendo subentrato solamente alli 14 d'agosto, e sopra ciò si fece contraditorio tra il De Paoli ed il Calamini dinanzi al Magistrato, non sapendosi poi cosa questi abbia determinato su di tale proposito. La verità 30 però si è che il detto Calamini, nella sera dello stesso giorno di sabbato prossimo scorso, venne da me a dirmi che egli aveva fatto quel tale viglietto col nome del conte Giovanni Anguissola, mio fratello, ma che egli non l'aveva fatto con malizia, nè con intenzione di offendere il sig. Commendatore, ma bensì di sostenere e difendere le sue ragioni; non so poi se questa venuta del Calamini da 35 me sia stata di lui moto proprio, oppure ad insinuazione del Magistrato, il quale, in difesa del Calamini, disse, in faccia del De Paoli, nel suddetto contraditorio che il Calamini in tanto aveva scritto nel detto viglietto il nome del Commendatore Conte Anguissola, in quantochè aveva voluto fargli onore. Può l'E.V. argomentare da questa parlata di un magistrato quid sentiat, a favore del 40 Calamini; povero mio fratello considerato bisognoso dell'onore di simile persona. Ritorno al Calamini venuto a parlar meco come sopra; dopo averlo sentito, io gli dissi se il conte Commendatore mio fratello gli aveva datto alcun

ordine per la spedizione di detto viglietto e se aveva da lui alcuna commissione, egli rispose che no, ed io gli disse che a mia cognizione si era adoperato molto male, ma che io non ci entravo, mentre convien sentire cosa dirà mio fratello a cui spetta bensì il gius privativo di commandare i suddetti marinari, ma in di lui absenza devono essere commandati da un deputato, o sostituito dal medesimo con particolare commissione, e che, rispetto a me, nulla potevo dirgli, mentre io non c'entravo come ho già detto, appartenendo ciò al solo Commendatore e ciò gli dissi alla presenza di testimoni da me chiamati a quest'effetto, perchè colui non fosse andato a fare un qualche raporto di mio aggravio.

Ciò non ostante non ho voluto fidarmene, e mi sono portato nel giorno seguente in persona dal Sig. Presidente Camerale a narrargli come il Calamini si era da me portato a dirmi quel tanto che ho detto di sopra, e che gli avevo datta la risposta che ho pure detto di sopra, mi rispose il Sig. Presidente che il Calamini aveva voluto fare questo onore al conte Commendatore Anguissola e che era cosa da considerarsi innocente, mentre la commanda dei marinari deve farsi necessariamente per serviggio del Bergantino; io gli risposi che una tale persona non era abile a far onore al conte Commendatore, il quale aveva fatto il suo deputato qui in Piacenza per buon serviggio della navigazione e del Bergantino e che è il De Paoli, il quale ha la commissione d'eseguire quel tanto che richiede la sua incombenza. Mi rispose il sig. Presidente che il fare tale commanda era dritto del conte Commendatore e che a lui spettava, io repplicai che mi pareva conveniente che il conte Commendatore potesse ordinare tale commanda ad un suo subalterno in quella maniera appunto che fanno i generali ed ufficiali maggiori, che danno gli ordini da eseguirsi alli inferiori, e che perciò non mi pareva necessario, meno poi conveniente che il Commendatore dovesse egli fare simili commande, quando li di lui antecessori hanno practicato il medesimo con farle fare anch'essi dalli commissionati.

Quest'è quanto mi dò l'onore di significare a V.E., perchè abbia presenti tutte le circostanze del fatto, in qualunque evvento le potessero forsi abbisognare, nel trattato di far rimettere nel primittivo suo stato le ragioni, dritti e giurisdizione della Commenda, in quella maniera appunto che è stato approvato e concesso da S.A.R. al sig. Conte Commendatore, come mio fratello, adesso e frattanto con profondo ossequio mi rassegno.

Della E.V.

Piacenza 26 settembre 1753.

80.

[1752 post - 1766 ante]. [Piacenza].

Istruzioni sugli obblighi attinenti ai conduttori di barche in passaggio sul fiume Po a Piacenza.

ACPc: *Ufficio della Longa del Po* cartella 4. Copia semplice.

5 Informatione circa il modo che si prattica per le navi forastiere e terriere[224] che vengono e partono dall'aque piacentine.

È obligato ciascuno, tanto teriere quanto forastiere, che conduce navi et altri instromenti navigabili sopra l'acque piacentine, arrivato che è alla piarda
10 dove si ferma con detti instromenti navigabili, andare subbito a consegnarsi all'uffitio dell'ill.mo signor conte Ferdinando Anguissola, Governatore della Longa del Po per Sua Altezza Serenissima e, prima di partirsi, ottenere licenza dal detto uffitio della partenza e si paga per ciascuna volta come siegue: per ciascheduna barca o altro instromento come sopra, tanto terrieri come fora-
15 stieri, si paga alla Serenissima Ducal Camera soldi sette; per ciascheduna, come sopra, per rispetto però solo de forastieri all'uffitio dell'ill.mo detto signor conte soldi sette; e per li forastieri solamente, per la prima volta che nel anno vengono nelle dette acque piacentine, sono tenuti il dar sigurtà a detto offitio d'osservar li ordini circa ciò disponenti e pagare come siegue:

20 Per ciascuna barca da quattro cavalli lire 4;
e se è da tre cavalli L. 3;
e così per ciaschedun cavallo si paga L. 1;
come anco per ciaschedun burchiello L. 1;
e per la prima volta che li terrieri mettono nave od altri instromenti come
25 sopra in dette acque pagano per detta sigurtà pure come sopra, ma solamente però una volta tanto; et quando con detti instromenti navigabili si fermano in dette acque, tanto li terrieri quanto li forastieri, sono tenuti di ligar quelli a la ripa d'esse con sicurezza che non possono essere remossi da altra persona; e quando arrivano e passano con detti instromenti navigabili nelle dette aque
30 come sopra carichi di qualche mercantia, sono tenuti tanto li terieri, quanto li forastieri pagare quel regallo allo uffitio di detto signor conte che dispongono gli ordini sopra ciò stabiliti, nei quali sono espresse altre provvisioni circa la navigatione suddetta, e come in essi a quali etc.

224. Del luogo, indigeno, suddito dello Stato.

81.

1779, ottobre 4. Piacenza.

Ordine del < Governatore della Longa del Po > di consegnare all'ufficiale della Darsena tutti gli oggetti che si ritrovassero dopo l'inondazione del fiume.

ACPc: *Ufficio della Longa del Po* cartella 4. Copia semplice.

Avviso

Essendo particolare ispezione dell'uffizio del Governatore e Comendatore della Longa del Po piacentina, in occasione dell'escrescenza ed inondazione di tutto il fiume Po, dare le necessarie disposizioni, providenze per assicurare tutto ciò che, per tale circostanza, si fosse perduto o ritrovato, quindi si deduce a pubblica notizia che qualunque persona avesse ritrovato o rispettivamente perduto instromenti navigabili, legnami da opera, bestiame, utensili di casa, o qualunque siasi altro genere, nulla eccettuato, debba denunziare al Uffizio o uffiziale essattore della Darsena, acciò siano restituite dette robbe a chi saranno di ragione e chi non farà la debita denunzia incorrerà nelle pene comminate nelli ordini, tanto quelli che avranno ritrovato, come quelli che avranno comprato. Accerti ognuno di ubbidire mentre saranno in caso di contravvenzione severamente puniti.

Piacenza, 4 ottobre 1779

82.

1783, gennaio 10. Piacenza.

Licenza di tenere imbarcazioni sul fiume al < portinaro > Cristoforo Ponzini, dal < Governatore della Longa del Po >.

ACPc: *Ufficio della Longa del Po* cartella 4. Copia semplice.

Conte Giulio Maruffi
Commendatore e Governatore della Lunga del Po piacentina.

La presente serve di sigurtà per il corrente anno 1783, al portinaro del sig. marchese Stanga, Cristoforo Ponzini con due santinoni e tre batelli su i porti del Zerbio e della Casazza, per poter con li medesimi transitare per le acque del fiume Po piacentine, con che debba osservare gli ordini sopra ciò emanati nelle gride e tasse e di non far frode alcuna sì in pregiudizio di S.A.R., come del sig. conte Giulio Maruffi, Commendatore, mentre in caso di qualunque contravvenzione soggiacerà irremissibilmente alle pene cominate nelle dette gride ed ordini sopra ciò disponenti.

Piacenza lì 10 gennaio 1783
Sottoscritto: Giuseppe Brandazza Cancelliere

83.

1785, gennaio 1. Piacenza.

Ordine del Delegato della R.D. Camera al Cancelliere dell'Ufficio della Darsena di Piacenza di tenere il registro degli utenti del fiume: portinari, barcaiuoli e molinari.

ACPc: *Ufficio della Longa del Po* cartella 4. Copia semplice.

Sig. Cancelliere dell'Ufficio della Darsena di Piacenza.

Il Sig. Cancelliere dell'Ufficio della Darsena di questa Città, ritenute le sovrane disposizioni, (cominciando dal giorno primo dell'entrante anno 1785), deve tenere un esatto registro su di un libro legalmente cartulato delle sigurtà e degli altri atti tutti di dipendenza, che prestano e presteranno in avvenire all'Ufficio della stessa Darsena, tutti i portinari, barcaiuoli, molinari ed altri, che si trovano e si troveranno o continuamente o di tempo in tempo sulle acque del Po piacentino.

E sarà pure parte del medesimo sig. Cancelliere, in eseguimento degli ordini supremi, di non spedire per l'avvenire verun recapito o di sigurtà o di altro genere, se prima non sarà munito della firma del Sig. Cancelliere dell'Ufficio de' Confini di questo Ducato e registrato nel suo libro. Tanto etc.

Piacenza primo gennaio 1785
Borsani R. Delegato.

84.

1785, gennaio 11 - 1788, dicembre 11. Piacenza.

Censimento dei natanti esistenti sul Po piacentino (mulini, porti, battelli, barche, ecc.) autorizzati alla navigazione, previa offerta di < sicurtà > (pagamento di tassa e promessa di non violare gli ordini di navigazione) all'Ufficio della Darsena.

ACPc: *Ufficio della Longa del Po* cartella 4, ms. cartaceo di ff 49 di cui 39 scritti, numerati originariamente fino al f 34. Copia registrata.

Registro delle sigurtà dei molini ed altri legni navigabili sulle acque del Po piacentine soggetti a questo Ufficio della Darsena.

1785, 11 gennaro.

Si è presentato Christoforo Pompini quondam Giovanni, abitante nel luogo di Castelnuovo Bocca d'Adda, in questa parte portinaro del signor messere Antonio Camillo Stanga, con due battelli da timone, che serve, uno per il porto della Casazza e l'altro per il porto del Zerbio e tre altri battelli ordinari, e si è obbligato, nelle debite forme, trasitando con detti legni per le acque del fiume

Po piacentine, d'osservare gli ordini sopracciò emanati nelle gride, tasse etc. E di non far frode alcuna, sì in pregiudizio di Sua Altezza Reale come del signor conte Giulio Villa Maruffi, comendatore, mentre in caso di contravenzione soggiacerà irremisibilmente alle pene cominate nelle dette gride ed ordini sopracciò disponenti, rinunciando etc., avvisato etc. 5

Adì 25 gennaro.
Lo stesso ha fatto Giuseppe Franchi, per un battello da pescare, che tiene su dette acque, abitante al Bosco Cusano.

Adì detto.
Lo stesso ha fatto Bartolomeo Gobbi e soci, per un molino posto alla piarda 10 del Boscone, abitante in detto luogo.

Adì 25 detto.
Lo stesso ha fatto Pietro Giacomo Perotti, molinaro e così per un molino posto alla piarda di S. Rocco.

Adì detto. 15
Lo stesso ha fatto Federico Roncolesi quondam Giuseppe, molinaro abitante alle Caselle, per tre molini posti alla piarda soddetta.

Adì 28 detto.
Lo stesso ha fatto Angelo Pezza, figlio di Giovanni molinaro e così per un molino posto alla piarda di Castelnuovo Bocca d'Adda anzi alla Cà Rossa. 20

Adì detto.
Lo stesso ha fatto Antonio Cavalotti quondam Giovanni Battista, molinaro e così per tre molini posti alla piarda di Castelnuovo Bocca d'Adda.

Adì 7 febraio.
Lo stesso ha fatto Francesco Facelioni e soci abitante a Veratto, molinaro 25 e così per un molino posto alla piarda soddetta.

Adì detto.
Lo stesso ha fatto Angelo Bassi e soci, per un molino posto alla piarda di Veratto.

Adì 9 febbraio. 30
Lo stesso ha fatto Girolamo Montenari, molinaro e socio abitante alla Mezzana, per un molino posto alla piarda del Zapellone.

Adì 10 detto.
Lo stesso ha fatto Giuseppe Perotti, molinaro, per un molino posto alla piarda delle Caselle. 35

Adì 12 detto.
Lo stesso ha fatto Francesco Rancati, molinaro abitante alle Caselle, per un molino posto alla piarda soddetta.

Adì detto.
Lo stesso ha fatto Pietro Cristalli, molinaro abitante a S. Lazzaro Sotto, per un molino posto alla piarda del Zapellone.

Adì detto.
5 Lo stesso ha fatto Francesco Tussi, molinaro abitante alle Caselle Landi, per un molino posto alla piarda della Pirotta.

Adì detto.
Lo stesso ha fatto Francesco Tussi, molinaro abitante alle Caselle, per un molino posto alla piarda. Duplicato.

10 Adì 23 febbraio.
Lo stesso ha fatto Giovanni Stopelli, abitante al Mezzano, molinaro, per un molino posto alla piarda delle Caselle Lande.

Adì detto.
Lo stesso ha fatto Domenico Tosca, molinaro abitante al Boscone di Sopra
15 e così per un molino posto alla piarda soddetta.

Adì detto.
Lo stesso ha fatto Pietro Tosca, molinaro abitante al Boscone di Sotto, per un molino posto alla piarda della Schiaffonata.

Adì 5 marzo.
20 Lo stesso ha fatto Giovanni Albanesi, molinaro, abitante alla Mezzana Marazzana, per un molino posto alla piarda di Monticelli Piacentino.

Adì detto.
Lo stesso ha fatto Giovanni Chiesa, molinaro, per un molino posto alla piarda di Monticelli Piacentino.

25 Adì 11 marzo.
Lo stesso ha fatto Giovanni Negri, abitante a Monticelli Piacentino, per un molino posto alla piarda di detto luogo.

Adì 16 marzo.
Lo stesso ha fatto Domenico Righetti, abitante al Barghente, per un molino
30 posto alla piarda della Minuta.

Adì 17 detto.
Lo stesso ha fatto Giovanni Baittani, abitante in città, per un battello da pescare.

Adì 26 detto.
35 Lo stesso ha fatto Augusto Antonio Chiesa, abitante a Monticelli Piacentino, per un molino posto alla piarda soddetta.

Adì 26 detto.
Lo stesso ha fatto Francesco Chiesa, abitante in Monticelli, per un molino posto alla piarda delle Gabbiane.

Adì 7 aprile.
Lo stesso ha fatto Antonio Chiesa, abitante a Monticelli Piacentino molinaro, per un molino posto alla piarda della Mezzana Marazzana.

Adì 11 detto.
Lo stesso ha fatto Antonio Pocointesta, abitante a Calendasco, per un battello da timone.

Adì 17 aprile.
Lo stesso ha fatto Michele Sordo, abitante a Calendasco, per un battello da timone per cercare l'oro.

Adì 30 aprile.
Lo stesso ha fatto Carlo Giuseppe Miazza, molinaro, per un molino posto alla piarda della Schiaffonata.

Adì 2 maggio.
Lo stesso ha fatto Giuseppe Miazza, abitante alla Pieve di Porta Morone, per un molino posto alla piarda della Schiaffonata.

Adì 20 maggio.
Lo stesso ha fatto Alessio Coradini, abitante a Paganello, molinaro e così per un molino posto alla piarda del Boscone Albanesi.

Adì 1 giugno.
Lo stesso ha fatto Giacomo Basini e soci, abitante a Roncarolo, per un molino posto alla piarda di detto comune.

Adì 5 giugno.
Lo stesso ha fatto Angelo Zamperoni, abitante a Guardamiglio, per un battello da pescare posto al sito chiamato la Zoppa.

Adì 12 giugno.
Lo stesso ha fatto Giacomo Concari, portinaro del signor conte Filippo Landi abitante al Mezzanone Citra.

Adì 16 luglio 1785.
Lo stesso ha fatto Matteo Lugani, molinaro, per un molino posto alla piarda del Boscone del signor marchese Stanga.

Adì 12 novembre.
Lo stesso ha fatto il molinaro Giacomo Pastorini, abitante a Calendasco, per un molino posto alla piarda del Mezzano Vigoleno etc.

Adì detto.
Lo stesso ha fatto il molinaro Francesco Albanesi, abitante a Castel S. Giovanni, per due molini posti alla piarda del Bosco di Sopra in Po etc..

1786, 20 gennaro.
Si è presentato Antonio Cavallotti quondam Giambatista abitante a S. Rocco oltre Po, molinaro, per tre molini posti alla piarda di detto luogo e cioè all'Isola Serafina, il quale si è obbligato nelle debite forme di osservare gli ordini sopracciò emanati nelle grida, tasse etc. e di non far frode alcuna, si in pregiudizio di S.A.R., come del signor conte Giulio Villa Maruffi, comendatore mentre in caso di contravenzione soggiacerà irremissibilmente alle pene cominate nelle dette gride ed ordini sopracciò disponenti, rinonciando etc., avvisato etc..

Adì 20 detto.
Lo stesso ha fatto il molinaro Giovanni Pecorari e socio, abitante alle Caselle Landi, per un molino posto alla piarda della Casa Rossa etc..

Adì 30 detto.
Lo stesso ha fatto il molinaro Francesco Rancati, abitante alle Caselle Lande, per un molino posto alle Caselle soddette.

Adì 30 detto.
Lo stesso ha fatto il molinaro Francesco Tassi, abitante alle Caselle, per un molino suo proprio posto alla piarda soddetta.

Adì 4 febbraio.
Lo stesso ha fatto il molinaro Francesco Stefanoni, abitante alle Caselle, per un molino suo proprio.

Adì detto.
Lo stesso ha fatto il molinaro Gerolimo Montenari, abitante al Noceto, per un molino suo proprio posto alla piarda soddetta.

Adì 6 detto.
Lo stesso ha fatto il molinaro Francesco Riva, abitante al Boscone Cusani, per un molino posto alla piarda delle Gabiane.

Adì 8 febbraio.
Lo stesso ha fatto il molinaro Giovanni Albanesi, abitante al Boscone Cusani, per un molino posto alla piarda del Boscone Albanesi sul Po.

Adì detto.
Lo stesso ha fatto il molinaro Pietro Monti, per un molino posto alla piarda del Boscone etc..

Adì 8 detto.
Lo stesso ha fatto il molinaro Ferdinando Merli, abitante al Mezzanone, per un molino posto alla piarda di Roncarolo.

Adì detto.
Lo stesso ha fatto il molinaro Marco Roncolesi e soci per un molino posto alla piarda delle Caselle.

Adì 25 detto.
Lo stesso ha fatto Isaia Maestri, molinaro e soci, abitante al Boscone Cusani, per un molino posto alla piarda del Boscone. 5

Adì detto.
Lo stesso ha fatto il molinaro Pietro Cristalli, abitante a S. Lazaro Sotto, per un molino posto alla piarda della Mezzana Ultra.

Adì 4 marzo. 10
Lo stesso ha fatto Domenico Tosca, molinaro abitante al Boscone, per un molino posto alla piarda di detto luogo.

Adì 16 febbraio.
Lo stesso ha fatto il portinaro del signor marchese Stanga, Christoforo Pompini abitante a Castelnovo Bocca d'Adda, per due porti e tre battelli, posti sulle acque del Po piacentine che, rispetto ad un porto, serve per il sito della Casazza, e l'altro serve per il sito del Zerbio. 15

Adì 30 marzo.
Lo stesso ha fatto il molinaro Carlo Chiesa, abitante a Monticelli Piacentino per un molino posto alla piarda di detto luogo. 20

Adì detto.
Lo stesso ha fatto il molinaro Giovanni Chiesa, abitante a Monticelli Piacentino, per un molino posto alla piarda di detto luogo.

Adì primo aprile.
Lo stesso ha fatto il molinaro Antonio Chiesa, abitante a Monticelli Piacentino, per un molino posto alla piarda soddetta. 25

Adì 15 aprile.
Lo stesso ha fatto il molinaro Giovanni Albanesi, abitante a Monticelli Piacentino, fittabile della Casa Marazzani, per un molino posto alla piarda soddetta.

1786 adì 5 maggio. 30
Lo stesso ha fatto il molinaro Alessio Coradini, abitante a Cavagello, per un molino suo proprio posto alla piarda del Bosco Albanese.

Adì 12 detto.
Lo stesso ha fatto il molinaro Domenico Piva e soci, abitante a Veratto, fittabile di Donato Pezali, per un molino posto alla piarda soddetta. 35

Adì 19 maggio.
Lo stesso ha fatto il molinaro Francesco Morandi e soci, abitante a Calendasco per un molino suo proprio, posto alla piarda di Mezzano Vigoleno.

Adì 21 giugno.
5 Lo stesso ha fatto il molinaro Giovanni Basini, abitante a Roncarolo, fittabile del signor marchese Mandelli, per un molino posto alla piarda soddetta.

Adì 5 luglio.
Lo stesso ha fatto il molinaro Matteo Lugani e soci, abitante a Roncarolo, per un molino suo proprio posto alla piarda del Boscone.

10 Adì 24 maggio.
Lo stesso ha fatto il molinaro Francesco Chiesa, abitante a Monticelli Piacentino, per un molino posto alla piarda di Veratto suo proprio etc.

Adì 15 luglio.
Lo stesso ha fatto il molinaro Antonio Morro, fittabile di Giuseppe Miazza
15 abitante alla Pieve Porta Morone per un molino posto alla piarda della Schiaffonata.

Adì 27 luglio.
Lo stesso ha fatto Giuseppe Miazza, abitante alla Pieve Porta Morone, per un molino suo proprio posto alla piarda della Schiaffonata in Po.

20 Adì detto.
Lo stesso ha fatto Giuseppe Granelli, abitante alla Pieve Porta Morone, fittabile di Domenico Cobianchi per un molino posto alla piarda della Schiaffonata.

Adì detto.
25 Lo stesso ha fatto Paolo Granelli, abitante alla Pieve Porta Morone, fittabile di Siro Bottoni, per un molino posto alla piarda della Schiaffonata etc..

Adì 24 febbraio 1786.
Lo stesso ha fatto Giacomo Perotti, abitante a S. Rocco oltre Po, per un molino suo proprio posto alla piarda del Bosco del Sig. Marchese Demofilo
30 Paveri Fontana.

Adì 15 agosto.
Lo stesso ha fatto Francesco Cominetti e soci molinaro, abitante a Sparavera, per un molino suo proprio posto alla piarda di detto luogo.

Adì 24 agosto.
35 Lo stesso ha fatto Giacomo Concari, abitante a Mezzanone, portinaro del porto del suddetto conte Filippo Landi, e due battelli posti in detto Mezzanone Citra.

1786 adì 8 febbraio.
Lo stesso ha fatto Domenico Righetti abitante al Barghette, per un molino suo proprio, posto alla piarda di Co' Trebbia in Po.

1787 26 gennaio.
Si è presentato il Sig. marchese Camillo Stanga per un molino suo proprio, posto alla piarda del Boscone in Po, il quale si è obbligato, nelle debite forme, d'osservare gli ordini sopracciò emanati nelle gride, tasse etc. e di non far frode alcuna, sì in pregiudizio di S.A.R. come del Sig. Conte Giulio Villa Maruffi comendatore, mentre in caso di contravenzione soggiacerà irrimissibilmente alle pene cominate nelle dette gride, ed ordini sopracciò disponenti, rinonciando etc., avvisato etc..

1787 29 gennaio.
Lo stesso ha fatto Isaia Maestri quondam Carlo, per un molino suo proprio posto alla piarda del Boscone in Po etc.

Primo febbraio.
Lo stesso ha fatto Francesco Steffanoni, per un molino posto in Po alla piarda dei Casoni etc.

Adì detto.
Lo stesso ha fatto Domenico Piva, per un molino posto alla piarda di Veratto in Po etc..

Adì 8 febbraio.
Lo stesso ha fatto Bartolomeo Gobbi, per un molino suo proprio posto alla piarda di Veratto in Po etc..

Adì 3 detto.
Lo stesso ha fatto Francesco Tussi, abitante in Caselle Lande, per un molino posto nel detto sito.

Adì 10 detto.
Lo stesso ha fatto Giuseppe Peccorari, abitante alle Caselle Lande e soci, per tre molini posti nel soddetto luogo etc..

Adì 2 detto.
Lo stesso ha fatto Antonio Ferrari e socio, per un molino suo proprio, posto alla piarda di S. Rocco oltre Po.

Adì 16 detto.
Lo stesso ha fatto Giacomo Patterini e socio, abitante a Co' Trebbia, per un molino suo proprio posto alla piarda di detto sito etc..

Adì 1787.
Lo stesso ha fatto Angelo Bassi e socio, abitante a Veratto, per un molino posto in Po alla piarda Gabiane etc..

Adì 10 gennaio.
Lo stesso ha fatto Domenico Righetti, abitante al Barghente, per un molino suo proprio posto alla piarda di Co' Trebbia in Po etc..

Adì primo marzo.
5 Lo stesso ha fatto Cristoforo Pompini, portinaro, abitante a Castelnovo Bocca d'Adda, per due porti e due battelli, rispetto ad uno, per il pasaggio della Casazza, e rispetto all'altro, per il pasaggio detto del Zerbio etc. in Po etc..

A detto.
Lo stesso ha fatto Francesco Cominetti, abitante a Roncaglia e soci per un 10 molino suo proprio, posto alla piarda di Sparavera in Po etc..

Adì 2 detto.
Lo stesso ha fatto il molinaro Pietro Tosca, abitante al Boscone di Castel S. Giovanni, fittabile di Carlo Costa, per un molino posto alla piarda della Schiaffonata in Po etc..

15 Adì detto.
Lo stesso ha fatto Domenico Tosca, abitante al Boscone di Castel S. Giovanni, fittabile, per un molino posto alla piarda della Schiaffonata in Po etc..

Adì 3 detto.
Lo stesso ha fatto Francesco Albanesi, abitante al Boscone di Castel S. Gio-20 vanni, fittabile, per un molino posto alla piarda del Bosco di Sopra in Po etc..

Adì 17 detto.
Lo stesso ha fatto Giovanni Albanesi, molinaro, abitante al Bosco di Sopra, fittabile, per un molino posto alla piarda del Bosco soddetto in Po etc..

Adì detto.
25 Lo stesso ha fatto Giacomo Perotti, abitante a S. Rocco, per un molino posto alla piarda del Bosco Paveri in Po etc..

Adì detto.
Lo stesso ha fatto Francesco Chiesa, abitante a Monticelli, per un molino posto alla piarda di Monticelli in Po, suo proprio etc..

30 Adì detto.
Lo stesso ha fatto Bartolomeo Gobbi, abitante a Veratto, per un molino suo proprio posto alla piarda di Monticelli in Po etc..

Adì 20 marzo.
Lo stesso ha fatto Giovanni Albanesi, fittabile, abitante a Monticelli Pia-35 centino, per un molino posto alla piarda soddetta in Po etc..

Adì detto.
Lo stesso ha fatto il soddetto Albanesi, per un molino, qual fittabile dal Sig. Conte Marazzani posto come sopra etc..

Adì 23 aprile.
Lo stesso ha fatto il sargente Giuseppe Berna, abitante al Zerbio, per un molino posto alla piarda di Roncarolo in Po etc..

Adì 2 maggio.
Lo stesso ha fatto il portinaro del sig. Conte Filippo Landi, Giacomo Concari, abitante al Mezzanone, per il porto e due battelli di ragione di detto conte esistente sulle acque piacentine etc..

Adì 10 detto.
Lo stesso ha fatto il molinaro Francesco Morandi e soci, abitante a Calendasco, per un molino posto alla piarda delle Raganelle in Po etc.

Adì 24 maggio.
Lo stesso ha fatto il molinaro Antonio Chiesa, abitante alla Pieve Porta Morone, fittabile di Donato Pezza, per un molino posto alla piarda della Schiaffonata in Po sulle acque piacentine.

Adì 7 luglio.
Lo stesso ha fatto Giovanni Bassini, abitante a Roncarolo, per un molino suo proprio posto alla piarda del Mezzanone in Po sulle acque piacentine etc..

Adì 11 detto.
Lo stesso ha fatto Matteo Lugani, abitante a Roncarolo, per un molino suo proprio posto alla piarda del Mezzanone in Po sulle acque piacentine etc..

Adì 1788 gennaio.
Si è presentato all'ufficio de' R. Confini Francesco Soldati fittabile del sig. Marchese Camillo Stanga di tre molini posti alla piarda, due di Castelnovo Bocca d'Adda ed uno alla piarda di Roncarolo, confinanti al Boscone Stanga, il quale si è obbligato nelle più valide forme di osservare gli ordini sopraciò emanati nelle gride e tasse, e di non far frode alcuna, sì in pregiudizio di S.A.R., come del sig. Conte Giulio Villa Maruffi comendatore e Governatore della Longa del Po piacentina, mentre in caso di contravenzione, soggiaccerà irremissibilmente alle pene cominate nelle dette gride ed altro etc. sopracciò disponenti rinonciando etc., avvisato etc..

Adì 25 detto.
Lo stesso ha fatto Giovanni Albanesi, molinaro, per un molino alla piarda del Boscone sulle acque del Po piacentine.

Adì 8 febbraio.
Lo stesso ha fatto Giuseppe Peccorari e soci, per due molini posti alla piarda delle Caselle Landi di ragione del sig. Marchese Landi, in Po delle acque etc..

Adì 16 detto.
Lo stesso ha fatto il molinaro Pietro Tosca, abitante al Boscone di Castel S. Giovanni, fittabile etc., posto alla piarda soddetta in Po etc..

Adì detto.
Lo stesso ha fatto il molinaro Domenico Tosca, abitante al Boscone di Castel S. Giovanni, per un molino posto al Boscone di Sotto in Po etc..

Adì 18 detto.
Lo stesso ha fatto Isaia Maestri molinaro, abitante al Boscone Chusani, per un molino posto alla piarda delle Gabiane in Po etc..

Adì detto.
Lo stesso ha fatto il sig. Pietro Rocca, abitante alla Mezzana Ultra, per un molino posto alla piarda soddetta in Po etc..

Adì detto.
Lo stesso ha fatto Angelo Bassi e soci, abitante a Veratto, per un molino posto alla piarda soddetta in Po etc..

Adì 5 marzo.
Lo stesso ha fatto il molinaro Bartolomeo Gobbi, abitante a Veratto, per un molino posto alla piarda di Caratta in Po etc..

Adì 8 marzo.
Lo stesso ha fatto Domenico Righetti, abitante alla Minuta, per un molino suo proprio, posto alla piarda della Raganella in Po etc..

Adì 14 marzo.
Lo stesso ha fatto Giovanni Albanesi, molinaro abitante a Monticelli Piacentino, per un molino posto in Po alla Piarda soddetta.

Adì detto.
Lo stesso ha fatto il soddetto Albanesi, per altro molino, come fittabile del Sig. Conte Marazzani, alla piarda di Monticelli soddetto in Po.

Adì 16 marzo.
Lo stesso ha fatto Giovanni Chiesa, abitante a Monticelli Piacentino, per un molino posto alla piarda di detto luogo in Po etc..

Adì detto.
Lo stesso ha fatto il detto Chiesa, fittabile di Francesco Chiesa, per un molino posto alla detta piarda sulle acque del Po etc..

Adì 22 marzo.
Lo stesso ha fatto Domenico Cominetti, abitante a Roncaglia, per un molino posto alla piarda di Sparavera sulle acque del Po etc..

Adì 26 marzo.
Lo stesso ha fatto il parone Giacomo Perotti, per un molino posto alla piarda, del Sig. Marchese Paveri sul Po etc..

Adì 5 aprile.
Lo stesso ha fatto il molinaro Pietro Cristalli, abitante a Lemose per un molino, posto alla piarda di S. Rocco in Po.

Adì detto.
Lo stesso ha fatto Ferdinando Merli, molinaro, abitante al Mezzanone, per un molino posto alla piarda di Roncarolo in Po.

Adì detto.
Lo stesso ha fatto Angelo Pezza, molinaro, abitante a S. Rocco, per un molino posto alla piarda di S. Rocco in Po.

Adì detto.
Lo stesso ha fatto il portinaro del Sig. Marchese Stanga, per due porti, uno chiamato della Casazza e l'altro del Zerbio, sulle acque del Po piacentine, etc..

Adì 12 aprile.
Lo stesso ha fatto Giacomo Patarini, molinaro, per un molino, posto alla piarda di Co' Trebbia, sulle acque del Po.

Adì 12 aprile.
Lo stesso ha fatto Antonio Chiesa, molinaro, abitante a Monticelli Piacentino, per un molino posto alla piarda del detto luogo, sull'acque del Po.

Adì detto.
Lo stesso ha fatto il soddetto abitante, pure come sopra, per altro molino, posto sull'acque soddette pure in Po.

Adì 28 aprile.
Lo stesso ha fatto Siro Albanesi, abitante al Bosco di Castel S. Giovanni, fittabile d'un molino, posto alla piarda del Bosco Albanesi sull'acque piacentine sul Po.

Adì 9 maggio.
Lo stesso ha fatto Francesco Corradini, molinaro, per un molino posto al Bosco Albanesi, abitante a Castel S. Giovanni, sull'acque del Po piacentine.

Adì 19 maggio.
Lo stesso ha fatto Francesco Morandi, abitante a Calendasco, per un molino posto alla piarda della Raganella, posto sull'acque piacentine in Po.

Adì 15 giugno.
Lo stesso ha fatto Giovanni Basini, abitante a Roncarolo, per un molino posto alla piarda soddetta sull'acque piacentine in Po.

1788 adì 11 dicembre.

Lo stesso ha fatto il sargente Giuseppe Berni, per un molino posto alla piarda di Roncarolo sull'acque piacentine in Po.

. . . . .[w]

5

85.

1791, ottobre 13. Piacenza.

Lettera del caporale del Bergantino al Governatore di Piacenza colla quale si richiede l'invio di uomini e mezzi per fronteggiare la piena del Po. Per gli atti consecutivi cfr. atti 86-88.

ACPc: *Ufficio della Longa del Po* cartella 4. Copia semplice.

10 Ill.mo Signore,

si fa noto ad V.S. Ill.ma che, dalle ore sette di questa mattina sino alle ore undici ed un quarto della detta, il Po è cresciuto altre nove oncie e mezzo e seguita a crescere e il porto non passa per grande correntiva dalla parte di là, e perciò si fa sapere ad V.S. Ill.ma che sarebbe bene far comandare tre battelli

15 con tre remi ferrati per ogni battello e tre forcole[225] per ogni battello e nove marinari pratici per rinforzo a questa guardia.

Dall'ufficio del Bergantino lì 13 ottobre 1791.

Giuseppe Fagnola caporale

86.

20 1791, ottobre 13. Piacenza.

Ordine del Governatore di Piacenza al < Governatore della Longa del Po > in esito alla richiesta del Caporale del Bergantino di cui all'atto 85.

Per le note archivistico-diplomatiche cfr. l'atto 85.

Occorrendo per rinforzo a questa guardia del Bergantino nove esperti mari-

25 nari con tre battelli ordinari con tre forcole e tre remi ferrati per ogni battello, fa ciò presente al sig. Conte Giulio Maruffi condutore e Governatore della Longa del Po piacentino, affinchè indilatamente spedisca gli opportuni ordini, onde trovarsi al Bergantino prontamente li detti marinari con li detti rispettivi attreci

[w] *Si è trascritta la parte relativa agli anni* 1785-1788 *omettendo la restante che continua sulla stessa falsa-*

30 *riga con l'impiego delle solite formule di registrazione.*

225. Forcola: remo terminante con due punte di ferro.

per prestare li socorsi che potrebbero abbisognare nella piena in cui siamo del fiume e che va facendosi sempre più maggiore.

Piacenza dal Governo, questo dì 13 ottobre 1791
Godi Governatore

[ATTI ACCESSORI:]
[In calce:] Conte Giulio Maruffi Commendatore e Governatore della Lunga del Po piacentino.

Il Sig. Cancelliere Sagliani favorisca mandare il sudetto ordine al Console di S. Rocco acciò venghi eseguito quanto sopra.

87.

1791, ottobre 13. Piacenza.

Ordine del < Governatore della Longa del Po > al Console dei marinai di san Rocco di inviare rinforzi al Bergantino. Cfr. atti precedenti 85-86.

Per le note archivistico-diplomatiche cfr. l'atto 85.

D'ordine di Sua Eccellenza il sig. conte don Giulio Maruffi Governatore e Comendatore della Lunga del Po piacentino.

Si ordina a voi Console della squadra dei marinai del Comune di S. Rocco di far ritrovare a questa guardia del Bergantino tre battelli con tre remi ferrati, tre forcole per ogni battello e nove abili marinai dentro d'oggi, per tutti quei bisogni che ponno occorrere a beneficio del pubblico nella corrente piena di detto fiume Po; tanto dunque dovrà esso Console eseguire sotto pena arbitraria alla prefata Eccellenza Sua in caso d'innobbedienza.

Piacenza 13 ottobre 1791.

[ATTI ACCESSORI:]
[In calce:] Conte Giulio Maruffi Commendatore e Governatore della Lunga del Po piacentino.

88.

1791, ottobre 13. Piacenza.

Notifica dell'ordine di cui all'atto 87.

Per le note archivistico-diplomatiche cfr. l'atto 85.

Riferisce Luigi Balduzzi corriere d'avere consegnato nella mani del Console della Università de' Paroni e marinari Stefano Fornaroli, copia del presente etc.
a dì detto

Riferisce Francesco Maria Balduzzi corriere d'avere consegnato nelle mani del Console della Università de' paroni e marinari della squadra del Zerbio l'ordine trasmessoli.

1791 ottobre 13.

89.

1797, ottobre 5. Piacenza.

Il Governatore di Piacenza ordina al < Governatore della Longa del Po > di arruolare dei marinai per la determinazione dei danni arrecati dalla piena agli argini del Po.

ACPc: *Ufficio della Longa del Po* cartella 4. Originale.

Occorre per servigio di questa illustrissima Comunità, per i ripari del Po, quel numero di battelli, marinai, ancore ed anzane che per parte del sig. Tenente Cocconcelli verranno richiesti all'oggetto di fare quei scandagli ed altro che sarà necessario per determinare i ripari stessi, perciò si fa presente un tal emergente al sig. conte don Giulio Maruffi Commendatore e Governatore della Lunga del Po piacentino, affinchè si compiaccia di spedirne gli opportuni ordini direttivi a chi etc.

Piacenza, dal Governo 5 ottobre 1797.
D. Crescini Governatore.

[ATTI ACCESSORI:]
[In calce:] Il sig. Cancelliere spedirà gli ordini di conformità quanto sopra.
Conte Giulio Maruffi commendatore e governatore della Lunga del Po piacentino.

90.

1799. Piacenza.

Scheda di registrazione del transito sul ponte di Piacenza.

ACPc: *Ufficio della Longa del Po* cartella 4. Foglio a stampa.

Piacenza 1799
In questo momento, che sono le ore ***
della *** ha passato il ponte sul Po
in faccia a questa Città il parone ***
con ***
cariche di ***
provenienti da ***
e dirette a ***
Deputato

91.

[1799]. [Piacenza].

Il Capitano del Bergantino chiede al Governatore di Piacenza provvidenze per l'alloggio degli uomini di guardia al fiume, danneggiato dalle piene.

ACPc: *Ufficio della Longa del Po* cartella 4. Copia semplice. 5

Eccellenza.

Ad oggetto di riparare alle minaccie che sovrastavano a questa piarda destra del Po in vicinanza appunto del Bergantino, fu riconosciuta necessaria la demolizione di una camera vicina affatto alla ripa di detto fiume in occasione della ultima innondazione seguita li ***, camera che serviva opportunamente al ricovero di quei marinari che formano la guardia d'esso Bergantino, destinata costantemente per servigio del tragitto del R. Porto e del pubblico, in qualunque caso sì per innondazioni che potessero succedere ed altro pubblico servigio. 10

Per la mancanza di detto necessario ricovero, tanto per il giorno che per la notte, ed essendo tenuti detti uomini per un mese continuo fermarsi alla guardia di detto Bergantino e, vedendosi esposti a tutte le ingiurie delle stagioni, ricusano di prestarsi ai loro doveri, ed hanno fatte e continuamente mi rinnovano vivissime le loro istanze per un convenevole provvedimento. Seguendo io pertanto quell'impulso che mi dà il mio instituto e per procurare a questi uomini soggetti alla mia carica, quella provvidenza di cui necessitano, credo di non potermi più dispensare dal dovere di rappresentare umilmente a Vostra Eccellenza il rilevante emergente, e supplicarla insieme delle superiori Sue diposizioni per un convenente riparo all'accennato bisogno, rassegnandomi io intanto col più distinto ossequio. 15 20

92. 25

1713, luglio 14. Piacenza.

Ordine della Congregazione di Sanità diretto al Capitano del Bergantino concernente il ritiro delle barche dal fiume Po.

ACPc: *Ufficio della Longa del Po* cartella 4. Copia semplice.

D'ordine degli ill.mi signori Governatore, Priore e Conservatori sopra la Sanità di Piacenza, il sig. Capitano Carlo Felice Tosi del Bergantino si contenterà di far retirare subito, sotto la guardia del Bergantino di questa città, tutti li barcami che sono sul fiume Po e specialmente quelli ove non sono corpi di guardia, per custodirli e tenerli in sequestro sotto detta guardia sino ad altro nuovo ordine in contrario, eccettuati però li porti che servono a luoghi soliti. Ciò sotto le pene contenute negli ordini di sanità etc., trattandosi di materia tanto importante che riguarda la pubblica salute. 30 35

Piacenza 14 luglio 1713.

93.

1794, maggio 1-27. [Piacenza].

Ufficio del Divieto di Piacenza. Registro delle licenze di transito di carichi di cereali sulle acque del Po, riguardante il periodo dal 2 gennaio 1794 al 27 maggio 1795.

5 ACPc: *Ufficio della Longa del Po* cartella 5. Ms. cartaceo di ff 297, numerati originariamente. Copia registrata.

. . . [x]

...Si è spedita patente al parone Francesco Boccasola di poter transitare sulle acque del fiume Po di questa giurisdizione con sue barche cariche di moggia [226]
10 novecentonovantadue orzo, che di nostra misura sono staia tremilanovecento-sessantotto, moggia novecentoventiuno spelta, sono di questa misura staia tremilaseicentoottantaquattro e moggia duecentodieci avena che sono staia ottocentoquaranta, il tutto proveniente dal Ponte di Lagoscuro per Torino come da licenza della Cancelleria d'Annona di Parma. 26 aprile.
15 Morigia. ||

Adì primo maggio 1794. f 61

Si è spedita patente al parone Antonio Passarella di poter transitare sulle acque del fiume Po di questa giurisdizione con due barche cariche di moggia milanesi seicentoventidue orzo, che di nostra misura sono staia duemilaquat-
20 trocentoottantotto, moggia centosettantadue spelta, di nostra misura staia sei-centoottantotto e moggia millecinquecentosei avena, che di nostra misura sono staia seimila e ventiquattro, il tutto proveniente dal Ponte di Lagoscuro per Torino, come da licenza della Cancelleria d'Annona di Parma, in data degli 26 aprile.
25 A. Gervasi.

...Si è spedita patente al parone Giuseppe Brandazza di poter transitare sulle acque del fiume Po di questa giurisdizione con barca carica di moggia milanesi ottocentoquindici frumento, sono di nostra misura staia tremiladuecen-tosessanta, moggia cinquecentoottanta orzo, sono staia duemilatrecentoventi,
30 e di moggia centodiecinove avena, sono di nostra misura staia quattrocento-settantasei, provenienti dal Ponte di Lagoscuro per Torino, come da licenza di Parma spedita il giorno 28 aprile ultimo passato.
Fontanabona. ||

Adì 2 maggio 1794. f 61v

35 Si è spedita patente al Sig. Giuseppe Manara, incaricato dal Commissionato di S.M. Sarda, il sig. Giuseppe Canova, di poter far transitare, sulle acque del

[x] *Il testo trascritto riguarda i ff 61-88.*

226. Cfr. Tavola delle misure.

fiume Po di questa giurisdizione, moggia ottocentoquaranta frumento, che di nostra misura sono staia tremilatrecentosessanta, provenienti da Cremona per Pavia, sopra barche due del parone Domenico Garetto, come da licenza numero uno di Cremona in data del dì primo andante. In spedizione degli signori Agazzini e Alberazi. 5

G. Guani

Si è spedita patente al parone Giuseppe Bagliardi di poter transitare sulle acque del fiume Po di questa giurisdizione con barca caricha di moggia milanesi duecentotrentaquattro orzo, che di nostra misura sono staia novecentotrentadue, moggia settecentodiecinove spelta, di nostra misura sono staia duemila- 10 ottocentosettantasei, e moggia quattrocentoquarantotto avena, sono di nostra misura staia millesettecentonovantadue, il tutto proveniente dal Ponte di Lagoscuro per Torino come da licenza di Parma degli 28 scorso aprile.

Guani. ||

f 63 ...1794 adì 4 maggio. 15

Si è spedita patente al parone Francesco Zuccanera di poter transitare sulle acque del fiume Po di questa giurisdizione con barca carica di moggia milanesi settecentocinquanta frumento che, di nostra misura, sono staia tremila, provenienti dal Ponte di Lagoscuro per Torino, come da licenza di Parma in data degli 30 scaduto aprile. 20

G. Gervasi. ||

f 64 ...Adì 6 maggio 1794.

Si è spedita patente al parone Luigi Battera di poter transitare sulle acque del fiume Po di questa giurisdizione con barche due cariche di moggia milanesi milleduecentosessanta fave, che di nostra misura sono staia cinquemila e 25 quaranta, provenienti Messole per Torino, come da licenza presentata dall'ufficio d'Annona di Parma, in data degli 2 maggio corrente.

Fagnola. ||

f 64v ...Si è spedita patente alli signori Giuseppe Manara e Giuseppe Canova, Proveditori di S.M. Sarda, di poter far transitare sulle acque del fiume Po di 30 questa giurisdizione moggia ottocentosettanta frumento, in altritanti colli, che di nostra misura sono staia tremilaquattrocentoottanta, provenienti dal Cremonese per Pavia, levato da RR. Magazeni Sardi, come da boletta di Cremona, in data 5 maggio, sopra barche due del parone Giacomo Conchari in spedizione delli signori Agazzini e Albertazi. 35

Asinelli. ||

f 65 ...Si è spedita patente al parone Giuseppe Bergonzi di poter transitare sulle acque del fiume Po di questa giurisdizione con quattro barche cariche di moggia milanesi quattrocentododici frumento, che di nostra misura, sono staia milleseicentoquarantotto e moggia duemiladuecentoventisette avena, sono di nostra 40

misura staia ottomilanovecentootto, provenienti dal Ponte di Lagoscuro per Torino come da licenza dell'ufficio d'Annona di Parma del dì primo maggio 1794.

Guanti.

5 Si è spedita patente al parone Paolo Maestri di poter transitare sull'acque del fiume Po di questa giurisdizione con due barche cariche di moggia duecentoventicinque frumento che, di nostra misura, sono staia duemila e cento e di moggia seicentoventinove orzo, che, di nostra misura, sono staia duemilecinquecentosedici, provenienti dal Ponte di Lagoscuro per Torino, come da licenza 10 dell'Annona || di Parma, spedita il giorno 2 maggio corrente. f 65v

Tammi.

Adì 6 maggio 1794.

Si è spedita patente al parone Giuseppe Bolognesi di poter transitare sulle acque del fiume Po di questa giurisdizione con due barche cariche di moggia 15 milletrecento frumento, che, di nostra misura, sono staia cinquemiladuecento, provenienti dal Ponte di Lagoscuro per Torino, come da licenza della Cancelleria di Annona di Parma, in data degli 2 maggio corrente.

Giovanni Mazzoni.

Si è spedita patente al parone Angelo Tosca di poter transitare sulle acque 20 del fiume Po di questa giurisdizione con barca carica di moggia milanesi quattrocentoquarantasette orzo, che di nostra misura sono staia millesettecentoottantotto, e moggia quattrocentonovantuno fava, che di questa misura sono staia millenovecentosessantaquattro, provenienti dal Sicilano, per la via del Ferrarese, Messole e diretto al Torinese, come da licenza della Cancellaria d'An- 25 nona di Parma, in data degli 2 corrente.

Poggi. ||

...Adì 8. f 67

Si è spedita patente alli signori Giuseppe Manara e Canova commissionati da S.M. Sarda di poter far transitare sulle acque del fiume Po di questa giurisdi- 30 zione moggia duemillaottocentoventinove in altrettanti colli che di nostra misura sono staia undicimillatrecentosedici, provenienti dal Cremonese per li Magazzeni di S.M. Sarda, come da boletta di Cremona, in data del dì sette corrente, sopra tendi otto del parone Antonio Pelizzoni di Casalmaggiore. In spedizione delli signori Agazzini e Albertazi.

Fontanabona. ||

35

...Si è spedita patente alli signori Giuseppe Manara e Giuseppe Canova di poter far transitare sull'acque del fiume Po di questa giurisdizione moggia milleduecentosettantacinque frumento in altrettanti colli, che di nostra misura sono staia cinquemila e cento, provenienti dal Cremonese per li Magazzeni di f 68

S.M. Sarda, come da licenza di Cremona, in data degli otto maggio corrente, sopra tendi cinque di nave del parone Andrea Ricci, in spedizione degli signori Agazzini e Albertazi.

Morigia. ||

f 70 ...Adì 10 maggio 1794. 5

... Si è spedita patente al parone Lorenzo Artoni di poter transitare sulle acque del fiume Po di questa giurisdizione con barca carica di moggia ottocento frumento, che di nostra misura sono staia tremilladuecento, proveniente dal Ponte di Lagoscuro per Torino, come da licenza di Parma, in data delli 6 maggio corrente. 10

G. G. ||

f 70v ...Adì 11 maggio 1794.

Si è spedita patente al parone Giuseppe Gandolfi di poter transitare sulle acque del fiume Po di questa giurisidizione con barca carica di moggia mille-trentacinque orzo, che di nostra misura sono staia quattromilacentoquaranta, 15 provenienti dal Ponte di Lagoscuro per Torino come da licenza di Parma, in data del dì sette corrente.

A. Gervasi.

Si è spedita patente alli signori Giuseppe Manara e Giuseppe Canova, Proveditori per S.M. Sarda, di poter far transitare sulle acque del fiume Po, di questa 20 giurisdizione, barche tre del parone Giuseppe Righetti, cariche di moggia novecentonovanta frumento in altrettanti colli, che di nostra misura sono staia tremilanovecentosessanta, provenienti dal Cremonese, per uso degli Magazzeni di S.M. Sarda, come da boleta da Cremona spedita sotto il dì d'oggi. In spedizione degli signori Agazzini e Albertazi. 25

Tammi. ||

f 71 ...Adì 12 maggio 1794.

...Si è spedita patente al parone Luigi Gandini di poter transitare sulle acque del fiume Po di questa giurisdizione con due barche cariche di moggia ottocentonovantadue di frumento che di nostra misura sono tremilacinque- 30 centosessantotto, provenienti dal Ponte di Lagoscuro per Torino, come da licenza sped||ita dall'ufficio della Cancelleria d'Annona di Parma, il giorno otto corrente.

f 71v Guanti. ||

f 72 ...Adì 13 maggio 1794. 35

Si è spedita patente al parone Valentino Forza di poter transitare sulle acque del fiume Po di questa giurisdizione con barca e bucintoro carichi di moggia milanesi millecinquantuno frumento, che di nostra misura sono staia quattro-

miladuecentoquattro, provenienti dal Ponte di Lagoscuro per Torino, in condotta di detto parone, come da licenza spedita dalla Cancelleria d'Annona di Parma, il dì otto corrente.

Fontanabona.

5 Si è spedita patente al parone Giovanbattista Zunaglio di poter transitare sulle acque del fiume Po di questa giurisdizione con barca carica di moggia milanesi millecentoventisei frumento, che di nostra misura sono staia quattromila e cinquecentoquattro, proveniente dal Ponte di Lagoscuro per Pavia in condotta di detto parone, come da licenza della Cancelleria d'Annona di Parma, 10 del giorno otto corrente, presentata etc.

Guani.

Si è spedita patente al parone Virginio Cavallari di poter transitare sulle acque del fiume Po di questa giurisdizione con due barche cariche di moggia milanesi ottocentoquindici frumento, che di nostra misura sono staia tremiladuecen- 15 tosessanta, moggia millecinquecentodiecinove orzo, che di questa misura sono staia seimila ‖ settantasei, e moggia duecentoventisei avena, che di nostra misura sono staia novecentoquattro, provenienti dal Ponte di Lagoscuro per il Piemonte, come da licenza della Cancelleria d'Annona di Parma, del giorno otto corrente. f 72v

Peretti. ‖

20

...Adì 15 maggio. f 74

Si è presentato il parone Giambattista Buttoni parone con passaporto in data di Cremona 11 corrente firmato al sig. Giovanni Lieberi, ufficiale della Provianda e con attesto e ordine in data di Colorno, 9 maggio 1794, sotto- 25 scritto dal sig. Carlo Volta per la R. Ferma Mista, quale asserisce essere alla piarda di questo Bergantino con quattro ruscone cariche di barili cinquecentocinquanta farine di segale e frumento comperate con denaro 2900 sporco, netto 2671 e quaranta libre del peso d'Austria Inferiore, d'ordine dell'Ill.mo sig. Fiscale e Progovernatore, si è spedita patente al detto parone di poter proseguire 30 per il suo viaggio con dette quattro ruscone cariche come sopra. ‖

...Adì 16 maggio 1794. f 75

...Si è spedita patente al parone Corado Campolungo di poter transitare sulle acque del fiume Po di questa giurisdizione con barche tre cariche di moggia milanesi duemillasessantuno orzo, che di nostra misura sono staia ottomila e 35 duecentoquarantaquattro e moggia due fave che di nostra misura sono staia otto, provenienti dal Siciliano per le vie di Messole e Ferrara per Torino, come da licenza di Parma, in data delli 11 corrente.

Fagnola. ‖

76v ...Adì 17 maggio 1794.

...In vista del passaporto presentato dal parone Domenico Bassio per Bernardino Martignani, sotto la data di Casalmaggiore e li 9 corrente, spedito dalla R. Imperiale Cancelleria dall'ufficio di Proviande militare e della boletta della Dogana del Basso Parmigiano delli 13 corrente, concediamo licenza al predetto parone di poter transitare sulle acque del fiume Po piacentine con barca carica di botte duecentocinquantasette farine di centenaro mille e centootto e libre novantacinque e sacca seicento avena di centenaro cinquecentoventi, il tutto per servizio delle imperiali truppe di S.M. Imperiale.

f 77 ...Adì 17 maggio 1794.

...Si è spedita patente al parone Siro Bolchi di poter transitare sulle acque del fiume Po di questa giurisdizione con due barche cariche di moggia cinquecentotrenta frumento, che di nostra misura sono staia duemilacentoventi e moggia settecentoquarantanove orzo, che di questa misura sono staia duemilanovecentonovantasei, il tutto proveniente dal Ponte di Lagoscuro per Torino, come da licenza della Cancelleria d'Annona, di Parma, in data del dì dodici corrente. ||

f 78v ...Adì 20 maggio 1794.

...D'ordine dell'Ill.mo sig. Progovernatore e in vista del passaporto spedito da Cremona, sotto il giorno sedici corrente al parone Polonio Pezzaldi di poter transitare con barche tre che da Cremona passano per le truppe di S.M. Imperiale cariche di botte cinquanta farina e centenara duemillacentoquarantotto biade del peso suddetto in sacchi tremila e duecento piombati e condizionati. Copia del passaporto.

Si è spedita patente al parone Andrea Gadioli di poter transitare sulle acque del fiume Po di questa giurisdizione con una barca carica di moggia milanesi mille e quaranta frumento, che di nostra misura sono staia quattromilacentosessanta, provenienti dal Ponte di Lagoscuro per Pavia di ragione di detto parone, come da licenza di Parma, in data del giorno 15 corrente.

Fontanabona.

Si è spedita patente al parone Pietro Olivari di poter transitare sulle acque del fiume Po di questa giurisdizione con una barca carica di moggia milanesi quattrocentosettantadue frumento, che di nostra misura sono staia milleottocentoottantotto, e || f 79 moggia cinquecento avena, che di nostra misura sono staia duemila, proveniente dal Ponte di Lagoscuro per Torino, come da licenza della Cancelleria d'Annona di Parma, il dì 15 corrente.

Asinelli.

Adì 20 maggio detto.

Si è spedita patente al parone Giuseppe Olivari di poter transitare sulle acque del fiume Po di questa giurisdizione con una barca carica di moggia milanesi millesettantanove frumento, che di nostra misura sono staia quattromilatre-
5 centosedici, e moggia simili duecento orzo, che di nostra misura sono staia ottocento, provenienti dal Ponte di Lagoscuro per Torino, di ragione di detto parone, come da licenza della Cancelleria d'Annona di Parma in data del dì 15 corrente.

Tammi.

10 Si è spedita patente al parone Giuseppe Bagliardi di poter transitare sulle acque del fiume Po di questa giurisdizione con tre ruscone cariche di sacca, misura di Guastalla milletrecentotrentatre, che di nostra misura sono staia quattromila frumento, provenienti dal Mantovano per Torino di ragione di detto parone, come da licenza della Cancelleria d'Annona di Parma, spedita il giorno
15 16 corrente.

Guanti. ||

...Adì 21 maggio 1794. f 80

...Il parone Pietro Benaglia mantovano presenta un passaparto di S.E. il sig. cavaliere Francesco Malingù, Ministro Residente di S.M. il Re di Sardegna
20 appresso alla Repubblica di Venezia, in data di Venezia, 6 maggio n. 65, per il transito sulle acque del fiume Po di questa giurisdizione di moggia milanesi seicentotrenta orzo, che di nostra misura sono staia duemilacinquecentoventi e moggia novantasei avena che sono staia trecentoottantaquattro, proveduti dal sig. Giuseppe Canova, Proveditore per S.M. Sarda, sopra barca di detto
25 parone.

G. Gervasi. ||

...Adì 21 maggio 1794. f 81

Si è spedita patente al sig. Giuseppe Manara e Giuseppe Canova per il transito di moggia novecentoquarantacinque frumento, in altrettanti colli, che di
30 nostra misura sono staia tremilasettecentoottanta, provenienti dalla città di Cremona per lo Stato Sardo, come da boletta di Cremona n. 120, sotto il giorno 20 corrente, sopra barche del parone Carlo Tadini, in spedizione delli signori Agazzini e Albertazi.

A. Gervasi.

35 Adì 21.

Si è spedita patente al parone Giovanni Bisi di poter transitare sulle acque del fiume Po di questa giurisdizione con moggia quattrocentosei frumento, che di nostra misura sono staia milleseicentoventiquattro, e moggia quattrocentonovantaquattro orzo, che sono di questa misura staia millenovecentosettantasei,

provenienti dalla Messola sopra barca di detto parone per Torino, come da licenza d'Annona di Parma, in data degli 17 corrente.

Peretti.

Si è spedita patente al parone Alessandro Brandazza di poter transitare sulle acque del fiume Po di questa giurisdizione con due barche cariche di moggia 5 milanesi settecentoventitrè frumento, che di nostra misura sono staia duemilaottocentonovantadue, altre moggia quarantasei avena, di nostra misura sono f 81v staia centoottantaquattro, e sacchi ottanta||cinque orzo, di nostra misura sono staia duecentoventicinque, provenienti dalla Messola e Ponte Lagoscuro per Torino, come da licenza di Parma del 17 corrente. 10

Pagesi.

Si è spedita patente al parone Giovanni Riva di poter transitare sulle acque del fiume Po di questa giurisdizione con tre ruscone cariche di moggia milanesi milletrecentocinquantotto frumento, che di nostra misura sono staia cinquemila e quattrocentoventidue, e moggia simili trecento spelta, sono di questa 15 misura staia milleduecento, il tutto proveniente da Ponte Lagoscuro per Torino, di ragione di detto parone, come da licenza dell'Annona di Parma, in data del dì 15 corrente.

Mazzoni.

Adì 22 maggio 1794. 20

...In vista del passaporto in data di Casalmaggiore, in data degli 15 maggio e di boletta del Basso Parmigiano, in data degli 19 corrente presentati a questo f 82 ufficio e, come d'ordine || dell'Ill.mo sig. Progovernatore, si è spedita patente al parone Antonio Ottolino per Bernardo Marignoni di poter proseguire per il suo camino per le acque del fiume Po di questa giurisdizione con le due barche 25 che trovansi alla piarda di questo Bergantino cariche di trecentoquattordici barili di farine e sacchi trecentouno avena, il tutto per servizio delle imperiali truppe come da esso passaporto e boletta.

In vista d'altro passaporto e bolletta simile il primo, in data degli 15 ed il secondo 17 corrente, si è spedita altra licenza al parone Domenico Albani per 30 detto Bernardino Marignoni di poter transitare e proseguire il suo camino per le acque del fiume Po di questa giurisdizione e che trovansi alla piarda di questo Bergantino le tre barche cariche di duecentonovantatre barilli di farina e sacchi quattrocentonovanta avena, il tutto per servigio delle truppe imperiali etc.

Adì 22 maggio. 35

Si è spedita patente al parone Domenico Paravella di poter transitare sulle acque del fiume Po di questa giurisdizione con tre ruscone cariche di moggia f 82v milanesi ottantaquattro furmento, || che di nostra misura sono staia trecentotrentasei, e di moggia duemiladuecentotre orzo, che di nostra misura sono staia

ottomilaottocentododici, provenienti dal Ponte di Lagoscuro per Torino, come da licenza dell'Annona di Parma, lì dieciotto corrente.

Pagesi.

Si è spedita patente al parone Giovanni Ravetta di poter transitare sulle
5 acque del fiume Po di questa giurisdizione con una barca carica di sacchi seicento fra avena ed orzo, che di nostra misura sono staia millequattrocentoquaranta, provenienti dal Mantovano per Pavia di ragione di detto parone, come da licenza d'Annona di Parma, 17 maggio.

Fagnola.

10 Si è spedita patente al parone Domenico Rosignoli di poter transitare sulle acque del fiume Po di questa giurisdizione con tre ruscone cariche di moggia milanesi centoquarant'otto frumento, che di nostra misura sono staia cinquecentoquarantotto, e di moggia simili millesettecentotrentasette orzo, che di nostra misura sono staia seimilanovecentoquarantotto, proveniente dal Ponte
15 Lagoscuro per Torino di ragione di detto parone, come da licenza di Parma, 17 maggio.

Guani. ||

Adì 22 maggio 1794. f 83

Si è spedita patente al parone Antonio Rosignoli di poter transitare sulle
20 acque del fiume Po di questa giurisdizione con tre ruscone cariche di moggia milanesi quattrocentosettant'otto frumento, di nostra misura sono staia millenovecentododici, e di moggia simili milletrecentocinquantatre orzo, di nostra misura sono staia cinquemilaquattrocentododici, il tutto proveniente dal Ponte Lagoscuro e di ragione di detto parone, come da licenza di Parma degli 17 cor-
25 rente.

Pantaleoni. ||

Adì 23 maggio 1794. f 83v

...In vista dell'attestato, in data di Mantova il dì tredici corrente, dato dall'Imperiale Regio Magazzino de viveri militari, con firma non intesa che
30 sembra tedesca, con sugello imperiale in ostio rosso e di boletta di Polesine Basso Parmigiano n. 480, in data del giorno 19, e firmata dal doganiere Maiocchi, si spedisca patente al parone Giuseppe Bagliardi di poter proseguire per il suo viaggio per le acque del fiume Po di questa giurisdizione con le due barche, giunte alla piarda di questo Bergantino, cariche di sacca duemila e novecento
35 avena, di nostra misura ottomilasettecento per servigio delle truppe di S.M. Imperiale, come da soddetti recapiti presentati etc.

Questo ha pagato la pattente li denari due per stare a compagnamento di qui alla Bardonezza e sottoscrizione.

Munito d'attestato copia del quale negli atti.

40 Si è spedita patente al *** ||

f 85 ...Adì 25 maggio 1794.

Si è spedita patente al parone Giuseppe Bagliardi di poter transitare sulle acque del fiume Po di questa giurisdizione con sacchi mille e cinquanta avena, sì misura di Mantova che di Guastalla, come da bulletta di quella Dogana, sono pure sacchi mille e cinquanta misura di Guastalla, di Parma staia duemila e seicentoventicinque e, di nostra misura, sono staia tremila e centocinquanta, provenienti dallo Stato Mantovano a Pavia, come da essa licenza di Parma, in data del dì 20 corrente. 5

Fontanabona.

Si è spedita patente alli paroni Giorgio e Michele Battera di poter transitare per le acque del fiume Po di questa giurisdizione, con due barche cariche di moggia milanesi millesettantotto frumento, sono di questa misura staia quattromilatrecentododici, e moggia simili quattrocentocinquantacinque orzo, sono di nostra misura staia milleottocentoventi, provenienti dal Ponte di Lagoscuro per Pavia, come da licenza di Parma, in data del dì venti corrente. 10 15

Morigia. ||

f 85v Adì 25 maggio 1794.

Si è spedita patente al parone Antonio Gallegari di poter transitare sulle acque del fiume Po di questa giurisdizione con moggia milanesi millesessantadue frumento, che di nostra misura sono staia quattromiladuecentoquarantotto, provenienti dal Ponte di Lagoscuro per Pavia, come da licenza d'Annona di Parma, in data del giorno diecinove corrente, il tutto carico sopra barcha di detto parone. || 20

f 86 Adì 26 maggio 1794.

...Si è spedita patente al parone Bartolo Mantovanini di poter transitare sulle acque del fiume Po di questa giurisdizione, con barca carica di moggia ottocentocinquantacinque frumento, che di nostra misura sono staia tremilaquattrocentoventi, proveniente dal Ponte di Lagoscuro per Torino, come da licenza dell'ufficio d'Annona di Parma, in data del dì 21 maggio corrente. 25

Tammi. 30

Si è spedita patente al parone Felice Turrolo di poter transitare sulle acque del fiume Po di questa giurisdizione con due barche cariche di moggia milanesi novecentoottanta frumento, di nostra misura sono staia tremilanovecentoventi, e moggia trecentocinquantadue orzo, che di nostra misura sono staia millequattrocento e otto, provenienti dal Ponte di Lagoscuro per Torino, di ragione di detto parone, come da licenza d'Annona di Parma, in data del dì 21 corrente. 35

G. Gervasi. ||

Adì 26 maggio 1794. f 86v

Si è spedita patente al parone Tartugliano Cremaschi di Mantova di poter transitare sulle acque del fiume Po di questa giurisdizione con moggia milanesi duecentosessantadue frumento, che di nostra misura sono staia mille e qua-
5 rantotto, moggia cento d'orzo, di questa misura sono staia quattrocento, e moggia quattrocentoquaranta avena, sono di nostra misura staia millesettecentosessanta, il tutto provveniente dal Ponte di Lagoscuro per Torino, come da licenza della Cancelleria d'Annona di Parma in data degli 22 corrente. Guanti. ||

10 Adì 27 maggio. f 87

...Si è spedita patente al parone Gianbattista Gosmi di poter transitare per le acque del fiume Po di questa giurisdizione con due barche cariche, a misura milanese, di moggia millecinquecentoottantadue frumento, che di nostra misura sono staia seimilatrecentoventiotto, e di moggia centoquaranta orzo, che
15 di questa misura sono staia cinquecentosessanta, il tutto proveniente dal Ponte di Lagoscuro per Torino di ragione di detto parone Gosmi, come da licenza di Parma, in data del giorno 23 corrente. A. Gervasi.

Si è spedita patente al parone Giuseppe Rebecchi di poter transitare per le
20 acque del fiume Po di questa giurisdizione con sue barche cariche di moggia milanesi settecentoottanta frumento, che di nostra misura sono staia tremilacentoventi e moggia simili cinquecento avena, che di questa misura sono staia duemila, di ragione di detto parone, provenienti dal Mantovano per il Piemonte, come da licenza spedita dalla Cancelleria d'Annona di Parma, il giorno 21 cor-
25 rente. Pantaleoni. ||

Adì 27 maggio 1794. f 87v

Si è spedita patente al parone Bernardo Bernardelli di poter transitare sulle acque del fiume Po di questa giurisdizione con barche due cariche di moggia
30 mille e centotrentotto frumento, che di nostra misura sono staia quattromilacinquecentocinquantadue, provveniente dal Ponte di Lagoscuro per Torino, come da licenza della Cancelleria dell'Ufficio d'Annona di Parma, sotto il giorno 22 corrente. Fagnola. ||

35 ...Adì 27 maggio 1794. f 88

Si è spedita patente alli signori Giuseppe Manara e Giuseppe Canova, quali Proveditori di S.M. Sarda di poter far transitare sulle acque del fiume Po di questa giurisdizione moggia milanesi milletrecentotrentacinque frumento, in altritanti colli, che di nostra misura sono staia cinquemilatrecentoquaranta, pro-
40 venienti da Cremona per li Magazzeni di S.M. Sarda, come da boletta di Cremona etc., sopra barche quattro del parone Giuseppe Azzali, in spedizione degli signori Agazzini e Albertazzi. Peretti.

PARTE QUARTA

UNIVERSITÀ DEI PARONI E NAVAROLI DEL PO.

94.

1374, agosto 1. Pavia.

Ordine dei paroni e marinai della città e suburbio di Piacenza, dato da Galeazzo Visconti Signore di Milano e Vicario imperiale.

5 ACPc: *Università dei paroni e navaroli del Po* cartella 1, ms. cartaceo di pp 189, numerate originariamente di cui le prime 163 scritte reca il titolo: « Privilegia, concessiones et ordines nautarum ac navarolorum Placentie ». Raccolta sistematica redatta in copia autentica di documenti afferenti esenzioni, privilegi e la disciplina giuridica particolare di cui godeva la Corporazione o Paratico dei proprietari d'imbarcazioni e dei marinai della città di Piacenza. Porta il sigillo aderente di cera rossa della Comunità di Pia-
10 cenza sull'ultima pagina scritta. Copia autentica.

Edizioni: V. PANCOTTI *I paratici piacentini e i loro statuti* II (Piacenza 1927) 25-77.

In libro registri litterarum trasmissarum per quondam recolende memorie magnificum et eximium dominum nostrum dominum Galeaz Vicecomitem Mediolani Placentie et imperialem Vicarium generalem, tempore regiminis
15 primi, egregi et potentis militis domini Carthocii de Rusconibus, honorabilis Potestatis civitatis Placentie et districtus, pro prefato domino nostro, infrascripte littere reperiuntur. p 5

« mccclxxiv. Dominus Mediolani et imperialis Vicarius generalis.

Mittimus vobis hunc inclusum ordinem, quem volumus observari in Pla-
20 centia, et propterea mandamus vobis quatenus ipsum ordinem inviolabiliter observetis et observari faciatis.

Datum Papie, die quarto augusti mccclxxiv.

A tergo: nobili militi domino Potestati, Referendario et Sapientibus nostris Placentie. ||

25 mccccxxiv [v], die primo augusti. p 6

Ordo nautarum et navarolorum civitatis et suburbiorum Placentie, valentium se scribi facere, in obsequiis et stipendio magnifici et excellentissimi domini domini Galeaz Vicecomitis Mediolani et imperialis Vicarii generalis.

Primo, quod dicti naute et navaroli sint exempti ab omni onere reali, per-
30 sonali et mixto tam ordinario quam extraordinario, exceptis daciis et gabellis ad que teneantur.

Item, quod dicti naute qui fecerint se scribere pro dicta causa, debeant semper se presentari in qualibet prima hebdomada cuiuslibet mensis et semper esse

[v] *Leggi*: 1374

parati in servitio magnifici domini etc. et de hoc dent securitatem ad minus unus pro altero, officiali ad hoc deputato. ||

p 7 Item, quod quilibet ipsorum teneatur et debeat habere unum bonum remulum ferratum pro dicta.

Item, quod si essent aliqui qui non vellent se presentare, quod ipsi saltem dent bonam et idoneam securitatem de non recedendo de Placentia absque licentia dicti officialis. 5

Item, quod suprascripti omnes naute non debeant recedere a civitate Placentie absque licentia dicti officialis in viaggio quod non possint se presentare de die in diem, vel saltem die sequenti. 10

Item, si contingat aliquem vel aliquos ex nautis ire ad aliquas partes in servitium magnifici domini etc., quod stent pro eo tempore quo servierint, habeant pro eorum stipendio et salario ad computum consuetum, videlicet, florenorum quattuor in mense. ||

8 Item, pro faciendo se scribere vel pro habendo licentiam pro eundo ad aliquem locum, quod dictus officialis non debeat requirrere vel recipere aliquid ab ipsis nautis, nec aliquid pro ipso, et dictus officialis teneatur dare licentiam cuilibet requirenti, dummodo non sit necessarium pro servitiis domini. 15

Item, quod hec omnia et singula locum habeant in nautis et navarolis civitatis Placentie quam suburbium ». 20

Ego Ioannes Durantus notarius et dictator Communis, placentinus, suprascriptas litteras et ordinem, ex suprascripto libro registri litterarum Communis Placentie extraxi, exemplavi et ita subscripsi.

Item, subscriptas in originali et autentica forma cum gruppo.

95. 25

1378, agosto 17. Pavia.

Conferma delle esenzioni fiscali di cui godevano i paroni e marinai di Piacenza, concessa da Gian Galeazzo Visconti Signore di Milano.

Per le note archivistico-diplomatiche cfr. l'atto 94.

In libro registri litterarum Communis Placentie, transmissarum per illustrem || 30

p 9 principem ac magnificum et excelsum dominum nostrum, dominum Galeaz Vicecomitem Virtutum Mediolani, Placentie et imperialem Vicarium generalem, tempore secundi regiminis egregii et potentis militis domini Lutherii de Rusconibus, honorabilis Potestatis civitatis Placentie et districtus, pro prefato domino nostro, infrascripte littere et decretum recipiuntur. 35

« mccclxxviij.

Nos, Galeaz Vicecomes, Comes Virtutum Mediolani et imperialis Vicarius generalis, notum facimus omnibus et singulis universis, communibus, universi-

tatibus, collegiis, corporibus et in singularibus personis Mediolani et districtus ac omnium aliarum terrarum nostro domi||nio subiectarum, et alionde, quos presens negocium tangit aut tangere potest, quomodolibet in futurum, quod omnes et singuli Potestates, Capitanei, Rectores extravagantes, Iudices appel-
5 lationum, exactores, executores, advocati, arbitri, arbitratores, Castellani, Thesaurarii, procuratores et alii quicumque officiales, cuiusvis nomine vel pronomine appellentur, habentes seu qui habeant pro felicis memorie quondam magnifico domino domino Galeaz Vicecomite genitore nostro Mediolani et multarum aliarum civitatum et terrarum imperiali Vicario generali, vel pro Com-
10 muni Mediolani seu ab ipso domino Mediolani, seu Communi Mediolani, vel aliis Communibus vel terris olim ipsi || quondam domino genitori nostro subiectis, vel aliqua eorum aliquod officium, iurisditionem debitorum bayliam vel ***, tempore obitus ipsius quondam magnifici domini, domini genitoris nostri, quod fuit die quarto presentis mensis augusti, ratificamus, approbamus, confirmamus
15 et in ⟨eo⟩ statu, et esse, quo dicto tempore erant, esse volumus, decernimus et mandamus usque ad nostre beneplacitum voluntatis, quod etiam locum habeat et intelligatur a momento obitus prefati domini genitoris nostri usque nunc et in futurum, usque quo generaliter vel operaliter de eis, vel aliquo eorum aliter per nos fuerit dispositum et predicta enulcentur [z], intelligantur et servari
20 debeant in graciis, promissionibus, suspensionibus, prolongationibus terminis, *** et || quibuscumque concessionibus, alicui bannito tantum aut condemnato tantum, aut alicui bannito et condemnato, vel alteri cuicumque datis, datis [aa] vel concessis, aut virtutem vel vigorem habentibus, a prefato quondam magnifico domino genitore nostro, ut supra, vel a dicto Communi Mediolani, vel aliis
25 communibus et terris similemque eorum, nulli ⟨unquam⟩ hominum liceat hanc nostre constitutionis, confirmationis et decreti paginam infringere nec in aliquo contrahire aut contrafacere, sub pena nostre indignationis et ultra nostro arbitrio auferenda [bb].

In quorum testimonium presentes fieri iussimus et nostri sigilli munimini
30 roborari.

Datum Papie, xvij augusti, mccclxxviij, prima indicione.

Subscriptas in originali ut infra ».

Ego Ioannes Durantus notarius et || Dictator communis Placentie, suprascriptas litteras et decretum ex suprascripto libro registri litterarum extraxi,
35 exemplavi et ita subscripsi.

Item in autentico cum gruppo.

p 10 · p 11 · p 12 · p 13

[z] *Leggi*: enuntientur   [aa] *Ometti*: datis   [bb] *Leggi*: inferenda

96.

1441, agosto 4. Piacenza.

Sentenza del Podestà di Piacenza Giovanni Ambrogio Spinola e del < Referendario ducale > della stessa città, Beltrame de Madregnano, in favore del navarolo Bittino Morando di Calendasco, contro il Comune e gli uomini di Calendasco (Piacenza) che lo avevano iscritto abusivamente nel Libro degli estimi.

Per le note archivistico-diplomatiche cfr. l'atto 94.

Mandato spectabilis et egregiorum virorum dominorum Ioannis Ambrosii de Spinolis huius Potestatis civitatis Placentie eiusque districtus et Beltrami de Madregnano Referendarii prefate civitatis eiusque episcopatus, pro illustrissimo principe et excellentissimo domino domino nostro, domino duce Mediolani et Papie Anglerieque comite ac Janue domino. Visa prius per eos quadam lista navarolorum Placentie, exemptione et immunitate gaudere debeant || iuxta ordines et consuetudines, durantes in civitate et districtu Placentie, facte per spectabilem et egregium dominum Passinum de Eustachio, ducaliis navigii Capitaneum et Commissarium tenore infrascipte littere †EXTXXI†[cc], die primo augusti, reformatio et remissio navarolorum exemptione et immunitate gaudere debentur iuxta ordines et consuetudines ducales in civitate et districtu Placentie facte per spectabilem et egregium dominum Passinum de Eustachio ducalis navigii Capitaneum et Commissarium, quorum navarolorum nomina sunt hec: Bartolomeus de Compiano omnium infrascriptorum regulatorum[dd] videlicet: Ioannes Fassatus, Michael Fassatus, || Copus Trambenus, Petrus Sartus, Christophorus Dionus, Antonius Captaneus, Ioannes della Nocte, Bartholomeus de Iseps, Fulchinus Guerra, Iacopinus Barzottus, Gulielmus Michignonus, Antonellus Gabbianus, Michael Andrynus, Zanonus Bonzottus, Antonius Dionus Rosa, Bartholomeus Levacoccha, Michael Veggius, Petrus Manginus, Zanottus Besuzista, Andreinus de Iasopedo, Iacopinus de Cazzaniga, || Ioannes Belmus, Luchinus Tacha, Ubertinus Zervus, Stephanus del Turte, Ambrosius de Cantono, Bittinus de Morandis, Mantero de Ferrariis, Vincentius de Bonianne, Bassianus de Lezio, Ioannes Pisaronus, Ioannes de Tanstino, Cominus Mazatortus, Thomasinus Gabbianus, Antoniolus de Parma, Bartholomeus Maiianus, Lodovicus de Melegariis, Ioannes Manzolus, Gulielmus Ferragallius, Paulus Stanslarius, Ioannes Caxalis, dictus Pisonis, Ioannes Caxalis dictus Zochellus, || Gherardus Franca et Ioannes, stantes simul ad unum panem et vinum, Bartholomeus Podenzanus, Niger de Ghimmis, Bartholomeus Gramigna, Iacopinus Dionus, Cabrinus Michignonus, Antonius Dionus Ubertini, Ioannes Commonardus, Ioannes de Minutis, Bartholomeus Papparinus, Laurentius Tonsus,

[cc] *Parola o cifra incomprensibile copiata meccanicamente dal trascrittore che non ha inteso l'originale.*
[dd] *Leggi*: regulator

Antonius de Cazaniga, Bartholinus de Mozzellanis et frates stantes in simul, Ioannes de Mozzellano, Daniel della Ture, Bartholinus Fassatus, || Castelinus de Romezano, Antonius Rusconus, Laurentius Michignonus, Silvester Schizzatus, Mazonus Bersanus, Franceschinus Guzza, Franciscus Bonchus, Petrus della Rupta, Gherardus Partus, Iacopinus Nanphus, Rolandus Buragna, Petrinus Caiila, Antonius de Lando, Ioannes de Zimò, Bartholomeus Stupa.

De qua ⟨suprascripta⟩ scriptura, scripta per Iacobum Antonium de Marchesiis, tanquam prefati domini Capitanei, die primo presentis mensis || augusti, in qua lista est descriptus Bettinus de Morandis de Klendasco pro navarolo et omni, secundum ordines et consuetudines ducales, debet dictus Bettinus gaudere immunitate et exemptione ab omnibus oneribus, realibus et personalibus et mixtis, directis, imponendis per prelibatum dominum, dominum nostrum et Commune Placentie, sive per Commune de Klendasco et quosvis alios, visisque litteris ducalibus et spectabilium dominorum Magistrorum Ducalium ⟨que sunt⟩ tenoris infrascripti:

« Dux Mediolani et Papie Anglerieque comes ac Ianue Dominus. Sicuti onus assumpsimus solutionis ⟨controversie⟩ pro nautis papiensibus, sic pro nautis placentinis contentamus assumere. Volumus igitur, ut ipsos nautas placentinos || non agraves nec molestes. Datum Mediolani, xxv iunii mccccxxxj. Franciscus. Signatum a tergo: Prudenti Referendario nostro placentino presenti et futuro, egregio fratre honorando ».

« Quia navaroli servientes in ducali navigio, ex ordine ducali, debent ab occurrentibus oneribus preservari, scribimus vobis, quatenus Bartholomeum de Iseph, ac Massarium, ex dictis nautis exemptis, ibi preservetis a mutuo ibidem requisito, et eos pro inde non molestetis, neque molestari ullatenus permittatis.

Magistri.
Datum Mediolani die xviij decembris mccccxxx.
Signatum. Georgius.

A tergo: egregio, honorando Referendario placentino ».

Viso extimo taxato Communi Klendasco, per || *** quod est librarum decem, solidorum undecim, et danariorum octo, item, extimo, quo utuntur Commune et homines de Kalendasco inter se, quod est librarum duarum, et solidi unius, et, visa portione extimi taxati dicto Bittino de Morandis per dictum Commune et homines de Kalendasco, ex suprascripto extimo librarum duarum et solidi unius, que portio est denariorum viginti unius, et, viso quod, pro dicta portione taxata, ut supra dicto Bittino, de dicto extimo librarum duarum et solidi unius tangunt de suprascripto extimo libre decem, solidi undecim, denarii octo, solidi novem et denarii quattuor, pro quibus solidis novem et denariis quattuor venit exgravandum dictum commune de Kalendasco pro || dicto Bittino, et visis omnibus videndis et examinandis in premissis et eorum ⟨habita

consideratione⟩, per rationatores ⟨communis⟩ Placentie et quoscumque spectat, detrahantur dicto Communi de Kalendasco, ex suprascripto extimo librarum decem, solidorum undecim et denariorum octo per dictum Commune Placentie taxato dicto communi de Kalendasco, imponatur aliquod onus extraordinarium, sive ⟨ordinarium⟩ vel aliter spectans Camere prelibati domini domini nostri, sive Communi predicto Placentie pro dictis solidis novem, et denariis quattuor ex dicto extimo librarum decem, solidorum undecim et denariorum octo, detractis dictis solidis novem, et denariis quattuor, quod ressiduum || est librarum decem, solidorum duorum et denariorum quattuor, et, si quod onus, ex predictis, huc usque impositum est dicto Communi de Kalendasco super dictis solidis novem et denariis quattuor, de quibus libris tam exactis quam debitis per dictos rationatores, cancelletur. Insuper pro observatione dictorum ordinum, consuetudinum et dictarum litterarum non molestetur dictus Bittinus per aliquos officiales, exactores, currerios, aut ⟨homines⟩ dicti communis, nec per Commune predictum de Kalendasco ⟨impositione⟩ aliquorum onerum predictorum, nec etiam per commune et homines de Kalendasco aliquod onus de cetero imponatur dicto Bittino, ex predictis oneribus, sed ab eisdem Bittinus preservetur immunis et exemptus || protinus ac liber.

⟨Signatum⟩: Ioannes Ambrosius Beltramus ».

Ego Martinus Gallus, notarius et Dictator communis Placentie, mandato suprascriptorum dominorum officialium, ita scripsi et subscripsi.

97.

1435, luglio 10. Milano.

Lettera di Filippo Maria Visconti, Duca di Milano, al Podestà e Referendario di Piacenza con la quale si ordina ai predetti di mantenere esenti da ogni imposizione, i marinai di Piacenza.

Per le note archivistico-diplomatiche cfr. l'atto 94.

In libro registri litterarum et decretorum Communis Placentie, emanatorum tempore regiminis spectabilis et egregii viri domini Ugolini de Crivellis de Mediolano, civitatis Placentie eiusque districtus, pro illustrissimo principe et excellentissimo domino domino nostro, Duce Mediolani et Papie Anglerieque comite ac Ianue domino, existente pro Referendario eiusdem civitatis et eius episcopatus, pro prelibato domino domino nostro, egregio || viro domino Aloisio Oldano de Mediolano et pro Vicario prefati domini Potestatis existente sapiente iuris utriusque doctore, domino Facino de Gaudis de Terdona, registranda et reperienda et escripta reperiuntur, per me notarium et Dictatorem infrascriptum, anno ab incarnatione Domini nostri Iesu Christi currente, millesimoquadringentesimo trigesimo quinto, inditione tertia decima.

« Dux Mediolani et Papie Anglerieque comes ac Ianue dominus. Supplicationem recepimus parte nautarum Placentie tenoris ⟨infrascripti⟩, cuius attenta continentia, contenti sumus et volumus, si dicti supplicantes vere sint proprii naute, quod eos et || quemlibet eorum ⟨infrascriptorum et⟩ contentorum in supplicatione predicta, tractetis et tractari faciatis in omnibus et per omnia prout, et quemadmodum tractantur alii naute civitatum nostrarum Papie, Laude et Cremone, habendo bonam advertentiam quod in hoc non connumerentur, nec intelligantur, nisi illi qui, occurrentibus temporibus, se exercent pro nautis in servitiis nostris.

Datum Mediolani, die decimo iunii, 1435.

⟨Signatum⟩: Franceschinus et Ioannes Franciscus.

A tergo: Nobili et prudenti viris Potestati et Referendario nostris Placentie, presentibus et futuris ».

« Illustrissime Dominationi Vestre Ducali,

cum omni reverentia supplicatur, parte virorum fidelissimorum servorum nautarum vestrorum civitatis Placentie, quod, tum ipsi supplicantes continue || a tempore recolende memorie illustrissimi principis domini, domini Galeaz avi vestri, ac illustris quondam domini, domini et genitoris et germani vestrorum, ut patet per litteras prefatorum dominorum ac vestre dominationis, usque nunc sunt presservati immunes, et exempti ab omnibus taleis, ⟨taxis⟩, oneribus et ⟨impositionibus⟩ tam realibus, quam personalibus ac taxis equorum, et a quibuscumque aliis oneribus impositis per ⟨quoscumque⟩, attento quod ipsi supplicantes continue steterint super navibus et galeonis vestris contra inimicos vestros pro conservatione augmentoque status vestri et quia solvunt eorum contingentem portionem expensarum *** galeonorum vestrorum existentium Papie, attento quod naute civitatum vestrarum Papie, Laude et Cremone || fuerunt et sunt exempti a qualibet fatiga et onere imposito per ipsas civitates, hiisque non obstantibus, noviter per Ludovicum de Pontremulo affinalem [ee] vestrum super taxatione equorum data Communitati Placentie videtur quod ipsi supplicantes sunt taxati ad debendum solvere etiam ultra debitum, quod supplicantes cogit ad solutionem dicte taxe equorum, quod credunt ipsi supplicantes procedere contra mentem et intentionem dominationis vestre. Dignetur dominatio vestra mandare dicto Ludovico et aliis officialibus vestris Placentie, presentibus et futuris, qui eos supplicantes preservent immunes et exemptos a suprascriptis oneribus, tam realibus quam personalibus, et aliis quibuscumque quovis impositis in ipsa civitate || Placentie, et tractent eos exemptos prout hactenus tractati fuerunt per illos officiales placentinos, nec permittant eos molestari pro ipsis oneribus nec alio et, prout tractantur alii naute Papie, Laude et Cremone, ac omnes novitates factas, sique facte sunt, revocent et annullent, ut ipsi suppli-

[ee] *Leggi*: officialem

cantes servire possint dominationi vestre, prout semper serviverunt et non cogantur deserere dictam civitatem Placentie.

mccccxxxv, die 26 mensis iunii ».

Registrate fuerunt suprascripte hec, sub suprascripta supplicatione, et scripte per me Dordonum de Dordonibus, notarium et Dictatorem communis Placentie. 5

p 30 Ego Dordonus de Dordonibus impe||riali auctoritate, notarius publicus placentinus, ac Dictator communis Placentie suprascriptas litteras cum suprascripta supplicatione, suprascripti tenoris in quibus continetur, ut supra, ex suprascripto libro registri extraxi, exemplavi et ita fideliter scripsi, et me subscripsi in testimonium premissorum. 10

98.

1453, luglio 20. Piacenza.

Sentenza del Podestà di Piacenza Ambrogio da Lomazzo e del Referendario della stessa città Bartolomeo Trovamale in favore di alcuni navaroli di Piacenza iscritti al Paratico contro il Comune di Piacenza che li aveva abusivamente posti a ruolo di certe tasse. 15

Per le note archivistico-diplomatiche cfr. l'atto 94.

« mccccliij, inditione sexta, die vigesimo mensis iulii.

Mandato spectabilis et egregiorum virorum dominorum, Ambrosii de Lomatio de Mediolano huius [ff] potestatis civitatis Placentie eiusque districtus et Bartholomeus [gg] de Trovamalis, Referendarii eiusdem civitatis pro illustrissimo 20 principe, et excellentissimo domino domino nostro, domino duce Mediolani, p 31 et Papie Anglerieque || comite, ac Ianue domino, et in executione litterarum ducalium tenoris infrascripti:

« Philippus Maria Anglus, Dux Mediolani et Papie, Anglerieque comes ac Ianue dominus, propter iam conditi per nos alias super exemptione decreti 25 reformationem, que de mense novembris proxime delapsi facta fuit, que quidem omnes comprehendere videtur et amplecti, pergravantur et inquietantur, ut scribimus, navaroli civitatum nostrarum Papie, Laude, Placentie et Cremone, qui se nostris semper elapsibus et in servitiis, quociescumque opus est, exercent, quod nequaquam fuit, nec est intentionis nostre, quoniam, cum ipsi personas 30 p 32 suas ad opportunitates nostras cum eorum gravio||ribus incomodis et discriminibus prompte exponant, dignum quidem est, ut communitate [hh] et exemptione sua pacifice preserventur, nec cum similibus vexentur disturbiis. Harum igitur serie ex certa scientia, navarolos ipsos, qui similiter se exercent ut pretangitur, et in quaterno sunt adnotati et eorum quemlibet liberamus, eximimus, et ab- 35 solvimus ab omni solutione, que fienda per eos deberet, vigore decreti dicte reformationis, et ab omnibus aliis in ibi contentis, quoniam etiam exemptionem ipsam confirmamus et ad evitandas huiusmodi molestias decernimus, et decla-

[ff] *Leggi*: honorabilis [gg] *Leggi*: Bartholomei [hh] *Leggi*: immunitate

ramus, quod de cetero, in consimilibus decretis, et ordinibus, quantuncumque generalibus, non comprehendantur nec intelligantur || iidem navaroli, nisi specialis de se mentio fieret, mandantes Magistris intratarum nostrarum, Commissariis nostris, super exemptionibus huiusmodi reformatione, et ⟨officialibus⟩ ceterisque omnibus, ad quos spectat vel spectare possit quomodolibet, quatenus has nostras absolutionis et declarationis litteras observent firmiter et faciant inviolabiliter observari, nec contra eos intentent aliqualiter, nec intentari faciant quomodolibet, aut permittant, pro quanto gratiam nostram ⟨caram habent⟩. In quorum testimonium, presentes fieri et registrari iussimus nostrorumque sigilli ⟨munimine roborari⟩.

Datum Mediolani, die vigesimo octavo martii, millesimo quadringentesimo quadra||gesimo primo. Lanzellottus ».

Visis prius per nos dictis litteris et eorum tota continentia, visoque quaterno in quo sunt adnotati omnes illi navaroli placentini, qui super ducalibus classibus et pro ducalibus ⟨navigiis⟩ et cum gravioribus incommodis et discriminibus prompte se exponunt ⟨subscripto⟩ manu propria *** domini Passini de Eustachio ducalis classis capitanei, quorum nomina inferius describuntur, habitaque informatione infrascriptorum quattuor: Ioannes Marchus de Aimis, Laurentius Michignonus, Daniel della Turre et Antonius Captaneus ***, in calendis ianuarii proxime preteriti esse de dicto numero navarolorum inclusorum, in exemptione de qua in dictis litteris fit mentio, et, || quod omnes infrascripti alii, sunt numero lxxvj, debent de cetero, et pro preterito tempore, preservari exempti, vigore dictarum litterarum, et quantum predicti per quoscumque officiales Communis Placentie, etiam Presidentes eiusdem Communis negociis, rationatores et quoscumque spectat, preserventur exempti omnes suprascripti navaroli n. 76, quorum primus vocatur Bartholomeus Meianus et ultimus Castellinus de Cornazano ab omnibus oneribus, honoribus realibus, personalibus atque mixtis et quovis nomine noncupentur et tam impositis quam de cetero imponendis, sive imponantur per illustrissimum dominum nostrum, aut Commune placentinum, vel alios quosvis officiales sive aliter, nec de cetero aliquod || onus eis, vel alicui eorum imponatur et si aliquod ex dictis n. 76, vel alicui eorum hactenus impositum est, cancelletur per rationatores dicti Communis et quibuscumque spectat, ita et taliter quod non valeant pro futuro tempore molestari, inquietari, aut aliqualiter perturbari in re, vel personis. Dicti vero quattuor in libris onerum Communium Placentie de cetero describantur tamquam persone que in calendis predictis ianuarii a dicto defuerunt officio et pro inde dictarum ducalium litterarum exeptionis predicte caruerunt privilegio, sed solum cancellentur pro omnibus debitis talearum, que eis imposite fuissent a dictis ⟨diebus⟩ retro, sique sunt, quo tempore de dicto fuerunt exemptorum numero, et hec omnia pro || observatione dictarum litterarum. Quorum videlicet septuaginta sex navarolorum suprascriptorum ⟨nomina⟩ sunt hec:

Bartholomeus Meianus, Bassanus de Lezio, Bartholomeus Gramigna, Franci-

scus Bersanus, Perinus dalla Rotta, Thomasius Gabbianus, Gulielmus della Castanea, Lazarus Lupus, Iacominus Bassanus, Antonius Calcaterra, Antonius Ghisonus, Ioannes de Adrianno, Ioannes Calcaterra, Christophorus de Medio-
p 38 lano, Franciscus Agogninus, Antonius Rota, || Andrianus de Iacopatio, Ludovicus Melegarius, Fulchinus Guerra, Bartholomeus Cavalocha, Zaninus de Per- 5
gamo, Antoniolus Baderna, Paulus Zancharius, Bartholomeus Dionus, Ioannes Spinalischus, Michael Fasatus, Macarius Bonzottus, Zanonus Bonzottus, Antonellus de Parma, Antonius Rocha, Antonius Dionus Thomasii, Iacopinus Sartor, Cabrinus Manzatorta, Petrus Fassatus, Antonius del Merlo, Ambrosius Cervius, ||
p 39 Jacopinus Maistralius, Thomasinus Montenarius, Zanottus Bisuriga, Ioannes 10
Verzelatus, Bartholomeus Podenzianus, Antonius Melioratus, Ioannes de Minutis, Bartholinus de Stevarono, Corradinus Ochachus, Bartholomeus Caxalis, Antollinus del Fassato, Gulielmus Ferragallus, Antonius dell'Ora, Antonius de Fassatis, Iacobus de Mozzellanus, Nicolaus Militus, Bernardus Trastonus, Ber-
p 40 nardus de Bisuriga, Bartholomeus de Parma, Antonius Melegarius, || Bassanus 15
Gussolanus, Antonius Dionus Barberius, Zaninus Ghissus, Christophorus Dionus, Raimondus Vecchius, Bartholomeus Paparinus, Ioannes de Papia, Antonius Dionus Obertus, Petrus Trabucus, Iacopinus Dionus, Antonius Antardus, Ambrosius de Cantono, Guido de Marciis, Ioannes de Cassino, Ioannes Bersanus, Antonius Caxalis, Iacopinus de Loco, Iacopus de Grandi, Antonius de 20
p 41 Cazaniga, Castellinus de Cornazzano. || Quorum quattuor qui defuerunt, de dicto numero, in dictis calendis nomina sunt hec:

Marcus de Aymis, Laurentius Michignonus, Daniel della Turre, Antonius Captaneus.

⟨Signatum⟩: Ambrosius, Bartholomeus. 25

Ego Martinus Gallus, notarius et Dictator dicte Communitatis, mandato prefatorum dominorum officialium, ita scripsi».

Ego Vallarius de Vallaria, imperiali auctoritate notarius publicus placentinus, suprascriptum mandatum cum suprascriptis nominibus suprascriptorum navarolorum, in quo continetur, ut supra, vidi et legi, ipsumque ex eius vero || 30
p 42 originali, existente penes Andream Pallastrellum rationatorem Communitatis Placentie, extraxi, exemplavi et ita scripsi.

Item subscriptum in autentico cum gruppo.

99.

1467, dicembre 1. Piacenza. 35

Sentenza dei Commissari ducali Princivalle Lampugnano e Bartolomeo Trovamale, delegati dal Duca di Milano, in favore dei navaroli Caiati e Morandi, contro il Comune e gli uomini di Calendasco (Piacenza) che li avevano iscritti abusivamente nei ruoli delle tasse del sale e dei cavalli dell'estimo di Calendasco.

Per le note archivistico-diplomatiche cfr. l'atto 94. 40

mccccłxvij, indictione prima, die primo decembris.

Nos Princivalis de Lampugnano, ducalis Commissario civitatis Placentie, ac Bartholomeus de Trovamalis, ex Magistris ducalium intratarum et, in hac parte, ducales Commissarii, vigore litterarum infrascriptarum, quarum tenor
5 sequitur ut infra.

« Ducissa Mediolani nostra etc. Dilecte noster, ti mandiamo in questa inclusa, supplicatione di certi navaroli del vescovato di quella nostra || città, nominati in essa, quali si lamentano che le loro essentioni e privileggi, concessigli per felice memoria dell'illustrissimo signore quondam nostro padre, e poi confermati
10 per l'indelebile memoria dell'illustrissimo signore quondam nostro consorte, nuovamente li vogliono esser rotti e perchè non abbiano causa di dolersi ti scriviamo, e vogliamo li osservi e facci osservare dette loro esentioni e privileggii, eodem modo et forma, sono stati osservati da qui indietro, e che niente li sia innovato contro l'usato, acciò si potiamo valere di loro a nostri bisogni e, se
15 novità alcuna li fosse fatto, che statim la facci rivocare. Ex Mediolano die 18 augusti 1467, || Galasius.

p 43

p 44

A tergo: Optimo viro Princivallo de Lampugnano †aulito†, et Commissario nostro placentino carissimo ».

Tenor supplicationis

20 « Sono costretti li vostri fedeli servitori Tomasino delli Caiati, e li altri tutti infrascripti navaroli abitatori della terra di Calendasco del Stato vostro di Piacenza, nec non li navaroli della terra di Roncalia del detto vostro stato, haver ricorso dall'eccellenza vostra esponendole con riverenza come sono molto affacendati d'apprendere molte imprese principalmente alli bisogni quando si
25 ⟨richiedono per⟩ li naviglii della S.V.; e, per questo rispetto, furono, per la felice memoria || delli illustrissimi olim signori Visconti, e per non delenda mai memoria del quondam signor Philippo, privileggiati e fatti esenti da cadauno incarco, et etiam, come apparve per li privileggii, e li quali loro privileggii furono etiam confirmati per l'Illustrissimo consorte della S.V., ma perchè nunc
30 pare li vogliono esser rotti detti loro privileggii in questa nuova stimatione del sale, e voler astringere detti esponenti a contribuzione del sale, e tasse de cavalli con li loro Communi, senza alcun degno rispetto nè considerazione che è contro la natura a tenore di detti privileggii, che non creddono sia mente della S.V. etc. **** per li affanni, per detti esponenti, e per li suoi antecessori || sopportati,
35 etiam per quello hano sopportato detti esponenti et in futurum sono apparecchiati a sopportare per la S.V., per il bene del Stato suo, non lo debba comportare, anzi di far tal permissione che li privileggii di detti esponenti, fatti e confermati per tanti sig.ri Visconti, siano osservati, e pertanto umilmente si è supplicato l'Eccellenza Vostra per essi navaroli, ella si degni di fare in sopra ciò dili-
40 gente consideratione e provedere per lettere opportune, espressamente mandare

p 45

p 46

al sig. Bartolomeo Trovamale, Commissario in essa nostra città di Piacenza sopra le tasse del sale e dei cavalli, et alli altri deputati per quella Communità || sopra la riforma di dette tasse, che si osservino e facciano osservare li detti loro privileggii non aggravandoli per ciò alla sopportazione d'alcuna tassa, e, se nel-l'estimo alcuni si trovasse descritti, li facciano al presente cancellare et annullare, come credono fermamente debba essere della buona mente dell'Eccellenza Vostra alla quale si raccomandiamo.

Quorum nomina sun hec:
Thomasius suprascriptus, Iacopinus Caiatus, Iacopinus, Thomasius et Ioannes de Morandis, de terra Calendaschi et navaroli terre Roncalie ».

Tenor aliarum litterarum ducisse Mediolani etc.:

« Per seriem huius incluse supplicationis intelligetis, quid || exposuerint nobis navaroli nostri Calendaschi, et quia eorum requisitio non nisi honesta videtur, et intendamus eorum privilegia hasque ⟨litteras⟩ nostras, mense augusti proxime delapso, in eorum favorem tibi Commissario scriptas, servari debere, nec deterius aliis ducalibus navarolis tractari volumus ac vobis expresse mandamus, quatenus privilegia ipsa litterasque nostras, quavis exceptione sublata, servetis et servari faciatis et eosdem supplicantes tractari, uti alii nostri navaroli tractantur ut ad servitia nostra, cum opus fuerit, ⟨prompti⟩, ut semper fuerunt, reddantur.
Datum Mediolani die nono octubris mccccLxvij. || Galasius.

A tergo: Spectabili ac nobili viro Princivallo de Lampugnano, commissario nostro Placentie, nec non Bartholomeo Trovamalo, ex Magistris entratarum nostrarum, nostris dilectis ».

« Illustrissima Madama, l'Eccellenza Vostra ad istanza delli fedelissimi servitori navaroli da Calendasco del mese di agosto, scrisse al magnifico sig. Commissario in Piacenza, che facesse trattare detti navaroli conforme l'usato, e secondo li loro privileggi, e così detto sig. Commissario ha fatto, come al dì presente, per hora, che il sig. Bartolomeo Trovamale deputato sopra li estimi del sale di Piacenza, ad istanza del comune di Calendasco, che vogliono || che detti navaroli contribuiscano con loro alli carichi, qual cosa è contro li privilegii de loro navaroli, mostra di fare contro alle lettere predette scritte per la S.V. al detto sig. Commissario, per la qual cagione sono costretti detti supplicanti ricorrere alla S.V. pregando quella si degni scrivere al detto sig. Commissario, che faccia che detti navaroli siano trattati, come per dette lettere della S.V. sono scritte quest'agosto predetto, e che siano osservati come li altri e conforme li loro privilegii; altrimenti detti supplicanti rimaneranno privati della loro esenzione, e con li carichi degli navigli tanto sopportati quanto da sopportare, che concedono non || sia di mente della S.V. alla quale con ogni riverenza restiamo etc. ».

Cognito prius per nos per veridicam informationem et maxime per *** et matriculam nautarum civitatis et episcopatus nominatorum, et aliquis ex eis, et, visis litteris et concessionibus alias per illustrissimos dominos quondam duces Mediolani et confirmationibus de eis factis per illustrissimum nunc quondam dominum Franciscum Sforziam Vicecomitem, olim ducem Mediolani etc., et intellecta dispositione et mente prelibate dominationis vestre, domine ducisse Mediolani etc., pro ut ex litteris de quibus supra plenius demonstratur dispositio ipsa, omni iure, via, modo et || forma, quibus melius esse possit et pro executione litterarum ipsarum et observatione privilegiorum et concessionum concessarum navarolis, tenore presentium mandamus quibuscumque officialibus civtatis et episcopatus Placentie, presentibus et futuris et agentibus pro ipsa Communitate, nec non deputatis ad reformationem extimi seu taxe salis et equorum Placentie et quibuscumque ad quos spectat et spectari poterit in futurum, quatenus omnes dictos supranominatos navarolos habeant et tractent, tam in dicto extimo et taxa et in quibuscumque aliis, eo modo, et forma quibus et prout tractant navarolos dicte civitatis, nec non contra eos aliquid innovent || neque innovari faciant, aut patiantur, contra vel propter dispositiones privilegiorum eorum et concessionum suarum, in pena ducatorum quinquaginta auri cuilibet contrafacienti aut aliter attentanti, Ducali Camere applicandorum. In quorum testimonium presentes fieri fecimus et registrari et per notarium subscribi et sigillis nostris muniri et manu propria signavimus.

Ex Placentia, die primo decembris mccccLxvij, prima inditione, et ad instantiam dictorum navarolorum: Princivallus Bartholomeus, Rollandus Griffus, Antonius Iacobus, Iacobus Dionus ». ||

« Illustrissime Princeps et Excellentissime domine,

humiliter supplicatur, parte vestrorum fidelissimorum servitorum navarolorum civitatis vestre Papie, quod cum supplicantes ipsi continue occurrentibus et post ⟨fatighis⟩, omnibus periculis, damnis et discriminibus semper eorum personas habuerunt in ⟨servitiis⟩ navalibus, quandocumque opus fuit, tam pro conservatione Status illustrissimorum dominorum Vicecomitum olim predecessorum vestrorum, quam etiam dominationis vestre, et ob hoc ipsi supplicantes continue reservati fuerunt immunes et exempti a quibuscumque oneribus realibus et personalibus atque mixtis ordinariis et extraordinariis, quocumque occurrentibus in civitate et Communitate et de hoc supplicantes ipsi || etiam habuerunt plures litteras a prefatis ill.mis dominis predecessoribus vestris. Nuperime autem supplicantes ipsi gravari velle videntur ad solutionem daciorum adictionis nuper imposite in civitate et Communitate Papie pro subventione illorum florenorum quindecim millium per Communitatem Papie ex *** oblatorum, quod fuit et est contra tenorem exemptionum ipsorum supplicantium, quare dignetur vestra clementia per suas litteras mandare Potestati et Referendario vestris Papie quatenus eosdem supplicantes, pro huiusmodi addictionibus daciorum, non permittant aliqualiter molestari; quinimmo supplicantibus ipsis

observent || et observari faciant solitas immunitates et exemptiones; alioquin ipsi supplicantes qui pauperes sunt quota die eorum personas exponunt ad servitia Dominationis vestre congerentur [ii] contra solitum et non possent eorum vitam substentare, quoniam nihil habent unde vivere, nisi prout in diem lucrantur ».

« Franciscus Sforzia Vicecomes, dux Mediolani et Papie, Anglerieque comes ac Cremone dominus, supplicarunt nobis nuper dilecti naute nostri in Civitatibus nostris Papie et Placentie et Laude, commorantes, ut eiisdem exemptionis litteras ab ill.mo quondam principe et excellentissimo domino, domino Philippo Maria Anglo, duce Mediolani et socero et patre nostro honorando || concessas, confirmare et reformare dignaremur, quarum quidem litterarum tenor talis est:

« Philippus Maria, dux Mediolani et Papie, Anglerieque comes ac Cremone dominus, propter eam, conditi per nos alias, super exemptione, decreti, reformationem que de mense novembris proxime delapsi facta fuit, que quidem omnes aperte videntur et amplecti pergravantur et inquietantur, ut sentimus, navaroli civitatum nostrarum Laude, Papie, Placentie et Cremone qui de nostris semper classibus et in servitiis nostris, quotiescumque opus est, exercent, quod nequaquam fuit nec est intentionis nostre, quoniam ipsi personas suas ad opportunitates nostras cum eorum gravioribus incommodis et || discriminibus prompte exponant, dignum quidem est, ut immunitate et exemptione sua pacifice preserventur nec cum similibus vexentur discriminibus. Harum igitur serie, ex certa scientia, navarolos ipsos qui ⟨in classibus⟩ exercent se ut pertangitur et qui in numero sunt adnotati et eorum quemlibet liberamus, eximimus et absolvimus ab omni solutione que fienda per nos venirent, vigore decreti dicte reformationis, et ab omnibus in ibi contentis, quin etiam exemptionem ipsam confirmamus et ad evitandas huiusmodi molestias decernimus et declaramus quod de ceteris consimilibus decretis et ordinibus quantumcumque generalibus non comprehendantur || nec intelligantur iidem navaroli, nisi specialis de se mentio fieret. Mandantes Magistris entratarum nostrarum, commissariis super huiusmodi exemptionibus reformationibus et decretis ceterisque omnibus ad quos spectat et spectare possit quomodolibet, quatenus has nostras absolutionis et declarationis litteras observent firmiter et faciant inviolabiliter observari, nec contra eas intentent aliqualiter, nec aliqualiter intentari faciant quomodolibet aut permittant, pro quanto gratiam nostram ⟨caram habent⟩. In quorum testimonium presentes fieri iussimus et registrari, nostroque sigilli et corniole secrete muni||mine roborari.

Datum Mediolani die 28, martii, 1441.
Signatum: Lancellottus Joannes Antonius.
Et sub sigillo: Corradinus ».

[ii] *Leggi*: cogerentur

Nos igitur, tenore presentium attendimus nec minus labores et pericula quibus continue naute ipsi pro statu nostro se subiiciunt et ut instantibus petitionibus et requisitionibus spectabilis et generosi militis compatris nostri carissimi domini Antonii de Eustachio navigli nostri Capitanei generalis, anonciamus,
5 tenore presentium, dictas exemptionis litteras, pro ut iacent, de verbo ad verbum, confirmamus et approbamus et si opus est de novo concedimus et impertimur, mandantes Magistris entratarum nostrarum utriusque || Camere, commissariis nostris et officialibus ceterisque omnibus ad quos spectat vel spectare poterit, quomodolibet in futurum, quatenus dictas confirmationis litteras et nove
10 concessionis observent et faciant observari, nec contrarium faciant pro quanto gratiam nostram caram habent. In quorum fidem et testimonium presentes fieri et registrari iussimus nostroque sigillo et <corniola> segreta roborari. p 61

Datum Cremone, die primo augusti 1451.

Franciscus Sforcia Vicecomes, manu propria subscripsi.

15 Signatum: Cichus ».

« Dux Mediolani, et Papie Anglerieque comes ac Cremone dominus,

Dilleti nostri, noi habbiamo confermata et reformata a tutti li na||varoli di Pavia l'esentione che loro havevano dalla buona memoria dell'ill.mo signor duca prossimo passato, come vedrete, pertanto vogliamo e vi commettiamo che li
20 sieno observati ad unguem così come ella stà e conforme era osservata al tempo del predetto signor Duca e secondo li ordini che loro hano e, per quanto havete cara la gracia nostra, fate per tal modo che non li sia contrafatto in una minima cosa e loro non habbiano matteria di star contenti e fare quello che debbono fare. Dall'altro canto vogliamo che facciasi dalli detti navaroli tutto quello
25 che loro sono tenuti et obbligati di fare, dal canto loro, verso noi, secondo li detti ordini, e non || altrimenti, sì che sentirà dell'utile e comodo, senta anchora la parte sua della faticha, com'è giusto e raggionevole, e di portare per sì fatto modo che non habbiano giusta raggione di lamentarsi e che a noi non bisogna scrivere più. Inoltre sappiate che l'officio delli navaroli spetta al spettabile cava-
30 gliere messer Antonio de Eustachio nostro Capitanio dell'ultimo galeone e che del detto offizio non ve ne impazzate ma lasciatele esercitare al nostro messer Antonio cussì come faceva al tempo del signor Duca passato e questo farete, remota ogni eccetione e contraditione. p 62 p 63

Laude die xx septembris 1451.

35 Signatum: Cichus.

A tergo: Spectabili ac nobilibus viris Potestati ac || Refferendario nostris Papie presentibus et futuris, nec non de Pischaolo Generali Refferendario ». p 64

Ego Facinus de Guargalis Communis Papie cancellarius suprascriptas copias suprascriptorum supplicationis et litterarum registratarum ad cancellariam
40 communis Papie, in libro registri litterarum ducalium, anni presentis, fideliter ab ipso registro extractas ad fidem premissorum me subscripsi.

«Dux Mediolani et Papie Anglerieque comes ac Cremone dominus.

Diletti nostri, noi habbiamo confermata e ratificata a tutti li nostri navaroli di Piacenza l'elletione che loro havevano dalla buona memoria dell'ill.mo si-
p 65 gnor duca || passato, come voi vedrete, per tanto vogliamo e vi comandiamo che li osserviate ad unguem come così ella stà e come era osservata al tempo del pre- 5
detto signor duca e secondo li ordini che loro hano e, per quanto havete cara la grazia nostra, fate per tal modo non li sia contrafatto in una minima cosa e che loro non habbiano matteria di star contenti e di far quello che debbano fare. Dall'altro canto, vogliamo che voi facciate fare alli detti navaroli tutto quello che loro sono tenuti et obbligati di fare verso di noi, secondo li detti ordini 10
e non altrimenti nè per altra forma, sì che sentirà dell'utile e comodo, sente
p 66 anchora la || parte sua della faticha come è giusto e raggionevole e di portarvi con loro per sì fatto modo che non habbiano cagione di lamentarsi e che a noi non bisogni scrivere più. E perchè intendiamo che nelli detti navaroli ve ne mancano pure alcuni, vogliamo che siano augmentati quelli che vi mancano, sì 15
che siano in tutti tanti cappi di famiglia quanti erano al tempo del predetto signor duca passato e non più; ma questi che si rimetteranno non siano d'ogni generazione, anzi siano persone atte, sufficienti e da bene faciendo alla ricevuta di questa ordinatione di deputare duoi consoli sopra tutti li sodetti navaroli che
p 67 li abbiano da reggere e governare || bene e quando gliene darà uno più che un 20
altro non sufficiente sia levato via e rimesso un altro in suo luogo e che non si guarda in volto ad uomo che viva, se non in eseguire questa nostra volontà. Poichè quando s'havrà di bisogno di detti navaroli, se ne possa valere in un tratto all'andare e fare, senza andar stentando e che, per averli in un subito, non bisogni chiedere se non di detti consoli, avisando poi Chico nostro segretario de nava- 25
roli quali avrete rimessi e del modo ch'avrete pigliato circa a quanto abbiamo detto si sopra.

Datum Laude, die 21 septembris 1451.

Signatum: Cichus.

p 68 A tergo: Spectabilis || ac nobilibus viris Locumtenenti etc., Potestati et Re- 30
ferendario civitatis nostre Placentie presentibus et futuris.

Presentate et registrate in Capella per Antonium Benzium notarium et dictatorem, suprascripta die 21 septembris 1451.»

Ego Joannes Andreas Mazoanus, notarius publicus Placentinus, suprascriptas litteras exemptionis de quibus supra, vidi et legi ipsasque ex libro registri litte- 35
rarum communis Placentie existentium in Capella dicti Communis extraxi, exemplavi et ita scripsi.

Antonius Betrus, notarius et dictator ac cancellarius communis Placentie, in premissorum fidem subscripsi.

p 69 Ego Ciprianus de Felino, imperiali || auctorite, notarius publicus Placentinus, 40
suprascriptas supplicationes et litteras ducales in quibus continetur, ut supra, vidi et legi et ita exemplavi et subscripsi et in fidem me subscripsi.

Ego Vallarius de Vallaria, imperiali auctoritate, notarius pubblicus Placentinus suprascriptas omnes litteras ducales et supplicationes extractas et subscriptas ut supra, et in quibus continetur, ut supra, vidi et legi et ipsas pro ut reperi, extraxi, exemplavi et ita fideliter scripsi et in fidem premissorum me subscripsi.

5 Ego Michael de Turricella, imperiali auctorite, notarius pubblicus Placentinus etc.

« In nomine Domini amen. Anno || ab incarnatione eiusdem millesimo quadragintesimo septuagesimo tertio, indicione sexta, die decimo octavo, mensis maii Placentie, in domo residentie infrascripti domini Commissarii, videlicet, 10 in sala superiori ipsius domus, coram Georgio Rubeo filio quondam Sisti, Marco de Arcellis filio quondam domini Petri et Christofaro Villano filio quondam Dominichini, testibus rogatis. p 70

Nos Joannes de Agetellis de Bononia miles et doctor, ducalis commissarius civitatis Placentie et, in hac parte, delegatus ducalis, vigore infrascriptarum lit- 15 terarum ducalium, sedens pro tribunali, hodie in vesperis || et hora debita causarum, super quodam bancho posito in sala superiori domus habitationis nostre site in vicinia S. Prothasii Placentie quem locum et quem banchum pro nostris congruis et idoneis loco et tribunali, ad infrascripta et pro infrascriptis, elligimus et ellegimus, visis prius per nos litteris ducalibus commissionis nostre, una 20 cum supplicatione in eis inclusa nobis presentatis per Vincentium Malchiodum notarium ac syndicum et procuratorem consolis, Communis et hominum Calendaschi Episcopatus Placentie quarum litterarum et supplicationis tenor sequitur ut infra: p 71

« Dux Mediolani et dilectissime || noster. Vedete per l'inclusa lettera di sup- 25 plica quello ci è stato esposto a nome del Comune e homini di Calendasco di Piacenza e non parendo honesto che quelli sono soliti contribuire col detto Comune alli carichi occorrenti, li debbano hora ricusare di pagare e cercare di farsi esenti in pregiudizio di questi supplicanti, vi commettiamo e vogliamo ch'intendiate questa cosa e provederete opportunamente che quelli che sono in estimo 30 nel detto logo di Calendasco e che sono usati per li tempi addietro a contribuire alli predetti carichi, li contribuischano al nostro usato overo rilevino il detto comune dal suo caricho e che li altri non venghino a sopportare li carichi più da parte e nissuno sia astretto per l'altro. || p 72

Datum Papie, die penultima ianuarii 1473. p 73
35 Signatum: Chichus.

A tergo: Egregio militi et doctori Commissario nostro Placentino dilecto ».

« Ill.mo et eccel.mo signore,

per parte delli nostri fidelissimi servitori consoli della Comunità et homini di Calendasco di Piacenza si espongono all'Ecc.ma V. come sono alcuni pesca- 40 tori che si fano esenti et alcuni quali hano terreno nel territorio e giurisdicione di detta terra di Calendasco et alcuni abitanti quivi che ricusano di contribuire

alli carichi incombenti e ciò non considerato che comprano ogni giorno del terreno per modo che li huomini non possino sopportare li carichi per li altri, quali sono delle tre parti le due || delli carichi e per questo se ne sono absentati molti fuori di detta terra e li altri non saria possibile ancora che vi potessero stare senza li sia provisto che cadauno, quale habbia terreno sopra il terreno di detta terra, e quelli che habitano in quella, sia chi si voglia, paghino per la loro ratta, non considerato che siano esenti nè soldati, perchè sono delle tre parti le due che non pagano e li carichi rimangono nel detto Comune, dal che li viene ad essere provisto per modo che ciascheduno paghi e che l'uno non sopporti li carichi dell'altro e che li huomini vi possino stare e non habbino occasione di absentarsi in tutto dal dominio di V.S. e massime havendo pagato || tutti renitenti al tempo dell'ill.mo signor duca Francesco, supplicando umilmente la predetta S.V. che, attese le sudette cose, si degni per sue lettere comettere et espressamente comandare a ciascheduno officiale di Piacenza che costringhi ciascheduna persona, quale habbia terreno nel territorio e distretto di Calendascho a contribuire con li huomini di detta terra alli carichi, alla ratta per ratta, secondo il terreno quale si ritrovano havere ivi, non ostante che siano esenti, soldati, nè per altra strada, overo che li detti supplicanti siano difalcati per quelli che hanno terreno ed anche per quelli che habitano in detta terra e non che quelli che sono res||tati non sopportino tutti li carichi per li altri, contro la raggione, altrimenti sarà necessario che quelli che vi sono si partischino e vaddano altrove che non creddono la S.V. lo debba comportare, alla quale sempre si raccomandano ».

Item, viso precepto transmisso parte et mandato nostri Gulielmi de Caxalisremisso, notario procuratori et procuratoriis nominibus Thomasii et Jacopini fratrum de Cayatis, Joannis Thomasii et Jacopini omnium de Morandis habitatorum loci Calendaschi, ad instantiam et postulationem dicti Vincentii dictis hominibus ad allegandum quare dicti Thomasius et socii || non debeant cogi ad substinenda onera, tum communi et hominibus Calendaschi Episcopatus Placentie, tam pro presenti quam pro futuro, pro bonis que habent ibidem in dicto territorio Calendaschi et dicti precepti relatione, de quibus omnibus apparet in actis ipsius domini Commissarii scriptis per Georgium de Modelacho Bergamensi et cancellarium prefati domini Commissarii, die sexto mensis aprilis proxime preteriti.

Item, visis aliis litteris ducalibus coram nobis presentatis per Jacobum de Axinellis dictum Pigocium, notarium procuratorem et procuratoriis nominibus suprascriptorum de Cayatis et || Morandis quarum quidem litterarum et supplicationis, in eis inclusis, tenor sequitur ut infra:

« Dux Mediolani etc., dilectissime noster, vi scrissimo li giorni passati quello dovete haver inteso ad instanza del commune et homini di Calendasco di Piacenza, dolendosi alcuni di loro che non volevano contribuire alli carichi incombenti a detto comune et homini. Hora, avendo noi ricevuta l'inclusa supplica

a nome de navaroli e piscatori nel detto luogo di Calendasco e, disponendo che a niun sia fatta ingiuria, vi commettemo e vogliamo che intendiate bene la raggione d'una parte e l'altra ed indi provediate e faciate || in modo che niuno giustamente si possi dolere, essendo questo di gran rilievo, senza litigio e con ogni possibile prestezza, facendo osservare l'esenzione delli soddetti navaroli e piscatori in quel modo e forma che sono state osservate per il passato.

Novarie, die primo aprilis, 1473.
Signatum: Chicus.

A tergo: Egregio militi et doctori, Commissario nostro placentino dilecto ».

« Ill.me princeps,

essendo pure disposti li commune et huomini di Chalendascho di Piacenza di far costringere certi navaroli, habitanti in quel luogo alla contributione delli carichi incombenti ad esso commune e detrarli l'estimo con loro || per modo indiretto, sono ricorsi alli giorni passati dall'Ecc.za V. con l'inclusa supplica, non esprimendo in alcuna cosa la raggione di essi navaroli, anzi facendo del tutto con malitia grande e, conchiudendo brevemente, pare abbiano ottenuto alcune lettere direttive al commissario di Piacenza che contengono effettualmente che debba provvedere che quelli che sono in estimo in detto luogo e che sono usati per li tempi passati a contribuire alli predetti carichi, li contribuischino conforme l'uso overo rilevino il detto commune dal carico suo, acciocchè gli altri non vengono a sopportar li carichi più di parte e niuno sia astretto per l'altro e come || si contiene in esse lettere, signatum: Chichus. Vostra Eccelenza sia informata li detti navaroli esponenti, overo piscatori, sono descritti nel quatternetto delli navaroli della nostra città di Piacenza, per il che, altre volte per Bartolomeo Trovamale, altre volte et hora Commissario sopra la tassa del sale e per il signor Giacomo Ceruti, commissario sopra la tassa delli cavalli fu difalcato l'estimo del predetto Commune per la portione tangente ad essi navaroli, secondo stà manifesto sopra de libri della Rationeria d'essa nostra città et così li loro predecessori, nel tempo della felice memoria dell'ill.mo signor duca Filippo || e successivamente essi esponenti, nel tempo dell'indelebile memoria dell'ill.mo vostro Padre, sono stati preservati esenti da tutti li carichi, in quel modo e forma sono stati preservati li altri navaroli dell'istessa città, contribuendo però con la città alle tasse del sale e <dei cavalli> dove è stato riportato il loro estimo, ut pertangitur. Per il che, essendo scritto per due lettere dall'indelebile memoria dell'ill.mo signore vostro genitore al signor Prin<ci>vallo Lampugnano all'hora Commissario di Piacenza et al signor Bartolomeo Trovamale, fu per quelli dichiarato, havendo prima inteso la verità, detti esponenti esser preservati esenti onde raggionevolmente || non puonno doversi astringere ad alcuna contributione de carichi nello stesso luogo di Calendascho, nè V.E. deve comportare però che resterebbe in danno della Camera vostra et in utilità ovvero augmento delli huomini, furono essi esponenti levati dall'estimo di Piacenza e riportati a Calendasco, inol-

tre, per vigore delle lettere ducali, cadauno convenendo a questo e non osservando li privileggi, venirebbe ad incorrere nella pena di ducati cinquanta d'oro d'applicarsi alla vostra ducale Camera e per tanto li detti pescatori e navaroli supplicano la prelibata S.V. che si degni non volere che, per vigore d'alcune vo-
p 84 stre lettere, || li sia fatta ingiuria e torto, anzi commettere al detto Commissario 5
che, essendo la cosa in tal modo, come hano esposto, non li gravi nè lasci gravare ad alcuna contributione de carichi col detto luogo di Calendasco, aliquibus litteris in contrarium non attentis, altrimenti havrebbero giusta raggione di dolersi che non creddono essere di buona mente dell'Eccellenza Vostra alla quale continuamente si raccomandano ». 10

Item, viso precepto parte nostri transmisso dictis Consuli, communi et hominibus Calendaschi predicti et Vicentio Malchiodo eorum aperto Syndico et
p 85 Procuratori ad instantiam Jacobi de Axinellis dicti Pigocii || notarii, procuratoris et procuratoriis nominibus suprascriptorum de Cayatis et de Morandis, ad videndum presentari suprascriptas litteras ducales cum supplicatione in eis inclusa 15
et dicti precepti relatione, de quibus omnibus apparet in actis nostris scriptis per suprascriptum Georgium notarium et cancellarium nostrum, die quinto aprilis proxime preteriti;

item, visa presentatione coram nobis facta de dictis litteris ducalibus et supplicatione, eis inclusa per dictum Jacobum dictis nominibus presentibus, supra- 20
scripto consule Calendaschi et dicto Vincentio, dictis nominibus de qua appa-
p 86 ret in nostris actis scriptis per suprascriptum || Georgium, notarium et cancellarium nostrum, die octava dicti mensis aprilis;

item, visis receptionibus factis coram nobis ipsis litteris per dictum Vincentium dictis nominibus et replicationibus hinc inde factis, tam per dictum Jaco- 25
bum quam per dictum Vincentium, nominibus quibus supra et pro ut supra de quibus omnibus apparet in actis nostris, scriptis per Georgium, suprascriptum notarium, ut supra, dicta die octava dicti mensis aprilis;

item, viso alio precepto transmisso dictis Consuli, Communi et hominibus dicti loci Calendaschi et dicto Vincentio, dictis nominibus, parte nostri ad in- 30
p 87 stantiam dicti Jacobi, dictis nominibus, || ad videndum produci illa instrumenta et iura que producere voluerit et dicti recepti relatione, de quibus omnibus apparet in actis nostris, scriptis per suprascriptum proximum notarium, die vigesimo septimo aprilis proxime preteriti;

item, visa productione iurium coram nobis facta per dictum Jacobum, 35
dictis nominibus et terminis statutis dictis Consuli, communi et hominibus dicti loci Calendaschi, ad comparendum copiam dictorum instrumentorum et iurium productorum per dictum Jacobum, dictis nominibus, et eisdem respondendi et opponendi totum quidquid voluerint et, de quibus omnibus apparet in
p 88 actis nostris, scriptis per || suprascriptum proxime notarium, die vigesimo aprilis; 40

item, viso instrumento procure et seu mandati facti in dictum Gulielmum de Caxaliremisso et Jacobum per dictos de Cayatis et de Morandis, rogato et

breviato per Petrum Antonium Radinum, appellatum Rodisco, notarium, die septima mensis martii proxime preteriti;

item visis quibuscumque ordinibus factis per tunc dominum Mediolani et imperialem Vicarium Generalem super ordinibus nautarum civitatis et su-
5 burbiorum Placentie et expressis in libro registri litterarum ducalium, tempore regiminis domini Luchini de Rusconibus, honorabilis tunc civitatis Placentie potestatis || per Joannem Durantem notarium, millesimo tercentesimo septuage- p 89
simo quarto die primo augusti;

item, visis aliis litteris prefati domini Galeaz Vicecomitis, datis Papie, die
10 decimo septimo augusti millesimo tercentesimo septuagesimo octavo, signatis Antoninus et extrattis ex libro registri litterarum civitatis Placentie per suprascriptum nunc quondam dominum Ioannem Durantum notarium publicum placentinum, millesimo et die suprascriptis;

item, visis aliis litteris ducalibus cum supplicatione nautarum civitatis Pla-
15 centie, datis Mediolani die decima iunii millesimo quadrigentesimo trigesimo quinto, signatis: Franciscus || et Ioannes Franciscus, directivis dominis tunc po- p 90
testati et Referendario Placentie, presentibus et futuris, et extrattis ex libris registri letterarum Communis Placentie, tempore regiminis domini Ugolini de Cribellis, olim Potestatis dicte civitatis et extractis per Dordonum de Dor-
20 donibus, notarii et Dictatoris communis Placentie;

item, viso quodam mandato extracto per spectabiles dominos Potestatem et Referendarium tunc civitatis Placentie in illa parte ducales Commissarios, in quo mandato continetur, quod omnes navaroli et seu naute civitatis et districtus Placentie et descripti in dicto mandato, in quo numero sunt princi-
25 pales dicti Iacobi, de||trahentur ab extimo Communis et hominum dicti loci p 91
Calendaschi, signato: Ioannes Ambrosius et Bartholomeus et subscripto per Marcum Gallum, notarium et Dictatorem Communis Placentie, millesimo quadringentesimo trigesimo primo, die quarto mensis augusti;

item, viso quodam alio mandato facto per dominos tunc Potestatem et
30 Referendarium civitatis Placentie in quo continetur ut supra, facto in executione litterarum domini olim Philippi Marie et extracto per Vallarium de Vallaria notarium publicum placentinum ex eius originali, millesimo quadringentesimo quadragesimo tertio, die vigesimo mensis || iulii, signato: Ambrosius et Bartho- p 92
lomeus;

35 item, visis litteris ducalibus concessis per ill.mum dominum Franciscum Sforziam olim ducem Mediolani etc., confirmantibus exemptionem civitatis et episcopatus Placentie, signatis: Chichus, datis Cremone, die primo augusti, millesimo quadringentesimo quinquagesimo primo et subscriptis manu propria prelibati domini ducis Francisci;

40 item, visis aliis litteris ducalibus concessis per prelibatum dominum ducem Franciscum Sforziam navarolis civitatis Papie, directis dominis Potestati et Referendario civitatis Placentie presentibus et futuris nec non domino Gracino

p 93 de Piscarolo Generali Referendario, || datis Laude, die vigesimo septembris, millesimo quadragintesimo quinquagesimo primo, signatis: Chichus;

item, visis aliis litteris ducalibus concessis dictis navarolis per prelibatum olim dominum Franciscum, datis die undecimo septembris, millesimo proxime dicto, signatis: Franciscus, directivis dominis Locumtenenti, Potestati et Referendario civitatis Placentie et futuris;

item, viso quodam alio mandato facto in executione litterarum ducalium per dominos Prin<ci>valem de Lampugnano, olim ducalem commissarium civitatis Placentie, dominum Bartholomeum Trovamalum nec non dominos deputatos communitatis Placentie;

p 94 mandamus dictos de Morandis et de || Cayatis tractari debere, prout tractantur alii navaroli civitatis nec non contra eos aliquid innovetur et prout in eo continetur, quod mandatum factum fuit de anno 1467, die primo decembris et extractum et autenticatum ex eius originali per Petrum Paulum de Fontana, notarium publicum placentinum, precepto domini Vicarii domini Potestatis Placentie, de quo constat instrumento publico breviato per Bonifacium de Platono notarium;

item, viso instrumento dicti mandati rogato et breviato per suprascriptum Bonifacium, millesimo quadragintesimo sexagesimo octavo, die quinto decimo mensis decembris;

p 95 item, visis aliis litteris ducalibus pat||entibus, concessis Cabrino Bichignano, naute placentino per ill.mam dominam Blancham Mariam olim ducissam Mediolani et nunc ill.mum dominum Galeaz Mariam ducem Mediolani etc., datis Mediolani, die vigesimo octavo aprilis, millesimo quadragintesimo sexagesimo septimo, signatis: Franciscus et sigillatis vero sigillo ducali impresso in cera alba;

item, viso quodam extimo extracto ex libro taxe salis episcopatus Placentie compillato et facto per dominum Bartholomeum de Trovamalis et deputatos Communitatis Placentie, in quo libro et seu extimo detracti fuerunt dicti de Caia-

p 96 tis et de Morandis ab estimo Communis et hominum || Calendaschi et taxati in Placentia;

item, visis aliis litteris ducalibus concessis Augustino filio quondam Antonii de Melzo naute, datis Mediolani die tertio decimo aprilis 1467, signatis Franciscus, directivis domino Francisco de Pugnetto olim Commissario super taxis equorum in episcopatu placentino;

item, viso quodam alio extracto ex libro taxe salis compillato per dominum Bartholomeum de Trovamalis civitatis Placentie subscripto per Thomasium Busagiam, notarium, in quo continetur dictos de Morandis et de Cayatis fuisse descriptos in vicinia sancte Marie in Galiverto civitatis Placentie;

p 97 item, visis, auditis et intellectis dictis partibus et utraque earum || que in premissis et circa premissa dicere et allegare voluerunt et, viso precepto perentorio, parte nostra emanato dictis Consuli communi et hominibus Calendaschi predicti et dicto Vincentio dictis nominibus ad videndum presentem sententiam nostram

et dicti precepti relatione, de quibus omnibus apparet in actis nostris scriptis per suprascriptum proxime notarium et cancellarium nostrum, die decimo septimo mensis maii presentis et demum, visis omnibus et singulis que in premissis et circa premissa dicenda et examinanda erant et super ipsis omnibus et singulis habita diligenti consideratione;

Christi et gloriosissime Verginis Marie et beatis Ioannis || Apostoli et Evangeliste et dive Catherine nominibus invocatis, in scriptis et in hiis scriptis, p 98

dicimus, prononciamus, sententiamus, declaramus, taxamus, condemnamus et absolvimus ac dicimus et facimus in omnibus et per omnia pro ut infra: et primo namque prononciamus, sententiamus et declaramus dictos Thomasium, Laurentium et Iacobum, omnes de Cayatis habitatores loci Calendaschi predicti nec non etiam Thomasium, Iacopinum et Ioannem de Morandis habitatores ut supra, principales dicti Iacobi non teneri nec obligatos esse ad substinendum aliqua onera, tam realia quam personalia, cum dictis Communi et hominibus loci Calendaschi || predicti, et ipsos tamquam nautas et seu piscatores civitatis et seu episcopatus Placentie fuisse et esse immunes et exemptos pro oneribus, tam realibus quam personalibus, et dicto Communi et hominibus impositis et imponendis quocumque et qualitercumque; p 99

item, salvis premissis et infrascriptis, prononciamus, sententiamus et declaramus dictum Commune et homines Calendaschi predicti non supportasse, nec supportare aliquod onus reale, nec personale pro dictis de Cayatis et de Morandis, fuisse detractas ab onere dicti Communis et hominum dicti loci Calendaschi predicti;

item, salvis predictis et infrascriptis, Communi et hominibus quatenus de de cetero non || perturbent, molestent, neque inquietent dictos de Cayatis et de Morandis et quemlibet ipsorum ⟨solutione⟩ onerum quorumcumque incombentur dictis Communi et hominibus Calendaschi predicti; p 100

item, salvis premissis, condemnamus dictum Commune et homines Calendaschi predicti, et seu dictum Vincentium, dictis nominibus et per eum, et eius ministerio, dictos eius principales suos in expensis in presenti causa factis et per dictum Iacobum, dictis nominibus, quas taxamus in libris viginti denariorum Placentie, ipso Iacobo dictis nominibus prius iurante se dictis nominibus tantum rependisse et necesse habuisse rependere, quantum supra taxatum est. Et hoc presente dicto Iacobo dictis nominibus predictis, non consentiente in quantum sint, vel ⟨esse⟩ possint in eis dictis || nominibus favorem, et non aliter nec alio modo; et hoc absentibus dictis consule, Communi et hominibus, tamen ad hoc legitime citatis, et hora debita et congruo tempore, citatis, et non comparentibus, quorum *** dictus Iacobus, dictis nominibus in recessu dicti domini Commissarii et delegati, ut supra, a bancho et tribunali predictis, a quibus ipse Iacobus dictis nominibus, licentiatus recessit et de predictis dictus dominus commissarius, et delegatus et ut supra, mandavit mihi notario et dictus Iacobus, dictis nominibus, rogavit me notarium, ut inde || publicum conficiam instrumentum. p 101 p 102

Subscriptum in originali.

Ego Ioannes Baptista ex Albricis, imperiali auctoritate notarius publicus placentinus, hiis omnibus et singulis interfui et rogatus hoc instromentum breviavi, finivi et ita scripsi.

Item subscriptum in autentico cum gruppo.

100.

1439, luglio 16. Milano.

Filippo Maria Visconti Duca di Milano conferma l'esenzione dei navaroli della città di Pavia già concessa, in deroga ad un suo decreto in materia di esenzioni.

Per le note archivistico-diplomatiche cfr. l'atto 94.

Reperitur ad cancellariam magnifice Communitatis Papie, in libro registri litterarum ducalium, anni mccccxxxviiij, in folio 47, adesse litteras tenoris subsequentis videlicet.

« Filippus Maria Anglus dux Mediolani, Papie Anglerieque comes ac Ianue dominus. Licet conditum per nos, diebus preteritis, decretum || in matteria exemptorum, omnes exemptos amplectatur, non fuit attamen intentionis nostre nec est, quod illud derogaret exemptioni navarolorum, qui, retroactis temporibus, exercuere et exercent, quotius opus est, super nostris armatis realiterque et vere navaroli sunt quinimo navarolos ipsos pro se et eorum bonis ita deinceps sint hactenus immunes debere servari, decreto ipso respectu eorum nequaquam attento, mandantes commissariis super executoria dicti decreti deputatis, Magistris entratarum nostrarum ceterisque officialibus et subditis nostris quatenus has nostras declarationis litteras eorumque effectus observent et faciant inviolabiliter || observari. In quorum testimonium presentes fieri iussimus et registrari nostrique sigilli munimine roborari.

Datum Mediolani, die 16 iulii 1439, secunda indictione.

Signatum: Lancellottus Urbanus et subscriptum: Ioannes Augustus de Georgiis Communis Papie, cancellarius subscriptus».

101.

1467, aprile 28. Milano.

Bianca Maria Visconti e Galeazzo Maria Sforza Duchi di Milano, su istanza del navarolo piacentino Cabrino Michignono, confermano l'esenzione fiscale ai navaroli piacentini e la estendono anche alla nuova imposizione sul < lavoriere >.

Per le note archivistico-diplomatiche cfr. l'atto 94.

Exemptio etiam pro laborerio.

Blanca Maria Vicecomes, ducissa Mediolani Cremoneque domina et Galeaz Maria Sforzia Vicecomes, dux Mediolani Papie Anglerieque comes ac dominus, recepta supplicatione tenoris infrascripti videlicet: || « Illustrissime Princeps, a certo tempore citra, vester fidelissimus servitor Cabrinus Michignonus Placentie emit a nobili viro Antonio Rodisco cive Placentie certa bona immobilia iacentia in loco et territorio Thuris episcopatus Placentie et licet ex forma et dispositione antiquorum privilegiorum primo per ill.mum dominum dominum Galeaz tunc nautis Placentie concessorum et successive per alios predecessores vestros et ultimo per ill.mum quondam recolende memorie dominum dominum Franciscum Sforziam, olim consortem et genitorem vestrum, confirmatorum, omnes naute vestre civitatis liberi, immunes et exempti esse || et preservari consueverunt et debeant quibuscumque oneribus realibus et personalibus et mixtis et, ut in eis privilegiis et confirmationibus etc., eorumque virtute et vigore ipsi et alii eius pares exempti, preservati fuerunt et preserventur. Tamen per homines dicti loci Thuris, quota die, molestatur et inquietatur ipse supplicans pro bonis per eum a dicto domino Antonio ut supra emptis, volentes eum arctare ad contribuendum etc. tum eis pro laborerio ipsorum bonorum contra dispositionem dictorum privilegiorum et exemptionum; ideo supplicatur ut, hiis attentis maxime quod dicta bona empta sunt a cive placentino ut supra, || dignemini Commissariis vestris taxarum salis et equorum in partibus illis et aliis ad quos spectat et spectabit scribere et mandare quatenus provideant quod ipse pauper supplicans, qui laborat dicta sua bona pro vivendo, non turbetur nec inquietetur pro aliquibus oneribus impositis et imponendis, observent et observari faciant ipsi exponenti exemptiones, ut supra concessas, aliter ei fieret iniuria et peius quod alii naute dicte vestre civitatis tractatus remaneret, quod non credit fore vestre intentionis et, considerata supplicantis prenominati petitione suprascripta, ac non nescii privilegiorum exemptionum quibus nostri naute pla||centini potiuntur ». Cum etiam aliquantulum magis advertendum sit hiis ex dictis nautis qui sua bona propriis manibus colunt quam qui per alios coli sua bona faciunt, mandamus propterea, harum tenore, Commissariis quibuscumque taxarum salis et equorum nec non et aliis omnibus nostris officialibus civitatis et districtus nostri Placentie, presentibus et futuris ad quos spectat et spectabit quatenus, constante eis dictum supplicantem nautam esse et nautarum officium exercere, ipsum in dicta exemptione tractent et preservent, quemadmodum ceteri naute tractantur et preservantur, neque ipsum gravari aliter faciant nec permittant || quod dicti alii tractentur et graventur et hoc pro quanto etiam nostram gratiam caripendunt. In quorum testimonium presentes fieri iussimus et registrari meique sigilli munimine roborari.

Datum Mediolani, die vigesimo octavo aprilis 1467.
Signatum: Franciscus.

Subscripto in autentico cum gruppo.

Ego Michael de Turicello, imperiali auctoritate notarius publicus placentinus suprascriptas litteras cum supplicatione inclusa <etc.>.

102.

1519, maggio 18. Milano. 5

Raffaele Pelazzola conferma, in una lettera a messer Borso di Piacenza, le esenzioni dei navaroli.

Per le note archivistico-diplomatiche cfr. l'atto 94.

« Magnifico messer Borso, v'ho scritto che li navaroli, quali sono soliti ad essere esentati per il passato, che in grado niuno non siano molestati dalla con- 10 p 110 tributione || per il passato nè per l'avvenire, perchè m'è detto che li poveri navaroli havrano pena assai in servigio della maestà regia e, stando fatta alcuna esecutione contro di loro, li farete rendere li suoi pegni senza spesa alcuna la qual lettera l'ho datta a messer Cesare Arcello sicchè vi prego facciate non senta più novella, non altro. Sono tutto vostro. Mediolani die 18 mai 1519. 15

Signatum: Rafael Pelazola.

A tergo: al magnifico messer Borso amico mio quanto fratello osservantissimo ».

Subscriptum in autentico cum gruppo: Ego Ricius de Riciis, apostolica imperialique auctoritatibus notarius publicus placentinus, suprascriptas litteras 20 p 111 in quibus || continetur, ut supra, vidi et legi ipsasque ex eorum originali sumpsi et in fidem et testimonium premissorum scripsi et me subscripsi.

103.

1500, dicembre 12. Milano.

Luigi XII Re di Francia e duca di Milano conferma ai navaroli di Piacenza tutti i privilegi, 25 le franchigie, immunità ed indulti già goduti nel passato.

Per le note archivistico-diplomatiche cfr. l'atto 94.

« Ludovicus, Dei gracia, Francorum, Neapolis et Ierusalem rex ac Mediolani dux etc., universis et singulis has nostras inspecturis notum facimus quod, nomine nautarum et piscatorum civitatis et totius territorii placentini, exposi- 30 tum nobis fuit sicuti ipsi habent nonnulla privilegia, franchisias, immunitates et indulta per antecessores nostros in ducatu Mediolani eis concessa quibus hactenus gavisi et usi sunt ac utuntur de presenti. Verum, quia dubitant ne ali- p 112 quando in eis molestentur || et turbentur, nisi a nobis confirmentur, quod humi-

lime nobis supplicatum fuit, eorum nomine, ut dicta privilegia, franchisias, immunitates et indulta, iuxta illorum formam et tenorem, approbare et confirmare dignaremur et super eis graciam et liberalitatem nostram impertiri et opportunas litteras concedere. Nos autem, ipsorum exponentium requisitioni, 5 utpote iuri et onestati consone, benigne annuere volentes, etiam attenta eorum erga nos et statum nostrum fide et devotione, tenore presentium dicta privilegia, franchisias, immunitates et indulta rata et grata habentes ea laudamus, approbamus et confirmamus iuxta eorum || formam et tenorem ac volumus et concedimus ut dicti exponentes iisdem in futurum, prout hactenus rite et recte usi 10 sunt et gavisi utunturque de presenti et gaudent, uti et gaudere possint et debeant, mandantes omnibus et singulis magistratibus, officialibus et iusdicentibus nostris ac feudatariorum nostrorum aliisque sudditis nostris presentibus et futuris quibus spectat et spectabit, quatenus eosdem exponentes dictis privilegiis, franchisiis, immunitatibus et indultis, prout retroactis temporibus, rite 15 et recte usi et gavisi sunt utunturque et gaudent de presenti, uti et gaudere in futurum sinant et omnino permittant, quoniam sic nobis || placet et fieri volumus. Que omnia et firma et stabilia perpetuis maneant temporibus, sigillum nostrum presentibus apponendum duximus, salvo iure nostro et quolibet alieno.

p 113

p 114

20 Datum Mediolani, die duodecimo decembris anno domini millesimo quingentesimo regnique nostro quinto.

Sigillatum sigillo magno in cera viride, more solito.

Per regem ducem Mediolani ad relationem vestram: Iulius.

Subscriptum in autentico cum gruppo ».

25 Ego Dominicus Bonfantus, apostolica imperialique auctoritatibus, notarius publicus placentinus, suprascriptas litteras confirmationis datas et concessas, ut || supra, et in quibus continetur, ut supra, vidi et legi ipsasque ex earum originali autentico sumpsi sumptasque autenticavi et in hanc autenticam et publicam formam redegi, nil adito vel diminuto propter quod substantiam facti mutet 30 vel variet intellectum, reliqua vero in hoc quinternetto per me scripta acopiavi et exemplavi, tantum ex uno alio quinternetto in quo suprascripta omnia erant scripta et in fidem premissorum me subscripsi.

p 115

104.

1517, ottobre 2. Piacenza.

35 Sentenza del senatore Raineri Gentili giudice delegato da Francesco I nella causa tra la Comunità di Piacenza e i navaroli della stessa città, in favore di questi ultimi, abusivamente tassati dalla Comunità. L'atto si svolge dal 18 settembre al 2 ottobre.

Per le note archivistico-diplomatiche cfr. l'atto 94.

Sententia Domini Rainerii, Senatoris tempore Christianissimi regis francorum pro navarolis contra magnificam communitatem.

Sub examine magnifici ac rev.mi iuris utriusque domini domini Rainerii || de Gentilibus, regii senatoris in ducatu Mediolani, et, in hac parte, Commissarii regii, vigore litterarum regiarum, de quibus pro christianissimo domino nostro, domino Francisco Dei gracia Francorum rege ac Mediolani duce, hec infrascripta acta sunt et scripta reperiuntur, per dominum Ioannem Ambrosium Nibulonum notarium Mediolani et cancellarium prefati domini senatoris in solidum una cum domino Bartholomeo Lupo, notario placentino et, in hac parte, scriba prefati domini senatoris, ut supra, anno ab incarnatione Domini nostri Jesu Cristi currente millesimo quingentesimo decimo septimo, indictione quinta, par||tim, et partim, sexta, diebus et mensibus infrascriptis.

p 116

p 117

Die 18 septembris.

Prefatus dominus regius senator et, ut supra, commisit, imposuit et in mandatis dedit, et dat Guidoni Stradello ⟨currerio⟩ Communis Placentie presenti, audienti et intelligenti, quatenus ex sui parte, et mandato, vadat, portet, et in scriptis det et dimittat infrascriptum preceptum infrascripti tenoris videlicet.

« Precipiatur et in scriptis detur et dimmitatur, ex parte et mandato rev.di et magnifici domini Rainerii Gentilis senatoris regii delegati, mediantibus litteris regiis de quibus infra, magnificis dominis Priori et || Antianis magnifice Communitatis Placentie personaliter, vel ad domum dicti domini Prioris, et seu in loco, et ad locum, ubi congregari solent prefati domini Prior et Antiani pro negociis eiusdem Communitatis, ita quod una copia predicto domino Priori presenti, vel ad domum eius habitationis, et seu in dicto loco dimissa pro omnibus sufficiat, nec non et magnifico domino Nicolao Anguissole regio thesaurario regii subsidii noviter impositi, personaliter, vel ad domum eius habitationis, quatenus eum pro parte Bernardini Dioni unius ex Consulibus Paratici nautarum civitatis et episcopatus Placentie, suo, et nomine aliorum Consulum et totius dicti paratici, presen||tate fuerint et sint prefato domino regio senatori, et ut supra, littere de quibus infra et earum requisita exemptio, et subinde procedi ad executionem cause coram eo vertentis inter dictas partes *** dicti subsidi absque ulteriori dilatione et summarie, attento maxime quia instatur continue contra eos pro executione dicti subsidii et de quibus omnibus apparet in actis prefati domini regii senatoris, scriptis per dominum Ioannem Ambrosium de Nubilonibus notarium et cancellarium prefati domini regii senatoris, die ibi contenta, debeant propterea dicti citati esse certi, et clari de predictis omnibus et singulis et, si de eis certiores || fieri vellint, adeant dictum prefatum notarium penes quem est originale predictum, ad ea videnda omnia legenda, manibus palpanda, si voluerint, et nihilominus, die prima, die iuridica proxime futura, in vesperis et hora debita causarum, deinde singulis diebus, et horis debitis in con-

p 118

p 119

p 120

gruis donech et usquequo infrascripta fuerint expedita, compareant coram prefato domino regio senatori et, ut supra, ad eius solitum banchum iuris ad videndum et audiendum pro parte predicti Bernardini, suo et nominibus quibus iterato, et de novo presentari, et exiberi ipsi domino regio senatori, et ut supra, et coram eo, et apud eius acta dictas litteras regias cum supplicatione || annexa, et in earum executione instari, et requiri totum, et quidquid voluerit in premissis et maxime ut deveniatur ad expeditionem cause coram prefato domino regio senatori, et ut supra vertentis inter dictas partes, et iuxta requisita pro parte eorum et subinde et successive, et ut supra ad allegandum de iuribus suis cum eorum avocatis, et procuratoribus, et quia requisita pro parte dictorum nautarum concedi non debeant, et deinde gradatim et successive et singulis diebus et ut supra ad videndum per ipsum dominum regium senatorem, et ut supra, dici, fieri et expediri, statui et ordinari totum, et quidquid voluerit in premissis, et interim, visis presentibus, et seu post receptionem pre||sentium vere, vel in eis ⟨absentibus⟩ non audeant, neque presumant quovis modo, directe, nec per indirectum molestare, ac molestari facere, nec permittere ut molestentur dicti naute dicte civitatis, et eius episcopatus, et maxime dicti subsidii per sese, nec eorum exactores, et donec, et quosque dicta causa fuerit expedita, sub pena ducatorum ducentorum auri, et in auro, Camere regie applicandorum, in quam penam etc., et hoc ad instantiam, et postulationem dicti Bernardini, suo et nominibus aliorum nautarum concessum etc., et citra preiudicium etc. ».

Quarum quidem litterarum tenor talis est videlicet:

« R. de et Mag.ce tamquam frater hon.de, || introclusam supplicationem nobis exhibitam, nomine nautarum placentinorum, Magnificentie Vestre idcirco remittendam esse duximus ut supplicata videatis, et intelligatis provideatisque, quod supplicantes indebite non vexentur, et maxime quod miserabiles persone non graventur contra formam capitulorum cum civitate Placentie initorum *** ipsius subsidiis.

Datum Mediolani, die sexto septembris 1517.

Signatum: Sebastianus Ferrerii propria.

A tergo: Rev.do et magnifico tamquam fratri hon.do domino Rainerio Gentili, sedis apostolice prothonotario, Senatori regio et Commissario placentino ».

Die 14 septembris.

Infrascriptus currerius, euns [ll] et redeuns [mm], retulit hodie ipsi domino regio || Senatori, et ut supra et michi notario et cancellario infrascripto, se ex suprascripta commissione, sibi, ut supra, facta, ivisse, portasse et in scriptis dedisse, et contulisse suprascriptum preceptum suprascripti tenoris in domo, et ad domum

[ll] *Leggi*: iens [mm] *Leggi*: rediens.

habitationis dicti domini Nicolaii, et sic in dicta domo et ad dictam domum et *** ad ostium capelle nove Communitatis Placentie, et sic in dicto ostio, et ad dictum ostium *** in totum et per totum, et in omnibus et per omnia, et pro ut in suprascripta concessione, et precepto etc., et fit mentio aliter etc., et hec ad instantiam, et postulationem dictorum nautorum ut supra et pro ut supra. 5

Die 22 septembris. ||

p 125 Coram reverendo et magnifico domino Rainerio Gentili, Senatori regio delegato, prout in actis, pro tribunali sedente ad eius solitum banchum iuris hodie in vesperis et hora causarum, constitutus et existens dominus Ioannes Antonius Capellus, notarius, procurator et procuratorio nomine Consulum Paratici nautarum civitatis et episcopatus Placentie et etiam totius dicti Paratici, causa et occasione suprascripti precepti suprascripti tenoris facti et transmissi suprascriptis dominis Priori et Antianis magnifice communitatis Placentie, et etiam domino Nicolao Anguissole regio Thesaurario regii subsidii noviter impositi cum clausula pro ista hora ad videndum fieri infrascripta et de || quo supra et in actis prefati domini regii Senatoris apposita, scriptis per dominum Ioannem Ambrosium de Nebulonibus notarium et scribam prefati domini regii Senatoris, die ibi contenta, non recedendo ab alia presentatione facta sed eidem inherendo et insistendo et alias omni meliori modo quo potest iterato et de novo presentavit ipsi domino regio Senatori et coram eo et apud eius acta dictas litteras regias, datas et signatas pro ut in eis tenor huiusmodi videlicet:

p 126 (10, 15, 20)

« Franciscus, Dei gracia, Francorum rex, Mediolani dux etc.

Benedicto ac fideli senatori nostro manifico Rainerio de Gentilibus super taxam civitatis nostre Placentie deputato, salutem. Exhibita nobis annexa pre- || sentibus nautarum Placentie supplicatione, ad vos transmittendam esse duximus, qua considerata, cum provisione digna videatur, et ne supplicantibus iuxte querelle locus relinquatur, volumus quod supplicata videatis et exhinde provideatis, ne ipsi supplicantes contra debitum et solitum, causa in supplicatione citata, vexentur neque molestentur non retardata cum solutione pecuniarum nostrarum sive Camere nostre.

p 127 (25, 30)

Datum Mediolani die 23 aprilis 1517, regnique nostri tertio.

Per regem ducem Mediolani ad relationem consilii signatum: Iulius, et in calce, P. Triultius ».

« Serenissime rex, licet navitantes placentini continue steterint et etiam in presentiarum sint servitores et in || servitiis et beneficiis Maiestatis vestre ut ex retroactis temporibus, videlicet, tempore predecessorum eccellentissime M.V. in ducatu Mediolani existerint, quibus supplicationibus ob eorum servitutem et fidelitatem, qua semper functi fuere erga predecessorum M.V., concessa fuere privilegia ab ipsis ducibus que etiam privilegia confirmata fuere a felicis et nonquam delende memorie rege Ludovico, quorum privilegiorum virtute, supplicantes ipsi immunes et exempti preservati fuere ab oneribus omnibus imposi-

p 128 (35, 40)

tis ipsi Placentie civitati, non minus videtur quod, in presentiarum, domini domini deputati ad exationem novi sussidii dicte civitatis Placentie, in presentiarum impositi, vellint taxare ipsos supplicantes et eos constringere ad solutio- || nem dicti subsidii, quod esset contra solitum et dispositionem ipsorum privilegiorum crediturque non esse mentis M.V., quod supplicantes ipsi qui sepe et sepissime aggravantur ad maiora onera ad M.V. servitia cum eorum navibus et personis, et aggraventur ab ipsa Communitate ad ipsam exationem. Qua propter, umiliter supplicant M.V. ut illa dignetur per suas litteras mandare reverendo et magnifico domino Rainerio Gentili regio Senatori supradictam taxam deputato in dicta civitate Placentie, ne supplicantes mollestare permittat contra solitum et dispositionem privilegiorum suorum que M.V. exhibentur et si quid innovatum est, illud revocet et hoc, non obstantibus aliquibus capitulis || concessis ipsi Communitati Placentie, que capitula essent derogatoria privilegiis supplicantium, attendo quod immunitas concessa fuit ob eorum servitia et benemerita quod spectant supplicantes a M.V. obtinere cui sese commissos faciunt, aliter etc. ».

Et cum instantia debita petiit et requisivit a prefato regio Senatori et, ut supra, quatenus vellit et debeat dictas litteras et contenta in eis exequi et executione demandare in totum et per totum et in omnibus et per omnia et pro ut in eis continetur et iuxta eorum tenorem et formam, offerens etiam dictis nominibus de eis copiam cuicumque habere debenti et petenti de iure, alias enim si secus faciat, protestatus fuit || et protestatur pro se dictis nominibus non stare et de damno et expensis etc. et hoc cum reservatione etc. et hoc absentibus dictis citatis tamen ad horam ligitimam citatis etc. et presente domino Arcangelo de Caverzago asserente se procuratorem prefatorum dominorum Prioris et Antianorum prefate Communitatis.

Qui dominus regius senator et ut supra, visis dictis litteris, cum ea qua decuit reverentia, eas aperuit et successit, quibus lectis, obtulit et offert eas exequi et executione mandare in totum et per totum, in omnibus et per omnia et iuxta earum tenorem et formam et insuper obtulit copiam ipsarum litterarum petenti et habere debenti || cum terminis ad opponendum.

Die secondo octobris.

Prefatus dominus regius Senator et ut supra commisit, imposuit et mandatis dedit et dat Petro Devoto currerio Communitatis Placentie presenti, audienti et intelligenti quatenus, ex sui parte et mandato, vadat, portet et in scriptis det et dimittat infrascriptum preceptum tenoris infrascripti videlicet:

« Precipiatur et in scriptis detur et dimmitatur ex parte et mandato magnifici ac reverendissimi domini Raiinerii Gentilis Senatoris regii, in hac parte Commissarii et generalis delegati etc., magnificis dominis Priori et Antianis magnifice Communitatis Placentie et seu domino Archangelo de Caverzaghis eorum siindico et || procuratori pro ut in actis personaliter vel ad domum eius habitatio-

nis quatenus, hodie in vesperis et hora causarum et deinde singulis diebus et horis congruis donech et usquequo infrascripta fuerint expedita, compareant coram prefato magnifico domino Senatori ad eius solitum banchum iuris ad videndum et audiendum pro parte nautarum in placentino instari et requirri pro expeditione cause coram prefato excellentissimo domino senatore vertentis, per et inter dictos citatos ex una et dictos nautas ex altera et per ipsum excellentissimum dominum Senatorem dici, fieri, prononciari, sententiari, absolvi, statui et ordinari totum et quidquid eidem videbitur et interim ad alle||gandum, quare predicta ut supra fieri non debeant etc. aliter etc. et hoc ad instantiam et postulationem dictorum nautarum seu domini Ioannis Antonii Capelli eorum procuratoris, protestando etc. ».

Die secondo octobris.

Suprascriptus currerius, iens et rediens, retulit hodie ipsi domino regio senatori et ut supra et mihi notario infrascripto stipulanti etc. se de suprascripta commissione sibi ut supra facta ivisse, portasse et in scriptis dedisse et dimmisisse suprascriptum preceptum suprascripti tenoris in domo et ad domum habitationis dicti domini Archangeli et sic in dicta domo et ad dictam domum ⟨ivisse⟩ et precepisse in totum et in omnibus et per omnia || et pro ut in suprascripta commissione et precepto continetur et fit mentio aliter etc. et hoc ad instantiam et postulationem dictorum nautarum et ut supra et pro ut supra.

Die sexta.

Coram magnifico et reverendissimo domino Rainerio Gentili, regio Senatore, in hac parte delegato regio, pro ut in actis, pro tribunali sedente ad eius solitum banchum iuris, hodie in vesperis et hora causarum, constitutus et existens dominus Ioannes Antonius Capellus, procurator et procuratorio nomine nautarum civitatis et episcopatus Placentie, causa et occasione suprascripti precepti suprascripti tenoris ad eius instantiam || facti et transmissi suprascriptis magnificis dominis Antianis magnifice Communitatis Placentie et suprascripto domino Archangelo, nominibus quibus in actis, cum clausola pro ista hora ad videndum fieri infrascripta et de quo supra, et in actis prefati domini Senatoris apposita scripta per Ioannem Ambrosium de Nubilonibus notarium placentinum, die ibi contenta, qui in termino et in fine termini dicti precepti ibidem, cum magnifico domino Ioanne Cigalia de collegio dominorum iudicum Placentie, advocato prefatorum nautarum, allegavit de iuribus suis et allegando conclusit partes prefati domini Senatoris et commissarii esse in expediendo causam || ad eorum favores, accusans contumaciam adversantium, citatorum non servantium actum, non allegantium de iuribus suis et propterea cum instantia debita petiit et requisivit a prefato reverendissimo domino Senatore et delegato ut supra, quatenus vellit et debeat devenire ad expeditionem cause coram eo vertentis, per et inter dictos dominos Antianos ex una et dictos nautas ex altera et fieri et declarari pro ut sepius requisitum est, pro parte dictorum nautarum, et sic declarare dictos

nautas non esse comprehensos nec posse comprehendi in capitulis prefate Communitati Placentie impositis et non *** nec esse preiudicandum privilegiis dictorum || nautarum, immo eos non posse taxari nec molestari aliqualiter occasione subsidii prefate Communitatis impositi, etiam contra solitum et immo reservandos esse immunes a dicto subsidio et eius contributione cum prefata Communitate et iuxta requisitionem *** alias protestatur per se dictis nominibus non stare et de damno et spensis etc.

Die seconda octobris.

Qui dominus Senator regius et delegatus et commissarius antedictus, visis et auditis ut supra requisitis pro parte prefatorum nautarum, litteris regiis primo loco ad instantiam prefatorum nautarum presentatis, earum presentatione et contradictionibus factis pro parte || prefate communitatis, visisque capitulis concessis per Regiam Maestatem prefate Communitati ocasione subsidii de quo supra, visisque positionibus transmissis prefate Communitati et monitionibus sepe factis ut ipsis responderetur, visaque contumacia eorum et quod positiones huiusmodi habite fuerunt pro confessatis, visisque etiam ultimis litteris ill.mi domini generalis de quibus in processu et earum presentatione, visisque citationibus pluries transmissis prefate Communitati ad allegandum cum adovcatis, auditisque allegationibus factis pro parte dictorum nautarum et contumacia pluries <accusata> pro parte dictorum nautarum contra prefatam Communitatem || quia non comparuit ad allegandum, et visis omnibus et singulis videndis, et quia etiam prefato domino Commissario et delegato constat prefatos nautas esse miserabiles et non solitos solvere nec contribuere nec taxari in tabulis, oneribus, visisque eorum previlegiis productis et super ipsis omnibus habita matura et diligenti deliberatione, omni meliori modo quo potest, declaravit et declarat dictos nautas non fuisse nec esse comprehensos nec comprehendi posse, immo esse exemptos a prefatis capitulis, ocasione dicti subsidii, et propterea taxari nec molestari potuisse nec posse eosque ex abondanti a tali solutione et petitione absolvendos, pro ut absolvit, || mandans etc. etiam quibuscumque executoribus regie Camere, tam presentibus quam futuris quatenus, ocasione dicti subsidii, prefatos nautas aliqualiter non molestent in futurum et, si que executiones contra eos facte sunt, mandat eas omnes, absque ulteriori expensa, relaxari et etiam a libris dicti subsidii delere, insuperque prefatam Communitatem propter iuxtam causam litigandi, attentis maxime dictis capitulis, absolvit ab expensis.

Signatum: Raiinerius.

Subscriptum in autentico cum gruppo: Ego Petrus Vincentius Luppus, imperiali auctoritate notarius publicus placentinus, suprascriptas scripturas et acta ex libro seu filcia actorum factorum sub examine || suprascripto, scriptas et receptas per suprascriptos dominos Ioannem Ambrosium et Bartholomeum notarium et in hac parte cancellarium prefati domini regi senatoris, eorum iussu et mandato, extraxi, finivi et ita scripsi et me subscripsi.

Item, subscriptum in autentico cum gruppo.

Ego Bartholomeus Luppus, apostolica imperialique auctoritatibus notarius publicus placentinus suprascriptas scripturas et acta ex libro seu filcia actorum factorum sub examine suprascripto, scriptas et receptas per me insolidum, una cum suprascripto domino Ioanne Ambrosio, cancellario prefati domini regi 5
p 143 Senatoris et ut supra ipsasque et, nomine meo, || tradidi finiendum et extraendm suprascripto Petro Vincentio Luppo notario placentino, quibus factis et extractis me subscripsi etc.

Item subscriptum in autentico cum gruppo.

Ego Dominicus Bonfantus, apostolica imperialique auctoritatibus notarius 10 publicus placentinus suprascriptum processum una cum sententia in eo inserta scripta et recepta, ut supra, vidi et legi ipsaque de earum originali sumpsi sumptaque autenticavi, et in hanc publicam et autenticam formam redegi in scriptis, nil adito vel diminuto propter quod substantiam facti mutet vel variet intellectum, et in fidem premissorum me subscripsi. || 15

105.

1538, marzo 26. Piacenza.

Giovanni Maria Del Monte, Cardinale Legato della Gallia Cispadana, riconferma l'esenzione dei navaroli di Piacenza da tutti i carichi reali, personali e misti, ordinari e straordinari.

Per le note archivistico-diplomatiche cfr. l'atto 94. 20

p 144 Ioannes Maria, miseratione divina tituli Sancti Vitalis Sacre Romane Ecclesie presbiter cardinalis de Monte, Gallie Cispadane Legatus, universis et singulis nautis molendinariis et piscatoribus in flumine Padi Placentie, ac magnifico domino Michaelli de Branchifortibus eorum Capitaneo, salutem in Domino sempiternam. 25

Oblata nobis nuper petitio vestra continebat quod, licet usos, vigore privilegiorum vobis hactenus concessorum, et nobis nuper exhibitorum a quibusquam oneribus realibus, personalibus, ordinariis et extraordinariis, tam per magnificam Communitatem Placentie, quam per eius officiales impositis, et impo-
p 145 nendis liberi et immunes existatis, || nihilominus vos contra formam dictorum 30 vestrorum privilegiorum continuo molestant, seu molestare conantur. Quare pro parte vestra fuit nobis humiliter supplicatum ut privilegia ipsa vobis olim concessa approbare, et confirmare atque observari mandare dignetur. Nos, supplicationibus vestris annuentes, privilegia ipsa predicta quorum omnium tenores hic pro sufficienter expressos haberi volumus et confirmamus, ac inviolabiliter 35 observari volumus ac mandamus Communitati Placentie ac omnibus, et singulis thesaurariis, vice thesaurariis et exactoribus quibuscumque presentibus et
p 146 futuris, et omnibus ad || quos spectat et spectabit ac spectare poterit in futurum

expresse iniungentes, quatenus privilegia que vobis actenus concessa et que usu sunt, inviolabiliter observent et observari faciant, nec vos, aliquem vestrum, sub nostri arbitrii penis, contra ipsorum privilegiorum formam seu contra consuetudinem vestram, quocius modo, gravent seu molestare presumant, irritum 5 nihilominus et inane quicquid in contrarium contingerit attentari decernentes. In quorum fidem et testimonium presentes litteras, manu nostra, subscripsimus sigillique nostri iussimus et fecimus appensione communiri.

Datum Placentie, in edibus nostris solite residentie die 26 || mensis martii p 147 1538, pontificatus sanctissimi domini nostri domini Pauli, divina providentia 10 Pape tertii anno quarto.

Subscriptum: Ioannes Maria cardinalis de Monte legatus.

In calce: Claudius della Tassa et Petrus Paulus Cioccus et sigillatum eius solito sigillo in cera rubea con chordula sericea rubea.

Subscriptum in autentico cum gruppo: ego Dominicus Bonfantus, aposto- 15 lica imperialique auctoritate, notarius publicus placentinus, suprascriptam confirmationem privilegiorum, de qua supra, vidi et legi ipsamque ex eius originali autentico sumpsi sumptamque autenticam, publicavi et autenticavi et in hanc autenticam formam et publicam redegi, nil adito || vel diminuto, propter p 148 quod substantiam facti mutet, vel variet intellectum et ita scripsi et in fidem 20 premissorum me subscripsi.

106.

1549, ottobre 8. Milano.

Ferrante Gonzaga, Capitano generale e Luogotenente di Sua Maestà Cesarea Carlo V, nel Ducato di Milano, in una lettera al giusdicente di Piacenza, Pietro Paolo Arrigoni, dispone il 25 mentenimento delle esenzioni ed immunità di cui già godevano i navaroli di Piacenza.

Per le note archivistico-diplomatiche cfr. atto 94

Fernando Gonzaga, Capitano generale e Luogotenente di S.M.C. etc. Magnifice dilectissime nobis, sono stati da noi li agenti per li navaroli piacentini et, esibitine alcuni loro privilegii d'immunità e d'esenzione concessili per li prin- 30 cipi passati, e, come dicono, osservatili da qui indietro, supplicandoci a voler provedere che sia eziandio fatto il medesimo di presente e per l'avvenire e parendoci che le assidue fatiche e prontezza che sempre s'è ritrovata nelli detti navaroli nelle || cose concernenti il servire a S. Maestà, meriti che se ne habbi p 149 condegno rispetto, vi diciamo e commettiamo dobbiate provedere che li detti 35 navaroli siano continuati nelle loro esenzioni et immunità che sono stati per il expresse iniungentes, quatenus privilegia que vobis actenus concessa, et que in

passato e che di presente sono, sino ad altro ordine di Sua Maestà o nostro. Dio vi guardi.

In Milano, alli 8 ottobre 1549.
Subscriptum: Ferrando.
In calce: Ioannes Taberna.

A tergo: magnifico iuris consulto et senatori cesareo domino, Petro Paulo Arrigono, Pretori Placentie nobis dilectissimo et sigillatum eius sigillo in cera rubea.

Subscriptum in autentico cum gruppo: ego Dominicus Bonfantus, apostolica imperialique auctoritatibus, || notarius publicus placentinus, suprascriptas litteras, de quibus supra, in quibus continetur ut supra, vidi et legi, ipsasque ex earum originalibus autenticis sumpsi, sumptasque scripsi, autenticavi, publicavi et in hanc publicam et autenticam formam redegi, nil adito vel dimminuto, propter quod substantiam facti mutet vel variet intellectum et ita scripsi et me subscripsi, precepto infrascripti domini Vicarii magnifici domini Potestatis Placentie, mihi facto de quo continetur in strumento publico, rogato per dominum Ioannem Stephanum Zanardum notarium placentinum, millesimo et die in eo contentis, de quo infra:

«In nomine Domini amen. Anno, || ab incarnatione eiusdem, millesimo quingentisimo quinquagesimo quarto, indictione duodecima, die lune quarto mensis iunii, Placentie, in palatio magno Communitatis Placentie, videlicet in studio infrascripti magnifici domini Vicarii, coram domino Ioanne Iacopo Lunino filio quondam domini Antonii vicinie Sancti Dalmacii Placentie et domino Bartholomeo Mazaborino filio quondam domini Ioannis, notario placentino vicinie Sancti Donini Placentie, testibus notis, idoneis specialiter atque rogatis, ibique magnificus iuris utriusque doctor dominus Andreas Massa Terdonensis, ill.mi domini Ioannis Pauli Bertii Senatoris cesarei, Placentieque et eius episcopatus, || pro invictissimo Cesare, honorandi etc. Pretoris, Vicarius et Locumtenens commisit et precepit ac licentiam dedit et dat Dominico Bonfanto, notario publico placentino, tamquam publice persone presenti, stipulanti et recipienti nomine et vice cuiuscumque persone cuius interest, intererit, seu interesse poterit quomodolibet in futurum, quatenus possit et valeat litteras Cesaris alias a M.S. per nautas placentinos obtentas, continentie de qua ibi fit mentio, datas Mediolani, die octavo octobris 1549 proxime preteritis, directivas illustrissimo iuris consulto et senatori cesareo domino Petro Paulo Arrigono, tunc Pretori Placentie, extrahere, sumere et ex earum originali autenticam et in publicam formam redigere et scribere, || nil adito vel diminuto, propter quod substantiam facti mutet vel variet intellectum. Itaque vim et robur dictarum litterarum perpetuo obtineant et firmitatem et ipsas sic autenticatas et in publicam formam redactas tradere cuicumque noverint ⟨interesse⟩, spectare et pertinere, et de predictis prefatus magnificus dominus Vicarius mandavit mihi notario et dictus

dominus Dominicus rogavit me notarium ut inde publicum conficiam instrumentum.

Subscriptum in autentico cum gruppo: ego Ioannes Stephanus Zanardus de Lando, imperiali auctoritate notarius publicus placentinus, his omnibus et singulis interfui, et || rogatus presens instrumentum, precepti et licentie ut supra breviavi, finivi et ita scripsi meque pro fide premissorum omnium et singulorum subscripsi ». ||

107.

1749, novembre 4. Piacenza.

Il <Magistrato della R. Camera ducale> di Piacenza interina il riconoscimento dell'antico possesso dell'Università dei paroni e marinari di Piacenza del diritto di libero traghetto del Po, concesso da Filippo Borbone Duca di Parma e di Piacenza e impartisce conseguenti disposizioni al conduttore del < porto > del Po.

Per le note archivistico-diplomatiche cfr. l'atto 94.

Confirmatio privilegiorum favore paronorum et nautarum Placentie.

Reperitur in actis ill.mi Magistratus Regie Ducalis Camere Placentie receptis per me notarium, vice cancellarium infrascriptum, inter cetera adesse, pro ut infra, videlicet:

« 1749, indictione 13, die 4 novembris.

Convocato et congregato ill.mo Magistratu Regie Ducalis Camere Placentie in loco solito etc., ubi etc. et in quo interfuerunt ill.mi domini iuris utriusque doctor ac in Supremo Regio Consilio Consiliarius et Preses Regie Ducalis Camere don Michael Angelus Faconi, comites Cesar Anguissola, Iohannes Antonius Rocca, ambo questores eiusdem Regie Ducalis Camere ac Ambrosius Martelli thesaurarius Celsitudinis Sue Regie, nec non perillustris dominus iuris consultus Ioannes Aloisius Silva procurator cameralis, premissa solita oratione, omissis aliis etc., lecte pariter fuere littere domini Auditoris Generalis ac Secretarii Iustitie ac Gratie Celsitudinis Sue Realis circa confirmationem privilegiorum paronorum et nauta||rum tenoris sequentis videlicet:

« Ill.mi Signori miei colendissimi, avutasi da S.A.R. in piena considerazione le supplichevoli istanze dell'Università di codesti paroni e marinari il di cui memoriale ritorno alle SS.VV.II., e, in vista anche dell'informazioni e parere avanzatone con loro lettera de 17 dello scorso mese di luglio sopra il possesso dei predetti supplicanti di passare e ripassare il fiume Po con loro uomini e robe senza veruno pagamento, ancorchè abbiano smarito il privilegio et il titolo, ordina il reale sovrano che detti uomini si lascino nell'esenzione e franchigia che hanno da tanti anni in addietro, sino adesso goduta, giacchè il possesso imme-

morabile in cui si trovano si giudica sufficiente di questa benignissima condiscendenza. Dovranno dunque le SS.VV.II. spedire in tal proposito gli opportuni ordini acciochè sia con uniforme esito adempita la reale determinazione e p 157 con || piena stima costantemente mi dichiaro. Delle SS.VV.II.

Parma, 24 ottobre 1749. 5
Sottoscritto nell'originale.
Divotissimo et obbligatissimo servitore Giambattista Seratti.

Nell'angolo: Signori Presidente e Magistrato della Regia Ducale Camera di Piacenza ».

Preces autem ut supra mentionate sunt tenoris sequentis videlicet: 10

« Altezza Reale, non può l'Università dei paroni e marinari del piacentino, in virtù del veneratissimo decreto di V.A.R., presentare al Magistrato della Sua Regia Camera di Piacenza i titoli e privilegi su cui resta fondato l'antichissimo, immemorabile loro possesso di passare e ripassare per il fiume Po con loro uomini, famiglia ed altre robe di propria loro ragione e tanto sul porto 15 p 158 quanto su qualunque nave o altro legno navigabile, || senza veruno pagamento del transito di detto fiume, attesochè ha smarita la detta Università gli accennati titoli e privilegi; siccome però la mancanza predetta non deve pregiudicare al mentovato antichissimo immemorabile possesso dell'esenzione di detto pagamento, poicchè anch'egli da per sè costituisce un bastante titolo della medesima 20 esenzione, così li paroni Bernardo Lazari, Giuseppe Fornaroli e Giovanni Pietro Perotti, specialmente deputati dalla detta Università e della prelibata A.V.R. umilissimi ed ossequiosissimi servi, sudditi et oratori, si prostrano a piedi della medesima <A.V.R.>, umilmente supplicandola degnarsi anche per atto della sovrana sua clemenza d'ordinare al Magistrato della Sua Regia Ducale Camera 25 di Piacenza, che assuma le opportune informazioni sull'allegato antidetto immemorabile possesso di detta Università e, risultando quello, ordinare in appresso p 159 che la medesima Università e li detti paroni, || marinari ed altre persone in essa ascritte e i loro uomini, famiglie, frutti e robe di qualunque sorta di propria ragione debbano mantenersi immuni ed esenti dal pagamento del transito di 30 detto fiume, o si servino detti paroni e marinari ed altri per il transito suddetto del porto, oppure si servino di altre navi o legni navigabili e ciò sul motivo ancora che detta Università ha goduto e gode dell'antidetta esenzione per causa onerosa e per servigio delle persone d'essa Università, solito prestarsi al sovrano ed al publico, mentre, in ogni giorno, stano di guardia del Bergantino quattro 35 marinari pel passaggio de corrieri e staffette, in occasione e per il suddetto effetto o non si ritrova pronto il porto oppure per causa de venti ed escrescienza d'acque non può quello transitare, come pure per evitare li sfrosi che in tempo di notte sogliono talvolta succedere per detto fiume e finalmente per ogni e qualunque altra occorrenza di detto servigio e del pubblico, in tempo massime 40 p 160 della || succennata escrescenza d'acque, per cui non solamente le dette quattro

persone, che giornalmente assistono al Bergantino, ma anche molte altre di detta Università, e talvolta in grosso numero, sogliono prestare le loro opere, che della grazia etc.

Sottoscritto nell'originale: Gaetano Tencati a nome degli oratori».

5 Prefati ill.mi domini Preses et Magistratus Regie Ducalis Camere Placentie, convocati et sedentes, etc., predictam Universitatem paronorum et nautarum admiserunt, prout admittunt ad beneficium dictarum litterarum ut supra registratarum, declaraverunt ipsos paronos, ac nautas manutenendos fore et esse, prout manuteneri, mandaverunt in quieta et pacifica possessione eorum 10 privilegiorum in omnibus, et per omnia ad formam dictarum litterarum et ex quo, iam dicta de causa, dati fuere ordines infrascripti conductori portus Padi, collaudaverunt etc. || et predicta etc. p 161

Ordines vero expediti conductori portus Padi sunt tenoris sequentis, videlicet:

15 « Essendosi benignamente degnata S.A.R. di esaudire le supplichevoli istanze dell'Università de paroni, e marinari della Città e Stato con ordinare, che l'Università suddetta e tutti quelli che la compongono, sì essi che loro uomini e robe debbano godere la franchigia che hanno da tant'anni in addietro goduta, di passare e ripassare sopra il porto del fiume Po senza veruno pagamento e così, e 20 come ne risulta da lettera scritta all'ill.mo Magistrato dal signor Uditore Generale e Segretario di Giustizia e Grazia della prelibata A.S.R., don Giambattista Seratti, data in Parma, li 24 andante, registrata agli atti a quali s'abbia condegna relazione, il che stante ed atteso, dovrà il conduttore del porto grande sul fiume Po alla Romea lasciare liberamente passare e ripassare sopra detto porto li detti || 25 paroni e marinari, suoi uomini e robe, senza veruno pagamento, in seguito sempre p 162 a venerati comandi dell'A.S.R. come sopra. Tanto dunque eseguirà e farà eseguire rispettivamente che così etc.

Piacenza dalla Cancelleria Camerale, 25 ottobre 1749.

Sottoscritto: Il Presidente e Magistrato.

30 Item: Giovanni Carlo Gobbi Vice Cancelliere».

Item: ita esse ac reperiri attestor ego Ioannes Carolus Gobbus, notarius publicus collegiatus placentinus ac regie Ducalis Camere Placentie Vice Cancellarius, hic pro fide, una cum apositione mei soliti tabellionatus signi, me subscripsi.

35

108.

1756, ottobre 12. Piacenza.

Giovanni Gerolamo Sagliani, notaio pubblico collegiato piacentino ex Cancelliere della Comunità, autentica la copia di tutti i soprascritti documenti da lui estratta dagli originali.

Per le note archivistico-diplomatiche cfr. l'atto 94.

Presentem copiam privilegiorum, fideliter extractam ab originali existente in archivio Universitatis nautarum Longe Padi Placentie et per me notarium infrascriptum collationatam de verbo ad verbum, cum ipso concordari attestor ideoque hic me in || premissorum fide subscripsi etc. Ego Alexander Saliani, notarius publicus collegiatus placentinus etc.

Nos Prior et Antiani ill.me Communitatis Placentie fidem facimus et attestamur suprascriptum dominum Alexandrum Saliani esse talem, qualem supra se fecit, eiusque instrumentis et scripturis publicis per eum, in munere suo confectis, et que in dies conficiuntur plenam et indubiam adhibitam semper fuisse et in dies adhiberi fidem, in quorum etc.

Datum Placentie in palatio ill.me Communitatis, predicta hac die duodecima octobris, currentis anni 1756.

Ego Ioannes Hieronymus Saliani, iuris consultus, notarius publicus collegiatus placentinus et prefate ill.me Communitatis ex cancellarius pro fide etc. ||

109.

[1500, aprile 17 post - 1512, giugno 16 ante]. [Milano].

Disposizioni del Re di Francia e Duca di Milano Luigi XII sui vari servizi attinenti alla navigazione fluviale: 1) Ordini dati al paratico dei navaroli. 2) Ordini agli ufficiali dei porti e prescrizioni per gli utenti del fiume. 3) Ordini intorno al trasporto delle biade lungo e attraverso il fiume.

Archivio privato Mons. Vincenzo Pancotti, Iustiano (Piacenza) *Ordini e gride*. Copia autentica.

Edizioni: V. Pancotti *I paratici piacentini e i loro statuti* II (Piacenza 1927) 81-88.

Ordini da esser osservati in Piacenza per li navaroli et altri sottoposti al reggio navigio.

Prima s'ha amministrare ragione secondo il solito et ordini regii et ducali, elligendo un luogo comune per tribunale et tener conto delli atti della banca [227].

S'hanno a far le mostre [228] due volte l'anno da tutti quelli de l'arte al santo Martino et alla Pasca, secondo si contiene nelli ordini regii et ducali, et questo senza pagamento alcuno.

S'ha a tener conto che le nave non si partano dal dominio senza licenza come si conviene in detti ordini.

S'ha a far consignare tutto l'oro serà pescato e raccolto per li pescatori dietro il fiume del Po in questa giurisdizione et toglierlo per ducati setti l'onza, come sono obbligati.

227. Banco, tribunale del paratico. 228. Rivista del paratico.

S'ha a toglier de tutte le casate di questa arte, quali sono esenti et anotati, soldi cinqui ogn'anno per cadauno per salario dil Luogotenente over officiale sopra ciò, come sono consuetti et obligati.

Item, per salario di uno correr da li soprascritti, soldi doi, quale poi è obli-
5 gato servirli per niente.

S'ha a toglier da ciascuna nave venga da Venetia con mercantie, quale discaricano in essa città, una fiasca di malvasia de libre tre alla misura venetiana, come sono obligati.

S'hanno a toglier li capsoldi de tutti li denari accadesse pagar la Camera a
10 navaroli, cioè soldi doi per cadauno fiorino.

Hanno a far ogni anno li Consoli del Paratico suo, per ellevatione de bolettini [229].

Non ha a navigar alcuno nel fiume del Po, in quella giurisditione, se non sono de l'arte, et massime a condur robbe; et non può alcuno che non sia del-
15 l'arte toglier a fitto legno alcuno navigabile, sotto pena di perder il legno a chi lo presta et a chi l'adopra lo pretio.

Debbano ciascheduno delli predetti essenti tener un remo in sosta, per adoprar in li servitii del cristianissimo re di Franza et duca di Milano.

Ordini regii et ducali sopra li fiumi reali et navi-
20 gabili del reggio et ducale dominio di Milano.

Primo, che non sia persona alcuna de qual conditione, stato, grado et dignità si voglia, così suddito, come non, al serenissimo re di Franza et duca di Milano, etc., che ardisca, nè presuma tener nè far tener ne li fiumi del prefato reggio stato di Milano nave, molini, borchielli, over altri instrumenti per navigare, se prima
25 non hanno dato idonea sigurtà di non contrafare alli ordini regali in le mani delli officiali regii sopra ciò deputati, sotto pena de fiorini vinticinqui et strepate quattro di corda, et oltre di ciò di perdere dette navi, molini et burchielli over altri instromenti da navigar, et più et meno all'arbitrio d'essi officiali, et ciascuno possa accusare et abbia la terza parte de li ditti fiorini vinticinqui et le altre due
30 parti da esser applicate alla Camera Regia, et saranno tenuti secretti.

Item, che li portinari, barcaroli, molinari, pescatori siano tenuti et obligati a dar nelle mani d'essi ufficiali sigurtà di non contrafare alli ordini soprascritti, sotto la pena soprascritta, per cadauno contrafarà, ut supra, con conditione, che detti officiali possano pigliar per emolumento, per suo havere salario alcuno
35 fermo, soldi dieci per cadauno porto, soldi cinqui per burchiello, soldi dodici per nave da timone, soldi dodici per cadauno sandono [230] da molini: et tali denari

229. Votazione a scheda segreta.
230. Zattera di sostegno dei mulini galleggianti.

se habiano a pagar una volta tanto l'anno; tuttavolta che detto molino et nave vadino fuori del dominio paghino il doppio salario.

Item, che detti officiali facciano far una discritione de tutti li instromenti, porti che saranno in ditti fiumi, et che ne diano una notta del nome delli molinari, portinari, navaroli, pescatori, al Capitano regio delli galeoni d'essi fiumi. 5

Item, che non sia persona alcuna ut supra, che ardisca, nè presuma tener nelli suprascritti fiumi nave, navetti, burchielli et altri instromenti da navigare, senza la sua cattena ferrata et chiave sotto la pena de fiorini vinticinqui da esser applicati le due parti alla Regia Camera et l'altra terza parte allo inventore, sive accusatore, et oltre di ciò di perdere dette nave, navetti, burchielli et cadauno possa 10 accusare ut supra.

Item, che non sia persona alcuna, ut supra, che ardisca e presuma lassare nave, navetti, burchielli, nè altri instromenti navigabili nelli prefati fiumi senza guardia, aut che siano ben chiavati con la sua cattena et chiave per modo che facilmente non se possa condurre via, sotto la soprascritta pena et, al tempo de guerra 15 et de peste, consignare le chiavi, a nome delli officiali soprascritti, al tempo della notte, ad uno officiale del porto più prossimo dove sarà ordinato per detti officiali, et chi acuserà haverà la terza parte ut supra, facendosi però notificare la detta cava infra tre giorni.

Item, che non sia persona alcuna ut supra, che ardisca nè presuma nè di dì 20 nè di notte, a piede, nè a cavallo, nè per altra via e modo passar nè traversare, nè sguaciare [231] li prefati fiumi in quale parte, nè da qualonche banda et luogo voglia se sia, sive de qua, sive de là da essi fiumi, salvo alli porti usitati, sotto la pena de fiorini cento da essere applicati ut supra, et tratti sei di corda, et oltre sotto la pena dell'indignatione del serenissimo re et duca di Milano. 25

Item, che non sia persona alcuna, ut supra, che ardisca nè presuma per diretto, nè per indiretto, per sè, nè anche per sumissa persona, nec quovis modo, nè di giorno, nè di notte, a piedi nè a cavallo, nè in nave, nè in navetto, burchiello o altro instrumento navigabile, nè per qualunque altra via et modo, transportare, transducere, condurre, nè transmeare, nè di qua nè di là, neanche al 30 tempo di guerra o di pesta per lungo d'essi fiumi, alcuna persona da piede nè da cavallo, così sudditi come non, de qualonche generatione se sia, alla pena de fiorini cento per cadauno et per ciascuna volta contrafarà ut supra, et ulterius, sotto la pena di strepate sei di corda, et questo habbia luogo in ogni parte d'essi fiumi, salvo alli porti usitati, onde li officiali et portinari d'essi porti possano 35 condurre et transducere qualonche persona et robba, ut supra. Dummodo li detti ufficiali et portinari d'essi porti li consta per la debita boletta, over licentia, di poter far detto passaggio sel sarà el tempo che se usano talle bolette et licentie, et contrafacendo cadano nella pena de fiorini cento per cadauna volta, salvo detti officiali et portinari non ardischeno nè presumino condure, sive transducere, 40

231. Guadare.

ut supra, alcuna persona nè robba de notte, cioè dall'una Ave Maria all'altra con bolette, nè senza bolette, sotto la pena dell'indignatione del prefato serenissimo re et duca di Milano, et fiorini cento per cadauna volta ut supra, eccetto cavallari et correri.

Item, per longo d'essi fiumi cadauno possa andare et venire con persone, robbe et mercantie, dummodo habbiano bolette et licentia del dì, tamen sel sarà tempo che se usano tali bolette et licentie et non vengano da luogo infetto sospetto di peste, et cadauno possa accusare et sarà tenuto secreto et habbia la terza parte ut supra.

Item, che accadendo alli officiali d'essi porti absentarsi dalla cura de li suoi offici, li portinari d'essi porti siano obligati a notificar al commissario più propinquo la sua absentia et la cagione, sotto pena de fiorini sedici, da esser applicati, le due parti alla Camera Regia et l'altra parte allo inventore, sive acusatore, et ulterius, trovando el portinaro alla absentia d'essi officiali del porto haver passato persona alcuna senza bolette over licentia, quando sia tempo d'esse bolette, cadano in la pena de fiorini cento da esser applicati ut supra, et se saranno persone, che fugano con robbe over bestiami over altra cosa, oltre la detta pena, siano obligati ad ogni danno, spese et interesse a quelli sopportaranno danno per detto passaggio fatto senza bolette; et ulterius, trovando haver passato persona alcuna amorbata, aut venesse da luogo de sospetto infetto, aut portassero lettere contro el stato regale cadano in la pena della forca, seu de la indignatione del prefato serenissimo re et duca de Milano et della confiscatione de suoi beni da esser applicati ut supra. Item, che detti portinari non ardiscano nè presumano di notte, da un'Avemaria all'altra, lasciar passare, eccetto cavallari, imo siano tenuti per ogni sera chiavare li suoi porti et consignare le chiavi in le mani delli officiali del detto porto et far che la cattena, saradura et chiave facilmente non si possano rompere, nè dischiavare sotto la pena de fiorini cento da esser applicati ut supra.

Item, che li portinari debbano mantenere buona et sofficiente guardia et, massime a tempi, di provare li suoi porti et tenerli ben conci et aparati essi porti, così in lo ascendere come nel descendere, et per modo che persona alcuna non possa pericolar nè altra cosa, sotto la pena de fiorini cento, da esser applicati ut supra, et ulterius siano obligati alla refattione del danno.

Item, che non sia officiale alcuno deputato alla guardia delli porti delli fiumi soprascritti, che osa nè presuma absentarsi dalli porti soprascritti senza speciale licenza del detto Capitano, seu Luogotenente, over senza licenza del comissario, ut supra, sotto la pena di perdere il salario, tre mesi per cadauna volta contrafaceno, da esser applicati, ut supra, et le due parti alla Regia Camera del prefato re, et essi comissarii, et cadauno possa acusare ut supra.

Item, che non siano officiali nè portinari che ardiscano nè presumano passar alcuna persona de grado nè de conditione se voglia con bolette nè senza bolette, che venga da alcuno ⟨luogo⟩ infetto o sospetto di peste sotto la pena de la forca

et confiscatione de loro beni et non ardiscano di passar nissuno senza la sua boletta buona, salvo che persone circostante a uno migliaro cognoscente, ut supra, sotto la pena soprascritta.

Item, che li detti comissarii debbano visitar spesso detti fiumi specialmente in qualonche inopinatione d'aqua che sia crescente acciò che non guastano li porti che sono sopra.

Item, che li tempi de sicità debbano essi comissarii visitar le guardie di qualonche fiume et massime quelli che sono sospetti a farli provisione[232].

Item, che ogni mese essi comissarii debbano visitare li porti et portinari, et comandare che se guardano di cometter fraude alcuna in passar nel dominio regale alcuni banditi, sospetti di peste, sal sfrosato[233] et qualonche vettovaglia et cosa proibita per li ordini et per decreti regali.

Item, che quando detti comissarii trovassero officiali alcuni da le bolette et altri officiali che facessero bolette quale fossero false et contra li ordini suoi et regali crida senza haver altra boletta sive fede così de questo regale dominio officiali, siano incorsi in la pena de ducati cinquecento da esser applicati alla Camera Regia ut supra, et così se trovasse hosterio nè tavernario, quali aloggiassero, nè accettassino alcuni in casa contra li ordini regali et crida similiter siano incorsi in la suprascritta pena da esser applicata ut supra et prout supra.

Item, che li detti comissarii, deputati sopra li detti fiumi, in le cose pertinente alli suoi offitii, li sia creduto plena fide con il suo giuramento.

Item, che cadauno portinaro d'essi fiumi siano obligati et debbano de continuo tener uno burchiello, sive navetto attaccato al porto per molte cose che possano accadere, sotto pena di ducato uno per cadauna volta che mancassero a tener il burchiello soprascritto, sive navetto, attaccato al detto porto.

Item, che navarolo alcuno non presuma, per modo alcuno, menare persona alcuna de su le ripe ⟨de⟩ fiumi senza le debite bolette, sotto pena de fiorini dieci et più allo arbitrio de suoi comissarii, inspetta la qualità delle persone et conditione delli huomini.

Ordini quali Giovanni Casate manda da esser osservati circa le biave d'ogni sorte da qui indietro per li fiumi del Po, del Tesino et Adda, senza speciale licenza delli signori nostri prout infra:

Primo, che non sia navarolo alcuno de quale conditione voglia se sia, che osa nè presuma da qui indietro in zosa, neanche in suso per Po, per Tesino et per Adda, che conduca o faccia condurre biave, senza speciale licenza delli signori nostri daciari salvo per andar per diritta via a Pavia, et detta biava farla discaricare per causa di disperderla in detta città di Pavia ovveramente condurla

232. Contrabbando.

233. Sale di contrabbando.

o farla condure per drita via alla città nostra de Milano; et se altramente se condurà et se farà condure, aut la discaricaranno in altro luogo, che detta biave et nave siano perdute, et ulterius incorra in la pena secondo si contiene in li ordini ducali, et la quale pena debbe provenire la terza parte allo accusatore, et el resto alla Camera Ducale, ut supra.

Item, che niuno navarolo non osa nè presuma passar, neanche far passar nè de là, nè de za el Po, nè Adda, alcuna biava, salvo se non se condursene per dritta via alla città de Pavia, over alla città di Milano, senza licenza ut supra, et sotto la pena predetta, la quale pena ut supra et prout supra.

Item, che nessuno navarolo osa nè presuma condure, nè far condure alcuna biava ut supra in zosa, neanche in suso per li fiumi soprascritti senza speciale licenza delli predetti signori ut supra, sotto la pena al detto navarolo di perder la nave et, quelli che saranno le biave, di perdere dette biave oltre le altre pene si contiene nelli ordini ducali, la quale pena una parte allo accusatore et el resto alla Camera Ducale.

Item, che nessuno navarolo osa, nè presuma passare senza licenza ducale de za, nè de là Adda alcune biave sotto la pena di perdere la nave et altre pene secondo si contiene in li ordini ducali, la quale pena, una parte allo accusatore et el resto alla Camera Ducale, ut supra.

Item, che cadauna nave, quale venga da Venetia con mercantie, sia obbligata donare una fiasca de malvasia de libre tre, alla mesura venetiana, allo officiale.

Item, che non sia persona alcuna che osa a condure persona alcuna, quale andasse in viaggio per longo de Po, senza boletta nè con boletta, che non siano consignati alli officiali, over al Podestà del luogo, quale intenda el viaggio e la conditione loro et se havessino [...] nè cosa alcuna contra el stato, sotto pena della forca et, capitandoli alcuno rebelle in le mani, siano obligati a consignarli, sotto pena predetta.

Sottoscritto: Ego Bartholomeus de Podio, notarius publicus placentinus, suprascriptos omnes et singulos ordines ac capitula scripsi et subscripsi.

110.

1740, maggio 17. Piacenza.

Delibera della < Corporazione dei paroni e marinai del Po > di Piacenza di stare in giudizio contro gli impresari del < dazio grande > di Piacenza che, in dispregio agli antichi privilegi concessi all'Università, pretendevano di esigere dai paroni e marinari iscritti la tassa di pedaggio del porto grande del fiume Po.

ACPc: *Paratici. Università dei paroni e navaroli del Po*, cartella 1. Copia autentica.

In actis Universitatis paronorum receptis per me notarium cancellarium infrascriptum, inter cetera adesse reperitur, pro ut sequitur videlicet:

« 1740 adì 17 maggio.

Radunatasi l'Università de paroni e marinari dello Stato piacentino nel pallazzo d'abitazione dell'ill.mo sig. marchese Carlo Anguissola, Governatore Generale della Longa del Po piacentina, e così nella sala inferiore che riguarda per due fenestre il cortile nobile di detto pallazzo, previo l'avviso dato per mezzo degli infrascritti consoli a cadauno de paroni e marinari delle rispettive squadre e nel qual luogo sono intervenuti:

il marinaro Giovanni Serena, Console de paroni e marinari abitanti in Piacenza, il marinaro Marc'Antonio Cigolini, Console de paroni e marinari abitanti alla Mezzana e Mortizza etc., il parone Pietro Fornaroli, Console de paroni e marinari abitanti a S. Rocco Piacentino oltre Po, il parone Alessandro Morandi, Console de paroni e marinari abitanti a Calendasco, il marinaro Bernardino Contardi, Console de paroni e marinari abitanti alle Caselle oltre Po, il parone Giacomo Volpi Tesoriere della soddetta Università.

Da quali consoli, come sopra intervenuti è stata esposta a tutti gli altri paroni e marinari, ivi in gran numero radunati, la causa della presente convocazione essere, in sostanza, per avere l'assenso di tutta l'Università a fare in nome della stessa un umile raccorso a S.E. il sig. conte Luogotenente Vice Governatore di questi Stati, ad effetto d'implorare provedimenti intorno la pretensione eccitatasi da moderni signori impresari del dazio grande di questa città, nel giorno 11 del corrente, in cui si è preteso che li paroni e marinari dovessero pagare il transito del porto grande, in faccia a questa città, e di obbligarli al predetto pagamento anche per l'avvenire, con grave lesione del possesso in cui ritrovansi di non avere mai per l'addietro pagato il mentovato transito o sia pedaggio, sul fondamento de privileggi goduti dalla Università medesima.

Sentitosi pertanto l'esposto da tutti li paroni e marinari, come sopra radonati, e ritrovandosi in ciò aggravati contro i diritti e privileggi della loro università, hanno, d'onanime consenso, approvato et approvano doversi fare il predetto raccorso a S.E. con la maggiore possibile sollecitudine per conseguire una giusta provvidenza al sconcerto insorto e mantenere l'Università medesima nel possesso immemorabile de suoi privileggi ed esenzioni.

Ma, perchè ogni volta quando si degnarà l'E.S. di abbassare con suo decreto l'antedetto raccorso o al Supremo Tribunale del Sagro Consiglio oppure alla Direzione Generale, sarà necessario di produrre giuridicamente i documenti e privileggi della stessa università, perciò tutti di comune consenso hanno determinato di conferire ogni più opportuna facoltà, come così etc. alli marinaro Pietro Gallanti, abitante in Piacenza sotto la vicinanza di S. Donnino, parone Domenico Bernardelli quondam Carlo, abitante a S. Rocco, parone Giuseppe Perotti, parone Giuseppe Fornaroli, parone Pietro Fornaroli, pure abitanti a S. Rocco come sopra, marinaro Marc'Antonio Cigolini, abitante alla Mezzana, parone Giuseppe Barili, abitante in Piacenza, parone Bernardino Contardi, abitante alle Caselle, parone Giacomo Chiodaroli, abitante alla Mezzana e ma-

rinaro Giovanni Lombardelli, abitante a Mezzanino, ed in mancanza e, supplenza di qualchuno di essi, alli parone Giacomo Volpi e marinaro Giovanni Serena, abitanti in Piacenza ed a tutti li sopranominati o la maggior parte di essi di costituire uno o più procuratori a trattare ed agire, nanti qualsivoglia
5 tribonale, la presente causa, a nome della predetta Università in quella maniera e forma che sarà creduta più propria e conveniente all'interesse della Università medesima.

Siccome però occorreranno molte spese nel giudizio che dovrà farsi per detta causa, così li soddetti intervenienti hanno imposta ed impongono una tassa di
10 soldi venti per testa sopra tutti li descritti al rollo de paroni e marinari, alla quale dovranno pure concorrere, non solo li paroni e marinari che hanno levato il ben servito, ma ancora tutti gli altri paroni e marinari quali sono stati cassati dal rollo per aver servito in tempo prefisso dagl'ordini, come compartecipi dei privilegi concessi alla detta Università.

15 A tal effetto, li consoli di ciascuna delle squadre dovranno esigere da cadauno dei paroni e marinari e come sopra la tassa rispettivamente imposta, entro il termine di giorni otto da decorrere dal giorno di domani in avanti con sollecitarne la medesima esigenza e notificare poscia i contumaci per costringerli con la via esecutiva al pagamento.

20 Il denaro che avranno esatto li Consoli come sopra, dovrà pagarsi in mano del parone Innocente Serena, quale viene a ciò deputato dalla predetta Università e ne disporrà successivamente, secondo gl'ordini che di volta in volta saranno spediti dal marinaro Giovanni Serena, Console dei paroni e marinari abitanti in Piacenza, a tal effetto anch'esso eletto dalla predetta Università. Quibus
25 etc. Ita etc.

Carolus Salianus cancellarius pro fide etc. ».

111.

1755, settembre 24. Piacenza.

Regolamento della Università dei paroni e marinari della Longa del fiume Po di Piacenza.

30 ACPc: *Ufficio della Longa del Po* cartella 4. Foglio a stampa. Reca in calce: « Nelle stampe regio-ducali del Salvoni ».

Regolamento per li paroni e marinari della Longa del fiume Po dello Stato Piacentino, fatto d'ordine di S.A.R. come da lettera della R. Segreteria di
35 Stato de' 19 settembre 1755, registrata agli atti dell'Ill.mo Magistrato della Regia Ducale Camera di Piacenza.

Primo. Il numero dei marinari sarà fissato in seicento, senza che possa alterarsi, oltre li paroni padroni di barche, li sette consoli e li mastri da nave.

Secondo. Prima di arrolare alcuno marinaro, dovrà passare sotto lo sperimento del Capitano tenente per tempo del Bergantino, e di due paroni capi di barche. Questi poscia, trovatolo capace secondo l'arte, gli faranno la fede, che dovrà da medesimi essere firmata, e successivamente dal marinaro da arrolarsi presentata al R. Magistrato per riconoscerla e firmarla, e, concepita la fede in questi termini, dovrà andare alle mani del cancelliere all'uffizio della Darsena per farne l'assento col registro della fede medesima.

Terzo. Posto che sarà al ruolo il marinaro colle forme premesse, sarà incombenza del Governatore della Longa del Po di spedirgli il suo biglietto sul quale dovrà essere impresso il stema di S.A.R., e questo da firmarsi dal Governatore medesimo.

Quarto. Quando il Governatore per tempo della Longa del Po, non fosse in questi Regi Stati e non avesse coll'approvazione di S.A.R. sostituita persona a fare le sue veci, in quel caso il detto biglietto da spedirsi al marinaro arrolato, come sopra, lo firmerà in supplemento ed a nome del Governatore chi verrà destinato da S.A.R., durante la di lui absenza, ed avrà pure la facoltà di regolare e comandare i marinari, nel modo che la tiene il Governatore.

Quinto. Li paroni, consoli, mastri di nave e marinari, che saranno arrolati, godranno ampiamente di tutti i privilegi ed esenzioni accordatigli da passati dominanti.

Sesto. Per godere di detti privilegi ed esenzioni, sarà carico de' soli marinari il servire al Bergantino, in ogni evento, e fare la solita guardia al medesimo ripartitamente quattro, ogni mese, secondo il solito, con quella corrisponsione di onoranza, che si pratica di lire quindeci al mese per ciascheduno marinaro, senza che al peso della guardia siano sottoposti li paroni padroni di barche, consoli, e mastri da nave, ma avranno però l'obbligo di essere pronti ad accorrere in caso di bisogno, dove e secondo gli verrà comandato.

Settimo. Siccome la marinaresca del Po è composta di sette squadre, così dovrà essere un console per cadauna, secondo si è praticato sin qui, che sappia però leggere e scrivere.

Ottavo. Nel caso che li paroni, consoli, mastri de nave e marinari lasciassero di esercitare la loro rispettiva arte, prima di avere compito il servigio d'anni 25, allora li consoli saranno tenuti a notificare al Collaterale per tempo delle milizie, quelli, o quello che avrà abbandonata la di lui arte per farlo passare soldato al ruolo delle milizie.

Nono. Dovranno li marinari e mastri di nave essere eletti ed abitare nelli comuni in vicinanza del fiume Po, sotto le squadre solite, e, ogni qual volta si porteranno ad abitare altrove, allora sarà obbligo preciso de' consoli di notificare al Collaterale per tempo il luogo dove saranno andati ad abitare, poichè non dovranno più godere de' privilegi in qualità di marinari, ma essere posti al ruolo delle milizie, a riserva di quei marinari che servono ne' porti, o barche sulli torrenti dello Stato piacentino in lontananza del fiume Po.

Decimo. Nelle cose non pregiudiciali al R. Errario, tanto per li marinari, quanto per li paroni e molinari si praticherà il solito circa il pagamento delle consuete onoranze competenti al Governatore per tempo della Longa del Po, e a tenore delle tasse sopra di ciò in passato stabilite.

Undecimo. Una copia autentica stampata del presente regolamento dovrà sempre stare esposta nel Bergantino, e una copia sarà registrata nella Cancelleria Camerale, e l'altra nell'Uffizio della Darsena.

Duodecimo. In avvenire ognuno dovrà osservare il succennato regolamento e, in caso di contravvenzione, incorrerà il mancante nelle pene arbitrarie a S.A.R., confirmandosi nel resto tutti gli ordini sopra la navigazione in addietro pubblicati, ed osservati in quelle parti però che non si oppongono al presente regolamento, il quale sarà firmato dal Presidente e Magistrato della R.D.C. di Piacenza.

Piacenza dalla Cancelleria Camerale 24 settembre 1755.
Il Pro-Presidente e Magistrato etc.
Gio. Carlo Gobbi Cancelliere.

112.

1759, dicembre 5. Parma.

Sentenza del R. Supremo Magistrato delle Finanze di Parma, Piacenza e Guastalla nella causa vertente tra il R. Fisco e l'< Università dei paroni e marinai > di Piacenza, nella quale si riconosce il diritto alla esenzione del pedaggio del < porto > grande sul Po a Piacenza in favore degli iscritti a detta Università.

ACPc: *Paratici. Università dei paroni e marinai del Po* cartella 1. Copia autentica.

Negli atti del R. Supremo Magistrato delle Finanze di Parma, Piacenza e Guastalla etc. e principalmente nel filo delle ordinazioni e sentenze dal prefato R. Supremo Magistrato proferite e da me infrascritto notaro e cancelliere ricevute, nel cadente anno 1759, si ritrova come abbasso cioè:

« 1759, il dì 5 di decembre.

Nanti il R. Supremo Magistrato delle Finanze di Parma, Piacenza e Guastalla etc. sedente etc., comparisce il signor dottore Carlo Bacchi, come procuratore della R. Ducale Camera e del R. Ducale Fisco avvocato, citra etc. e senza pregiudizio etc. e, salve le proteste, delle quali negli atti, e citati a questo fine per questi giorno e ora li massari e paratico de' marinari del Ducato Piacentino che, con la relazione del corriere, accusata la di loro contumacia per la quale etc., in ogni miglior modo etc., il medesimo signor comparente, a nome del R. Fisco, ha fatto e fa istanza che per il medesimo R. Supremo Tribunale e di lui nobile ufficio che etc. sia spedita la causa degli asseriti privileggi prodotti come negli atti riguardanti certe asserte esenzioni d'immunità e franchiggia dei detti mari-

narii sopra il porto grande del fiume Po senza la prestazione del pedaggio e quella spedendo, si dica, si faccia, si giudichi e si dichiari che gli asserti privileggi ed essenzioni non si debbano attendere come così etc., ed ad ogni altra cosa etc., salvo etc., protestando etc., salvo etc., in ogni meglior modo etc.

Sopra le quali cose, prodotti etc.

in assenza etc.,

il medesimo R. Supremo Magistrato ha sentenziato come abbasso cioè:

Nella causa sopra le ripe del Po vertente fra l'Università dei paroni e marinari per una parte e la R. Ducal Camera per l'altra,

il medesimo R. Supremo Magistrato sedente etc.,

veduta la consulta per esso lui fatta e presentata a S.A.R. sotto il giorno 10 luglio prossimo scorso,

vedute le regie lettere a lui scritte sotto li nove dell'ora passato novembre,

e vedute altre cose da vedersi e considerate le cose da considerarsi, invocato il nome di Cristo,

ha giudicato abbastanza constare il titolo dell'esenzione dal pagamento del porto del fiume Po in favore della detta Università de' paroni e marinari, i quali si ritroveranno scritti nello albo da riformarsi di nuovo d'ordine di S.A.R. e i quali nel medesimo si scriveranno in avvenire e tutti e singoli quei delle loro famiglie con le proprie robe, tanto comprate a di loro rispettivi usi, quanto nate e raccolte sopra li beni proprii de' medesimi e non altrimenti, si debbano mantenere, come ha ordinato che si mantengano in possesso del passaggio e tragitto dall'una all'altra riva del detto fiume, sopra il porto grande, senza verun pagamento di detta gabella ed, al detto effetto, ha concesso e ordinato che siano spediti qualunque nunzio manutentivo e gli ordini più opportuni e necessari direttivi a signori fermieri generali in forma.

Ha assolto ambe le parti dalle spese fuorchè dall'onorario della presente sentenza da pagarsi dalla detta Università per metà etc. e così in ogni miglior modo etc.

Sottoscritta nell'originale: Il Presidente e Supremo Magistrato.

Pronunciata, data, letta e pubblicata in forma».

Attesto ritrovarsi così, come sopra, io Giuseppe Borelli notaro pubblico colleggiato e cittadino di Parma e della R. Ducal Camera di Parma etc. cancelliere delle predette cose rogato e per fede qui mi sono sottoscritto e segnato così ricercato etc.

113.

[1770 circa]. Piacenza.

Matricola degli iscritti al Paratico o < Università dei paroni e marinari del Po > del Ducato di Piacenza.

ACPc: *Paratici. Università dei paroni e navaroli del Po*, cartella 1, ms. cartaceo di ff 13. Copia semplice.

Ruolo delli paroni, mastri da nave e marinari che sono destinati alla navigazione della Longa del Po piacentina che dovrà osservarsi nel quantitativo che resta in questo espresso.

5 Paroni che hanno barca grande, detta da sale.
N. 14.
...

Paroni delle barche da trasporto.
N. 12.
10 ...

Maestri da nave.
N. 15.
...

Squadra de marinari di città.
15 Console: Cristoforo Marinoni quondam Giambattista, abitante a S. Rocco oltre Po.
N. 8.
...

Squadra de marinari di Calendasco.
20 Console: Giuseppe Bisi di Giambattista, abitante a S. Imento.
N. 24.
...
...

Squadra di marinari di S. Rocco Oltre Po.
25 Console: Giuseppe Perotti di Giovanni Maria.
N. 97.
...

Squadra de marinari della Minuta Vallera.
Console: Giuseppe Pezza di Giovanni, abitante alla Casa Rossa.
30 N. 22.
...

Squadra de marinari della Mezzana oltre Po, Mezzano Passone e Noceto.
Console: Antonio Ferrari quondam Giacomo, abitante alla Mezzana di Po.
N. 26.
35 ...

Squadra de marinari della Mezzana Mortizza di qua dal Po.
Console: Giovanni Dodi di Giuseppe, abitante alla Mezzana Mortizza.
N. 37.
...

Squadra de marinari delle Caselle.
Console: Bernardino Contardi di Giambattista, abitante alle Caselle.
N. 30.
...

Squadra de marinari del Zerbio.
Console: Domenico Pedrini quondam Lazzaro, abitante a Sparavera.
N. 8.
...

I sottonotati paroni, persone particolari saranno obbligati in occasione di regio e pubblico servigio a somministrare il rispettivo numero di cavallanti e cavalli compresi nel ruolo de suddetti marinari.

Barche da sale che hanno cavalli del suo.
Cavalli n. 37.
...

Barche picciole da trasporto.
Cavalli n. 19.
...

Barche di vari particolari con suoi cavalli.
Cavalli n. 6.
...

Marinari.
Cavalli n. 4.
...

Marinai matricolati che danno cavalli a nolo.
Cavalli n. 3.
...

114.

1779, luglio 21. Piacenza.

Ordine di convocazione della < Università dei paroni e marinai della Longa del Po >.

ACPc: *Paratici. Università dei paroni e navaroli del Po* cartella 1. Originale.

Dovendosi per commissione ricevuta dal Sig. Consigliere Parolini, congregare l'Università de Paroni ad oggetto di stabilire il modo di levare diverse colonne situate nel canale del Po, in faccia al Bosco de Padri di S. Sisto, lungo la piarda di S. Rocco, e di fissare tra di essi il riparto delle spese di detta opera voluta da S.A.R., per togliere ogni impedimento alla navigazione; perciò il Sig. Alessandro Sagliani come mio cancelliere della Darsena longho il Po piacentino estenderà un avviso a cadauno individuo parone che per lunedì prossimo, giorno 26 corrente luglio 1779, alle ore nove e mezza della mattina, si

debba trovare all'Oratorio di S. Agnese per trattare del sudetto affare, e in mancanza si procederà contro de disubedienti etc., alla cui unione dovrà esso sig. Cancelliere essere presente per rogare quanto verrà stabilito e ciò per ordine e commando di me infrascritto.

Di casa, li 21 luglio 1779.

Giuseppe conte Rocca Governatore etc.

115.

1789, giugno 30. Parma.

Disposizioni del < Supremo Magistrato delle Finanze > al Governatore di Piacenza sulla controversia sorta tra il < Collaterale generale delle Milizie > ed il < Governatore della Longa del Po > nella sua qualità di Capo dell'< Università dei paroni e marinari del Po > intorno alla esenzione dal servizio militare di cui godevano questi ultimi.

ACPc: *Ufficio della Longa del Po* cartella 4. Copia semplice.

Coppia della lettera scritta dal Supremo Magistrato al Governatore di Piacenza relativa al metodo da tenersi dall'Ufficio della Darsena.

Ill.o sig. Sig. molto col.mo,

intesa S.A.R. delle controversie recentemente insorte fra questo conte Colaterale Generale, per una parte, e cotesto Conte Giulio Maruffi, qual Commendatore della Longa del Po, per l'altra, dopo averne la prefata A.S.R. esaminato il merito, ha riconosciuto che senza la necessità di dare nuovi provvedimenti, può bastare a comporre ogni diferenza il richiamare le cose alla dovuta loro osservanza a termini delle disposizioni già date sugli oggetti caduti in disputa. Quindi ci ha commandato, con ossequiata lettera di Secreteria, del giorno 23 del cadente mese, d'incaricare V.S. Ill.ma perchè renda inteso cotesto ufficio della Darsena che:

in primo luogo, limiti il ruolo de' marinari e paroni restringendolo al numero di 301, compresi i paroni da barca da sale e da trasporto e i maestri da nave e i consoli, conforme al ruolo che nel giorno 9 decembre 1769 fu già trasmesso in copia d'ordine di S.A.R. al Governatore d'allora, Consigliere Gioseffo Fioruzzi, e che, in seguito, fu dal medesimo partecipato al detto ufficio della Darsena, come consta a questi atti da lettera responsiva, dettata il giorno 14 dello stesso mese ed anno. Ben inteso che, seguita l'accennata riforma, l'ufficio ridetto dovrà consegnare a V.S. Ill.ma un'esemplare del ruolo rifformato, e ch'Ella dovrà inoltrarci per unirlo in questi atti camerali agli altri ruoli, che vi esistono e che furono formati tanto nell'1760, quanto nel detto anno 1769.

Che, in secondo luogo, dovendosi in avvenire far cambio o sussistizione di marinai, si debba il detto ufficio attenere colla più esatta precisione al regolamento del dì 19 settembre 1755 ed alla successiva dichiarazione dello stesso rego-

lamento, fatta nel giorno 28 novembre del medesimo anno, specialmente in riguardo alle forme da farsi alle sedi dal Supremo Magistrato, e ciò inerentemente anche agli ordini che furono già communicati al detto ufficio della Darsena dal mentovato antecessore di V.S. Ill.ma in adempimento dell'incombenza, che allo stesso Ministro era stata addossata dalla riferita di questo Tribunale, del giorno 9 dicembre 1769. E dovrà, in seguito, il detto ufficio notificare dettagliatamente il cambio o sostituzione a questo Supremo Tribunale, mediante la di lei persona, coll'individuare in questa circostanza, tanto la persona o persone di quello o quelli che si fossero resi inutili col serviggio, quanto il tempo in cui i nuovi arrollati fossero stati ascritti alla compagnia, come pure le squadre di quelle milizie dalle quali fossero partiti nel caso che precedentemente fossero stati soldati.

Di tanto dovevamo, per sovrano commando, incaricare V.S.Ill.ma, mentre abbiamo l'onore di rassegnarci con particolare distinta stima.

Di V.S. Ill.ma.

Parma 30 giugno 1789.

116.

1798, luglio 10. Parma.

Il Primo segretario di Stato autorizza il conte Giulio Maruffi, < Governatore della Longa del Po >, ad accrescere il numero dei marinai della < Corporazione dei paroni e navaroli di Piacenza >.

ACPc: *Paratici. Università dei paroni e navaroli del Po* cartella 1. Copia autentica.

Al Sig. Consigliere Governatore di Piacenza.

Ill.mo signor mio col.mo,

per conciliare la necessità del servizio che occorre per la guardia del Bergantino, esistente nelle acque del Po, col sollievo implorato dai così detti marinari, obbligati a detta guardia, S.A.R. si è degnata di approvare con suo rescritto di ieri, che si faccia intendere al cavaliere Commendatore della Lunga del Po, Conte Giulio Maruffi, che, in vista delle particolari odierne circostante, rimane egli abilitato ad accrescere il numero de' succitati marinari componenti le squadre, trascelte da comuni di qua del Po, cosicchè il loro numero giunga alli duecento dieci, dichiarando la R.A.S. che questa è una provvidenza interinale, che dovrà continuare fino a nuova Sovrana disposizione.

Lo partecipo pertanto a V.S. Ill.ma, per di Lei opportuna intelligenza e perchè accetti, in R. nome, il succitato Cavaliere ad aumentare il numero dei surriferiti marinari ne' sovraesposti termini; e con piena stima mi rinnovo

Di V.S. Ill.ma

Parma 10 luglio 1798

sottoscritto Dev.mo Obbl.o Servitore

Cesare Ventura

SPOGLI STATISTICI

TABELLA I

Appalti del ‹ Dazio grande della Mercanzia › con annessi i dazi: della ‹ Longa del Po ›, dell'‹ entrata delle porte ›, delle ‹ taverne d'Oltre Po e di Noceto › e ‹ degurie solite ›, della ‹ tratta del vino ed aceto › e del ‹ pesce fresco e salato ›.
(Si veda come documento tipico, il Documento 29 della presente raccolta)

Data	Appaltatore	Durata dello appalto	Canone annuo [1]	Note	Fonte
1546 dic. 28	Gaspare Lampugnani	anni 3	L. 44.300	eccetto il transito del sale forestiero.	ASPr: *Magistrato Camerale di Piacenza. Notai camerali*, not. Vespasiano Bigna
1547 dic. 31	Baldassare Castioni	anni 2	L. 50.340	eccetto il transito del sale forestiero.	Id.: *Ibid.* not. Vespasiano Bigna.
1549 genn. 7	Alessandro Castioni	anni 2	L. 53.500	eccetto il transito del sale forestiero.	Id.: *Ibid.* not. Vespasiano Bigna.
1565 dic. 30	Antonio Mercore	anni 3	L. 84.000	compreso il transito dei sali forestieri.	Id.: *Ibid.* not. Vespasiano Bigna.
1581 feb. 6	Porri, Litta, Briardini, Bassi, Notula, Negroli e Serona di Milano	anni 6	L. 109.000	compreso il transito dei sali forestieri.	Id.: *Ibid.* not. Onorio Coglialegna.
1607 dic. 31	Camillo Morando	anni 6	L. 108.400	compreso il transito dei sali forestieri.	Id.: *Ibid.* not. Cesare Ripa.
1623 apr. 24	Collegio dei mercanti di Piacenza	anni 7	L. 132.225	compreso il transito dei sali forestieri	Id.: *Ibid.* not. Cesare Bicocchi.
1633 dic. 22	Gio. Bernardo Morando	anni 6	L. 88.000	compreso il transito dei sali forestieri.	Id.: *Ibid.* not. Nicolò Rezzoali.

1. In lire, soldi e denari moneta di Piacenza.

Segue: TABELLA I

Data	Appaltatore	Durata dello appalto	Canone annuo	Note	Fonte
1638 giu. 26	Bernardo Parmeggiani	anni 3	L. 110.122,6	eccetto il transito dei sali forestieri e compresi invece i seguenti dazi: bollo del vino, beccarie, traverso del Po, grassina e comarco di Lugagnano.	ASPr: *Magistrato Camerale di Piacenza. Notai camerali*, not. Nicolò Rezzoali.
1641 mar. 6	Bernardo Parmeggiani	anni 3	L. 151.140	compreso il transito dei sali forestieri e tutti gli altri dazi sopraindicati.	ID.: *Ibid.* not. Nicolò Rezzoali.
1647 ag. 29	Bernardo Parmeggiani	anni 3	L. 260.000	compreso il transito dei sali forestieri e tutti gli altri dazi sopraindicati.	ID.: *Ibid.* not. Bartolomeo Fr. Chiappini.
1650 feb. 28	Pietro Martire Dioni	anni 3	L. 310.000	compreso il transito dei sali forestieri, con le addizionali della Comunità di Piacenza.	ID.: *Ibid.* not. Bartolomeo Fr. Chiappini.
1673 giu. 17	Girolamo ed altri Rossi	anni 6	L. 181.988 L. 43.062 (addiz. civiche)	eccetto il transito dei sali forestieri compresi i dazi della bolla del vino, beccarie e grassina.	ID.: *Ibid.* not. Ottavio Malaraggia.
1690 ott. 21	Antonino Ferri	anni 6	L. 260.000	eccetto il transito dei sali forestieri. Compresi i dazi: bolla del vino, beccarie, grassina, estrazione delle uova e del pollame.	ID.: *Ibid.* not. Alessandro Dosio.

Segue: TABELLA I

Data	Appaltatore	Durata dello appalto	Canone annuo	Note	Fonte
1710 genn. 7	capitano Lorenzo Tassi	anni 9	L. 281.666,13,4	eccetto il transito dei sali forestieri. Compresi i dazi: bolla del vino, beccarie, grassina, estrazione delle uova e del pollame.	ASPr. *Magistrato Camerale di Piacenza. Notai camerali*, not. Alessandro Dosio.
1720 mag. 14	Eustachio Martini	anni 9	L. 500.920,13,4	come sopra e in più il dazio delle undici imprese [2].	Id.: *Ibid.* not. Giuseppe Calderoni.
1752 ag. 22	Verdelli	anni 9	L. 520.000	eccetto il transito dei sali forestieri. Compreso il dazio del sapone, della grassina camerale e comunitativo, della scannatura in città, della prima imposta sopra l'olio d'oliva e da ardere, del contratto, estrazione e bollino del vino, e della bolletta delle persone.	Id.: *Ibid.* not. Giovanni Carlo Gobbi.

2. Il dazio delle undici imprese, cosidetto dal numero delle gabelle che venivano appaltate contemporaneamente ad un solo impresario, comprendeva: 1°) il dazio del vino che si vende in città o si estrae, 2°) il dazio del vino che si vende fuori città o si estrae dallo Stato, 3°) il dazio del vino che si vende nelle osterie al minuto dentro e fuori la città, 4°) il dazio dell'introduzione della legna e del carbone nella città, 5°) il dazio della scannatura dei suini per venderli nella città o nello Stato, 6°) il dazio sul contratto delle pelli bovine che si vendono in città, 7°) il dazio sulla vendita delle gallette (bachi da seta) e della seta. 8°) Dazio sul contratto dei suini, 9°) addizionale sulla contrattazione dei suini, 10°) dazio sulla contrattazione degli animali, 11°) addizionale al dazio delle gallette.

TABELLA II

Dazio del < porto > del Po < alla Romea > (Piacenza) quando è appaltato da solo.
(Si vedano per i documenti tipici, i Documenti 22-28 della presente raccolta).

Data	Appaltatore	Durata dello appalto	Canone annuo[1]	Note	Fonte
1558 dic. 23	Giovanni Durante	anni 3	L. 3.500		ASPr: *Magistrato Camerale di Piacenza. Notai camerali*, not. Vespasiano Bigna.
1564 dic. 19	Baldassarre della Scala	anni 3	L. 12.000		Id.: *Ibid.* not. Vespasiano Bigna.
1567 dic. 30	Cesare Agresti	anni 3	L. 15.500		Id.: *Ibid.* not. Vespasiano Bigna.
1570 dic. 19	Giacomo dall'Acqua	anni 3	L. 15.100		Id.: *Ibid.* not. Onorio Coglialegna.
1573 dic. 19	Giacomo dall'Acqua	anni 3	L. 16.050		Id.: *Ibid.* not. Onorio Coglialegna.
1578 apr. 9	Pigozzi	anni 3	L. 15.275		Id.: *Ibid.* not. Onorio Coglialegna.
1578 ott. 20	Giacomo dall'Acqua	anni 3	L. 18.700		Id.: *Ibid.* not. Onorio Coglialegna.
1582 feb. 17	Giacomo dall'Acqua	anni 3	L. 21.600		Id.: *Ibid.* not. Onorio Coglialegna.

1. In lire, soldi e denari, moneta di Piacenza.

Segue: TABELLA II

Data	Appaltatore	Durata dello appalto	Canone annuo	Note	Fonte
1584 dic. 30	Martani	anni 3	L. 21.500		ASPr: *Magistrato camerale di Piacenza. Notai camerali*, not. Onorio Coglialegna.
1587 dic. 24	Carminati	anni 3	L. 23.100		ID.: *Ibid.* not. Onorio Coglialegna.
1591 genn. 28	Pozzi	anni 3	L. 23.500		ID.: *Ibid.* not. Onorio Coglialegna.
1595 dic. 15	Giorgio Corvi	anni 6	L. 20.300		ID.: *Ibid.* not. Cesare Riva
1601 dic. 29	Antonio Berni	anni 3	L. 21.630		ID.: *Ibid.* not. Cesare Riva.
1604 genn. 2	Aurelio Piviani	anni 3	L. 21.630		ID.: *Ibid.* not. Cesare Riva.
1607 ott. 21	Ottavio Santi	anni 3	L. 22.430		ID.: *Ibid.* not. Cesare Riva.
1610 dic. 31	Giovanni Battista Balabeno	anni 3	L. 22.430		ID.: *Ibid.* not. Cesare Riva.
1613 dic. 30	Luigi Vitali	anni 6	L. 24.035		ID.: *Ibid.* not. Cesare Riva.
1620 ott. 20	Antonio Morando	anni 6	L. 24.040		ID.: *Ibid.* not. Cesare Riva.
1647 mar. 13	Grossi, Rizzi e Baderna	anni 6	L. 20.969,3,4		ID.: *Ibid.* not. Nicolò Rezzoali.
1662 sett. 27	Alessio Alberici Tadini	anni 6	L. 24.200		ID.: *Ibid.* not. Ottavio Malaraggia.

Segue: TABELLA II

Data	Appaltatore	Durata dello appalto	Canone annuo	Note	Fonte
1668 ott. 25	Giovanni Battista Montesissa	anni 6	L. 25.500		ASPr. *Magistrato Camerale di Piacenza. Notai Camerali*, not. Ottavio Malaraggia.
1674 sett. 28	Giambattista Corneli	anni 6	L. 29.000		Id.: *Ibid.* not. Ottavio Malaraggia.
1680 ott. 26	Gian Francesco Biondelli	anni 3	L. 26.550		Id.: *Ibid.* not. Ottavio Malaraggia.
1683 ott. 16	Gian Francesco Biondelli	anni 6	L. 30.000		Id.: *Ibid.* not. Ottavio Malaraggia.
1689 nov. 5	Gian Francesco Biondelli	anni 6	L. 33.000		Id.: *Ibid.* not. Ottavio Malaraggia.
1695 genn. 4	Guizzi	anni 6	L. 37.500		Id.: *Ibid.* not. Ottavio Malaraggia.
1701 lug. 9	Gian Francesco Biondelli	anni 9	L. 30.000		Id.: *Ibid.* not. Alessandro Dosio.
1710 lug. 28	Lorenzo Tassi e Gian Francesco Biondelli	anni 9	L. 35.000		Id.: *Ibid.* not. Alessandro Dosio.
1744 ag. 20	Giuseppe Anselmo Fubini	anni 6	L. 43.000	comprensivo dei porti di Veratto, Botto e Raganella	Id.: *Ibid.* not. Giuseppe Calderoni.
1749 ag. 1	Poliaga	anni 6	L. 48.250	compreso il porto di Veratto	Id.: *Ibid.* not. Giuseppe Calderoni.

TABELLA III

Convenzioni per il transito dei sali forestieri sulle acque del Po.
(Si vedano per i documenti tipici i Documenti 33-41 della presente raccolta).

Data	Stato	Contraenti, privati e aziende statali	Quantità	Durata	Canone	Fonte
1633 mar. 8	Milano	Giovanni Raynst appaltatore del sale grosso di Milano	moggia 5.000 annue (misura milanese)		per le prime 3.000 moggia soldi 55 per moggio, per le altre 2.000 soldi 45 per moggio.	ASPr: *Magistrato Camerale di Piacenza. Notai camerali*, not. Nicolò Rezzoali.
1644 dic. 3	Milano	Pietro Giov. Facchinetti	come sopra		come sopra	Id.: *Ibid.* not. Nicolò Rezzoali.
1652 giu. 3	Milano	Andrea Maggi	moggia milanesi 20.000	anni 6	7.200 ducatoni d'argento.	Id.: *Ibid.* not. Bartolomeo Fr. Chiappini.
1658 mar. 21	Milano	Carlo Francesco Cornalba	moggia milanesi 20.000	anni 6	9.000 ducatoni d'argento.	Id.: *Ibid.* not. Bartolomeo Fr. Chiappini.
1664 giu. 27	Milano	Carlo Francesco Cornalba	— —	anni 4 mesi 6	6.750 ducatoni d'argento.	Id.: *Ibid.* not. Ottavio Malaraggia.
1667 mag. 9	Milano	Bartolomeo Maggi	moggia milanesi 20.000	anni 6	9.000 ducatoni d'argento.	Id.: *Ibid.* not. Ottavio Malaraggia.
1678 ag. 23	da Pavia a Cremona	Cristoforo Grugni	moggia milanesi 1.000	anni 1	L. 9 di Milano per ogni moggia.	Id.: *ibid.*, not. Ottavio Malaraggia.
1679 giu. 10	—	—	moggia milanesi 12.000	anni 6	900 ducatoni d'argento l'anno.	Id.: *ibid.*, not. Ottavio Malaraggia.

Segue: TABELLA III

Data	Stato	Contraenti, privati e aziende statali	Quantità	Durata	Canone	Fonte
1685 nov. 9	Milano	Giuseppe Solari	moggia milanesi 18.000	anni 6	8.100 ducatoni d'argento (da L. 7,10 moneta di Milano).	ASPr: *Magistrato Camerale di Piacenza. Notai camerali*, not. Ottavio Malaraggia.
1705 feb. 13	Milano	Castelli e compagni impresari del sale di Milano	moggia 15.000 milanesi	anni 6	6.666,2/3 ducatoni d'argento.	Id.: *Ibid.* not. Alessandro Dosio.
1710 ott. 4	Milano	Crivelli e Brentano regolatori delle saline di Milano.	moggia 25.000 milanesi	anni 6	6.750 ducatoni d'argento.	Id.: *Ibid.* not. Alessandro Dosio.
1717 mag. 8	Milano	Giuseppe Angelo Crivelli e Pietro Fr. Clerici e compagni, regolatori generali delle saline di Milano.	15.000 moggia milanesi	anni 6	6.750 ducatoni d'argento (da L. 7,10 di Milano).	Id.: *Ibid.* not. Giuseppe Calderoni.
1722 ott. 31	Milano	Giacinto Alario e Pietro Francesco Clerici regolatori generali delle saline di Milano.	15.000 moggia milanesi	anni 6	6.750 ducatoni d'argento (da L. 7,10 di Milano).	Id.: *Ibid.* not. Giuseppe Calderoni.
1728 ag. 25	Milano	Regi appaltatori dei sali di Milano	20.000 moggia milanesi	anni 6	5.000 filippini.	Id.: *Ibid.* not. Giuseppe Calderoni.
1734 lug. 10	Milano	Amministratori generali della reggenza economica del sale di Milano	— —	anni 6	45 ducatoni d'argento ogni 100 moggia per il Ducato di Piacenza e ducatoni 8 e L. 60,6,3 per il Ducato di Parma.	Id.: *Ibid.* not. Giuseppe Calderoni.

Data	Stato	Contraenti, privati e aziende statali	Quantità	Durata	Canone	Fonte
1738 genn. 4	Milano	Gian Paolo Mollo e Giorgio Venini, regolatori dell'impresa generale del sale di Milano	— —	anni 6	come sopra	ASPr: *Magistrato Camerale di Piacenza. Notai camerali*, not. Giuseppe Calderoni.
1745 apr. 24	Milano	come sopra	12.343,1/3 moggia grosse di Venezia	anni 6 mesi 7	5.554 ducatoni d'argento (da L. 7,10 di Milano).	Id.: *Ibid.* not. Giuseppe Calderoni.
1749 ag. 25	Torino	R. Azienda delle Reali Gabelle di Torino	—	—	45 ducatoni d'arg. (da L. 7,10 di Milano) per ogni 100 moggia.	Id.: *Ibid.* not. Giovanni Carlo Gobbi.

TABELLA IV

Appalti della tassa di « fondacia » o fondo delle navi
(Si vedano come documenti tipici i Documenti 31-32 della presente raccolta).

Data	Appaltatore	Canone annuo [1]	Fonte
1611 genn. 11	Farnese Magnino	L. 150	ASPr: *Magistrato Camerale di Piacenza. Notai camerali*, not. Cesare Riva
1613 dic. 30	Farnese Magnino	L. 250	Id.: *Ibid.* not. Cesare Riva
1643 mag. 20	Baldassarre Grossi	Scudi 15	Id.: *Ibid.* not. Nicolò Rezzoali
1667 mar. 5	Pellegrino Giannola	L. 130	Id.: *Ibid.* not. Ottavio Malaraggia
1672 nov. 18	Giovanni Giannola	L. 150	Id.: *Ibid.* not. Ottavio Malaraggia
1691 genn. 27	Bagnara	L. 180	Id.: *Ibid.* not. Alessandro Dosio
1694 mar. 20	Bagnara	L. 160	Id.: *Ibid.* not. Alessandro Dosio
1715 feb. 9	Carlo Felice Tosi	L. 150	Id.: *Ibid.* not. Alessandro Dosio
1721 mar. 29	Carlo Felice Tosi	L. 180	Id.: *Ibid.* not. Giuseppe Calderoni
1728 giu. 5	Annibale Calamini	L. 180	Id.: *Iibd.* not. Giuseppe Calderoni
1732 feb. 16	Giovanni Battista Covi	L. 180	Id.: *Ibid.* not. Giuseppe Calderoni
1732 giu. 14	Giovanni Battista Covi	L. 250	Id.: *Ibid.* not. Giuseppe Calderoni
1736 nov. 26	Annibale Calamini	L. 180	Id.: *Iibd.* not. Giuseppe Calderoni

1. In lire, soldi, denari, moneta di Piacenza.

TABELLA V

Bilanci dell'Azienda della darsena del Po già commenda del Sacro Ordine costantiniano di san Giorgio appartenente alla comunità di Piacenza (1799-1806)
(Si veda come documento tipico il Documento 44 della presente raccolta).

N° del cedolone	Data	Entrata [1]	Uscita [1]	Utile netto [1]	Note	Fonte
1	1799, mar. 13-1802 ott. 31	52.172, 4,4	13.253, 8,9	38.918,15,7	Metà dell'utile va al Direttore dell'ufficio e l'altra alla Comunità.	ACPc: *Ufficio della Longa del Po* cartella 4
2	1802, ott. 25-1803, ott. 24	16.944, 5,6	7.777,15,6	9.166,10,–	»	»
3	1803	14.309, 2,–	3.689,19,–	10.619, 3,–	»	»
4	1804, nov. 1-1805, sett. 22	12.714, 3,–	3.156, 5,4	9.557,17,8	»	»
5	1805, sett. 23-1806, giu. 9	6.632,13,–	2.399,18,8	4.232,14,4	»	»

1. In lire, soldi, denari, moneta di Piacenza.

Agente della Darsena del Po (Piacenza secolo XIX): ufficiale preposto ai servizi fiscali ed amministrativi della ‹ Azienda della Darsena del Po ›, posto alle dipendenze dell'Amministratore o Direttore dell'Azienda stessa.

Amministratore della Darsena del Po (Piacenza secolo XIX): funzionario preposto all'amministrazione della ‹ Azienda della Darsena del Po › con il compenso della metà dei redditi della stessa.

Amministratori generali della Reggenza economica del Sale di Milano (Milano secolo XIX): responsabili dell'azienda di stato denominata ‹ Reggenza economica del sale › che gestiva il monopolio della vendita del sale.

Anziani: vedi ‹ Consiglio degli Anziani ›.

Appaltatori (regii) del sale di Milano (Milano secolo XVIII).

Assessore della Longa del Po (Piacenza secoli XVII-XVIII): giudice delegato nelle cause riguardanti conflitti di interessi tra gli utenti del Po e tra i membri della ‹ Corporazione dei paroni e navaroli del Po ›.

Azienda della Darsena del Po (Piacenza secolo XIX): ente comunitativo sottoposto alla sorveglianza della ‹ Regia civica Condeputazione sopra i beni ex-costantiniani › cui era demandata l'amministrazione dei diritti regali sulla navigazione fluviale già appartenuti alla ‹ Commenda della Longa del Po › del ‹ Sacro Ordine Costantiniano di san Giorgio › e trasferiti, dopo la confisca napoleonica (1779) alla Comunità di Piacenza.

Azienda (reale) delle Gabelle di Sua Maestà Sarda (Torino secolo XVIII): Azienda di Stato preposta all'amministrazione delle imposte indirette e dei monopoli.

Azienda (reale) del regio Patrimonio (Parma secolo XVIII): separata dalla Segreteria di Stato con Decreto del 3 maggio 1749, fu preposta esclusivamente agli affari finanziari di Casa e di Corte. Era retta da un ‹ Direttore generale › e prese anche il nome di ‹ Direzione generale ›. Fu soppressa il 9 dicembre 1784.

Bargello (Guastalla secolo XVIII): capo del corpo delle guardie di polizia.

Bergantino (ufficio del) (Piacenza secolo XVI-XIX): ufficio di polizia fluviale dipendente dal Magistrato Camerale di Piacenza fino al 1756 e successivamente dal ‹ Supremo Magistrato delle rr. Finanze di Parma ›.

Camera apostolica di Piacenza (Piacenza secolo XVI): complesso dei beni e dei diritti patrimoniali e demaniali di pertinenza dello Stato nel Ducato piacentino durante il periodo della dominazione pontificia.

Camera cesarea di Milano (Milano secolo XVI): complesso dei beni e dei diritti patrimoniali e demaniali di pertinenza dello Stato di Milano durante il periodo della dominazione asburgica.

Camera ducale di Guastalla (Guastalla secolo XVIII): complesso dei beni e dei diritti patrimoniali e demaniali di pertinenza dello Stato nel Ducato di Guastalla durante il periodo del Principato Borbonico.

Camera ducale di Milano (Milano secoli XIV-XVI): complesso dei beni e dei diritti patrimoniali e demaniali di pertinenza dello Stato durante il periodo della dominazione visconteo-sforzesca.

Camera ducale (o regia ducale) di Parma (Parma secoli XVI-XVIII): complesso dei beni e dei diritti patrimoniali e demaniali di pertinenza dello Stato nel Ducato di Parma durante il periodo del Principato Farnesiano-Borbonico.

Camera ducale (o regia ducale) di Piacenza (Piacenza secoli XVI-XVIII): complesso dei beni e dei diritti patrimoniali e demaniali di pertinenza dello Stato nel Ducato di Piacenza durante il periodo del Principato Farnesiano-Borbonico.

Camera imperiale: complesso dei beni di natura patrimoniale e demaniale di pertinenza dell'Impero.

Camera regia: complesso dei beni di natura patrimoniale e demaniale di pertinenza del Regno d'Italia.

Camera regia di Torino (Torino secolo XVIII): complesso dei beni e dei diritti patrimoniali e demaniali di pertinenza del Regno di Sardegna.

Camerari di Sua Altezza Serenissima (Piacenza secolo XVI): addetti alla ‹ Camera ducale (o regia ducale) di Piacenza ›.

Cancelleria d'Annona di Parma (Parma secolo XVIII): ufficio esecutivo della ‹ Real Giunta d'Annona › del Ducato di Parma.

Cancelleria della Camera ducale di Piacenza (Piacenza secoli XVI-XVIII): ufficio di segreteria del Magistrato Camerale di Piacenza.

Cancelleria ducale di Milano: vedi ‹ Segreteria ducale sforzesca ›.

Cancelleria sforzesca: vedi ‹ Segreteria ducale sforzesca ›.

Cancelliere della Camera ducale di Piacenza (Piacenza secoli XVI-XVIII): ufficiale della ‹ Cancelleria della Camera ducale di Piacenza ›.

Cancelliere civico (Piacenza secoli XVIII XIX): ufficiale addetto alla ‹ Cancelleria della Comunità di Piacenza ›.

Cancelliere della Longa del Po: vedi ‹ Cancelliere dell'Ufficio della Darsena ›.

Cancelliere del Governatore di Piacenza (Piacenza secolo XVIII): ufficiale addetto alla ‹ Cancelleria del Governatore di Piacenza ›.

Cancelliere del Magistrato Camerale di Piacenza: vedi ‹ Cancelliere della Camera ducale di Piacenza ›.

Cancelliere dell'Ufficio dei confini di Piacenza (Piacenza secoli XVI-XVIII): ufficiale addetto alla ‹ Cancelleria dell'Ufficio dei confini di Piacenza ›.

Cancelliere dell'Ufficio della Darsena (Piacenza secoli XVI-XVIII): ufficiale addetto alla ‹ Cancelleria dell'Ufficio della Darsena ›.

Capitaneato della Longa del Po: vedi ‹ Governatorato della Longa del Po ›.

Capitano luogotenente del Bergantino (Piacenza secoli XVI-XIX): ufficiale preposto al comando degli uomini in servizio presso l'‹ Ufficio del Bergantino ›.

Capitano della Darsena (Piacenza secoli XVI-XVIII): ufficiale addetto alla direzione dell'‹ Ufficio della Darsena › posto alle dipendenze dirette del Magistrato Camerale di Piacenza fino al 1718 e successivamente del ‹ Governatore della Longa del Po ›.

Capitano della Longa: vedi ‹ Capitano della Darsena ›.

Capitano del Naviglio ducale di Milano (Milano secoli XV-XVI): funzionario stipendiato di nomina ducale posto alle dirette dipendenze del Duca, cui era affidata la direzione di tutti i servizi civili e militari connessi alla navigazione fluviale ed il comando delle ‹ Corporazioni di paroni e navaroli › delle città rivierasche del Ducato. In periodo di pace prende anche il nome di ‹ Commissario generale del Po ›.

Capitano di Piacenza (Piacenza secoli XV-XVI): funzionario stipendiato di nomina ducale posto alle dirette dipendenze del Duca di Milano, cui era affidata la custodia e la difesa della rocca principale o di tutte le rocche della città di Piacenza.

Capitano del Po (Piacenza secoli XV-XVI): Luogotenente nella città e distretto di Piacenza del ‹ Capitano del Naviglio ducale di Milano ›.

Capo del Sacro Ordine costantiniano di san Giorgio: vedi ‹ Gran Maestro del Sacro Ordine costantiniano di san Giorgio ›.

Caporale del Bergantino (Piacenza secoli XVI-XIX): ufficiale addetto al comando degli uomini di guardia al Bergantino, posto alle dipendenze del ‹ Capitano luogotenente del Bergantino ›.

Cassa camerale: vedi ‹ Cassa ducale di Piacenza ›.

Cassa civica (Piacenza secolo XIX): tesoreria della Comunità di Piacenza.

Cassa ducale di Guastalla (Guastalla secolo XVIII): tesoreria della ‹ Camera ducale di Guastalla ›.

Cassa ducale di Parma (Parma secoli XVI-XVIII): tesoreria del ‹ Magistrato camerale di Parma ›.

Cassa ducale di Piacenza (Piacenza secoli XVI-XVIII): tesoreria del Magistrato Camerale di Piacenza.

Cassa delle Finanze (Parma secoli XVIII-XIX): tesoreria della ‹ R. Azienda del R. Patrimonio › e degli altri organi finanziari dello Stato.

Coadiutoria del Banco Oltre Trebbia dell'Ufficio criminale (Piacenza secolo XVIII): ufficio di polizia dipendente dall'‹ Ufficio criminale di Piacenza › con competenza sul territorio d'Oltre Trebbia.

Collaterale generale delle Milizie (Parma secoli XVI-XVIII): comandante in capo di tutte le milizie dei Ducati di Parma e Piacenza.

Collegio dei Mercanti di Piacenza (Piacenza secoli XIV-XVIII): collegio federativo raggruppante tutte le corporazioni di arti e mestieri, delegato a speciali funzioni pubbliche attinenti la regolamentazione del commercio e delle industrie e dotato di poteri giurisdizionali e fiscali nei confronti degli associati.

Comandante della Piazza di Piacenza (Piacenza secolo XIX): comandante delle truppe di stanza a Piacenza durante l'occupazione francese.

Comarco al Po: vedi ‹ Ufficio della Darsena ›.

Commenda della Longa del Po di Piacenza (Piacenza secolo XVIII): complesso dei diritti regali e fiscali spettanti all'‹ Ufficio della Darsena di Piacenza › ceduti nel 1718 dal Duca Francesco Farnese al ‹ Sacro Ordine costantiniano di san Giorgio › e goduti da questo fino all'espropriazione napoleonica del 1799.

Commendatore della Longa del Po di Piacenza: vedi ‹ Governatore della Longa del Po di Piacenza ›.

Commendatoria della Longa del Po di Piacenza: vedi ‹ Governatorato della Longa del Po di Piacenza ›.

Commissari delle Finanze (Parma secolo XIX): funzionari dell'azienda di Stato ‹ Regia economica › preposta all'amministrazione delle imposte indirette e dei monopoli.

Commissari alle Esenzioni ed alle Riforme sulle tasse (Milano secoli XV-XVI): funzionari di nomina ducale che avevano il compito di tenere aggiornati i registri degli esenti dalle imposte e di riformare i compartiti o ruoli per la riscossione delle imposte dirette.

Commissario ducale di Piacenza (Piacenza secoli XV-XVI): inizialmente questa magistratura ducale, propria della dominazione visconteo-sforzesca, ha un carattere straordinario: il ‹ Commissario ducale › è un giudice delegato dal Duca per risolvere importanti conflitti giurisdizionali che toccano molto da vicino lo Stato e che il Duca, appunto in relazione alla loro particolare delicatezza, sottrae al giusdicente ordinario della città o distretto (Podestà) ed avoca a sè. Successivamente col Decreto di Filippo Maria Visconti del 2 ottobre 1423 tale magistratura viene istituzionalizzata. Lo stesso Decreto ne fissa le competenze sulle materie feudali, fiscali ed altre concernenti genericamente la custodia e la conservazione dello Stato del Signore. Da allora assume le caratteristiche di una magistratura ordinaria vera e propria. Il ‹ Commissario ducale › riceve il soldo dal Duca e dura in carica a suo beneplacito. Durante i periodi di pace è di solito anche il Luogotenente del Duca nel distretto e lo rappresenta a tutti gli effetti con il compito di dirigere e coordinare tutti gli affari politici ed amministrativi.

Commissario generale del Po (Piacenza secoli XV-XVI): vedi ‹ Capitano del Naviglio ducale ›.

Commissario sulla Tassa dei cavalli (Piacenza secoli XV-XVI): funzionario ducale e giudice delegato preposto alla compilazione, assieme ai ‹ Deputati al compartito della tassa dei cavalli ›, dei ruoli per l'esazione dell'imposta ed alla risoluzione dei conflitti giurisdizionali relativi.

Commissario sulla Tassa del sale (Piacenza secoli XV-XVI): funzionario ducale e giudice delegato preposto alla compilazione, assieme ai ‹ Deputati al compartito della tassa del sale ›, dei ruoli per l'esazione dell'imposta ed alla risoluzione dei conflitti giurisdizionali relativi.

Computisteria ducale (Piacenza secoli XVI-XVIII): ufficio del Magistrato Camerale di Piacenza preposto alla tenuta dei conti delle entrate ed uscite camerali ed alla autorizzazione delle spese e degli incassi, ufficio diretto da un ‹ Computista generale ›.

Condeputazione (regia) civica sopra i beni ex-costantiniani (Piacenza secoli XVIII-XIX): organismo comunitativo sottoposto a sorveglianza governativa, preposto all'amministrazione dei beni già appartenuti al ‹ Sacro Ordine costantiniano di san Giorgio › confiscati da Napoleone I ed alienati nel 1799 alle Comunità di Parma e Piacenza.

Congregazione di Reggimento (Piacenza secoli XVIII-XIX): organismo comunitativo presieduto dal Governatore della città e preposto all'amministrazione delle spese militari a carico della Comunità.

Congregazione di Sanità (Piacenza secoli XVI-XIX): organismo comunitativo presieduto dal Governatore della città, preposto alla cura della salute pubblica.

Congregazione sopra gli argini del Po (Piacenza secoli XVII-XVIII): consorzio coattivo di proprietari di terre attigue al Po, sottoposto alla sorveglianza del Governatore della città, cui era demandata la costruzione e la manutenzione degli argini del fiume.

Connestabile: vedi ‹ Custode delle porte ›.

Conservatori della Congregazione di Sanità (Piacenza secoli XVI-XIX): membri della ‹ Congregazione di Sanità ›.

Consigliere del Regio Supremo Consiglio (Piacenza secoli XVI-XVIII): membro del ‹ Supremo (regio) Consiglio di Giustizia e Grazia di Piacenza ›.

Consiglio degli Anziani (Piacenza secolo XIV-XIX): Consiglio ristretto della Comunità, composto in genere di dodici membri, scelti di solito per sorteggio, a turno, in rappresentanza delle varie ‹ squadre ›, tra i membri del ‹ Consiglio generale ›, (le modalità di nomina variano col variare dei poteri pubblici succedutisi nella città dal 1300 all'inizio del 1800, con una progressiva accentuazione dell'intervento dell'autorità governativa). Il Consiglio costituisce una specie di giunta esecutiva dell'organo deliberante maggiore: il ‹ Consiglio generale dei Sapienti della città di Piacenza › detto più tardi semplicemente ‹ Consiglio generale ›. I membri duravano in carica da uno a sei mesi. Il Consiglio era presieduto nei secoli XIV e XV direttamente dal Podestà o dal suo Vicario, nei secoli successivi da un ‹ Priore del Consiglio degli Anziani › ed era sottoposto alla sorveglianza, dalla fine del secolo XV in avanti, del Luogotenente o Governatore della città. Sbrigava gli affari di normale amministrazione; partecipava, in rappresentanza del Comune, insieme al Podestà e al Sindaco o Procuratore del Comune, agli atti di interesse del Comune. L'organo fu soppresso durante la dominazione francese coll'avvento della ‹ Mairie › (1806).

Consiglio generale della città di Piacenza (Piacenza secolo XIV-XIX): organo deliberativo e di governo della Comunità. Il numero dei membri, le

modalità di elezione e le sue competenze variarono moltissimo nell'arco della sua esistenza, dalla fine dell'epoca consolare alla istituzione della ‹ Mairie › francese (1806). Nel secolo XIII il numero dei suoi componenti era di seicento (cento per ognuna delle sei porte cittadine) designati da una Commissione di 24 membri (4 per ogni porta di cui due ‹ milites › e due ‹ populares ›). Coll'avvento della Signoria i membri del Consiglio sono nominati direttamente dal Signore o scelti da una Commissione eletta dal ‹ Consiglio degli Anziani › cui partecipavano di diritto, in rappresentanza del Signore, il Podestà ed il ‹ Referendario ducale › (in questo caso la ratifica della nomina spetta però sempre al Signore). Durante la dominazione Visconteo-Sforzesca (1336-1512) il loro numero fu inizialmente di 180, ridotto, nel 1418, a 120. Nell'epoca della dominazione pontificia (1512-1545) fu attuata una significativa riforma del ‹ Consiglio generale › secondo la quale tutta la cittadinanza venne divisa in quattro squadre, che rappresentavano le tradizionali quattro casate, quelle dei Landi e degli Anguissola (di derivazione ghibellina) e quelle degli Scotti e dei Fontana-Fulgosi (di derivazione guelfa). Tale ripartizione mirava a superare il prepotere dell'alta aristocrazia nel governo della città, immettendo nel Consiglio, in misura proporzionata, anche elementi della piccola nobiltà e della borghesia. A tale scopo le squadre furono suddivise in tre classi: ‹ Magnifici › (nobiltà di rango), ‹ nobiles › (piccola nobiltà) e ‹ populares › (media borghesia). Ogni due anni venivano scelti mediante sorteggio trentasei rappresentanti per ciascuna squadra (dodici per ogni classe), in totale centoquarantaquattro individui dai quali era costituito il ‹ Consiglio generale ›. Tale sistema rimase in vigore, senza sostanziali modifiche, fino alla riforma francese dell'amministrazione comunale (1806).

Consiglio (Supremo) regio ducale di Giustizia e Grazia (Piacenza secoli XVI-XIX): suprema magistratura giudiziaria dello Stato durante il Principato Farnesiano-Borbonico. Istituita da Pier Luigi Farnese nel 1545, aveva inizialmente competenze di carattere esclusivamente giudiziario. Risiedeva a Piacenza ma estendeva la sua giurisdizione su tutti e due i Ducati: quello di Parma e di Piacenza. Era composta da un Presidente, dai Governatori delle due città capoluogo dei Ducati e da quattro Consiglieri. Coll'avvento di Ottavio Farnese (1558) questo organismo sostituì il ‹ Consiglio ducale segreto › e divenne l'organo di controllo dell'Amministrazione. Veniva consultato dal Duca sui maggiori affari pubblici, esprimeva pareri, voti e consulte, interinava le patenti, i privilegi ed i decreti sovrani, aveva sopratutto competenza nelle materie giurisdizionali e feudali. Nel 1781 coll'istituzione di un analogo Consiglio a Parma, limitò la sua giurisdizione al Ducato piacentino. Fu soppresso definitivamente nel 1804 in seguito alla riforma giudiziaria francese.

Consoli delle squadre dei paroni e marinai del Po (Piacenza secoli XV-XVIII): marinai o paroni anziani, eletti generalmente a scheda segreta, pre-

posti alla direzione delle squadre degli iscritti alla ‹ Corporazione dei paroni e navaroli del Po ›, istituite presso ciascuno dei comuni rivieraschi del Ducato piacentino.

Consoli dei Comuni (Piacenza secoli XIV-XIX): funzionari prima elettivi, poi di nomina del Governatore, rappresentanti legali, nei confronti del Comune di Piacenza, degli uomini delle ville (o agglomerati rurali) che contavano più di dieci fuochi, non infeudati nè eretti in Comuni rurali, dipendenti quindi direttamente dal Comune di Piacenza. Esercitavano prevalentemente funzioni fiscali e di sorveglianza annonaria. Durante il Principato Farnesiano-Borbonico (1545-1802) dipendevano direttamente dal Governatore e dalla ‹ Congregazione dei Comuni ›.

Consoli di Giustizia (Piacenza secoli XII-XIII): in numero di due facevano parte del ‹ Collegio dei Consoli › della città (di solito di sei membri) con competenze esclusivamente giudiziarie.

Consoli della Corporazione dei paroni e navaroli del Po: vedi ‹ Consoli delle squadre dei paroni e marinai del Po ›.

Controscrittore civico (Piacenza secoli XVIII-XIX): ufficiale addetto alla ‹ Controscrittoria civica ›.

Controscrittoria civica (Piacenza secoli XVIII-XIX): ufficio di ragioneria della Comunità.

Corporazione dei paroni e marinai del Po (Piacenza secoli XIV-XIX): corporazione di categoria che raggruppava gli addetti alla navigazione fluviale sul Po e in genere gli utenti delle acque del fiume (barcaroli, pescatori, molinari ecc.) che si suddividevano in due classi: l'una imprenditoriale, quella dei paroni, l'altra dei prestatori d'opera, quella dei marinai o navaroli. Sorta agli albori del Comune medioevale, godette di grande autonomia e di notevole prosperità economica fino all'avvento della Signoria Viscontea (1336). Successivamente ebbe, sotto i Visconti, gli Sforza ed il Principato Farnesiano-Borbonico, uno stato giuridico particolare e privilegiato. Sfuggì all'incorporazione nel ‹ Collegio dei Mercanti › e costituì uno speciale corpo posto alle dirette dipendenze dei Duchi per impieghi civili e militari inerenti all'uso delle acque fluviali. Da allora tuttavia la sua autonomia andò progressivamente diminuendo. Era governata da funzionari di nomina ducale che provvedevano all'arruolamento degli uomini e alla formazione delle matricole. I suoi iscritti andavano esenti dal servizio militare e da tutte le imposte erariali e comunali ed erano tenuti ad alcuni servizi di pubblica utilità, quali la guardia al Bergantino ducale; erano inoltre arruolati in caso di calamità naturali (piene ed inondazioni) o in caso di eventi bellici (guerre fluviali, servizi di custodia al fiume ecc.). Durante la dominazione Visconteo-Sforzesca la Corporazione, che prendeva anche il nome di Paratico e più tardi di Università, contava 76 iscritti, suddivisi in due squadre; l'una comprendente tutti i Comuni rivieraschi della riva destra del Po, l'altra quelli della riva sinistra. Durante il Principato Farnesiano-Borbonico gli iscritti arrivarono al numero di seicento, suddivisi in otto squadre, quat-

tro delle quali situate nell'Oltrepò (Mezzana Oltrepò, Caselle Landi, Minuta Valleria e San Rocco) e quattro sulla riva piacentina (Piacenza, Calendasco e Boscone Cesano, Mezzana, Mortizza e Zerbo). A ciascuna delle squadre era preposto un Console. Col l'inizio del secolo XVIII la Corporazione passò al servizio del ‹ Governatorato della Longa del Po › appartenente al ‹ Sacro Ordine costantiniano di san Giorgio › e fu posta alle dirette dipendenze del ‹ Governatore della Longa del Po ›. Col passaggio dell'Oltrepò piacentino alla Repubblica Cisalpina (1799) e colla soppressione della ‹ Commenda della Longa › (1799) la Corporazione perse tutta la sua importanza ed all'inizio del secolo XIX fu definitivamente soppressa.

Corriere della Comunità di Piacenza (Piacenza secol, XIV-XIX): ufficiale della Comunità addetto al recapito di notificazioni ed avvisi.

Corriere del Magistrato Camerale (Piacenza secoli XVI-XVIII): ufficiale del Magistrato Camerale addetto al recapito di notificazioni ed avvisi.

Custode delle Porte (Piacenza secoli XIV-XV): ufficiale, di nomina ducale, preposto alla custodia delle porte della città, avente alle dipendenze un certo numero di armati.

Darsena: vedi ‹ Azienda della Darsena › e ‹ Ufficio della Darsena › o ‹ Longa del Po ›.

Dazio delle Beccarie (Piacenza secoli XIV-XVIII): imposta sulla macellazione e sulla vendita al minuto delle carni fresche.

Dazio della Bolla del vino (Piacenza secoli XIV-XVIII): imposta sulla vendita al minuto del vino.

Dazio della Bolletta delle persone (Piacenza secoli XV-XVIII): imposta sull'ingresso e sul soggiorno dei forestieri in città.

Dazio sulla contrattazione degli animali (Piacenza secoli XIV-XVIII): imposta sulla compravendita del bestiame.

Dazio sui contratti (Piacenza secoli XIV-XVIII): imposta gravante su tutti gli atti concernenti trasferimenti di immobili.

Dazio sui contratti dei suini (Piacenza secoli XVII-XVIII): imposta sulla compravendita dei suini.

Dazio delle degurie solite (Piacenza secolo XVIII): unificazione di tutte le imposte sul consumo e sulla produzione che si raccoglievano nelle ‹ degurie ›, circoscrizioni fiscali del distretto non comprendenti la città.

Dazio sull'estrazione e bollino del vino (Piacenza secolo XVIII): imposta sull'esportazione del vino.

Dazio sull'estrazione delle uova e del pollame (Piacenza secoli XVII-XVIII): imposta sulla esportazione delle uova e del pollame.

Dazio del fondo delle navi (Piacenza secoli XIV-XVIII): tassa gravante sulle navi alla fonda presso la piarda di Piacenza.

Dazio delle gallette e della seta (Piacenza secoli XVII-XVIII): imposta sul commercio dei bozzoli da seta e sui semilavorati di seta.

Dazio della grassina (Piacenza secoli XVII-XVIII): imposta sulla macellazione e vendita al minuto delle carni suine.

Dazio di Guastalla (Guastalla secolo XVIII): diritto doganale sul Po a Guastalla.

Dazio dell'ingresso delle porte (Piacenza secoli XIV-XVIII): imposta di pedaggio per l'ingresso di persone e di mercanzie in città, (colla metà del secolo XVI appaltata quasi sempre assieme al dazio della mercanzia e poi confusasi definitivamente con quest'ultimo).

Dazio della Longa e traverso del Po (Piacenza secoli XIV-XVIII): imposta di pedaggio gravante sulle mercanzie che passavano o attraversavano il fiume a Piacenza, (dalla metà del secolo XVI appaltato quasi sempre assieme al dazio della mercanzia e poi confusosi definitivamente con quest'ultimo).

Dazio dell'introduzione della legna e del carbone (Piacenza secolo XVIII): imposta sull'introduzione della legna e del carbone in città.

Dazio della mercanzia (o dazio grande della mercanzia) (Piacenza secoli XIV-XVIII): imposta generale sul commercio che colpiva tutte le merci vendute nel Ducato, importate ed esportate o di passaggio. Appositi tariffari contenuti nei capitolati d'appalto, il più antico dei quali risale al 1380, fissavano la tangente dell'imposta in base al valore delle merci.

Dazio sopra l'olio d'oliva e da ardere (Piacenza secolo XVIII): imposta sul commercio dell'olio d'oliva e da ardere (già privativa ducale).

Dazio sulle pelli bovine (Piacenza secolo XVIII): imposta sulla contrattazione delle pelli bovine.

Dazio sul pesce fresco e salato (Piacenza secoli XIV-XVIII): imposta sulla vendita del pesce al minuto.

Dazio del porto grande (o alla Romea) (Piacenza secoli XIV-XVIII): tassa di pedaggio dovuta da passeggeri e merci che attraversavano il fiume Po a Piacenza su apposito traghetto o ‹ porto › collegante la via Emilia (o Romea) dalla sponda piacentina fuori porta Borghetto a quella lombarda in località di San Rocco al Porto.

Dazio del sapone (Piacenza secolo XVIII): imposta sul commercio del sapone (già privativa ducale).

Dazio della scannatura: vedi ‹ Dazio delle beccarie ›.

Dazio delle taverne d'Oltre Po e Noceto (Piacenza secoli XVI-XVIII): privativa ducale di osteria nell'Oltrepò Piacentino, ceduta in appalto a privati, generalmente assieme al ‹ Dazio della mercanzia ›.

Dazio sul transito dei sali sul Po (Piacenza secoli XVI-XVIII): diritto doganale sul passaggio dei sali provenienti da Venezia e diretti verso Milano e Torino, regolato da apposite convenzioni tra gli Stati interessati, nelle quali si stabilivano i quantitativi ed i tributi. L'esazione di tale diritto era prevalentemente gestita in economia ed in qualche caso appaltata assieme al ‹ Dazio della mercanzia ›.

Dazio della tratta del vino e dell'aceto (Piacenza secoli XIV-XVIII): imposta sulla compravendita, sull'importazione e sull'esportazione del vino e dell'aceto all'ingrosso (di solito appaltata assieme al ‹ Dazio della mercanzia ›).

Dazio del vino venduto in città (Piacenza secolo XVIII): vedi ‹ Dazio della bolla del vino ›.

Dazio del vino venduto fuori città (Piacenza secolo XVIII): vedi ‹ Dazio della bolla del vino ›.

Dazio del vino venduto al minuto (Piacenza secolo XVIII). vedi ‹ Dazio della bolla del vino ›.

Delegato della Regia Camera ducale di Piacenza (Piacenza secoli XVIII-XIX): magistrato, istituito dopo la soppressione del Magistrato Camerale di Piacenza e la creazione del ‹ Supremo Magistrato delle RR. Finanze di Parma › (1756), delegato dall'organismo finanziario centrale all'amministrazione dei beni camerali del Ducato piacentino ed al contenzioso tributario.

Direttore dell'Azienda della Darsena: vedi ‹ Amministratore dell'Azienda della Darsena ›.

Direzione generale di Parma: vedi ‹ Azienda (reale) del regio Patrimonio ›.

Diritto di corda (secoli VIII-XIII): tassa dovuta per l'attracco delle imbarcazioni alla riva.

Diritto di fondacia: vedi ‹ Dazio del fondo delle navi ›.

Diritto di naulo (secoli VIII-XIII): tassa dovuta per l'uso di imbarcazioni di proprietà camerale o di concessionari.

Diritto di palifictura (secoli VIII-XIII): tassa dovuta per l'attracco delle imbarcazioni ai pontili.

Diritto di pesca (secoli VIII-XVIII): privativa regale o ducale sulla pesca in acque camerali, spesso ceduta a privati.

Diritto di porto (secoli VIII-XIII): tassa di pedaggio sul fiume di pertinenza camerale, ma spesso ceduta a privati.

Diritto di ripatico (secoli VIII-XIII): tassa dovuta per l'occupazione delle rive del fiume da parte delle imbarcazioni in sosta o in transito.

Diritto di traghetto (secoli VIII-XIII): vedi ‹ Diritto di porto ›.

Dogana del Basso Parmigiano (Parma secolo XVIII): ufficio camerale per l'esazione dei dazi sul fiume Po, ubicato in località Torricella Parmigiana.

Dogana di Guastalla (Guastalla secolo XVIII): ufficio camerale per la esazione dei dazi sul fiume Po.

Errario (regio) (Parma secolo XVIII): complesso dei beni e dei diritti erariali di spettanza dei Ducati di Parma e Piacenza.

Ferma generale (Parma secolo XVIII): creata nel 1756 ed affidata a Michele Patè (dal 1756 al 1765) e successivamente a Tommaso Galuzzi, costituiva un nuovo sistema di appalto generale di tutti i dazi del Ducato ad un unico impresario che poi a sua volta li subappaltava.

Ferma (regia) mista (Parma secolo XVIII): istituita nel 1785, costituisce un sistema misto di gestione delle imposte erariali tra quello diretto o in economia e quello in appalto, a tale gestione partecipavano infatti rappresentanti degli organismi fiscali insieme ad una società privata di amministratori.

Fermiere generale (Parma secolo XVIII): appaltatore della ‹ Ferma generale ›.

Fermieri di Milano (Milano secolo XVIII): appaltatori della ‹ Ferma dello Stato di Milano ›.

Fisco (regio ducale) (Parma secolo XVIII): complesso dei diritti fiscali di

pertinenza dei Ducati di Parma e Piacenza.

Fondacia (Piacenza secoli XIV-XVIII): vedi ‹ Dazio del fondo delle navi ›.

Gabella: vedi Dazio.

Giudice dei Malefici (Piacenza secoli XIV-XVI): Giudice della ‹ curia › del Podestà competente nella materia criminale.

Giudice delle Gabelle (Piacenza secoli XIV-XVI): giudice della ‹ curia › del Podestà competente nella materia fiscale e del contenzioso tributario.

Giunta (real) d'Annona (Piacenza secolo XVIII): istituita con Decreto del Duca Filippo Borbone nel 1751, con giurisdizione sul Ducato di Piacenza, era presieduta dal Governatore ed aveva competenza su tutte le materie annonarie: regolava il mercato dei cereali, rilasciava le licenze di esportazione dei generi commestibili, durante le carestie provvedeva ai sequestri ed alla distribuzione delle derrate alimentari.

Governatorato della Longa del Po (Piacenza secolo XVIII): amministrazione, a carattere particolaristico e separato, della navigazione fluviale sulla Darsena di Piacenza e lungo il Po nel Ducato, preposta a tutti i servizi fluviali, eccetto quelli di polizia. Apparteneva al ‹ Sacro Ordine costantiniano di san Giorgio › al quale erano state devolute nel 1718 tutte le regalie afferenti tali servizi, complesso di diritti eretto in ‹ Commenda della Longa del Po ›. Fu soppressa coll'incameramento napoleonico della Commenda nel 1799.

Governatore della Longa del Po (Piacenza secolo XVIII): concessionario della ‹ Commenda della Longa del Po › ed amministratore del ‹ Governatorato della Longa del Po ›. La carica veniva affidata ad un patrizio piacentino o parmigiano che aveva esercitato incarichi di Corte ed era membro del ‹ Sacro Ordine costantiniano di san Giorgio ›. Era investito della Commenda dal ‹ Gran Maestro dell'Ordine › e, dopo il trasferimento di Carlo Borbone, Capo dell'Ordine, a Napoli (1734), dal Gran Priore su delega del Gran Maestro. Una volta ricevuta l'investitura il ‹ Commendatore › era insediato dal Magistrato Camerale nella carica di ‹ Governatore della Longa › con atto di ‹ tenuta › generalmente rogato da un notaio camerale alla presenza del Procuratore Camerale. Il ‹ Governatore della Longa › era il capo riconosciuto della ‹ Corporazione dei paroni e navaroli del Po ›, emanava norme sulla navigazione, sopraintendeva all'arruolamento dei marinai ed amministrava la giustizia tra gli utenti del fiume a mezzo di un giudice delegato detto ‹ Assessore della Longa ›. Generalmente il Governatore subappaltava i servizi e l'esazione delle regalie fluviali ad un ‹ Conduttore o Capitano della Longa del Po › e si avvaleva di un ‹ Cancelliere della Longa del Po › per la redazione degli atti: registri di ‹ sigurtà › offerta dei naviganti, matricole degli iscritti alla ‹ Corporazione dei paroni e navaroli › ecc.

I ‹ Governatori della Longa › furono:
Dal Becco conte Ottavio, parmense (1718-1740);

Anguissola marchese Carlo, piacentino (1740-1749);
Tarasconi Smeraldi marchese Raffaele, parmense (1749-1752);
Anguissola conte Giovanni, piacentino (1752-1766);
Rocca conte Giuseppe, piacentino (1766-?);
Villa Maruffi conte Giulio, piacentino (?-1799).

Governatore di Piacenza (Piacenza secoli XVI-XIX): magistratura tipica del Principato Farnesiano-Borbonico (1545-1802) sebbene abbia dei precedenti nel Luogotenente o ‹ Commissario luogotenente › del periodo visconteo-sforzesco e nel ‹ Vicelegato apostolico › del periodo pontificio. Aveva funzioni giurisdizionali, di amministrazione diretta e di controllo nell'ambito del Ducato. Erede dei poteri giurisdizionali del Podestà, il Governatore era il giudice ordinario di prima istanza (Maggior Magistrato) di tutto il Ducato ed era membro, insieme al collega di Parma, del ‹ Consiglio Supremo di Giustizia e Grazia ›. Sopraintendeva a tutta l'amministrazione pubblica civile del Ducato, presiedeva di diritto gli organismi comunitativi (Congregazioni) e governativi (Giunte) che avevano competenza sulle materie annonaria, censuaria, di polizia, edilizia, salute pubblica, alloggi militari e a tutti i consorzi coattivi. Esercitava il controllo governativo sulle corporazioni territoriali e su quelle di categoria.

Gran Maestro del Sacro Ordine costantiniano di san Giorgio: titolare e capo del ‹ Sacro Ordine costantiniano di san Giorgio ›.

Gran Priore del Sacro Ordine costantiniano di san Giorgio: grado gerarchico del ‹ Sacro Ordine costantiniano di san Giorgio ›. Carica che veniva subito dopo quella di Gran Maestro.

Longa del Po: vedi ‹ Ufficio della Darsena o della Longa del Po › e ‹ Governatorato della Longa del Po ›.

Luogotenente del Bergantino: vedi ‹ Capitano luogotenente del Bergantino ›.

Luogotenente della città di Piacenza (Piacenza secolo XV): funzionario di nomina ducale, rappresentante del Duca nel distretto, con ampi poteri giurisdizionali, militari ed amministrativi. Magistratura che si presenta per la prima volta, con caratteri di saltuarietà e discontinuità durante la dominazione sforzesca (1450-1512) e si consolida nell'epoca successiva assumendo il carattere di magistratura ordinaria, colla figura del Governatore.

Maestri delle Entrate del Ducato di Milano (Milano secoli XIV-XVI): magistratura della dominazione visconteo-sforzesca. Soprintendeva all'amministrazione delle finanze del Principe e dello Stato. Il numero dei Maestri variò da 5 a 7, alcuni di essi erano addetti alle entrate ordinarie, altri a quelle straordinarie.

Maestri delle Entrate dei Ducati di Parma e Piacenza (Piacenza secolo XVI): magistratura del Principato Farnesiano, istituita da Pier Luigi Farnese nel 1545. Soprintendeva all'amministrazione delle finanze del Principe e

dello Stato, era composta da 5 o 6 membri. Fu completamente riformata colla costituzione di Ranuccio I Farnese del 1594 e suddivisa in due Magistrati Camerali, l'uno con giurisdizione sul Ducato di Parma e l'altro su quello di Piacenza.

Magistrato Camerale di Piacenza (Piacenza secoli XVI-XVIII): magistratura finanziaria con funzioni di giustizia fiscale creata da Ranuccio I Farnese nel 1594, soppressa ed assorbita nel ‹ Supremo Magistrato delle RR. Finanze di Parma › da Filippo II Borbone nel 1756. Aveva competenza su tutta la materia finanziaria e fiscale (amministrazione dei patrimoni e delle regalie del Principe e della ‹ Camera ducale ›, esazione delle imposte, appalto dei dazi ecc.) ed esercitava la giurisdizione sul contenzioso tributario. Era titolare inoltre di funzioni di controllo (interinazione di privilegi ducali che comportavano cessioni a vario titolo, feudale o allodiale, di beni e diritti camerali e del Principe). Curava il corso ed il valore della moneta. Era composta da un Presidente, da un ‹ Tesoriere generale ›, da due Questori e da un ‹ Procuratore camerale ›. In sede giurisdizionale facevano parte del Magistrato anche il ‹ Procuratore fiscale › e facoltativamente altri giudici membri del ‹ Consiglio di Giustizia e Grazia ›. Facevano capo al Magistrato gli uffici di Tesoreria e Computisteria, quest'ultimo retto da un ‹ Computista generale ›. L'organismo si avvaleva di un corpo burocratico composto da notai, cancellieri, computisti e cursori. Esercitava la direzione o la sorveglianza su tutti gli uffici comunitativi o statali preposti a materie finanziarie: ‹ Ufficio dei Confini ›, ‹ del Divieto ›, ‹ delle Poste ›, ‹ della Zecca ›, ‹ delle Saline ›, ‹ delle Ferriere ›, ‹ del Bergantino ›, ‹ della Darsena › e ‹ Congregazione dei Comuni ›.

Magistrato (supremo) Camerale delle regie ducali Finanze di Parma, Piacenza e Guastalla (Parma secolo XVIII-XIX): istituito da Filippo II Borbone con regio Editto del 9 luglio 1756 in sostituzione dei soppressi Magistrati Camerali dei due Ducati, costituiva una magistratura unica e centrale con residenza in Parma e con giurisdizione su tutto il contenzioso finanziario. Il Magistrato era composto da un Presidente e quattro Consiglieri giurisperiti tutti togati e si avvaleva, in sede giurisdizionale, di un ‹ Avvocato fiscale › e di un ‹ Procuratore fiscale ›. L'apparato burocratico era composto da un Cancelliere e da altri funzionari subalterni. Era il Tribunale di ultima istanza su tutte le materie finanziarie, aveva competenza su tutte le cause civili e criminali alle quali era interessato il Fisco, decideva le controversie riguardanti patrimoni e diritti di enti locali, interinava titoli e privilegi sovrani in materia di esenzioni fiscali e di concessioni varie di diritti e di beni demaniali, concedeva licenze in materia di privative ducali, vigilava sul commercio, sull'agricoltura e su tutte le altre attività economiche. In sede amministrativa dipendeva direttamente dal ‹ Primo Ministro Segretario di Stato › e dalla ‹ R. Azienda del regio patrimonio ›. Fu soppresso nel 1804 nel quadro della riforma giudiziaria napoleonica.

Magistrato Economico al sale di Milano (Milano secolo XVIII): ufficio dipendente dal Magistrato Camerale di Milano e preposto alla gestione in economia della ‹ privativa del sale › prima che la stessa passasse alla ‹ Ferma generale › istituita nel 1751.

Massarolo del Comune (Piacenza secoli XIV-XV): ufficiale del Comune, specie di Economo, preposto all'amministrazione finanziaria dei lavori e delle forniture gestite in economia dalla Comunità.

Mensa vescovile di Piacenza (Piacenza secolo XIV-XVIII): complesso dei beni patrimoniali appartenenti al Vescovato di Piacenza.

Ministro (primo) Segretario di Stato (Parma secoli XVI-XIX): capo della ‹ Segreteria ducale › detta più tardi Segreteria di Stato, all'inizio del Principato Farnesiano assunse il nome di Segretario Maggiore e successivamente quello di Segretario di Stato. Nell'epoca borbonica fu infine chiamato Primo Segretario di Stato o Primo Ministro Segretario di Stato; durante questo periodo, specie quando la carica fu ricoperta dal Du Tillot, questa magistratura accentrò nelle sue mani praticamente tutto il governo dello Stato.

Ordine (sacro) costantiniano di san Giorgio (Parma secoli XVII-XVIII): ordine militare, cavalleresco e religioso di natura gentilizio-dinastica, la cui origine risale, sembra, al secolo XII all'epoca delle Crociate. Appartenne agli Imperatori di Bisanzio Angelo Flavio Commeno ed ai loro discendenti trasferitisi in Italia dopo la caduta di Trebisonda ultima città rimasta ai Greci nell'Asia Minore, di cui i Commeno erano allora ‹ despoti › (1462). Nel secolo successivo fu legittimato con atti di riconoscimento di Papi ed Imperatori. Non era un Ordine conventuale vero e proprio, immediatamente e disciplinarmente soggetto alla Santa Sede, ma si ricollegava invece, con rapporti di subordinazione diretta, ad una Corte laica sovrana. Il Principe dell'Ordine era infatti l'Imperatore di Costantinopoli, mentre la carica di Gran Maestro veniva affidata generalmente al figlio del sovrano. Il primo grado dell'Ordine era costituito dai ‹ Cavalieri di collana › (riservato ai Principi o consanguinei del Gran Maestro). Costoro godevano spesso di pensionariati o commende. Il secondo dai ‹ Cavalieri di croce › (nobiltà di corte); il terzo dai ‹ Militi di mezza croce › (nobiltà minore particolarmente benemerita). I voti dell'Ordine erano di obbedienza verso il sovrano ed i superiori, di castità almeno coniugale e di carità verso il prossimo. La gerarchia dell'Ordine era costituita da un ‹ Commissario generale › o ‹ Luogotenente del Gran Maestro ›, da ‹ Gran Priori delle provincie › e da ‹ Priori delle città ›. Alla fine del secolo XVII il Gran Magistrato dell'Ordine fu alienato dal sedicente ultimo discendente degli Angelo Flavio Commeno, Andrea Giovanni, da Francesco Farnese, Duca di Parma e Piacenza. All'estinzione di casa Farnese, avvenuta con la morte di Antonio nel 1731, passò a Carlo Borbone figlio di Elisabetta Farnese e di Filippo V Re di Spagna. Col passaggio di Carlo Bor-

bone al trono di Napoli, 1734, rimase a questo ultimo e fu poi ereditato dai discendenti del ramo borbonico-napoletano, essendo ormai legittimata la sua trasmissibilità ereditaria anche per linea femminile. L'Ordine che godeva nel Ducato parmense di cospicue commende e patrimoni fu spogliato completamente dalle confische napoleoniche alla fine del secolo XVIII.

Paratico dei paroni e navaroli del Po di Piacenza: vedi ‹ Corporazione ecc. ›.

Podestà di Piacenza (Piacenza secoli XIII-XVI): magistratura ordinaria del Comune. Si tratta di un magistrato stipendiato dal Comune, per lo più straniero, che dura in carica sei mesi ed alla fine del suo mandato è sottoposto a ‹ sindacato ›. La magistratura sorge e si afferma nel secolo XIII soppiantando i ‹ Consoli di Giustizia › con compiti esclusivamente giurisdizionali nel campo civile e criminale, dotata di « mero e misto imperio e potestà di gladio ». Più tardi, già nel secolo XIII, vengono affidati al Podestà anche compiti amministrativi: convoca e presiede il ‹ Consiglio generale › e quello degli Anziani, provvede alla difesa della città ed esercita compiti di pubblica sicurezza. Nel periodo del libero Comune (secoli XIII-XIV) veniva eletto a maggioranza di due terzi da una apposita commissione nominata dal ‹ Consiglio generale ›. Durante l'epoca del Comune signorile (1336-1512) veniva nominato direttamente dal Duca ed i suoi compiti di governo della città e distretto vengono ulteriormente ampliati. La sua Curia o Famiglia risulta generalmente composta da sette giudici: un Vicario o Assessore, un ‹ Giudice ai malefici ›, due giudici civili (l'uno preposto al Banco del Cervo con giurisdizione su di una determinata parte della città e distretto, l'altro preposto al Banco del Grifone, con giurisdizione sulla restante parte), un ‹ Giudice delle gabelle ›, un ‹ Giudice alle vettovaglie ›, un ‹ Giudice alle acque ponti e strade ›, da tre ‹ militi ›, da otto ‹ domicelli › (servitori e famigli), da sei ragazzi. Ai suoi ordini operavano inoltre 25 ‹ berrovieri › che costituivano il corpo di polizia giudiziaria al comando di un ‹ bargello ›. La magistratura decade definitivamente all'inizio del Principato Farnesiano e viene sostituita da quella del Governatore Maggior Magistrato che conserva le stesse competenze giudiziarie, ma amplia molto di più quelle amministrative.

Presidente della regia ducale Camera di Guastalla (Guastalla secolo XVIII): Presidente del Magistrato Camerale preposto all'amministrazione dei beni e dei diritti erariali del Ducato di Guastalla.

Presidente del Magistrato Camerale di Piacenza: vedi Magistrato Camerale di Piacenza.

Pretore di Piacenza (Piacenza secolo XVI): giusdicente locale che surrogò la magistratura podestarile durante la breve annessione di Piacenza allo Stato di Milano (1547-1556) seguita alla congiura contro Pier Luigi Farnese (1547). Era membro del Senato di Milano e dipendeva direttamente dal Governatore di quello Stato.

Priore della comunità di Piacenza (Piacenza secoli XVI-XVIII): magistratura comunitativa dell'epoca del Principato Farnesiano-Borbonico. Convocava e presiedeva il ‹ Consiglio degli Anziani › ed il ‹ Consiglio generale › della Comunità ed aveva la rappresentanza del Comune nei confronti delle autorità governative. Veniva designato per sorteggio od eletto tra gli Anziani e durava in carica un mese. Figura più che altro rappresentativa in quanto il vero capo della Comunità era il Governatore.

Priore della Congregazione di Sanità di Piacenza (Piacenza secoli XVI-XIX): membro anziano e Presidente, in caso di assenza del Governatore, della ‹ Congregazione di Sanità di Piacenza ›.

Procuratore del Magistrato Camerale di Piacenza (Piacenza secoli XVI-XVIII): membro effettivo del Magistrato Camerale di Piacenza. Difensore d'ufficio e rappresentante degli interessi della ‹ Camera ducale › in tutte le cause sia avanti il Magistrato che avanti gli altri tribunali.

Procuratore o Avvocato fiscale (Piacenza secoli XVI-XVIII): membro aggiunto del Magistrato Camerale in sede giurisdizionale. Rappresentava e tutelava gli interessi del Fisco del Principe in tutte le cause sia avanti il Magistrato che avanti gli altri tribunali.

Progovernatore di Piacenza (Piacenza secoli XVI-XVIII): sostituto temporaneo del Governatore di Piacenza in caso di sua assenza o impedimento, generalmente scelto tra i membri del ‹ Consiglio di Giustizia ›.

Propresidente del Magistrato Camerale di Piacenza (Piacenza secoli XVI-XVIII): sostituto temporaneo del Presidente del Magistrato Camerale in caso di sua assenza o impedimento; generalmente era chiamato a ricoprire questo incarico il Questore anziano.

Razionatori del Comune di Piacenza (Piacenza secoli XIV-XVIII): ufficiali addetti alla Camera del Comune, preposti alla tenuta dei conti ed alla emissione delle bollette di pagamento e di riscossione. Il loro numero variò da un minimo di due ad un massimo di quattro. Dipendevano direttamente dal Camerario del Comune. Ricevevano un salario ed erano designati dal ‹ Consiglio generale › o, a turno, dalle quattro ‹ squadre › cittadine.

Razioneria del Comune di Piacenza (Piacenza secoli XIV-XVIII): ufficio della Camera del Comune cui erano preposti i Razionatori.

Referendario ducale di Piacenza (Piacenza secoli XIV-XVI): magistratura tipica della dominazione visconteo-sforzesca (1336-1512). Ufficiale di nomina ducale, stipendiato dal Comune, addetto all'amministrazione dei beni e dei diritti della ‹ Camera ducale › nella città e distretto di Piacenza. Fu creato con Decreto di Galeazzo Visconti del 1368, febbraio 7, con lo specifico compito di curare l'appalto dei dazi e dei diritti regali, sia ducali che comunitativi, di approvare i conti presentati dalla ‹Razioneria del Comune› e di provvedere alle spese locali di pertinenza della ‹ Camera ducale ›. Dipendeva direttamente dal Regolatore e dai ‹Maestri delle entrate ducali› del Ducato di Milano.

Regia Economica (Parma secoli XVIII-XIX): Azienda di Stato incaricata dell'esazione dei tributi e dei dazi camerali. Era amministrata da un funzionario (Regio Amministratore), nominato dal Duca e da un suo rappresentante. Istituita per la prima volta con Decreto di Ferdinando Borbone nel 1778, fu in seguito soppressa e sostituita dalla ‹ Ferma mista ›, (sistema misto a conduzione privata ed in economia). Durante la dominazione francese fu ricostituita con Decreto dell'Amministratore generale Moreau de Saint Mery del 1803. In questo periodo l'Amministrazione era retta da due rappresentanti della ‹ Azienda nazionale ›.

Regolatore delle entrate ducali (Milano secoli XIV-XVI): magistratura finanziaria centrale della dominazioni visconteo-sforzesca. Aveva il compito di amministrare, assieme ai ‹ Maestri delle entrate ducali ›, le Finanze dello Stato ed il Patrimonio del Principe.

Segreteria di Stato del Ducato di Parma e Piacenza (Parma secoli XVI-XVIII): istituita da Pier Luigi Farnese col nome di ‹ Segreteria ducale ›, era inizialmente composta da cinque membri cui erano affidati compiti diversi ed era diretta dal ‹ Segretario maggiore ›. Si occupava della recezione e della spedizione di tutti gli affari attinenti lo Stato e la persona del Duca. Nel 1594 Ranuccio I Farnese istituì una ‹ Segreteria di Giustizia › distinta da quella di Stato che si occupava degli affari di giustizia lasciando alla Segreteria di Stato il disbrigo degli altri. Nel 1749 Filippo II Borbone, colla istituzione della ‹ Direzione generale della regia Azienda ›, preposta a tutti gli affari economico-finanziari, provvide a limitare ulteriormente le competenze della Segreteria di Stato. Nel 1784 tutta l'amministrazione centrale fu di nuovo unificata in un unico organo: la ‹ Segreteria del Dispaccio universale ›, divisa in quattro dipartimenti.

Segreteria ducale sforzesca (Milano secoli XV-XVI): ufficio della dominazione sforzesca. Provvedeva al disbrigo ed alla spedizione degli affari di Stato trattati direttamente dal Duca. Era composta da un Segretario, da segretari, cancellieri, coadiutori ed uscieri.

Segreteria (prima) di Stato napoletana (Napoli secolo XVIII): organismo dell'amministrazione centrale dello Stato napoletano, istituito da Carlo III di Borbone al suo avvento al trono di Napoli nel 1734, con competenza su tutti gli affari: affari ecclesiastici, finanziari, rapporti con l'estero, guerra e marina ecc., eccetto l'amministrazione giudiziaria affidata alla ‹ Segreteria di Grazia e Giustizia ›.

Segretario di Grazia e Giustizia del Ducato di Parma e Piacenza (Parma secoli XVI-XVIII): capo della ‹ Segreteria di Grazia e Giustizia › istituita nel 1594 da Ranuccio I Farnese, sovrintendeva a tutti gli affari di giustizia. Fu sostituito nel 1749 dall'‹ Uditore generale di Grazia e Giustizia › creato da Filippo II Borbone. Nel 1784 la ‹ Segreteria di Giustizia › fu incorporata nella ‹ Segreteria del Dispaccio universale ›.

Segretario (primo) di Stato del Ducato di Parma e Piacenza: vedi

‹ Ministro (primo) Segretario di Stato ›.

Senatore regio (Milano secoli XVI-XVIII): membro del Senato di Milano.

Tassa dei cavalli (o Estimo dei cavalli morti) (Piacenza secoli XV-XVIII): istituita per la prima volta nel 1444 da Filippo Maria Visconti, come contribuzione militare straordinaria, deve il suo nome al fatto che l'ammontare del tributo equivaleva alle spese di mantenimento di un determinato contingente di milizia a cavallo. Era una taglia, cioè un'imposta patrimoniale, distribuita sui possessori di terre e di beni immobili risultanti dall'Estimo (descrizione dei possessori secondo le varie classi di comuni fatta dai ‹ Deputati all'Estimo dei cavalli morti ›). Più tardi si stabilizzò ed assunse il carattere di una imposizione diretta ordinaria e annuale. All'epoca della dominazione pontificia e del Principato Farnesiano risalgono le prime sistematiche rilevazioni catastali che prendono il nome di estimi. Più tardi l'imposta assunse nel Piacentino il nome di ‹ tassa diritta ›.

Tassa di fondacia: vedi ‹ Dazio del fondo delle navi ›.

Tassa del lavoriere: imposizione diretta ordinaria ed annuale che colpiva i redditi prediali in relazione alla mano d'opera, salariata o no, applicata ai lavori agricoli.

Tassa di portizzazione: vedi ‹ Dazio del porto ›.

Tassa del sale (o Estimo del sale) (Piacenza secoli XIV-XVIII): istituita dai Visconti nel secolo XIV, era una imposta patrimoniale e personale di carattere straordinario, una ‹ taglia ›. Una volta stabilito il suo ammontare per tutto il Distretto, veniva suddivisa (compartita) tra le varie ville e parrocchie i cui abitanti erano descritti in appositi elenchi (‹ Estimi del sale ›), che recavano l'indicazione dei focolari (nuclei familiari), delle bocche (componenti la famiglia capaci di reddito esclusi quindi i mendicanti, i nullatenenti, i servi ed i braccianti che non ricevevano mercede in denaro), delle terre e delle case. Era una imposta combinata che colpiva sia le persone capaci di reddito che i beni immobili. Deriva il suo nome dal fatto che la ripartizione dell'onere complessivo gravante sul Distretto, di solito prefissato, veniva ridistribuito sui vari Comuni in proporzione alla misura del sale che gli stessi levavano (leva del sale) dalle saline ducali per il consumo privato. Nel corso della dominazione pontificia e del Principato Farnesiano la imposizione si stabilizzò ed assunse il carattere di una imposta diretta ordinaria ed annuale.

Tenente del Bergantino: vedi ‹ Capitano luogotenente del Bergantino ›.

Tesoreria civica della comunità di Piacenza (Piacenza secoli XV-XIX): ufficio che effettuava i pagamenti e le riscossioni per conto del Comune, generalmente ceduto in appalto.

Tesoriere ducale (Piacenza secoli XIV-XVI): appaltatore della ‹ Tesoreria civica e ducale › di Piacenza durante la dominazione visconteo-sforzesca.

Tesoriere generale di Milano (Milano secoli XIV-XVI): appaltatore della ‹ Tesoreria ducale › dello Stato di Mi-

lano all'epoca della dominazione visconteo-sforzesca.

Tesoriere generale di Piacenza (Piacenza secoli XVI-XVIII): membro del Magistrato Camerale di Piacenza che effettuava i pagamenti e le riscossioni per conto della ‹ Camera ducale ›.

Uditore generale di Guerra di Sua Maestà Cattolica (Parma secolo XVIII): magistrato preposto alla giustizia militare: magistratura spagnuola; ma probabilmente nel Ducato aveva valore di semplice titolo onorifico di cui si fregiavano alcuni membri di origine spagnola della Corte di Filippo II Borbone.

Uditore generale e Segretario di Giustizia e Grazia: vedi ‹ Segretario di Giustizia e Grazia ›.

Ufficiale del Porto del Po (Piacenza secoli XIV-XVIII): funzionario camerale o appaltatore del ‹ Dazio del porto › cui spettava la custodia dei traghetti sul fiume e l'esazione dei pedaggi.

Ufficio d'Annona di Parma: vedi ‹ Cancelleria d'Annona ›.

Ufficio del Bergantino: vedi Bergantino (ufficio del).

Ufficio dei Confini di Piacenza (Piacenza secoli XVI-XVIII): ufficio camerale dipendente dal Magistrato Camerale di Piacenza fino al 1756 e, successivamente, dal ‹ Supremo Magistrato delle RR. Finanze ›, preposto alla custodia dei confini del Ducato ed alla difesa della loro integrità nelle cause con gli Stati confinanti. Si occupava inoltre della conservazione delle terre demaniali: castelli, fossati e mura cittadine. Alla sua direzione era preposto un ‹ Commissario ai confini ›.

Ufficio criminale di Piacenza (Piacenza secoli XVI-XIX): magistratura giudiziaria di prima istanza competente nelle materie criminali, composta da un ‹ Uditore criminale › residente a Piacenza e da Coadiutori preposti ai vari banchi criminali del Distretto. L'ufficio si componeva inoltre di quattro notai attuari adibiti alla tenuta delle scritture. L'‹ Uditore criminale › conosceva tutte le cause criminali del Distretto, agiva per denuncia delle parti lese e, direttamente, d'ufficio; non poteva condannare od assolvere dalla pena di morte, se non udito il parere del ‹ Consiglio di Giustizia e Grazia ›, nè sottoporre gli imputati alla tortura, senza l'autorizzazione del Governatore. Dall'ufficio dipendevano anche i ‹ Custodi delle carceri ›.

Ufficio del Divieto di Piacenza (Piacenza secoli XIV-XVIII): ufficio preposto alla repressione delle frodi in materia annonaria ed alla vigilanza sul commercio dei cereali, biade e legumi. Il suo organico era formato dal ‹ Capitano del divieto ›, da un controscrittore che teneva l'ufficio della segreteria, da quattro uomini a cavallo e dai postieri addetti ai posti di blocco nei luoghi di transito e di mercato. Erede del ‹ Capitano del divieto ›, magistratura del periodo visconteo-sforzesco (1336-1512), fu posta, durante l'epoca farnesiano-borbonica (1545-1802), sotto la vigilanza del Magistrato Camerale fino alla sua erezione in ‹ commenda › del ‹ Sacro Ordine costantiniano di san Giorgio ›, avvenuta all'inizio del secolo XVIII. L'uf-

ficio fu definitivamente soppresso alla fine del secolo durante la dominazione francese.

Ufficio delle Ferriere (Piacenza secoli XVI-XVIII): tra i vari diritti regali della ‹ Camera ducale di Piacenza › uno dei più importanti era costituito dall'estrazione del ferro e del rame dalle numerose miniere esistenti nel Ducato. Lo sfruttamento delle miniere era gestito tramite appalto o in economia. In ogni caso ad esso era preposto un apposito ufficio denominato ‹ Ufficio delle ferriere › dipendente direttamente dal Magistrato Camerale

Ufficio della Darsena o Longa del Po (Piacenza secoli XVI-XVIII): ufficio camerale dipendente direttamente dal Magistrato Camerale preposto ai servizi della navigazione fluviale e ad altri usi delle acque demaniali. Retto da un ‹ Capitano della Darsena › di nomina ducale, era dotato di un determinato numero di ‹ regalie › che percepiva a titolo vario dagli utenti del fiume. Si avvaleva, nel disimpegno dei vari servizi, degli iscritti alla ‹ Corporazione dei paroni e navaroli del Po › posti alle sue dirette dipendenze. Il suo organico era formato da un Cancelliere per la tenuta dei registri di ‹ sigurtà › e delle matricole dei paroni e marinari del Po e di un Controscrittore che si occupava della contabilità. Nel 1718 cessò di esistere come ufficio pubblico, sostituito dal Governatorato del Po, ‹ commenda › del ‹ Sacro Ordine costantiniano di san Giorgio ›.

Ufficio delle Poste (Piacenza secoli XVI-XVIII): ufficio dipendente direttamente dal Magistrato Camerale preposto al trasporto dei passeggeri e della corrispondenza nell'ambito del Ducato. Generalmente concesso in appalto. La sua gestione subiva il severo controllo delle autorità governative per le sue finalità di pubblico interesse e l'appaltatore o il concessionario detto ‹ Maestro delle Poste › assumeva la veste di pubblico ufficiale.

Ufficio delle Proviande militari di Sua Maestà Imperiale (Milano secolo XVIII): ufficio militare preposto al vettovagliamento delle truppe austriache di stanza nello Stato di Milano durante la guerra di successione austriaca (1740-1748).

Ufficio delle Saline (Piacenza secoli XVI-XVIII): tra gli altri diritti regali della ‹ Camera ducale di Piacenza › uno dei più importanti era costituito dal sale che veniva estratto sopratutto dalle saline di Salsomaggiore e venduto in regime di monopolio statale nei Ducati di Parma e Piacenza. Lo sfruttamento delle saline era gestito mediante appalto a privati o direttamente dalla ‹ Camera ducale › in economia. In ogni caso ad esso era preposto l'‹ Ufficio delle saline › posto alle dirette dipendenze del Magistrato Camerale.

Ufficio della Zecca (Piacenza secoli XVI-XVIII): ufficio camerale dipendente dal Magistrato Camerale preposto alla sorveglianza sul conio delle monete dello Stato eseguita da zecche locali o forestiere. Costituito da ‹ Deputati alle Zecche › aveva il compito di curare l'applicazione delle convenzioni stipulate dal Magistrato Camerale con gli zecchieri, controllando se le monete corrispondevano in peso, valore e qualità ai requisiti stabiliti nei

capitolati d'appalto, di decidere l'ammissione o l'esclusione nei Ducati a corso delle monete straniere e di tariffare le monete effettive locali e forestiere in base alle monete di conto in vigore nei Ducati.

Università dei paroni e navaroli del Po: vedi ‹ Corporazione dei paroni e navaroli del Po ›.

Vicario del Podestà di Piacenza (Piacenza secoli XIII-XVI): magistratura del libero Comune e del Comune signorile. Giudice ‹ a latere › o Assessore del Podestà, lo sostituiva a tutti gli effetti, in caso di impedimento, sia nelle competenze giurisdizionali che in quelle amministrative.

Vicegovernatore: vedi Progovernatore.

SPOGLIO SISTEMATICO

SECONDO LO SCHEMA DI CLASSIFICAZIONE DEGLI *ACTA ITALICA*

I numeri arabi si riferiscono ai documenti e quelli romani alle tabelle degli spogli statistici.

B (AMMINISTRAZIONE CENTRALE).

II (PARTICOLARE):

- **c** (Sicurezza pubblica) 5, 6, 7, 8, 9, 59, 79.
- **d** (Acque e Navigazione interna) 12, 15, 16, 17, 18, 56, 57, 58, 61, 62, 63, 65, 75, 80, 82, 83, 84, 85, 86, 89, 91, 92, 93, 109.
- **h** (Sanità) 92.
- **l** (Annona) 93.
- **t** (Organizzazione militare) 115.

III (FINANZIARIA):

- **a** (Patrimonio) 70, 71.
- **b** (Monopoli e Aziende) 64.
- **c** (Imposte) 1, 2, 3, 4, 11, 13, 14, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 46, 47, 48, 52, 53, 60, 69, 74, 78, 90, 95, 97, 100, 101, 102, 103, 105, 106, 107, I, II, III, IV.

V (GIURISDIZIONALE): 96, 98, 99, 104, 112.

D (AMMINISTRAZIONE LOCALE).

I (CORPORAZIONI TERRITORIALI) **a** ⟨COMUNE DI PIACENZA⟩.

I/II (PARTICOLARE):

- **d** (Acque e Navigazione interna) 42, 43, 44, 45.

I/III (FINANZIARIA):

a (Patrimonio) 54, 72, 73, V.
c (Imposte) 10, 51.

II (CORPORAZIONI PERSONALI) ⟨UNIVERSITÀ DEI PARONI E NAVAROLI DEL PO DI PIACENZA⟩ 76, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116.

E (AMMINISTRAZIONE SIGNORILE).

III (PRIVILEGI) ⟨COMMENDA DELLA LONGA DEL PO DI PIACENZA APPARTENENTE AL SACRO ORDINE COSTANTINIANO DI SAN GIORGIO⟩ 49, 50, 55, 66, 67, 68, 77, 79, 81, 87, 88.

H (TESTIMONIANZE VARIE).

II (RELAZIONI) 55, 56, 57, 58, 78, 79, 91.

INDICE DEI DOCUMENTI

INDICE CRONOLOGICO DEI DOCUMENTI

INDICE ANALITICO
DEI NOMI DI PERSONA, DEI TOPONIMI E DELLE ISTITUZIONI

I numeri in corpo maggiore si riferiscono alle pagine; i numeri in corpo minore alle righe o, se sono preceduti dalla lettera n, alle note.

INDICE SOMMARIO

TAVOLE FUORI TESTO